

THÈSE DE DOCTORAT



Le nouveau rôle des sociétés à but lucratif : étude comparative de la Società Benefit italienne et de la Société à mission française

Thèse de doctorat de l'Université de Paris Est Créteil
et de l'Università degli Studi di Macerata

École doctorale Organisations, Marchés, Institutions – OMI
Droit

Thèse préparée dans l'unité de recherche **Marchés, Institutions, Libertés - MIL**
sous la direction de **Bénédicte FRANÇOIS**, co-directrice de thèse et de **Alessio BARTOLACELLI**, co-
directeur de thèse

Thèse à soutenir à l'Università degli Studi di Macerata, le 16 juillet 2024, par

Elena CODONI

Composition du jury

Membres du jury avec voix délibérative :

Bénédicte FRANÇOIS, Professeure, Université Paris-Est Créteil
Val de Marne

Alessio BARTOLACELLI, Professeur, Università degli Studi di
Macerata e Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

Silvia CORSO, Professeure, Università degli Studi di Cagliari

François PASQUALINI, Professeur, Université Paris-Dauphine

Rapporteurs extérieurs au jury :

Benôit LECOURT, Professeur, Université Paris Nanterre

Elisabetta CODAZZI, Professeure, Università degli Studi
dell'Insubria



UNIVERSITY OF MACERATA
(Italia)
Diritto e Innovazione

UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL
(Francia)
Organisations, Marchés, Institutions

Un nuovo ruolo per le società lucrative? La società benefit italiana e la
société à mission francese

PhD Student
Elena Codoni

2023/2024

UNIVERSITY OF MACERATA

UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL

PhD Advisor
Prof. Alessio Bartolacelli

PhD Advisor
Prof. Bénédicte François

Coordinator PhD Programme
Diritto e Innovazione
Prof. Massimo Meccarelli

Coordinator PhD School Organisations,
Marchés, Institutions
Prof. Abdelmajid Amine

A Riccardo...

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

A

| | |
|------------|--|
| a. | = autore |
| AGCM | = Autorità garante della concorrenza e del mercato |
| AGE | = Analisi giuridica dell'economia |
| al. | = altri |
| AMF | = Autorité des marchés financiers |
| ANAC | = Autorità nazionale anticorruzione |
| art. | = articolo |
| artt. | = articoli |
| ass. plén. | = Assemblée plénière |

B

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Banca, borsa, tit. cred. | = Banca, borsa e titoli di credito |
|--------------------------|------------------------------------|

C

| | |
|--------------|---|
| CA | = Cour d'Appel |
| Cap. | = Capitolo |
| Cass. civ. | = Cour de Cassation chambre civile |
| Cass. com. | = Cour de Cassation chambre commerciale |
| Cass. crim. | = Cour de Cassation chambre criminelle |
| c.c. | = codice civile |
| c. cons. | = codice del consumo |
| c.p.c. | = codice di procedura civile |
| cd. | = cosiddetto/e/i |
| C.E. | = Conseil d'État |
| cfr. | = confronta |
| Cons. Stato. | = Consiglio di Stato |
| Cost. | = Costituzione |

D

| | |
|--------------|---|
| d. | = decreto |
| d. lgs. | = decreto legislativo |
| d.l. | = decreto legge |
| d.m. | = decreto ministeriale |
| d.p.r. | = decreto del Presidente della Repubblica |
| dir. | = direttiva |
| disp. att. | = disposizioni di attuazione |
| disp. trans. | = disposizioni transitorie |

F

| | |
|------------------------|---|
| Foro it. | = Foro italiano |
| E | |
| ecc. | = eccetera |
| ECGI | = European Corporate Governance Institute |
| es. | = esempio |
| F | |
| fasc. | = fascicolo |
| G | |
| Giur. comm. | = Giurisprudenza commerciale |
| G.U. | = Gazzetta Ufficiale |
| G.U. Ce | = Gazzetta Ufficiale della Comunità europea |
| I | |
| Id. | = lo stesso autore |
| J | |
| JCP E | = La Semaine juridique Entreprise et Affaires |
| JCP G | = La Semaine juridique Générale |
| JCP N | = La Semaine juridique Notariale et Immobilière |
| L | |
| l. | = legge |
| l. cost. | = legge costituzionale |
| l. reg. | = legge regionale |
| N | |
| nt. | = nota |
| Nuove leggi civ. comm. | = Nuove leggi civili commentate |
| O | |
| op. cit. | = opera già citata |
| ord. | = ordinanza |
| P | |
| par./§ | = paragrafo |
| pp. | = pagine |
| pt. | = punto |

R

| | |
|------------------|---|
| RDS | = Rivista di diritto societario |
| reg. | = regolamento |
| Riv. dott. comm. | = Rivista dei dottori commercialisti |
| Riv. dir. comm. | = Rivista del diritto commerciale |
| Riv. not. | = Rivista del notariato |
| Riv. soc. | = Rivista delle società |
| Riv. dir. civ. | = Rivista di diritto civile |
| RTD com. | = Revue trimestrielle de droit commercial |

S

| | |
|----------|-------------------------------------|
| s. | = seguente |
| SA | = Société anonyme |
| SAS | = Société par actions simplifiée |
| SARL | = Société à responsabilité limitée |
| sez. un. | = Sezioni unite |
| SpA | = società per azioni |
| Srl | = società a responsabilità limitata |
| ss. | = seguenti |

T

| | |
|----------|--|
| T.F.U.E. | = Trattato sul funzionamento dell'Unione europea |
| Trib. | = tribunale |
| T.U.B. | = testo unico bancario |
| T.U.F. | = testo unico finanziario |

V

| | |
|-----------|-----------------|
| v. | = vedi |
| Vita not. | = Vita notarile |
| vol. | = volume |

SOMMARIO

| | |
|--|----|
| ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI..... | 5 |
| SOMMARIO..... | 8 |
| INTRODUZIONE..... | 11 |
| SEZIONE I – LO SCOPO DELLA SOCIETÀ: LO STATO ATTUALE DEL DIRITTO TRA HARD LAW E SOFT LAW E LA NASCITA DI NUOVI MODELLI GIURIDICI..... | 15 |
| CAPITOLO I – IL DIBATTITO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLO SCOPO DELLA SOCIETÀ NELLA DOTTRINA GIURIDICA..... | 16 |
| 1. Lo scopo della società: un breve chiarimento dei diversi termini giuridici impiegati nei dibattiti dottrinali..... | 17 |
| 2. Le teorie tradizionali del ventesimo secolo..... | 23 |
| 2.1. Il dibattito anglosassone..... | 25 |
| 2.2. Il dibattito italiano..... | 31 |
| 2.3. Il dibattito francese..... | 34 |
| 3. Le nuove teorie: Enlightened Shareholder Value, Shared value, Pieconomics... | 38 |
| 3.1. Le teorie «Combining value maximization with stakeholder theory and CSR». | 39 |
| 3.2. Prosperity di Colin Mayer..... | 42 |
| 3.3. La visione critica dello stakeholderism di Lucian A. Bebchuck e Roberto Tallarita..... | 44 |
| 3.4. La teoria Pieconomics di Alex Edmans..... | 45 |
| Conclusioni Capitolo..... | 47 |
| CAPITOLO II – LA NOZIONE DI SCOPO E DI INTERESSE SOCIALE NELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI: UN PANORAMA IN EVOLUZIONE. | 49 |
| 1. La loi PACTE e la novella del Code Civil..... | 50 |
| 1.1. L’intérêt social élargie dell’art. 1833 comma 2 Code Civil..... | 53 |
| 1.2. La raison d’être dell’art. 1835 Code Civil..... | 62 |
| 2. Lo stato attuale della legislazione in Italia..... | 68 |
| Conclusioni capitolo..... | 80 |
| CAPITOLO III – DALLA CERTIFICAZIONE B CORP AL MODELLO LEGALE DELLA BENEFIT CORPORATION: OBIETTIVI E RISCHI DELLE RIFORME LEGISLATIVE..... | 82 |
| 1. Nascita del modello di benefit corporation negli USA: la torbida distinzione tra legislazioni benefit e il marchio B Corp e i rischi dei trapianti legislativi..... | 83 |
| 1.1. Le benefit corporation e gli irriducibili legami con il marchio B Corp..... | 83 |
| 1.2 I rischi dei trapianti legislativi: l’esperienza del Canada..... | 87 |
| 2. L’introduzione del modello di benefit corporation in Italia e Francia. Obiettivi e interessi perseguiti dai legislatori..... | 94 |

| | |
|--|------------|
| 2.1. L'approdo della benefit corporation in Italia. | 95 |
| 2.2. Le origini della société à mission in Francia: un'evoluzione dall'interno? | 101 |
| Conclusioni capitolo | 108 |
| SEZIONE II – EVIDENZE RIGUARDO ALL'UTILITÀ DELLA BENEFIT CORPORATION NELL'ESPERIENZA ITALIANA E FRANCESE | 110 |
| CAPITOLO I – L'INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI PER DIVENTARE UNA SOCIETÀ BENEFIT E SOCIÉTÉ À MISSION E LE DIFFICOLTÀ INTORNO ALL'ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA GIURIDICA | 112 |
| 1. Come si diventa società benefit e société à mission: caratteristiche e problemi di definizione..... | 112 |
| 1.1. L'acquisizione della qualifica in Italia e Francia | 113 |
| 1.2. L'incertezza delle definizioni legislative: finalità di beneficio comune, raison d'être, objectifs sociaux et environnementaux | 125 |
| 2. Il rapporto delle società non benefit con il beneficio comune | 144 |
| Conclusioni capitolo | 151 |
| CAPITOLO II - GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ BENEFIT E DELLA SOCIÉTÉ À MISSION | 154 |
| 1. Il ruolo degli amministratori e le scelte di bilanciamento tra diversi interessi | 155 |
| 1.1. Il ruolo degli amministratori e le difficili scelte di bilanciamento tra vari e diversi interessi. Un eccesso di discrezionalità per gli amministratori? | 156 |
| 1.2. Il comité de mission e il responsabile del beneficio comune: come si coordinano con l'organo amministrativo e agiscono concretamente per il perseguimento della/e finalità di beneficio comune? | 171 |
| 2. Il ruolo degli stakeholder nella società benefit e nella société à mission | 184 |
| 2.1. Chi sono gli stakeholder della società benefit e della société à mission? | 185 |
| 2.2. La (non) partecipazione degli stakeholder nella governance della società benefit e della société à mission | 189 |
| 3. Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori | 196 |
| 3.1. La responsabilità degli amministratori verso la società e i soci | 197 |
| 3.2. La responsabilità degli amministratori nei confronti degli stakeholder. Esiste davvero? | 207 |
| Conclusioni capitolo | 214 |
| CAPITOLO III – LA VERIFICA DEL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE E LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ..... | 218 |
| 1. Gli specifici strumenti di misurazione del beneficio comune: sono efficaci per verificare il loro operato? | 218 |
| 1.1. Le comunicazioni sociali delle société à mission e delle società benefit: riflessioni riguardo alla loro affidabilità e garanzia | 219 |
| 1.2. L'impatto della CSRD sull'attendibilità degli strumenti di misurazione del beneficio comune delle società benefit e société à mission | 232 |

| | |
|--|-----|
| 2. Il regime sanzionatorio nel caso di violazione e/o mancato perseguimento della/e finalità di beneficio comune | 240 |
| 2.1. Le sanzioni di diritto societario individuate nei regimi della società benefit e della société à mission | 240 |
| 2.2. Uno sguardo agli altri rimedi al di fuori del diritto societario | 244 |
| 2.2.1. I rimedi nella disciplina consumeristica | 244 |
| 2.2.2. I rimedi nel diritto della concorrenza | 249 |
| 2.2.3. Gli altri possibili rimedi per sanzionare le société à mission e le società benefit | 250 |
| Conclusioni capitolo | 255 |
| CONCLUSIONI | 257 |
| ABSTRACT | 265 |
| RÉSUMÉ SUBSTATIEL DE LA THÈSE | 268 |
| BIBLIOGRAFIA | 284 |
| SITOGRAFIA | 307 |
| NORMATIVA..... | 313 |
| 1. Italia | 313 |
| 2. Francia..... | 314 |
| 3. Unione Europea | 315 |
| GIURISPRUDENZA | 318 |
| 1. Italia | 318 |
| 2. Francia..... | 318 |

INTRODUZIONE

Nell'attuale contesto storico, caratterizzato da disuguaglianze sociali, crescenti rischi ambientali e crisi climatiche, oltre che dalla difficoltà degli Stati nazionali nel perseguire adeguate politiche di welfare¹, è sempre più acceso il dibattito politico, economico ed accademico riguardo a quale debba essere il ruolo delle società, tanto più perché queste, almeno le più grandi, concentrano ampie fonti di ricchezza, generando ineguaglianze al proprio interno e all'esterno², e elevati impatti negativi sull'ambiente.

Sono numerosi i documenti, le dichiarazioni d'intenti, gli studi scientifici, le relazioni, i manifesti programmatici resi da varie istituzioni private e pubbliche che hanno richiamato l'attenzione sulla necessità che le società assumano maggiori responsabilità a tutela dell'ambiente, delle comunità, degli ecosistemi, al fine di promuovere dei modelli economici più sostenibili³.

Anche la dottrina giuridica ed economica non è rimasta estranea al dibattito e si interroga, ormai da lungo tempo, sulla nozione dello scopo della società. La ricerca di una definizione sembra essere perlopiù legata al bisogno di superare gli orientamenti tradizionali e di innovarne la nozione. Infatti, è nota la necessità richiamata da alcuni di superare l'approccio imprenditoriale classico basato sulla supposta necessità di massimizzazione dello scopo di lucro, poiché ritenuto tra i principali responsabili dei disastri dell'era contemporanea sopra richiamati. Pertanto, la questione che tanto interessa gli interpreti è comprendere se e come la nozione di scopo (o di *purpose* nei dibattiti internazionali) possa adattarsi per servire le esigenze dei tempi odierni.

Si noti che, in realtà, il dibattito intorno allo scopo sociale non è nuovo, poiché è da decenni che la dottrina giuridico-economica si interroga sulla sua nozione per verificare la fattibilità e l'utilità di adattarlo ai bisogni della collettività. Non sono nuove neanche le intenzioni di voler superare lo schema dello *shareholder value*, poiché le teorie attualmente in voga intorno alla CSR (o, meglio ai fattori ESG) e la comparsa di forme di *stakeholderism* risalgono già XX sec. Ciononostante, è all'inizio del XXI sec., anche a causa dell'aggravarsi dei bisogni sopra ricordati e della maggiore sensibilità da parte del mondo politico, che la necessità di rivedere lo schema tradizionale di *governance* delle società è divenuto sempre di più un'esigenza

¹ U. TOMBARI, *Corporate purpose e diritto societario: dalla "supremazia degli interessi dei soci" alla libertà di scelta dello "scopo sociale"?*, in *Riv. soc.*, 2021, p. 1, p. 2.

² *Ibidem*.

³ Si pensi ad es., all'enciclica di Papa Francesco (si v. PAPA FRANCESCO, *Laudato si. Enciclica sulla cura della casa comune*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2015); allo *Statement on the Purpose of a Corporation* della Business Roundtable del 2019 (disponibile online: <https://www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-corporation-to-promote-an-economy-that-serves-all-americans>); anche al *Davos Manifesto 2020: The Universal Purpose of a Company in the Fourth Industrial Revolution* (disponibile online: <https://www.weforum.org/agenda/2019/12/davos-manifesto-2020-the-universal-purpose-of-a-company-in-the-fourth-industrial-revolution/>); oppure alla lettera di Larry Fink (CEO di Blackrock) indirizzata agli *executive directors* delle più influenti *corporations* nel mondo indirizzata (si v. L. FINK, *A Sense of Purpose*, 2018, disponibile online: <https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/2018-larry-fink-ceo-letter>).

di molti, alimentando e riaccendendo dunque il dibattito intorno alla *corporate purpose*.

Ad interessarsi dello scopo e della *governance* della società per responsabilizzarne maggiormente i comportamenti di fronte alle sfide sociali e ambientali, non sono stati solo gli accademici, ma anche i legislatori nazionali, che fino agli inizi del nuovo millennio hanno effettivamente lasciato ampia libertà e volontarietà alle società nell'assunzione d'impegni e nella messa in atto pratiche responsabili verso la comunità e l'ambiente.

La Francia è stata pioniera nell'adozioni d'interventi normativi definiti di *hard law* per regolamentare la *Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE)*, poiché le prime riforme risalgono all'inizio del nuovo millennio. È però nel 2019 che decide di intervenire direttamente sullo scopo e l'interesse della società. In questa occasione sono stati riformati gli artt. 1833 comma 2 e 1835 del *Code civil* ed introdotta la *société à mission*, che permette alla società di perseguire un duplice scopo: le finalità lucrative insieme agli *objectifs sociaux et environnementaux*.

L'introduzione della *société à mission* sarebbe da ascrivere a quella serie di riforme che hanno interessato numerosi ordinamenti che hanno provveduto ad introdurre un modello di società – sia esso una nuova forma o una semplice qualifica – che persegue uno o più obiettivi (senza mettere in discussione lo scopo di lucro soggettivo) volti a creare un impatto positivo concreto sulla società e sull'ambiente, ampliando i doveri fiduciari degli amministratori al fine di considerare gli interessi non finanziari⁴.

Una simile riforma aveva già nel 2016 interessato l'Italia, che aveva deciso di introdurre la società benefit nell'ordinamento. L'obiettivo del legislatore era quello di superare la logica dell'unico scopo sociale vincolato alla distribuzione degli utili tra i soci, e aprire, invece, «giuridicamente e fattivamente la strada alla *stakeholder economy*»⁵, vincolando gli amministratori delle società stessa a una *governance* bilanciata tra molteplici obiettivi.

La presente ricerca vuole verificare l'efficacia di tali qualifiche giuridiche, introdotte in Italia e Francia, per perseguire gli obiettivi dichiarati dai due legislatori, e cioè rendere le società più responsabili a livello sociale e ambientale, ripristinando la fiducia nelle società da parte della comunità⁶ e se non altro attenuando le logiche massimizzatrici dell'approccio imprenditoriale classico. L'obiettivo, perciò, è comprendere l'utilità di tali strumenti per superare l'idea di capitalismo tradizionale (come desiderato dai suoi promotori) ed obbligare le società ad aumentare il loro livello di *engagement* nei confronti della comunità e dell'ambiente.

⁴ B. SEGRESTIN, A. HATCHUEL, K. LEVILLAIN, *When the Law Distinguishes Between the Enterprise and the Corporation- The Case of the New French Law on Corporate Purpose*, in *Journal of Business Ethics*, 2020, p. 1, p. 6.

⁵ M. DEL BARBA, *Prefazione*, in *Società Benefit. Profili giuridici ed economico-aziendali*, a cura di BELLAVITE PELLEGRINI e CARUSO, Milano, Egea, 2020, p. 2.

⁶ V. B. SEGRESTIN, A. HATCHUEL, K. LEVILLAIN, *When the Law Distinguishes Between the Enterprise and the Corporation*, cit., p. 1.

Per poter riuscire a rispondere a una simile questione al termine del lavoro di ricerca si è ritenuto necessario procedere all'esame di due quesiti intermedi che riguardano, il primo, l'opportunità dal punto di vista giuridico d'adottare e mantenere le due qualifiche all'interno dei due ordinamenti, in base allo stato delle legislazioni in materia societaria e alla loro evoluzione; l'altro, invece, si riferisce alla specialità del regime giuridico predisposto dai due legislatori per le società che ottengono la qualifica giuridica, e la sua innovatività rispetto ad una serie di questioni che interrogano la dottrina da anni per tutte le società lucrative, e cioè la gestione e i profili di responsabilità degli amministratori nel considerare gli interessi non direttamente finanziari; il ruolo degli *stakeholder* all'interno della società; e la necessità di ricorrere a meccanismi di *enforcement* e sanzionatori per aumentare il loro livello responsabilità nei confronti della comunità e dell'ambiente.

È sulla base di queste due questioni intermedie che si è deciso di dividere la ricerca in due parti. Una prima sezione è dedicata all'analisi della nozione di scopo in base ai dibattiti giuridici, agli orientamenti giurisprudenziali e all'evoluzione legislativa in Italia e in Francia, in modo da comprendere da dove sia originata l'urgenza nei due Paesi di adottare le qualifiche giuridiche in esame. La seconda sezione, invece, è focalizzata sul raccogliere le evidenze riguardo all'utilità delle due qualifiche nell'esperienza italiana e francese, in base all'analisi dei due regimi giuridici speciali applicati alle società benefit e *à mission*, esaminando le criticità e le novità delle due legislazioni. L'obiettivo è di poter arrivare a redigere un bilancio riguardo all'innovatività e all'utilità delle due qualifiche in Italia e Francia.

Per condurre la ricerca, si è deciso di comparare le due esperienze in modo da poter estendere talune riflessioni e critiche dottrinali proprie di una delle due legislazioni all'altra, per verificare se anche quest'ultima possa essere interessata dai medesimi problemi giuridici. In questo modo si solleveranno riflessioni anche sulla specialità dei due ordinamenti esaminati, evidenziando le differenze e le similitudini tra i due sistemi di diritto societario. Inoltre, l'analisi comparata permette di formulare talune proposte d'intervento ai due legislatori, ipotizzando di suggerire all'uno ipotesi di modifica normativa basate su linee d'intervento seguite dall'altro, quando esse appaiano preferibili, sia per adeguare il regime speciale applicato alle società con la qualifica giuridica, sia per migliorare il coordinamento delle due legislazioni in materia di benefit e *société à mission* con le altre disposizioni dell'ordinamento.

Al termine dell'analisi, oltre a poter esprimere un giudizio rispetto all'efficacia di tali strumenti per raggiungere gli obiettivi dichiarati dai legislatori, si discuterà l'opportunità di mantenere le due qualifiche giuridiche negli ordinamenti considerati. In ultimo, dal preventivo esame degli approcci dottrinali nella prima sezione, e dalla successiva analisi del regime giuridico speciale nella seconda sezione, si potrà anche comprendere se le due legislazioni siano effettivamente affini alle teorie *stakeholderist*, richiamate dai promotori delle qualifiche giuridiche e tanto in voga in questi tempi per rompere con l'approccio pienamente *shareholderist*.

Nel dettaglio, nella prima sezione si procederà ad analizzare i dibattiti del XX e XXI sec. intorno alla nozione di scopo nella dottrina italiana e francese, ed anche angloamericana, vista l'influenza che ha avuto sui dibattiti accademici in Europa (Sez. I Cap. I). Si muoverà poi ad esaminare la definizione di scopo e d'interesse nei due ordinamenti giuridici indagati, anche alla luce delle recenti riforme che potrebbero aver avuto un impatto su tali nozioni (Sez. I Cap. II). Infine, sarà trattata l'introduzione della società benefit e della *société à mission*, per evidenziare le ragioni (dichiarate e celate) dietro alla decisione d'adottarle e le scelte legislative compiute per l'ingresso delle due qualifiche (Sez. I Cap. III).

Nella seconda sezione si analizzeranno innanzitutto le modalità con cui si ottiene lo status giuridico di società benefit e *à mission*, e cosa concretamente le distingue dalle società non-benefit, in particolare per comprendere quali potrebbero essere stati gli effetti prodottisi sulle società ordinarie dall'entrata in vigore della qualifica giuridica (Sez. II Cap. I). Successivamente, nella stessa sezione, verrà esaminato il sistema di *governance* della società benefit e *à mission*, indagando sugli specifici doveri imposti ai gestori di tale società e ai nuovi organi societari creati *ad hoc*; si verificherà, inoltre, se i due legislatori abbiano riconosciuto delle prerogative agli *stakeholder*, ed eventuali forme di responsabilità dei gestori nei confronti di questi (Sez. II Cap. II). Infine, sarà verificata l'efficacia degli strumenti di controllo del perseguimento del beneficio comune e del regime sanzionatorio applicabile alle società non aventi rispettato i loro impegni statutari (Sez. II Cap. III).

SEZIONE I – LO SCOPO DELLA SOCIETÀ: LO STATO ATTUALE DEL DIRITTO TRA *HARD LAW* E *SOFT LAW* E LA NASCITA DI NUOVI MODELLI GIURIDICI

Per giudicare l'opportunità dal punto di vista giuridico d'adottare, e mantenere, le due qualifiche giuridiche di società benefit e *société à mission* all'interno dei due ordinamenti esaminati, si ritiene necessario procedere, in un primo momento, ad analizzare la nozione di scopo della società, nella dottrina e nelle legislazioni dei due Stati. La ricostruzione del contesto giuridico francese e italiano intorno ai temi dello scopo e dell'interesse sociale risulterà utile anche per poter valutare, nella seconda sezione, l'innovatività di tali nuovi istituti giuridici all'interno dei rispettivi ordinamenti.

Nel primo capitolo si intende perciò ricostruire la storia del concetto di scopo, cercando di definire il suo significato e il suo valore giuridico, e di ripercorre le varie tappe dell'evoluzione delle posizioni dottrinali di questi secoli intorno al concetto di scopo. In questo modo, nel prosieguo della trattazione si avranno delle coordinate chiare rispetto ai termini giuridici impiegati e rispetto agli orientamenti dottrinali che hanno animato, e animano ancora le evoluzioni normative e giurisprudenziali che fanno oggetto della ricerca. Infine, la ricostruzione delle posizioni dottrinali, tradizionali e contemporanee, potrà risultare utile in un secondo momento per comprendere se, e come, queste abbiano influenzato le novelle legislative in materia di società benefit e di *société à mission* oggetto dell'analisi.

Nel secondo capitolo, invece, si intende esaminare, in Italia e Francia, il panorama legislativo e giurisprudenziale intorno alla nozione di scopo della società e al suo interesse giuridico. La ricostruzione richiamerà alcune delle principali riforme legislative di questi ultimi anni nei due Stati, adottate perché mosse da intenti di sostenibilità e di responsabilizzazione delle società nei confronti della comunità e dell'ambiente. La ragione di tale indagine risiede nella necessità di comprendere se queste siano state d'impatto per la definizione dei concetti di scopo e di interesse sociale. Non si mancherà neanche di interrogarsi se la dottrina e le varie teorie esaminate nel primo capitolo abbiano in qualche modo influenzato alcune di queste principali riforme legislative esaminate, o almeno sollevato il dibattito nelle aule parlamentari.

Nell'ultimo capitolo, si esamineranno infine le ragioni e le modalità con cui le società benefit e *à mission* hanno fatto ingresso nei due ordinamenti. Si intende, quindi, provare a ricostruire le influenze subite dai due legislatori riguardo all'adozione delle due legislazioni e le esigenze concrete a fondamento delle novelle qualifiche giuridiche.

CAPITOLO I – IL DIBATTITO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLO SCOPO DELLA SOCIETÀ NELLA DOTTRINA GIURIDICA

Il concetto di *scopo* della società è stato per moltissimi anni al centro di numerosi dibattiti dottrinali, i quali sono sempre stati influenzati dal pensiero ideologico e politico del loro tempo, ma non sempre invece sono rimasti ancorati al dato normativo dell’epoca⁷.

Lo scopo della società è un concetto giuridico di cui non è mai stato facile dare una definizione chiara e univoca, non solo nella ricerca comparata, ma anche all’interno dei confini nazionali di ciascuno Stato. Recentemente l’interrogativo riguardo alla definizione dello scopo della società è stato posto ampiamente al centro del dibattito giuridico, economico e politico contemporaneo, rianimando una discussione già pendente in Occidente da diversi secoli. In effetti, le necessità di far fronte al cambiamento climatico, alle emissioni, o alle diseguaglianze sociali ecc., tipiche del nostro tempo, hanno reso il tema dello scopo della società d’estrema attualità⁸ e la ricerca di una definizione di scopo sembra essere per lo più legata al bisogno di rompere con le tradizioni del passato⁹ e di innovarne la nozione.

In questo contesto di cambiamento, però, prima d’interrogarsi sull’effettiva opportunità di mutare e fare evolvere la definizione scopo della società per adattarsi alle esigenze contemporanee, pare più utile cercare di comprendere che cosa si intenda per scopo della società, cercando di evidenziare il suo valore giuridico e la sua funzione per la vita della società.

Pertanto, in un primo momento si procederà alla ricostruzione del concetto di scopo della società, tentando di chiarire la sua definizione e la sua distinzione dagli altri concetti comunemente associati nel dibattito dottrinale al concetto di scopo sociale. Per fare ciò, si è deciso di ricostruire brevemente la storia del concetto di scopo, in modo da poter individuare il punto di origine e successivamente comprenderne la sua trasformazione nel corso dei secoli fino ad oggi. Dall’analisi dell’evoluzione storica del concetto, si potranno notare anche importanti differenze nell’uso del termine linguistico negli Stati su cui la ricerca si è concentrata, e in particolare si potrà comprendere la distinzione del concetto di scopo da quella di oggetto sociale, non sempre così agevole negli ordinamenti anglosassoni. Inoltre, è attraverso la sistematizzazione della storia dell’istituto giuridico che si potrebbe riuscire spiegare perché il dibattito dottrinale si sia orientato nel corso dei decenni sempre più verso il concetto di interesse sociale, piuttosto che di scopo. La ricostruzione storica potrebbe essere d’aiuto, mostrando le conseguenze discendenti dalla definizione di scopo della società, anche per comprendere nel prosieguo dell’analisi condotta, se il concetto di scopo sociale sia distinto, o corrisponda

⁷ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus stakeholderism*, Milano, Giuffrè, 2022, p. 68.

⁸ U. TOMBARI, *Lo statement della Business Roundtable sugli scopi della società. Un dialogo a più voci*, a cura di A. PERRONE, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2019, p. 594.

⁹ J. E. FISH, S. D. SOLOMON, *Should Corporations have a Purpose?*, in *Texas Law Review*, vol. 99, 2021, p. 1309, p. 1310.

invece, a quello di *finalità sociale*, che è invece oramai un concetto divenuto noto nel dibattito contemporaneo per via delle varie riforme normative (di seguito esaminate) e di cui non è chiara però la definizione giuridica.

Si è deciso di porre particolare attenzione alla storia dell'evoluzione del concetto di *corporate purpose* negli Stati anglosassoni, poiché si ha l'impressione che il dibattito dottrinale tradizionale del '900 e quello contemporaneo intorno alla definizione dello scopo di tali Stati abbia influenzato (e continui tuttora) la dottrina italiana e francese sul tema. Pertanto, un chiarimento sul mutamento del concetto di *purpose* in tali Stati potrebbe risultare utile anche per comprendere come sia evoluto il dibattito nel corso degli anni, non solo negli stati anglosassoni ma anche in quelli europei, come l'Italia e la Francia.

Da queste premesse, nel secondo paragrafo si intende ripercorrere rapidamente le varie posizioni dottrinali del '900 che hanno cercato di dare una definizione di scopo sociale e di interesse sociale, sia nella dottrina anglosassone che in quella francese ed italiana. Si crede che la ricostruzione del dibattito dottrinale *tradizionale* risulterà utile per comprendere da dove originano le attuali posizioni accademiche che animano il dibattito giuridico, economico e politico contemporaneo intorno alla nozione di scopo sociale.

In ultimo, per completare l'analisi si procederà ad analizzare anche i più recenti orientamenti dottrinali di questi ultimi due decenni, prendendo in esame non solo quelli giuridici, ma anche quelle economici che hanno notevolmente influenzato il dibattito intorno allo scopo e l'interesse della società. Si cercherà in questo modo di comprendere quali di queste teorie rappresentino davvero una vera rottura con le posizioni dottrinali tradizionali esaminate previamente e quali, invece, siano semplicemente una loro continuazione. L'analisi degli orientamenti contemporanei potrà risultare utile in secondo momento per comprendere se le legislazioni oggetto della ricerca siano affini a tali nuove teorie.

1. Lo scopo della società: un breve chiarimento dei diversi termini giuridici impiegati nei dibattiti dottrinali

Il termine *corporate purpose*, che in Italia si traduce comunemente come *scopo sociale*¹⁰, e in Francia *finalité de la société*, è impiegato nei dibattiti odierni con un'accezione apparentemente diversa, o meglio *evoluta*, rispetto a come era inteso nel passato il concetto di *corporate purpose*.

Tradizionalmente le origini del concetto di *purpose* vengono fatte risalire al XVI secolo quando in Inghilterra le *corporation* erano tenute a specificare una *purpose* nelle *corporate charters*¹¹ per ottenere il decreto del Parlamento e poter operare nella forma della *corporation*. Le *corporate charter*

¹⁰ U. TOMBARI, *Corporate purpose e diritto societario*, cit., p. 3.

¹¹ In italiano comunemente è tradotto come atto costitutivo della società. Più genericamente, la *charter* viene definita da E. POLLMAN, *The history and revival of the corporate purpose clause*, Research Paper n° 21-15, 2021, p. 3 (disponibile online: <https://ssrn.com/abstract=3803604>) come «*a written instrument that authorizes and limits*

venivano rilasciate una ad una a seguito della specificazione dell'attività che l'organizzazione intendeva svolgere. Le prime *charter* però non erano richieste da organizzazioni svolgenti attività economiche, ma per lo più da università, chiese e comuni. Infatti, si è dovuto attendere fino al XVII secolo perché l'uso delle *corporation charters* venisse rilasciato anche ad organizzazioni di natura commerciale¹².

Anche negli Stati Uniti la qualifica di *corporation* era rilasciata da parte dell'autorità – che nel periodo coloniale era il Parlamento inglese, e poi successivamente le autorità dei singoli Stati¹³ – a seguito della specificazione di una *purpose*.

L'ottenimento della qualifica di *corporation* comportava numerosi benefici, tra cui il riconoscimento di una personalità giuridica distinta dai membri¹⁴ ed era perciò necessario per le entità composte da più di un membro indicare anche un quadro di regole di governo che definissero le modalità decisorie riguardo al funzionamento e l'organizzazione¹⁵. Risultava, dunque, fondamentale esprimere nella *corporate charter*, la *purpose*¹⁶, così che il quadro di regole di governo fossero assunte in funzione di questa. È per tale ragione che storicamente si riconosce alla *purpose* una funzione sia di coordinamento nel lungo periodo, che di garanzia di continuità e stabilità dello scopo riguardo all'inevitabile mutamento dei soggetti partecipanti all'organizzazione¹⁷.

a government [or corporation] and establishes its office and procedures». Le origini dell'uso di statuti da parte dei governi e delle diverse organizzazioni risale già all'antica Roma per essere poi nel corso dei secoli modellati e adattati alle esigenze specifiche. Nel corso dei secoli i vari generi di statuti venivano rilasciati da un potere sovrano, come i re o capi della Chiesa. Per una ricostruzione delle origini delle *corporate charter* dal diritto romano v. D. CIEPLEY, *Corporate Directors as Purpose Fiduciaries: Reclaiming the Corporate Law We Need*, 2019, p. 2 (disponibile online: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3426747).

¹² J. E. FISH, S. D. SOLOMON, *op. cit.*, p. 1314, i quali riportano l'esempio della *South Sea Company*. Anche E. POLLMAN, *The history and revival*, cit., p. 6, la quale conferma che nel XVII sec. sia in Inghilterra che nei Paesi Bassi veniva concessa la possibilità alle compagnie commerciali di mercanti di poter sfruttare collettivamente i diritti di monopolio concessi per determinati itinerari di commercio di trasporto marittimo. Anche L. BRUNORI, *Autour des «missions» des sociétés commerciales*, in *Tribonien*, 2019, p. 182, p. 194 fornisce l'esempio in Francia riguardo alla concessione della *charter* alla *Compagnie des Cent-Associés*, rilasciata da Louis XIII su consiglio di Richelieu, nel 1627, affidando agli associati la missione di «*coloniser, habiter et désarter le pays, d'y faire passer des colons et des ecclésiastiques*».

¹³ J. E. FISH, S. D. SOLOMON, *op. cit.*, p. 1314 (nt. 19) che chiariscono che inizialmente anche in America, in particolare prima della rivoluzione, la qualifica di *corporation* era rilasciata dallo Stato alle entità organizzate per una *public purpose*; anche E. POLLMAN, *The history and revival*, cit., p. 9, la quale aggiunge che i singoli Stati estendono la possibilità di costituirsi come *corporation* ad una varietà più ampia di organizzazioni rispetto al periodo coloniale.

¹⁴ E. POLLMAN, *ivi*, cit., p. 5. La personalità legale distinta dai membri garantiva all'organizzazione di poter essere titolare di rapporti contrattuali e portatrice di diritti (come quello di proprietà), oltre che di una sopravvivenza potenzialmente perpetua vista la separazione dalla vita dei suoi membri. L'autrice fornisce l'esempio della qualifica riconosciuta alle istituzioni religiose della Chiesa che in questo modo assicurava che la proprietà non sarebbe stata tramandata agli eredi di singole persone che controllavano e gestivano la proprietà per conto delle istituzioni (come vescovi o abati), né che si applicassero tasse di successione le persone di che gestivano o controllavano l'ente morivano o venivano sostituiti.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ Sul punto si veda E. POLLMAN, *ivi*, p. 6-7 nonostante l'autrice sottolinea come nella letteratura tradizionale l'aspetto dell'autogoverno e della *purpose* non erano stati mai considerati come due aspetti connessi da un legame di funzionalità per il coordinamento e il funzionamento dell'organizzazione della *corporation*.

¹⁷ E. POLLMAN, *ivi*, cit., p. 7, che chiarisce come allo stesso tempo, però le disposizioni dello statuto che stabilivano i poteri e le modalità di organizzazione, collaboravano anch'esse ad articolare la *purpose* su cui gli investitori

Storicamente viene attribuita alla *purpose* anche una funzione di collaborazione tra la sfera pubblica e privata, in particolare nella fase dei *corporate charter* speciali¹⁸. Infatti, in tale periodo, il singolo o il gruppo presentava una petizione per ottenere qualifica di *corporation* da parte dell'attore sovrano che, qualora avesse deciso di concederla, specificava a quali condizioni e per quali scopi la rilasciava. Per tale motivo, talvolta, nella *corporate charter* veniva indicato il beneficio pubblico che la *corporation* avrebbe dovuto apportare alla comunità, così da giustificare la concessione di particolari privilegi¹⁹. Essenzialmente le autorità sovrane o statali concedevano le sovvenzioni se era provata la soddisfazione di particolari interessi dello Stato, e perciò gli scopi articolati negli statuti e le relative disposizioni facevano spesso riferimento alla promozione del benessere pubblico²⁰. Pertanto, l'instaurazione di legami pubblici da parte della società commerciale non era fattore trascurabile, al punto che in assenza di un qualche fine pubblico, lo Stato si rifiutava di concedere l'atto costitutivo richiesto e, in caso di insufficiente adempimento, lo revocava²¹.

La necessità del beneficio pubblico a giustificazione del rilascio dell'atto costitutivo creava però numerosi problemi di discrezionalità poiché non era sempre facile comprendere che cosa fosse effettivamente o meno nell'interesse della comunità²². Fu proprio l'esercizio della discrezionalità nel rilascio delle *charter* che accese numerose preoccupazioni riguardo al rischio di corruzione dell'autorità incaricate. A ciò si aggiunse, con l'avvento della rivoluzione industriale, un aumento delle richieste da parte di organizzazioni esercitanti attività manifatturiere²³, in cui era difficile ritrovare un beneficio comune diretto per la comunità nel rilascio delle *corporate charter*, a differenza di quelle attività che avevano fino al 1800 ricevuto

facevano affidamento. Solo successivamente, invece, con l'affermarsi della dottrina *ultra vires* la *purpose* ha svolto anche la funzione di protezione degli investitori, fungendo da limite per le operazioni di gestione da parte dei gestori della società (*ivi*, p. 11). Sulle origini della dottrina *ultra vires* in Inghilterra e USA si veda J. E. FISH, S. D. SOLOMON, *op. cit.*, p. 1314 (nt. 23). Gli autori chiariscono come la dottrina *ultra vires* proteggeva gli interessi degli investitori della società, che conoscevano chiaramente l'impresa in cui stavano investendo il loro denaro e i potenziali rischi e ricavi derivanti. La dottrina limitava, dunque, la discrezionalità concessa agli amministratori della società e poneva dei limiti alla tipologia delle operazioni societarie autorizzate.

¹⁸ E. POLLMAN, *The history and revival*, cit., p. 8.

¹⁹ *Ibidem*. Gli esempi storici secondo l'autrice spesso non erano inquadrati nei termini di una disposizione standardizzata o in una clausola ma erano anche preambolo alla concessione di un certo monopolio per lo svolgimento di una certa attività. L'autrice continua con un esempio della collaborazione pubblico-privata della *Dutch East India Company* (VOC) in cui gli Stati Generali, a giustificazione dell'approvazione rilascio di specifici privilegi accordati nel preambolo, specificano in più paragrafi l'importanza del commercio marittimo e commerciale per la prosperità dei Paesi Bassi Uniti.

²⁰ E. POLLMAN, *ivi*, p. 12.

²¹ H. FLEISCHER, *Corporate Purpose: A Management Concept and its implications for Company Law*, ECGI Law Working Paper n° 561/2021, p. 7-8 (disponibile online: <https://ssrn.com/abstract=3770656>).

²² E. POLLMAN *The history and revival*, cit., p. 12.

²³ E. POLLMAN, *ivi*, p. 15-16. Con la grande crescita del numero di società manifatturiere in base agli statuti di incorporazione generale, molte imprese che utilizzavano la forma societaria non erano più impegnate in progetti di tipo infrastrutturale quasi pubblico. Da notare anche l'aumento della prevalenza di imprese puramente di proprietà degli investitori.

la concessione del particolare statuto (come ad es. attività di trasporto o di fornitura di servizi locali²⁴).

In tale contesto di cambiamento del modello economico appariva necessario per le organizzazioni aver maggior flessibilità nella definizione delle loro attività²⁵. Pertanto, il processo di costituzione degli statuti e della specificazione della *corporate purpose* sembrava ormai inidoneo a far fronte alle nuove esigenze di trasparenza e rapidità. Sembrava dunque più funzionale ricorrere a un sistema di uniformazione delle *charter*²⁶, e conseguentemente delle *purpose*. Si è dunque avuto un passaggio dalla *special chartering* verso invece il *general chartering*²⁷, basato sull'indicazione standard della *purpose*, definita oramai come lo svolgimento di qualsiasi attività non contraria alla legge²⁸.

La breve analisi storica qui riportata mostra come nei Paesi anglosassoni il concetto di *corporate purpose* è stato inteso a lungo, sia come l'oggetto sociale, che come lo scopo sociale. Questa confusione nell'uso dei due concetti nel contesto anglosassone ha inevitabilmente condizionato anche i dibattiti dottrinali. Nell'attuale contesto storico però alcuni hanno ritenuto che far corrispondere il concetto di *corporate purpose* alla sola nozione di oggetto sociale significherebbe svuotare di

²⁴ E. POLLMAN, *ivi*, p. 12 fa notare come erano poche le attività bancarie e assicurative riconosciute, e ancora meno quelle manifatturiere.

²⁵ E. POLLMAN., *ivi*, p. 16. Per molte organizzazioni la specificazione dello scopo era diventata un ostacolo all'espansione dell'attività per stare al passo con i mutamenti del mercato. L'autrice riporta l'esempio delle società ferroviarie locali che a metà del XIX secolo stavano subendo grandi trasformazioni e si scontrarono rapidamente con i vincoli delle loro clausole di *purpose*. Le legislazioni statali non riuscivano a tenere il passo con le richieste di emendamenti legislativi delle *special charters* man mano che i loro percorsi cambiavano e le società si fondevano con altre linee ferroviarie al di fuori dello Stato. Per approfondire si veda (*ivi*, p. 17).

²⁶ E. POLLMAN, *ivi*, p. 14.

²⁷ Secondo E. POLLMAN., *ivi*, p. 18. Il passaggio verso il *general chartering* avrebbe fatto svanire quello che era il ruolo di coordinamento della clausola di scopo e di collaborazione espressa tra il settore pubblico e quello privato. La stessa autrice però sottolinea come il passaggio verso *general incorporation law* coincise anche con lo sviluppo di nuove classificazioni concettuali tra società *a scopo di lucro* e *senza scopo di lucro*. Nel 1874, la Pennsylvania approvò una legge che divideva le società in tre categorie: le società religiose, le società a scopo di lucro e le società senza scopo di lucro. Pertanto, seppur l'utilità della clausola di scopo come meccanismo di coordinamento sia andata scemando man mano che diventavano ammissibili dichiarazioni ampie e generiche di scopo, la funzione di collaborazione tra pubblico-privato non è andata del tutto persa con la nascita di nuove categorie. Inoltre, la stessa autrice (*ivi*, p. 21) evidenzia anche che se durante il primo periodo americano lo scopo quasi pubblico della società commerciale poteva essere individuato nel suo statuto, poi alla fine del XIX e all'inizio del XX secolo questo stesso scopo iniziò invece a essere individuato negli statuti delle società non profit collegate alle società profit. Infatti, lo sviluppo di organizzazioni no-profit, come fondazioni, non fu solo parallelo all'evoluzione verso la clausola di scopo aperta e generale per le società a scopo di lucro, ma in molti casi queste stesse fondazioni rappresentavano il braccio filantropico di una società commerciale o del suo fondatore.

²⁸ «*Any lawful business*». Come spiega E. POLLMAN, *ivi*, p. 15, il linguaggio dell'esercizio di *qualsiasi attività lecita* iniziò a penetrare negli statuti e nel discorso normativo. Ad esempio, nella legge del Connecticut del 1837, uno dei primi statuti di costituzione generale, richiedeva di specificare nell'atto costitutivo l'oggetto sociale e consentiva di intraprendere e portare avanti qualsiasi tipo di attività manifatturiera o meccanica o mineraria o estrattiva o qualsiasi altra attività lecita. L'autrice però sottolinea anche che, dato il contesto del testo e dell'epoca, è plausibile pensare che gli estensori intendessero questo linguaggio per indicare un elenco non esclusivo di settori che potevano essere perseguiti, mentre non autorizzavano la costituzione generale per attività che erano limitate da altri statuti, come quello bancario, che richiedeva un atto speciale per la costituzione. Ciononostante, con l'aumentare delle richieste della forma societaria anche, tra l'altro, per facilitare l'aggregazione delle ingenti quantità di capitale necessarie per le crescenti attività commerciali, ha portato a una crescente accettazione della forma societaria per le operazioni commerciali generali e gli Stati sono passati da statuti speciali a statuti generali che consentivano alle società di definire il loro scopo come l'impegno in qualsiasi scopo o attività commerciale lecita. Di conseguenza, la dottrina dell'*ultra vires* è caduta in disuso e lo scopo societario è diventato indefinito e di fatto privo di significato. Si veda sul punto J. E. FISH, S. D. SOLOMON, *op. cit.*, p. 1315.

senso tutto il dibattito giuridico, economico e politico di questi anni che considera ormai la *purpose* come la *ragione per cui la società è stata creata*, e non solo l'attività per cui la società è stata costituita²⁹. La confusione tra il concetto di scopo e di oggetto sociale non ha mai davvero riguardato l'ordinamento italiano e francese, dove invece le due nozioni sono sempre rimaste distinte tra loro, anche in virtù del fatto che in entrambi gli Stati non è mancata una norma specifica che definisse da una parte lo *scopo* del contratto di società³⁰, e dell'altra l'oggetto sociale.

A causa della generalizzazione della clausola di scopo, la *purpose* avrebbe perso, non solo il suo ruolo storico di collaborazione tra il settore pubblico e privato, ma anche quello di limite al potere gestorio e da fulcro per determinare le regole di governo in grado di garantire la continuità dell'attività³¹. Ciononostante, i tribunali avevano comunque la necessità di comprendere la legittimità delle azioni di coloro che gestivano e agivano per conto della *corporation* e l'indicazione di una generica *purpose* non rendeva agile tale delimitazione. Per rispondere a tali necessità, la dottrina e la giurisprudenza dei tribunali iniziarono dunque ad interrogarsi su quale fossero i doveri degli amministratori delle società. Si iniziò ad assistere allo sviluppo di nuove teorie che cercavano di definire i doveri degli amministratori e quali interessi dovessero servire nella gestione della società. Il dibattito intorno allo scopo sembrava dunque essersi affievolito, dopo la generalizzazione della clausola, per lasciare spazio invece alla ricerca dell'interesse della società e alla definizione dei doveri degli amministratori³².

Questo cambio dell'oggetto del dibattito giuridico dimostrerebbe però che, seppur non si parlasse più di scopo della società a causa della generalizzazione delle clausole, comunque era rimasta la necessità di definire le conseguenze che discendono dall'individuazione del concetto di scopo, e cioè quindi di determinare le regole di coordinamento e di governo della società, e di comprendere l'interesse che i gestori devono servire nell'adozione delle decisioni. Pertanto, nonostante nell'uso dei concetti in dottrina non vi sia sempre stata chiarezza, il concetto di scopo

²⁹ In questo senso v. D. KERSHAW, E. SCHUSTER, *The Purposive Transformation of Corporate Law*, ECGI Law Working Paper No. 616/2021, p. 8 (disponibile online: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3363267) «the Oxford English Dictionary defines “purpose” as either “the reason for which something is done or created or for which something exists,” or “a person’s sense of resolve or determination». Gli stessi autori fanno riferimento anche alla definizione di *purpose* contenuta nella sua *Guidance on Board Effectiveness del Federal Reporting Council*. Infatti, gli autori ritengono che sebbene l'oggetto sociale specifico sia un tipo di ragione per cui la società è stata creata e quindi un possibile significato della *corporate purpose*, la FRC chiaramente non intende *purpose* in questo senso ristretto, o immediato, del diritto societario.

³⁰ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 30 (nt. 45).

³¹ E. POLLMAN, *The history and revival*, cit., p. 7.

³² Si v. E. POLLMAN, *ivi*, p. 24 per comprendere il nesso causale tra la generalizzazione delle *purpose* e l'evoluzione della dottrina del *fiduciary duty* degli amministratori. In effetti, a causa della mancata articolazione della *purpose*, i tribunali iniziarono a domandarsi se l'amministratore dovesse perseguire gli interessi della società e dei suoi azionisti, piuttosto che lo scopo sociale. Inoltre, si v. D. CIEPLEY, *op. cit.*, p. 2 ss. che descrive l'evoluzione del dibattito dottrinale intorno ai *fiduciary duty*, in particolare rispetto alla questione di comprendere chi fossero i beneficiari del dovere di fiducia degli amministratori (se fosse cioè un dovere nei confronti della società, o piuttosto degli azionisti). Si veda anche J. E. FISH, S. D. SOLOMON, *op. cit.*, p. 1315 che sottolineano come conseguenza alla generalizzazione della *purpose*, la caduta in disuso della dottrina *ultra vires*.

è ben distinto dal concetto di interesse sociale³³. Anzi, la nozione di interesse sociale deriva in sostanza dalla definizione che si dà dello scopo sociale³⁴. Questa precisazione è necessaria per far comprendere come di fatto la perdita della centralità nel dibattito giuridico del concetto di scopo sociale nel '900 avrebbe lasciato lo spazio alla ricerca più concreta delle conseguenze che discendono dalla sua definizione e di come la funzione di coordinamento, storicamente attribuita allo scopo della società, non sia di fatto andata persa.

Ancora oggi, i bisogni che si celano dietro alla necessità di definire lo scopo della società risiedono innanzitutto nella funzione pratica che questo potrebbe rivestire. In effetti, alcuni intendono oltrepassare la definizione *tradizionale* di scopo della società³⁵ – come la ricerca del profitto per i suoi soci (o meglio la massimizzazione del profitto) – così da poter cambiare quello che è l'interesse sociale che guida il processo decisionale degli amministratori, ricomprendendovi anche finalità di natura sociale e ambientale nella gestione dell'attività³⁶.

Ma è proprio di fronte al concetto di *finalità* che invece non sempre è chiaro tracciare oggi una linea netta di distinzione dal concetto di scopo. In effetti non è di immediata evidenza quale sia il valore di questo nuovo termine giuridico, impiegato anche dai legislatori, per fare riferimento a finalità “ulteriori” rispetto allo scopo di lucro. Ci si riferisce in particolare alla normativa della società benefit dove il termine *finalità* è impiegato insieme e accanto allo *scopo* di dividere gli utili³⁷. Tale novità giuridica lascia aperto l'interrogativo se con i termini scopo e finalità ci si riferisca allo stesso concetto, o invece “finalità” abbia una sua autonomia giuridica che si affianca, e si distingue da quella di scopo. Se si arrivasse ad intendere la finalità come un sinonimo dello scopo, allora le funzioni che tradizionalmente vengono imputate allo scopo sociale, saranno estese anche alla finalità. Per cui le finalità determinate dalla legge, o dalla libertà statutaria dei soci avranno anch'esse la funzione di definire l'interesse sociale e di determinare le regole di governo della società. Come si chiarirà nel prosieguo le finalità di cui si discorre, sia in dottrina che nei recenti interventi legislativi, sono finalità non solo lucrative, ma anche di natura sociale e ambientali. Inoltre, il termine finalità non è il solo ad interrogare

³³ Negli Stati Europei talvolta c'è confusione nell'uso dei termini, quasi come negli stati anglosassoni si confonde il concetto di scopo con quello d'oggetto sociale. Anche G. FERRARINI, *Corporate Purpose and Sustainability*, ECGI Law Working Paper n° 559/2020, p. 20 (disponibile online: <https://ssrn.com/abstract=3753594>) è d'accordo nel ritenere che il dibattito in materia di *corporate purpose* generalmente si estende alla definizione dell'interesse sociale, per definire i doveri degli amministratori e le norme in materia di conflitto d'interessi. L'autore (*ivi*, p. 6) sottolinea come in generale: «the continental European laws often consider the company's interest rather than the corporate purpose, i.e., the interest that a company should pursue, and which may belong either to the company as such or to its shareholders».

³⁴ Vedi P. G. JAEGER, *L'interesse sociale*, Milano, Giuffrè, 1964, p. 4 per la relazione tra il concetto di interesse e quello di scopo. Per l'autore il termine scopo denota la soddisfazione del bisogno, proprio del titolare dell'interesse, che il bene (oggetto dell'interesse stesso) è idoneo a realizzare.

³⁵ La definizione *tradizionale* di scopo della società in Italia viene desunta dall'art. 2247 del codice civile, mentre in Francia dall'art. 1832 *Code civil*. All'analisi dei due articoli si procederà nel paragrafo dedicato alla normativa italiana e francese.

³⁶ J. E. FISH, S. D. SOLOMON, *op. cit.*, p. 1310.

³⁷ Art. 1 comma 376, l. 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

rispetto alla sua definizione. Infatti, la recente novella dell'art. 1835 *Code civil*³⁸, riguardante l'introduzione del nuovo termine di *raison d'être*, necessita di una riflessione riguardo al suo significato, e in particolar modo riguardo alla sua portata giuridica. Anche in questo caso risulterà, dunque, necessario verificare se tale nuovo istituto giuridico si affianchi come un nuovo concetto a quelli tradizionali di scopo, oggetto e interesse sociale, o sia un loro sinonimo, o semplicemente una sfumatura nuova di tali istituti convenzionali.

Pertanto, pur senza aver compreso che cosa si debba intendere per scopo della società vista l'ampiezza del concetto, si è però compresa la necessità di cercare di chiarire la sua definizione. La ricerca tenterà dunque di analizzare le teorie intorno alla nozione di scopo e conseguentemente di interesse della società che permetteranno di capire come sia stato inteso lo scopo nel corso degli scorsi decenni e di come si sia arrivati oggi a discutere di *finalità* sociali e ambientali e di *raison d'être* nei testi normativi che verranno esaminati.

2. Le teorie tradizionali del ventesimo secolo

Numerose sono le teorie del ventesimo secolo che hanno cercato di definire l'interesse sociale. Il dibattito dottrinale su tale tema trascende i confini statali ed ha riguardato un gran numero di Stati occidentali³⁹. Le diverse dottrine susseguitesi nel '900 non sono solo teorie giuridiche, ma anche teorie economiche, sociologiche, filosofiche e manageriali⁴⁰. Dato il vasto interesse sviluppatosi negli anni a definire la nozione di interesse sociale e le differenze linguistiche tra i diversi dibattiti, si nota che le discussioni in argomento sono state rese complicate anche dall'assenza di convenzioni linguistiche condivise. In questo contesto confuso è dunque

³⁸ Art. 169, Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ha modificato l'art. 1835 *Code civil* che prevede la possibilità per tutte le società di inserire una *raison d'être* nel proprio statuto. Lo stesso articolo tenta di dare una spiegazione del nuovo istituto giuridico, definendola come i «*principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité*». La definizione della *raison d'être* è ancora ampiamente discussa. L'art. 169 ha anche modificato l'art. 1833 *Code civil* che al comma 2 ha disposto: «*La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité*». La modifica è stata ritenuta in dottrina come avente introdotto una nozione di interesse sociale allargato (v. P. H. CONAC, *L'article 1833 et l'intégration de l'intérêt social et de la responsabilité sociale d'entreprise*, in *Revue des sociétés*, 2019, p. 570; A. PIETRANCOSTA, *Codification in company law of general CSR requirements: pioneering recent French reforms and EU perspectives*, ECGI Law Working Paper n° 639/2022, p. 45 (disponibile online: <https://ssrn.com/abstract=4083398>). Sul punto si ritornerà in maniera approfondita nel prossimo paragrafo dedicato all'analisi della normativa per cercare di comprendere se la modifica abbia o meno modificato il significato di interesse sociale in Francia, ampiamente definito, prima della novella del *Code civil*, dalla giurisprudenza. Sono stati parimenti modificati anche gli artt. L225-35 e L225-64 del *Code commerce* applicabili alle *sociétés anonymes* per introdurre la particolare nozione di interesse sociale e di *raison d'être* nel *Code commerce*.

³⁹ La ricerca si soffermerà però, per motivi di spazio solo su quei dibattiti dottrinali che hanno maggiormente influenzato i dibattiti in Italia e la Francia. Sono quindi esaminati in questa sede, al di là dei dibattiti italiani e francesi, quelli inglesi e statunitensi in ambito giuridico ed economico.

⁴⁰ Per approfondire si rimanda a G. FERRARINI, *Corporate Purpose and Sustainability*, cit., p. 14. L'autore (*ivi*, p. 55-56) evidenzia come esistono almeno quattro distinti dibattiti riguardo alla *corporate purpose*: in ambito giuridico, finanziario ed economico, management ed infine politico. I giuristi rivolgono la loro attenzione al dibattito per comprendere nell'interesse di chi la società deve essere gestita, e quali sono i doveri degli amministratori.

complesso cogliere quali siano le varie posizioni dottrinali dei diversi autori, e non solo le differenze nell'uso dei termini linguistici⁴¹.

Si è cercato nella trattazione che segue di analizzare nel singolo Paese il dibattito dottrinale, e allo stesso tempo di comprendere se la discussione abbia influenzato e/o sia stata influenzata dal dibattito di altri ordinamenti. Si è anche cercato di mettere a confronto le teorie di uno Stato a quelle dell'altro per mostrarne la somiglianza, anche dove non sia provata l'influenza esercitata. Non è invece stata trattata in questa parte l'evoluzione normativa e giurisprudenziale intorno alla nozione di scopo e di interesse sociale, che sarà invece trattata nel proseguo cercando di ricostruire l'evoluzione delle posizioni nei diversi Stati sul piano pragmatico.

Le diverse teorie dottrinali del '900 hanno subito le influenze storiche e politiche di quegli anni, al punto che secondo alcuni il dibattito non si sarebbe mantenuto abbastanza sul piano tecnico-giuridico, ma avrebbe eccessivamente subito l'incidenza del dibattito politico al suo interno⁴², o che addirittura sarebbe *inquinato* da prospettive ideologiche e dogmatiche di amplissima portata⁴³.

Appare a prima vista comune nei diversi Stati qui di seguito esaminati una certa dicotomia tra l'individuazione dell'interesse sociale definito come corrispondente all'interesse dei soci⁴⁴, e dall'altra parte, invece nel definire l'interesse sociale come distinto da quello dei soli soci, ma avente invece una natura autonoma che comprenderebbe in maniera più o meno ampia anche gli interessi di altri soggetti che ruotano intorno alla società.

⁴¹ Su tale difficoltà semantica si sofferma C. ANGELICI, *Note minime sull'«interesse sociale»*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2014, p. 255, p. 255.

⁴² E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 68 critica come è stato condotto il dibattito italiano tra *contrattualismo* e *anti-contrattualismo* poiché sarebbe mancata una adeguata prospettiva giuspositivistica. I protagonisti avrebbero ceduto alle tentazioni nominalistiche partendo da un'adesione ad un *pre-giudizio contrattualistico* o *anti-contrattualistico* per definire la disciplina normativa (in particolare per quanto riguarda cosa possano o debbano tenere conto gli amministratori degli interessi dei terzi). Di fronte a tale questione per l'autore invece la metodologia semmai sarebbe inversa e cioè si dovrebbe muovere da un autonomo intendimento della disciplina della fattispecie e poi, se proprio lo si vuole, denominare l'orientamento assunto con una formula o l'altra.

⁴³ C. ANGELICI, *Note minime sull'«interesse sociale»*, cit., p. 255.

⁴⁴ Traducendosi, talvolta, come la ricerca alla massimizzazione del profitto per i propri azionisti, tradizionalmente definita come *shareholder value maximisation* Si v. P. G. JAEGER, *L'interesse sociale rivisitato (quarant'anni dopo)*, in *Giur. comm.*, 2000, p. 795, p. 810 definisce la teoria della *shareholder value* la più radicale delle concezioni contrattualiste poiché l'interesse sociale viene identificato, senza residui e senza alcuna possibilità di contemperamento con altri interessi, con l'interesse dei soci all'aumento del valore delle proprie azioni. La teoria si fonda sull'affermazione di M. FRIEDMAN, *The Social Responsibility of Business is to its increase profits*, in *New York Times Magazine*, 13 settembre 1970, secondo cui lo scopo dell'impresa è quello di massimizzare i profitti. Tale affermazione è stata successivamente abbracciata da una schiera di accademici e leader aziendali di cui si dirà nell'analisi che segue (ad es. v. H. HANSMANN, R. KRAAKMAN, *The end of History of Corporate Law*, Yale Law School. Law and Economics Working Paper n° 235/2000 (disponibile online: <https://ssrn.com/abstract=204528>); si v. anche recentemente S. BHAGAT, R. GLENN HUBBARD, *Should the Modern Corporation Maximize Shareholder Value?*, in *American Enterprise Institute*, 2020, p. 11 (disponibile online: <https://ssrn.com/abstract=3548293>) che sostengono che la società moderna dovrebbe massimizzare il valore per gli azionisti nel lungo termine. In Italia E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 67 (nt. 27) riporta come esempio della prospettiva contrattualista italiana avente sostenuto l'asserita coincidenza fra «interesse sociale» e interessi dei «soci», e quindi l'affermazione della coincidenza del primo con l'obiettivo della *profit-maximization*, la posizione dottrinale di E. SCOMACIGLIO, *Tutela del socio e ragioni dell'impresa nel pensiero di Giorgio Oppo*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2012, p. 1, p. 15.

2.1. Il dibattito anglosassone

Negli Stati Uniti questa dicotomia nella dottrinale tradizionale ha trovato sicuramente uno sviluppo amplissimo che ha influenzato notevolmente le dottrine europee. L'oscillazione del dibattito tra *shareholderism* e *stakeholderism* è stata più o meno tenuta in vita dai mutamenti sociali e dalla percezione sociale dell'«economia di mercato»⁴⁵: in linea di massima ai periodi di *successo* corrispondevano posizioni di orientamento *shareholderist*, e invece a quelli di crisi del sistema capitalistico combaciavano posizioni di tendenza *stakeholderist*⁴⁶.

La contrapposizione tra posizioni di esclusiva massimizzazione dei profitti, e quelle (più o meno) aperte ad una *social responsibility* della società nella dottrina statunitense tradizionalmente viene fatta risalire al dibattito tra i due giuristi Adolf A. Berle e Edwin Merrick Dodd negli anni '30⁴⁷. Il primo sosteneva (almeno inizialmente) una visione *profit maximisation*⁴⁸ e l'altro⁴⁹, invece, proponeva una visione più istituzionale della società commerciale, che avrebbe dovuto avere, quindi, una funzione di *social service*, oltre che di *profit making*. In particolare, il dibattito tra *antistituzionalisti* e *istituzionalisti* nei sistemi *Common Law* si sviluppava intorno alla questione della fiducia dei gestori della società⁵⁰. Di conseguenza nella visione di Berle, gli amministratori e il gruppo di controllo erano i *trustees* di tutti i soci, e dovevano quindi deliberare e votare nell'interesse esclusivo di questi⁵¹. Invece, per Dodd agli amministratori della società doveva essere riconosciuta una discrezionalità sufficientemente ampia da poter combinare il *profit*

⁴⁵ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 15.

⁴⁶ E. BARCELLONA, *ivi*, p. 18. Ed è quello che è accaduto negli anni '30 dopo il crollo del mercato azionario del 1929.

⁴⁷ E. BARCELLONA, *ivi*, p. 16.

⁴⁸ A. BERLE, *Corporate powers as powers in trust*, in *Harvard Law Review*, vol. 44, 1931, p. 1049. Per E. FORGET, *L'investissement étique: analyse juridique*, Strasburgo, *Presses universitaires de Strasbourg*, 2015, p. 547 le prime fondamenta giuridiche dello *shareholder primacy* si svilupparono nel XIX sec, a seguito di alcune pronunce giurisprudenziali (ad. es. v. *Taylor v. Miami Exporting Co.*, 5 Ohio 162 (1831); *Robinson v. Smith*, 3 Paige Ch. 222 (N.Y. Ch 1832); *Dodge v. Woobey*, U.S. (18 How.) 331 (1855)). All'inizio del XX sec la teoria dello *shareholder primacy* iniziò invece ad avere dei fondamenti giuridici solidi grazie alla pronuncia giurisprudenziale del 1919 *Dodge v. Ford Motors*, 204 Mich. 459 (MI 1919), la quale è individuata come la più esplicita articolazione dell'idea che le società debbano essere gestite con l'obiettivo di massimizzare il valore economico degli azionisti. In effetti per comprendere il dibattito dagli anni '30 a seguire negli Stati Uniti, non si può tralasciare tale pronuncia giurisprudenziale in cui la Corte Suprema del Michigan ha affermato che «[a] business corporation is organized and carried on primarily for the profit of the stockholders. The powers of the directors are to be employed for that end». Per approfondire i fatti della sentenza si v. E. FORGET, *op. cit.*, p. 548; Per J. E. FISH, S. D. SOLOMON, *op. cit.*, p. 1324 (nt. 69) il caso *Dodge v. Ford* costituisce ancora oggi il fondamento centrale su cui poggia l'argomentazione dottrinale di color che ritengono che lo scopo della società lucrativa è quello di massimizzare il profitto per gli azionisti. Per tali autori invece (p. 117) le decisioni come *Dodge v. Ford* (e quella più recente del 1985 *Revlon v. MacAndrews & Forbes Holdings, Inc.*, 506 A.2d 173 (Del. 1985)) non dovrebbero rappresentare i fondamenti giuridici della *shareholder primacy*, ma dovrebbero essere intese invece come consacrazione del dovere di lealtà degli amministratori (*duty of loyalty*). Per approfondire i casi giurisprudenziali citati, e dibattiti ancora aperti intorno alla portata giuridica delle sentenze v. S. PRATAVIERA, *Società benefit e responsabilità degli amministratori*, in *Riv. soc.*, 2018, p. 919, p. 922 (nt. 10); K. LEVILLAIN, *Les entreprises à mission. Un modèle de gouvernance pour l'innovation*, Paris, Vuibert, 2017, p. 29 ss; J. HASKELL MURRAY, *Choose your own master: social enterprise, certifications, and benefit corporation statutes*, in *American University Business Law Review*, 2012, p. 1, p. 10.

⁴⁹ E. DODD, *For whom are corporate managers trustees?*, in *Harvard Law Review*, vol. 45, 1932, p. 1145 ss.

⁵⁰ P. G. JAEGER, *L'interesse sociale*, cit., p. 64.

⁵¹ *Ibidem*.

maximisation con la *social responsibility*⁵². La sua posizione istituzionalista estendeva il rapporto fiduciario a soggetti esterni alla società, considerandone *beneficiaries* anche i dipendenti dell'impresa, i consumatori e i membri della collettività⁵³. La teoria di Dodd, definita come managerialismo istituzionalista, parrebbe secondo alcuni ascrivere a una posizione di *stakeholderism* debole⁵⁴ (nonostante non si rinvenga ancora il termine *stakeholder*⁵⁵) perché la decisione di mediare il *profit making* e il *social service* era subordinata alla scelta discrezionale degli amministratori, e non faceva oggetto di obbligo.

Successivamente, lo stesso Adolf A. Berle, convertitosi all'istituzionalismo dopo essere stato un acuto critico delle prime manifestazioni di esso⁵⁶, nel celebre testo redatto insieme a Gardiner C. Means⁵⁷ sarà invece considerato uno dei promotori della *stakeholder theory* e della CSR⁵⁸. In particolare, Berle considerava *la corporation* come istituzione sociale, avente una struttura che assumeva rilevanza per l'ordinamento giuridico, indipendentemente dal fatto che questo le riconoscesse la personalità giuridica. Nella sua descrizione, quindi, la grande società perdeva ogni carattere privatistico ed era un vero e proprio organismo originario, indipendente e praticamente sovrano⁵⁹. Successivamente negli anni '50 e '60 Barnard, Bowen e

⁵² E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 17, il quale ritiene che il riconoscimento di una discrezionalità gestoria di questa ampiezza abbia evidentemente l'obiettivo esplicito di proteggere gli amministratori da eventuali pretese risarcitorie degli azionisti fondate sull'allegata violazione dei *fiduciary duties*. L'autore pertanto ritiene che nella visione di Dodd gli amministratori non sono solo «trustees» degli azionisti ma anche, in certa misura, della «comunità sociale» nel suo insieme.

⁵³ P. G. JAEGER, *L'interesse sociale*, cit., p. 64.

⁵⁴ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 18. Lo stesso autore (p. 19) però ritiene che questa qualificazione come *stakeholderism* debole sia più apparente che reale poiché il perseguimento delle «finalità sociali» sono intese come mezzo rispetto al fine della massimizzazione del profitto per gli azionisti; quindi, la posizione di Dodd cesserebbe di essere qualificata in termini di opposizione a quella di *profit-maximization*. L'autore ritiene allora che se gli atti socialmente responsabili sono la «via» mentre il profitto è la destinazione finale si è comunque posizionati nella posizione classica che attribuisce al profitto il criterio di misura gerarchicamente sovraordinato per la valutazione della legittimità dell'attività gestoria della società azionaria.

⁵⁵ In realtà come fa notare E. FORGET, *op. cit.*, p. 575, il termine *stakeholder* appare per la prima volta nel 1963 in una nota di servizio interno dello *Stanford Research Institute* nel corso di una riflessione sulla strategia condotta da Ansoff e Stewart. La parola individua i gruppi di individui indispensabili alla sopravvivenza società e indica che questi hanno un interesse nella società.

⁵⁶ V. P. G. JAEGER, *L'interesse sociale*, cit., p. 68, il quale accosta il pensiero di Berle convertitosi all'istituzionalismo, a quello di un altro autore statunitense di quegli anni, Drucker. Quest'ultimo considerava che lo scopo della società non era quello di produrre profitti, ma di adempiere le proprie funzioni di strumento dello sviluppo economico, creatore di innovazioni utili, per la conquista di nuovi mercati ed il potenziamento di quelli esistenti. La *corporation* era considerata come inserita nella struttura sociale della nazione come strumento e organo della comunità.

⁵⁷ A. A. BERLE, G. C. MEANS, *The modern corporation and private property*, New York, Macmillan, 1956.

⁵⁸ E. FORGET, *op. cit.*, p. 578 seppur nei loro testi non compaiono i termini: *stakeholder* o *corporate social responsibility*. Sempre l'autrice (*ivi*, p. 575), in realtà, fa notare come già nel 1916, l'economista americano Clark metteva in evidenza la necessità della responsabilità della società e dei loro amministratori di fronte alla miseria sociale (J. M. CLARK, *The changing basis of economic responsibility*, in *Journal of Political Economy*, vol. 24, 1916, p. 209) ed è considerato essere uno dei primi predecessori della responsabilità sociale d'impresa tanto che Berle e Means sottolineavano come l'appello di Clark avesse penetrato al di là della ristretta cerchia accademica.

⁵⁹ V. P. G. JAEGER, *L'interesse sociale*, cit., p. 69 che sottolinea come la posizione di Berle fosse diventata estrema, quasi una visione mistica della società, al punto che la sua teoria toglieva all'interesse dei soci ogni tipo di rilevanza, rilegando la loro funzione esclusivamente a quella di permettere la formazione della società e riscuotere i dividendi. La *corporation*, nella sua impostazione dottrinale, non avrebbe più dovuto ricorrere a soci durante la propria vita, traendo da sé medesima i mezzi per sviluppare le proprie attività, e guidandosi da sé attraverso manager non scelti dagli azionisti.

Penrose⁶⁰ contribuirono a questo movimento; Chester Barnard⁶¹ sosteneva l'idea che l'impresa dovesse bilanciare gli interessi contrastanti dei vari partecipanti, in modo da mantenere la loro necessaria cooperazione. Howard Bowen⁶² invece sottolineava la crescente importanza dell'obbligo morale imposto agli amministratori, e più in generale agli uomini d'affari, di tenere conto nella loro gestione, dei gruppi esterni interessati dalle loro decisioni. È citato poi, tra i pionieri della teoria degli *stakeholder*, anche Edith Penrose⁶³, che proponeva di aprire la *scatola nera* che è l'azienda e di osservare le sue interazioni con il mondo esterno, in particolare in termini di apprendimento⁶⁴. Ma tali posizioni erano per lo più marginali rispetto agli orientamenti dell'epoca, segnati dalle pronunce giurisprudenziali⁶⁵ e dai mutamenti socioeconomici del periodo⁶⁶. Ciononostante, la posizione di rigoroso *shareholderism* è segnata però dalla dottrina del celebre articolo di Milton Friedman nel 1970, comparso sul New York Times, dal titolo *The Social Responsibility of Business is to its increase profits*⁶⁷. Gli studi di Friedman⁶⁸ saranno per anni il fondamento delle posizioni di *shareholderism*⁶⁹, non solo negli USA, ma anche in Europa.

In breve, Friedman criticando coloro che intendevano legittimare una forma di *social responsibility of business*, affermava che c'era una sola ed unica responsabilità sociale per la società, e cioè impegnare le sue risorse per aumentare i profitti nel rispetto delle regole di mercato. La concezione della *corporation* di Friedman era quella *proprietaria*, e dunque *contrattuale*, che si inseriva in un ordinamento giuridico che tutelava la proprietà privata. In tale concezione era il proprietario, e non la legge, che definiva i *desired ends*, che in un contesto simile

⁶⁰ E. FORGET, *op. cit.*, p. 579.

⁶¹ C. BARNARD, *The Functions of the Executive*, Cambridge, Harvard University Press, 1958, p. 334.

⁶² H. BOWEN, *Social Responsibilities of the Businessman*, New York, Harper & Row, 1953, p. 276.

⁶³ E. PENROSE, *The Theory of the Growth of the Firm*, Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 304.

⁶⁴ E. FORGET, *op. cit.*, p. 579.

⁶⁵ Come già precedentemente citato, si fa riferimento in particolare al *leading case* di *Dodge v. Ford Motor Co.* Si v. E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 16 (nt. 3) e per l'interpretazione di questo *leading precedent* nella letteratura statunitense, M.T. HENDERSON, *The Story of Dodge v. Ford Motor Company: Everything Old is New Again*, in *Corporate Law Stories*, a cura di RAMSEYER, New York, Foundation Press, 2009, 37 ss.

⁶⁶ Si v. E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 19 che spiega come dopo oltre trent'anni dal dibattito fra Berle e Dodd, in un contesto socioeconomico fortemente mutato — con decenni di fortissimo successo di una *corporate* America che vedeva il proprio capitalismo portarsi da (i) un modello *conglomerate-centric* (orientato più all'espansione dimensionale del fatturato e delle vendite secondo una logica di *empire building* ispirata alla policy del *retain e reinvest*) ad (ii) un modello *capital markets-centric* reso possibile da importanti riforme indirizzate in questa direzione (con la conseguente centralità della *profit-maximization* ispirata dalla policy del *downsize and distribute*) — ben si comprende la posizione che potremmo qualificare in termini del più rigoroso *shareholderism* da parte dell'economista monetarista Milton Friedman.

⁶⁷ M. FRIEDMAN, *The Social Responsibility*, cit., 13 settembre 1970.

⁶⁸ Per una rilettura moderna degli studi di Friedman e delle interpretazioni della sua teoria (talvolta distorte e fraintese) a distanza di 50 anni dalla pubblicazione del celebre articolo, si v. L. ZINGALES, J. KASPERKEVIC, A. SCHECHTER, *Milton Friedman 50 Years Later*, Chicago, Stigler Center, 2020 (disponibile online: <https://www.promarket.org/wp-content/uploads/2020/11/Milton-Friedman-50-years-later-ebook.pdf>).

⁶⁹ Lo *shareholderism* è anche identificato con l'appellativo di *shareholder theory* e da alcuni definita anche come *economic theory* come sostengono J. E. FISH, S. D. SOLOMON, *op. cit.*, p. 1318 che ritengono essere generalmente caratterizzata dalla difesa della supremazia degli azionisti come principio decisivo più efficiente nella gestione della società, sostenendo che, poiché gli azionisti sono i *residual claimants* di una società, la massimizzazione del valore per gli azionisti ha l'effetto di massimizzare il valore dell'impresa.

coincidevano con il perseguimento del profitto monetario. Lo stesso non escludeva peraltro che un gruppo di proprietari potesse decidere liberamente di adottare un *eleemosynary purpose*, ma in ogni caso la finalità c.d. *sociale* non poteva essere imposta dalla legge, ma doveva essere la preferenza del proprietario. Sulla base di questa teoria, dunque, l'*agent* (mandatario) del *principal* (proprietario) non poteva legittimamente tenere conto di interessi altri rispetto a quelli espressi dalla volontà del *principal*, poiché gestiva il denaro altrui per eseguire diligentemente i *desidered ends* del *principal*⁷⁰. Per Friedman allora: «*there is one and only one social responsibility of business – to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition without deception and fraud*»⁷¹.

Tale dottrina riceverà nei successivi trent'anni un consenso ampissimo, quasi unanime. Nel 2000 i giuristi Hansmann e Kraakman⁷² ribadiranno nel loro saggio la coerenza fra la *pursuit of profit* e la *pursuit of aggregate social welfare* poiché era proprio l'obiettivo soggettivo della *profit-maximisation* da parte degli *shareholder* ad assicurare, in ultima analisi, grazie alla mano invisibile del mercato, la migliore allocazione di risorse scarse. Per tali autori, l'affermazione della *shareholder primacy* (e quindi l'esclusività del profitto come scopo della *corporation*) non doveva essere intesa come una svalutazione degli interessi terzi (degli altri *stakeholder*), ma la tutela di tali interessi (dipendenti, fornitori, consumatori, comunità locali...) avrebbe dovuto trovare risposta non nel *corporate law*, ma nelle altre aree strategiche del diritto (come nel diritto del lavoro, diritto pensionistico...) ⁷³.

Se anche nella sostanza la tesi di Friedman e dello *shareholder value* sembrerebbe aver dominato la scena angloamericana, però sul piano della storia delle idee e della teorizzazione delle finalità dell'impresa, dagli anni Ottanta si è comunque assistito ad una crescente affermazione della teoria della *Corporate Social Responsibility*⁷⁴, tendente ad attribuire all'impresa compiti di cura diretta di interessi

⁷⁰ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 20-21.

⁷¹ M. FRIEDMAN, *Capitalism and Freedom*, Chicago, 1962 (trad. it., Capitalismo e Libertà, Pordenone, 2010), p. 205; si veda anche E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 23 il quale ritiene appunto che il *Profit-maximization* per Friedman non è soltanto lo scopo legittimo di un "contratto" (la *corporation* costituita dai contraenti/proprietari che sono gli *shareholders*) ma è anche il solo modo attraverso cui i proprietari/imprenditori forniscono la loro parte affinché la "mano invisibile" del mercato realizza il vero *public good* consistente nella ottimale allocazione di risorse scarse.

⁷² H. HANSMANN, R. KRAAKMAN, *op. cit.*, p. 10.

⁷³ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 25.

⁷⁴ Per la storia dell'evoluzione della CSR nel *management* si veda H. FLEISCHER, *Corporate Purpose*, cit., p. 5: per cui «the academic study of CSR in management began in 1953 with Howard Bowen's book "Social Responsibilities of the Businessman". Keith Davies contributed further key publications, also on the "Business Case for CSR". He developed the so-called Iron Law of Responsibility, according to which the social responsibility of companies must correspond to their social power if there is to be no erosion of social power in the long term. The next phase of CSR began in 1970 with Milton Friedman's clarion call for the exclusive profit orientation of companies [...]. According to the Friedman doctrine, the only responsibility of managers in a free-market system is to comply with the wishes of shareholders and increase corporate profits. In the 1980s, in opposition to the Friedman doctrine, leading representatives of management theory set about refining the CSR idea and placing it on a stable conceptual basis. Edward Freeman's book "Strategic Management: A Stakeholder Approach", published in 1984, laid the foundation for a new type of strategic corporate management centred on the management of

diversi da quelli degli *shareholder* (gli *stakeholder*), alla maturazione della teoria generale dello *sviluppo sostenibile*⁷⁵ per lo sviluppo di una relazione cooperativa fra impresa e ambiente, e all'instaurarsi delle posizioni di *stakeholderism* che influenzano ancora la dottrina odierna. Le teorie non riguardavano esclusivamente il campo giuridico, ma anche quello del management e finanziario. In particolare, nella letteratura manageriale, R. Edward Freeman sviluppa lo *stakeholder approach* alla gestione strategica, secondo il quale i manager delle organizzazioni aziendali dovevano tenere conto degli interessi e del ruolo di «*any group or individual who can affect or is affected by the achievement of an organization's purpose*»⁷⁶. Infatti, per Freeman gli approcci fino ad allora esistenti di conoscenza dell'ambiente aziendale non tenevano conto di un'ampia gamma di gruppi di *stakeholder*⁷⁷. L'approccio da lui proposto richiedeva di abbandonare l'idea che la massimizzazione del valore per gli azionisti fosse lo scopo esclusivo dell'azienda, e di accettare che gli interessi specifici degli *stakeholder* dovessero essere presi in considerazione per definirlo⁷⁸. Inoltre, per Freeman, contrariamente a quanto tradizionalmente assunto nella teoria economica, le questioni di valore e di etica dovevano essere considerate e affrontate insieme alla realtà economica, criticando così la separazione delle decisioni aziendali da quelle etiche, e suggerendo invece l'integrazione dei due tipi di decisioni. La *stakeholder theory* era quindi diretta a risolvere il problema dell'*ethics of capitalism* e a mostrare come l'impresa potesse essere gestita «*to take full account of its effects on and responsibilities towards stakeholders*»⁷⁹. La teoria

stakeholder relations». Per comprendere anche come la CSR sia evoluta negli anni da un'accezione forte di *accountability* negli anni '50, ad una concezione molto più morbida negli anni '90, si veda S. ROSSI, *Il diritto della Corporate Social Responsibility The legal rules of Corporate Social Responsibility*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2021, p. 99, p. 114 e ss. Ad oggi, si condivide quanto sostenuto da L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, in *Contratto e impresa*, 2016, p. 1134, p. 1135 nel ritenere che la CSR è implementata generalmente base volontaria ed attribuisce alle società il «dovere morale» di considerare anche la tutela dell'ambiente e gli interessi degli *stakeholder*, tuttavia, tale dovere resta incidentale rispetto allo scopo di lucro. Inoltre, nel corso degli anni anche le istituzioni europee hanno cercato di definire l'ampio e dibattuto concetto di CSR, prima con la definizione della Commissione Europea contenuta nel Libro Verde del 17 luglio 2001, COM (2001) 366, Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese, nei termini di «integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate»; successivamente poi con la Comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011, COM (2011) 681, Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese, che vi ravvisa la «responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società». Per un'analisi delle due definizioni europee e per quelle provenienti da altre iniziative internazionali che hanno cercato di definire i contorni della nozione della CSR (ad es. *OECD Guidelines*) si veda L. MARCHEGIANI, *Piccole e medie imprese societarie con scopo lucrativo e responsabilità sociale. Spunti per una riflessione*, in *Riv. soc.*, 2020, p. 1481, p. 1489.

⁷⁵ M. LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale di impresa*, in *Riv. soc.*, 2009, p. 1, p. 11, il quale precisa come quest'ultima teoria concepisca la possibilità di una relazione cooperativa fra impresa e ambiente.

⁷⁶ R. E. FREEMAN, *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Boston, Pitman, 1984; L. A. BEBCHUK, R. TALLARITA, *The illusory promise*, cit., p. 101.

⁷⁷ G. FERRARINI, *Corporate Purpose and Sustainability*, cit., p. 20.

⁷⁸ *Ibidem*. Per R. E. FREEMAN, *op. cit.*, p. 53, il suo *stakeholder approach*, prevede che i manager delle organizzazioni aziendali debbano tenere conto degli interessi e del ruolo di «*any group or individual who can affect or is affected by the achievement of an organization's purpose*»; v. anche in commento L. A. BEBCHUK, R. TALLARITA, *The illusory promise*, cit., p. 104.

⁷⁹ G. FERRARINI, *Corporate Purpose and Sustainability*, cit., p. 20.

di Freeman del 1984 è divenuta un riferimento dominante per le future e più recenti formulazioni di posizioni *stakeholderist* e per la *CSR scholarship*⁸⁰.

Alla fine del secolo è apparsa, in contemporanea con le posizioni di rinnovato *shareholderism* di Hansmann e Kraakman, anche la *team production theory*⁸¹, individuata tradizionalmente tra le posizioni *stakeholderist* della fine del secolo⁸². La teoria, elaborata da Blair e Stout nel 1999, attaccava la concezione *shareholders-centric*, focalizzata sulla *principal-agent analysis*, poiché era ritenuta inadatta per la *public corporation*, che invece per la sua struttura presentava importanti peculiarità legate alla discrezionalità gestoria⁸³. Ed era proprio sul ruolo del *board* che le autrici ponevano molta enfasi nella loro teoria. Il consiglio d'amministrazione era infatti considerato come il *mediatore gerarchico*⁸⁴ che avrebbe dovuto decidere come allocare il valore creato dalla società tra gli azionisti e gli *stakeholder*⁸⁵, oltre che «*coordinate the activities of the team members, allocate the resulting production, and mediate disputes among team members over that allocation*»⁸⁶. Nonostante la dichiarata intenzione di superare l'approccio *profit-maximization*, alcuni autori hanno recentemente fatto notare come «*la team production theory* — a ben vedere — non aspira affatto a legittimare una subordinazione del «fine» del *pursuit of profit* ad altri «fini» non-monetari (il *social-well being*); tutt'al contrario, intende far leva sulla “discrezionalità gestoria” del board per consentire una libertà nella allocazione del «profitto» che “serve”, in ultima analisi, ad assicurare che la “torta da spartire” sia la più grande possibile ed ovvero: (i) non erosa dal rischio di perdite per una

⁸⁰ *Ibidem*; anche gli studiosi di CSR hanno utilizzato la teoria degli *stakeholder* per specificare meglio e rendere operativi i propri concetti. L'autore si riferisce in particolare a D. WOOD, *Corporate Social Performance Revisited*, in *Academy of Management Review*, 1991, p. 691; anche per H. FLEISCHER, *Corporate Purpose*, cit., p. 5: «Edward Freeman's book laid the foundation for a new type of strategic corporate management centred on the management of stakeholder relations».

⁸¹ M. BLAIR, L. A. STOUT, *A team production theory of corporate law*, in *Virginia Law Rev*, 1999p. 247.

⁸² L. A. BEBCHUK, R. TALLARITA, *The illusory promise*, cit., p. 104.

⁸³ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 41 il quale aggiunge che per Blair e Stout era appropriato il modello *shareholderist* per le *organizational forms*, quali *partnerships*, *proprietorships*, *privately-held corporations* e *limited-liability companies*, ma non per la *public corporation*. Infatti, come spiega l'autore (*ivi*, p. 42) la società per azioni «con titoli quotati su pubblico mercato e con proprietà diffusa è la società dove la notoria separazione fra *ownership* e *control* è massima e dove, dunque, la questione della discrezionalità gestoria — e, quindi, delle linee deontiche della condotta gestoria — si porrebbe in termini assolutamente peculiari».

⁸⁴ Sul punto G. FERRARINI, *Corporate purpose and Sustainability*, cit., p. 40 (nt. 144), il quale precisa che le due autrici Blair e Stout erano partite dal presupposto che il problema centrale da risolvere nell'organizzazione delle attività produttive nelle aziende è il *team production problem*. Per molti economisti la soluzione al problema sarebbe stata quella di concedere l'autorità finale sull'allocazione dell'*output* a un estraneo (al gruppo del *lavoro collettivo*, cioè *shareholder* e vari gruppi di *stakeholder*). Su tali considerazioni allora Blair e Stout hanno sostenuto che questo ruolo si adatterebbe a quello che la legge individua come il ruolo dei consigli di amministrazione nelle società, il quale prevedrebbe che molte delle decisioni più contrastanti e controverse sulla politica aziendale debbano essere prese dal consiglio di amministrazione.

⁸⁵ In effetti, come precisa E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 44, Blair e Stout avrebbero considerato «la grande società per azioni con proprietà diffusa non *contrattualisticamente* come un “bundle of assets under common ownership”, gestita quindi nel *solo* interesse dei proprietari-azionisti, ma *istituzionalisticamente* come una “joint welfare function of all the individuals who make firm-specific investments and agree to participate in the extracontractual, internal mediation process within the firm”: e cioè, oltre agli azionisti, anche tutti gli “apportatori di lavoro” (*executives e rank and file employees*), nonché, in taluni casi, anche altri *stakeholder* quali i “creditori” ovvero anche le “comunità locali” laddove l'impresa abbia forti legami geografici». Più avanti nella sua analisi lo stesso autore (*ivi*, p. 75 (nt. 51)) non definirà invece la teoria di Blair e Stout come istituzionalistica, ma come *sostanzialmente contrattualistica*.

⁸⁶ L. A. BEBCHUK, R. TALLARITA, *The illusory promise*, cit., p. 114 (nt. 71).

inefficiente allocazione degli incentivi (*shirking*) ovvero (ii) non erosa dal rischio di perdite per le dispute fra i *team production members* in ordine alla spartizione del prodotto collettivo (*rent-seeking*)»⁸⁷. Seguendo questo ragionamento minoritario di interpretazione della dottrina di Blair-Stout, allora «il board deve, sì, poter essere libero di poter allocare il profitto fra tutti gli apportatori di *firm-specific investments* grazie al proprio ruolo di “mediatore gerarchico”, ma questa funzione *lato sensu* arbitrale serve, in ultima istanza, ad assicurare che il profitto da distribuire sia il più alto possibile. E tutto questo conferma, non smentisce, che la stella polare dell’azione gestoria continui ad essere quella della profit-maximization»⁸⁸. Pertanto, se si condividessero tali argomentazioni minoritarie, invero difficilmente si potrebbe ricondurre la *team production theory* al novero delle posizioni *progressive* della fine del XX di rottura con lo *shareholder primacy model*⁸⁹. Nonostante le più recenti rivisitazioni di questa teoria come sostanzialmente *shareholderist*, per anni la teoria di Blair-Stout è stata invece ritenuta una dei fondamenti su cui si sono basate le più recenti dottrine di orientamento *stakeholderist*⁹⁰ che di seguito si esamineranno.

2.2. Il dibattito italiano

In Italia le posizioni dottrinali non mettevano realmente in discussione che lo scopo della società fosse il profitto, nonostante gli accesi dibattiti dagli anni '30 in poi, e le apparenti diversità nelle definizioni dottrinali⁹¹. In realtà, quindi, il dibattito portava più sulla metafora descrittiva di individuazione della natura della società per azioni (contrattualismo vs istituzionalismo)⁹², la quale avrebbe dovuto avere ricadute nell’individuazione dell’interesse da tenere in considerazione nella gestione della società.

Negli anni '30 la posizione predominante nella dottrina giuscommercialistica era quella istituzionalista per via dell’influenza cattolica e socialista, oltre che del regime fascista di quegli anni⁹³. Tali teorie istituzionaliste intendevano porsi in contrasto con l’idea che il solo ed unico fine della società fosse il profitto dei soci, avendo invece la società la natura d’istituzione con una funzionale sociale a servizio

⁸⁷ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 46.

⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁹ *Ibidem* (nt. 76).

⁹⁰ In questo senso L. A. BEBCHUK, R. TALLARITA, *The illusory promise*, cit., p. 104 che qualificano la teoria di Blair e Stout come *stakeholderist* e in opposizione alla *shareholder primacy*; anche G. FERRARINI, *Corporate purpose and Sustainability*, cit., p. 40 che l’avvicina per il ruolo di mediazione del *board* alla recente teoria di Colin Mayer. Si v. in senso contrario E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 48 il quale ritiene che la *team production theory of corporate law*, se esaminata analiticamente, perderebbe moltissimo del suo elemento *stakeholderist* e mostrerebbe invece un’ispirazione fondamentale *shareholderist*. Per quest’ultimo sarebbe erroneo invocare la *team production theory* a sostegno delle posizioni *stakeholderist* dei nostri giorni.

⁹¹ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 85 il quale ritiene che le posizioni dottrinali in Italia siano, quindi, definibili come posizioni *shareholderist*.

⁹² *Ibidem*. L’autore ritiene che la ricerca di tale metafora si riveli di fatto irrilevante.

⁹³ E. BARCELLONA, *ivi*, p. 58. L’autore giustamente fa notare come le premesse ideologiche alla base delle diverse teorie istituzionaliste non erano uguali, vista la derivazione dalla cultura cattolica, o socialista o addirittura fascista. In ogni caso nonostante le diverse premesse, le teorie concordavano nel sottolineare la funzione sociale dell’impresa.

dell'intera collettività. Sulla base di ciò, l'interesse dell'impresa non si sarebbe dovuto ridurre agli interessi degli azionisti-contraenti, ma estendersi fino a comprendere gli interessi di lavoratori, fornitori, comunità locali⁹⁴. Si tendeva a distinguere lo scopo-mezzo della società, che evidentemente era il profitto, da quello che era invece lo scopo-fine della società, cioè la finalità, che era individuata come il benessere collettivo⁹⁵. L'istituzionalismo degli autori di quegli anni⁹⁶ individuava l'impresa come istituzione inquadrata all'interno dell'istituzione gerarchicamente sovraordinata, che era lo Stato, al fine di evocare un rapporto cooperativo e non conflittuale fra l'imprenditore e i lavoratori⁹⁷. L'ideologia istituzionalista italiana era funzionale a legittimare la possibilità di un intervento pubblicistico dello Stato, con norme di legge o corporative⁹⁸. Infatti, le dottrine in Italia di tale periodo non avevano mai inteso rivisitare lo *scopo sociale* (che restava il perseguimento del profitto), né tanto meno il *quantum* di discrezionalità degli amministratori della s.p.a. (come accadeva negli USA), ma aspirava a trovare un equilibrio tra il diritto d'impresa e il diritto del lavoro e il diritto pubblico dell'intervento dello Stato nell'economia⁹⁹.

A partire dagli anni '60, in Italia si registrava un arretramento delle teorie istituzionaliste e il conseguente affermarsi invece di teorie contrattualistiche, anche per la necessità di rompere con teorie associate al regime fascista¹⁰⁰. La teoria di Pier Giusto Jaeger, ne *L'interesse sociale* del 1963¹⁰¹, rappresenta la più importante posizione di contrattualismo in Italia. La sua dottrina, ispirata all'ideologia della *Shareholder Society*, considerava che l'interesse sociale non era diverso da quello dei soci e che non esisteva alcun interesse *superiore* cui si potesse attribuire un qualche rilievo giuridico rilevante¹⁰².

⁹⁴ M. LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali*, cit., p. 9.

⁹⁵ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 58.

⁹⁶ I più celebri autori che vengono tradizionalmente richiamati sono A. ASQUINI, *I battelli del Reno*, in *Riv. soc.* 1959, p. 617; ID., *Profili dell'impresa*, in *Riv. dir. comm.*, 1943, I, p. 1; L. MOSSA, *L'impresa nell'ordine corporativo*, Firenze, Sansoni, 1935; ID., *Trattato del nuovo diritto commerciale secondo il codice civile del 1942*, Milano, Società editrice libraria, 1942. Secondo E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 59 l'istituzionalismo del primo autore era influenzato dal corporativismo fascista, mentre quello di Lorenzo Mossa era una sorta di "comunitarismo cristiano" secondo cui l'impresa è un'istituzione comunitaria (comunità di lavoratori e imprenditori) che perseguono insieme scopi di *giustizia sociale*; si veda anche M. STELLA RICHTER, *Long-Termism*, in *Riv. soc.*, 2021, p. 16, p. 19 per una breve ricostruzione tra il dibattito tra Alberto Asquini e Tullio Ascarelli intorno all'interesse sociale concentrato in particolare sul problema relativo al diritto dell'azionista al dividendo e alle possibilità di legittimo autofinanziamento.

⁹⁷ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 58 fa notare che in Europa, anche in ragione della prossimità geografica alla Russia e alla rivoluzione bolscevica, era elevata l'attenzione al superamento del conflitto fra "capitale" e lavoro rispetto a quella che era invece la situazione negli Stati Uniti.

⁹⁸ E. BARCELLONA, *ivi*, p. 62, l'autore definisce l'istituzionalismo americano come un istituzionalismo manageriale, mentre quello italiano come "pubblicista". Infatti, secondo l'autore l'istituzionalismo negli USA, a differenza di quello italiano, era funzionale a giustificare il sacrificio del profitto in nome del perseguimento di fini *sociali*, piuttosto che legittimare interventi normativi da parte dello Stato per definire dall'esterno un equilibrio alle diverse istanze sociali.

⁹⁹ E. BARCELLONA, *ivi*, p. 63.

¹⁰⁰ M. LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali*, cit., p. 10.

¹⁰¹ P. G. JAEGER, *L'interesse sociale*, cit., p. 64.

¹⁰² E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 65; P. MONTALENTI, *L'interesse sociale e amministratori*, in *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholder: in ricordo di Pier Giusto Jaeger. Atti del Convegno, Milano 9 ottobre 2009*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 83 per l'autore P. G. Jaeger, seppur aderiva

Nonostante ormai la consolidata prevalenza di teorie contrattualistiche, negli anni '70 residuavano nella dottrina italiana tracce d'istituzionalismo. Per lo più però si trattava di dottrine di denuncia al capitalismo e all'abuso delle teorie *profit-driven*¹⁰³. Di fatto però tali posizioni non si traducevano mai in un orientamento sociale dell'attività di impresa, cioè non era sollecitata una reinterpretazione in chiave sociale degli obblighi degli amministratori. Non erano quindi messe davvero in discussione le posizioni contrattualistiche e l'orientamento *profit-driven*, ma semmai i suoi abusi¹⁰⁴.

Negli anni Novanta, a seguito dello sviluppo dei mercati di capitali e dell'adozione del testo unico finanza, che rendevano sempre più esplicito il nesso tra il diritto dei mercati finanziari e il diritto societario, l'ideologia contrattualista italiana sposava l'ideologia dello *shareholder value*¹⁰⁵. Pertanto, se l'interesse sociale non era diverso da quello dei soci contraenti – lo scopo di lucro –, il dovere degli amministratori non poteva non intendersi se non come orientato ad assicurare la massima crescita economica dell'impresa. Ma poiché il valore delle azioni non era altro che un portato del valore dell'impresa, ben poteva dirsi che il dovere degli amministratori era, per l'appunto, quello di perseguire la massima valorizzazione delle azioni detenute dai contraenti¹⁰⁶.

Il dibattito tradizionale tra le teorie istituzionaliste e contrattualiste di fatto però è ancora aperto in Italia, seppure risvegliato da eventi storici e dibattiti politici ed economici di recente attualità. In particolare, si richiamano le posizioni di C. Angelici¹⁰⁷ e M. Libertini¹⁰⁸, ancora aderenti alle tradizionali posizioni

alla teoria contrattualistica, poneva già allora in luce i numerosi elementi di «contaminazione» che impedirebbero, in realtà, la prospettazione di una dottrina contrattualistica pura.

¹⁰³ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 65 l'autore sottolinea come in quegli anni si era acuito il contrasto fra ideologie di liberalismo filocapitalista e movimenti di critica anticapitalistica, di spinta marxista o di moderna ispirazione social-democratica.

¹⁰⁴ M. LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali*, cit., p. 10 l'autore ritiene che l'ondata di pensiero anticapitalistico di quegli anni rimase sostanzialmente in superficie, soprattutto nel dibattito giuridico, e non scalfirono le certezze delle dottrine contrattualistiche del diritto societario. Anzi sottolinea che proprio quegli anni segnarono l'inizio del recupero del pensiero liberistico, partito dal mondo anglosassone e fatto proprio dalla Comunità europea, cos' che l'impresa tornava ad acquistare un valore positivo e centrale nell'organizzazione complessiva della vita sociale.

¹⁰⁵ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 66; M. LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali*, cit., p. 11 su questo punto chiarisce che in quegli anni si sono affermate le tesi aziendalistiche «volte ad esaltare la massimizzazione dello *shareholder value* come obiettivo primario dell'impresa, in un quadro caratterizzato, al contempo, da crescente autonomia dei manager e da crescente pressione dei mercati finanziari e degli investitori istituzionali sulle performance fornite dai manager medesimi. Contemporaneamente si sfaldava l'idea dell'impresa come comunità di lavoro organizzata, incentrata su una certa capacità produttiva condivisa da una pluralità di persone. Si tende così sempre più a concepire l'impresa come un centro autonomo di programmazione finanziaria della valorizzazione del capitale investito, dotato di grande autonomia nella scelta degli strumenti produttivi, reperibili sui mercati mondiali con possibilità di decentramento un tempo impensabili».

¹⁰⁶ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 66.

¹⁰⁷ C. ANGELICI, *Le basi contrattuali della società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO e PORTALE, Torino, UTET, 2004, p. 101 ss.; Id., *Note minime su "La libertà contrattuale e i rapporti societari"*, in *Giur. comm.*, 2009, I, p. 403 ss.; Id., *Note sul «contrattualismo societario»: a proposito del pensiero di Francesco Denozza*, in *Riv. dir. comm.*, 2008, p. 201; si v. E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 68 per un commento recente alle posizioni anti-contrattualistiche di C. Angelici.

¹⁰⁸ M. LIBERTINI, *Ancora in tema di contratto, impresa e società. Un commento a Francesco Denozza, in difesa dello "istituzionalismo debole"*, in *Giur. comm.*, 2014, I, p. 669; Id., *Impresa e finalità sociali*, cit., p. 1 ss. Si veda E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 71 per un commento recente alle posizioni di *istituzionalismo debole* di M. Libertini.

istituzionalistiche e quella di F. Denozza¹⁰⁹ ancorata alla posizione contrattualista, che però nella sua teoria non si porrebbe in contraddizione con l'apertura agli interessi degli *stakeholder*¹¹⁰. Ancora oggi però nella dottrina italiana non sarebbe ancora stata messa davvero in discussione che la ricerca del profitto sia lo scopo della società, come sarebbe accaduto invece altrove con l'emersione delle nuove teorie giuridiche ed economiche che si esamineranno di seguito¹¹¹.

2.3. Il dibattito francese

In Francia, fino agli anni '70 il dibattito intorno all'interesse sociale era limitato¹¹². In generale, mentre non c'erano contrasti in dottrina nel riconoscere l'importanza del concetto di interesse sociale come *ouñtil juridique* impiegato a monte dagli amministratori per orientare le decisioni di gestione, e a valle invece per i giudici per decidere la legalità delle decisioni prese dagli amministratori o soci¹¹³, non era invece pacifica, anche in Francia, la definizione d'*intéret social*, che anzi era definita come una «*notion irritante qui échappe à l'analyse chaque fois que l'on croit la cerner*»¹¹⁴. Tradizionalmente in Francia il dibattito dottrinale intorno alla definizione di interesse sociale è descritto, non come una contrapposizione tra due principali filoni di pensiero, ma come una contrapposizione insuperabile tra le teorie contrattualiste e istituzionaliste, ma in cui all'interno delle posizioni istituzionaliste esisteva a sua volta una biforcazione netta nella definizione dell'interesse sociale.

¹⁰⁹ F. DENOZZA, *Logica dello scambio e "contrattualità": la società per azioni di fronte alla crisi*, in *Giur. comm.*, 2019, I, p. 5; ID., *Quattro variazioni sul tema: "contratto, impresa e società nel pensiero di Carlo Angelici"*, in *Giur. comm.*, 2013, I, p. 480.

¹¹⁰ Si veda E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 75 per un commento recente alle posizioni di F. Denozza che qualifica come contrattualista. L'autore però chiarisce come la posizione di F. Denozza sia contrattualista, ma come questo però non equivarrebbe affatto a *shareholderism*, ma al contrario sarebbe pienamente compatibile con *stakeholderism*. Sarebbe sufficiente, per la dottrina di Denozza, precisare che fra i *contracts* (di cui la società azionaria è *nexus*) non sarebbe soltanto quello (esplicito), fra soci, ma anche quello (implicito) fra, da una parte, soci, e dall'altra parte, altri *stakeholder* per giustificare, pur nel rispetto dell'impostazione contrattualistica, l'esistenza di doveri fiduciari degli amministratori, non soltanto rispetto ai soci, ma anche nei confronti di altri *stakeholder* impliciti contraenti.

¹¹¹ E. BARCELLONA, *ivi*, p. 84 per l'autore però tutte le posizioni dottrinali degli esponenti esaminati nella sua ricerca (in particolare C. Angelici, F. Denozza, M. Libertini) converrebbero nel ritenere che nulla impedirebbe agli amministratori di scegliere *discrezionalmente* la propria strada verso il *successo* (e cioè il *profitto*), né di scegliere una strada più corta o più lunga, ma il successo di cui si parla è pur sempre il *profitto*, ed è destinato a tradursi (quanto meno nelle buone intenzioni dei gestori) nello *shareholder value*. Pertanto, conclude ID, *ivi*, p. 85 che nonostante le apparenti differenze tra posizioni dottrinali (contrattualismo vs. istituzionalismo) l'intera cultura italiana dagli anni '30 fino ad oggi non ha messo mai in realtà in discussione che lo scopo della società per azioni è il profitto, classificando quindi le posizioni dottrinali italiane come sostanzialmente *shareholderist*.

¹¹² B. DUPUIS, *La notion d'intéret social*, Thèse de doctorat, Université Sorbonne Paris Nord, 2001, p. 10.

¹¹³ E. FORGET, *op. cit.*, p. 539. Nelle mani degli amministratori l'interesse sociale dovrebbe funzionare come una bussola, mentre per il giudice invece come uno standard. Rispetto al concetto d'interesse sociale, A. VIANDIER, *La notion d'associé*, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1978, p. 133 gli attribuisce un doppio uso nel diritto societario, poiché da una parte il concetto permetterebbe di spiegare alcune azioni in giustizia (*un rôle explicatif*) e dall'altra la violazione dell'interesse sociale costituisce «*un condition de l'action en abus de biens sociaux, comme de l'action en annulation pour abus de majorité*». Quest'ultimo ruolo però non era accolto pacificamente da tutti in dottrina (al riguardo richiama G. SOUSI per cui l'interesse sociale non produrrebbe alcun effetto giuridico, e A. LYON-CAEN che esclude il ruolo di elemento costitutivo dell'azione per abuso di beni sociali).

¹¹⁴ G. SOUSI, *L'intéret social dans le droit français des sociétés commerciales*, Thèse de doctorat, Université de Lyon, 1974, p. 360.

La più antica era quella *contractuelle* de la *société*, che risaliva già alla fine del XVII secolo e sostenuta da illustri esponenti del diritto francese come Robert Joseph Pothier et Jean Domat¹¹⁵. In questa concezione della società, l'interesse sociale era da ricercare nel contratto di società e si doveva confondere con la volontà delle parti del contratto, per l'appunto, i soci. Tale visione si è a lungo basata sull'interpretazione letteraria dell'articolo 1833 *alinéa 1 code civil* che dispone (ancora oggi)¹¹⁶ che la società dovesse essere costituita nell'interesse comune dei soci¹¹⁷. Il più grande sostenitore di tale visione ristretta di interesse sociale è stato Dominique Schimdt. Nel suo ampio studio sull'interesse sociale¹¹⁸ riteneva che questo si confonderebbe con l'interesse comune dei soci, che riteneva essere in virtù dell'art. 1832 *code civil*, proprio il profitto¹¹⁹. Per Schimdt «tout associé investit en société pour retirer un enrichissement personnel. Il attend que la société réalise des profits pour en obtenir une part. Cette part est la résultante de ces profits. De là découle que chaque associé ayant cet intérêt, celui-ci leur est commun. L'intérêt commun des associés est de s'enrichir par l'effet et la conséquence de la richesse de la société. L'article 1832 du Code civil le constate en énonçant que la société est instituée "en vue de partager le bénéfice" entre les associés. La société a pour but de faire des bénéfices et de les partager!»¹²⁰. Schimdt, alla possibile critica che si sarebbe potuta avanzare alla sua teoria, e cioè l'esistenza di diversi profili di azionisti¹²¹ all'interno della stessa società che non renderebbe dunque possibile individuare un interesse comune tra loro, in realtà invece rispondeva con fermezza che l'esistenza di diversi profili di azionisti non avrebbe creato alcuna difficoltà nell'individuare un interesse comune, cioè «*la volonté de retirer un enrichissement*

¹¹⁵ E. FORGET, *op. cit.*, p. 542.

¹¹⁶ L'articolo 1833 del *Code civil* prescrive: «Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés». Il primo comma dell'art. 1833 è rimasto invariato, nonostante la riforma nel 2019 con la *Loi Pacte* che ha aggiunto il secondo comma in cui si parla di interesse sociale.

¹¹⁷ J. HEINICH, *L'intérêt propre, intérêt supérieur, intérêt social*, in *L'intérêt social dans la loi PACTE*, a cura di CHEVRIER et ROYER, Paris, Dalloz, 2019, p. 182, p. 183.

¹¹⁸ D. SCHMIDT, *De l'intérêt social*, *JPC E*, 1995, p. 448; ID., *Les conflits d'intérêts dans la société anonyme*, Paris, Éditions Joly, 2004.

¹¹⁹ D. SCHMIDT, *La loi Pacte et l'intérêt social*, in *Recueil Dalloz*, 2019, p. 633 secondo cui l'art. 1832 prescrive che *la finalité de la société est la réalisation du profit et son partage entre les associés*.

¹²⁰ D. SCHMIDT, *Les conflits d'intérêts*, cit., p. 1. L'autore precisa come «*l'immense majorité des sociétés commerciales ont pour objectif la réalisation et le partage de bénéfices, les actionnaires investissant en vue de leur enrichissement. A l'opposé, si une personne souhaite investir dans un groupement pour satisfaire un autre intérêt que le profit, elle trouvera dans les formules proposées par la loi celle qui convient à son projet, la meilleure étant l'association dont le but n'est pas de partager un profit*». Pertanto, se colui che investe, lo fa in cerca del profitto, è allora la società la struttura in cui deve investire, mentre se ha interessi diversi dal profitto, la legge offre altre strutture, diverse dalla società, come le associazioni.

¹²¹ D. SCHMIDT, *Les conflits d'intérêts*, cit., p. 7-8: «D'aucuns font remarquer que les actionnaires d'une même société présentent des profils bien différents. Ils distinguent les actionnaires individuels, les investisseurs institutionnels, les actionnaires investisseurs, les investisseurs non résidents, les organisations intermédiaires d'investisseurs, les actionnaires salariés, les actionnaires qui détiennent le contrôle et ceux qui, passifs dans le gouvernement de la société, se contentent d'apporter leurs fonds, les actionnaires stables et ceux qui demeurent le temps de réaliser une plus-value, les actionnaires « pactés » et les autres, les *actionnaires professionnels* et ceux qui ne le sont pas. Ces distinctions s'opposent-elles à la reconnaissance d'un intérêt commun? Ces différences entre les qualités ou les mobiles excluent-elles un intérêt partagé? Assurément non. D'abord, tous ces investisseurs ont la qualité d'actionnaire. Ensuite, ils ont investi par achat ou souscription d'actions dans la volonté de retirer un enrichissement qui doit provenir de celui de la société : c'est en cela que leur intérêt est commun».

qui doit provenir de celui de la société»¹²². Ciononostante, Schimdt precisava che occorreva fare una distinzione quando i titoli della società erano ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato poiché gli investitori avrebbero potuto adottare due comportamenti distinti. Infatti, da una parte ci sarebbero stati coloro che «acquièrent des actions en vue de bénéficiers des droits attachés à la qualité d'actionnaire: ils attendent des dividendes et une plus value, le cas échéant votent en assemblée. Les autres ne considèrent les actions que comme des *instruments financiers* au sens de l'article L. 211-1-I-1° du Code monétaire et financier et spéculent sur la variation des cours comme ils spéculeraient sur celle des marchandises ou des indices; ils attendent un enrichissement qui provient non de l'enrichissement social mais de fluctuations dont les causes peuvent être totalement déconnectées de la situation économique ou financière de l'émetteur¹²³». Quest'ultimi allora, per Schmidt si sarebbero dovuti collocare al di fuori della società poiché il loro modo di operare per soddisfare i loro fini personali sarebbe potuto entrare in conflitto con l'*intérêt des actionnaires*¹²⁴. In generale quindi fin quando tutti gli investitori avessero perseguito *l'objectif fondamental de la recherche d'un enrichissement individuel provenant de l'enrichissement collectif*¹²⁵, allora il loro interesse sarebbe stato comune. Ma se tra questi, invece, alcuni avessero inteso utilizzare la loro qualità di azionista per servire una *autre fin, contraire à celle que leur dicte leur qualité d'actionnaire*, allora la comunione d'interesse sarebbe stata sciolta e si sarebbe stati di fronte ad un conflitto di interessi¹²⁶.

La seconda concezione, ispirata alle teorie istituzionaliste, era quella dell'interesse sociale in senso ampio che considerava che «*l'intérêt social soit celui de l'entreprise exploitée par la société*»¹²⁷. Le origini di tale posizione dottrinale sono da far risalire alla fine degli anni '50 nell'area di ricerca dei giuslavoristi, come Paul Durand¹²⁸, per poi essere ripresa, e approfondita, dai giuscommercialisti de *l'École de Rennes*, in particolare da Claude Champaud e Jean Paillusseau¹²⁹.

Tale visione dell'interesse sociale era definita come *élargié*, poiché si poneva in contrasto con quella ristretta del contrattualismo, ritenendo che questo sarebbe dovuto corrispondere, non solamente agli interessi dei soci, ma anche a quelli di tutti gli altri soggetti, *les parties prenantes*. La più celebre posizione dottrinale era quella di Paillusseau¹³⁰ che riteneva che la società fosse una tecnica di organizzazione dell'impresa, per cui l'impresa e la società non sarebbero state due cose distinte

¹²² D. SCHMIDT, *Les conflits d'intérêts*, cit., p. 8.

¹²³ D. SCHMIDT, *Les conflits d'intérêts*, cit., p. 8.

¹²⁴ D. SCHMIDT, *ivi*, p. 9.

¹²⁵ *Ibidem*.

¹²⁶ *Ibidem*.

¹²⁷ J. HEINICH, *L'intérêt propre*, cit., p. 183.

¹²⁸ P. DURAND, *La notion juridique de l'entreprise*, in *La notion juridique de l'entreprise (journées de Luxembourg)*, *Travaux de l'association Henri Capitant des amis de la culture juridique française*, Paris, Dalloz, 1948, p. 45-60.

¹²⁹ C. CHAMPAUD, *Le pouvoir de concentration dans la société par actions*, Paris, Sirey, 1962, p. 349.

¹³⁰ J. PAILLUSSEAU, *La société anonyme, technique d'organisation de l'entreprise*, Paris, Sirey, 1967, p. 200.

«*mais les deux faces d'un seul et meme organisme*»¹³¹. Pertanto, l'interesse della società non avrebbe potuto che essere l'interesse dell'impresa¹³². Per Paillusseau, inoltre, l'impresa era un centro di interessi, ed era verso di questa che avrebbero dovuto convergere gli interessi «des apporteurs de capitaux, de travail, de connaissances; les intérêt des personnes qui lui sont liées, les fournisseurs et les clients par exemple; ou encore les intérêt des personnes qui sont intéressées par sa vie, comme l'État, les consommateurs, les concurrents»¹³³. Questi interessi però sarebbero stati di intensità e forza estremamente variabili e per Paillusseau si sarebbe dovuti considerare solo quelli che avessero avuto una determinata forza. Inizialmente riteneva che il criterio di definizione degli interessi fosse una considerazione sociale e politica, mentre in un secondo momento nei suoi studi successivi preciserà che «au sein de la structure "entreprise", une catégorie d'intérêts doit prévaloir sans toutefois représenter à elle seule l'intérêt de l'entreprise dans son entier: "[i]l est évident que l'intérêt de l'entreprise n'est pas l'expression de l'intérêt des seuls salariés. Il est tout aussi évident qu'il ne se confond pas plus avec l'intérêt des salariés qu'avec celui des actionnaires. Il est autre chose. Mais la défense de l'intérêt de l'entreprise - qui est également l'intérêt de la personne morale - n'est indifférente ni aux uns ni aux autres"»¹³⁴.

Infine, vi sarebbe anche una terza concezione definita anche questa come *institutionnelle* che però sarebbe sostenuta da coloro che rifiutano la concezione dell'*Écoles des Rennes*. Questa teoria considerava che la società disponeva di un interesse proprio che poteva alle volte essere differente da quello dei soci, senza però necessariamente prendere in considerazione l'*intérêt général*, né quello dei terzi. In questa concezione l'interesse sociale era «l'intérêt propre de la société en tant que personne morale, en tant que communauté dans laquelle associés et dirigeants ne sauraient agir en négligeant l'intérêt commun et supérieur qui les domine»¹³⁵. Questa tesi definita come «*de l'intérêt social étendu comme intérêt de la société*»¹³⁶ si fondava sull'idea che la società era una persona giuridica, distinta dai membri che la compongono. Questa visione è ritenuta essere più restrittiva rispetto all'approccio istituzionalista dell'*Écoles des Rennes* e perciò per alcuni tale concezione si porrebbe a metà tra le due precedentemente esaminate¹³⁷.

Ciononostante, Elisabeth Forget chiarisce che l'interesse sociale, sia che sia inteso come l'interesse dell'impresa (nella concezione ampia della scuola di Rennes), che come quello della persona morale (come per tale ultima posizione istituzionalista più restrittiva), risulta in entrambi i casi essere unico e trascendente¹³⁸.

¹³¹ J. PAILLUSSEAU, *La société anonyme*, cit., p. 197.

¹³² E. FORGET, *op. cit.*, p. 560.

¹³³ *Ibidem*.

¹³⁴ E. FORGET, *op. cit.*, p. 560 cita a sua volta le parole di J. PAILLUSSEAU, *Entreprise, société, actionnaire, salariés, quels rapports?*, in *Recueil Dalloz*, 1999, p. 157, p. 165.

¹³⁵ M. COZIAN, A. VIANDIER et FL. DEBOISSY, *Droit des sociétés*, Paris, LexisNexis, 2012, p. 229.

¹³⁶ E. FORGET, *op. cit.*, p. 560.

¹³⁷ J. HEINICH, *op. cit.*, p. 184.

¹³⁸ E. FORGET, *op. cit.*, p. 561.

Inoltre, anche in Francia, nonostante ci sia stata per molto tempo una coesistenza di tre posizioni dottrinali, vi è stata di sicuro a lungo un maggiore accoglimento della tesi contrattualistica da parte della dottrina¹³⁹, sposata anche dagli interventi del legislatore nel corso degli anni. Pertanto, appare abbastanza pacifico che in nei diversi ordinamenti giuridici esaminati, la posizione dottrinale più accolta sia stata proprio quella contrattualistica, giungendo anche talvolta a sostenere posizioni *shareholder value maximisation*¹⁴⁰.

Se quelle esposte sopra rappresentano le teorie dottrinali tradizionali di questi ultimi decenni intorno alla definizione di società, di interesse della società e quindi, anche, di scopo sociale, nella trattazione che segue si cercherà di esaminare quelle che sono invece le recenti posizioni dottrinali, influenzate anch'esse dai fattori esterni caratteristici della nostra era. Dall'analisi delle nuove teorie si cercherà di comprendere se davvero queste nuove posizioni dottrinali si pongono come superamento delle teorie tradizionali, o ne sono solo una rivisitazione operata dagli autori a seguito dei mutamenti sociali e politici di questo ultimo decennio.

3. Le nuove teorie: Enlightened Shareholder Value, Shared value, Pieconomics ...

La ricostruzione delle principali dottrine e dibattiti tra teorici di diverse scienze del XX sec. mostra chiaramente come la massimizzazione dei profitti per i suoi soci sia stata per decenni la posizione dominante e indicata come la forma di capitalismo tradizionale, che ora alcuni¹⁴¹ ritengono necessario superare. Già nel XX sec. questa necessità di rompere con lo schema di *shareholder value* era presente con lo svilupparsi delle teorie intorno alla CSR e alla comparsa di forme di *stakeholderism*. Ma all'inizio del XXI sec., anche a causa delle diverse crisi economiche e finanziarie, la necessità di rivedere lo schema tradizionale di *governance* delle società è divenuto sempre di più un'esigenza di molti, alimentando e riaccendendo dunque il dibattito intorno alla *corporate purpose* e all'interesse della società¹⁴².

Le teorie che si tratteranno in questa parte sono quelle degli ultimi due decenni, e anche in questo caso verranno prese in esame non solo posizioni di giuristi, ma anche quelle di economisti che hanno influenzato il dibattito giuridico intorno allo scopo e l'interesse della società. Non si tratteranno in questa sede tutte le teorie

¹³⁹ M. KLOEPFER-PÈLESE, *Contribution à l'étude des offres publiques d'acquisition en droit français et américain*, Thèse de doctorat, Université Panthéon-Sorbonne, 2007, p. 255.

¹⁴⁰ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 67 l'autore sottolinea come lo stesso Jaeger sosterrà l'orientamento di *shareholder value*, ritenendolo addirittura come la versione moderna dell'istituzionalismo della società, in cui la società è intesa non come comunità di persone, ma come sacco di denaro che deve essere riempito sempre di più.

¹⁴¹ Non solo in dottrina ma anche nel mondo politico.

¹⁴² Si veda sul punto G. FERRARINI, *Corporate purpose and Sustainability*, cit., p. 21 che fa notare come lo *shareholder value* ha mostrato i suoi limiti e i suoi lati oscuri, come la governance aziendale difettosa e l'eccessiva remunerazione dei dirigenti. Questi due aspetti sono stati indicati come alcune delle cause principali di entrambe le crisi. Lo *short-termism* invece è stato considerato uno dei problemi principali dei fallimenti delle società non finanziarie (nella crisi del 2001) e delle istituzioni finanziarie (nella crisi del 2008).

di ogni singolo ordinamento, ma solo quelle ritenute più *rilevanti* per la dottrina giuridica francese e italiana. Si cercherà di comprendere quali di queste teorie rappresentino una vera rottura con le posizioni dottrinali tradizionali e quali, invece, siano invece una continuazione di quelle posizioni già sviluppate nel XX sec.

3.1. Le teorie «*Combining value maximization with stakeholder theory and CSR*».

Prendendo ispirazione dalla suddivisione che ha operato Guido Ferrarini nel suo recente studio, vi sarebbe ormai una tendenza tra gli studiosi, dopo le due crisi finanziarie (del 2001 e del 2008) e la crescente attenzione dedicata alle questioni ambientali e sociali, di conciliare il valore per gli azionisti (lo *shareholder value*) con le istanze sociali rappresentate dalla *stakeholder theory* e dalla CSR. Ferrarini classifica queste teorie di conciliazione come «*Combining value maximization with stakeholder theory and CSR*»¹⁴³ e al suo interno inserisce lo *enlightened shareholder value approach* (ESV), proposto da Michael Jensen¹⁴⁴. Secondo Jensen sarebbe logicamente impossibile per i manager massimizzare contemporaneamente più di una dimensione¹⁴⁵. Pertanto, dovrebbe essere la società a specificare i compromessi tra le varie dimensioni, individuando una funzione obiettivo complessiva (*overall objective function*)¹⁴⁶. In sostanza, una società deve avere un unico obiettivo che indichi agli amministratori e ai manager la via¹⁴⁷. Jensen ha affermato che 200 anni di studi in economia e finanza mostrano che il benessere sociale è massimizzato quando tutte le società di un'economia massimizzano il valore totale della società. L'intuizione alla base di questo criterio è semplicemente che il valore (sociale) si crea quando un'impresa produce un prodotto, o un insieme di prodotti, che sono valutati dai suoi clienti in misura superiore al valore dei fattori produttivi che consuma in tale produzione. Il valore della società è semplicemente il valore di mercato a lungo termine di questo flusso di benefici¹⁴⁸. La posizione dell'*enlightened shareholder value* è sostenuta da molti in dottrina¹⁴⁹ perché permetterebbe di

¹⁴³ Si veda sul punto G. FERRARINI, *Corporate purpose and Sustainability*, cit., p. 20.

¹⁴⁴ M. JENSEN, *Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function*, in *Business Ethics Quarterly*, 2002, p. 235-256; secondo G. FERRARINI, *Corporate purpose and sustainability*, cit., p. 7 questo approccio sarebbe stato seguito anche che da alcuni legislatori quando sono hanno formulato nei testi normativi la definizione di *corporate purpose*.

¹⁴⁵ M. JENSEN, *op. cit.*, p. 238.

¹⁴⁶ *Ibidem*.

¹⁴⁷ G. FERRARINI, *Corporate purpose and Sustainability*, cit., p. 21.

¹⁴⁸ M. JENSEN, *op. cit.*, p. 239; G. FERRARINI, *Firm Value versus Social Value: Dealing with the Trade-offs*, ECGI Law Working Paper n° 686/2023, p. 8-9 (disponibile online: <https://ssrn.com/abstract=4376480>) «Maximizing the total market value of the firm - that is the sum of the market values of equity, debt, and any other contingent claim on the firm - will resolve the trade-off problem amongst multiple constituencies. To the extent that stakeholder theory argues that firms should pay attention to all their constituencies, it is completely consistent with value maximization, which also requires managers to pay attention to all constituencies, such as customers, employees, suppliers of capital, communities, and so on. The objective function must specify how to make the trade-offs between the often-conflicting demands of these constituencies. In the words of Jensen, value maximization offers an answer to these trade-offs: "Spend an additional dollar on any constituency to the extent that the long-term value added to the firm from such expenditure is a dollar or more"».

¹⁴⁹ G. FERRARINI, *Corporate purpose and Sustainability*, cit., p. 7 nonostante sia un sostenitore della teoria di Jensen, aggiunge però: «However, I suggest that Jensen's approach should be specified today in the sense that stakeholders' interests are met not only when they are strictly instrumental to the maximization of firm value, but

massimizzare i profitti, ma al contempo mostrando l'interessamento alle istanze degli *stakeholder*, quasi come una sorta di *win-win* apparente per tutte le parti in gioco nel mercato. Le critiche a tale teoria non sono però da sottovalutare ed è proprio l'ipocrisia una delle prime obiezioni che viene imputata ai sostenitori di un tale approccio che vorrebbero, dallo sfruttamento di istanze sociali e ambientali, comunque massimizzare il profitto, il quale, tra l'altro, sarebbe il criterio ultimo ad ispirare la condotta gestoria della *corporation*¹⁵⁰. Pertanto, l'interessamento agli interessi degli *stakeholder* non è altro che funzionale e strumentale alla massimizzazione dei profitti della società, e quindi nell'interesse ultimo degli *shareholder*¹⁵¹.

Ferrarini riporta la teoria di Michael Porter e Mark Kramer tra le teorie definite come «Combining value maximization with stakeholder theory and CSR»¹⁵², i quali propongono «to merge the two concepts of shareholder value and societal value in that of “shared value”»¹⁵³. Questo nuovo concetto si riferisce alla creazione di valore economico in un modo che crei anche valore per la comunità affrontando i suoi bisogni e le sue sfide. I due autori sostengono che nella vecchia visione del capitalismo l'impresa contribuisce alla comunità generando un *surplus*, che sostiene l'occupazione, i salari, gli acquisti, gli investimenti e le tasse. In questa visione tradizionale (sostenuto da Milton Friedman) le questioni sociali non rientrano nel campo d'azione della società. Per gli autori, allora, lo scopo della società dovrebbe essere ridefinito in termini di *shared value, not just profit*¹⁵⁴. Il nuovo concetto include le politiche e le pratiche operative che migliorano la competitività di un'impresa, promuovendo contemporaneamente le condizioni economiche e sociali

also when required by regulation or recommended by ethical standards that firms are expected to follow quite apart from their impact on corporate profit».

¹⁵⁰ Si veda E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 50 (nt. 80) il quale sottolinea come questa sia la maggior critica che è sollevata da Bebchuk e Tallarita che considerano la ESV come una forma di *instrumental stakeholderism* e che quindi vede il profitto come *stella polare, fine* che guida l'operato degli amministratori. In questo senso allora, le *buone* relazioni con gli *stakeholder* non sono un limite alla massimizzazione dello *shareholder value*, ma al contrario costituiscono un ingrediente utile (se non necessario) per raggiungere il *fine*. Anche lo stesso Ferrarini però nel tentativo di contraddire la critica dei due autori non smentisce che la ESV ha alla base la primazia del profitto come criterio ultimo. Quest'ultimo (G. FERRARINI, *Corporate purpose and Sustainability*, cit., p. 21-22) però non manca di sottolineare che la ESV, non corrisponderebbe all' *instrumental stakeholderism* (di cui parlano Bebchuk e Tallarita) poiché avrebbe una *educational value* e avrebbe il pregio di orientare al lungo termine e fornire al contempo benefici reputazionali alla società

¹⁵¹ In questa logica è chiaro allora che la massimizzazione del profitto non sarà mai sacrificata per favorire gli interessi degli *stakeholder*. Si approfondirà di seguito quanto sostenuto da Bebchuk e Tallarita con riguardo a *instrumental stakeholderism*.

¹⁵² G. FERRARINI, *Corporate purpose and Sustainability*, cit., p. 20.

¹⁵³ G. FERRARINI, *Corporate purpose and Sustainability*, cit., p. 23; M. E. PORTER, M. R. KRAMER, *Creating Shared Value: How to reinvent capitalism – and unleash a wave of innovation and growth*, in *Harvard Business Review*, 2011.

¹⁵⁴ G. FERRARINI, *Corporate purpose and Sustainability*, cit., p. 23 il quale precisa che «The underlying premise is that both economic and social progress must be addressed through value principles, i.e. by looking at benefits relative to costs. Value creating has long been recognized in business, where profit is revenues earned from customers minus the costs incurred. However, societal issues have rarely been approached from a value perspective». Si veda anche G. FERRARINI, *Firm Value versus*, cit., p. 11. Per approfondire le tre ipotesi Porter e Kramer per creare valore economico generando valore sociale si veda G. FERRARINI, *Corporate purpose and Sustainability*, cit., p. 24 che specifica anche che le situazioni descritte dagli autori sono generalmente di tipo *win-win* in quanto considerano azioni che sono allo stesso tempo vantaggiose per la società e per l'impresa interessata, nonostante gli stessi autori sono coscienti che non sarà sempre così.

nelle comunità in cui opera. Ferrarini non manca di notare però come l'approccio di *shared value* di fatto non differisca in modo significativo dalla ESV.

L'approccio di *shared value* ha rappresentato anche il punto di partenza della nuova concezione di capitalismo proposta da Rebecca Henderson¹⁵⁵, la quale ritiene che le «*firms to be committed to more than simple profit maximization*»¹⁵⁶. Henderson sostiene anche che, oltre al valore condiviso, l'*organizational purpose* è fondamentale per il cambiamento. Infatti, la *purpose* allineerebbe tutti i membri dell'organizzazione intorno a una missione comune e darebbe a tutti una ragione per lavorare verso gli obiettivi dell'organizzazione nel suo complesso¹⁵⁷.

L'altra teoria che cerca di combinare la ricerca del profitto con le istanze degli stakeholder, è quella proposta da Oliver Hart e Luigi Zingales. I due economisti sostengono che le società dovrebbero massimizzare il benessere degli azionisti (*shareholder welfare*), che include questioni etiche e non solo lo *shareholder value*¹⁵⁸. La loro teoria si fonda sull'idea che, poiché gli azionisti finali di una società sono persone comuni che nella loro vita quotidiana si preoccupano del denaro e anche di questioni sociali ed etiche, è allora ragionevole supporre che questi azionisti vogliano che la società presti attenzione, a sua volta, alle questioni sociali ed etiche che riguardano la sua attività¹⁵⁹. Pertanto, gli amministratori della società, per Hart e Zingales, avrebbero il dovere di promuovere «*shareholder welfare, not just shareholder value*»¹⁶⁰. Questi dovrebbero allora consultare gli azionisti per le scelte considerate come fondamentali, e ricorre al voto d'assemblea per definire gli obiettivi diversi dal denaro che la società dovrebbe perseguire. Gli stessi autori si

¹⁵⁵ V. G. FERRARINI, *Corporate purpose and Sustainability*, cit., p. 48; M. DÍAZ-FONCEA, C. MARCUELLO, *Social Enterprises: Conceptual Debates and Approaches*, in *The International Handbook of Social Enterprise Law*, diretto da PETER, VASSEROT, SILVA, Springer, 2023, p. 148.

¹⁵⁶ R. M. HENDERSON, *Changing the purpose of the corporation to rebalance capitalism*, in *Oxford Review of Economic Policy*, 2021, p. 838, p. 849; si veda sulla definizione di *purpose* secondo Henderson anche M. BLANC, J-L. CHENAUX, E. PHILIPPIN, *Corporate purpose: how the board of directors can achieve an inclusive corporate governance regime*, in PETER, VASSEROT, SILVA, *op. cit.*, p. 114, p. 118 il quale chiarisce che già nel 2015 «Rebecca Henderson and Eric Van den Steen defined purpose as “a concrete goal or objective for the firm that reaches beyond profit maximization.” In a recent book aiming at reimagining capitalism, Rebecca Henderson supplemented that companies with a purpose (in the sense we consider here), “embrace a pro-social purpose beyond profit maximization and take responsibility for the health of the natural and social systems”».

¹⁵⁷ V. G. FERRARINI, *Corporate purpose and Sustainability*, cit., p. 51, il quale analizza il libro dell'autrice R. HENDERSON, *Reimagining Capitalism. How Business Can Save the World*, London, Penguin Business, 2020. Ferrarini ritiene che Henderson nella sua teoria aderisca esplicitamente all'approccio del *shared value*, evidenziandone il suo potenziale contributo alla promozione della sostenibilità nelle imprese. Allo stesso tempo però Henderson seguirebbe anche una concezione della *corporate purpose* che si basa principalmente sulla teoria organizzativa e sulle scienze comportamentali, contribuendo a spiegare il ruolo della *corporate purpose as a motivator beyond profit*. Ciò avrebbe concesso all'autrice di mantenere nel suo quadro di riferimento sia il profitto che il valore sociale, configurando eventualmente il profitto come una tappa intermedia nel percorso di produzione di *social benefits* attraverso le *business activities*.

¹⁵⁸ O. HART, L. ZINGALES, *Companies Should Maximize Shareholder Welfare, not Market Value*, in *Journal of Law, Finance, and Accounting*, 2017, p. 247-274; G. FERRARINI, *Corporate purpose and Sustainability*, cit., p. 25 chiarisce che «Hart and Zingales feel close to that part of the literature on corporate purpose that emphasizes CSR and considers the empirical implications of a company's pursuing a broader objective. Despite sharing Milton Friedman's theory of corporate purpose, they reject his criticism of corporate social responsibility».

¹⁵⁹ G. FERRARINI, *Corporate purpose and Sustainability*, cit., p. 25 chiarisce che la società a cui fanno riferimento Hart e Zingales è la *public company* e gli azionisti a cui si riferisce sono gli *institutional investors*; O. HART, L. ZINGALES, *op. cit.*, p. 248.

¹⁶⁰ G. FERRARINI, *Corporate purpose and Sustainability*, cit., p. 26.

rendono però conto della difficoltà derivante dal ricorso al voto in assemblea come «*appropriate method of aggregating individual tastes into social preferences*»¹⁶¹, e come tale difficoltà trascini con sé la conseguenza che la «*market value maximization can be justified as a second best objective*»¹⁶², vista l'ampia eterogeneità degli interessi degli azionisti e la difficoltà di raggrupparli.

3.2. *Prosperity* di Colin Mayer

Altre teorie sono diventate note, superando i confini statali e interrogando gli esponenti della dottrina e della politica di vari Stati. Una di queste è sicuramente quella di Colin Mayer, con il suo libro *Prosperity*¹⁶³ che propone «*an enlarged view of corporate purpose that goes beyond the mere pursuit of profit*»¹⁶⁴. La posizione di Mayer è un attacco alla posizione di Milton Friedman a distanza di cinquant'anni. Mayer ritiene errata la definizione di *purpose* delle società per azioni come la consegna del profitto agli *shareholder* e solo per il tramite della *profit-maximization*, e ritiene ancora più errato considerare tale modalità di agire della società come l'unica in grado di contribuire alla prosperità collettiva¹⁶⁵. Al contrario, per Mayer «*the purpose of companies is to produce solutions of people and planet and in the process to produce profits, but profits are not per se the purpose of the companies. They are derivative rather than fundamental in their own right*»¹⁶⁶. Mayer propone dunque una riforma del *corporate law* che potrebbe riassumersi con l'obbligo dell'articolazione statutaria di un *obiettivo* e dei *valori etici* nel rispetto dei quali quell'*obiettivo* intende essere perseguito, affinché tutti gli *stakeholder* della società per azioni in questione possano premiare o punire quell'istituzione, a seconda che essa adotti e quindi rispetti, ovvero non adotti e/o non rispetti, valori che detti *stakeholder* condividono¹⁶⁷. Come sottolineato dallo stesso autore, la riforma del capitalismo da lui proposta è interamente affidata all'iniziativa privata, e non alla riforma *dall'esterno*, e cioè attraverso la regolazione pubblica, bensì *dall'interno*, attraverso un *incoraggiamento* all'adozione di *purpose* che, accostando al *profitto*,

¹⁶¹ O. HART, L. ZINGALES, *op. cit.*, p. 271; G. FERRARINI, *Corporate purpose and Sustainability*, cit., p. 26 fa notare come dalla votazione su certe questioni in assemblea poi discendano numerosi problemi riguardo alle *collective action* riguardanti tali procedure.

¹⁶² O. HART, L. ZINGALES, *op. cit.*, p. 271.

¹⁶³ C. MAYER, *Prosperity: Better Business Makes the Greater Good*, Oxford, Oxford University Press, 2018; in commento alla teoria di Mayer anche H. FLEISCHER, *Corporate Purpose*, cit., p. 6; U. TOMBARI, *Corporate purpose e diritto societario*, cit., p. 3; G. FERRARINI, *An Alternative View of Corporate Purpose: Colin Mayer on Prosperity*, in *Riv. soc.*, 2020, p. 28; M. VENTORUZZO, *Brief Remarks on "Prosperity" by Colin Mayer and the often Misunderstood Notion of Corporate Purpose*, in *Riv. soc.*, 2020, p. 43; E. ROCK, *For Whom is the Corporation Managed in 2020?: The Debate over Corporate Purpose*, ECGI Law Working Paper n° 515/2020, (disponibile online: <https://ssrn.com/abstract=3589951>).

¹⁶⁴ G. FERRARINI, *Corporate purpose and Sustainability*, cit., p. 38.

¹⁶⁵ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 27.

¹⁶⁶ C. MAYER, *Prosperity*, cit., p. 109; E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 28 sottolinea come per Mayer la società per azioni sarebbe piuttosto una *istituzione* diretta a rendere possibili relazioni fondate sulla *fiducia* e, quindi, dovrebbe più appropriatamente essere definita quale *nexus of relations*, invece che come *nexus of contracts* (che è quanto ritenuto nella prospettiva *shareholderist*).

¹⁶⁷ Così è riportata da E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 30 il quale poi analizzerà la posizione di Mayer in comparazione con la teoria di Friedman (pp. 31-35).

finalità sociali dotate di pari dignità, potrebbero consentire un armonico contemperamento dell'esigenze del *successo economico* e del *benessere collettivo*¹⁶⁸. È questo approccio dall'*interno* che si pone in contrasto con la teoria di Friedman, il quale invece ha sempre sostenuto che il capitalismo sia sottoposto a limiti esterni, fissati dal legislatore che definiscono le regole del gioco in cui le società devono operare nel mercato. Per Mayer invece tali regole esterne non sarebbero sufficienti dovrebbero, quindi, essere integrati da limiti *interni* auto-imposti da ciascuna società per azioni conformemente ai propri principi e valori¹⁶⁹. Ciascuna società per azioni, allora, resta *libera* di declinare i propri *purposes* conformemente ai propri «principi» e «valori» come soggettivamente intesi¹⁷⁰. La teoria di Mayer non può però spingersi fino a sostenere che ad una *corporation* sia vietato di continuare ad operare all'insegna della *shareholder primacy* (e secondo il binario *classico* della *profit-maximization*), poiché il riorientamento del capitalismo verso forme più *socialmente* virtuose da lui proposto è rimesso alle *buone intenzioni* delle *corporation* e al gradimento da parte dei consumatori cui queste si rivolgano¹⁷¹.

¹⁶⁸ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 30. Ciononostante, però nella visione di Mayer potrebbero risultare necessarie delle norme *enabling* che rendano concretamente possibile lo sviluppo di tali iniziative private. Questi tipi di interventi legislativi non necessariamente dovrebbero essere in contrapposizione con la posizione di Mayer, in particolare se si considera come Mayer abbia accolto favorevolmente le riforme statunitensi in materia di *benefit corporation* e quella francese introducendo la nozione di *raison d'être* al 1835 *Code civil* (v. C. MAYER, *Prosperity*, cit., p. 42; G. FERRARINI, *Corporate purpose and Sustainability*, cit., p. 41); in effetti, entrambi gli istituti giuridici permetterebbero ai soci "illuminati" di poter sviluppare le proprie iniziative all'interno di un istituto giuridico, più o meno definito da norme legislative, al posto di essere lasciate alla libera discrezionalità privata la decisione di adottare finalità sociali nella definizione della *purpose* o definire i valori etici della società.

¹⁶⁹ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 31, il quale fa notare come la differenza fra limiti *esterni* (dettati *ex auctoritate* dal legislatore) e limiti *interni* (auto-imposti in forza di autonomia privata dalla società per azioni che li incorpora nel proprio *purpose*) è di enorme portata. Se il limite è esterno non contraddice affatto, anzi è pienamente compatibile, con l'obiettivo della *profit-maximization* della *corporation*: tale obiettivo, infatti, anche secondo la *Friedman-Doctrine*, è perseguito pur sempre nel rispetto delle leggi imperative vigenti. Se, invece, il limite è auto-imposto con atto di autonomia privata (lo statuto sociale che adotta, nelle sue dimensioni positiva e normativa, un certo *purpose*), allora, esso, non solo non è compatibile con l'obiettivo del perseguimento del massimo profitto, ma anzi, almeno in linea di principio, lo contraddice. Auto-imporsi un vincolo "sociale" significa, cioè, abdicare volontariamente ad una certa quota di profitto.

¹⁷⁰ Questa visione di riforma dall'*interno* della società è criticata da G. FERRARINI, *Corporate purpose and Sustainability*, cit., p. 42 poiché ritiene che «We need regulation and to some extent criminal law to obtain compliance with the legal principles protecting the environment and the social conditions within the firms. No doubt, corporate governance and ownership (including institutional investors and controlling shareholders) can contribute to effective compliance and are therefore good complements to regulation, but we should not expect them to become substitutes for regulation. Environmental and social issues are, for many aspects, similar to the stability and systemic issues generated by financial institutions, which are widely dealt with under financial regulation».

¹⁷¹ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 34 il quale poi chiarisce che se le *corporation* dovessero legittimamente preferire mantenere quale proprio *purpose* quello della *profit-maximization* e/o se i consumatori dovessero legittimamente preferire l'acquisto di un prodotto e/o servizio *socialmente* meno virtuoso, allora, tutto lo sforzo per la riforma del *corporate law* in funzione della *purpose prioritization* finirebbe per rivelarsi del tutto inidoneo allo scopo perseguito da Mayer, e cioè quello di una riforma di un capitalismo *malato*.

3.3. La visione critica dello *stakeholderism* di Lucian A. Bebchuck e Roberto Tallarita

Lucian A. Bebchuck e Roberto Tallarita nella loro critica all'approccio *stakeholderist*¹⁷², non mancano ovviamente di criticare la teoria di Mayer¹⁷³, nonostante riconoscano a quest'ultimo di essere un vero sostenitore di un approccio *stakeholderist* di natura pluralistica¹⁷⁴, e non strumentale come recriminano invece ai sostenitori della ESV. I due autori insistono molto nel distinguere questi due diversi approcci di *stakeholderism*, il *Pluralistic Stakeholderism* e l'*Instrumental Stakeholderism*, al fine di smascherare come solo il primo avrebbe davvero una natura pluralistica, e non un celato approccio *shareholder value* come l'altro¹⁷⁵. Infatti, il *Pluralistic Stakeholderism* considera il benessere degli *stakeholder* come un fine in sé e non come un semplice mezzo. Secondo questa visione, il benessere di ciascun gruppo di *stakeholder* è rilevante e prezioso indipendentemente dal suo effetto sul benessere degli azionisti¹⁷⁶.

Sono due essenzialmente però le obiezioni che Bebchuck e Tallarita oppongono a Mayer, e in general al *Pluralistic Stakeholderism* nelle diverse gradazioni. Per prima cosa, sottolineano l'accentuazione del *principal-agent problem*¹⁷⁷, e quindi di «isolare» i *corporate managers* da ogni forma di controllo

¹⁷² L. A. BEBCHUK, R. TALLARITA, *The illusory promise*, cit.; ID., *Will Corporations Deliver Value to All Stakeholders?*, in *Vanderbilt Law Review*, 2022, p. 1031; ID., *The perils and questionable promise of ESG-based compensation*, ECGI Law Working Paper n° 671/2022, (disponibile online: <https://ssrn.com/abstract=4048003>).

¹⁷³ Il quale a sua volta risponderà alle critiche con un articolo C. MAYER, *Shareholderism versus Stakeholderism – A Misconceived Contradiction. A Comment on “The Illusory Promise of Stakeholder Governance” by Lucian Bebchuk and Roberto Tallarita*, ECGI Law Working Paper n° 522/2020 (disponibile online: <https://ssrn.com/abstract=3617847>).

¹⁷⁴ L. A. BEBCHUK, R. TALLARITA, *The illusory promise*, cit., p. 115. Cita anche altri noti sostenitori del *pluralistic approach* tra cui Simon Deakin e Einer Elhauge. In particolare E. ELHAUGE, *Sacrificing Corporate Profits in the Public Interest*, in *New York University Law Review*, 2005, p. 733; S. DEAKIN, *The Corporation as Commons: Rethinking Property Rights, Governance and Sustainability in the Business Enterprise*, in *Queen's Law Journal*, 2012, p. 339).

¹⁷⁵ L. A. BEBCHUK, R. TALLARITA, *The illusory promise*, cit., p. 110 «In other words, enlightened shareholder value is only a particular articulation of shareholder value. Maximizing long-term shareholder value would sometimes call for closing plants and other times for improving employment terms. Such stakeholder-favoring decisions, however—exactly like their stakeholder-disfavoring counterparts—would only be as good as their instrumental value to shareholders. Enlightened shareholder value is thus no different from shareholder value tout court».

¹⁷⁶ L. A. BEBCHUK, R. TALLARITA, *The illusory promise*, cit., p. 114. Tra i sostenitori di un approccio di *pluralistic stakeholderism* i due autori citano anche la teoria di Margaret Blair e Lynn Stout, i quali sostengono che gli amministratori dovrebbero svolgere il ruolo di *mediating hierarchs*, decidendo come allocare il valore creato dalla società tra gli azionisti e gli *stakeholder*. Nonostante in molti in dottrina abbiano ritenuto la *Team Production theory* di M. BLAIR, L. STOUT, *op. cit.*, p. 247 ss. come una delle teorie a sostegno dello *stakeholderism* dei nostri giorni, alcuni autori, come E. BARCELLONA (*Shareholderism versus*, cit., p. 49) ritengono questa operazione come scientificamente infondata, poiché la discrezionalità nella allocazione del profitto (cioè la funzione di *mediazione gerarchica* attribuita al board) di cui parlano Blair e Stout non è altro che un *mezzo* rispetto al *fine* che resterebbe, per Barcellona, a tutti gli effetti, quello della massimizzazione del profitto (E. BARCELLONA, *ivi*, p. 47). Pertanto, la *team production theory* non aspirerebbe a legittimare una subordinazione del *fine* del *pursuit of profit* ad altri *fini* non-monetari (il *social-well being*), ma intende far leva sulla *discrezionalità gestoria* del board per consentire una libertà nella allocazione del «profitto» che *serve*, in ultima analisi, ad assicurare che la *torta da spartire* sia la più grande possibile (E. BARCELLONA, *ivi*, p. 46).

¹⁷⁷ V. C. MAYER, *Shareholderism versus Stakeholderism – A Misconceived Contradiction*, cit., p. 8 il quale ribatte che il conflitto tra obiettivi non può essere evitato in nessun sistema e che Bebchuck e Tallarita si limitano a descrivere il sistema attuale senza cercare alternative migliori.

con il conseguente rischio che, in nome di un (non-controllabile) perseguimento di finalità *stakeholder-oriented*, si finisca per legittimare *de facto* l'appropriazione di benefici privati da parte di manager massimamente auto-referenziali con conseguenti danni per il benessere collettivo¹⁷⁸. L'altra obiezione si fonda sull'illusione che il capitalismo possa essere riformato dall'interno, invece che dall'esterno con riforme legislative di protezione del diritto del lavoro, ambiente, consumatori, poiché per i due autori tali questioni andrebbero rimesse alla politica e non alla società¹⁷⁹. Da queste obiezioni, si comprende che per Bebchuck e Tallarita la posizione di Milton Friedman sia ancora attuale, poiché la società per azioni dovrebbe contribuire al benessere collettivo solo perseguendo il profitto nel rispetto della legge, e sarà proprio tramite la legge che occorrerà fissare i limiti esterni all'attività privata se genera eccessi di disuguaglianze sociali e disastri climatici¹⁸⁰.

3.4. La teoria *Pieconomics* di Alex Edmans

Alex Edmans con la teoria esposta nel libro *Grow the Pie*¹⁸¹ ha cercato di affrontare in maniera innovativa la questione dello scopo della società e di individuare le possibili alternative alla gestione della società esclusivamente orientata alla *shareholder primacy*¹⁸².

Edmans usa il termine *Pieconomics* per indicare «*an approach to business that seeks to create profits only through creating value for society*»¹⁸³. La *torta* di Edmans rappresenterebbe il valore che un'impresa crea per la comunità, che non si limiterebbe, quindi, solo ai profitti. I diversi membri della comunità – da una parte gli investitori, e dall'altra gli *stakeholder* (clienti, dipendenti, fornitori, ambiente, governo e comunità) – si dovrebbero aggiudicare ognuno fette diverse della *torta*¹⁸⁴.

¹⁷⁸ L. A. BEBCHUK, R. TALLARITA, *The illusory promise*, cit., p. 176 «Stakeholderism would make corporate leaders less accountable and increase their insulation from shareholder oversight. These consequences would advance a managerial agenda and serve the private interests of corporate leaders. The increased insulation and reduced accountability would increase slack and agency costs, hurting performance and reducing the economic pie available for division among shareholders and stakeholders»; E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 55; Sempre E. BARCELLONA, *ivi*, p. 36 fa notare come Mayer non si sia preoccupato di chiarire nella sua teoria che cosa accadrebbe a quell'amministratore di società che agisse in contrasto con la *purpose* intrisa di finalità sociali perseguendo esclusivamente il profitto, in particolare se debbano essere per gli shareholder arricchiti ad agire contro l'amministratore, o se sia ipotizzabile un rimedio in capo agli stakeholder interessati al perseguimento della *purpose* incorporata nello statuto

¹⁷⁹ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 55; L. A. BEBCHUK, R. TALLARITA, *The illusory promise*, cit., p. 176 «Stakeholderism, we have concluded, offers an inadequate and counterproductive approach to the goal of stakeholder protection; its illusory promise should not be allowed to distract from the critical needs for external laws, regulations, and policies designed to provide such protection.»

¹⁸⁰ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 56; L. A. BEBCHUK, R. TALLARITA, *The illusory promise*, cit., p. 176-177.

¹⁸¹ A. EDMANS, *Grow the pie: How great companies deliver both purpose and profit*, Cambridge, Cambridge University Press, 2020.

¹⁸² Come fa notare H. FLEISCHER, *Corporate Purpose*, cit., p. 3 la pubblicazione del libro di A. EDMANS, *op. cit.* e di C. MAYER, *Prosperity*, cit., oltre ad essere dei bestseller, meritano anche un'attenzione particolare perché combinano una solida analisi economica con proposte di politica giuridica. Pertanto, hanno giustamente incontrato una certa risonanza negli ambienti giuridici.

¹⁸³ A. EDMANS, *op. cit.*, 26.

¹⁸⁴ G. FERRARINI, *Corporate purpose and Sustainability*, cit., p. 43 «The pie also includes the value that customers enjoy over and above the price they pay ("surplus"). Moreover, it includes the value accruing to suppliers through

Egli sostiene che la *torta* è espandibile, e incoraggia perciò a sviluppare una mentalità di crescita (*pie-growing mentality*), in contrapposizione a una mentalità di spartizione della torta (*pie-splitting mentality*)¹⁸⁵. Ciò significa che «*investors do not need to take from stakeholders, and stakeholders don't need to defend themselves from investors*»¹⁸⁶. Un approccio aziendale responsabile non consiste perciò, per Edmans, nel dividere la torta in modo diverso (ad esempio, sacrificando i profitti per aumentare i salari, o ridurre l'impatto del cambiamento climatico), ma nel far crescere la torta attraverso l'innovazione e l'eccellenza nella propria attività. Il concetto è creare valore per la comunità, e i profitti, quindi, non sono più l'obiettivo finale, ma nascono come sottoprodotto della creazione di valore per la comunità¹⁸⁷.

Come è stato sostenuto da alcuni commentatori della teoria¹⁸⁸, e dallo stesso Edmans, la teoria *enlightened shareholder value* (ESV) presenta molte analogie con la *Pieconomics*, poiché entrambe sottolineano sia l'importanza dei profitti, sia che il valore per gli investitori e che quello per gli *stakeholder* sono altamente correlati nel lungo periodo. Tuttavia, l'ESV sostiene che l'obiettivo finale di un'impresa è quello di aumentare i profitti, seppur nel lungo termine, e servendosi strumentalmente degli interessi degli *stakeholder*. Pertanto, Edmans qualifica la ESV come una *pie-splitting mentality*¹⁸⁹. Al contrario, la *Pieconomics* sostiene che l'obiettivo finale di un'impresa è quello di creare valore per la comunità, e solo così facendo, si aumentano i profitti, che sono dunque un risultato della crescita del valore, e non l'obiettivo della società¹⁹⁰. Edmans sostiene, quindi, che *pie-growing mentality* è preferibile perché è *intrinseca* piuttosto che *strumentale*¹⁹¹, poiché la società dovrebbe essere intrinsecamente motivata a creare valore sociale. Nella *Pieconomics* «*stakeholders are the end itself, rather than a means to an end*»¹⁹².

a stable source of revenue, i.e., the value of funding. Furthermore, the pie includes the value provided to the environment, by reducing resource consumption and carbon emissions. In addition, it includes the value enjoyed by communities, as an enterprise provides employment opportunities, contributes to schools, donates its knowledge or products to local initiatives, etc. Lastly, the pie includes the value given to the government through tax revenues. On the whole, stakeholders enjoy value, while investors enjoy profits which are a form of value».

¹⁸⁵ E. ROCK, *op. cit.*, p. 21.

¹⁸⁶ G. FERRARINI, *Corporate purpose and Sustainability*, cit., p. 44. La *pie-splitting mentality*, cioè l'approccio tradizionale, considererebbe la torta come avente dimensioni fisse, per cui l'unico modo per massimizzare i profitti della torta, è dividerla in modo diverso e prelevando dagli stakeholder.

¹⁸⁷ G. FERRARINI, *Corporate purpose and Sustainability*, cit., p. 44; M. BLANC, J-L. CHENAUX, E. PHILIPPIN, *op. cit.*, p. 114. Per questi ultimi autori la teoria di Edmans non sarebbe da ritenere ingenua in termini pratici.

¹⁸⁸ G. FERRARINI, *ivi*, cit., p. 45.

¹⁸⁹ G. FERRARINI, *Corporate purpose and Sustainability*, cit., p. 44.

¹⁹⁰ Per G. FERRARINI, *ivi*, p. 45 sarebbe la stessa visione sostenuta da C. MAYER in *Prosperity*, il quale ritiene che i profitti siano solo un risultato, e non la *pure purpose* della società; sul punto anche U. TOMBARI, *Corporate purpose e diritto societario*, cit., p. 4.

¹⁹¹ G. FERRARINI, *Corporate purpose and Sustainability*, cit., p. 46. Ciononostante, l'autore riporta che lo stesso Edmans considera la *ESV theory* migliore della *Pieconomics* sotto due aspetti. In primo luogo, l'ESV sarebbe più *concreta*, poiché ha un unico, chiaro obiettivo che è aumentare il profitto nel lungo termine. La *Pieconomics* invece ha obiettivi multipli e quindi non offre un modo chiaro di prendere decisioni. In secondo luogo, l'ESV è più *focalizzata*. Infatti, una società che sposa l'ESV adotterà una certa decisione solo se questa aumenterà i profitti, a differenza di una società che adotta un approccio *Pieconomics* che invece potrebbe adottare decisione che semplicemente aiutano l'ambiente o la comunità, senza aumentare o addirittura ridurre i profitti.

¹⁹² G. FERRARINI, *Corporate purpose and Sustainability*, cit., p. 46.

Come però alcuni commentatori fanno notare, anche la *Pieconomics* di Edmans avrebbe dei limiti discendenti dalla natura di *multiple-objectives approach*. La principale obiezione riguarda la difficoltà di individuare i criteri che dovrebbero essere impiegati per scegliere un certo tipo di investimento a favore degli *stakeholder* rispetto ad un altro, visto che l'autore non si preoccupa di definirli, e che il perseguimento del profitto non è l'obiettivo finale dell'impresa. L'altra obiezione sollevata, non meno trascurabile, riguarda l'incertezza che dal perseguimento del valore sociale si genereranno realisticamente dei profitti nel lungo periodo come sottoprodotto.

Entrambe le obiezioni renderebbero la *Pieconomics theory* e il *multiple-objectives approach* difficili da far accettare ad un'impresa privata che investe e gestisce il capitale dei propri azionisti¹⁹³.

Conclusioni Capitolo

Dall'analisi di questo primo capitolo si è compreso l'ampio interesse che la dottrina ha mostrato, ormai da quasi un secolo, alla ricerca di una definizione di scopo.

L'analisi storica avrebbe dimostrato come nei Paesi anglosassoni, la generalizzazione da parte dei governi della clausola di *corporate purpose*, avrebbe mutato via via anche l'oggetto del dibattito dottrinale, il quale sarebbe evoluto sempre di più verso le conseguenze che discendono dalla definizione della *purpose*, e cioè la sua capacità di determinare le regole di coordinamento e di governo della società, e l'interesse che i gestori devono servire nell'adozione delle decisioni. Questa precisazione storica avrebbe anche permesso di chiarire, per prima cosa l'importante ruolo che discende dalla definizione dello scopo, oltre che la distinzione che esiste tra il concetto di interesse sociale e quello di scopo, che talvolta, invece, nei dibattiti dottrinali viene confusa.

Al contrario, potrebbe sussistere una certa complessità nel distinguere lo scopo sociale dalle nozioni recentemente introdotte con le società benefit e *à mission*. In effetti, non è di immediata evidenza quale sia il significato da attribuire ai nuovi termini giuridici di “finalità di beneficio comune” e *objectifs sociaux et environnementaux*. La questione di difficile risoluzione è capire se tali novità giuridiche abbiano una loro autonomia che si affianca, e si distingue dal concetto di scopo, o invece vi corrispondano. In quest'ultimo caso, allora, le funzioni che tradizionalmente vengono imputate allo scopo sociale, dovrebbero essere estese anche a questi nuovi termini giuridici, che avranno anch'essi la capacità di definire l'interesse sociale e di determinare le regole di governo della società. Si approfondiranno, perciò, nella seconda sezione, dedicata all'analisi del regime giuridico delle società benefit e *à mission*, come le “finalità di beneficio comune” e

¹⁹³ Si veda per le critiche alla *Pieconomics* quanto sostenuto da G. FERRARINI, *Corporate purpose and Sustainability*, cit., p. 46 che è invece sostenitore dell'approccio ESV.

gli *objectifs sociaux et environnementaux* debbano intendersi rispetto ai concetti tradizionali di scopo, oggetto e interesse sociale.

Riguardo all'analisi delle teorie dottrinali del XX sec. si è notata una grande difficoltà nell'uso di convenzioni linguistiche comuni, che ha reso molto complesso distinguere le sostanziali differenze tra le varie posizioni dottrinali, da quelle semplicemente lessicologiche. In generale si è osservata nelle dottrine dei vari ordinamenti esaminati una certa dicotomia tra l'individuazione dell'interesse sociale definito come corrispondente all'interesse dei soci, e dall'altra parte, invece nel definire l'interesse sociale come distinto da quello dei soli soci, ma avente invece una natura autonoma che comprenderebbe in maniera più o meno ampia anche gli interessi di altri soggetti che ruotano intorno alla società.

In via generale, è apparso abbastanza pacifico che alla fine del XX secolo, nonostante la coesistenza di vari orientamenti dottrinali, la posizione contrattualistica o *shareholderist* sia stata quella più diffusa tra gli accademici negli ordinamenti giuridici esaminati.

Ciononostante, dopo le due crisi finanziarie (del 2001 e del 2008) e la crescente attenzione dedicata alle questioni ambientali e sociali, si è notata la più ampia diffusione di teorie dottrinali che provano a conciliare il valore per gli azionisti con le istanze sociali e ambientali. Dall'analisi di queste nuove teorie si è compreso però che non sempre tenere conto degli interessi diversi da quelli dei soci denota una posizione *stakeholderist*, ed un esempio sarebbe proprio la teoria dell'*enlightened shareholder value*, sostenuta da molti in dottrina. L'interessamento mostrato nei confronti degli *stakeholder* in tale teoria sarebbe semplicemente funzionale e strumentale alla massimizzazione dei profitti della società, e quindi nell'interesse ultimo degli *shareholder*.

In ultimo, nelle dottrine contemporanee esiste un interessante contrapposizione riguardo a chi e come si debba intervenire per riformare il sistema capitalistico tradizionale. Infatti, per alcuni dovrebbe essere lo Stato ad intervenire fissando dei limiti esterni nella legge che devono essere rispettati dalla società, come sostenuto da Bebchuck e Tallarita; mentre per altri la riforma del capitalismo dovrebbe intervenire dall'interno, come proposto da Colin Mayer, cioè attraverso l'iniziativa privata delle società che scelgono delle *purpose*, che oltre allo scopo di lucro accostano anche finalità sociali di pari dignità. Questa impostazione potrebbe essere molto vicina alla logica seguita, almeno in teoria, con la *benefit corporation*, di cui non a caso Colin Mayer sarebbe un sostenitore. Si ritornerà sul tema quando si procederà ad esaminare più nel dettaglio il regime giuridico predisposto dai due legislatori, al fine di verificare se tali legislazioni in Italia e Francia possano davvero considerarsi come affini alle posizioni *stakeholderist*.

CAPITOLO II – LA NOZIONE DI SCOPO E DI INTERESSE SOCIALE NELLE LEGISLAZIONI NAZIONALI: UN PANORAMA IN EVOLUZIONE.

I dibattiti dottrinali che si sono esaminati nel primo paragrafo sono stati condizionati anche dalle riforme legislative e dalle pronunce giurisprudenziali che si sono susseguite in questi anni. Non è affatto anomalo, anzi, che la dottrina abbia seguito nelle sue riflessioni gli interventi legislativi che di volta in volta venivano adottati, o almeno proposti in sede parlamentare. In generale le nuove riforme, le nuove proposte legislative, gli andamenti delle corti, guidano i dibattiti dottrinali che, partendo come punto d'inizio nella riflessione dalla riforma o/e della sentenza (anche di altri ordinamenti), ipotizzano poi nuovi scenari, problematiche giuridiche, risvolti pratici e proposte di riforma. Perciò non sempre è corretto dire che l'intervento legislativo ha influenzato un certo andamento dottrinale, ma al più, che l'intervento normativo ha sollevato un dibattito, come un *fatto* di cui è necessario esaminare e analizzare il panorama giuridico attuale e futuro per comprendere la reale portata della novità¹⁹⁴.

Non è invece sempre agile provare che la dottrina abbia avuto sulla riforma legislativa, o sull'andamento giurisprudenziale, una certa influenza, e che quindi il dato normativo, o anche solo la proposta di riforma, racchiuda una specifica posizione dottrinale¹⁹⁵.

Nell'analisi che segue si intende esaminare, in Italia e Francia, il panorama legislativo e giurisprudenziale intorno alla nozione di scopo della società e al suo interesse giuridico. Nel fare ciò, non si mancherà anche di interrogarsi se la dottrina e le varie teorie sopra esaminate abbiano in qualche modo influenzato alcune delle principali riforme legislative di seguito esaminate, o almeno sollevato il dibattito nelle aule parlamentari.

Come si è più volte ricordato sopra, sia in Italia che in Francia, per la loro peculiare storia che differisce da quella della tradizione anglosassone, il dibattito dottrinale ha interessato molto di più la nozione di *interesse sociale* che quella di scopo poiché è mancata una definizione legislativa del primo concetto¹⁹⁶.

¹⁹⁴ Si veda sul punto la riflessione di A. GENTILI, *L'interpretazione giuridica: il contributo della dottrina*, in *Giustizia Civile.com*, 2014, p. 47, p. 48 (disponibile online: <https://giustiziacivile.com/giustizia-civile-riv-trim/linterpretazione-giuridica-il-contributo-della-dottrina>) che chiarisce una doppia valenza del termine interpretare, inteso da una parte come attività e dall'altra come prodotto dell'interpretazione data.

¹⁹⁵ Per A. GENTILI, *op. cit.*, p. 57 «accade sempre meno spesso, che la riflessione di un autore su un problema ispiri al legislatore una riforma, o faccia cambiare idea alla giurisprudenza sul punto. Che cioè faccia mutare un esito interpretativo. Ma è decisamente più rilevante ed accade ancora che dia un altro senso ed un altro metodo all'attività di interpretare, magari senza mutare di una virgola le norme ermeneutiche legali». Volendo fare un esempio di una riforma che incarna un orientamento dottrinale, si v. la riforma del 2006 del *Section 172 del UK Companies Act* che rifletterebbe la teoria dello *Enlightened shareholder value* (ESV) di M. Jensen (in questo senso v. V. HARPER HO, *Enlightened Shareholder Value: Corporate Governance beyond the Shareholder- Stakeholder Divide*, in *Journal of Corporation Law*, 2010, p. 36, p. 59; anche G. FERRARINI, S. ZHU, *Is There a Role for Benefit Corporations in the New Sustainable Governance Framework?*, ECGI Law Working Paper N° 588/2021, p. 21 (disponibile online: <https://ssrn.com/abstract=3869696>).

¹⁹⁶ Come chiarito anche da S. A. CERRATO, *Appunti per una via italiana all'ESG. L'impresa costituzionalmente solidale (anche alla luce dei nuovi artt. 9 e 41, comma 3, Cost.)*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2022, p. 63,

Visto il perdurare dell'assenza di una nozione normativa che chiarisca una volta per tutte la definizione di interesse sociale, si è deciso di porre particolare attenzione nel ricostruire il quadro normativo intorno alle nozioni di scopo e alle altre disposizioni normative che fanno riferimento all'interesse sociale, senza però definirlo. Tale ricostruzione non mancherà però di accertare se le riforme di questi ultimi anni nei due Stati, mosse da intenti di sostenibilità e di responsabilizzazione delle società nei confronti della comunità e dell'ambiente, siano state d'impatto per la definizione dei concetti di scopo e di interesse sociale. Infatti, la riforma francese in materia societaria del 2019¹⁹⁷ ha agito direttamente su tali nozioni tradizionali, o ne ha addirittura introdotte delle nuove, come già accennato riguardo al nuovo istituto della *raison d'être* all'art. 1835 *code civil*. Anche in Italia, nonostante l'assenza di una riforma del diritto societario come quella approvata in Francia, si è assistito a varie novelle, che pur non avendo modificato direttamente la nozione di interesse sociale, hanno comunque condizionato i dibattiti giurisprudenziali e dottrinali intorno alla definizione di interesse e di scopo sociale¹⁹⁸.

La ricostruzione dello stato delle due legislazioni, come più volte anticipato, potrà essere di estrema importanza nel quadro generale della ricerca per comprendere nel proseguo dell'analisi le ragioni dell'introduzione delle due legislazioni in materia di società benefit e *à mission*, e soprattutto per verificare come le due qualifiche giuridiche si debbano coordinare con le altre disposizioni dell'ordinamento.

1. La loi PACTE e la novella del Code Civil

La Francia con l'approvazione definitiva della Loi PACTE n°2019-486 (*plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises*) ha attuato un'ampia riforma di diritto commerciale con lo scopo di far crescere le imprese per creare maggiore occupazione, e al contempo ridefinire il ruolo delle società¹⁹⁹. Per raggiungere tali obiettivi, la legge è stata articolata in tre parti: «*des entreprises libérées*» (*chapitre I*), «*des entreprises plus innovantes*» (*chapitre II*), «*des entreprises plus justes*» (*chapitre III*). Sono le disposizioni del capitolo III ad essere state adottate per cercare di ridefinire il ruolo delle società e accrescere la loro responsabilità nei riguardi della comunità e dell'ambiente.

p. 78, invece, per quanto riguarda la nozione di scopo, sia in Italia che in Francia questa è stata individuata espressamente nei codici, a differenza invece di quanto è accaduto invece negli Stati di *Common Law* in cui la società è uno schema aperto a qualsiasi *lawful purpose*.

¹⁹⁷ Loi n° 2019-486.

¹⁹⁸ Ci si riferisce in particolare al d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni; ma anche alla recente riforma costituzionale l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1, Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente; al d.lgs. n. 112 del 3 luglio 2017, Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106; e in materia di autoregolazione anche al nuovo Codice di Corporate Governance, approvato il 30 gennaio 2020.

¹⁹⁹ H. LE NABASQUE, *Genèse et objectifs de la loi PACTE*, in *Bulletin Joly Sociétés*, 2019, p. 33.

La riforma era voluta da parecchio tempo, non solo in politica, ma anche in dottrina²⁰⁰. Già a partire dal 2013 era stata avanzata la proposta per la revisione dell'articolo 1833 del *Code civil* nel *Rapport Attoli*, che nel 2015 Emanuel Macron, al tempo Ministro dell'economia, aveva riproposto e poi ritirato per dubbi di costituzionalità²⁰¹. Nell'ottobre 2017, Macron, ormai presidente, aveva annunciato una riflessione sul tema nell'ambito del progetto di riforma (PACTE) per favorire l'emergere di un capitalismo più responsabile ed equo²⁰². Aveva quindi affidato a Jean-Dominique Senard e Nicole Notat un lavoro di riflessione intorno alla relazione tra impresa e interesse generale, il quale aveva dato luogo ad un rapporto intitolato *L'entreprise, objet d'intérêt collectif*²⁰³ che metteva in evidenza la necessità di ridefinire il rapporto tra la società e l'impresa, attraverso la riforma del diritto societario, il quale era percepito come avente per anni ignorato l'impresa, e servito solo la società e gli azionisti per favorire la ricerca del profitto nel breve termine²⁰⁴.

In realtà, la Loi PACTE succede altri interventi del legislatore francese adottati sempre al fine di rendere le società più responsabili ed eque e inserire i principi della Responsabilità sociale d'impresa nel diritto nazionale²⁰⁵. Un noto esempio è l'adozione della *Loi sur le devoir de vigilance*²⁰⁶ nel 2017 che ha istituito un regime di due diligence obbligatoria per le società di grandi dimensioni su rischi ambientali, sanitari, di sicurezza, etc., che si innestano nel solco delle regole sulle adeguate politiche di gestione del rischio d'impresa.

²⁰⁰ Come ha fatto giustamente notare I. TCHOTOURIAN, *Légiférer sur l'article 1832 du code civil: une avenue pertinente pour la RSE?*, in *Revue des sociétés*, 2018, p. 211 (nt. 6) le riforma del 1833, l'introduzione della *raison d'être* e della *société à mission* riflettono una corrente di pensiero che attraversava la sociologia, l'economia e le scienze gestionali già dal 2012. In particolare, si v. K. LEVILLAIN, *Les entreprises à mission*, cit.; B. SEGRESTIN, K. LEVILLAIN, S. VERNAC, A. HATCHUEL, *La «société à objet social étendu». Un nouveau statut pour l'entreprise*, Paris, Presses des Mines, 2015; A. HATCHUEL, B. SEGRESTIN, *Refonder l'entreprise*, Paris, Seuil et La République des Idées, 2012.

²⁰¹ A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 46.

²⁰² S. SCHILLER, *L'évolution du rôle des sociétés depuis la loi PACTE*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2019, p. 517, p. 520.

²⁰³ N. NOTAT et J.D. SENARD, *L'entreprise, objet d'intérêt collectif, Rapport aux ministres de la Transition écologique et solidaire, de la Justice, de l'Économie et des Finances du travail*, Marzo 2018 (disponibile online: https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2018/entreprise_objet_interet_collectif.pdf).

²⁰⁴ S. VERNAC, *Du bon gouvernement de l'entreprise en société*, in CHEVRIER e ROYER, *op. cit.*, p. 85, p. 86.

²⁰⁵ Tra gli interventi legislativi che costituiscono la base legale su cui si fonda la politica francese in materia di RSE si indicano la Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Si v. per approfondire i vari interventi adottati dal legislatore francese per indurre le imprese a tenere conto dei rischi per la salute e l'ambiente delle loro attività nei loro piani di sviluppo I. VACAIRE, *Travail et développement durable*, in *Revue de droit du travail*, 2020, p. 601.

²⁰⁶ La Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (art. L225-102-4 et L225-102-5 *Code commerce*). Si rintonerà nel prosieguo della ricerca ad approfondire la legge sul *devoir de vigilance* per comprendere le ricadute di tali disposizione con la disciplina speciale della *société à mission*, ma si veda già per approfondire: E. SAVOUREY, S. BRABANT, *The French Law on the Duty of Vigilance: Theoretical and Practical Challenges Since its Adoption*, in *Business and Human Rights Journal*, 2021, p. 141; S. SCHILLER, *Exégèse de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre*, in *JCP G* 2017, p. 1052; ID., *Le devoir de vigilance*, Paris, LexisNexis, 2019; R. DUMONT, *Devoir de vigilance des sociétés mères et compétence des tribunaux : la Cour de cassation et le législateur rendent concomitamment deux solutions différentes*, in *Recueil Dalloz*, 2020, p. 826; B. BRIGNON, I. GROSSI, *Les nouvelles contraintes des sociétés*, Issy-les-Moulineaux, Joly éd., 2018.

Non potendo entrare in questa sede nei dettagli dei vari interventi legislativi, né di ogni disposizione introdotta o modificata con la Loi PACTE, ci si focalizza sulle modifiche più emblematiche che rappresenterebbero, secondo alcuni, la normativizzazione dei principi della responsabilità sociale d'impresa nell'ordinamento francese²⁰⁷. In particolare, si fa riferimento all'aggiunta di un secondo comma all'art. 1833 del *Code Civil* e alla modifica dell'art. 1835 del *Code Civil*²⁰⁸, oltre che all'introduzione della *société à mission* agli artt. L220-10- L210-12 del *Code commerce*²⁰⁹ che sarà ampiamente esaminata nei successivi capitoli.

La modifica degli artt. 1833 e 1835 *Code civil* ha fatto molto più discutere²¹⁰, almeno in un primo momento, dell'introduzione della *société à mission* nell'ordinamento francese, in ragione della decisione del legislatore di modificare il *Code civil*, considerato come la *costituzione civile*²¹¹. Anche per questo motivo, in molti in dottrina²¹², ritengono che la riforma abbia avuto un messaggio politico estremamente forte e ambizioso, e che sia il frutto della scarsa fiducia nutrita nei

²⁰⁷ V. I. DESBARATS, *De l'entrée de la RSE dans le code civil*, in *Droit social*, 2019, p. 47; M. MORALES, *La Loi PACTE et la prise en compte des considérations sociales et environnementales en droit des sociétés: une réforme en trompe l'œil?*, in *Revue juridique de l'environnement*, 2019, p. 339, p. 349.

²⁰⁸ L'art. 169 Loi n° 2019-486, il quale ha anche modificato, oltre all'art. 1833 e 1835 *Code civil*, anche le disposizioni degli artt. L225-35 e L225-64 del *Code commerce* applicabili alle *sociétés anonymes* per introdurre la particolare nozione di interesse sociale e di *raison d'être* nel *Code commerce*.

²⁰⁹ L'art. 176 Loi n° 2019-486 ha introdotto gli articoli L210-10 e ss. del *Code commerce* riguardanti la disciplina della *société à mission*.

²¹⁰ Fra gli scritti editi, durante i lavori parlamentari, M. ROUSSILLE, *Projet de loi PACTE: quel impact? – Réflexion sur la consécration de l'intérêt social et de la raison d'être de la société*, in *Droit des sociétés*, 2018, p. 8; A. COURET, *La réforme de l'entreprise passe-t-elle nécessairement par une réécriture du code civil?*, in *Revue des sociétés*, 2018, p. 639; J.-J. DAIGRE, *Loi PACTE: ni excès d'honneur, ni excès d'indignité*, in *Bulletin Joly Sociétés*, p. 541; T. MASSART, *Réforme des articles 1833 et 1835 du Code civil: l'équilibre entre performance financière et extra-financière des sociétés*, in *Gazette du Palais*, 2018, p. 51; S. MICHALAK, *De la prise en compte à la prise en charge de l'intérêt général par l'entreprise Quelques réflexions en marge de la loi PACTE*, in *Revue du droit public*, 2019, p. 551; A. TADROS, *Regard critique sur l'intérêt social et la raison d'être de la société dans le projet de loi PACTE*, in *Recueil Dalloz*, 2018, p. 1765; F. XAVIER-LUCAS, *L'inopportune réforme du Code civil par la loi PACTE*, in *Bulletin Joly Sociétés*, 2018, p. 477; B. FRANÇOIS, *Projet de loi PACTE: nouvelle réforme annoncée de la rémunération des dirigeants*, in *Revue des sociétés*, 2018, p. 614; E. CHEVRIER, E. ROYER, *L'intérêt social dans la Loi PACTE*, Paris, Dalloz Grand Angle, 2019 che raccoglie interessanti riflessioni sulla proposta di riforma di illustri studiosi; ugualmente per una raccolta di riflessioni si v. *Dossier: La réécriture des articles 1833 et 1835 du code civil: révolution ou constat? (1er parti)*, in *Revue des Sociétés*, octobre 2018, p. 551; e *Dossier: La réécriture des articles 1833 et 1835 du code civil: révolution ou constat? (2e parti)*, in *Revue des Sociétés*, novembre 2018, p. 623. Successivamente all'approvazione della legge, A. COURET, B. DONDERO, *Loi Pacte et droit des affaires*, Levallois-Perret, Francis Lefebvre, 2019; A. VIANDIER, *La raison d'être d'une société (C. civ. art. 1835)*, in *Bullettin rapide Droit des affaires*, 2019, p. 30; B. FRANÇOIS, *Apports de la loi Pacte en matière de gouvernement d'entreprise*, in *Revue des Sociétés*, 2019, p. 493; S. SHILLER, *Les conséquences de la nouvelle rédaction des articles 1833 et 1835 du Code civil sur l'ingénierie sociétaire*, in *JCP N*, 2020, p. 29; D. SCHMIDT, *Loi PACTE: l'intérêt social*, in *JCP E*, 2019, p. 18 ss.; A. TADROS, *Qui est dépositaire de l'intérêt social?*, in *JCP E*, 2020, p. 27 ss.; J.-J. ANSAULT, *Regards sur l'évolution de l'intérêt des actionnaires en droit des sociétés*, in *Revue Droit & Affaire*, 2020, p. 140 ss.; R. MORTIER, B. ZABALA, S. DE VENDEUIL, *La réforme du droit des sociétés par la loi Pacte. Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019*, in *Droit des sociétés*, 2019, p. 5; T. MASSART, *Loi Pacte : intérêt social, raison d'être, fonds de pérennité, actions gratuites et BSPCE*, in *Gazette du Palais*, 2019, p. 71.

²¹¹ P.-H. CONAC, *Le nouvel article 1833 du Code civil français et l'intégration de l'intérêt social et de la responsabilité sociale d'entreprise: constat ou révolution?*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2019, p. 497, p. 500.

²¹² P.-H. CONAC, *Le nouvel article 1833 du Code civil français*, cit., p. 500; ID., *L'article 1833 et l'intégration de l'intérêt social*, cit., p. 573; I. URBAIN-PARLEANI, *L'article 1835 et la raison d'être*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2019, p. 533, p. 535; S. SCHILLER, *L'évolution du rôle des sociétés*, cit., p. 518; H. LE NABASQUE, *Genèse et objectifs de la loi PACTE*, cit., p. 35.

confronti delle grandi società e dell'autoregolamentazione²¹³. La legge avrebbe avuto come scopo quello di ripensare il posto delle imprese nella società e conciliare la redditività economica a lungo termine con gli obiettivi sociali e ambientali²¹⁴. Potrebbero essere, allora, tali obiettivi, uniti alla sfiducia nell'autoregolamentazione, ad aver motivato la decisione del legislatore di normare l'impegno sociale e ambientale delle società attraverso una graduazione ascendente a più livelli²¹⁵, alla cui base ci sarebbe l'*allargamento* della nozione di interesse sociale (ed il solo intervento legislativo, tra l'altro, ad essere obbligatorio), al gradino superiore, la possibilità di adottare una *raison d'être*, e infine, al livello più alto, la possibilità di adottare la qualifica di *société à mission*. Queste ultime due novità non sono obbligatorie per tutte le società, ma è la società che volontariamente decide di adottare e servirsi di tali nuovi istituti giuridici.

Nella trattazione si cercherà di ricostruire il contenuto e la portata, più o meno innovativa, della riforma sopra richiamata che ha riguardato in maniera diretta il concetto di *interesse sociale* e al contempo ha introdotto un concetto nuovo, la *raison d'être*, che si è affiancato a quelli *tradizionali* esaminati nel paragrafo precedente. Pertanto, gli articoli 1833 e 1835 *Code civil* meritano di essere analizzati per poter proseguire la ricerca e comprendere, come queste novità interagiscono con gli istituti giuridici tradizionali di scopo e interesse sociale. Inoltre, l'analisi di tali novelle sarà utile, in un secondo momento, anche per capire come tali modifiche interagiscano con la *société à mission* e la sua disciplina speciale.

1.1. *L'intérêt social élargie* dell'art. 1833 comma 2 *Code Civil*

L'art. 1833 – che anteriormente era composto da un solo comma, rimasto invariato e che prescrive: «*toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés*» – a seguito della riforma si è visto aggiungere un nuovo comma²¹⁶, che conterrebbe, secondo gran parte della dottrina francese e

²¹³ P-H. CONAC, *Le nouvel article 1833 du Code civil français*, cit., p. 515; tra l'altro nel 2018 in Francia è stato adottato la nuova versione del codice di corporate governance francese che come fa notare, B. FRANÇOIS, *Code 2018 de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF : une nouvelle version, en vain ?* in *Revue des sociétés*, 2018, p. 575 è stato redatto all'ombra del progetto di legge PACTE e, in alcuni casi, in reazione ad esso, volendo lasciare al *droit souple* il compito di portare avanti questo nuovo paradigma imprenditoriale. Rispondendo alle aspettative del rapport Notat-Senard e degli stakeholder, il *code AFEP-MEDEF* pubblicato nel giugno 2018 raccomanda quindi che, nelle società quotate, il consiglio di amministrazione si concentri sulla promozione della creazione di valore a lungo termine in considerazione delle sfide sociali e ambientali delle loro attività. Per approfondire riguardo alla modifica del *code AFEP-MEDEF* v. A. COURET, *La révision du Code AFEP-MEDEF et le droit des sociétés*, in *Bulletin Joly Sociétés*, 2018, p. 489; si v. anche rispetto alla portata giuridica dei codici di corporate governance J. BEHAJA, *La portée juridique et l'efficacité de la corporate governance et des codes de gouvernement d'entreprise*, *Revue des sociétés*, 2019, p. 155.

²¹⁴ V. A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 45.

²¹⁵ *Ibidem* che lo definisce come *three-stage rocket*; S. SCHILLER, *L'évolution du rôle des sociétés*, cit., p. 525; S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, in *Actes Pratiques & Ingénierie Sociétaire*, 2021, p. 5 per l'autrice in realtà il 1833 comma 2 non fa parte della graduazione, ma al livello più basso del *fusée à trois étages* vi sarebbe l'introduzione della *raison d'être* con modifica extra-statutaria, al di sopra la modifica invece statutaria, e al livello più elevato invece la *société à mission*.

²¹⁶ Così come modificato dall'art. 169 Loi PACTE n° 2019-486.

straniera, la nozione di interesse sociale *élargie*²¹⁷. Il nuovo comma prescrive infatti che «*la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité*».

La nuova formulazione si riferisce al termine *intérêt social*, il cui concetto era già ampiamente noto e impiegato in giurisprudenza e in dottrina, rispetto invece ad altri termini proposti in sede di riforma²¹⁸. Nonostante l'uso del termine da parte della giurisprudenza, però l'interesse sociale non ha mai avuto una vera e propria definizione, poiché era impiegato *in negativo* per comprendere se vi fosse stata una violazione di tale interesse da parte del socio o del gestore²¹⁹. Anche i redattori della Loi PACTE, nonostante la decisione di consacrare nel codice il termine *intérêt social*, non hanno però ritenuto conveniente definirlo, e la ragione sarebbe legata alla volontà di conservare la flessibilità e la *souplesse* che rende la nozione più ampiamente sfruttabile e adattabile a livello pratico²²⁰. Pertanto, nonostante la cristallizzazione nel *Code civil*, manca ancora una definizione che chiarisca i dubbi espressi in dottrina in questi anni. Tale assenza è stata criticata da alcuni in dottrina, poiché «*la loi Pacte aurait pu innover en adoptant une définition neuve de l'intérêt social qui deviendrait, selon les diverses opinions exprimées, soit un intérêt distinct de celui des associés, soit l'intérêt des parties prenantes, soit un intérêt collectif. Elle ne le fait pas. Elle s'abstient de consacrer une thèse avançant que la société doit être gérée dans son intérêt autonome et dans la poursuite des fins qui lui sont propres*»²²¹. Altri invece ritengono che la mancanza di definizione non debba far sorgere dubbi e confondere sul significato di interesse sociale. In particolare, perché il legislatore con l'inserimento della nozione di interesse sociale all'articolo 1833 «à côté de l'intérêt des associés, semble sous-entendre que le premier ne se confondrait pas toujours avec le second. Il pourrait ainsi être compris comme l'intérêt particulier de la société, être distinct doté de la personnalité morale»²²². In ogni caso però alcuni fanno notare come l'introduzione dell'interesse sociale nel codice non abbia cambiato nulla a livello pratico poiché si tratterebbe solo della constatazione di un

²¹⁷ Solo per citarne alcuni: P. H. CONAC, *L'article 1833 et l'intégration de l'intérêt social*, cit. p. 570; A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 45.

²¹⁸ Si veda J. HEINICH, *op. cit.*, p. 185 la quale precisa talaltro che la nozione d'*intérêt social* fosse più familiare di altre nozioni proposte in sede di riforma, come *l'intérêt propre* o *l'intérêt supérieur* della società, e proprio per questo scelta. Infatti, il termine era già utilizzato, non solo in giurisprudenza e in dottrina, ma anche all'interno del *Code Civil* nel *Code Commerce* prima della modifica, poiché si richiamava in alcuni articoli la nozione di *intérêt de la société* (come accadeva ad esempio all' art. 1848 *Code civil* e L221-4 *Code commerce*; e anche al L242-6, comma 3 *Code commerce*).

²¹⁹ In particolare, la giurisprudenza francese ha elaborato e integrato la nozione d'*intérêt social* per quanto riguarda soprattutto *la définition de l'abus de biens sociaux, la notion d'abus de majorité*, e in materia di *responsabilité des dirigeants, la nomination d'un administrateur provisoire*. Si veda P. H. CONAC, *Le nouvel article 1833 du Code civil français*, cit., p. 503; anche J. HEINICH, *op. cit.*, p. 187 che precisa come è «*l'intérêt social, le fondement principal de l'intervention du juge dans la vie sociétaria, celui qu'il n'hésite pas à utiliser et à viser directement dans ses décisions*».

²²⁰ J. HEINICH, *op. cit.*, p. 186.

²²¹ D. SCHMIDT, *La loi Pacte*, cit., p. 633.

²²² J. HEINICH, *op. cit.*, p. 186 l'autrice prosegue nel ritenere che «*cette impression se confirme à la lecture de l'exposé des motifs, qui affirme que les sociétés "ne sont pas gérées dans l'intérêt de personnes particulières mais dans leur intérêt autonome et dans la poursuite de fins qui leur sont propres"*. Cependant, en l'absence de définition légale de l'intérêt social, c'est bien toujours le juge qui restera maître de la qualification».

principio già noto in giurisprudenza²²³, la quale, al di sopra di ogni dibattito e critica dottrinale²²⁴, avrebbe più volte chiarito che la società non è gestita nell'interesse delle persone dei soci, ma nel suo interesse autonomo²²⁵, poiché è una persona morale distinta e indipendente dai soci stessi²²⁶. In realtà però, secondo alcuni, l'uso da parte della giurisprudenza dell'interesse sociale per la risoluzione di varie questioni (anche all'infuori dei casi espressamente della legge)²²⁷ avrebbe condotto quasi ad uno scostamento tra la lettera della legge e la sua applicazione²²⁸, oltre che, inevitabilmente, all'impossibilità di definire in maniera unanime l'interesse sociale.

²²³ In questo senso in dottrina D. SCHMIDT, *La loi Pacte*, cit., p. 633; A. TADROS, *Regard critique*, cit., p. 1767; A. LECOURT, *Innové, se transformer, grandir, créer des emplois, repenser l'entreprise et sa gouvernance... un programme ambitieux*, in *RTD com.*, 2019, p. 385; P. H. CONAC, *Le nouvel article 1833 du Code civil français*, cit., p. 503; I. URBAIN-PARLEANI, *L'article 1835 et la raison d'être*, cit., p. 548; V. MAGNIER, *Old-fashioned yet innovative. Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability in France*, in *The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability*, diretto da SJÅFJELL e BRUNER, Cambridge, Cambridge University Press, 2020, p. 276 i quali ritengono che l'integrazione del termine *interesse sociale* non rappresenti una rivoluzione.

²²⁴ V. P. BISSARA, *L'intérêt social*, in *Revue des Sociétés*, 1999, p. 5: «Indifférente aux controverses doctrinales comme aux critiques, la jurisprudence n'a cessé d'affirmer la prééminence de l'intérêt supérieur de la société personne morale sur tous les intérêts catégoriels ou individuels susceptibles d'être invoqués».

²²⁵ A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 48. *Avis du Conseil d'État sur un projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, séance du jeudi 14 juin 2018*, p. 38: «Le Conseil d'Etat constate que l'inscription dans le code civil de la notion «d'intérêt social» a uniquement pour objet de consacrer par la loi la jurisprudence de la Cour de cassation qui entend préserver l'intérêt fondamental de la société considérée comme personne morale, indépendamment de l'intérêt des associés, (Cass. crim. 27 octobre 1997, n° 96-83.698). Le Conseil d'Etat estime que le projet de loi, qui prend le parti de ne pas définir cette notion que la Cour de cassation désigne parfois comme l'«intérêt général de la société» (Cass. com., 18 avril 1961; 24 mai 2016, n° 14-28.121), renvoie implicitement aux contours qu'en trace de façon souple mais non indéterminée la jurisprudence notamment dans le cadre des théories de l'abus de majorité et de minorité». Anche in dottrina, V. MAGNIER, *Droit des sociétés*, Paris, Dalloz, 2007, p. 162 (n. 291) ritiene che la giurisprudenza avrebbe in questi anni inteso «l'intérêt social comme l'intérêt propre de la société en tant qu'institution hiérarchisée dans laquelle dirigeants et associés ne sauraient agir en négligeant l'intérêt commun et supérieur qui les domine». Anche P. BÉZARD, *Face-à-face entre la notion française d'intérêt social et la gouvernance d'entreprise, Petites Affiches*, 2004, p. 45 ritiene che la giurisprudenza negli anni fosse stata è particolarmente chiara sul fatto che l'interesse della società non possa essere ridotto ai soli interessi degli azionisti; in senso contrario invece S. ROUSSEAU, I. TCHOTOURIAN, *L'intérêt social en droit des sociétés. Regards canadiens*, in *Revue des sociétés*, 2009, p. 735 i quali ritengono che invece i giudici non abbiano negli anni assunto una posizione netta o un ruolo chiarificatore rispetto alla definizione di interesse sociale, ma che le sentenze rese, soprattutto in materia di abuso di beni sociali siano invece la dimostrazione di un'oscillazione dei giudici tra l'interesse della persona morale, l'interesse dei soci e l'interesse dell'impresa.

²²⁶ Tale configurazione dell'interesse sociale si ritrovava anche nel rapporto Viénot del 1995 che riteneva «l'intérêt supérieur de la personne morale elle-même, c'est-à-dire de l'entreprise considérée comme un agent économique autonome poursuivant des fins propres, distinctes notamment de celles de ses actionnaires, de ses créanciers dont le fisc, de ses fournisseurs et de ses clients, mais qui correspondent à leur intérêt général commun, qui est d'assurer la prospérité et la continuité de l'entreprise». Si v. M. GERMAIN, *Les propositions du Club des juristes*, in CHEVRIER e ROYER, *op. cit.*, p. 175, p. 178 che fa notare che la formula era l'antenata di quella contenuta nel codice di governance AFEP-MEDEF, fino al 2016 (poi scomparsa) e intendeva dare posizione preminente alla società, subordinando tutti gli altri interessi, tra cui quelli degli azionisti, all'interesse della persona morale.

²²⁷ Si v. S. ROUSSEAU, I. TCHOTOURIAN, *op. cit.*, p. 736: «La question de la détermination de la signification de l'intérêt social se pose avec d'acuité dans la mesure où la jurisprudence française ne cesse d'élargir son domaine d'application. En effet, les magistrats recourent à l'intérêt social bien au-delà de l'hypothèse où celui-ci est évoqué expressément (le cas d'abus de biens sociaux) pour l'utiliser dans des domaines aussi variés que la nomination d'un expert de gestion, d'un administrateur provisoire en cas de crise grave ou d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée à la demande d'un ou de plusieurs actionnaires, la prononciation d'une mesure de séquestre, la justification d'un manquement d'initié, l'appréciation de la régularité de mesures anti-OPA, de la révocation des dirigeants sociaux pour justes motifs ou de la théorie fiscale de l'acte anormal de gestion, ou encore de l'existence d'un abus de majorité, de minorité ou d'égalité».

²²⁸ RAPPORT LE CLUB DES JURISTES, *Le rôle sociétal de l'entreprise éléments de réflexion pour une réforme*, Avril 2018, p. 57 (disponibile online: <https://www.leclubdesjuristes.com/les-commissions/role-societal-de-lentreprise-elements-de-reflexion-reforme/>).

Infatti, la giurisprudenza tende a considerare l'interesse societario come l'interesse autonomo della società, senza specificare quale sia²²⁹, e senza rifarsi agli orientamenti accademici tendenti ad individuare l'interesse sociale come l'interesse collettivo dei soci o degli azionisti, o come l'interesse dell'impresa²³⁰. Risulta dunque difficile in questa sede affermare un'unitaria definizione di interesse sociale che racchiuda le teorie accademiche (tra di loro contrastanti) senza però tralasciare le numerose pronunce giurisprudenziali. Potrebbe comunque risultare d'aiuto in questa sede l'analisi d'interesse sociale di taluni in dottrina, che hanno cercato di conciliare l'interesse della persona morale con quello degli azionisti – e di sintetizzare, dunque, anche gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali di questi ultimi decenni – ritendo che «l'intérêt de la société qui traduit bien l'intérêt collectif «abstrait» des associés ou actionnaires consiste en la recherche de la prospérité de l'entreprise pendant la durée de la société, prospérité dont découle celle du patrimoine social. Dans cette perspective, la décision apparaît contraire à l'intérêt social si elle porte atteinte au patrimoine social car elle limite ou plus encore hypothèque la capacité de la société à prospérer. On l'aura compris, l'intérêt social correspond à l'intérêt commun des parties au contrat de société pris abstraitement mais peut ne pas toujours correspondre à l'intérêt commun des actionnaires présents à un instant donné dans la société puisque ces derniers, sauf à sortir du jeu sociétaire et à mettre fin au contrat de société, ne peuvent poursuivre une cause distincte de celle que la loi leur impose, c'est-à-dire la recherche de bénéfices pendant toute la durée de la société et donc la préservation et le développement du patrimoine social pour permettre à la société de prospérer»²³¹. In ogni caso, ad essere certa è l'assenza di una definizione di interesse sociale e la volontà del legislatore di non fornire, neanche con tale riforma, alcun chiarimento al riguardo²³².

²²⁹ HAUT COMITE JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIERE DE PARIS (HCJP), *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants en matière sociale et environnementale et examen des conséquences juridiques associées aux modifications apportées aux articles 1833 et 1835 du code civil*, 19 giugno 2020, p. 69 (disponibile online: , https://www.banque-france.fr/system/files/2023-10/rapport_32_f.pdf).

²³⁰ Come già detto, in dottrina manca una definizione unanime di interesse sociale, poiché per alcuni si tratterebbe dell'*intérêt des actionnaires*, per altri dell'*intérêt de l'entreprise* e infine dell'*intérêt de la personne morale*. Si v. per una breve ricostruzione del dibattito S. ROUSSEAU, I. TCHOTOURIAN, *op. cit.*, p. 735. Oltre al rinvio al paragrafo precedente, si v. l'ampia letteratura in materia, in particolare: S. SCHAPIRA, *L'intérêt social et le fonctionnement de la société anonyme*, in *RTD com.*, 1971, p. 957; J. PAILLUSSEAU, *Les fondements du droit moderne des sociétés*, in *JCP E*, 1984, p. 14193; D. SCHMIDT, *De l'intérêt social*, *cit.*, p. 488; J.P. BERTREL, *Liberté contractuelle et sociétés*, in *RTD com.*, 1996, p. 595; A. COURET, *L'intérêt social*, in *Cahier de Droit de l'Entreprise*, 1996; A. CONSTANTIN, *L'intérêt social: quel intérêt?*, in *Mélanges Mercadal*, Levallois-Perret, Francis Lefebvre, p. 315; G. GOAUX-CALLEBAUT, *La définition de l'intérêt social - Retour sur la notion après les évolutions législatives récentes*, in *RTD com.*, 2004, p. 35; D. MARTIN, *L'intérêt des actionnaires se confond-il avec l'intérêt social?*, in *Mélanges en l'honneur de Dominique Schmidt: liber amicorum*, diretto da BRILL, GOYET, RIASSETTO, Paris, LGDJ, 2005, p. 359.

²³¹ D. PORACCHIA, D. MARTIN, *Regard sur l'intérêt social*, in *Revue des sociétés*, 2012, p. 475. Gli autori precisano che tale analisi dell'interesse sociale spiega perché la volontà unanime dei soci può essere contraria all'interesse della società, e perché un atto dell'amministratore al di fuori dell'oggetto sociale, concluso da una società in cui il rischio è illimitato, anche se autorizzato da una decisione collettiva presa all'unanimità, può essere annullato. Si v. Cass. com. 28 mars 2000, n° 96-19.620, in *Revue des sociétés*, 2000, p. 535.

²³² Secondo A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 48 l'assenza della definizione della nozione di interesse sociale è stata deliberatamente evitata dal legislatore perché la rilevanza dell'applicazione pratica della nozione di interesse sociale si basa sulla sua grande flessibilità, che la rende resistente a qualsiasi confinamento entro criteri prestabiliti.

La vera novità²³³ allora dovrebbe consistere nella nozione definita come *allargata* di interesse sociale, che obbligherebbe tutte le società a prendere in considerazione anche gli «*enjeux sociaux et environnementaux*», e dunque la *responsabilité sociale d'impresa*²³⁴. È su tale ultima parte del comma che si sono concentrate maggiormente le riflessioni intorno all'innovatività e alla reale incidenza del nuovo comma.

Innanzitutto, vale la pena definire l'ambito di applicazione del comma 2° dell'art. 1833, che, per l'appunto, essendo contenuta nel *Code Civil* si applica a tutte le società civili e commerciali, qualunque sia la forma e dimensione. Ciononostante, è emblematico che siano state modificate, oltre alle disposizioni del *Code civil*, solo le disposizioni del *Code commerce* applicabili alla *société anonyme*, e non ad altre forme societarie²³⁵.

Riguardo all'uso del termine *enjeux social et environmental* è difficile comprendere che cosa si intende²³⁶. Per alcuni la dicitura sarebbe stata volutamente lasciata vaga dal legislatore al fine di non restringere il campo d'applicazione del nuovo articolo²³⁷. In contraddizione però con questa posizione di apertura – che garantirebbe l'inclusione di ogni tipo di problematica che gli amministratori dovrebbero prendere in considerazione nell'adozione delle scelte di gestione – vi sarebbe però la recente modifica degli artt. L225-35 e L225-64 *Code commerce* che ha aggiunto agli *enjeux sociaux et environnementaux* anche quelli *culturels et sportifs* inerenti all'attività della società costituita nella sola forma della *société anonyme*²³⁸. Dalla decisione del legislatore francese di lasciare invariato l'art. 1833 del *Code civil* si potrebbe quindi dedurre che nella dicitura *social* non possano più essere ricomprese anche le problematiche culturali e sportive dell'attività della società, di cui allora solo la *société anonyme* si dovrebbe preoccupare. In realtà però, su tale

²³³ Per J. HEINICH, *op. cit.*, p. 186 infatti, «l'intérêt social fait ainsi plus que jamais figure de boussole au sein de cette loi PACTE qui regorge par ailleurs de notions nouvelles pour le droit des sociétés comme les enjeux sociaux et environnementaux ou la mystérieuse raison d'être».

²³⁴ P. H. CONAC, *Le nouvel article 1833 du Code civil français*, cit., p. 500.

²³⁵ L'art. 169 Loi n° 2019-486 ha modificato sia l'art. L225-35, riguardante le competenze generali del *conseil d'administration* che l'art. L225-64 riguardante quelle del *directoire*. Peraltro, poi le disposizioni L225-35 e L225-64 del *Code commerce* sono le sole ad essere state modificate dall'art. 6 della Loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, che ha affiancato agli *enjeux sociaux, environnementaux* anche quelli *culturels et sportifs de son activité*.

²³⁶ CE, avis préc., p. 38, «le Conseil d'Etat indique en premier lieu que la référence aux exigences sociales et environnementales n'est pas inédite et qu'au cours des années récentes le législateur, en accord avec l'évolution générale des esprits, s'est largement attaché à conduire les sociétés à mesurer les conséquences sociales et environnementales de leurs décisions. Même si ces législations sectorielles comportent pour l'essentiel des obligations ponctuelles de compte-rendu dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale et non comme dans le projet de loi une obligation générale pesant sur la gestion au jour le jour de la société, la législation récente offre des points d'appui suffisants pour déterminer le champ d'application matériel des «enjeux sociaux et environnementaux».

²³⁷ A. PIETRANCONA, *op. cit.*, cit., p. 46 sottolinea che ci sono ragioni politiche dietro la decisione di evitare di menzionare varie categorie di interessi, a differenza di altri esempi nazionali stranieri (come accade invece alla section 172 del *Companies Act*), e cioè voler inviare un forte segnale politico, ma evitando al contempo gli sfoghi polemici.

²³⁸ La Loi n° 2019-486 aveva già modificato l'art. L225-35 e l'art. L225-64 *Code commerce*, applicabili solo alle *société anonyme*, e peraltro, le medesime disposizioni del *Code commerce* sono le sole ad essere state modificate dall'art. 6 della Loi n° 2022-296 che ha aggiunto anche le sfide culturali e sportive oltre a quelle ambientali e sociali.

punto pare più convincente la posizione di quanti ritengono che il legislatore abbia commesso una svista²³⁹ e che le precisazioni aggiunte agli artt. del *Code commerce* siano solo delle ridondanze che potevano facilmente essere già ricomprese nell'aggettivo *social* introdotto nel 2019. Di fatto, però, anche la decisione di lasciare la dicitura così ampia e vaga non è senza timori poiché si potrebbe rischiare di ricomprendervi anche questioni al momento non ancora pronosticabili, con la conseguenza di lasciare un ampio margine di riflessione al giudice nell'applicazione dell'art. 1833 comma 2 nel valutare se tale nuova problematica meriti o meno di essere presa in considerazione dall'amministratore²⁴⁰.

Rispetto poi al contenuto della disposizione, l'intenzione del governo sarebbe stata quella di incoraggiare il riconoscimento legislativo di un interesse superiore della società come persona giuridica, al di sopra di tutti i suoi *stakeholder*, compresi gli azionisti²⁴¹. Tale intenzione ha fatto sorgere numerose preoccupazioni sul significato e sulla forza vincolante di questa nuova disposizione. Perciò, per cercare di comprendere l'attuale portata della disposizione analizzata risulta interessante osservare i vari emendamenti introdotti in sede di discussione per conoscere come le intenzioni iniziali del legislatore, confrontatesi con i rischi giuridici, siano mutate poi nella versione adottata.

Un chiaro esempio è quanto accaduto alla versione iniziale del comma 2° del 1833 del progetto di legge che utilizzava il termine *considerando* (*en considérant*), al posto dell'attuale formulazione, *en prenant en considération* (riferito alle questioni sociali e ambientali). Tale modifica è stata invocata dal *Conseil d'État*, e riflette l'intenzione di ritenere le questioni sociali e ambientali solo come delle preoccupazioni generali che la società deve prendere in esame nella gestione della sua attività, e non invece, come degli obiettivi normativamente definiti da perseguire²⁴². La volontà dietro alla sostituzione del termine era naturalmente quella di limitare fortemente l'impatto normativo dell'inclusione delle questioni sociali e

²³⁹ A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 46.

²⁴⁰ In questo caso si dovrebbe aprire una parentesi rispetto al sindacato del giudice e ai suoi limiti riguardo alle scelte gestorie dell'organo di gestione. In effetti, come è stato più volte chiarito in dottrina, il giudice sarebbe sottoposto al principio di non ingerenza nella gestione delle società, e perciò dovrebbe limitarsi a stabilire se la decisione è stata presa in modo ragionevole da un organo normalmente diligente, senza dover controllare l'adeguatezza delle decisioni di gestione (per approfondire riguardo al principio di *non-immixtion du juge* si v. CA Versailles, 11 juin 1998, n°346-96, CA Versailles, 12 mai 2010, n°08-9130, CA Douai, 13 septembre 2018, n°16/04789). In effetti, seppur alcuni hanno creduto che con l'entrata in vigore della modifica del 1833 il giudice sia diventato un arbitro della gestione aziendale, contraddicendo la tradizionale regola di *non-immixtion du juge* (in questo senso si v. M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY, *Droit des sociétés*, Paris, LexisNexis, 2019, p. 72.), in realtà per altri è pacifico che il principio di *non-immixtion du juge* non si venuto meno e si applichi anche riguardo alla gestione delle società che, conformemente all'art. 1833 comma 2, tenga conto degli interessi dei soci e delle preoccupazioni sociali e ambientali (si v. HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIÈRE DE PARIS, *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants*, cit., p. 57). Si v. anche K. LEVILLAIN, B. SEGRESTIN, *Les conditions cachées de la RSE: leçons du mouvement des Profit-with-Purpose Corporations*, in *La mission de l'entreprise responsable*, a cura di SEGRESTIN e LEVILLAIN, Paris, Presses des Mines, 2018, p. 124 per approfondire le evidenze di applicazione della *Business Judgement Rule* in Francia, nonostante l'assenza di disposizione al riguardo.

²⁴¹ A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 47; CE, avis, préc., p. 39.

²⁴² Si veda anche D. SCHMIDT, *La loi Pacte*, cit., p. 633 che riprende le parole de l'avis del 14 giugno 2018 del *Conseil d'État* riguardo alla proposta dell'art. 1833 *Code civil*.

ambientali nella gestione della società e nel suo interesse sociale²⁴³. Tale impostazione legislativa di *prendere in considerazione* le questioni sociali e ambientali, *come preoccupazioni* – e non come obiettivi da considerare parimenti allo scopo di lucro – nella gestione della società, è coerente anche con la decisione di mantenere invariata la disposizione dell'art. 1832, in tema di scopo di lucro. Infatti – nonostante le critiche di taluni in dottrina che avrebbero preferito modificare l'art. 1832 per dare alla legge un vero valore riformatore dell'ordinamento²⁴⁴ – *la réalisation du profit et son partage entre les associés* resta comunque il solo ed unico scopo per le società francesi²⁴⁵, e si crede che la novella legislativa non abbia in alcun modo impattato tale certezza.

Ugualmente, la decisione di formulare la disposizione con la separazione di una sola virgola tra le parole «*son intérêt social*» e la presa in considerazione *des enjeux sociaux et environnementaux de son activité* sarebbe interpretabile nella volontà di considerare le questioni sociali e ambientali come subordinate all'interesse sociale²⁴⁶. A dimostrazione che gli «*enjeux sociaux et environnementaux*» *de l'activité de la société*, trascendono la definizione d'interesse sociale, ci sarebbe anche la precisazione che il *Conseil d'État* ha reso rispetto all'esistenza di due distinte obbligazione per gli amministratori contenute nella nuova norma. Infatti, il Consiglio di Stato francese ha ritenuto, da una parte, che gli amministratori abbiano un obbligo di gestire la società conformemente all'*intérêt social*, e dall'altra, una nuova obbligazione pendente su di loro e consistente nel dovere di prendere in considerazione *des enjeux sociaux et environnementaux de l'activité de la société*. Riconoscendo due distinte obbligazione per gli amministratori dal comma 2 dell'art. 1833, il *Conseil d'État* ha inteso chiarire che le problematiche sociali e ambientali non rappresenterebbero *une nouvelle composante extra patrimoniale de l'intérêt social*²⁴⁷. Difatti, quindi, se per alcuni il comma 2 del 1833 avrebbe introdotto una nozione di interesse allargato, invece per il *Conseil d'État* si tratterebbe solo di una nuova obbligazione che impone gli amministratori

²⁴³ A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 47.

²⁴⁴ D. SCHMIDT, *La loi Pacte*, cit., p. 633 ritiene allora che la novella del *Code civil* non cambi davvero nulla nello stato attuale del diritto. Riferendosi alla legge: «non seulement elle ne se prononce pas sur l'intérêt social mais encore, elle s'abstient de modifier l'article 1832 du code civil qui édicte la finalité de la société: la réalisation du profit et son partage entre les associés. Elle ne dissocie pas l'intérêt social de cette finalité, de sorte que l'intérêt social implique le partage du profit entre les associés dans la mesure et selon les modalités voulues par ceux-ci. Enfin, elle ne prive pas les organes de la société de leur pouvoir de déterminer l'intérêt social dans le respect des lois et des droits des tiers et elle n'investit aucune autre autorité de ce pouvoir. (...) la loi n'ajoute et n'enlève rien au droit actuel»; tra coloro che avevano proposto la riforma dell'art. 1832 *Code civil* v. I. TCHOTOURIAN, *Légiférer sur l'article 1832*, cit., p. 211.

²⁴⁵ In questo senso A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 47.

²⁴⁶ Inizialmente nel progetto di legge al posto della virgola vi era una “e”, ma tale emendamento di sostituzione della “e” con la virgola è stato proposto in sede di esame davanti all'*Assemblée Nationale*. Si veda A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 47. Si aggiunga anche però che, come si è cercato di spiegare pocanzi, manca pur sempre una definizione unanime di interesse sociale (visto il disallineamento tra le posizioni dottrinali e la giurisprudenza, la quale si accontenta solo di indicare l'interesse sociale come l'interesse autonomo della persona morale distinto da quello dei soci, senza però definirlo). In tale senso, allora la modifica proposta con la rimozione della “e” potrebbe suggerire una definizione “in negativo” dell'interesse sociale, e cioè come non composto dagli *enjeux sociaux et environnementaux*.

²⁴⁷ CE, avis, préc., p. 39, §99.

di tenere in conto delle preoccupazioni sociali e ambientali nella gestione della società, ma senza che queste problematiche vadano a comporre l'interesse sociale, che rimane distinto e sovraordinato.

Non è chiaro definire quale sia dall'interpretazione da ritenere corretta del comma 2, ma probabilmente il regime sanzionatorio in caso di violazione dovrebbe cambiare in base all'interpretazione scelta. In effetti, nel caso in cui gli *enjeux sociaux et environnementaux* compongono l'interesse sociale, la violazione di tale presa in considerazione darebbe luogo alla violazione di gestione della società conformemente all'interesse sociale²⁴⁸. Nell'altra ipotesi interpretativa del *Conseil d'État*, invece, si sarebbe di fronte alla violazione del "nuovo" dovere di prendere in considerazione degli *enjeux*²⁴⁹. Anche riguardo al regime sanzionatorio non si hanno però chiarimenti che possano sciogliere i nodi rispetto l'interpretazione da ritenere corretta, poiché la legge ha solo previsto all'art. 1844-10 del *Code civil* che la violazione degli obblighi dell'art. 1833 alinea 2 non dà luogo alla nullità né della società (*alinea 1°*) né degli atti e delle delibere degli organi sociali in violazione del secondo comma 1833 (*alinea 3°*)²⁵⁰. In realtà questa disposizione potrebbe avallare la posizione di coloro che ritengono che la dimensione dell'interesse sociale non è veramente stata mutata.

Ciononostante, la stessa disposizione dell'art. 1844-10 non impedirebbe di ritenere, in caso di violazione, gli amministratori responsabili sul piano della responsabilità civile²⁵¹ per le decisioni di gestione assunte in violazione del 1833 alinea 2°, in virtù delle disposizioni che sanzionano il comportamento del gestore contrario all'interesse sociale. Pertanto, tale disposizione potrebbe sostenere anche la tesi di quanti ritengono che il comma 2 non prescriva un nuovo e distinto dovere, ma introduca un interesse sociale allargato. Stando alle disposizioni sanzionatorie previste si potrebbe però anche ritenere che il dovere del comma 2 sia

²⁴⁸ J. HEINICH, *op. cit.*, p. 190 la responsabilità dell'amministratore già prima della riforma poteva essere invocata sia dalla società che da parte dei soci se la *faute* dell'amministratore consisteva in un atto contrario all'interesse sociale.

²⁴⁹ Si v. G. LERAY, *Quelques réflexions civilistes sur la notion d'«enjeux environnementaux» dans l'article 1833 du code civil*, in *RTD Com.*, 2021, p. 513 ritiene che al di là delle sanzioni previste dalla dottrina specialistica del diritto societario, si possa ricorrere ai meccanismi sanzionatori di *droit commun* di responsabilità contrattuale o per fatto illecito, per sanzionare la violazione dell'obbligazione di presa in considerazione delle questioni ambientali. L'autore ritiene che, oltre alle azioni specifiche stabilite per proteggere l'ambiente, si possa riflettere se il danno ecologico possa fornire spunti di riflessione sulla portata dell'obbligazione dell'articolo 1833 comma 2 e sulla possibilità di individuare un fatto generatore idoneo per invocare la responsabilità.

²⁵⁰ Non è dunque prevista la nullità dell'atto per contrarietà all'interesse sociale del comma secondo del 1833 e questo in ogni caso allora, indipendentemente che si voglia considerare la presa in considerazione come una nuova obbligazione, o invece la modifica come un interesse sociale allargato. Infatti, sia che l'atto sia stato adottato rispettando l'interesse sociale, ma senza tenere in conto le questioni sociali e ambientali, sia che l'atto violi l'interesse sociale composito delle problematiche sociali e ambientali, in ogni caso non è sanzionato dalla *nullité* ai sensi dell'art. 1844-10.

²⁵¹ Per P. H. CONAC, *Le nouvel article 1833 du Code civil français*, cit., p. 507 fino ad oggi il giudice francese è stato reticente nel pronunciarsi sulle scelte di gestione degli amministratori; perciò, ritiene che i giudici saranno molto prudenti nel ritenere responsabili gli amministratori anche in virtù della soggettività di tali valutazioni, ma comunque non esclude questa possibilità. V. anche J. HEINICH, *op. cit.*, p. 190 sulla responsabilità dell'amministratore per *faute* che consiste in un atto contrario all'interesse sociale. Un atto contrario all'interesse sociale potrebbe costituire anche un giusto motivo per la revoca.

un'obbligazione unica, e cioè gli amministratori debbano gestire la società secondo l'interesse sociale, ma in tale obbligazione unica dovrebbe rientrare anche la presa in considerazione dei problemi sociali e ambientali, i quali, però, restano comunque subordinati all'interesse sociale e non lo compongono. Ad essere stato allargato allora, non è l'interesse sociale, ma semmai l'ambito in cui si sostanzia l'obbligazione di gestione per gli amministratori. Tale allargamento dell'obbligazione di gestione però non dovrebbe stravolgere la priorità dei criteri gestori, poiché l'interesse sociale resta in ogni caso sovraordinato alle problematiche sociali e ambientali.

La novella del 1833 ha sia ripreso una nozione già esistente di interesse sociale, sia allargato l'ambito degli elementi da prendere in considerazione nell'adozione delle scelte di gestione, lasciando però numerose zone grigie rispetto alla definizione dell'interesse sociale, alla natura delle obbligazioni e alle conseguenze in caso di inadempimento²⁵². Nonostante i dubbi e l'ampio margine lasciato alla giurisprudenza nel chiarire tali incertezze, si è certi nel ritenere che le questioni sociali e ambientali da considerare nell'assunzione di decisioni da parte dell'organo gestorio siano subordinate all'interesse sociale, e non lo compongano davvero nella sua dimensione extrapatrimoniale, e ciò anche ove pure si volesse discorrere della novella come di un provvedimento volto all'introduzione di una nozione di interesse sociale *allargato*. Non si crede dunque ammissibile che la futura giurisprudenza possa mettere in discussione tale subordinazione, a meno che non venga modificato l'art. 1832 riguardante la finalità della società.

Infatti, allo stato attuale lo scopo principale della società rimane la realizzazione del profitto. La novella non impone alle aziende un'equazione volta a massimizzare in egual misura le tre grandi variabili: valore economico e finanziario, valore sociale e valore ambientale²⁵³. Tuttavia, la riforma potrebbe aver tutelato i manager di fronte alle eventuali pressioni degli azionisti orientati al profitto del breve termine²⁵⁴; e nonostante ciò abbia probabilmente allargato eccessivamente la loro sfera di discrezionalità.

Si potrebbe quindi concludere nel ritenere che il profitto rimane lo scopo legale della società, e l'interesse sociale è calibrato intorno a tale scopo, nonostante gli "aggiustamenti" richiesti dal legislatore di prendere in considerazione la dimensione sociale e ambientale legata all'attività della società. Dunque, poiché gli interessi sociali e ambientali restano pur sempre subordinati al fine primario del profitto, in dottrina, alcuni – nonostante la grande notorietà e risonanza della novella nei dibattiti mondiali – ritengono che la riforma sia solo l'espressione di uno

²⁵² P. H. CONAC, *Le nouvel article 1833 du Code civil français*, cit., p. 504; A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 49 ritiene difficile valutare in che misura essa modifichi lo stato del diritto positivo la disposizione.

²⁵³ A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 49.

²⁵⁴ A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 50.

stakeholderism di mera facciata, o «strumentale»²⁵⁵. La novella, se avesse davvero voluto essere un correttivo ai comportamenti della società avrebbe dovuto essere più incisiva nel definire l'obbligazione della presa in considerazione, in particolare dal punto di vista delle sanzioni e/o delle conseguenze. Se invece lo scopo della legge, era, non solo responsabilizzare le società, ma operare un cambiamento rispetto al ruolo che queste dovrebbero svolgere nei confronti della comunità, avrebbe dovuto almeno interessare l'art. 1832, intaccando lo scopo della società. A livello di marketing e promozione legislativa in Europa e nel Mondo, invece, la riforma ha ampiamente raggiunto i livelli sperati dal Governo.

1.2. La *raison d'être* dell'art. 1835 *Code Civil*

L'altra importante modifica è quella dell'art. 1835 *Code civil* che prevede la possibilità per tutte le società di inserire una *raison d'être* nel proprio statuto. Lo stesso articolo tenta di dare una spiegazione del nuovo istituto giuridico, definendola come i «*principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité*». Il nuovo concetto sarebbe stato introdotto per contrastare l'orientamento a breve termine, in modo tale che le società non siano più guidate solo da una *raison d'avoir* che obbedisce a interessi finanziari a breve termine, ma anche da una *raison d'être*²⁵⁶. Nonostante le buone intenzioni del legislatore nell'introdurre l'istituto però, la definizione e la portata giuridica della *raison d'être* restano al momento ancora poco definite.

L'incertezza della definizione di questo istituto, finora sconosciuto nel diritto francese²⁵⁷, è stato proprio uno dei punti di critica del *Conseil d'État*²⁵⁸. Per alcuni la si potrebbe definire come l'indicazione di una serie di principi che la società decide di condividere²⁵⁹ nel proprio statuto. Per altri, in realtà, la *raison d'être* rappresenterebbe l'impegno assunto dalla società nella propria strategia d'impresa nel lungo periodo e la finalità che si incorpora con lo scopo della società²⁶⁰.

Vista l'ambiguità della definizione, potrebbe risultare utile cercare di distinguere la *raison d'être* dagli altri istituti, già esaminati nel precedente paragrafo. Per prima cosa è stato chiarito in dottrina come questa è distinta dall'oggetto sociale,

²⁵⁵ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 52 per l'autore si tratterebbe di uno *stakeholderism* di facciata, strumentale, se si vuole riprendere la distinzione che hanno fatto Bebchuck-Tallarita tra *stakeholderism* strumentale e *stakeholderism* pluralistico (ivi, 51).

²⁵⁶ H. FLEISCHER, *Corporate Purpose*, cit., p. 11; FRANCE STRATÉGIE, *Premier rapport du Comité de suivi et d'évaluation de la loi Pacte*, Settembre 2020, p. 156-157 (disponibile online: <https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-rapport-impacte-septembre.pdf>).

²⁵⁷ CE, avis, préc., p. 39: «la notion de "raison d'être" est inédite dans la législation comme dans la jurisprudence».

²⁵⁸ CE, avis, préc., p. 37.

²⁵⁹ D. PORACCHIA, *De l'intérêt social à la raison d'être des sociétés*, in *Bulletin Joly Sociétés*, 2019, p. 40.

²⁶⁰ In questo senso A. VIANDIER, *La raison d'être d'une société (C. civ. art. 1835)*, cit., p. 30; I. URBAIN-PARLEANI, *L'article 1835 et la raison d'être*, cit., p. 542; A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 58 riporta come è stata intesa in questi anni dopo la sua introduzione la *raison d'être*, per alcuni è stata descritta come una guida per le decisioni importanti, per determinare gli orientamenti strategici, o ancora come l'identità e la vocazione dell'azienda, un'ambizione che i fondatori dell'azienda si propongono di perseguire, uno scopo, un'ambizione, o qualsiasi altra considerazione generale relativa all'affermazione dei suoi valori o delle sue preoccupazioni a lungo termine, e per alcuni come una sorta di causa soggettiva dell'azienda.

poiché «elle ne vient pas préciser la nature de l'activité de la société. La raison d'être détermine comment l'activité doit être exercée»²⁶¹.

Per quanto riguarda lo scopo, la *raison d'être* non deve essere vista come uno scopo concorrente a quello, sancito dalla legge, per il quale la società è stata costituita, e cioè il profitto. Dovrebbe essere considerata come una descrizione di come la società intende comportarsi per raggiungere lo scopo legale o una realizzazione *illuminata* di tale scopo attraverso l'ambizione della società per il suo posto e il suo ruolo nella comunità²⁶².

Non è invece così netta la distinzione della *raison d'être* con l'interesse sociale, poiché seppure questa viene talvolta presentata come un concetto distinto, in realtà si potrebbe ritenere che la definizione stessa di *raison d'être* sia quella di fornire una guida per le decisioni sociali, cioè la medesima funzione che dovrebbe essere assolta dall'interesse sociale. Pertanto, si potrebbe ritenere perfettamente possibile che la *raison d'être* abbia un ruolo nella definizione dell'interesse sociale della società, semplicemente perché specificherebbe come l'attività della società debba essere svolta²⁶³.

Contrariamente alle proposte legislative iniziali, la *raison d'être* non è esclusivamente nelle mani del consiglio di amministrazione, poiché è lasciata ai soci la definizione della specifica serie di principi da inserire nello statuto. Il consiglio di amministrazione, invece, è tenuto a prendere in considerazione la *raison d'être*, ove indicata nello statuto, nella definizione degli orientamenti dell'attività della società, in base a quanto disposto agli artt. L.225-35 comma 1 e L. 225-64 comma 1 *Code commerce*, applicabili al regime della *société anonyme*²⁶⁴.

Nonostante la novità del termine nel *Code civil*, non sono mancate osservazioni da parte di chi ha riferito che la *raison d'être* non rappresenterebbe una vera novella. Infatti, esistevano già prima della Loi PACTE delle disposizioni nel diritto societario francese che autorizzavano i soci a modificare il proprio statuto, potendo già, quindi, sviluppare o chiarire gli interessi della società o esprimere i suoi principi e valori²⁶⁵. Difatti già alcune società come Michelin, Danone e Camif, avevano adottato una *raison d'être* all'interno del proprio statuto (o al di fuori di questo) già prima della Loi PACTE²⁶⁶. Ciononostante, la modifica è considerata una

²⁶¹ S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 9.

²⁶² A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 61.

²⁶³ S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 9.

²⁶⁴ Anche per l'introduzione della *raison d'être* il legislatore, oltre alla modifica dell'art. 1835 *Code civil*, si limita a modificare i soli artt. L225-35 e L225-64 *Code commerce* andando a disporre che sia il *conseil d'administration* et che i *directoires* determinino *les orientations de la société conformément à l'intérêt social et à la raison d'être de la société*. Per tali motivi in molti in dottrina ritengono che la riforma si rivolga essenzialmente alle sole società di grande dimensione, trascurando le altre società, in particolare v. S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 6.

²⁶⁵ D. SCHMIDT, *La loi Pacte*, cit., p. 633: «Rien de nouveau car cette faculté leur est reconnue depuis les lois du 22 novembre 1913 (pour les sociétés anonymes), du 7 mars 1925 (pour les SARL) et du 3 janvier 1994 (pour les sociétés par actions simplifiées) qui permettent aux associés réunis en assemblée de modifier les statuts en toutes leurs dispositions et donc d'y inclure une raison d'être».

²⁶⁶ I. URBAIN-PARLEANI, *L'article 1835 et la raison d'être*, cit., p. 536; anche S. SCHILLER, *L'évolution du rôle des sociétés*, cit., p. 525.

forma di *révolution douce*²⁶⁷ poiché con l'introduzione della nuova nozione di *raison d'être* ormai il *Code civil* richiama esplicitamente l'attenzione su questa possibilità di individuare nello statuto i propri principi e valori che vanno rispettati e ricercati nello svolgimento della propria attività²⁶⁸.

Inoltre, seppure la valenza del messaggio politico sia – almeno per il momento – assai più pregnante degli effetti giuridici, in ogni caso l'espressa indicazione nel codice dovrebbe potenzialmente far discendere delle conseguenze giuridiche dalla decisione dei soci di modificare il proprio statuto inserendo la *raison d'être*. In effetti, la decisione di assumere un certo impegno statutario si pone già su un gradino più elevato, almeno teoricamente, rispetto a un qualsiasi altro comportamento, pur sempre volontario, basato su determinati valori etici e sociali, ma non inseriti formalmente all'interno dello statuto della società. Rispetto ai valori e ai principi, si deve sottolineare anche che, per la *raison d'être* la legge non ha previsto espressamente un collegamento con le preoccupazioni, o gli obiettivi, di natura sociale e ambientale, come invece ha indicato all' art. 1833 *Code civil* e L210-10 *Code commerce* per le *société à mission*²⁶⁹, e perciò tali principi potrebbero essere di natura differente, e anche distanti dalla concezione di sostenibilità e di responsabilità sociale che la società dovrebbe incarnare nell'ideale odierno.

Se in dottrina si discute ancora sull'esistenza o meno di rilevanti effetti giuridici con l'introduzione del nuovo istituto, sembrano invece indiscussi gli effetti che derivano dall'adozione della *raison d'être* al livello di comunicazione e reputazione. Su tale punto però si potrebbe obiettare che, gli effetti positivi in termini reputazionali derivanti dalla comunicazione dei valori etici sposati dalla società, in realtà, si potevano già ottenere sfruttando l'uso del *brand* o della *mission* per comunicare i propri principi²⁷⁰, senza la necessità di creare un nuovo istituto giuridico. Non ci si può dunque accontentare di riconoscere l'innovatività della *raison d'être* – che dovrebbe giustificare la decisione del legislatore di modificare il *Code civil* – nella produzione dei soli effetti reputazionali, ma si deve ricercare sul piano giuridico.

Su questo livello, quando una *raison d'être* è stata definita nello statuto di una società per azioni, la legge PACTE specifica che il consiglio di amministrazione è tenuto, nell'esercizio delle sue funzioni, a prendere in considerazione la *raison d'être* della società²⁷¹. Crea quindi un obbligo per il consiglio di amministrazione di spiegare e documentare come questa considerazione è stata effettuata. Seppure le disposizioni modificate dalla loi PACTE non siano state esaustive nel coprire la disciplina delle altre forme sociali all'infuori della *société anonyme*, si ritiene

²⁶⁷ I. URBAIN-PARLEANI, *L'article 1835 et la raison d'être*, cit., p. 548.

²⁶⁸ H. FLEISCHER, *Corporate Purpose*, cit., p. 11.

²⁶⁹ A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 58; anche S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 8.

²⁷⁰ Secondo E. POLLMAN, *The history and revival*, cit., p. 19 ci sarebbe stata una grande fioritura di *brands*, *missions* e *social aims* soprattutto negli Stati anglosassoni dopo la generalizzazione della *purpose*.

²⁷¹ Art. L225-35 *Code commerce* e anche per il *directoire* all'art. L225-64, 1° *Code Comm*, e si applicano alle società costituite nella forma sociale della *société anonyme*.

comunque che gli amministratori delle altre particolari forme sociali siano tenuti a prendere in considerazione la *raison d'être* poiché questa è a tutti gli effetti una clausola statutaria²⁷².

La legge impone, poi, che la società debba allocare le risorse²⁷³ per assicurarne il rispetto della *raison d'être* nella realizzazione della sua attività. La società non dovrebbe essere tenuta a specificare l'ammontare delle risorse allocate, ma ciononostante dovrebbe essere in grado di giustificare, a posteriori, l'esistenza e la sufficienza delle risorse utilizzate per il rispetto della *raison d'être*²⁷⁴ in modo tale che sia i soci che i terzi, avranno il diritto di chiedere conto agli amministratori delle risorse destinate nell'esercizio dell'attività²⁷⁵.

È riguardo alla violazione della *raison d'être* che si concentrano principalmente i dibattiti dottrinali per comprendere le conseguenze giuridiche. È pacifico per la giurisprudenza e la dottrina che l'art. 1835 non sia un *texte impératif*, e non si applichi dunque l'art. 1844-10 *Code civil*, così che la violazione della *raison d'être* non darebbe luogo alla nullità dell'atto o della delibera²⁷⁶. Sono però diverse le forme di responsabilità ipotizzabili dalla violazione o dal mancato rispetto della disposizione statutaria.

Il legislatore non ha chiarito nulla al riguardo, e l'assenza di disposizioni speciali va interpretata nell'applicazione delle normali disposizioni di diritto societario esistenti e di *droit commun* in materia di responsabilità. Per questo gli amministratori sono responsabili nei confronti dei soci e della società per la violazione statutaria ai sensi dell'artt. 1850 c.c., L. 223-22 e L. 225-251²⁷⁷. Inoltre,

²⁷² S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 14; si v. l'art. 1850 *Code civil* che prevede la responsabilità per l'amministratore per la violazione delle disposizioni statutarie.

²⁷³ A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 62; S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 8 precisa che le risorse possono essere umane (carta etica, formazione, comitato degli stakeholder, ecc.), materiali (sviluppo di competenze e servizi), finanziarie (assegnazione di risorse, sovvenzioni, sponsorizzazioni, ecc.).

²⁷⁴ S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 8.

²⁷⁵ A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 62 ritiene necessario istituire dei meccanismi di monitoraggio permanente delle risorse allocate.

²⁷⁶ V. S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 18 «le non-respect de la raison d'être ne devrait pas entraîner la nullité d'un acte ou d'une délibération sociale. La jurisprudence, conformément à l'esprit des articles 1844-10 du Code civil et L. 235-1 du Code de commerce, retient que le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur, «sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci» n'est pas une cause de nullité. Dans la mesure où la phrase de l'article 1835 du Code civil relative à la raison d'être n'est pas un texte impératif, la nullité d'un acte ou d'une délibération sociale contraire à celle-ci ne devrait pas pouvoir être fondée sur sa nature de clause du pacte social». L'autrice analizza anche la possibilità di *nullité de l'acte externe contraire à a raison d'être* e gli impegni contrattuali assunti in violazione della *raison d'être* (p. 17). Su tali aspetti di responsabilità si ritornerà in maniera più approfondita quando si tratterà il regime di responsabilità per la società avente la qualifica della *société à isison*, e che deve avere indicata una *raison d'être*.

²⁷⁷ Concordano in questo senso sia A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 62; H. FLEISCHER, *Corporate Purpose*, cit., p. 12; anche S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 14 che ritiene responsabili gli amministratori anche se la *raison d'être* è extra-statutaria. In questo caso però «le fondement de cette responsabilité ne serait plus la violation des statuts, mais la faute de gestion. En effet, dès lors que les dirigeants ont communiqué publiquement une raison d'être, la violation de celle-ci, en raison du risque juridique encouru par la société et de l'atteinte à sa réputation, constitue une faute susceptible d'engager leur responsabilité».

si ritiene che la violazione della *raison d'être* rappresenti un «*juste motif de révocation ou une cause légitime de révocation judiciaire*» degli amministratori²⁷⁸.

Riguardo invece alla responsabilità di questi nei confronti dei terzi per la violazione della *raison d'être*, seppure non sia esclusa, si ritiene essere molto più ristretta rispetto alle ipotesi di responsabilità previste in capo alla società. Infatti, la responsabilità dell'amministratore «*ne peut être engagée par un tiers que s'il démontre qu'il a commis intentionnellement une faute d'une gravité particulière incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales*»²⁷⁹ e difficilmente si crede che la violazione della *raison d'être* possa essere qualificata come una *faute détachable des fonctions* dell'amministratore. Invece, nei confronti dei terzi, è la società, e non gli amministratori stessi (*faute non separable*)²⁸⁰, che potrebbe essere ritenuta responsabile civilmente per la violazione della *raison d'être* ai sensi dell'art. 1240 *Code civil*²⁸¹. L'entità di questo rischio dipende ovviamente dal linguaggio utilizzato nella *raison d'être*, in particolare se è formulata come un impegno o una promessa, e non semplicemente come una dichiarazione di intenti²⁸². Peraltro, poi, se la *raison d'être* è stata inserita nello statuto, per alcuni si potrebbe invocare anche la responsabilità extracontrattuale della società da parte del terzo, ove provi che la violazione della *raison d'être*, inteso come *manquement contractuel*, gli abbia provocato un danno²⁸³. Le riflessioni intorno alla possibilità per i terzi di agire per la violazione della *raison d'être* risultano ancora più rilevanti se si riflette sul fatto che anche le associazioni possono agire nei confronti della società. Infatti, i tribunali francesi rappresentano un esempio di apertura all'ammissibilità di azioni da parte di associazioni per la difesa di un interesse collettivo, seppur è riconosciuta più favorevolmente dai tribunali civili che da quelli penali²⁸⁴.

Inoltre, poiché tutti i documenti che indicano la *raison d'être* della società vengono comunicati all'esterno, contribuendo all'immagine della società, di conseguenza, se la *raison d'être* non è rispettata, le società possono essere sanzionate per pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. C. conso. L.121-1 e L.121-6²⁸⁵, e

²⁷⁸ S. S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 15; v. anche I. URBAIN-PARLEANI, *L'article 1835 et la raison d'être*, cit., p. 546; H. FLEISCHER, *Corporate Purpose*, cit., p. 12.

²⁷⁹ S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 15; v. anche A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 62.

²⁸⁰ Per approfondire il regime di responsabilità della società e degli amministratori per *faute détachable* e per *faute non separable* si v. D. PORACCHIA, *Remarques sur la responsabilité de la société en cas de faute du dirigeant «séparable de ses fonctions» commise à l'occasion des fonctions*, in *Mélanges en l'honneur du Professeur Paul Le Cannu. Le droit des affaires à la confluence de la théorie et de la pratique*, Issy-les-Moulineaux, Lextenso, 2014, p. 377.

²⁸¹ I. URBAIN-PARLEANI, *L'article 1835 et la raison d'être*, cit., p. 545; A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 62; Per S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 15, la società che abbia dato comunicazione al pubblico della *raison d'être* nello statuto avrebbe compiuto un *engagement unilatéral de volonté de la société* che avrebbe fatto nascere un'obbligazione ai sensi dell'art. 1100 *Code civil*.

²⁸² I. URBAIN-PARLEANI, *L'article 1835 et la raison d'être*, cit., p. 545; A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 62.

²⁸³ In tal senso si veda S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 15.

²⁸⁴ V. S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 17. In effetti, i tribunali civili interpretano ampiamente l'art. 2 du *Code de procédure civile* e ammettono che un'associazione possa «agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social».

²⁸⁵ S. SCHILLER, *L'évolution du rôle des sociétés*, cit., p. 528. L'autrice ritiene sanzionabile la società avente adottato la *raison d'être* anche dal punto di vista del diritto del lavoro, per cui i dipendenti potrebbero invocare la responsabilità della società per la violazione. Sul punto si veda S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 16.

(anche) sul piano penale come una pratica commerciale scorretta (C. conso., art. L. 132-1). Invece, per le società quotate potrà essere prevista l'applicazione di sanzioni penali e amministrative per aver fornito informazioni fuorvianti nel mercato²⁸⁶. In ogni caso potrebbero sussistere anche conseguenze non propriamente giuridiche, e talvolta anche più dannose, derivanti dalla violazione della *raison d'être*, collegate al danno d'immagine per pratiche di *purpose washing*²⁸⁷.

Le varie ed ipotetiche conseguenze giuridiche, collegate al mancato rispetto della *raison d'être*, sarebbero tra i principali timori che inducono le società a adottare nei propri statuti, o molto più frequentemente al di fuori di esso, delle *raison d'être* dal contenuto vago e fumoso. In effetti, gli effetti giuridici derivanti dalla violazione della *raison d'être* potrebbero essere percepiti dai soci come più pericolosi degli eventuali vantaggi che si potrebbero ottenere dall'indicazione della *raison d'être*. Ciononostante, non si crede conveniente limitare tali effetti giuridici, ma semmai chiarirli, eliminando dubbi e incertezze²⁸⁸. Infatti, si crede che con delle conseguenze legali chiare e non *attenuate* in termini di responsabilità, le società che decidono di modificare il proprio statuto inserendovi la *raison d'être* siano davvero intenzionate a ricercare tali valori nello svolgimento della propria attività, ben coscienti delle conseguenze che ne derivano nel caso di non rispetto.

Al contempo, sarebbe utile anche progettare una procedura per la formulazione della *raison d'être* che coinvolga nel procedimento, non solo i soci, ma anche i principali *stakeholder* dell'azienda²⁸⁹. Infatti, si crede che se una società, o meglio i soci, sono interessati ad inserire nel loro statuto una *raison d'être* – esponendosi a potenziali rischi giuridici e d'immagine – non avranno di certo problemi nel concertarsi con gli *stakeholder*, i quali, talaltro, sono proprio coloro che, almeno sul piano potenziale, potrebbero avere più interesse a rivalersi contro la società per il non rispetto della *raison d'être*.

Solo fornendo i chiarimenti necessari in termini di effetti giuridici, e modificando le procedure di formulazione della clausola e di controllo, avrebbe senso mantenere l'adozione della *raison d'être* come una scelta volontaria a cui soci possono aderire modificando il proprio statuto. Così facendo, oltre a limitare i rischi di abusi e di *purpose washing*, la *raison d'être* sarà adottata solo da quei soci che sono davvero *illuminati* e intenzionati a perseguire certi valori etici e sociali nella loro attività, non volendosi limitare a rispettare gli obblighi prescritti dalla legge per tutte le società. In via generale, si ritiene che un approccio di questo tipo, di natura

²⁸⁶ A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 62 fa l'esempio di quell'operazione, come l'aumento di capitale o l'emissione di titoli di debito, che viene presentata come destinata a contribuire al raggiungimento della *raison d'être* della società, ma in realtà invece lo scopo perseguito con la raccolta di fondi non è correlato. Anche S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 17 avanza ipotesi di applicazioni dell'art. L. 465-3-1 C. mon. fin. seppure la ritenga poco probabile.

²⁸⁷ A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 62.

²⁸⁸ Si v. le proposte di implementazione di controllo e rendicontazione per la *raison d'être* contenute nel RAPPORT ROCHER, *Repenser la place des entreprises dans la société: bilan et perspectives deux ans après la Loi Pacte*, Ottobre 2021 (disponibile online: https://www.economie.gouv.fr/files/files/2021/RAPPORT_ROCHER_EXE_PL.pdf).

²⁸⁹ A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 59

volontaria²⁹⁰ a differenza di quello adottato al 1833 comma 2, possa essere davvero utile e funzionale solo se, oltre a chiarire le forme di controllo e di responsabilità, si affianchi ad altri obblighi maggiori per tutte le società. In questo modo gli istituti del 1835 *Code civil* (ma anche della *société à mission* come presto si vedrà) potrebbero diventare marginali, forse, ma comunque rimessi nelle mani di chi ne ha le migliori intenzioni, e cioè a quell'imprenditore definito come *politico*²⁹¹ che non si accontenta di essere *complainte* con le indicazioni della legge.

Per cercare di concludere le brevi riflessioni fin qui condotte riguardo alla Loi PACTE, si condivide l'impressione di chi²⁹² ha ritenuto che lo stato, attraverso tale legge, abbia deciso di riprendere in mano il ruolo di regolatore, spostando la responsabilità sociale e ambientale, non più sul piano della sola autoregolamentazione, ma su diversi livelli normativi. Nonostante ciò, è lasciato ancora un ampio margine di volontarietà alle società nel definire il loro impegno. Infatti, al di là dell'obbligo del 1833 comma 2 del *Code civil* – i cui contorni in termini di portata giuridica non sono ancora chiari – per il resto è lasciata alla libertà dei soci decidere di adottare una *raison d'être* (o la qualifica di *société à mission*), che ha un regime giuridico ancora incerto rispetto alle sanzioni e alla responsabilità in caso di violazione. Si condivide, dunque, la posizione di coloro che ritengono che fino ad ora la Loi PACTE abbia avuto un valore politico e di promozione importante, piuttosto che grandi effetti giuridici²⁹³. Non si vuole sottolineare questo aspetto in chiave di sola assoluta negatività, perché è stato in ogni caso un segnale di presa di posizione da parte del legislatore nel voler regolamentare la responsabilità sociale e ambientale sul piano dell'*hard law*. È quindi un primo passo che il legislatore francese ha deciso di fare, e si nutrono speranze che da questo ne discenderanno degli altri, grazie anche alla riflessione politica e all'evoluzione giuridica.

2. Lo stato attuale della legislazione in Italia

In Italia, non si è assistito recentemente ad una riforma strutturale del diritto delle società, ma ad una serie di frammentate novelle che si sono intersecate, più o meno facilmente, con il diritto societario esistente. Tali novità sono state adottate sia

²⁹⁰ Per G. FERRARINI, *Corporate Purpose and Sustainability*, cit., p. 41 fa notare come l'introduzione della *raison d'être* possa conciliarsi con la posizione dottrinale di C. Mayer, il quale rifiuta la regolamentazione come risposta adeguata ai problemi delle società di oggi, (tranne che per le imprese finanziarie) e suggerisce invece il ricorso alla corporate governance e alla specificazione della *corporate purpose* negli statuti delle società. Per l'autore, il rimedio individuato dal legislatore francese e sostenuto da Mayer, però presenta dei limiti, poiché: la formulazione sarà spesso generica, inoltre i dirigenti troveranno sempre il modo di aggirarla, e gli azionisti avranno difficoltà a controllarne l'osservanza. Infine, in caso di violazione degli impegni assunti, l'applicazione di sanzioni risulta troppo complesso.

²⁹¹ C. BOURGEOIS, X. HOLLANDTS, B. VALIORGUE, *La Loi PACTE: enjeux et perspectives pour la gouvernance des sociétés françaises*, in *Revue Française de Gouvernance d'Entreprise*, 2021, p. 4, p. 6.

²⁹² P. H. CONAC, *Le nouvel article 1833 du Code civil français*, cit., p. 515.

²⁹³ J. C. LAUGÉE, *De la responsabilité sociale à l'entreprise à mission: in nouveau pacte entre l'entreprise et la société civile?*, in *Gazette du Palais*, 2019, p. 68; P. H. CONAC, *Le nouvel article 1833 du Code civil français*, cit., p. 515; V. MAGNIER, *Old-fashioned yet innovative.*, cit., p. 276. Per alcuni c'è il rischio che resti una dichiarazione di intenti. C. BLONDEL, M. LANCRI, *Intérêt social élargi, raison d'être et société à mission dans la loi Pacte: la grande illusion?*, in *Revue Internationale de la Compliance et de l'Éthique des Affaires*, 2019, p. 142 ss.

per adattare il diritto italiano alla disciplina eurounitaria²⁹⁴, sia per innovare il panorama europeo, suscitando l'interessamento degli altri legislatori e accademici stranieri²⁹⁵. Si esamineranno tali recenti novità, solo dopo aver cercato di inquadrare la nozione di scopo e di interesse sociale nell'ordinamento italiano, al fine di comprendere se e come tali concetti, siano stati influenzati dalle recenti novelle legislative.

Il dato normativo in materia di scopo di società in Italia è l'art. 2247 c.c., rubricato «*contratto di società*» che, come noto, dispone che la conclusione del contratto tra due o più persone, con cui questi conferiscono beni e servizi, è al fine di compiere un'attività economica in comune, allo scopo di dividere gli utili tra i soci. Pertanto, lo scopo della conclusione del contratto di società è lo scopo di lucro dei soci²⁹⁶, cioè la ripartizione degli utili ottenuti grazie allo svolgimento dell'attività economica in comune, a cui ciascun socio decide di partecipare conferendo beni e servizi²⁹⁷.

L'articolo 2247 Codice civile, seppur non ammette eccezioni sulla causa egoistica del negozio societario, negli ultimi decenni, è stato derogato dalla legislazione speciale che ha introdotto in maniera diffusa figure espressamente societarie, caratterizzate però dall'esclusione o limitazione dello scopo lucrativo soggettivo.

Tra le varie novità²⁹⁸, quella che ha più interrogato riguardo alla coordinazione dell'art. 2247 c.c. con le nuove discipline derogatorie è stata la riforma della

²⁹⁴ V. ad es. d.lgs. 254/2016.

²⁹⁵ Si v. in particolare la disciplina della società benefit (l. 208/2015) per cui l'Italia è stata la prima in Europa ad introdurre la legislazione in Italia.

²⁹⁶ La dottrina e giurisprudenza ha più volte chiarito la distinzione tra il lucro soggettivo e quello oggettivo, in cui per lucro oggettivo si intende la realizzazione di un guadagno attraverso lo svolgimento dell'attività economica, e cioè il conseguimento degli utili; mentre per lucro soggettivo si intende la ripartizione degli utili tra i soci (v. Cass. 11 dicembre 2000, n. 15599, in *Foro it.*, 2001, I, 1932 secondo cui uno degli elementi caratterizzanti delle società è costituito dallo scopo perseguito (cosiddetto scopo-fine), che, per le società commerciali, si identifica con lo svolgimento di attività d'impresa con terzi per la produzione di utili (lucro oggettivo), destinati poi a essere divisi tra i soci (lucro soggettivo)).

²⁹⁷ In realtà le società c.d. *lucrative* non esauriscono il fenomeno societario, dal momento che ad esse si affiancano anche le cooperative che perseguono uno scopo mutualistico. Su tale punto la dottrina si è molto interrogata, visto il perseguimento per i soci nella cooperativa dello scopo mutualistico, e non lucrativo. Si v. sul punto M. CIAN, *L'organizzazione produttiva: elementi costitutivi*, in *Diritto delle società*, a cura di CIAN, Torino, Giappichelli, 2020, p. 46 secondo cui l'obiettivo delle cooperative non è quello di realizzare un profitto (intesa come una differenza positiva tra ricavi e costi) da assegnare poi ai soci, ma quello di far avere a costoro direttamente beni, servizi o occasioni di lavoro, a condizioni più favorevoli rispetto al mercato. La diversità, per l'autore, tra società lucrative o mutualistiche sarebbe evidente, se si riflette sul fatto che, nelle prime, il socio trae il proprio profitto per il solo fatto di essere socio, con la distribuzione dell'utile, mentre nelle seconde ricava il suo beneficio (in un risparmio di spesa, uno stipendio più elevato) solo se e nella misura in cui acquisti i prodotti o i servizi della società o lavori per essa. L'autore riporta anche l'esempio dei consorzi, all'art. 2615-ter che consente ad ogni società di persone o capitale (tranne alla società semplice) di costituire un consorzio per uno scopo di natura mutualistica, a beneficio delle imprese dei soci. In tutti questi casi, per l'autore, la società è una struttura costituita per il perseguimento di uno scopo egoistico, e sarebbe proprio questo elemento, nelle tre forme che esso può assumere, a caratterizzare il fenomeno societario nel suo complesso all'interno del più ampio insieme dei negozi a rilevanza esterna. Sul tema dello scopo mutualistico si v. anche: G. MARASÀ, *Impresa, scopo di lucro ed economicità*, in *AGE*, 2014, p. 33.

²⁹⁸ Interrogativi in dottrina sono sorti riguardo alla disciplina precedente delle società sportive professionistiche, regolate dalla l. 91/1981 che, secondo la formulazione originaria dell'art. 10 (poi modificato dall'art. 4, comma 1, del d.l. 20 settembre 1996, n. 485), dovevano reinvestire tutti gli utili senza poterli distribuire in alcun modo tra i soci (sul tema si v. F. CAMILLETTI, *Il divieto di distribuzione degli utili nelle società sportive dilettantistiche e le*

disciplina delle imprese sociali²⁹⁹. Per impresa sociale non si fa riferimento ad una nuova entità organizzata a carattere imprenditoriale, ma di una qualifica, che associazioni, fondazioni, società, possono acquisire quando esercitano un'attività economica di interesse generale e rispettino determinate condizioni, tra cui la mancanza o il contenimento dello scopo di lucro³⁰⁰. Alle imprese sociali con la forma di società è consentita la distribuzione di una quota minoritaria di utili maturati, entro limiti di rendimento predeterminati (art. 3 co. 3), ed è dunque la società a scegliere tra assenza, o il mero contenimento dello scopo di lucro. La società che acquisisce la qualifica potrebbe, quindi, optare per la decisione di astenersi dallo scopo di lucro soggettivo, e qualificarsi come puramente non profit, anziché parzialmente lucrative (*low profit*)³⁰¹ nel caso in cui opti per la limitazione della distribuzione dei profitti.

Fino a prima della riforma in materia di impresa sociale la dottrina maggioritaria³⁰² era concorde nel ritenere che ogni deroga all'art. 2247 c.c. era di carattere speciale, e che tali disposizioni non si potevano facilmente astrarre dal contesto in cui erano calate, e dunque non potevano formare per analogia un principio generale di neutralità della causa societaria con una parziale abrogazione del 2247 c.c.³⁰³. Ma per effetto dell'entrata in vigore della disciplina della impresa sociale, alcuni hanno sostenuto la difficoltà di predicare la marginalità delle ipotesi in cui la società può non avere finalità egoistiche, al punto che l'istituto societario, da formula organizzativa rigorosamente caratterizzata sul piano della causa, sarebbe divenuta sempre più un modello di struttura per l'esercizio delle attività produttive, apprezzato in quanto tale per la sua efficienza organizzativa, e chiamato a svolgere nel contesto

sue principali implicazioni, in *Il diritto degli affari* n. 2, 2020, p. 1-16; anche M. CIAN, *L'organizzazione produttiva*, cit., p. 47).

²⁹⁹ Il d.lgs. 112/2017 ha sostituito il precedente d.lgs. 155/2006. Con il d.lgs. 112/2017, il legislatore italiano avrebbe anch'esso accolto la propensione all'ibrido già ampiamente adottata negli altri Stati Europei in materia di imprese sociali. Infatti, pur continuando ancora a identificare le IS come imprese senza scopo di lucro, il legislatore italiano, a seguito della novella legislativa, ha previsto la possibilità per quelle costituite in forma societaria di distribuire i dividendi ai soci secondo certi limiti (si v. R. FELICETTI, *L'impresa sociale negli altri ordinamenti*, in *AGE*, 2018, p. 221, p. 253; anche A. BARTOLACELLI, «*Predicare bene e razzolare male*»: la concorrenza sleale delle società dichiaratamente benefit ma che non perseguono una finalità di beneficio comune, in *Desafios del regulador mercantil en materia de contratación y competencia empresarial*, diretto SERRANO CANAS, NAVARRO, GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Madrid, Marcial Pons, 2021, p. 317, p. 326).

³⁰⁰ Si v. M. CIAN, *L'organizzazione produttiva*, cit., p. 48; si v. anche R. FELICETTI, *op. cit.*, p. 253 (nt. 119) il quale chiarisce come il *distribution constraint* è stato ottenuto mediante l'imposizione di un duplice limite, uno di natura geniale che la quota degli utili e avanzi di gestione annuali eventualmente destinabile a distribuzione debba essere inferiore al 50%, e altro limite è invece «individuale», poiché, impedisce alle IS di distribuire a ciascun socio dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali (BFP) aumentato del 2,5% (si tratta dello stesso limite posto per la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori di società cooperative a mutualità prevalente).

³⁰¹ V. A. BARTOLACELLI, «*Predicare bene e razzolare male*», cit., p., 323 secondo cui le imprese sociali dopo la riforma del 2017 possono definirsi *low profit* anziché *no-profit*.

³⁰² V. M. CIAN, *L'organizzazione produttiva*, cit., p. 48 (nt. 101). In particolare, P. ABBADESSA, *Le disposizioni generali sulle società*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da RESCIGNO, Torino, UTET, 1985, p. 25; G. MARASÀ, *Le società*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di IUDICA e ZATTI, Milano, Giuffrè, 2000, p. 267; ID., *Le "società" senza scopo di lucro*, Milano, Giuffrè, 1984, p. 341; F. GALGANO, *Le società in genere. Le società di persone*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da CICU e MESSINEO, Milano, Giuffrè, 2007, p. 62.

³⁰³ V. M. CIAN, *L'organizzazione produttiva*, cit., p. 48 che tra le ipotesi di marcata eccezionalità all'art. 2247 c.c. fa riferimento a quelle marcatamente speciali applicabili agli intermediari finanziari, che decidono di costituire un consorzio, non al fine di trarne profitto, ma per rendere più efficienti e valorizzare i servizi connessi alla loro attività principale di intermediazione.

economico e sociale un ruolo più diffuso e polivalente dal punto di vista degli obiettivi perseguiti (speculativi, ideali, di interesse pubblico)³⁰⁴. Tali posizioni affermanti la neutralità dello scopo della società sono però minoritarie³⁰⁵, e pertanto lo scopo di lucro è e resta, fuori dei casi espressamente previsti da norme di legge, un elemento ineliminabile della fattispecie societaria³⁰⁶, atteso che il perseguimento esclusivo di scopi ideali o altruistici risulta causalmente estraneo al contratto di società³⁰⁷.

Se è pacifico il fine ultimo di una società è quello di consentire la distribuzione del profitto generato ai soci, questo non implica necessariamente che gli amministratori delle società lucrative debbano sempre massimizzare il profitto dei soci³⁰⁸. Questa è certamente una delle letture possibili, ma una larga parte della

³⁰⁴ M. CIAN, *ivi*, p. 49, il quale precisa anche come già nel 1970 emerse in dottrina la tesi del tramonto dello scopo di lucro, affermando che la società (in particolare di capitali) non costituiva una struttura caratterizzata sul piano causale, ma invece una figura neutra, e quindi un modello organizzativo utilizzabile per il soddisfacimento di qualsiasi tipo di finalità (in particolare si v. G. SANTINI, *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, p. 151).

³⁰⁵ La tesi del tramonto dello scopo lucrativo è stata recentemente riproposta da M. PORZIO, “...allo scopo di dividerne gli utili”, in *Giur. comm.*, 2014, p. 661. Sulla possibilità di ritenere la società per azioni come «modello organizzativo funzionalmente orientabile», il cui contenuto dello scopo è rimesso alla libera determinazione dei soci si v. U. TOMBARI, *Corporate purpose e diritto societario*, cit., p. 8 il quale ipotizza di inserire una disposizione di diritto societario comune, in forza della quale sia consentito ai soci di utilizzare la società alternativamente: i) per perseguire, in via esclusiva, “interessi lucrativi” latamente intesi; ii) per contemperare “interessi lucrativi” e “beneficio comune”, generalizzando, con le opportune modifiche, il modello della società benefit; iii) per perseguire unicamente finalità “non lucrative”, ossia solidaristiche e di utilità sociale. (v. anche ID., “*Poteri*” e “*interessi*” nella grande impresa azionaria, Milano, Giuffrè, 2019, p. 104). In senso contrario alla neutralità funzionale della s.p.a. v. M. MAUGERI, «*Pluralismo*» e «*monismo*» nello scopo della s.p.a. (glosse a margine del dialogo a più voci sullo Statement della Business Roundtable)», in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2019, p. 637, p. 638.

³⁰⁶ V. in particolare S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 947 (nt. 111) che cita la sentenza Cass., 12 aprile 2005, n. 7536, in *Foro it.*, 2006, I, 2889, dove i giudici hanno affermato che «l'autonomia statutaria della società, già costituita, non può spingersi sino al punto da eleggere uno scopo sociale incoerente con la sua forma giuridica», poiché «lo scopo di lucro soggettivo è essenziale al contratto di società [...], non essendo sufficiente il mero esercizio in forma collettiva di un'attività economica produttiva», confermando l'orientamento sancito da una risalente sentenza sempre della Corte di Cassazione (Cass., 14 ottobre 1958, n. 3251) secondo cui «il fine della devoluzione degli utili costituisce un elemento oggettivo della causa del negozio di società»; cfr. altresì, sul punto, A. FERRONI, *Causa lucrativa, causa mutualistica, tipi sociali e limiti all'autonomia privata*, in *Riv. not.*, 2006, p. 1387, p. 1392, ad avviso del quale è condivisibile «quella posizione che ravvisa nella causa un elemento tipologico della fattispecie: causa da intendersi non nella accezione limitata di esercizio collettivo di un'attività economica, ma in quella più ampia e completa, comprensiva del lucro soggettivo».

³⁰⁷ Si v. G. MARASÀ, *Impresa, scopo di lucro*, cit., p. 35-36; S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 947 (nt. 112).

³⁰⁸ V. A. BARTOLACELLI, «*Predicare bene e razzolare male*», cit., p. 327; si v. anche S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 947 (nt. 113), che ritiene che nulla esclude la facoltà per l'autonomia privata di dare rilievo alla realizzazione di altri eventuali interessi, chiamati a concorrere nella definizione della concreta causa societaria pur senza poter assumere una posizione di prevalenza. Sul tema l'autore rinvia a G. MARASÀ, *Lucro, mutualità, solidarietà nelle imprese (Riflessioni sul pensiero di Giorgio Oppo)*, in *Giur. comm.*, 2012, I, p. 202; altresì D. PREITE, *Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del socio nella società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO e PORTALE, Torino, UTET, 1993, p. 19 (nt. 50), il quale, osserva che l'art. 2247 codice civile consente di riconoscere ai soci di perseguire, anche nel contesto della s.p.a., scopi alternativi nell'ambito delle possibilità offerte dalla norma medesima, spettando ai soci, entro i limiti fissati dall'art. 2247 codice civile, la scelta del tipo di destinazione dei risultati (massimizzazione dell'utile, profitto “normale”, parziale eterodestinazione, remunerazione del capitale, reinvestimento). Inoltre, Cass. 11 dicembre 2000, n. 15599, in *Foro it.*, 2001, I, p. 1932, la Suprema Corte, ha statuito che «[l']inderogabilità dello scopo lucrativo, tuttavia, non comporta che tutti gli utili conseguiti debbano sempre essere distribuiti ai soci o accantonati a riserva» (ritenendo, di conseguenza, legittima una clausola di destinazione di una parte degli utili in beneficenza, in quanto non idonea — in linea di principio — a eludere lo scopo lucrativo perseguito dalla società anche in carenza di una previa determinazione del quantum degli utili da devolvere in beneficenza). Si v. però anche M. CIAN, *L'organizzazione produttiva*, cit., p. 49 che ritiene che tale autonomia non potrebbe in via generale condurre alla modifica dell'atto costitutivo della

dottrina è giunta negli anni a condividere la convinzione che, nel momento in cui ciò sia utile nel lungo periodo alla società, anche a fini reputazionali che sarebbero pertanto vantaggiosi sul mercato, gli amministratori hanno la possibilità di perseguire interessi che, ove pure non massimizzano nel breve periodo l'utilità economica dei soci, possano rivelarsi comunque economicamente proficui (perlomeno anche) per i soci in un'ottica di più ampio respiro³⁰⁹.

In questo senso, allora risulta utile cercare di definire l'interesse sociale. Riguardo alla sua definizione, questa non è mai stata inserita nel Codice civile, nonostante i vari richiami all'interesse sociale³¹⁰. La definizione da decenni rappresenta uno dei problemi fondamentali tra i più controversi del diritto delle società³¹¹. Come già esaminato, a lungo il dibattito italiano è stato caratterizzato dal

società con l'indicazione di clausole incompatibili con lo scopo lucrativo o comunque economico/egoistico, che rappresenterebbe ancora la clausola normale di questo negozio (a meno che non si opti per la scelta del submodello dell'impresa sociale o l'ente non operi in uno degli specifici settori in cui altre norme eccezionali consentono di abdicare allo scopo egoistico). In senso contrario, si v. M. STELLA RICHTER jr., *Società benefit e società non benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2017, p. 4 il quale ritiene invece, che già prima della legislazione in materia di società benefit (l. 208/2015) non era vietato alle società indicare uno scopo di beneficio comune nello statuto.

³⁰⁹ A. BARTOLACELLI, «*Predicare bene e razzolare male*», cit., p. 327, e in particolare si v. (nt. 45) dove richiama in termini simili, V. CALANDRA BUONAURA, *Responsabilità sociale dell'impresa e doveri degli amministratori*, in *Giur. comm.*, 2011, I, p. 526, p. 531; R. COSTI, *Responsabilità sociale dell'impresa e diritto azionario italiano*, in *La responsabilità dell'impresa, Atti del Convegno per i trent'anni di Giurisprudenza Commerciale*, Bologna, 8-9 ottobre 2004, Milano, Giuffrè, 2006, p. 91, p. 102; M. LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali*, cit., p. 25.

³¹⁰ P. G. JAEGER, *L'interesse sociale rivisitato (quarant'anni dopo)*, cit., p. 807; P. MONTALENTI, *L'interesse sociale: una sintesi*, in *Riv. soc.*, 2018, p. 303, p. 309. Nonostante l'assenza di una definizione di interesse sociale, si rinvencono comunque diversi richiami all'interesse sociale nel Codice civile, e vale la pena di riprendere la sistematizzazione di tali norme sviluppata da P. MONTALENTI, *Interesse sociale e amministratori*, cit., p. 89 ss. Infatti, un primo corpo di norme contemplerebbe espressamente l'«interesse della società», pur senza fornire indici specifici o anche solo impliciti o indiretti per una sua qualificazione. Così è in tema di conflitto di interesse (art. 2373, 2391 codice civile che qualifica «per differenza» l'interesse sociale), di esclusione del diritto di opzione (art. 2441, comma 5), di rifiuto della convocazione dell'assemblea (art. 2367). Un secondo corpo di norme attribuirebbe specifico rilievo agli interessi-altri in termini di disciplina di trasparenza. Non vi sarebbe un'esplicita legittimazione del perseguimento di interessi diversi dall'interesse degli azionisti, ma dalla previsione normativa sarebbe possibile inferire alcune deduzioni per autore. Se infatti il legislatore espressamente prevede l'obbligo di informare i soci e/o mercato su strategie aziendali di medio-lungo termine, tutela dell'ambiente (cfr. art. 2428 codice civile), vicende relative ai dipendenti (art. 103, comma 3-bis, T.U.F.) ecc., è legittimo ritenere che l'attuazione di politiche gestionali che realizzino forme di protezione di tali interessi o effetti in qualche misura positivi devono reputarsi legittime e non contrastanti per sé con l'interesse sociale. Un terzo corpo di disposizioni sarebbe caratterizzato dall'esplicito riconoscimento della legittimità del bilanciamento dell'interesse sociale con interessi-altri. In particolare, riguardo alla disciplina dell'attività di direzione e coordinamento, la quale prevede espressamente che, pur nel limite dei vantaggi compensativi, l'interesse sociale possa essere sacrificato all'interesse di gruppo. Un ultimo gruppo di norme (art. 2358, comma 8; art. 104-ter, comma 5, T.U.F.; d.lgs. n. 108/2008) contempla interessi-altri come limite *ex lege* agli interessi degli azionisti, in ragione di una valutazione positiva del legislatore di determinate tipologie di interessi, ritenute meritevoli di tutela: interesse dei lavoratori all'azionariato popolare; interesse del mercato alla contendibilità; interesse degli stakeholders nelle operazioni di concentrazione aziendale. Inoltre, sempre P. MONTALENTI, *L'interesse sociale: una sintesi*, cit., p. 309, aggiunge anche altri riferimenti contenuti nel codice riguardo all'interesse sociale, in materia di operazioni straordinarie. In tale ambito, in diverse disposizioni, il rispetto dell'interesse sociale si colora di più puntuali riferimenti a concetti aziendalistici che supererebbero la visione ristretta della divisione degli utili. Si pensi all'obbligo di giustificazione del progetto di fusione «sotto il profilo... economico» (art. 2501-quinquies, comma 1, codice civile); o, ancor più, alle operazioni di *leveraged buyout*, in cui il progetto deve indicare «le ragioni che giustificano l'operazione»: la dimensione sarebbe per l'autore più ampia, dunque, del mero profilo economico (art. 2501-bis, comma 3, codice civile).

³¹¹ L. ENRIQUES, *Il conflitto d'interessi degli amministratori di società per azioni*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 160. Anche le pronunce giurisprudenziali nel dopoguerra sono state isolate poiché il tema è stato oggetto di casistica applicativa poco diffusa (v. P. MONTALENTI, *Interesse sociale e Amministratori*, cit., p. 84).

contrasto tra posizioni istituzionaliste e contrattualiste³¹², spostatesi progressivamente verso il terreno della *Corporate Social Responsibility* e della tutela degli interessi degli *stakeholder*³¹³. Tale mutamento di tendenza sarebbe anche spiegato dalle recenti riforme che hanno interessato il diritto societario italiano negli ultimi anni, le quali hanno cercato di inserire il principio della sostenibilità e quello del successo sostenibile dell'impresa societaria anche nell'ordinamento societario italiano³¹⁴. In particolar modo per quello che interessa la ricerca in questa parte si sottolineano gli interventi di riforma costituzionale dell'art. 41 Cost.³¹⁵, il d.lgs. 254/2016³¹⁶, l'introduzione della società benefit (l. 208/2015), e in materia di autoregolazione anche la modifica del codice di corporate governance. Questi interventi potrebbero aver influito sulla nozione di interesse sociale la quale – seppur, come accaduto in Francia non è mai stata definita chiaramente dai testi normativi – è apparso in Italia come «un dato consolidato da tempo che l'agire dell'organo amministrativo non è “libero”, ma “funzionalizzato” al perseguimento di “interessi altrui”; e che allo stato dell'ordinamento il disposto dell'art. 2247 c.c. funzionalizza, come regola generale (derogabile in determinate ipotesi normativamente previste), il «potere gestionale» all'«interesse dei soci alla produzione e distribuzione di utili»³¹⁷.

³¹² Si riveda sul punto E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 85 che ricostruendo le principali dottrine del XXI sec in Italia ritiene che nonostante le apparenti differenze tra posizioni teoriche (contrattualismo vs. istituzionalismo), comunque nessuna di queste ha messo mai in realtà in discussione che lo scopo della società per azioni è il profitto. Si v. anche G. BOSI, *Impresa etica, etica d'impresa e diritto societario*, in *Giur. comm.*, 2011, p. 124.

³¹³ P. MONTALENTI, *Interesse sociale e Amministratori*, cit., p. 82.

³¹⁴ U. TOMBARI, *Corporate purpose e diritto societario*, cit., p. 8.

³¹⁵ La recente riforma costituzionale (l. cost. 1/2022) ha, da un lato, aggiunto un nuovo terzo comma all'art. 9 Cost., secondo cui la Repubblica «tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni», e, dall'altro lato, ha modificato l'art. 41, secondo e terzo comma, Cost., sicché l'attuale formulazione della norma prevede che «l'iniziativa economica privata [...] [n]on può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali». Si v. A. GENOVESE, *La gestione ecosostenibile dell'impresa azionaria. Fra regole e contesto*, Bologna, Il Mulino, 2023, p. 106 ss. Inoltre, per approfondire la riforma sul versante del diritto amministrativo si v. F. DE LEONARDIS, *La riforma «bilancio» dell'art.9 Cost. e la riforma «programma» dell'art. 41 Cost. nella legge costituzionale n.1/2022: suggestioni a prima lettura*, in *Aperta Contrada*, 2022 (disponibile online: <https://www.apertacontrada.it/wp-content/uploads/2022/02/FDeLeonardis28022022.pdf>); per gli spunti in materia giuslavorista riguardo alla recente riforma costituzionale si v. M. DEL FRATE, *La tutela dell'ambiente nel riformato art. 41, secondo comma, Cost.: qualcosa di nuovo nell'aria?*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, 2022, p. 907; per quelli civilistici si v. M. MELI, *In tema di ricadute privatistiche della riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Rivista Critica del Diritto Privato*, 2022, p. 549. Per le riflessioni di diritto costituzionale si v. R. BIFULCO, *La legge costituzionale 1/2022/ problemi e prospettive*, in *AGE*, 2022, p. 7.

³¹⁶ Sul d.lgs. n. 254/2016 si vedano: M. MAUGERI, *Informazione non finanziaria e interesse sociale*, in *Riv. soc.*, 2019, p. 1022; S. BRUNO, *Dichiarazione «non finanziaria» e obblighi degli amministratori*, in *Riv. soc.*, 2018, p. 974; E. BELLISARIO, *Rischi di sostenibilità e obblighi di «disclosure»: il d.lgs. n. 254/2016 di attuazione della Dir. 2014/93/UE*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 1; E. RIMINI, *I valori della solidarietà sociale nelle dichiarazioni non finanziarie*, in *AGE*, 2018, p. 187; e D. LENZI, *Sostenibilità delle imprese e dichiarazioni non finanziarie*, in *Corporate Governance*, 2022, p. 159; G. STRAMPELLI, *L'informazione non finanziaria tra sostenibilità e profitto*, in *AGE*, 2022, p. 145; M. RESCIGNO, *Note sulle regole dell'impresa sostenibile. Dall'informazione non finanziaria all'informativa sulla sostenibilità*, in *AGE*, 2022, p. 165; S. FORTUNATO, *L'informazione non-finanziaria nell'impresa socialmente responsabile*, in *Giur. comm.*, 2019, p. 415.

³¹⁷ U. TOMBARI, *L'organo amministrativo di S.p.A tra “interessi dei soci” ed “altri interessi”*, in *Riv. soc.* 2018, p. 20, p. 21. Per M. MAUGERI, «Pluralismo» e «monismo» nello scopo della s.p.a., cit., p. 638 il combinato dell'art. 2247 codice civile con l'art. 2497 codice civile, seppur può far dubitare della possibilità di ricavare da tali

Tanto considerato, il problema che si è posto e che si pone ora la dottrina di fronte a tali modifiche legislative e a mutamenti di orientamenti dottrinali, è se tale *interesse* assuma un ruolo esclusivo (o comunque egemone), o se invece l'organo amministrativo debba, o comunque possa, *contemperarlo* con *altri interessi* posti sullo stesso piano e coinvolti, a vario titolo e causa, nell'impresa azionaria³¹⁸.

Risulta dunque utile poter ricostruire brevemente le varie novelle degli ultimi anni per poter comprendere se e come queste abbiano impattato sulla nozione di interesse sociale.

Riguardo al d.lgs. 254/2016 si tratta di un'evoluzione di carattere eurounitario³¹⁹ poiché il d.lgs. recepisce la direttiva n. 2014/95/UE³²⁰ sulla informazione non finanziaria che ha imposto, non a tutte le imprese azionarie, bensì

disposizioni l'esistenza di un interesse sociale comune a tutti i soci, però non lascerebbe molti dubbi rispetto alla funzione di vietare comportamenti degli amministratori volti a violare l'interesse dei soci alla redditività dell'investimento. Inoltre, sulla stabilità di tale orientamento intorno alla definizione dell'interesse sociale, si v. R. COSTI, *L'interesse sociale nella riforma del diritto azionario*, in *Diritto, mercato ed etica. Dopo la crisi. Omaggio a Piergaetano Marchetti*, a cura di BIANCHI, GHEZZI, NOTARI, Milano, Egea, 2010, p. 268 il quale precisa che neanche la riforma del diritto societario del 2003 avrebbe comunque squassato le linee fondamentali dell'ordinamento previgente, e dunque non ha imposto ai soci e amministratori di una s.p.a. il perseguimento di interessi che non trovino la propria fonte nel contratto sociale. Per la ricostruzione procedimentale dell'interesse sociale vedi C. ANGELICI, *Interesse sociale e Business Judgement Rule*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, I, 2012, p. 573, p. 580.

³¹⁸ U. TOMBARI, *L'organo amministrativo di S.p.A.*, cit., p. 21. È nota la sintesi a cui giunge sulla questione P. MONTALENTI, *L'interesse sociale: una sintesi*, cit., p. 306 del complesso rapporto fra interesse sociale, scopo di lucro e interessi «altri»: «l'interesse sociale è oggi l'interesse dei soci alla valorizzazione della partecipazione sotto il profilo reddituale e patrimoniale che gli amministratori devono perseguire componendo e omogeneizzando la pluralità di interessi (*long term, short term*, finanziari, industriali, speculativi, ecc.) delle diverse categorie di azionisti, nel quadro delle limitazioni, condizionamenti e finalizzazioni giuridicamente rilevanti. Gli amministratori devono cioè perseguire lo scopo di lucro nei confini loro imposti o da limiti legislativi (tutela ambientale, sicurezza sul lavoro, ecc.) oppure da vincoli contrattuali (contrattazione aziendale, partecipazione lavoratori, ecc.) oppure in ottemperanza di *self-restraint* dovuto ad atti di autonomia negoziale (adesione a codici etici, rispetto degli interessi degli stakeholders, ecc.) oppure ancora in ragione di volontaria adesione a principi di *Corporate Social Responsibility*, se funzionali all'efficienza dell'impresa e perciò, in ultima istanza, allo scopo di lucro».

³¹⁹ Si v. per il recepimento della direttiva in Francia: v. V. N. CUZACQ, *La directive du 22 octobre 2014, nouvel horizon de la transparence extra-financière au sein de l'Union européenne*, in *Revue des sociétés*, 2015, p. 707; B. LECOURT, *Directive n° 2014/95/UE du 22 octobre 2014 sur la publication d'informations non financières par les sociétés*, in *Revue des sociétés*, 2015, p. 134; C. MALECKI, *Publication de la directive RES ou comment faire confiance à la gouvernance d'entreprise durable*, in *Bulletin Joly Sociétés*, 2014, p. 732. Per un inventario comparato del recepimento della direttiva si v. F. RIGANTI, *Disclosure non finanziaria e diritto delle società: aspetti di corporate governance e (possibili) ricadute in tema di interesse sociale*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2019, p. 458, p. 475.

³²⁰ La Direttiva 2014/95/UE del Parlamento del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (*NFRD* o *Non-Financial Reporting Directive*), ha emendato la Direttiva *Accounting* (2013/34/CE) con l'introduzione di una disciplina armonizzata in materia di informazione non finanziaria obbligatorie per enti di interesse pubblico rilevante di maggiori dimensioni, ossia società per azioni emittenti valori mobiliari quotati nei mercati UE, oltre a banche e assicurazioni. Il 20 febbraio 2020 la Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica e il 21 aprile ha presentato una proposta di modifica denominata Direttiva relativa alla pubblicazione delle informazioni sulla sostenibilità delle imprese (Direttiva 2022/2464/UE del Parlamento e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, (CSRD)). La direttiva è stata approvata e pubblicata in GUUE il 16 dicembre 2022. Nelle more del recepimento della nuova Direttiva le disposizioni vigenti restano quelle della legislazione nazionale di recepimento della precedente NFRD (v. A. GENOVESE, *La gestione ecosostenibile*, cit., p. 113-114). Per approfondire la vigente disciplina uniforme europea sull'informazione non finanziaria nella prospettiva della entrata in vigore della dir. 2022/2464/UE (CSRD) si v. M. PALMIERI, *L'informazione non finanziaria e il bilancio di sostenibilità*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2023, p. 273.

soltanto agli enti di interesse pubblico e a tutte le società quotate³²¹, l'obbligo di rendere pubbliche le informazioni di carattere non finanziario circa, fra le altre cose, le proprie politiche sociali e ambientali. L'art. 3 del d.lgs. stabilisce che la dichiarazione individuale di carattere non finanziario copre in modo continuativo e periodico i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, «che sono rilevanti» tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotto³²².

La normativa europea in materia di dichiarazione non finanziaria ha stimolato la riflessione³²³ intorno alla possibilità che per quelle entità soggette al vincolo della dichiarazione annuale non finanziaria, l'interesse sociale si possa essere «colorato di elementi pubblicistici»³²⁴ e abbia imposto agli amministratori di tenere conto delle esigenze della comunità locale o di salvaguardia di «beni ideali (cioè non traducibili, né misurabili, in utilità monetaria) anche ove questa linea di condotta comporti un sacrificio delle aspettative di lucro degli azionisti»³²⁵. Ma al di là di alcune voci fuori dal coro che credono che la normativa in materia di dichiarazione non finanziaria possa rivisitare il disposto dell'art. 2247 c.c. in modo da attribuire rilevanza anche a finalità diverse rispetto al perseguimento degli interessi lucrativi dei soci³²⁶, la dottrina maggioritaria non crede che la DNF abbia messo in discussione la ricostruzione contrattualistica dell'interesse sociale che gli amministratori hanno il dovere di perseguire, né tanto meno la finalità della società³²⁷. Si esclude dunque che la DNF abbia «sovvertito la gerarchia di interessi alla base del diritto societario sino a imporre una obliterazione delle aspettative di lucro della collettività»³²⁸, o che tali

³²¹ All'art. 2 d.lgs. 254/2016 è riportato che sono tenuti a redigere per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3, quegli enti d'interesse pubblico che durante l'esercizio finanziario abbiano avuto un numero di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali: a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro.

³²² A. GENOVESE, *La gestione ecosostenibile*, cit., p. 114. La previsione stabilisce poi che la DNF descriva almeno: a) il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa; b) le politiche praticate dall'impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario; c) i principali rischi (ivi incluse le modalità di gestione degli stessi) generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell'impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto»³²². Inoltre, in seguito alla modifica del 2018 è imposto agli enti di descrivere, tra le altre cose, non solo i principali rischi connessi ai temi sociali, ambientali, ma anche le modalità di gestione degli stessi (art. 3, comma 1o, lett. c, d. lgs. 254/2016, quale modificato dalla Legge di Bilancio 2019) (v. U. TOMBARI, *Corporate purpose e diritto societario*, cit., p. 8).

³²³ In particolare, v. M. MAUGERI, *Informazione non finanziaria*, cit., p. 992.

³²⁴ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 96 (nt. 30).

³²⁵ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 96 (nt. 30).

³²⁶ In particolare, ci si riferisce a U. TOMBARI, *Corporate purpose e diritto societario*, cit., p. 8 che nel credere ciò fa riferimento non solo al d. lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, ma anche alle altre disposizioni in materia di remunerazione degli amministratori e al codice di autodisciplina del 2020. Inoltre, P. MONTALENTI, *La società per azioni: dallo shareholder value al successo sostenibile. Appunti*, in *Studi di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo. Impresa, società, crisi di impresa*, a cura di COSTA et al., Torino, Giappichelli, 2021, p. 673 ritiene che la disciplina della DNF contribuisca all'evoluzione di concepire l'interesse sociale in chiave di neoistituzionalismo o di istituzionalismo debole.

³²⁷ A. GENOVESE, *La gestione ecosostenibile*, cit., p. 133; M. MAUGERI, *Informazione non finanziaria*, cit., p. 1006.

³²⁸ M. MAUGERI, *Informazione non finanziaria*, cit., p. 1002.

disposizioni abbiano «modificato la consistenza e la natura dell'interesse sociale, tanto meno sottendono una modifica implicita dello scopo sociale, né sollecitano una sua formale revisione»³²⁹.

Difatti, per alcuni, il d.lgs. 254/2016 non adotterebbe altro che la logica binaria del *comply or explain*, poiché non porrebbe alcun reale obbligo giuridico di adozione di condotte conformi essendo, d'altronde, perfettamente legittimo (al netto di ogni stigma morale o sociale) non adottare alcuna politica aziendale su «temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva», esponendosi al rischio (magari calcolato) di uno stigma sociale³³⁰. Si tratterebbe, in effetti, di una semplice imposizione di trasparenza, e «non già di una “intrusiva” imposizione, alle imprese, di un codice interno di comportamento socialmente orientato»³³¹ o di un dovere imposto agli amministratori di considerare gli interessi degli stakeholder³³².

In realtà, la logica binaria del *comply or explain* è perfettamente incarnata dal Codice di Corporate Governance, anch'esso oggetto di recenti modifiche nel gennaio 2020³³³. A differenza delle disposizioni di *hard law* (come il d.lgs. 254/2016 sopra richiamato), il codice è applicabile però, solo alle società quotate che spontaneamente decidono di aderirvi³³⁴. Nonostante il codice si fondi sull'adesione volontaristica, tuttavia, è supportato da un preciso obbligo di legge all'art. 123 *bis*, comma 2, lett. a), T.U.F.³³⁵, il quale – ferma restando la natura non vincolate del

³²⁹ S. ROSSI, *Il diritto della Corporate Social Responsibility*, cit., p. 112. Per l'autrice le disposizioni della DNF non giustificano neanche una speciale responsabilità della società e dei suoi organi nei confronti degli *stakeholder* titolari di interessi in questione, né richiedono che la legge si occupi di dotare questi ultimi di particolari strumenti di *empowerment*.

³³⁰ S. A. CERRATO, *op. cit.*, p. 66 (nt. 12) riguardo al regime sanzionatorio in caso di violazioni della corretta e veritiera comunicazione non finanziaria e alla natura poco dissuasiva del sistema di rimedi si v. L. MARCHEGIANI, *Riflessioni su informazione non finanziaria, comunicazione d'impresa e fiducia degli stakeholders*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2021, p. 105, p. 132.

³³¹ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 97.

³³² E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 97. In realtà però per A. GENOVESE, *La gestione ecosostenibile*, cit., p. 132 l'eventuale obbligo di DNF avrebbe alterato il procedimento dell'agire funzionale degli amministratori, il quale seppur resta finalizzato alla massimizzazione del valore economico dell'azione, cambia però l'iter che porta gli amministratori delle società che hanno l'obbligo della DNF a qualificare una determinata scelta di sintesi fra sostenibilità economica e sostenibilità ambientale come fatta nell'interesse sociale. Nonostante l'autrice (*ivi*, p. 111) non manchi di sottolineare il rischio che le imprese strette da tanti altri vincoli approssino le sue previsioni come un onere di compliance e senza alcun costrutto.

³³³ Come si è già detto sopra nel 2018 è stata approvata in Francia la nuova versione del Codice AFEP- MEDEF di autodisciplina per le società quotate, imperniata principalmente sul *longtermism*, che deve ispirare ogni azione del consiglio di amministrazione, sulla valutazione e prevenzione dei rischi e sulle corrette politiche di remunerazione (art. 23.4), connesse al raggiungimento di obiettivi socio-ambientali (art. 24.1.11). Si v. M. L. PASSADOR, *Su alcuni recenti sviluppi dell'autodisciplina*, in *Riv. soc.*, 2020, p. 302, p. 312. Per approfondire si v. anche B. FRANÇOIS, *Code 2018 de gouvernement d'entreprise*, cit., p. 575; A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 48; per un'analisi del codice prima della riforma del 2018 v. S. HARNAY, et al., *L'efficacité des codes de gouvernance. Perspectives comparées et pluridisciplinaires*, Rapport de recherche, Mission de Recherche Droit et Justice, 2017, (disponibile online: <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01701153>).

³³⁴ Si v. allegato al Rapporto annuale sull'applicazione del codice di corporate governance, le raccomandazioni del comitato per il 2023 che indicano che a fine del 2021, il 95% delle società italiane con azioni quotate sull'EXM ha dichiarato formalmente di aderire al nuovo Codice di Corporate Governance (p. 4).

³³⁵ M. VENTORUZZO, *Il nuovo Codice di Corporate Governance 2020: le principali novità* in *Le Società*, 2020, p. 439, infatti, l'articolo richiede che la relazione sulla gestione delle società quotate dia informazione circa "l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione dei

Codice – rende le informazioni pubblicate sul rispetto (o meno) del Codice delle vere e proprie comunicazioni sociali, con tutte le conseguenze civilistiche, amministrative e penali che potrebbero discendere nell'eventuale diffusione di informazioni non corrette³³⁶.

In questa sede ci si riferisce semplicemente al riformato art. 1 del nuovo Codice, dedicato all'organo di amministrazione, che in discontinuità con il vecchio Codice, avrebbe modificato l'obiettivo-guida del consiglio di amministrazione³³⁷. Si sarebbe dunque passati dalla «creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo» a quello di perseguire il “successo sostenibile” della società, ossia la «creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per la società»³³⁸.

Tale nuova formulazione non è stata esente da critiche fin dalla sua entrata in vigore. In particolare, c'è chi ha fatto notare come la formulazione sul piano giuridico sia «poco mordente, di significato elusivo»³³⁹ poiché non potrebbe fornire una reale guida *ex ante* all'operato degli amministratori, né potrebbe essere invocata per valutarne *ex post* le decisioni o l'adempimento dei doveri degli amministratori³⁴⁰. Anzi, la disposizione avrebbe come effetto giuridico quello di allargare la discrezionalità gestoria rendendo potenzialmente più facile giustificare scelte e decisioni assai eterogenee, in virtù dell'esigenza di conciliare interessi ed esigenze diverse³⁴¹.

Inoltre, come è stato osservato, il Codice muove dall'esigenza di favorire la creazione di valore per gli azionisti in un'ottica di lungo periodo, anche attraverso la valorizzazione, *in chiave strumentale*, dei temi *Environmental Social and Governance* (ESG)³⁴². E perciò, si condivide la posizione di quanti considerano la riforma come avente incarnato i fondamenti della dottrina dello *Enlightened Shareholder Value*³⁴³.

Pertanto, cercando rispondere alla domanda di partenza della ricerca, e cioè se la riforma abbia influenzato la nozione di interesse sociale, in realtà, si deve

mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate”.

³³⁶ M. VENTORUZZO, *Il nuovo Codice di Corporate Governance 2020*, cit., p. 440. Pertanto, l'autore ritiene che, ferma la natura non vincolante del Codice, la materia presenta profili di delicatezza e, sebbene indirettamente e limitatamente alla Disclosure (ma il confine con le regole sostanziali è spesso sottile), il Codice non può essere considerato un mero strumento di *soft law*. Sul punto si veda anche P. MARCHETTI, *Il nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate*, in *Riv. soc.*, 2020, p. 268.

³³⁷ M. VENTORUZZO, *Il nuovo Codice di Corporate Governance 2020*, cit., p. 440;

³³⁸ *Ibidem*. Tra l'altro poi, come fa notare P. MARCHETTI, *op. cit.*, p. 273, il successo sostenibile diventa pure il driver della politica di remunerazione (art. 5.XV), sollevando il problema di comprendere come oggettivare in modo misurabile i traguardi di sostenibilità sui quali determinare il successo e l'insuccesso.

³³⁹ M. VENTORUZZO, *Il nuovo Codice di Corporate Governance 2020*, cit., p. 440.

³⁴⁰ *Ibidem*.

³⁴¹ M. VENTORUZZO, *ivi*, p. 441. L'autore sottolinea come tale discrezionalità sia maggiormente ampliata nelle società benefit dove c'è un dovere di tenere conto degli interessi di diversi stakeholder nell'operare le proprie scelte.

³⁴² P. CUOMO, *Il consiglio di amministrazione e la gestione dell'impresa nel codice di corporate governance*, *Riv. soc.* 2021, p. 79, p. 80.

³⁴³ V. G. FERRARINI, S. ZHU, *op. cit.*, p. 21-22.

osservare che gli interessi degli *stakeholder*, restano pur sempre *subordinati* rispetto al fine primario di perseguire l'interesse sociale identificato nel successo della società e, dunque, nel profitto. In questo senso allora, per quelle società che adottano il codice di Corporate Governance non è messo in alcun modo in discussione il fine lucrativo della società, anzi, i temi della sostenibilità dovrebbero essere strumentali al raggiungimento di tale scopo. Si condivide allora la posizione di chi, criticando tale approccio strumentale, ritiene che dietro le mentite spoglie del «politeismo dei valori (privati e sociali) che tanto vengono invocati e che dovrebbe celarsi dietro al termine “sostenibilità” impiegato nei vari codici di *Corporate Governance* Europei, in realtà si continui prepotente ad operare per il tradizionale “monoteismo” (del profitto privato)»³⁴⁴.

In ultimo poi, nell'ambito della legislazione sulla sostenibilità ambientale dell'iniziativa economica, l'art. 41 Cost. così come recentemente modificato, assumerebbe un ruolo di rilievo³⁴⁵. Per alcuni l'arricchimento dell'articolo 41 con i due riferimenti all'ambiente, unito alla modifica dell'art. 9, sarebbe «una vera e propria rivoluzione destinata a modificare la Costituzione economica del nostro Paese»³⁴⁶; o, più moderatamente, c'è chi crede che «nel medio e lungo periodo, la riforma costituirà un argomento ulteriore, quanto mai autorevole per la collocazione dell'ambiente tra i principi fondamentali, a favore della “prevalenza dei valori personalistici, non economicistici” e della “subordinazione dei valori economicistici ai fini sociali, di umanizzazione e di partecipazione effettiva dei lavoratori alla vita associata, all'organizzazione, al potere politico, economico e sociale”»³⁴⁷. In ogni caso per quello che interessa in questa sede³⁴⁸, si crede che la riformulazione dell'art. 41 rafforzi la tutela dell'ambiente nei confronti dell'iniziativa economica, ma si condividono le posizioni caute di chi ritiene necessario attendere per comprendere realmente quali saranno le implicazioni di tale rafforzata tutela³⁴⁹, in particolare riguardo all'ipotesi di ricorrere ad un'applicazione diretta del comma 2³⁵⁰. In ogni

³⁴⁴ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 53, per l'autore si tratterebbe di uno *stakeholderism* di facciata, strumentale, se si vuole riprendere la distinzione operata da Bebchuck-Tallarita tra *stakeholderism* strumentale e *stakeholderism* pluralistico (*ivi*, 51). Per approfondire in chiave comparativa gli altri codici di Corporate Governance degli Stati Europei e l'integrazione dei principi di sostenibilità si v. G. FERRARINI, M. SIRI, S. ZHU, *The EU Sustainable Governance Consultation and the Missing Link to Soft Law*, ECGI Law Working Paper n° 576/2021 (disponibile online: <https://ssrn.com/abstract=3823186>). Si veda anche M. L. PASSADOR, *Su alcuni recenti sviluppi dell'autodisciplina*, cit., p. 302.

³⁴⁵ A. GENOVESE, *La gestione ecosostenibile*, cit., p. 106.

³⁴⁶ F. DE LEONARDIS, *op. cit.*, p. 11.

³⁴⁷ R. BIFULCO, *op. cit.*, p. 24.

³⁴⁸ In questa sede non è possibile indagare che cosa si intenda per danno all'ambiente (comma 2 dell'art. 41), o per fini ambientali (comma 3 dell'art. 41), nonostante si crede nell'importanza di ricostruire tali concetti anche ai fini dell'ipotetico vaglio di costituzionalità delle leggi che regolano l'iniziativa economica (v. A. GENOVESE, *La gestione ecosostenibile*, cit., p. 106).

³⁴⁹ A. GENOVESE, *ivi*, p. 107, la quale sottolinea che occorrerebbe prima di tutto chiarire in via interpretativa la questione della riserva di legge operante per limitare la libertà di iniziativa economica (al primo comma) nelle materie ricomprese nel secondo comma dell'art. 41 Cost. e che comprende ora anche l'ambiente.

³⁵⁰ A. GENOVESE, *La gestione ecosostenibile*, cit., p. 107 crede che il secondo comma abbia margini di applicazione diretta laddove sia possibile ricostruire in base alle leggi il contenuto della tutela dell'ambiente in rapporto alla libertà di esercizio dell'iniziativa economica. Pertanto, per l'autrice l'art. 41 contempli una riserva di legge debole e a maglie larghe, con margini di diretta applicazione della previsione, e di diretta tutela dell'ambiente, laddove vi

caso non si crede che allo stato attuale, le disposizioni così modificate dell'art. 41 della Costituzione siano in grado, di per sé, di modificare l'attuale definizione dell'interesse sociale, operando come un limite direttamente applicabile all'iniziativa economica. Non si crede infatti che la disposizione possa produrre gli stessi effetti della modifica dell'art. 1833 comma 2 del *code civil*³⁵¹, e questo, naturalmente, non solo perché si tratta di fonti normative di gradi e valori diverse, ma anche per la portata stessa della norma che all'art. 1833 comma 2 – per quanto si discute sul valore della sua portata giuridica – in ogni caso, per come è formulata dispone un obbligo di presa in considerazione dei problemi sociali e ambientali, e dunque potenzialmente un comportamento *attivo* (anche se non è noto fino a che punto sia ampio l'intervento richiesto per ritenere adempiuta l'obbligazione di presa in considerazione delle sfide sociali e ambientali). Invece, la disposizione dell'art. 41 comma 2 si limita ad un comportamento *passivo*, e cioè a non procurare un danno all'ambiente, ad evitare dunque condotte in grado di pregiudicare la salute, l'ambiente, la sicurezza, la libertà, la dignità umana.

In ogni caso si crede che entrambe le disposizioni esaminate siano ancora grezze e lascino dubbi rispetto al loro effettivo valore giuridico. Ciononostante, la modifica dell'art. 41 Cost. è certamente assimilabile alla novella dell'art. 1833 comma 2 per il valore politico e il messaggio di *engagement* che il legislatore intende trasmettere riguardo alla necessità di tutelare l'ambiente, al pari di altri valori altrettanto fondamentali come la dignità umana, la salute, la sicurezza. Si crede perciò che la modifica rappresenterà, un ulteriore fondamento per l'adozione di nuovi obblighi di tutela dell'ambiente nei confronti delle attività economiche, in cui dovrebbe essere la legge stessa ad operare bilanciamento tra la tutela dell'attività economica e la tutela sociale e ambientale³⁵², piuttosto che rimettere tale discrezionalità nelle mani degli amministratori delle singole società. La riforma potrebbe allora raffigurare un primo step per ristabilire, di nuovo, il ruolo del legislatore quale soggetto legittimato alla delicata attività di bilanciamento tra i vari interessi coinvolti nell'attività imprenditoriale³⁵³.

sia una base normativa per il bilanciamento fra ecosostenibilità e libertà di iniziativa economica. Per l'autrice il d.lgs. 256/2016 e il Regolamento Tassonomia fornirebbero tale base normativa (*ivi*, p. 108).

³⁵¹ Nonostante, come si è già esaminato sopra gli effetti pratici della disposizione sono ancora discussi in dottrina (si v. P.H. CONAC, *Le nouvel article 1833 du Code civil*, cit., p. 507; J. HEINICH, *op. cit.*, p. 190).

³⁵² In questo senso anche S. A. CERRATO, *op. cit.*, p. 76 si domanda se la riforma costituzionale inaugurerà una «nuova fase» di protagonismo dello Stato oppure sarà l'ennesimo proclama di intenti che si aggiunge ai tanti inattuati nella nostra Carta fondamentale. In ogni caso l'autore crede che questa svolta «sociale» avrebbe tutte le potenzialità per divenire la stella polare di governo di un nuovo ordine economico e all'importante contributo che potrebbe venire da una riflessione improntata alla ricerca di un trade-off fra profitto e fini sociali «costituzionalmente orientato».

³⁵³ Si v. R. BIFULCO, *op. cit.*, p. 7 il quale ritiene che la riforma, seppure non intenda trasformare il modello economico presupposto dalla Costituzione italiana, interviene proprio sulla norma centrale di quel modello (e cioè sull'art. 41 Cost.). Per l'autore la legge costituzionale avrebbe operato in un duplice senso, apponendo, per un verso, un nuovo limite espresso all'iniziativa economica e, per l'altro, una nuova possibile finalizzazione dell'attività economica pubblica e privata. Si tratterebbe per l'autore della dimostrazione più lampante del ruolo di (ri)legittimazione che la tutela dell'ambiente può assegnare allo Stato e alle sue principali istituzioni.

Conclusioni capitolo

Per cercare di concludere riguardo a quanto finora esaminato, ci si è resi conto che difatti in Italia le varie frammentate riforme che si sono susseguite in questi ultimi anni non hanno inciso sullo scopo di lucro all'art. 2247, anzi probabilmente le vari riforme speciali che vi hanno derogato, non hanno fatto altro che confermare tale scopo³⁵⁴. Tali interventi non hanno né finalmente chiarito quale sia l'interesse sociale, dopo decenni di dibattito, né stravolto il concetto di interesse sociale che sembra prevalere nell'ordinamento italiano – e cioè l'interesse della società inteso come l'interesse dei soci (con più o meno moderazioni e limitazioni³⁵⁵) – nonostante i vari tentavi di incoraggiare la presa in considerazione di interessi ulteriori rispetto a quelli dei soci. Probabilmente, anzi, le varie novelle non avrebbero fatto altro che confermare una visione strumentale della considerazione delle questioni sociali e ambientali, in cui il perseguimento di tali istanze non farebbero altro che concorrere allo scopo lucrativo che non è stato in alcun modo subordinato.

In questo, la realtà italiana non sembra in realtà molto dissimile da quanto è accaduto in Francia con la riforma PACTE, la quale, seppur avendo modificato l'art. 1833 – intervenendo quindi direttamente sulla disposizione del *code civil* in materia di interesse sociale – non ne ha dato né una definizione, né avrebbe davvero *mutato* il concetto di interesse sociale³⁵⁶.

Nonostante vi siano più interpretazione della portata innovativa del comma 2 del 1833³⁵⁷, alcuni credono che la modifica del 1833 comma 2 non sia altro che la

³⁵⁴ In questo senso anche S. A. CERRATO, *op. cit.*, p. 78; E BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 97. Anche Consiglio di Stato atti norm., 14/05/2019, n. 1433, p. 8 nel parere dato al Ministero dell'Istruzione rispetto alla richiesta riguardo alla possibilità per le Università private di assumere la forma di società di capitali. Il Consiglio di Stato, per rispondere affermativamente al quesito ridefinisce anche la definizione dello scopo di lucro, facendo riferimento anche alle varie riforme interessanti il diritto civile rispetto alle forme sociali (tra cui la società benefit e l'impresa sociale) e chiarendo al riguardo che «è proprio l'introduzione di queste novità normative che finisce per riaffermare (anziché sminuire) la forza della categoria giuridica tipizzante, imperniata (proprio e tra l'altro) sul fine di lucro, e ciò secondo un tipico moto dialettico per cui la legge (il soggetto) tende a riappropriarsi del fatto (l'oggetto), ricategorizzando (razionalizzando e riportando a unità) l'evoluzione spontanea dei fenomeni sociali. Tanto è vero che, ad esempio, la disciplina delle società benefit rinvia esattamente nella regolazione del fine di lucro il suo centro connotativo, il suo senso, nell'aggiunta, oltre allo scopo di dividere gli utili, di «una o più finalità di beneficio comune», perseguite «mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto». Insomma, le recenti innovazioni normative delle imprese sociali e delle società benefit, che derivano dal tentativo della legge di adeguarsi all'evoluzione della prassi, se da un lato sembrano costituire una conferma del principio della neutralità delle forme, dall'altro lato finiscono per negarlo, in quanto ulteriore tipizzazione e categorizzazione normativa della suddetta fenomenologia (imperniata per di più, ancora una volta, sulla regolazione e graduazione del fine di lucro): quanto più il legislatore insiste nel categorizzare la mutevole realtà libera dell'autonomia privata, tanto più ribadisce e fa riemergere, in un processo dialettico continuo, l'opposto principio della tipicità delle forme e dell'obbligo dell'autonomia privata di collocarsi, nel suo svolgimento, in una delle forme all'uopo apprestate dal legislatore».

³⁵⁵ Potrebbe prendersi in considerazione per sintetizzare il complesso rapporto fra interesse sociale, scopo di lucro e interessi «altri», la nozione di P. MONTALENTI, *L'interesse sociale: una sintesi*, cit., p. 306.

³⁵⁶ Sulla dibattuta definizione di interesse sociale si rimanda a P. LE CANNU, B. DONDERO, *Droit des Sociétés*, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, 2015, p. 187. Si veda anche la breve ricostruzione del dibattito francese intorno all'interesse sociale al par. 1 del presente scritto.

³⁵⁷ In particolare per U. TOMBARI, «*Poteri*» e «*interessi*» nella grande impresa azionaria, cit., p. 102 con la Loi PACTE il legislatore francese avrebbe riconosciuto rilevanza, all'interno della nozione di interesse sociale, anche agli interessi di «altri» e non solo dei soci, superando così anche le radici storiche e ideologiche dell'art. 2247 codice civile italiano, che ha come antecedente storico proprio l'art. 1832 *Code civil* francese (già introdotto nel codice civile italiano del 1865 all'art. 1695).

codificazione di una visione strumentale dell'istanze sociali e ambientali, prese in considerazione per garantire il rispetto del fine lucrativo nell'interesse dei soci³⁵⁸.

Ribadita la natura lucrativa dello scopo delle società, però, interrogativi possono ancora sorgere rispetto alla sua unicità e esclusività come scopo, riguardo all'introduzione della legislazione in materia di società benefit e *société à mission*. In questo caso, ad interrogare non dovrebbe essere la natura lucrativa dello scopo della società, ma piuttosto la sua esclusività come scopo di tali società aventi acquisito la qualifica di benefit. In queste società, infatti, lo scopo di lucro dovrebbe permanere, ma dovrebbe essere affiancato da altre finalità di natura non-egoistica, di beneficio comune, dovendo quindi perdere la sua esclusività come scopo³⁵⁹, e forse, anche, il suo primato³⁶⁰.

Per poter rispondere a tali quesiti occorre allora indagare il regime della società benefit in Italia e Francia, per comprendere dall'analisi della sua particolare disciplina quale sia il suo scopo, o i suoi scopi, e soprattutto, se questa, a seguito della sua modifica statutaria per il perseguimento di uno o più obiettivi di beneficio comune, abbia ormai un particolare interesse sociale che guida la gestione della società, diverso dall'interesse di qualsiasi altra società non benefit. L'interesse sociale potrebbe corrispondere, o a quello dei propri soci (in cui però potenzialmente tali soci dovrebbero voler perseguire come finalità personale, non solo quella egoistica del lucro soggettivo, ma anche quella del perseguimento di obiettivi di beneficio comune), o invece essere un interesse autonomo, distinto da quello dei propri soci, e composito invece delle varie istanze dei soggetti che ruotano intorno alla società benefit.

Si crede che l'innovatività della normativa della società benefit in Francia e in Italia risieda nella risposta che si darà a tali quesiti nel corso della ricerca.

³⁵⁸ In questo senso si v. E BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 52; Anche A. PIETRANCOSTRA, *op. cit.*, p. 49 chiarisce che la nuova formulazione non impone in alcun modo alle società un'equazione volta a massimizzare in egual misura le tre grandi variabili: valore economico e finanziario, valore sociale e valore ambientale. Per S. A. CERRATO, *op. cit.*, p. 89 la disposizione del 1833 comma 2, imponendo che siano solo «tenute in considerazione» le ricadute sociali e ambientali, riecheggia la formula più equilibrata dell'*enlightened shareholder value* del diritto anglosassone, con riferimento alla nota Sec. 172(1) del Companies Act 2006, che impone agli amministratori di tener conto degli interessi di talune categorie di *stakeholders* se e nella misura in cui sia funzionale al miglior interesse dei soci.

³⁵⁹ Per U. TOMBARI, *“Poteri” e “interessi” nella grande impresa azionaria*, cit., p. 104 il modello della benefit sarebbe una delle opzioni di *funzione* che la grande impresa azionaria dovrebbe scegliere. Tale opzione, per l'autore, permetterebbe alla società di contemperare “interessi lucrativi” e “beneficio comune”, e si porrebbe a metà tra le altre due opzioni di *funzione*, e cioè: quella di perseguire in via esclusiva gli interessi lucrativi, e la terza opzione, cioè quella di perseguire unicamente “finalità non lucrative”, ossia finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.

³⁶⁰ Per alcuni in dottrina vi dovrebbe essere un equilibrio paritario tra gli scopi (ad es. U. TOMBARI, *“Poteri” e “interessi” nella grande impresa azionaria*, cit., p. 74 ss); per altri sarebbe invece da escludere questa parità tra scopi (si v. A. BARTOLACELLI, *«Predicare bene e razzolare male»*, cit., p. 322).

CAPITOLO III – DALLA CERTIFICAZIONE B CORP AL MODELLO LEGALE DELLA *BENEFIT CORPORATION*: OBIETTIVI E RISCHI DELLE RIFORME LEGISLATIVE

L'analisi fin qui condotta ha cercato di riportare brevemente un quadro dottrinale e legislativo riguardo alla nozione di scopo e di interesse della società in Italia e Francia, marcando anche le differenze tra i due ordinamenti. Tale ricostruzione è necessaria per poter comprendere da dove sia originata la necessità di ricorrere alla creazione di nuovi modelli giuridici, come quello della *benefit corporation*, rispettivamente la società benefit in Italia e la *société à mission* in Francia che formano oggetto della ricerca. Inoltre, la definizione del contesto giuridico francese e italiano intorno ai temi dello scopo e dell'interesse sociale è necessaria per poter valutare l'innovatività di tali nuovi istituti giuridici all'interno dell'ordinamento in cui sono stati adottati.

Si intende proseguire l'analisi, in un primo momento, ricostruendo brevemente la nascita della *benefit corporation* negli Stati Uniti e cercando di comprendere le motivazioni che hanno spinto la maggior parte degli Stati a adottare il nuovo modello giuridico. Tale analisi non mancherà di evidenziare le pressioni che sono state esercitate da alcuni enti privati per cercare di diffondere maggiormente il modello della *benefit corporation*, individuato come un'alternativa alla *shareholder maximisation theory*.

Successivamente si vogliono evidenziare le criticità legate alla promozione e al trapianto di modelli giuridici tipizzati, nati per risolvere problemi specifici di un determinato ordinamento, all'interno di un sistema giuridico diverso che non presenta necessariamente gli stessi problemi³⁶¹. E questo potrebbe essere quanto accaduto in taluni Stati, aventi adottato la *benefit corporation* su impulso di enti privati, e in cui potrebbe essere mancata un'accurata verifica dell'effettiva esistenza delle medesime problematiche giuridiche che la *benefit corporation* promette di risolvere. Su questo punto è interessante evidenziare il caso dell'adozione della *benefit company* nella British Columbia, Canada, in modo da esplicitare quali possano essere le criticità legate ai trapianti giuridici da uno Stato e l'altro, senza tenere conto della specialità del singolo ordinamento.

Infine, la ricerca intende analizzare le ragioni retrostanti alla decisione di adottare la società benefit in Italia e la *société à mission* in Francia, per comprendere se questi Stati abbiano ponderato le proprie decisioni adducendo delle motivazioni nuove e tipiche del proprio ordinamento giuridico, o semplicemente abbiano seguito una tendenza nata negli Stati Uniti e man mano importata in vari Paesi del mondo.

³⁶¹ Per gli studi in materia di *legal transplant* si v. A. WATSON, *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*, Atene-Londra, University of Georgia Press, 1974; O. KAHN-FREUND, *On uses and misuses of comparative*, in *The Modern Law Review*, 1974, p. 1-27; Per una ricostruzione delle varie teorie in materia di *legal transplant* applicate alla *corporate governance* si v. U. LARSSON-OLAISON, *Convergence of corporate governance systems: A legal transplant perspective*, in *Competition & Change*, 2020, p. 450-470; anche C.M. BRUNER, *Methods of Comparative Corporate Governance*, University of Georgia School of Law. Research Paper series, 2020 (disponibile online: <https://ssrn.com/abstract=3520817>).

1. Nascita del modello di benefit corporation negli USA: la torbida distinzione tra legislazioni benefit e il marchio B Corp e i rischi dei trapianti legislativi

La ricostruzione della storia del modello della *benefit corporation* negli Stati Uniti è indissolubilmente legata all'apparizione dell'organizzazione no-profit B Lab. Tale legame, come si vedrà, non è venuto meno nel corso degli anni, anche dopo che le *benefit corporation* sono divenute qualifiche giuridiche e tipi sociali³⁶² nei vari ordinamenti statali. In un primo momento si procederà pertanto a esaminare il rapporto tra la *benefit corporation* e la certificazione privata B Corp rilasciata dall'associazione B Lab. Le due, nonostante gli sforzi da parte del mondo accademico e politico nel ribadire la distinzione e l'appartenenza di quest'ultima al mondo delle certificazioni private, sembrerebbero però pur sempre unite da un legame irriducibile. In un secondo momento, invece, verrà presentata l'attività di influenza e pressione esercitata da B Lab in vari Stati nel mondo ai fini dell'adozione e diffusione del modello della *benefit corporation*, ponendo particolare attenzione all'evidenziare i rischi connessi ai trapianti giuridici. Come già anticipato, la legislazione della British Columbia in materia di *benefit company* servirà da esempio per presentare tali criticità.

1.1. Le *benefit corporation* e gli irriducibili legami con il marchio B Corp.

Il primo Stato ad aver introdotto la legislazione delle *benefit corporation* è stato il Maryland, nel 2010, su impulso e proposta della organizzazione no-profit B Lab³⁶³. Infatti, il movimento di B Lab era già nato nel 2006 negli USA, dall'idea di alcuni imprenditori che ritenevano indispensabile cambiare il modello economico dominante e promuovere una radicale evoluzione del capitalismo orientato alla massimizzazione del profitto per i soli *shareholder* della società³⁶⁴. B Lab riteneva

³⁶² Nella maggior parte degli Stati Uniti, e non solo, la *benefit corporation* è una nuova forma giuridica, a differenza di altre legislazioni (come in Italia e Francia) in cui si tratta di una qualificazione giuridica. Si v. P. BUTTURINI, *Società Benefit e diritto di recesso*, Torino, Giappichelli, 2022, p. 14 (nt. 53) per la posizione pacifica nella dottrina italiana rispetto alla natura di qualifica di *società benefit*, e non di un nuovo tipo sociale. Per la natura di qualifica (*qualité*) della *société à mission* in Francia si v. A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 62; RAPPORT ROCHER, *op. cit.*, p. 6.

³⁶³ V. P. DI CESARE, E. EZECHIELI, *Rapporto e Interazione tra B Corp e Società Benefit*, in BELLAVITE PELLEGRINI e CARUSO, *op. cit.*, p. 127, p. 131, già nel 2008 infatti le prime cento B Corp certificate da B Lab avrebbero iniziato a promuovere nuove forme giuridiche d'impresa con lo scopo di consentire una protezione e allineamento di missione anche nel medio e lungo termine.

³⁶⁴ Come precisa A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum": benefit corporations dos EUA, società benefit italiane e sociétés à mission francesas (com uma nota anglo-alemã)*, in *VI Congresso direito das sociedades em revista*, a cura di COUTINHO DE ABREU E TARSO DOMINGUES, Coimbra, Almedina, 2022, p. 285, p. 308 (nt. 11) in alcuni Stati degli USA, la massimizzazione del profitto è fortemente percepita come una regola legale, non solo come una norma sociale. (Sul tema si veda E. FORGET, *op. cit.*, p. 547 che ricostruisce le varie pronunce giurisprudenziali a fondamento della *shareholder primacy maximization*. Si veda pure E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 16 (nt. 3). Si rinvia infine in questa sezione al Cap. I §1 per una breve analisi degli orientamenti giurisprudenziali di talune corti statunitensi). Ciononostante, A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 308 (nt. 11) precisa anche che, seppure l'opinione maggioritaria degli interpreti ammetta che la massimizzazione del risultato economico per gli azionisti sia la regola nella maggior parte dei sistemi di diritto societario statunitensi, la dottrina in realtà sta progressivamente mettendo in discussione questa conclusione. In questo senso si v.: L.A. STOUT, *The Shareholder Value Myth*, Oakland, Berrett-Koehler, 2012; B. SJÄFJELL, A. JOHNSTON, L. ANKER-SØRENSEN, D. MILLON, *Shareholder primacy: the main barrier to sustainable companies*,

necessario superare tale approccio imprenditoriale, poiché lo considerava come responsabile delle varie crisi economiche e finanziarie del nostro tempo³⁶⁵, delle ineguaglianze sociali e delle crisi climatiche³⁶⁶. Mossa da tale intento, B Lab, perciò, ha deciso inizialmente di creare una certificazione privata, la certificazione *B Corporation*, rilasciata alle società che, dopo aver deciso di sottoporsi allo standard di misurazione dalla stessa B-Lab elaborato, il *Benefit Impact Assesment* (BIA), che pone domande relative alla governance, ai dipendenti, ai consumatori, alla comunità e all'ambiente, abbiano ottenuto un risultato adeguato. Per il rilascio della certificazione, infatti, la società deve ottenere, all'esito di tale autovalutazione, un punteggio minimo di 80 su 200 punti³⁶⁷.

Tale certificazione privata basata sull'elaborazione di standard privati e autogestiti dall'organizzazione no-profit, è però solo una parte del disegno immaginato da B Lab, poiché questo comprendeva anche la promozione e la creazione di una nuova forma sociale legale tra i vari Stati, che incarnasse una governance orientata, idealmente, alla considerazione di tutti gli *stakeholder*³⁶⁸, credendo così di rendere le società migliori e più responsabili nei confronti della comunità e del pianeta³⁶⁹. Pertanto, B Lab ha iniziato una ampia attività di *lobbying* prima negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo³⁷⁰, affinché i legislatori statali

in *Company Law and Sustainability. Legal Barriers and Opportunities*, diretto da SJÄFJELL e RICHARDSON, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 79, p. 97; D. BRAKMAN REISER, *Sustainability in US Corporate Law and Corporate Governance*, in SJÄFJELL e BRUNER, *op. cit.*, p. 131, p. 135. Si v. anche J.E. FISH, S.D. SOLOMON, *op. cit.*, p. 1323 per una revisione dei più noti case law in materia di *shareholder primacy* (in particolare: *Dodge v. Ford Motors*, (Michigan 1919); *Revlon v. MacAndrews & Forbes Holdings*, (Delaware 1985) e il più recente *eBay Domestic Holdings, Inc. v. Newmark* (Delaware, 2010)). Tali autori respingono la tesi secondo cui la legge vigente proibisce agli amministratori di prendere in considerazione e incorporare gli interessi degli *stakeholder*, e ritengono, invece, che le società abbiano attualmente il potere, e di fatto l'obbligo, di prendere in considerazione gli interessi degli *stakeholder* a prescindere dall'articolazione dello scopo sociale.

³⁶⁵ V. E. COHEN, *La société à mission. La loi Pacte: enjeux pratiques de l'entreprise reinventée*, Parigi, Hermann, 2019, p. 27, il quale ritiene che la *benefit corporation* origini anche dalla crisi del 2008, proprio per la necessità, dopo quel momento di crisi, di trovare un modello di impresa alternativo, non orientato esclusivamente nella propria strategia commerciale e finanziaria a creare il maggior valore per gli azionisti nel breve termine.

³⁶⁶ Sito web B Lab, *Stakeholder Governance. Making business accountable to people and planet*, <https://www.bcorporation.net/en-us/movement/stakeholder-governance/> (consultato il 4 luglio 2023).

³⁶⁷ Si v. L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli*, *cit.*, p. 1134. Superato l'assessment, le imprese certificate si avvalgono del marchio di B Corp. Ciascuna società certificata può essere soggetta, ogni due anni, all'attività di revisione di B Lab. Le imprese certificate si impegnano a pagare una quota annua proporzionata al proprio fatturato, mentre dall'altro la certificazione immette le imprese all'interno della comunità di B Lab che, oltre a sottoporle all'attenzione dei media e degli *impact investor*, offre supporto di diverso tipo, come benefici economici e programmi di ristrutturazione dei finanziamenti; v. anche C. LIAO, *A critical Canadian perspective on the benefit corporation*, in *Seattle University Law Review*, vol. 40, 2017, p. 683, p. 687-688; A. CASADEI, *Società benefit: far impresa creando prosperità condivisa*, in *Amministrazione & Finanza*, 2017, p. 86; per alcuni il punteggio di 80 punti su 200 non sarebbe neanche così elevato in realtà v. A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, *cit.* p. 319. Si v. anche F. MÖSLIN, «Certifying 'Good' Companies. A comparative Study of Regulatory Design», in SJÄFJELL e BRUNER, *op. cit.*, p. 669 ss.

³⁶⁸ C. LIAO, *A critical Canadian perspective*, *cit.*, p. 689 (nt.2); G. FERRARINI, S. ZHU, *op. cit.*, p. 3.

³⁶⁹ Questo è quanto si trova dichiarato sul Sito web B Lab, *Stakeholder Governance. Making business accountable to people and planet*, <https://www.bcorporation.net/en-us/movement/stakeholder-governance/> (consultato il 4 luglio 2023).

³⁷⁰ Sul sito web di B Lab sono indicate 51 giurisdizioni in tutto il mondo, tra cui Italia, Colombia, Francia, Perù, Rwanda, Uruguay, Ecuador, British Columbia e Canada, oltre a 44 stati degli Stati Uniti, Porto Rico e il Distretto di Columbia (Washington, D.C.). Le legislazioni naturalmente differiscono in base al grado di considerazione delle parti interessate richiesto, e talvolta anche nel nome (in Francia si chiamano ad esempio *société à mission*, senza utilizzare l'aggettivo *benefit*). Alcuni richiedono la *triple bottom line* (persone, pianeta e profitto); altri richiedono

adottassero il modello della *benefit corporation*. Il primo legislatore è stato quello del Maryland nel 2010 che ha recepito la legge modello, il *Model Benefit Corporation Legislation (Model Act)*, predisposta da un gruppo di giuristi sostenuti dall'organizzazione B Lab e con il supporto dell'*American Sustainable Business Council*³⁷¹. Nel 2013 anche lo stato del Delaware ha emanato il *Public Benefit Corporation Act* che si discosta su vari aspetti dalla legislazione modello adottata dal Maryland³⁷².

Le *benefit corporation* nel Maryland, proprio come le società certificate B-Corp³⁷³, devono indicare, oltre allo scopo di lucro, un *general public benefit* nel loro statuto, che dovrebbe essere il compimento di una sorta di significativo effetto positivo sulla società e sull'ambiente, e non invece uno specifico scopo di beneficio comune. È prevista solo in via facoltativa l'ulteriore indicazione di uno *special public benefit* da perseguire, oltre a quello generale, che nel caso deve essere indicato anch'esso nell'atto costitutivo³⁷⁴. Al contrario, invece, la legislazione del Delaware ha richiesto alla PBC, non solo di produrre un *public benefit* e di operare in modo responsabile e sostenibile, guardando agli interessi dei soggetti sui quali l'attività della società possa avere un impatto positivo (assimilabile quindi a quanto previsto dal *general public benefit* del Model Act), ma anche di indicare obbligatoriamente nell'atto costitutivo uno o più *specific public benefit* che la società intende perseguire³⁷⁵.

La stretta correlazione tra le B Corp e le *benefit corporation*, e la riprova dell'appartenenza delle due particolari figure (la certificazione privata e il modello giuridico³⁷⁶) a un disegno complesso di una singola associazione privata – che

la *double bottom line* (scopo di beneficio e profitto) v. sito web B Lab, *Stakeholder Governance. Making business accountable to people and planet*, <https://www.bcorporation.net/en-us/movement/stakeholder-governance/> (consultato il 4 luglio 2023). Per un focus di confronto sui diversi modelli di società benefit nel mondo si v. L. VENTURA L., *Le società benefit nel mondo: un'analisi comparata*, in BELLAVITE PELLEGRINI e CARUSO, *op. cit.*, p. 115; anche C. LIAO, E.U. TAWFIK, P. TEICHREB, *The Global Social Enterprise Lawmaking Phenomenon: State Initiatives on Purpose, Capital, and Taxation*, in *Windsor Yearbook of Access to Justice*, 2019, p. 86.

³⁷¹ L. VENTURA, *Le società benefit nel mondo*, cit., p. 116.

³⁷² Si fa riferimento alla legislazione del Delaware, oltre a quella del Maryland perché sono state le due principali legislazioni presa a modello dagli altri stati negli USA e nel mondo (v. L. VENTURA, *Le società benefit nel mondo*, cit., p. 119).

³⁷³ A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 308 la definizione della B Corp che si legge dal sito web è volutamente ampia al fine di ricomprendere più realtà societarie possibili. Si tratterebbe di società che, oltre al profitto, hanno a che fare con un beneficio comune generale, senza la necessità che tale beneficio comune venga specificato.

³⁷⁴ L. VENTURA, *Le società benefit nel mondo*, cit., p. 117.

³⁷⁵ L. VENTURA, *Le società benefit nel mondo*, cit., p. 119. Le differenze tra le due legislazioni non finiscono qui, in particolare sussistono differenze per quanto riguarda gli standard di condotta degli amministratori, che nelle PBC del Delaware devono operare un vero e proprio bilanciamento tra interesse economico, l'interesse dei soggetti su cui attività ha un impatto significativo e lo *specific public benefit*; è differente anche la disciplina riguardo agli obblighi di trasparenza poiché le PBC devono produrre un report biennale sul perseguimento dello scopo di *public benefit* (anziché annuale come nel *Model act*) e senza doversi basare su standard di valutazione esterni elaborati da terzi, ma potendosi basare su standard di autovalutazione elaborati dagli stessi amministratori. Entrambi i report devono comunque essere inviati ai soci, ma solo il *Model act* dispone che venga pubblicato sul sito web della società (per approfondire le differenze tra le due legislazioni si v. *ivi*, 118 ss.; anche A. E. PLERHOPLES, *Social Enterprises and Benefit Corporations in the United States*, in PETER et al., *op. cit.*, 903).

³⁷⁶ Nella maggior parte degli Stati Uniti, e non solo, la *benefit corporation* è una nuova forma giuridica, a differenza di altre legislazioni (come in Italia e Francia) in cui si tratta di una qualificazione giuridica.

avrebbe ridefinito le legislazioni nazionali di quasi oltre 60 Stati nel mondo – si evince anche dall’obbligo imposto da B Lab per le società aventi acquisito la certificazione privata B Corp. Infatti, queste sono tenute, entro due anni dall’ottenimento della certificazione, a modificare il proprio statuto e acquisire lo status di *benefit corporation*, se lo Stato in cui hanno sede ha già adottato una legislazione in materia di *benefit corporation*. L’obbligo di trasformarsi in *benefit corporation* sopravviene anche per quelle società già certificate, che si trovino in un Paese che decide solo successivamente di introdurre la legislazione in materia di *benefit corporation*³⁷⁷. Questo significa che negli Stati aventi la legislazione benefit, tutte le società certificate come B Corp dovranno diventare prima o poi anche *benefit corporation*, ove intendano mantenere la certificazione come B Corp. Non vale però il contrario, per cui la società avente acquisito la forma di *benefit corporation* non deve necessariamente acquisire la certificazione privata di B Corp³⁷⁸.

La distinzione tra le B Corp e le *benefit corporation* non è neanche agevole se si pensa alla confusione terminologica, poiché i legislatori statali non hanno mostrato grande creatività nell’usare il termine benefit per il modello giuridico³⁷⁹, e forse anche volutamente per dimostrare la stretta correlazione tra certificazione privata B Corp, e il modello giuridico. In ogni caso, nonostante l’apparente interesse di B Lab a mantenere distinta la certificazione privata dal modello giuridico³⁸⁰, talvolta la distinzione è torbida e questo in gran parte deriva proprio dall’invasione di B Lab nelle legislazioni nazionali.

³⁷⁷ C. LIAO, *A critical Canadian perspective*, cit., p. 687. Inoltre, ormai per alcuni Stati USA, B Lab nel proprio sito indica quali dovrebbero essere i requisiti per poter ottenere la certificazione B Corp (si v. ad esempio l’indicazione per *le corporation* in California e Delaware di acquisire lo status di *benefit corporation* per poter ottenere la qualifica). In ogni caso le indicazioni, da come sono formulate, non sembrano essere imperative. Si v. il sito di B Lab, *Legal Requirement Framework*, <https://www.bcorporation.net/en-us/about-b-corps/legal-requirements/> (consultato il 4 luglio 2023).

³⁷⁸ V. A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades “especiais” com fim adicional de “beneficio comum”*, cit. p. 320 esiste quindi anche la possibilità di società certificate B Corp che però non sono *benefit corporation*, perché lo Stato in cui hanno sede non ha una legislazione sulle *benefit corporation*; oppure esiste anche l’ipotesi di una società certificate B Corp che, pur avendo sede in uno Stato avente adottato una legislazione in materia di *benefit corporation*, non è ancora diventata una *benefit corporation* perché non sono ancora trascorsi i 2 anni di grazia concessi da B Lab per mantenere la certificazione.

³⁷⁹ V. A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades “especiais” com fim adicional de “beneficio comum”*, cit. p. 321.

³⁸⁰ Si può leggere più volte e in varie sezioni del sito di B Lab la distinzione del modello giuridico statale di *benefit corporation* e la certificazione B Corp (ad esempio: <https://www.bcorporation.net/en-us/faqs/whats-difference-between-certified-b-corp-and-benefit-corporation/> consultato il 4 luglio 2023). Tale volontà di mantenere la certificazione distinta dal modello giuridico statale è in realtà solo apparente se, ad esempio, si pensa che B Lab richiede come *Legal Requirement* per certificarsi B Corp l’assunzione dello status di *benefit corporation* (come per il Delaware e la California, si veda <https://www.bcorporation.net/en-us/about-b-corps/legal-requirements/> (consultato 4 luglio 2023)). In realtà, per comprendere la stretta relazione tra B Lab e le legislazioni nazionali è interessante quanto è messo in evidenza da A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades “especiais” com fim adicional de “beneficio comum”*, cit. p. 331 che fa l’esempio degli allegati 4 e 5 della legge sulle società benefit in Italia che indicano i requisiti di valutazione, i quali sono anch’essi il frutto di una attività di lobbying di B Lab. Sul punto si v. anche A. FRIGNANI, P. VIRANO, *Le società benefit davvero cambieranno l’economia?*, in *Contratto e Impresa*, 2017, p. 503 che sottolineano come finora gli standard di misurazione dell’impatto generato dalla finalità benefica, annessi alla legge (comma 382), siano stati elaborati dalla B Lab, peraltro, prima ancora che la legge fosse stata scritta. Gli autori sottolineano il rischio che, nella pratica, B Lab diventi leader nel settore, anche in virtù dell’ampia diffusione del proprio sito (nonostante non escludano che altri enti si possano occupare dell’elaborazione di standard di misurazione se hanno tutti i requisiti dell’Allegato 4 della legge).

1.2 I rischi dei trapianti legislativi: l'esperienza del Canada

Tale attività di *lobbying* esercitata B Lab non è stata solo criticata per la sua ampia invadenza nell'aver promosso, per i propri fini, l'adozione di un modello giuridico che trapiantava un modello di certificazione privato e autoregolato nelle legislazioni nazionali³⁸¹, ma anche, e soprattutto, perché tale attività di *lobbying* sarebbe stata svolta senza tenere conto delle specificità esistenti in ogni ordinamento che poteva già aver sviluppato forme giuridiche, strumenti legislativi e orientamenti giurisprudenziali che tenessero conto degli interessi degli *stakeholder* molto più di quanto sia previsto invece nel modello della *benefit corporation*³⁸². In effetti, la decisione di promuovere l'adozione, da parte dei legislatori nazionali, di modelli legali identici nei vari Stati, senza considerare l'unicità e specialità del singolo ordinamento giuridico, ha sicuramente aumentato la notorietà dell'ente B Lab e della sua certificazione privata, ma non ha necessariamente garantito una migliore considerazione degli interessi degli *stakeholder*, o un'incidenza concreta nel consentire l'entrata di tematiche di sostenibilità nel diritto societario³⁸³. Oltretutto poi, non tutti gli Stati che hanno adottato il modello benefit, avevano la medesima tradizione *shareholderist* che invece ha caratterizzato per anni – e in certa misura tuttora caratterizza – le legislazioni e le Corti statunitensi. Pertanto, non tutti gli Stati necessitavano di tale modello giuridico ideato negli Stati Uniti per superare l'approccio di massimizzazione del valore nell'esclusivo interesse degli azionisti. In effetti, negli Stati Uniti veniva presentata la necessità di adottare la *benefit corporation* per creare un modello di governance che considerasse anche agli interessi degli altri *stakeholder*³⁸⁴, evitando contestualmente agli amministratori i rischi di incorrere in responsabilità per aver violato i propri doveri prendendo in considerazione interessi «altri», oltre a quelli degli *shareholders* nella gestione della società³⁸⁵.

³⁸¹ C. LIAO, *A Critical Canadian Perspective*, cit., p. 715.

³⁸² C. LIAO, *A Critical Canadian Perspective*, cit., p. 715.

³⁸³ Si v. sul punto, A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit. p. 310 che sottolinea come l'introduzione nei vari ordinamenti delle *benefit corporation* non è certo l'unico modo per far entrare nel diritto societario le tematiche di sostenibilità. Né, a parer suo sembra essere il modo più efficiente, o, almeno, il più adeguato.

³⁸⁴ G. FERRARINI, S. ZHU, *op. cit.*, p. 3; si v. però anche J. E. FISH, S. D. SOLOMON, *op. cit.*, p. 1327 i quali sostengono che al di fuori del Delaware in realtà il supporto legale alla *shareholder primacy* sia sempre più limitato e fanno riferiscono anche alla sentenza *Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc.*, 573 U.S. 682, 703 (2014) e ritengono che questa «appears to stand for the proposition that a corporation can have an alternative purpose from profit maximization». Inoltre, gli stessi autori sottolineano che moltissimi stati negli USA hanno adottato *constituency statutes*, che autorizzano gli amministratori a considerare gli *stakeholders interests* oltre a quelli degli *shareholders*. Da alcuni tali riforme introducenti i *constituency statutes* sarebbero da ritenere genuinamente *shareholderist* (v. E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 53); per altri invece, H. FLEISCHER, *La definizione normativa dello scopo dell'impresa azionaria: un inventario comparato*, in *Riv. soc.*, 2018, p. 803, p. 810 l'effetto dei *constituency statutes* si sarebbe sostanzialmente esaurito in una maggiore protezione degli amministratori contro azioni di responsabilità, senza però avere contribuito in modo apprezzabile alla promozione degli interessi degli *stakeholders*. Per i limiti però delle *constituency statutes*, in particolare riguardo a come gli amministratori debbano adottare le decisioni e quali interessi prioritizzare si v. E. FISH, S. D. SOLOMON, *op. cit.*, p. 1334.

³⁸⁵ L. VENTURA, *Le società benefit nel mondo*, cit., p. 117.

La benefit statunitense per come è stata promossa rappresentava l'incarnazione della società per azioni ideale secondo teoria riformatrice di Colin Mayer³⁸⁶, ed è per questo che egli ha guardato favorevolmente alla tendenza di evoluzione normativa³⁸⁷. Ciononostante però, secondo alcuni, tale entusiasmo sarebbe del tutto mal riposto, poiché le *benefit corporation* «sarebbero una *species* delle società per azioni americane, la cui esistenza, piuttosto che confermare, pare smentire, l'idea che la *shareholder primacy* possa essere *generaliter* declamata come “defunta”: se il *public purpose* attiva uno *stakeholderism*, lo fa sulla base di un'opzione liberamente scelta da parte di quegli *shareholders* che decidano di adottare lo schema della *benefit corporation* in luogo di una “normale” *corporation*, che, evidentemente, ben può continuare a perseguire soltanto un *private benefit* e, dunque, un “ideale” di *shareholder primacy*»³⁸⁸. Inoltre, poi, a dispetto di quanto dichiarato dai suoi promotori nell'intento d'allargare le categorie dei soggetti protetti dai *fiduciary duties* dei *corporate directors* (non solo più gli *shareholders*, ma tutta un'ampia schiera di *stakeholders*), il diritto delle *benefit corporations* circoscrive ai soli *shareholder* la legittimazione ad attivare rimedi a fronte di eventuali violazioni di quei *fiduciary duties*³⁸⁹. Pertanto, non solo «lo *stakeholderism* della *benefit corporation* muove, pur sempre, da una scelta di autonomia privata, ma, per di più, resta pur sempre uno *stakeholderism* posto a tutela, in ultima istanza, di una scelta fatta dagli stessi *shareholders* e, quindi, *enforceable* solo e soltanto proprio dagli *shareholders*»³⁹⁰.

Al di là dei dubbi di quanti ritengono che peraltro la *benefit corporation* negli USA non avrebbe neanche risolto i problemi per cui è stata introdotta, ma ne avrebbe addirittura creati di nuovi (e forse anche più complessi)³⁹¹, in ogni caso vale la pena ribadire, per quello che interessa la ricerca, che non necessariamente tutti gli Stati in cui B Lab ha esercitato pressione per la diffusione della legislazione in materia di

³⁸⁶ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 37.

³⁸⁷ *Ibidem*.

³⁸⁸ *Ibidem*.

³⁸⁹ J. E. FISH, S. D. SOLOMON, *op. cit.*, p. 1336 che sottolinea come la maggior parte delle legislazioni negli USA in materia di *public benefit corporation* fanno affidamento solo sugli *shareholder* per far valere gli interessi degli *stakeholder* non azionisti; anche L. JOHNSON, *Pluralism in Corporate Form: Corporate Law and Benefit Corporations*, in *Regent University Law Review*, 2013, p. 269 fa notare come nella maggior parte delle legislazioni USA non sia riconosciuto alcun diritto agli *stakeholder* di agire contro gli amministratori per non aver perseguito il *public benefit*; v. anche E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 37; anche G. FERRARINI and S. ZHU, *op. cit.*, p. 6.

³⁹⁰ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 37.

³⁹¹ Per le legislazioni Benefit in USA e le varie problematiche giuridiche si v. E. BERREY, *Social Enterprise Law in action: organizational characteristics of U.S. Benefit Corporations*, in *Transactions: The Tennessee Journal Of Business Law*, vol. 20, 2018, p. 21; J. HASKELL MURRAY, *Defending Patagonia: Mergers & Acquisitions with Benefit Corporations*, in *Hastings Business Law Journal*, 2013, p. 485; C. LIAO, *Corporate Governance Reform for the 21st Century: A Critical Reassessment of the Shareholder Primacy Model*, in *Ottawa Law Review*, 2011, p. 187. Inoltre, alcuni commentatori negli USA hanno denunciato il problema dell'assenza di adeguati sistemi di *accountability* e *enforcement*, in quanto gli *stakeholder* non hanno diritto di azioni nei confronti degli amministratori che non perseguono le finalità sociali e ambientali definite nello statuto si veda: G. FERRARINI and S. ZHU, *op. cit.*, p. 6; L. JOHNSON, *op. cit.*, p. 269; R.T. ESPOSITO, *The Social Enterprise Revolution in Corporate Law: A Primer on Emerging Corporate Entities in Europe and the United States and the Case for the Benefit Corporation*, in *William & Mary Business Law Review*, 2013, p. 681.

benefit corporation avevano le medesime caratteristiche e problematicità del diritto societario statunitense, e perciò l'introduzione del modello *benefit* potrebbe solo aver complicato il quadro giuridico esistente, e addirittura diminuito le tutele per gli *stakeholder*.

Un caso emblematico è quanto accaduto nella provincia della British Columbia (Canada) che ha approvato nel maggio 2019 un emendamento al *Business Corporation Act* volto a regolare la *Benefit Company*³⁹². L'adozione della legislazione è, anche nella provincia canadese, il frutto dell'attività di *lobbying* esercitata da B Lab³⁹³.

In Canada, però, come è stato fatto notare dalla dottrina, la legislazione societaria e gli orientamenti delle Corti non erano caratterizzati da una marcata propensione alla tutela della massimizzazione del profitto nell'interesse dei soli *shareholders*³⁹⁴. Infatti, la legge canadese ha una tradizione diversa da quella statunitense e riconosce maggiore protezione agli interessi diversi da quelli degli azionisti, come dimostrato anche dall'esistenza di vari strumenti di protezione delle minoranze, e in particolare dall'*oppression remedy*³⁹⁵. Quest'ultimo è disciplinato

³⁹² Il Business Corporation Amendment Act (n. 2), 2019 (Bill M 209) ha introdotto la *benefit company* all'interno del Business Corporations Act (Chapter 57, Part 2.3, par. 51-991-51.995) ed è entrato in vigore il 30 giugno 2020. La normativa provinciale ha creato un sottotipo di *corporate entity*, che è deve condurre la propria attività in modo responsabile sostenibile e promuovere uno o più benefici comuni. Ciò significa che società può promuovere benefici pubblici che hanno un effetto positivo su un gruppo di persone, come le comunità, le organizzazioni o l'ambiente, diversi quindi dai soli *shareholder* della società.

³⁹³ V. C. GIAGNOCAVO, *B Corps, Benefit Corporations and Socially Oriented Enterprises in Canada*, in PETER et al., *op. cit.*, p. 455, p. 456: «In April 2019, the Green Party of British Columbia introduced a private member's bill, with the aim to allow corporations to incorporate as "benefit companies" in British Columbia. It was the first private member's bill to be directly translated to law in British Columbia, and B Lab was a stakeholder in such process».

³⁹⁴ C. LIAO, *A Critical Canadian Perspective*, cit., p. 694: «Under Section 122 of the Canada Business Corporations Act (CBCA), directors and officers are required to manage the corporation in the "best interests of the corporation." This is notably different from the United States, where most states require directors to act in the "best interests of the corporation and its shareholders[,]» but shareholder interests (equating to shareholder value) are prioritized»; l'autrice chiarisce infatti che (*ivi*, p. 695): «Shareholders are important stakeholders in any corporation, and their interests are certainly not ones that boards should take lightly, but Canadian law is clear that the board's primary duties are to the corporation». Sulla differenza tra l'approccio Canadese rispetto a quello USA rispetto allo *shareholder primacy* si v. anche S. P. BRADLEY, *BCE Inc. v. 1976 Debentureholders: the new fiduciary duties of fair treatment, statutory compliance and good corporate citizenship?*, in *Ottawa Law Review*, vol. 41, 2010, p. 325 «It is uncontroversial to observe that the shareholder primacy model informed much of the early development of our system of corporate laws, or that, perhaps until recently, it was clearly understood to be the law in Canada. In the United States, the shareholder primacy approach has been explicitly accepted, and underlies the "Revlon Duty" of shareholder value maximization in change-of-control situations. However, in recent years, Canadian courts have diverged from the shareholder primacy approach, instead adopting a more pluralistic approach to "the best interests of the corporation" and expressly allowing corporate directors and officers to consider the interests of non-shareholder stakeholders, even in change-of-control situations. Although some Canadian cases in the 1980s and 1990s had accepted and applied the American "Revlon Duty" of shareholder value maximization, it was in the 2004 Peoples case that the Supreme Court entirely reframed the concept of "the best interests of the corporation». Si v. anche E. PARAMONOVA, *Steering Toward "True North": Canadian Corporate Law, Corporate Social Responsibility, and Creating Shared Value*, in *McGill Journal of Sustainable Development Law*, 2016, p. 23.

³⁹⁵ V. C. GIAGNOCAVO, *op. cit.*, p. 458 (nt. 8) «section 241 of the Canadian Business Corporations Act gives a complainant the right to bring a court action against a corporation where conduct has occurred which is oppressive, unfairly prejudicial or which unfairly disregards the interests of a shareholder, creditor, director, or officer. This right is commonly referred to as the "oppression remedy" and has been interpreted by courts and legal scholars as imposing a general standard of "fair" conduct on Canadian corporations and their management. When this standard has been breached, complainants may apply to court for an order rectifying the oppressive conduct. The court may make any order it thinks fit, including awarding money damages, appointing a receiver, dissolving the corporation,

alla *section 241* del *Canadian Business Corporations Act* ed è stato riconosciuto come il rimedio per gli azionisti più ampio, più completo e più aperto nel mondo della *common law*³⁹⁶. In effetti, tale diritto di azione non è riconosciuto solo agli azionisti di una società, poiché il ricorrente può essere un attuale o ex detentore di titoli, un attuale o ex amministratore o funzionario, o qualsiasi altro soggetto ritenuto idoneo dal tribunale³⁹⁷. Grazie a tale strumento, il principio di tutela delle minoranze sarebbe molto più effettivo in Canada che negli Stati Uniti, poiché secondo alcuni tale rimedio proteggerebbe non solo gli azionisti di minoranza, ma anche altre categorie di *stakeholder*³⁹⁸. Sussistono tuttavia difficoltà in termini di effettività nel ricorso al rimedio a causa dell'applicazione della *business judgment rule* e dalla scarsa competenza dei tribunali in materia commerciale. È stato fatto notare come il ricorso alla *business judgment rule* da parte dei tribunali canadesi per astenersi dall'indagare sulle decisioni commerciali contestate – in parte anche per la mancanza di competenze commerciali ed economiche – non farebbe altro che indebolire il rimedio giuridico riconosciuto agli *stakeholder*, i quali non sarebbero motivati nel rimettersi al giudizio delle Corti per il timore che queste non giudichino nel merito la decisione economica assunta nella direzione aziendale e che potrebbe, invece, averli danneggiati³⁹⁹. In questo senso allora la *business judgment rule*, potrebbe essere d'ostacolo al compimento di un'indagine seria sul caso, e quindi nell'affrontare seriamente le controversie riguardante gli *stakeholder*⁴⁰⁰.

forcing the acquisition of securities and amending charter documents». Per approfondire sugli *oppression remedy* si v. P.M. VASUDEV, *Corporate Stakeholders in Canada: An Overview and a Proposal*, in *Ottawa Law Review*, vol. 45, 2014, p. 135, p. 151; si v. anche J. GIRGIS, *The Oppression remedy: Part II of the BCE Test*, in *Canadian Bar Review*, 2018, p. 484; S. DOUGLAS, *Corporate veil-piercing and structures of Canadian Business Law*, in *University of British Columbia Law Review*, 2022, vol. 55, p. 203.

³⁹⁶ C. LIAO, *A Critical Canadian Perspective*, cit., p. 699.

³⁹⁷ *Ibidem*. In passato, i tribunali hanno consentito ai creditori, ad alcuni dipendenti e agli azionisti di minoranza in società ad azionariato diffuso di presentare richieste di indennizzo.

³⁹⁸ C. LIAO, *ivi*, p. 700; in particolare v. P. M. VASUDEV, *op. cit.*, p. 137 il quale precisa appunto che «the oppression remedy in the CBCA is designed to be wide in scope and application. The innovation in the CBCA is that it extends the remedy also to non-shareholder groups. The remedy is available against acts or omissions that are oppressive or unfairly prejudicial to or unfairly disregard the interests of any security holder, creditor, director or officer. The CBCA oppression remedy is broad in scope. There are no apparent limitations on the courts' powers to mould the relief according to circumstances and needs. To facilitate a proactive approach, a lengthy list of the illustrative orders a court may make is included in the statute».

³⁹⁹ P. M. VASUDEV, *op. cit.*, p. 140. Lo stesso autore (*ivi*, p. 157) fa l'esempio del caso Peoples per far capire come, proprio in virtù dell'applicazione della *business judgment rule*, seppure la Corte abbia riconosciuto che il «miglior interesse della società» includeva gli interessi di tutti gli *stakeholder*, la decisione non è stata di grande utilità pratica per i fornitori che hanno comunque perso la loro azione legale poiché il ricorso alla *business judgment rule* ha confermato la decisione degli amministratori, che li avrebbe invece danneggiati. Lo stesso autore (P. M. VASUDEV, *op. cit.*, p. 137) propone al fine di superare alcune delle difficoltà poste dalla *business judgment rule* e dalla mancanza di competenza dei tribunali in materia commerciale, di creare gruppi interdisciplinari di esperti per esaminare le controversie sollevate dalle parti interessate. Il lavoro di questi gruppi di specialisti permetterebbe di integrare la visione delle parti interessate nel diritto societario canadese in modo più tangibile e solido.

⁴⁰⁰ P. M. VASUDEV, *op. cit.*, p. 171; anche I. TCHOTOURIAN, M. MORTEO, *Une lecture juridique de l'économie «arrivante»: une autre financiarisation du droit des sociétés et des marches*, in *Les Cahiers de droit*, 2019, p. 1151, p. 1177. Si v. anche P. PURI, *Green but Not Enough. Sustainability in Canadian Corporate Governance*, in SJÄFJELL e BRUNER, *op. cit.*, p. 146, p. 153 che sottolinea come sulla base delle tendenze attuali e della giurisprudenza in merito al rimedio dell'*oppression remedy*, sarebbe difficile affermare che esso stia modificando il comportamento delle società in modo tale che agiscano in modo più sostenibile.

Ciononostante, la giurisprudenza della Corte Suprema del Canada (SCC) conferma un orientamento giuridico nettamente distinto da quello di alcune Corti statunitensi, riconoscendo che gli amministratori delle società canadesi sono legittimati a prendere in considerazione gli interessi degli *stakeholders*⁴⁰¹, senza incorrere in violazione dei doveri fiduciari.

Tali caratteristiche del sistema canadese avevano già condotto alcuni in dottrina a interrogarsi, ancora prima dell'entrata in vigore della *benefit company* in BC nel 2019, sull'utilità di introdurre il modello *benefit* in Canada⁴⁰², vista la sua particolare tradizione di diritto societario. In effetti c'era già chi evidenziava, nella migliore delle ipotesi, i rischi di una ridondanza con le disposizioni già esistenti in Canada⁴⁰³, o peggio, invece, il favorirsi di fenomeni di *greenwashing* per l'assenza di specifici strumenti legali, oltre a quelli già esistenti per tutte le società, in grado di prevenire e sanzionare comportamenti ingannevoli e scorretti da parte delle *benefit company*⁴⁰⁴. Ma ciò che creava più preoccupazioni era l'inadeguatezza della *benefit*

⁴⁰¹ V. A. LANGENFELD, *Compte rendu de [Ivan Tchotourian et Margaux Morteo, avec la collaboration de Karine Morin, L'entreprise à mission sociétale. Analyse critique et comparative du modèle, Montréal, Éditions Yvon Blais]*, in *Les Cahiers de droit*, 2019, p. 1201, p. 1206 che ritiene che a seguito delle decisioni *Magasins à ayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise*, [2004] 3 R.C.S. 461, 2004 CSC 68 e *BCE Inc. c. Détenteurs de debentures* de 1976, [2008] 3 R.C.S. 560, 2008 CSC 69 gli amministratori delle società canadesi possono già tenere in considerazione gli interessi degli *stakeholders* e si domanda se allora tutte le società in Canada debbano diventare *benefit company*, una volta che la legislazione (al tempo ancora discussa) entrerà in vigore. Si v. anche in commento alla nota sentenza *BCE Inc v. 1976 Debentureholders* 2008 SCC 69, C. R. ROJAS, *An indeterminate theory of Canadian Corporate Law*, in *UBC Law Review*, v. 47, p. 62 il quale fa notare che «In BCE, the Court encapsulates a principle of fair treatment in employing three modifying phrases synonymously, all of which follow the phrase the "best interests of the corporation": "as a responsible corporate citizen":15 "acting fairly and responsibly" and "viewed as a good corporate citizen"». Inoltre, v. C. GIAGNOCAVO, *op. cit.*, p. 458 che fa riferimento anche alla modifica della s. 122 del *Canada Business Corporations Act* che ha codificato il concetto centrale della sentenza della *Supreme Court of Canada Peoples Department Stores Inc (Trustee of) v Wise* del 2004 che ha esteso l'ambito dei doveri fiduciari degli amministratori della società. Sui dubbi riguardo alla portata obbligatoria o meno della presa in considerazione degli interesse *stakeholders* per gli amministratori si v. C. LIAO, *A Critical Canadian Perspective*, cit., p. 703 che chiarisce comunque che «while Peoples and BCE are somewhat unclear as to whether or not the consideration of stakeholder interests is a mandatory requirement, practitioners have been advising boards to document their consideration of stakeholder interests since the effort is minimal enough when weighed against the risks. The ambiguity has resulted in an interpretation that favors less risk. Thus, it seems that not only has the consideration of stakeholder interests in Canada been calcified in board practice but so has the act of documenting such consideration».

⁴⁰² C. LIAO, *A Critical Canadian Perspective*, cit., p. 700 «Reflecting on Canada's position, a few practitioners expressed how the strength of Canada's statutory remedies, some of which specifically take into account the interests of other stakeholders, meant that Canada "cannot have a model that is a hundred percent shareholder primacy." Clearly, there are built-in principles in Canadian common law designed to protect minority shareholders from exploitation at the hands of controlling shareholders. While there were some nuances as to how effective certain protections were in practice,105 the general sentiment amongst practitioners was that minority shareholder protections are well supported in Canadian statutory and common law rules, and that Canada also offers statutory protections to other stakeholders beyond shareholders».

⁴⁰³ V. C. GIAGNOCAVO, *op. cit.*, p. 467; v. C. LIAO, *A Critical Canadian Perspective*, cit., p. 708 che ritiene che l'introduzione della *benefit* in Canada sia una ridondanza di quanto già accade in Canada. Infatti, l'innovazione più significativa della *benefit corporation* americana è il fatto che amministratori tengono in considerazione gli interessi degli stakeholder nel loro processo decisionale. Tale previsione non è nuova però in Canada poiché gli amministratori devono adottare le decisioni nel "best interests of the corporation"; anche l'*oppression remedy* e casi giurisprudenziali di Peoples e BCE hanno chiarito la necessità della considerazione degli interessi degli *stakeholders* nel processo decisionale degli amministratori (*ivi*, p. 707).

⁴⁰⁴ C. LIAO, *A Critical Canadian Perspective*, cit., p. 712. In particolare, l'autrice sottolinea come le *benefit company* potrebbero spendere molto più tempo e denaro in pubblicità ecologica piuttosto che in pratiche ecologicamente corrette (quindi mettendo in atto pratiche di *greenwashing*) senza però essere sottoposte a particolari strumenti legali in grado di prevenire e sanzionare tali comportamenti. L'autrice, ha dichiarato che

company rispetto al sistema canadese, e il rischio che tale modello giuridico avesse potuto ostacolare l'ulteriore sviluppo progressivo di leggi societarie canadesi orientate già alla protezione degli *stakeholders*⁴⁰⁵.

Nonostante tali marcate differenze di trazioni in materia di diritto societario e i dubbi espressi dalla dottrina, la legislazione della *benefit company* è stata però adotta dalla provincia canadese, che si sarebbe ispirata alla legislazione del Delaware. Infatti, è richiesto alla società, oltre un impegno generale per una gestione sostenibile e responsabile, anche il perseguimento di specifici scopi di *public benefit*. Agli amministratori poi è richiesto di bilanciare gli interessi della società con il perseguimento dello scopo di *public benefit*⁴⁰⁶. Ispirandosi in toto alle legislazioni statunitensi⁴⁰⁷, la provincia canadese ha espressamente escluso che gli amministratori abbiano doveri nei confronti di: (i) *a person whose well-being may be affected by the company's conduct, or (ii) a person who has an interest in a public benefit specified in the company's articles*⁴⁰⁸. Inoltre, ha espressamente escluso che tali soggetti possano intentare un procedimento legale nei confronti degli amministratori per la violazione dei loro doveri⁴⁰⁹. Infatti, secondo la legislazione della British Columbia in materia di *benefit company*, solo gli *shareholder* potrebbero agire nei confronti degli amministratori, ma esclusivamente per i *non-monetary damages*⁴¹⁰ poiché la legge ha escluso ogni possibilità di condannare gli amministratori ai *monetary damages*⁴¹¹ per la violazione dei nuovi doveri indicati alla sottosezione 1 del §51.993

l'adozione della *benefit company* è solo un regalo alle società e agli amministratori, i quali possono usare lo strumento, anche per fini di marketing, ma godendo di una maggiore protezione contro le azioni legali se qualcosa dovesse andare male (si v. l'intervista rilasciata dall'autrice nell'articolo A. MACLEOD, *Taking care of business? Experts call new BC law a gift to corporations*, in *The Tyee*, 4 giugno 2019 (disponibile online: <https://thetyee.ca/News/2019/06/04/Experts-Call-New-BC-Law-Gift-To-Corporations/>).

⁴⁰⁵ V. C. LIAO, *A Critical Canadian Perspective*, cit., p. 713 «the adoption of the benefit corporation may only confuse or misrepresent the current state of Canadian corporate law. If the hybrid is regarded as a clear alternative to the mainstream corporate model, there is a risk that entrepreneurs may erroneously think that they are not able to pursue both social and economic value in their businesses without running some sort of legal risk. That would hinder the very social goals that leaders behind the benefit corporation are presumably trying to achieve».

⁴⁰⁶ V. L. VENTURA, *Le società benefit nel mondo*, cit., p. 122 che comunque la legislazione della provincia canadese riprende in parte il *Model Act* riguardo al report che deve essere predisposto annualmente e l'impatto deve essere misurato attraverso uno standard terzo di valutazione.

⁴⁰⁷ V. *Model Act* §301 (d) che esclude la sussistenza di doveri fiduciari nei confronti dei beneficiari del *public benefit* (generale o speciale), i quali non hanno alcuna legittimazione ad agire contro gli amministratori.

⁴⁰⁸ Sottosezione 2 del §51.993.

⁴⁰⁹ La lett. b fa riferimento ai doveri indicati dalla sottosezione 1 del §51.993, e cioè:

(a) act honestly and in good faith with a view to

(i) conducting the business in a responsible and sustainable manner, and

(ii) promoting the public benefits specified in the company's articles, and

(b) balance the duty under section 142 (1) (a) with the duty under paragraph (a) of this subsection.

⁴¹⁰ Sottosezione 4 del §51.993, che precisa anche quali siano gli *shareholder* autorizzati a esercitare l'azione per violazione dei doveri degli amministratori (alla sottosezione (1) del §51.993). Per *monetary damages* si fa riferimento alla somma di risarcimento accordato dall'organo giudiziario per un danno patrimoniale, a differenza dei *non-monetary damages* che si riferiscono invece ai danni non patrimoniali (si v. per approfondire in ambito comparato F. DE FRANCHIS, *Dizionario giuridico*, Milano, Giuffrè, 1996).

⁴¹¹ Sottosezione (5) del §51.993 «Despite any rule of law to the contrary, a court may not order monetary damages in relation to any breach of subsection (1)». La norma si riferisce ai doveri indicati dalla sottosezione (1) del §51.993 e non agli altri doveri indicati alla sottosezione (1) del §142, che indica in generale i doveri a cui sono sottoposti gli amministratori delle società, e quindi anche quelli delle *benefit company* (si tratta in particolare del dovere di: (a) agire in modo onesto e in buona fede in vista del miglior interesse della società; (b) esercitare la cura, la diligenza e la competenza che un individuo ragionevolmente prudente eserciterebbe in circostanze

(perciò caratteristici per gli amministratori di una *benefit company*), ed escludendo espressamente l'applicazione di qualsiasi altra norma di legge contraria. Dovrebbe perciò restare escluso dalla formulazione della norma anche il ricorso all'*oppression remedy* per agire contro gli amministratori in caso di condotte «*oppressive, unfairly prejudicial or unfairly disregards the complainant's interests*»⁴¹², vista anche la disposizione legislativa che ha espressamente escluso che gli amministratori possano essere ritenuti responsabili nei confronti di soggetti diversi dagli *shareholders* e solo per danni non patrimoniali. Con tali previsioni si ritiene difficile credere che i soggetti interessati al perseguimento dell'obiettivo di beneficio comune scelto dalla *benefit company* possano agire contro gli amministratori ed invocare la loro responsabilità per non aver perseguito lo scopo benefico. Tali esclusioni individuate per le *benefit company* non sarebbero invece previste per le società non-benefit, e i loro amministratori, i quali potranno essere soggette a richiesta di risarcimento per *oppression claim* da parte degli *stakeholder*⁴¹³.

Tale regime specifico e derogatorio previsto per la *benefit company* rappresenterebbe un paradosso se si considera che proprio tale società dovrebbe essere, invece, più devota agli interessi degli *stakeholder* rispetto a qualsiasi altra società lucrativa, e quindi anche più controllata e sottoposta a strumenti più stringenti di *enforcement* da parte degli *stakeholder*. In realtà, tale società e i suoi amministratori risulterebbero essere molto più *protetti* da qualsiasi tipo di azione da parte degli *stakeholder* rispetto a quanto accade per le altre società lucrative in Canada, le quali sono, invece, sottoposte al regime generale del diritto delle società, che, come si è visto, è molto più orientato alla tutela degli *stakeholder* di quanto sia invece previsto per le *benefit company*⁴¹⁴. Potenzialmente, allora le *benefit company* potrebbero essere molto meno attente agli interessi degli *stakeholder*, non perseguire gli obiettivi di beneficio comune dichiarati nel proprio atto costitutivo, e non essere però esposte ad alcun tipo di azione da parte delle parti interessate grazie proprio alla speciale forma di società introdotta, che idealmente avrebbe dovuto creare un modello di *stakeholder governance* e *Make Business a Force For Good*⁴¹⁵. Si condividono allora le preoccupazioni già espresse in dottrina, riguardo al rischio che

analoghe; (c) agire in conformità della legge e regolamenti; e infine (d) agire in conformità all'atto costitutivo e allo statuto della società). Questi ultimi doveri, secondo quanto previsto dalla disciplina delle benefit (sottosezione 1 (b) del §51.993) devono essere bilanciati agli specifici doveri indicati alla sottosezione 1 (a) del §51.993.

⁴¹² P. PURI, *op. cit.*, p. 152.

⁴¹³ Si v. P. PURI, *op. cit.*, p. 153 che ripota il caso di *Yukon and Canada v. BYG Natural Resources* per sottolineare come seppure, è difficile individuare molti casi canadesi in cui gli *stakeholder* ambientali hanno presentato una richiesta di risarcimento per *oppression claim* nei confronti di una società, comunque il *Yukon and Canada v. BYG Natural Resources* (BYG) è un esempio interessante di *discretionary complainant* che ha utilizzato il rimedio *oppression remedy* per i costi di bonifica ambientale. Questo a dimostrazione che una società (non-benefit) in Canada potrebbe potenzialmente essere più soggetta a richieste di risarcimento per *oppression claim* da parte degli *stakeholder*.

⁴¹⁴ V. C. LIAO, *A Critical Canadian Perspective*, cit., p. 708 che faceva già notare prima dell'introduzione delle *benefit company* come il regime generale di diritto societario canadese fosse molto più stringente di quanto fosse invece previsto per le *benefit corporation* americane (*ivi*, p. 713). Si v. P. PURI, *op. cit.*, p. 153.

⁴¹⁵ Lo slogan di B Lab (<https://www.bcorporation.net/en-us/> consultato il 2 agosto 2023).

il diritto societario canadese potesse retrocedere anziché avanzare nella tutela degli interessi degli *stakeholder*⁴¹⁶.

Questo è solo uno degli esempi di trapianti legislativi che non tiene in debito conto la specificità di ciascun ordinamento prima di importare un modello giuridico di un altro Stato, nato per rispondere alle esigenze specifiche di un certo ordinamento giuridico. L'attività di *lobbying* di B Lab, per promuovere la propria certificazione privata e il modello giuridico da loro proposto, come si è già detto ha interessato numerosi Stati nel mondo, conducendo all'adozione della *benefit corporation* anche in Stati di *civil law*, e non solo di *common law*, come accaduto in Sud America⁴¹⁷ e in Europa.

Come si è più volte ricordato, allora, lo scopo della ricerca è cercare di comprendere se l'Italia e la Francia, vista la loro particolare specificità come ordinamento giuridico, la loro storia e le loro specifiche necessità, avessero davvero bisogno di introdurre la società benefit e la *société à mission* nel loro sistema giuridico, o invece, si sia di fronte all'ennesimo trapianto di legge che avrebbe sortito più effetti negativi che positivi nell'insieme del disegno legislativo per rendere le società più responsabili e sostenibili.

2. L'introduzione del modello di benefit corporation in Italia e Francia. Obiettivi e interessi perseguiti dai legislatori

L'Italia e la Francia, seppur abbiano a distanza di pochi anni adottato il modello della *benefit corporation* nel proprio ordinamento, sembrerebbero averlo introdotto per via di influenze e motivazioni differenti tra loro. Nell'analisi che segue, si cercherà di evidenziare le ragioni dietro all'adozione della legge in ciascuno Stato e di tentare di ricostruire da dove siano originate le necessità che hanno mosso gli intenti di ciascun legislatore. In un primo momento si tenterà di ricostruire la legislazione benefit italiana, e in particolare gli scopi della riforma, i suoi interessi e le inevitabili criticità. Successivamente l'analisi si concentrerà sulle particolarità dell'iter legislativo francese d'introduzione della *société à mission*, mettendo in evidenza anche le influenze subite, non solo dal contesto internazionale, ma anche dal mondo accademico e imprenditoriale francese. Per offrire una maggiore chiarezza nell'esposizione, si è deciso di esaminare prima quanto accaduto in Italia, e poi in

⁴¹⁶ C. LIAO, p. *A Critical Canadian Perspective*, cit., p. 713. Per l'autrice, (*ivi*, p. 715) nel contesto globale di sviluppo delle *social enterprises* e di forme ibride di business il Canada necessitava di un approccio made in Canada. Si v. anche ID, *Early lessons in social enterprise law*, in *The Cambridge Handbook for Social Enterprise Law*, a cura di MEANS e YOCKEY, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, p. 101, p. 114.

⁴¹⁷ Si veda per approfondire le altre leggi nel mondo in materia di benefit corporation: L. VENTURA, *Le società benefit nel mondo*, cit., p. 122; si veda anche C. LIAO, *Social enterprise law: friend or foe to corporate sustainability?*, in SJÄFJELL e BRUNER, *op. cit.*, p. 655; per approfondire le legislazioni benefit in Sud America si v. D. CRACOGNA, *Social Enterprises and Benefit Corporations in Argentina*, in PETER et al., *op. cit.*, p. 379; J. ALCALDE SILVA, *Purpose-Driven Companies and the Projected Legal System for Benefit and Collective Interest Companies in Chile*, in PETER et al., *op. cit.*, p. 471; F. REYES VILLAMIZAR, *Social Enterprises and Benefit Corporations in Colombia*, in PETER et al., *op. cit.*, p. 535; E. ORTIZ, J.I. MOREJÓN, *Social Enterprises and B-Corps in Ecuador*, in PETER et al., *op. cit.*, p. 553; J. D. MUJICA FILIPPI, C. OCHOA PÉREZ, *Benefit Corporations in the Peruvian Legal Ecosystem*, in PETER et al., *op. cit.*, p. 729.

Francia, pur mantenendo la comparazione tra le due legislazioni nel corso della trattazione.

2.1. L'approdo della *benefit corporation* in Italia.

L'Italia è stata il primo Stato in Europa ad introdurre la legislazione *benefit*, con la L. 208/2015, art.1, commi 379-384, senza essere preceduta da un dibattito politico e/o dottrinale e da una diffusa conoscenza dell'istituto. La nuova disciplina è finalizzata a promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, denominate «società *benefit*» che, come si legge all'art. 1 comma 376, nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse⁴¹⁸.

Alla legge si è giunti attraverso un iter parlamentare articolato, avviato dal disegno di legge A.S. n. 1882, comunicato alla Presidenza del Senato il 17 aprile 2015, e recante «Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune». Alla Camera dei Deputati, un analogo disegno di legge fu presentato il 23 settembre 2015 (A.C. n. 3321). L'articolato è stato successivamente riproposto dagli stessi firmatari sotto forma di emendamento al disegno di legge A.S. n. 2111, contenente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2016)⁴¹⁹.

Secondo i suoi promotori, l'introduzione e la diffusione delle società *benefit* permetterebbe di compiere un «vero e proprio cambio di paradigma economico ed imprenditoriale»⁴²⁰ poiché la società *benefit* potrebbe rappresentare il punto di contatto imprescindibile tra l'azione degli Stati e la libera iniziativa dei cittadini, oltre che lo strumento fondamentale per unire la potente energia del mercato all'ancora insufficiente volontà che sottende gli accordi internazionali, come l'Agenda ONU 2030⁴²¹. Inoltre, per i suoi sostenitori la disciplina si potrebbe far rientrare «nel nuovo paradigma della crescita smart, inclusiva e sostenibile dettato dall'Unione europea nel contesto della strategia di Europe 2020, nonché dalla dottrina sociale della Chiesa, con l'emanazione dell'Enciclica *Laudato si'* di Papa Francesco»⁴²².

Il legislatore è intervenuto anche più recentemente per aumentare la diffusione e lo sfruttamento di tale qualificazione giuridica, prevenendo sia dei vantaggi per

⁴¹⁸ M. DEL BARBA et al., *Disegno di legge. Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune*, 17 aprile 2015, (disponibile online: https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/0/934858/index.html?part=ddlpres_ddlpres1).

⁴¹⁹ M. BIANCHINI, C. SERTOLI, *Una ricerca Assonime sulle società benefit. Dati empirici, prassi statutaria e prospettive*, in *AGE*, 2018, p. 201 (nt. 1).

⁴²⁰ M. DEL BARBA et al., *Disegno di legge*, cit.

⁴²¹ M. DEL BARBA, *Prefazione*, cit., p. 2.

⁴²² In questo senso si v. D. SICLARI, *Profili giuridici della società benefit*, Milano, Giuffrè, 2023, p. 3 che cita in nota A. TOFFOLETTO, *Note minime a margine di Laudato si'*, in *Società*, 2015, p. 1203 ss.

l'aggiudicazione delle gare pubbliche⁴²³ che un credito di imposta per le sue spese di costituzione o di trasformazione, introdotto dall'art. 38-ter del Decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77)⁴²⁴. In ogni caso, al di là del particolare credito d'imposta per incentivare l'adozione della qualifica, l'Italia non ha previsto dei regimi fiscali agevolati per la società benefit⁴²⁵, essendo queste sottoposte al consueto regime di tassazione applicabile in base al tipo di società.

La promozione, poi, ai fini di incentivazione della diffusione della qualifica di società benefit, è avvenuta non solo a livello statale, ma anche a livello regionale. Un esempio recente è quello della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 18⁴²⁶, che ha istituito, presso l'Assessorato allo Sviluppo economico, l'Albo regionale delle Società benefit di Puglia (SBP) a cui sono iscritte le società, aventi sede legale o sede operativa nella regione. La costituzione dell'albo dovrebbe servire a creare una comunità di società benefit pugliesi in modo tale che queste possano accedere ad eventuali incentivi o premialità nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato⁴²⁷. In linea con quanto auspicato a livello statale, anche lo scopo della legge regionale è la crescita sostenibile del sistema produttivo regionale, favorendo e incentivando la diffusione delle società benefit, che rappresenterebbero modelli di business sostenibili e inclusivi, tale da generare la produzione di valore aggiunto sociale⁴²⁸.

Le affermazioni cariche di fiducia riguardo alla missione della società benefit risiederebbero nel presupposto fondamentale che tale società dovrebbe superare la

⁴²³ L. VENTURA, *Le società benefit nel mondo*, cit., p. 125; si v. anche G. VISCONTI, *La Società Benefit ed il credito di imposta per essa previsto dal decreto "rilancio"*, in *Finanziamenti su misura*, 2020, p. 52 che spiega che le società benefit sono favorite nelle gare pubbliche ai sensi di quanto previsto dalla lett. a), del comma 10, dell'art. 83 e dal comma 13, dell'art. 95, del Codice degli appalti (d.lgs. n. 50/2016) sul sistema di rating di impresa e le relative premialità per le gare pubbliche (gestito dall'ANAC), modificati in tal senso dal comma 1-bis, dell'art. 49, del d.l. n. 124/2019, convertito in l. 157/2019. Sulla base dei criteri stabiliti dall'ANAC, le Pubbliche amministrazioni che aggiudicano una gara indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito a partecipare ad essa i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell'impatto generato dalle attività di beneficio comune di una società benefit (ed anche da quelle di questo tipo di soggetti diversi dalle società benefit come le imprese sociali o le imprese normali a scopo di lucro) nonché alle offerte di beni, lavori o servizi che hanno un minore impatto sulla salute o sull'ambiente, compresi i prodotti a filiera corta o a chilometro zero.

⁴²⁴ G. VISCONTI, *op. cit.*, p. 55. Il credito di imposta corrispondeva al 50% dei costi sostenuti per le spese di costituzione o trasformazione a partire dal 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della l. 17 luglio 2020, n. 77, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) fino al 31 dicembre 2021. Questa agevolazione fiscale rientrava nella categoria degli aiuti *de minimis* del diritto comunitario in forza dei quali un'impresa beneficiaria (qual è la società benefit) o un ente senza scopo di lucro non può ricevere un ammontare di agevolazioni in denaro superiore a 200.000 euro in tre esercizi annuali, se opera in qualsiasi settore, oppure a 25.000 euro sempre in tre esercizi se opera nell'agricoltura o a 30.000 euro se opera nella pesca e nell'acquacoltura ai sensi, rispettivamente, dei Regolamenti 1407/2013/UE e 1408/2013/UE e 717/2014/UE.

⁴²⁵ L. VENTURA, *Le società benefit nel mondo*, cit., p. 125. Al di fuori della misura del credito d'imposta nel periodo tra il 2020 e 2021, non è stato previsto alcun regime fiscale particolare per la società costituita come benefit, in linea con le altre legislazioni che hanno adottato il modello della *benefit corporation*.

⁴²⁶ l. reg. 12 agosto 2022, n. 18, Istituzione dell'Albo regionale delle società benefit e del relativo marchio. Indirizzi sugli incentivi alle società benefit regionali.

⁴²⁷ D. SICLARI, *Profili giuridici della società benefit*, cit., p. 19.

⁴²⁸ *Ibidem*.

logica dell'unico scopo sociale vincolato alla distribuzione degli utili tra azionisti, e aprire, invece, «giuridicamente e fattivamente la strada alla *stakeholder economy*»⁴²⁹, vincolando gli amministratori delle società stessa a una governance bilanciata tra molteplici obiettivi⁴³⁰. Ed è su tale caratteristica del duplice scopo (scopo di lucro da una parte, e uno o più scopi di beneficio comune dall'altra) che si è fondata l'attività di promozione della legislazione benefit in Italia e dei successivi interventi normativi d'incentivo all'adozione dello status, facendo perno sull'asserita assenza di una tale simile possibilità nell'ordinamento italiano prima dell'entrata in vigore della disciplina del 2015 in materia di società benefit⁴³¹.

In effetti, va chiarito che anche in Italia l'adozione della legislazione benefit è frutto dell'influenza esercitata, più o meno direttamente, da parte di B Lab, con il tramite di altre associazioni e società ad essa collegate. In particolare, è nota l'attività di Nativa – *country partner* di B Lab per l'Italia e principale catalizzatore del movimento B Corp – che, seguendo il modello giuridico americano delle *benefit corporation*, cercò nel 2012 di iscriversi al registro delle imprese con un atto costitutivo che conteneva, oltre allo scopo di dividere gli utili, anche lo scopo di generare un impatto positivo sulla società e sulle persone⁴³². Tale dicitura di scopo trovò un'iniziale difficoltà di registrazione di fronte al funzionario della Camera di Commercio di Milano, e a partire da tale esperienza iniziò un'ampia attività di promozione in Italia legata alla necessità di adottare un modello sociale giuridico, come quello statunitense, che permettesse di avere uno o più scopi, oltre a quello tradizionale dello scopo di lucro⁴³³.

A differenza di quanto accaduto in altri Stati influenzati dall'attività di lobbying di B Lab però, la società benefit in Italia è una qualifica⁴³⁴, e non una nuova forma giuridica. Pertanto, possono essere società benefit tutte le società del Libro V, titoli V e VI, del codice civile (società di persona, di capitali e cooperative) che nel rispetto della relativa disciplina, indichino le finalità di beneficio comune specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e le perseguano mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. La disciplina prevista dalla Legge di Stabilità del 2016 è dunque da intendersi come *trans-tipica*⁴³⁵ in quanto regola solo alcuni aspetti caratteristici, quali lo scopo sociale, i doveri degli amministratori

⁴²⁹ M. DEL BARBA, *Prefazione*, cit., p. 2.

⁴³⁰ M. DEL BARBA, *Prefazione*, cit., p. 2.

⁴³¹ M. DEL BARBA et al., *Disegno di legge.*, cit.; P. DI CESARE, E. EZECHIELI, *op. cit.*, p. 136; L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli*, cit., p. 1163.

⁴³² P. DI CESARE, E. EZECHIELI, *op. cit.*, p. 136.

⁴³³ P. DI CESARE, E. EZECHIELI, *op. cit.*, p. 136.

⁴³⁴ S. CORSO, *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, p. 995, p. 999; anche la circolare 6 maggio 2016 n. 3689/C, Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico ed amministrativo realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, fa riferimento alla società benefit come una qualifica.

⁴³⁵ L. VENTURA, *Le società benefit nel mondo*, cit., p. 120.

e gli obblighi di trasparenza, rimandando per il resto all'applicazione delle norme codicistiche relative a ciascun tipo societario.

Non appena la società benefit è stata introdotta nell'ordinamento italiano, i primi commentatori in dottrina hanno mosso apprezzamenti e critiche⁴³⁶.

Al di là dei dubbi iniziali riguardo all'appartenenza del modello benefit nel settore profit⁴³⁷, superati dalla dottrina maggioritaria che la ritiene a tutti gli effetti una società lucrativa⁴³⁸, i primi commentatori hanno espresso riserve riguardo alle modalità d'introduzione della legge, poiché si sarebbe trattato di un trapianto

⁴³⁶ Si veda, per un primo commento della disciplina in dottrina cfr.: C. ANGELICI, *Società benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2017; ID., *Divagazioni sulla «responsabilità sociale» d'impresa*, in *Riv. soc.*, 2018, p. 3; F. CALAGNA, *La nuova disciplina della «Società Benefit»: profili normativi e incertezze applicative*, in *RDS*, 2016, p. 709; S. CORSO, *op. cit.*, p. 995; F. DENOZZA, A. STABILINI, *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2017; F. FERDINANDI, *La società «benefit»*, in *Vita notarile*, 2017, p. 54; A. GALLARATI, *Incentivi e controllo del mercato nella società «benefit». Un'analisi economica e comparata*, in *Contratto e impresa*, 2018, p. 2; P. GUIDA, *La «società benefit» quale nuovo modello societario*, in *Riv. not.*, 2018, p. 501; D. LENZI, *Le società «benefit»*, in *Giur. comm.*, 2016, I, p. 894; A. LUPOI, *L'attività delle «Società Benefit»*, in *Riv. not.*, 2016, p. 81; G. MARASÀ, *Scopo di lucro e scopo e scopo di beneficio comune nelle società benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2017; G. PORTALE, *Diritto societario tedesco e diritto societario italiano in dialogo*, su *Banca, borsa e tit. cred.*, 2018, I, p. 597; S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 919; G. RESTA e C. SERTOLI, *La società benefit in Italia: questioni e prospettive*, in *La Riforma del terzo settore e dell'impresa sociale*, a cura di FICI, Napoli, Editoriale scientifica, 2018, p. 457; G. RIOLFO, *Le società «benefit» in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*, in *Studium iuris*, 2016, p. 720; S. ROSSI, *L'impegno «multistakeholder» della società «benefit»*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2017, p. 1; D. SICLARI, *Le società benefit nell'ordinamento italiano*, in *Riv. trim. diritto dell'economia*, 2016, I, p. 36; M. STELLA RICHTER jr, *Società benefit e società non benefit*, in *Riv. dir. comm.*, 2017, II, p. 271; ID., *Corporate social responsibility, social enterprise, benefit corporation: magia delle parole?*, in *Vita notarile*, 2017, II, p. 953; U. TOMBARI, *L'organo amministrativo di SpA*, cit., p. 20; L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli*, cit., p. 1134.

⁴³⁷ La disciplina avrebbe posto degli interrogativi sulla qualificazione di tale modello benefit poiché per alcuni si tratterebbe di una forma di organizzative ibrida, vista la duplicità del suo scopo sociale, a metà tra il settore profit e non-profit (M. BIANCHINI, C. SERTOLI, *op. cit.*, p. 202). Per alcuni, allora, il modello benefit avrebbe addirittura superato l'attuale dualismo tra società for profit e società non profit, e creato invece una nuova categoria definita come il *quarto settore* in cui dovrebbero convergere anche il modello di impresa sociale, a seguito delle modifiche della disciplina nel 2017 (in Italia in questo senso si v. G. D. MOSCO, *Scopo e oggetto nell'impresa sociale e nella società benefit*, in *AGE*, 2018, p. 93; ugualmente sull'esistenza di un *quarto settore* che rappresenterebbe il fenomeno della compresenza delle finalità egoistica ed altruistica si v. anche L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli*, cit., p. 1137). Le origini della teoria del *quarto settore* sono però da rinvenire nella dottrina statunitense, la quale cercava di classificare e sistematizzare una serie di nuove forme di esercizio dell'attività di impresa con finalità sociali (quali ad es. le *Low Profit Limited Liability Corporations* negli Stati Uniti), che avrebbero ridotto le distanze tra profit e non profit, si v. in particolare R. T. ESPOSITO, *The Social Enterprise Revolution in Corporate Law*, cit., p. 648; R. J. GAFFNEY, *Hype and Hostility for Hybrid Companies: A Fourth Sector Case Study*, in *The Journal of Business, Entrepreneurship & Law*, 2012, p. 329 ss.; invece, secondo A. BARTOLACELLI, *Le società benefit: responsabilità sociale in chiaroscuro*, in *No Profit Paper*, 2017, p. 253, p. 258 varrebbe più la pena di immaginare una definizione che maggiormente valorizzi il venir meno della netta linea di demarcazione tra i settori dell'iniziativa economica privata e del non-profit, invece di dare vita ad un settore suppostamente nuovo. In ogni caso però l'autore (*ivi*, p. 259) ritiene che la società benefit è certamente parte del Secondo settore, nonostante alcune prossimità con il Terzo, ma minimamente marcate rispetto alla riforma dell'Impresa sociale poiché il risultato di beneficio comune non dovrà essere prevalente rispetto all'usuale scopo sociale.

⁴³⁸ Nel senso di ritenere che la società benefit sia parte del secondo settore, e quindi profit si v. G. RESTA e C. SERTOLI, *op. cit.*, p. 476; A. BARTOLACELLI, *Le società benefit*, cit., p. 259; si v. anche S. ROSSI, *L'impegno multi-stakeholders delle società benefit*, cit., p. 2 che ritiene che la società benefit sia un'opzione del legislatore volta ad agevolare i soci nella scelta, del tutto privata, di ordinare le proprie divergenti preferenze, aggregando e includendo obiettivi di bene comune nell'esercizio di un'attività comunque lucrativa, e non avrebbe invece niente a che vedere con «quelle impostazioni teoriche e/o soluzioni normative tese a regolare il conflitto tra istanze antagoniste (dei proprietari dell'impresa da un lato e di uno o più diversi stakeholder dall'altro) in funzione di un certo equilibrio desiderato mediante l'attribuzione di rispettive posizioni soggettive».

legislativo poco curato e generico della disciplina modello americana⁴³⁹ all'interno dell'ordinamento italiano.

Per prima cosa, sul piano formale la normativa sarebbe stata introdotta senza una adeguata previa riflessione sull'opportunità e sui rischi della sua introduzione. Tale mancata riflessione da parte del mondo politico⁴⁴⁰, e l'assenza di un coinvolgimento attivo del mondo accademico e dei tecnici del diritto, potrebbero essere alcune delle cause che hanno generato non pochi problemi interpretativi e di coordinamento della novella con l'intero ordinamento giuridico. Va anche evidenziato che il legislatore italiano, nonostante l'obiettivo dichiarato con l'adozione delle società benefit di operare un cambio di paradigma economico ed imprenditoriale, non ha inteso modificare nessun'altra disposizione a livello nazionale riguardante le società non benefit, ad esempio al fine di renderle più responsabili e sostenibili.

Inoltre, sul piano sostanziale, vi è stato chi ha fatto notare che la tradizione del diritto societario italiano non è caratterizzata dalla stringente applicazione della massimizzazione dello scopo di lucro soggettivo, come accadeva invece negli Stati Uniti dove la *benefit corporation* è nata⁴⁴¹, e gli amministratori avevano già prima dell'entrata in vigore delle società benefit il potere di prendere in considerazione con una certa ampiezza interessi «altri»⁴⁴². Pertanto, il trapianto della legislazione benefit in Italia è stato come importare la soluzione ad un problema che però non riguardava l'ordinamento giuridico italiano.

Inoltre, come si è già detto, la società benefit rappresenterebbe la concretizzazione di una forma d'impresa che accoglie e riconosce giuridicamente il perseguimento di obiettivi e interessi ulteriori rispetto a quello dello scopo di lucro⁴⁴³. Alcuni però hanno precisato come non esistesse alcun divieto prima

⁴³⁹ L'intervento legislativo italiano sulle società benefit riprende quelli statunitensi sulle *benefit corporation*, modellati sulla *Model Benefit Corporation Legislation*, seguita dalla maggioranza degli Stati in USA (ad eccezione dello stato del Delaware o del Colorado); G. FERRARINI, S. ZHU, *op. cit.*, p. 9; M. BIANCHINI, C. SERTOLI, *op. cit.*, p. 201.

⁴⁴⁰ A. FRIGNANI, P. VIRANO, *op. cit.*, p. 503.

⁴⁴¹ Si rimanda a quanto già detto sopra; ma si v. A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 308 (nt. 11) che precisa come in alcuni Stati degli USA, la massimizzazione del profitto è fortemente percepita come una regola legale, non solo come una norma sociale, nonostante la dottrina in realtà sta progressivamente mettendo in discussione questa posizione *shareholderist*. In particolare: B. SJÄFJELL, A. JOHNSTON, L. ANKER-SØRENSEN, D. MILLON, *Shareholder primacy: the main barrier to sustainable companies*, cit., p. 97; D. BRAKMAN REISER, *op. cit.*, p. 135; J. E. FISH, S. D. SOLOMON, *Should Corporations*, cit., p. 1323 per una revisione dei più noti *case law* in materia di *shareholder primacy*.

⁴⁴² Fa notare M. STELLA RICHTER *jr*, *Società Benefit e Società non Benefit*, in *Orizzonti de Diritto Commerciale*, cit., p. 7 come le scelte degli amministratori delle società non benefit sono sottoposte all'ordinaria *business judgment rule*, per cui già prima dell'entrata in vigore delle benefit in Italia, comunque una gestione socialmente responsabile degli amministratori che funzionasse anche dal punto di vista economico non avrebbe fatto sorgere contraddizioni tra lo scopo tipico della società e lo scopo di beneficio comune; anche una scelta gestoria socialmente utile che non avesse però funzionato economicamente avrebbe potuto costituire una giusta causa di revoca degli amministratori, ma se fosse stata assunta nel rispetto della *business judgment rule*, non ne avrebbe comportato la responsabilità degli amministratori. Si v. anche M. STELLA RICHTER *jr*, M. L. PASSADOR, C. SERTOLI, *Tendenze e prospettive delle società benefit*, in *AGE*, 2022, p. 213, p. 220; M. STELLA RICHTER *jr*, *Società benefit e società non benefit*, cit., p. 274; ID., *Corporate social responsibility, social enterprise, benefit corporation*, cit., p. 960 s.; A. BARTOLACELLI, *The Unsuccessful pursuit of sustainability in Italian Business Law*, in SJÄFJELL e BRUNER, *op. cit.*, p. 290, p. 302.

⁴⁴³ Si v. D. SICLARI, *Profili giuridici della società benefit*, cit., p. 36.

dell'entrata in vigore della disciplina che impedisse alle società di adottare uno scopo di natura diversa dal lucro che si affiancasse a quello lucrativo⁴⁴⁴ e appare, perciò, perlomeno discutibile l'argomentazione sviluppata dai promotori della legge rispetto all'impossibilità fino a quel momento di perseguire finalità di beneficio comune⁴⁴⁵.

Secondo alcuni, poi, l'adozione della società benefit sarebbe una base argomentativa per sostenere che «le attività altruistiche (che prima della introduzione delle società benefiche non si dubitava potessero essere poste in essere dalle società, non foss'altro in chiave strumentale al perseguimento del *main corporate purpose*) non siano (da quel momento in avanti) che esercitabili dalle società benefiche»⁴⁴⁶, e pertanto la normativa delle società benefit non sarebbe altro che lo strumento per precludere a tutte le società diverse dalle benefit di continuare a fare quello che prima in realtà facevano, o che comunque avrebbero potuto fare⁴⁴⁷.

Che si condivida o meno questa posizione, si crede comunque che la decisione di aggiungere nell'ordinamento solo la disciplina delle società benefit senza intervenire in alcun modo sul diritto societario "ordinario", prevedendo disposizioni applicabili a tutte le società, in realtà non sarebbe senza conseguenze, per lo meno sul piano interpretativo. In effetti, alcuni ritengono che la scelta del legislatore di regolamentare solo le società benefit, potrebbe essere un'omissione generatrice di effetti giuridici, così che il perseguimento di finalità di beneficio comune, è oramai esclusivamente riservato solo alle società aventi assunto la qualifica di benefit. Tale conclusione potrebbe essere sostenuta anche in virtù dell'ambigua disposizione del comma 379, come presto si vedrà nel prosieguo della trattazione, che prevede che «le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune sono tenute a modificare l'atto costitutivo e lo statuto»⁴⁴⁸.

⁴⁴⁴ M. STELLA RICHTER jr, *Società Benefit e Società non Benefit*, in *Orizzonti de Diritto Commerciale*, cit., p. 4 secondo l'autore era lecito prima delle società benefit, sia che le società svolgessero la (propria) attività economica bilanciandola con il perseguimento di interessi esterni; sia che circoscrivessero l'oggetto dell'attività sociale con tali finalità di beneficio comune, e quindi operando sulla clausola relativa all'oggetto sociale nell'atto costitutivo. Tali ipotesi erano perfettamente praticabili anche in assenza delle specifiche previsioni sulla società benefit e perciò all'autore pare insincera (e comunque inesatta) la ragione che si legge nella relazione illustrativa al disegno di legge che originariamente prevede le ricordate disposizioni, poi rifluite nella legge di stabilità per il 2016 (cfr. M. DEL BARBA et al., *Disegno di legge.*, cit.), ove si spiegava che lo scopo è di consentire alle società di perseguire uno scopo aggiuntivo a quello del profitto e cioè lo scopo di beneficio comune, la cui previsione statutaria avrebbe incontrato, in assenza di apposita previsione normativa, difficoltà di «registrazione presso le camere di commercio». Anche G. MARASÀ, *Scopo di lucro e scopo e scopo di beneficio comune nelle società benefit*, cit., p. 4 condivide che ad una società ordinaria era consentito, entro i limiti derivanti dal rispetto della funzione societaria, realizzare finalità di beneficio comune, e ciò non solo di fatto, ma anche attraverso apposite previsioni statutarie. Altri in dottrina però hanno fatto notare come seppure modificare l'atto costitutivo era di fatto possibile, si riscontravano difficoltà nella registrazione al Registro imprese che variavano anche in base alle aree regionali (A. BARTOLACELLI, *The Unsuccessful pursuit of sustainability in Italian Business Law*, cit., p. 294). Non ne sono invece convinti che prima dell'introduzione della benefit fosse possibile F. DENOZZA, A. STABILINI, *op. cit.*, p. 11.

⁴⁴⁵ M. STELLA RICHTER jr, M. L. PASSADOR, C. SERTOLI, *op. cit.*, p. 220.

⁴⁴⁶ M. STELLA RICHTER jr, M. L. PASSADOR, C. SERTOLI, *op. cit.*, p. 221.

⁴⁴⁷ Scriveva già di questo rischio non appena è entrata in vigore la disciplina A. BARTOLACELLI, *Le società benefit*, cit., p. 279; ID., *The Unsuccessful pursuit of sustainability in Italian Business Law*, cit., p. 302 ritenendo in conclusione che «the creation of a *Benefit* is thus more likely to prevent standard partnerships and companies from occasional activities in areas of common good, than promoting it overall»; in questo senso anche M. STELLA RICHTER jr, M. L. PASSADOR, C. SERTOLI, *op. cit.*, p. 221.

⁴⁴⁸ Tale comma ha fatto ampiamente discutere la dottrina rispetto a quello che le società ordinarie, dopo l'entrata della legislazione benefit, sono autorizzate a fare in termini di beneficio comune. Si rinvia l'analisi approfondita

Per via di tali interrogativi, alcuni in dottrina credono che lo scopo dichiarato dell'adozione della legislazione – e quindi quello di consentire finalmente alle società di perseguire uno scopo aggiuntivo a quello del profitto senza che la previsione statutaria incontri difficoltà di iscrizione nel registro delle imprese – in realtà, non riuscirebbe a nascondere un altro scopo, non confessato, e cioè di «dare vita o rafforzare la industria delle «certificazioni» e «valutazioni» delle società benefit»⁴⁴⁹, con il rischio che lo stesso Stato con l'adozione della qualifica benefit possa diventare nei fatti un promotore della certificazione privata sviluppata da B Lab. In ogni caso, si crede che, seppur rimangano diversi dubbi riguardo all'effettiva necessità dell'adozione della società benefit nell'ordinamento italiano e numerosi interrogativi legati alla sua utilità, in ogni caso, l'adozione della società benefit ha eliminato ogni incertezza, e esplicitato la possibilità per la società lucrative di poter individuare una o più finalità di beneficio comune nel proprio atto costitutivo. Resta ora da verificare quale siano le conseguenze giuridiche, che discendono dall'adozione nell'ordinamento italiano della qualifica benefit, non solo per le società che decidono di qualificarsi come tali, ma più in generale per tutte le società.

2.2. Le origini della *société à mission* in Francia: un'evoluzione dall'interno?

La Francia, come si è già detto più volte, ha adottato la *société à mission*, con la Loi PACTE⁴⁵⁰ e l'ambizione dell'intero testo di riforma era quello di rendere le imprese più responsabili a livello sociale e ambientale e ripristinare la fiducia nelle società da parte della comunità⁴⁵¹. Si nota fin da subito la prima differenza rispetto a quanto accaduto in Italia, e non solo⁴⁵², dove l'introduzione delle società benefit è avvenuta in maniera isolata, e non all'intero una riforma più ampia che, come si è esaminato nei capitoli precedenti, ha modificato altri articoli del codice civile e commerciale francese, e introdotto altre importanti novità.

La *société à mission* rappresenterebbe per molti, nel quadro generale della riforma, l'ultimo gradino di impegno, o l'ultima parte del «razzo» in base a come

del comma 379 al prosieguo della trattazione. In ogni caso già si v. G. MARASÀ, *Scopo di lucro e scopo e scopo di beneficio comune nelle società benefit*, cit., p. 4; M. STELLA RICHTER jr, *Società Benefit e Società non Benefit*, in *Orizzonti de Diritto Commerciale*, cit., p. 4; A. BARTOLACELLI, *The Unsuccessful pursuit of sustainability in Italian Business Law*, cit., p. 296; F. DENOZZA, A. STABILINI, *op. cit.*, p. 11.

⁴⁴⁹ M. STELLA RICHTER jr, *Società Benefit e Società non Benefit*, in *Orizzonti de Diritto Commerciale*, cit., p. 4.

⁴⁵⁰ Loi n° 2019-486 (anche detta Loi PACTE).

⁴⁵¹ B. SEGRESTIN, A. HATCHUEL, K. LEVILLAIN, *When the Law Distinguishes Between the Enterprise and the Corporation*, cit., p. 1.

⁴⁵² E. COHEN, *op. cit.*, p. 30, l'autore fa riferimento a quanto accaduto nei vari Stati federali negli USA che hanno adottato la *benefit corporation*. Nessuno di questi, infatti, avrebbe introdotto la *benefit corporation* all'interno di una riforma generale delle società, come invece sarebbe accaduto in Francia con la creazione della *société à mission*, che è entrata nell'ordinamento francese con la Loi PACTE. La stessa legge infatti ha anche modificato l'art. 1833 comma 2 *Code civil* (che ha imposto alle società di prendere in considerazione le sfide sociali e ambientali nella gestione dell'attività), e l'art. 1835 *code civil* che ha aperto alle società la possibilità di definire la propria *raison d'être*. Si rinvia in questa sezione al Cap. I §2 per ricostruire le modifiche e per approfondire i possibili effetti giuridici di tali novità.

hanno definito in molti in dottrina l'intera riforma⁴⁵³, poiché si posizionerebbe al livello più alto di impegno e responsabilità che la società sceglie, volontariamente, di assumere con la modifica del proprio statuto. In sostanza, la riforma francese modifica il quadro della responsabilità delle imprese, in primo luogo, obbligando le società a gestire il loro business tenendo conto dell'impatto delle loro attività (in base a quanto previsto all'art. 1833 comma 2 *code civil*). Si tratta dell'unica disposizione di natura obbligatoria applicabile a tutte le società indipendentemente dalla loro volontà. Infatti, al secondo livello della riforma, il legislatore ha aperto la possibilità alle società (o meglio, ai soci di tali società) che lo desiderino di definire la propria *raison d'être* (art. 1835 *code civil*), individuando i principi che devono regolare l'attività della società. All'apice del "razzo", sempre su base volontaria dei soci, ha infine concesso la possibilità, di diventare una *société à mission*, qualora decidessero di includere espressamente nel proprio statuto, non solo la *raison d'être*, ma anche l'impegno a perseguire obiettivi sociali e ambientali, pur non rinunciando al profitto⁴⁵⁴. In questa maniera la *société à mission* rappresenterebbe uno strumento messo a disposizione per quelle società che non si limitano solo a adempiere l'obbligo del 1833 comma 2 *code civil*, e nemmeno ad indicare una *raison d'être* nel proprio statuto, ma che intendono invece adottare una *mission* da perseguire nella propria attività sociale.

Da questa struttura legislativa è facile credere che le intenzioni del legislatore francese non fossero minimamente volte a segregare il perseguimento di istanze di beneficio comune, di comportamenti responsabili e sostenibili alle sole *société à mission*, ma di estendere ciò, potenzialmente, a tutte le società, a differenza di quanto si potrebbe credere essere accaduto in Italia con la sola introduzione della società benefit⁴⁵⁵. Anzi, dalla struttura multilivello della legislazione francese, si crede che il legislatore abbia offerto diverse possibilità, e forse anche troppe⁴⁵⁶, per incitare le società ad assumere maggiori responsabilità nei confronti della comunità e dell'ambiente, senza però dimenticare di prevedere una disposizione di natura

⁴⁵³ E. COHEN, *op. cit.*, p. 61 riporta che è l'espressione usata dal rapporteur général Roland Lescure di fronte all'*Assemblée nationale*; E. MASSET, *Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission: la fusée peut désormais décoller!*, in *Revue des sociétés*, 2020, p. 207; RAPPORT ROCHER, *op. cit.*, p. 11.

⁴⁵⁴ B. SAGRESTIN, A. HATCHUEL, K. LEVILLAIN, *When the Law Distinguishes Between the Enterprise and the Corporation*, *cit.*, p. 11.

⁴⁵⁵ Come si è già detto, la scelta del legislatore italiano di regolamentare solo le società benefit, potrebbe essere un'omissione generatrice di effetti giuridici, così che il perseguimento di finalità di beneficio comune, potrebbe oramai essere esclusivamente riservato solo alle società aventi assunto la qualifica di benefit. Si v. ad esempio A. BARTOLACELLI, *Le società benefit*, *cit.*, p. 279; ID., *The Unsuccessful pursuit of sustainability in Italian Business Law*, *cit.*, p. 302; M. STELLA RICHTER jr, M. L. PASSADOR, C. SERTOLI, *op. cit.*, p. 221.

⁴⁵⁶ In questo senso si v. A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, *cit.*, p. 314 che si domanda se avesse avuto davvero senso inserire anche la *société à mission*, dopo aver già previsto l'obbligo per gli amministratori di tutte le società di tenere conto delle conseguenze sociali e ambientali delle loro attività (all'articolo 1833 del *Code civil*), e l'ulteriore possibilità per i soci che lo desiderino di inserire nello statuto una *raison d'être*. L'autore (*ivi*, p. 316) ritiene che probabilmente la scelta offerta del legislatore francese sia troppo ampia, poiché esistendo già la possibilità di prendere in considerazione fattori esterni all'interesse degli azionisti all'articolo 1833 del *Code civil*, le due opzioni successive (la *raison d'être* e la *société à mission*) avrebbero potuto essere state sostituite da certificazioni private, senza la necessità di interventi normativi specifici.

obbligatoria che rappresentasse lo standard minimo di impegno sociale e ambientale richiesto a tutte le società.

Come già detto poi, l'adozione della loi PACTE è stata preceduta da un'ampia riflessione accademica e politica, oltre che da un lungo iter legislativo, prima di essere adottata nell'ordinamento francese. Tali osservazioni hanno interessato a lungo anche le disposizioni della *société à mission*. Pertanto, anche il livello di ponderazione riguardo all'adozione *société à mission* è stato notevolmente più elevato di quanto invece è accaduto in Italia. In realtà, si noti anche che l'introduzione della *société à mission* è stata molto più travagliata e discussa di quanto sia avvenuto invece per le altre due principali novelle, già esaminate, all'art. 1833 e 1835 del *Code Civil*.

La politica è stata largamente affascinata e influenzata dagli studi accademici del mondo economico, delle scienze gestionali e del diritto che si concentravano, già dal 2011, in Francia (in particolare alla *Mines Paris Tech* e al *Collège de Bernardins*⁴⁵⁷), riguardo al ruolo delle imprese e ai nuovi modelli nati negli Stati Uniti e nel Regno Unito dopo la crisi economica⁴⁵⁸. Tali ricercatori, in effetti, prendendo ispirazione dai modelli di *Community Interest Companies* in Inghilterra del 2004 e dalle prime *Benefit Corporation* negli Stati Uniti, avrebbero riadattato tali fenomeni al contesto europeo per cercare di creare un modello che rimettesse al centro l'*entreprise*, intesa come un processo di creazione collettiva⁴⁵⁹. Nel 2013 dalla riflessione dei ricercatori è nata quella che è individuata come l'antenata della *société à mission*, la *société à objet social étendu*⁴⁶⁰. Tali autori ritenevano infatti che in tale società l'oggetto sociale diventava il quadro di riferimento che rendeva possibile e intelligibile l'azione collettiva, in primo luogo per le parti coinvolte, compresi gli azionisti, ma soprattutto per sancire gli impegni collettivi dell'azienda nei confronti dei suoi *stakeholder*. In questo modo si credeva che a differenza della *corporate social responsibility*, con cui la società decideva di integrare volontariamente delle preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle operazioni commerciali senza modificare il proprio statuto, con la *société à objet social étendu* gli "impegni" assunti sarebbero invece diventati parte costitutiva dell'impresa⁴⁶¹. In effetti, l'*objet social étendu* poteva essere descritto come un impegno specificamente sociale, o un obiettivo sociale associato a un'attività commerciale, o ancora un impegno specifico che caratterizza i valori dell'azienda (lotta alla fame, rifiuto di utilizzare un particolare tipo di rete di distribuzione, ecc.)⁴⁶². In generale tale modello di società a *objet social*

⁴⁵⁷ E. COHEN, *op. cit.*, p. 33.

⁴⁵⁸ B. SAGRESTIN, A. HATCHUEL, K. LEVILLAIN, *When the Law Distinguishes Between the Enterprise and the Corporation*, cit., p. 5; E. COHEN, *op. cit.*, p. 33.

⁴⁵⁹ E. COHEN, *op. cit.*, p. 33; si v. B. SAGRESTIN, A. HATCHUEL. *L'Entreprise comme dispositif de création collective: vers un nouveau type de contrat collectif*, Paris, Collège des Bernardins, 2011.

⁴⁶⁰ Si v. K. LEVILLAIN, *Les entreprises à mission*, cit.; B. SAGRESTIN, K. LEVILLAIN, S. VERNAC, A. HATCHUEL, *La «société à objet social étendu»*, cit.; A. HATCHUEL, B. SAGRESTIN, *Refonder l'entreprise*, cit., 2012; B. SAGRESTIN, A. HATCHUEL, *Pour la création d'un nouveau statut d'entreprise à objet social étendu*, *Les Échos*, 6 agosto 2013.

⁴⁶¹ E. COHEN, *op. cit.*, p. 36.

⁴⁶² E. COHEN, *ivi*, p. 37.

étendu avrebbe dovuto concretizzare una forma di governance d'impresa che non si limitasse più al solo scopo lucrativo⁴⁶³ ed incarnare una gestione piena e completa dell'attività collettiva⁴⁶⁴.

La *société à objet social étendu* restò però un modello teorico e non venne mai incorporata all'interno di un progetto legislativo. Gli stessi accademici che l'avevano sviluppata decisero di ribattezzarla in *société à mission*⁴⁶⁵, poiché il termine *mission* corrispondeva con più esattezza al termine *purpose* ampiamente impiegato nei vari studi condotti in materia economica e giuridica negli Stati Uniti e in Europa⁴⁶⁶. Dall'impulso accademico e dal mondo imprenditoriale nel 2018 nacque anche una *communauté des entreprises à mission*, che era interessata a dare vita ad una nuova forma d'impresa⁴⁶⁷.

Fu solo successivamente quando il governo⁴⁶⁸ decise di riformare il diritto societario, commissionando a Nicole Notat e Jean Dominique Senard⁴⁶⁹ di redigere un rapporto⁴⁷⁰ per individuare delle possibilità di riconciliazione degli interessi della società con quelli della collettiva, che la *société à mission* divenne un'opzione a disposizione del governo per riformare il diritto delle società. Infatti, la *société à mission* venne inserita all'interno delle proposte del rapporto, insieme alla modifica dell'art. 1833 e l'introduzione della *raison d'être*⁴⁷¹. Il rapporto considerava la *société à mission* «comme une troisième voie possible, entre l'entreprise lucrative traditionnelle et l'entreprise de l'ESS, beaucoup plus contraignante»⁴⁷². Nonostante l'ampio accoglimento delle varie proposte del rapporto da parte del governo, però questo decise di non inserire la *société à mission* nel progetto di legge, a causa dei numerosi dubbi espressi dagli esponenti del mondo imprenditoriale e politico. Come

⁴⁶³ E. COHEN, *ivi*, p. 38.

⁴⁶⁴ *Ibidem*.

⁴⁶⁵ K. LEVILLAIN, *Les entreprises à mission*, cit., p. 6.

⁴⁶⁶ In effetti, il termine *mission* corrispondeva con più esattezza al termine *purpose* inglese, già ampiamente impiegato nella letteratura anglofona, e non solo, soprattutto negli studi giuridici ed economici che cercavano di definire quale fosse la *purpose* delle società. Si v. K. LEVILLAIN, *Les entreprises à mission*, cit., p. 6.

⁴⁶⁷ E. COHEN, *op. cit.*, p. 40. L'autore precisa anche che le ricerche hanno dato seguito a vari gruppi di riflessione che comprendevano non solo ricercatori accademici, ma anche imprenditori e dirigenti di società. Esistevano società che erano interessate e sarebbero anche state pioniere nella ricerca. Un caso è quello del gruppo Nutriset, che dal 2014 si sono avvicinati al gruppo di ricerca di Mines ParisTech per studiare e formalizzare un oggetto sociale allargato. Si v. per approfondire il caso di Nutriset K. LEVILLAIN, *Les entreprises à mission*, p. 121.

⁴⁶⁸ Il 5 gennaio 2018, fu convocata una riunione a cui presero parte il ministro del lavoro, della giustizia, dell'economia e della transizione ecologica dell'epoca, i quali avevano il desiderio di preparare una riforma più ambiziosa e avevano incaricato Nicole Notat e Jean Dominique Senard di redigere uno studio sul rapporto tra imprese e interesse collettivo.

⁴⁶⁹ Jean-Dominique Senard era all'epoca della nomina amministratore delegato di Michelin mentre Nicole Notat, ex direttrice di uno dei principali sindacati e fondatrice della prima agenzia di rating extra-finanziario in Francia. I due, pur basandosi su diversi rapporti istituzionali e su quasi 200 audizioni, si concentrarono per redigere il rapporto commissionato dal governo, in particolare sulle ricerche accademiche svolte per proporre una nuova visione teorica dell'impresa. Al riguardo si v. B. SEGRESTIN, A. HATCHUEL, K. LEVILLAIN, *When the Law Distinguishes Between the Enterprise and the Corporation*, cit., p. 2.

⁴⁷⁰ N. NOTAT et J.D SENARD, *op. cit.*

⁴⁷¹ V. B. SAGRESTIN, A. HATCHUEL, K. LEVILLAIN, *When the Law Distinguishes Between the Enterprise and the Corporation*, cit., p. 2, i quali espressamente specificano di aver fatto parte del gruppo di ricerca per lo sviluppo riforma e che il rapporto Notat-Senard per la *société à mission* si basava sulla loro ricerca (*ivi*, p. 9).

⁴⁷² B. CLAVAGNIER, *Entre les sociétés commerciales, la RSE et les entreprises de l'ESS, bientôt les «entreprises à mission»?*, in *Juris associations*, 2018, p. 3.

indicato nell'*étude impact* del progetto di legge⁴⁷³, si riteneva che non ci fosse bisogno della *société à mission* perché le società che desideravano perseguire obiettivi sociali o ambientali potevano già farlo, e c'era già un ampio numero di società che aveva indicato tali obiettivi all'interno dei propri statuti. Inoltre, preoccupava la concorrenza della *société à mission* con la disciplina dell'ESS (le imprese *de l'économie sociale et solidaire*)⁴⁷⁴ che permetteva anche alle società commerciali di ottenere la qualifica se intendevano perseguire fini ulteriori rispetto al solo interesse dei soci e d'utilità sociale e sottoporsi ad una serie di prescrizioni riguardo alla gestione e alla distribuzione degli utili⁴⁷⁵. Si preferiva perciò, piuttosto che introdurre nel panorama legislativo tale qualifica giuridica, organizzare le condizioni affinché fosse il mercato ad occuparsi autonomamente di proporre statuti standard o etichette private, come accadeva per quelle rese disponibili da associazioni o enti privati⁴⁷⁶. Il governo, perciò, sembrava accontentarsi di

⁴⁷³ *Projet de Loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises*, Étude d'impact 18 giugno 2018 (disponibile online: <https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/etudes-d-impact-des.pdf>).

⁴⁷⁴ Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Nel 2014 è entrata in vigore la legge sull'economia sociale e solidale, definita come un modo di fare impresa e di promozione dello sviluppo economico a cui aderiscono le persone giuridiche private che soddisfino una serie di requisiti. Si v. T. SIBIEUDE, *L'émergence de la raison d'être: une notion qui vient de loi*, in *Entreprises à mission et raison d'être*, a cura di AUTISSIER et al., Malakoff, Dunod, 2020, p. 21 che le definisce: «Les entreprises sociales sont à but lucratif mais avec une finalité sociale qui prime sur la finalité économique, c'est-à-dire qu'elles inscrivent leur activité dans un cadre de lucrativité réelle mais limitée, au service d'un objectif social ou environnemental. Ces entreprises cherchent à répondre à un besoin qui ni les politiques publiques ni le marché ne peuvent satisfaire, le plus souvent dans le cadre de modèles économiques hybrides». Si v. anche A. FICI, *A statute for european cross-border associations and non-profit organizations*, Maggio 2021, p. 25 (disponibile online: <http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses>) che compiendo uno studio comparato dei vari modelli di *social enterprise* in Europa, sottolinea che seppure in Francia il termine "impresa sociale" sia abbastanza nuovo e meno utilizzato rispetto ad altri Paesi europei, la Francia è stata pioniera nello sviluppo del concetto di "economia sociale" e con l'adozione, nel 2014, di una legge dedicata all'economia sociale e solidale, ha fornito una base giuridica a questo termine. Per approfondire lo studio comparato delle ESS si veda anche si v. R. FELICETTI, *op. cit.*, p. 233.

⁴⁷⁵ R. FELICETTI, *op. cit.*, p. 233. Questa è una delle condizioni ulteriori che è richiesta alle società commerciali che intendono ottenere la qualifica di *entreprise solidaire d'utilité sociale*. L'utilità sociale ricorrerebbe quando un'impresa svolga a titolo principale attività di sostegno a persone in situazione di debolezza economica o sociale, o contribuisca alla lotta alle esclusioni e diseguaglianze (sanitarie, sociali, economiche, ecc.) oppure, più genericamente, alla dimensione economica, sociale, ambientale, alla transizione energetica o alla solidarietà internazionale. Sempre alle società commerciali è poi chiesto il rispetto di una serie di requisiti relativa alla gestione. Devono infatti destinare una frazione degli utili di ogni esercizio (comunque non inferiore al 20% degli stessi) alla costituzione di una riserva statutaria obbligatoria (il c.d. fondo di sviluppo) e dedurre una frazione degli utili di ogni esercizio da destinare alle riserve obbligatorie o da riportare a nuovo. Non possono poi procedere al rimborso del capitale o alla riduzione dello stesso, salvo che la riduzione non sia per perdite e salvo che l'operazione non sia necessaria per garantire la continuità dell'attività. Sui rischi di confusione tra le ESS e le *société à mission* si v. T. SIBIEUDE, *op. cit.*, p. 22 che ritiene che le condizioni per diventare ESS sono molto differenti da quelle per diventare *société à mission*, nonostante l'obbligo della *société à mission* nel prendere dei veri impegni di natura sociale e ambientale e mobilitare tutti i mezzi al fine del raggiungimento. Infatti, per diventare ESS si devono perseguire fini ulteriori rispetto al solo interesse dei soci: si v. R. FELICETTI, *op. cit.*, p. 233 il quale precisa che dal punto di vista patrimoniale, i benefici prodotti devono essere destinati per la maggior parte al mantenimento o all'ulteriore sviluppo dell'attività d'impresa. Poi vi sono requisiti ulteriori relativi alla governance, che dev'essere democratica, e alle riserve come l'obbligo di devolverle, in caso di liquidazione o scioglimento, ad altre imprese dell'economia sociale e solidale. (*ivi*, p. 234). Tutte queste disposizioni non sono state previste nel regime delle *société à mission*, come si vedrà nella Sez. II dedicata al regime delle *société à mission*.

⁴⁷⁶ V. *Projet de Loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises*, Étude d'impact, cit., p. 543.

introdurre, accanto alla modifica dell'art. 1833, comma 2, solo la possibilità di adottare una *raison d'être* nello statuto della società⁴⁷⁷.

L'*entreprise à mission* rientrò però a far parte del disegno di riforma grazie agli emendamenti operati da parte l'*Assemblée nationale*⁴⁷⁸, acquistando di nuovo l'ultimo livello del "razzo" rispetto all'impegno sociale e ambientale nella struttura della riforma. La versione finale della legge, come è stato più volte ricordato, è stata promulgata il 22 maggio 2019 e la *société à mission* è attualmente disciplinata dagli artt. L210-10 – L210-12 del *code de commerce*⁴⁷⁹. È stato però necessario attendere il *décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission* perché le società potessero finalmente adottare tale qualifica giuridica⁴⁸⁰.

La *société à mission* francese si caratterizza dal fatto di essere una qualifica, come la società benefit italiana, e non una nuova forma sociale, che può essere assunta dalla società che indica sia una *raison d'être* nel proprio statuto, che uno o più obiettivi di natura sociale e ambientale che questa si impegna a perseguire. La società deve però indicare anche le modalità di controllo dell'esecuzione della missione a cui è preposto un organo, definito come *comité de mission*⁴⁸¹.

Come si vedrà nel prosieguo della trattazione, la disciplina francese, seppure presenta anch'essa numerose criticità dal punto di vista della sua disciplina, ha però in realtà superato alcune delle problematiche dei modelli benefit degli ordinamenti statunitensi, grazie al fatto di aver avuto una riflessione dottrinale e imprenditoriale interna che ha guidato l'attività legislativa⁴⁸². L'introduzione della *société à mission* perciò è sicuramente da ascrivere a quella serie di riforme nel mondo che hanno introdotto un modello di società, sia esso una nuova forma o una semplice qualifica, che persegue uno o più obiettivi (senza mettere in discussione lo scopo di lucro soggettivo) volti a creare un impatto positivo concreto sulla società e sull'ambiente; che amplia i doveri fiduciari degli amministratori al fine di considerare di interessi non finanziari; e che obbliga a rendere conto della propria performance sociale e ambientale complessiva⁴⁸³. Pertanto, la *société à mission* francese rientra tra i frutti dell'attività di *lobbying* di B Lab, anche se in maniera più indiretta e trasversale rispetto a quanto accaduto in altri Stati in cui l'influenza di B Lab è stata più

⁴⁷⁷ V. *Projet de Loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises*, Étude d'impact cit., p. 544.

⁴⁷⁸ E. COHEN, *op. cit.*, p. 48; E. MASSET, *Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission*, cit., p. 207; V. B. SEGRESTIN, A. HATCHUEL, K. LEVILLAIN, *When the Law Distinguishes Between the Enterprise and the Corporation*, cit., p. 7.

⁴⁷⁹ Così come modificati dall'art. 176 della Loi n° 2019-486.

⁴⁸⁰ Il decreto chiarisce la dichiarazione che una società che intende rendere pubblico il proprio status di *société à mission* deve fare e, soprattutto, il coinvolgimento dell'organismo terzo indipendente (OTI).

⁴⁸¹ Si v. art. L210-10 *Code de commerce*.

⁴⁸² G. FERRARINI, S. ZHU, *op. cit.*, p. 12. Infatti, come si vedrà nel prosieguo, la legge francese cerca di superare alcune delle carenze di applicazione riscontrate nella legislazione del Modello statunitense, sia richiedendo l'istituzione di una commissione che comprenda almeno un rappresentante dei lavoratori (il *comité de mission*), sia introducendo sanzioni nel caso in cui la società violi le norme di legge, in particolare non perseguendo gli obiettivi sociali e ambientali.

⁴⁸³ V. B. SEGRESTIN, A. HATCHUEL, K. LEVILLAIN, *When the Law Distinguishes Between the Enterprise and the Corporation*, cit., p. 6.

esplicita⁴⁸⁴. Ciononostante, il legislatore francese avrebbe introdotto tale modello nel proprio diritto societario cercando di individuare caratteristiche aggiuntive⁴⁸⁵, e con giustificazioni, dichiarate dai suoi promotori, come distintive rispetto a quanto accaduto altrove⁴⁸⁶. Infatti, a differenza di quanto accadeva negli Stati Uniti, in Francia un amministratore non avrebbe avuto uno specifico dovere fiduciario che gli avrebbe impedito di considerare gli obiettivi sociali e ambientali rispetto agli interessi degli azionisti. Pertanto, stando a quanto dichiarato dal governo, l'introduzione della *société à mission*, e più in generale dell'intera riforma, sarebbe invece motivata dalla necessità di modificare la legislazione francese, ormai inadeguata nella misura in cui aveva per anni ignorato l'impresa, e servito solo la società e gli azionisti, e necessitava invece di ridefinire il rapporto tra la società e l'impresa, rimettendo quest'ultima al centro⁴⁸⁷.

In ogni caso, seppure si ritenga che i presupposti dell'introduzione della *société à mission* siano diversi da quelli che hanno giustificato l'adozione delle *benefit corporation* negli USA, e che l'influenza dell'adozione sia originata dall'interno e non dall'importazione del modello a seguito dell'attività di *lobbying* di B Lab, in ogni caso l'organizzazione no profit ha comunque rivendicato il modello francese come uno degli esempi di legislazioni esistenti nel mondo che incarnerebbe il modello di società da loro sostenuto⁴⁸⁸. Tutto ciò è confermato anche dal fatto che B Lab prevede l'acquisizione della qualifica legale di *société à mission* come un passaggio obbligatorio per quelle società certificate come B Corp con sede in Francia dopo due anni dall'assunzione della certificazione⁴⁸⁹, proprio come accade per le società certificate da B Lab in altri Stati aventi assunto la legislazione in materia di benefit e in cui la *lobby* di B LAB è stata più esplicita. Pertanto, sia che si sostenga

⁴⁸⁴ A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 316 per l'autore il sistema imprenditoriale francese così come riformato offre un'ampia scelta di soluzioni alle imprese che intendono perseguire sia obiettivi di profitto che di interesse generale, e probabilmente per l'autore sarebbe anche troppo ampia. Tale vastità di scelta potrebbe nascondere una pressione operata da B Lab. In effetti, l'autore ritiene che esistendo già la possibilità di prendere in considerazione fattori estranei all'interesse dei soci, come previsto dall'articolo 1833 del codice civile, le altre due opzioni successive (*raison d'être* e *société à mission*) avrebbero potuto benissimo essere sostituite da certificazioni di natura private, senza la necessità di interventi normativi specifici. Ma se sono state inserite nel testo di legge forse è per via della pressione dell'associazione, proprio come avvenuto altrove.

⁴⁸⁵ V. B. SEGRESTIN, A. HATCHUEL, K. LEVILLAIN, *When the Law Distinguishes Between the Enterprise and the Corporation*, cit., p. 8 ad esempio la *société à mission* francese richiede la creazione di un comitato speciale per monitorare l'esecuzione della missione e riferire al consiglio di amministrazione, a differenza delle SPC, che lasciano interamente al consiglio di amministrazione la valutazione della strategia rispetto alla missione

⁴⁸⁶ B. SEGRESTIN, A. HATCHUEL, K. LEVILLAIN, *When the Law Distinguishes Between the Enterprise and the Corporation*, cit., p. 6.

⁴⁸⁷ B. SEGRESTIN, A. HATCHUEL, K. LEVILLAIN, *When the Law Distinguishes Between the Enterprise and the Corporation*, cit., p. 1. Citano anche le parole dell'allora ministro dell'Economia Bruno Le Maire il quale dichiarò che «the Napoleonic Code is "absolutely inadequate in so far it considers [the enterprise] from the angle of the corporation only (...). Renaming things and doing so truthfully is extremely important»; S. VERNAC, *op. cit.*, p. 86.

⁴⁸⁸ L'associazione indica anche la Francia tra gli stati aventi adottato la *benefit corporation*, insieme all'Italia, Colombia, Peru, Rwanda, Uruguay, Ecuador, British Columbia, e altri 44 Stati in U.S.A. Si v. il sito web di B Lab <https://www.bcorporation.net/en-us/movement/stakeholder-governance/> (consultato il 20 settembre 2023).

⁴⁸⁹ Si v. quanto indicato nel sito di B Lab Europe per le società francesi che acquisiscono la certificazione B-Corp: B Lab EUROPE, *Legal Requirement Framework*, https://assets.ctfassets.net/1575jm7617lt/6A37vuIW0eINEYvK3G4n0m/f39c33e6f5165b98f96fba2b54d443ad/B_Lab_Legal_Framework_FRANCE_SARL.pdf (consultato il 29 settembre 2023).

che il legame tra le *société à mission* e B Lab sia nato prima dell'introduzione della Loi PACTE, o invece dopo la sua adozione, in ogni caso non può essere negata una vicinanza tra il modello giuridico francese con l'ente di certificazione privata B Lab.

Conclusioni capitolo

Dall'analisi si è compreso come diverse legislazioni nel mondo in materia di *benefit corporation* siano originate dall'influenza esercitata B Lab, che oltre a istituire la certificazione B Corp, avrebbe anche creato un modello giuridico che, almeno teoricamente, avrebbe dovuto garantire una governance orientata alla considerazione di tutti gli *stakeholder* per rendere, idealmente, le società migliori e più responsabili nei confronti della comunità e del pianeta.

Ciononostante, la ricerca ha mostrato come l'introduzione della *benefit corporation* non avrebbe garantito automaticamente una migliore considerazione degli interessi degli *stakeholder*, o l'entrata delle tematiche di sostenibilità nel diritto societario, anche perché non tutti gli Stati avrebbero avuto le medesime necessità di adottare le *benefit corporation*, ideate negli Stati Uniti per superare l'approccio di massimizzazione del valore nell'esclusivo interesse degli azionisti. Un caso emblematico sarebbe stato quello della *benefit company*, introdotta nella British Columbia sotto l'influenza di B Lab. Si è notato, però, che l'ordinamento canadese, prima dell'ingresso della legislazione *benefit*, riconosceva nel diritto societario, forme di protezione agli interessi diversi da quelli degli azionisti. In un simile contesto, perciò, l'introduzione delle *benefit company* con la previsione di un regime specifico e derogatorio, potrebbe addirittura aver accordato una maggior *protezione* alla società e ai suoi amministratori dall'esercizio di forme di azioni di tutela concesse agli *stakeholder*.

Anche in Italia si è osservata una forma d'influenza da parte di B Lab per l'adozione della società *benefit*. La normativa sarebbe stata introdotta senza una adeguata previa riflessione sull'opportunità e sui rischi, causando non pochi problemi interpretativi e di coordinamento della novella con l'intero ordinamento giuridico. Inoltre, è stato giustamente fatto notare dalla dottrina che la tradizione del diritto societario italiano non fosse caratterizzata dalla stringente applicazione della massimizzazione dello scopo di lucro soggettivo, come accadeva invece negli Stati Uniti. In ogni caso, si è reputato che l'adozione della società *benefit* abbia eliminato ogni incertezza, e esplicitato la possibilità per la società lucrative di poter individuare una o più finalità di beneficio comune nel proprio atto costitutivo, nonostante restino una serie di incognite riguardo alle conseguenze giuridiche, che discendono dall'adozione nell'ordinamento italiano della legislazione, non solo per le società che ottengono la qualifica, ma più in generale per tutte le società, poiché il perseguimento di finalità di beneficio comune dovrebbe essere oramai esclusivamente riservato alle società *benefit*. Su questo tema si ritornerà ampiamente nella prossima sezione.

Riguardo alla *société à mission*, si è concluso che pure questa dovrebbe rientrare tra i frutti dell'attività di *lobbying* di B Lab, anche se l'influenza è stata molto più indiretta e trasversale rispetto a quanto accaduto in Italia, o in altri Stati. La legge che l'ha introdotta ha inserito anche altre novità per il diritto societario, ed è stata preceduta da un'ampia riflessione accademica e politica, oltre che da un lungo iter legislativo. Queste modalità d'ingresso della *société à mission* avrebbero fatto sì che il legislatore abbia individuato caratteristiche aggiuntive e giustificazioni distintive rispetto alla necessità di adottare la qualifica giuridica.

In conclusione, seppure entrambe le discipline, sia quella italiana che quella francese in materia di benefit, siano state adottate con modalità diverse, attraverso iter legislativi più o meno articolati, sostenute direttamente o indirettamente dall'influenza di B Lab, adottate sulla base di necessità inesistenti e importate da altri ordinamenti, o invece giustificate da problemi interni da risolvere, c'è pur sempre un elemento che accomuna entrambi gli ordinamenti, e cioè che la disciplina delle benefit, così come introdotta dai legislatori, avrebbe posto numerosi interrogativi riguardo alla sua opportunità concreta e alla sua utilità nel rispondere agli obiettivi e alle missioni dichiarate da parte dei suoi promotori di legge e sostenitori.

Per tale motivo, la ricerca tenterà nel prosieguo di analizzare in maniera più dettagliata la disciplina delle due qualificazioni giuridiche in Francia e in Italia. Lo scopo non è solo risolvere i dubbi legati all'interpretazione delle particolari disposizioni applicabili alle società benefit, ma anche di comprendere come tale regime specifico si differenzi da quello "ordinario", applicabile a tutte le altre società non-benefit. In questo modo, si crede sia di poter sciogliere i nodi interpretativi di questi anni riguardo alla disciplina della società benefit in Italia e in Francia, sia di poter arrivare a redigere un bilancio riguardo all'innovatività e all'utilità del modello benefit in Italia e Francia.

SEZIONE II – EVIDENZE RIGUARDO ALL'UTILITÀ DELLA *BENEFIT CORPORATION* NELL'ESPERIENZA ITALIANA E FRANCESE

La seconda sezione della ricerca è dedicata a raccogliere le evidenze riguardo all'utilità delle due qualifiche giuridiche nell'esperienza italiana e francese, in base all'analisi dei due regimi giuridici speciali applicati alle società *benefit* e *à mission* ed esaminando le criticità e le novità delle due legislazioni.

In effetti, una volta comprese le ragioni che hanno spinto i due legislatori ad adottare le due legislazioni e l'opportunità dal punto di vista giuridico nell'introdurle all'interno dei due ordinamenti, si ritiene necessario verificare la specialità del regime giuridico predisposto dai due legislatori per le società che ottengono la qualifica giuridica, e la sua innovatività rispetto ad una serie di questioni che interrogano la dottrina da anni per tutte le società lucrative, e cioè la gestione e i profili di responsabilità degli amministratori nel considerare gli interessi non finanziari; il ruolo degli *stakeholder* all'interno della società; e la necessità di ricorrere a meccanismi di *enforcement* e sanzionatori per aumentare il loro livello responsabilità nei confronti della comunità e dell'ambiente.

Per tale motivo, la ricerca tenterà nel prosieguo di analizzare in maniera più dettagliata la disciplina delle due qualificazioni giuridiche in Francia e in Italia. Lo scopo non è solo risolvere i dubbi legati all'interpretazione delle particolari disposizioni applicabili alle società *benefit* e *à mission*, ma anche di comprendere come tale regime specifico si differenzi da quello "ordinario", applicabile a tutte le altre società non-*benefit*. In questo modo, si crede sia di poter sciogliere alcuni nodi interpretativi che riguardo alla disciplina in Italia e in Francia, sia di poter arrivare a redigere un bilancio riguardo all'innovatività e all'utilità del modello *benefit* nei due Paesi.

Prima di procedere all'analisi è però necessario fare delle precisazioni metodologiche. Si è deciso d'esaminare la declinazione del regime speciale delle società *benefit* e *à mission* nella disciplina di alcuni tipi di società di capitali, lasciando fuori quelle di persone. La ragione dietro alla scelta di restringere il campo d'indagine alle sole forme sociali della Srl, Spa per l'Italia e delle SA, SAS e SARL per la Francia è legata a ragioni d'opportunità, poiché la maggior parte delle società aventi ottenuto la qualifica di società *benefit* e *à mission* in questi anni impiega principalmente queste forme giuridiche.

Inoltre, non sono esaminati tutti istituti giuridici riguardanti la disciplina di tali forme sociali appena richiamate, ma solo quelli che potrebbero aver subito delle mutazioni con l'intersecarsi del regime speciale predisposto dai legislatori per società che ottengono la qualifica giuridica.

Si procederà, perciò, in un primo momento ad analizzare le modalità con cui si ottiene lo status giuridico di società *benefit* e *à mission*, e cosa concretamente le distingue dalle società non-*benefit*, in particolare per comprendere quali potrebbero

essere stati gli effetti prodottisi sulle società ordinarie dall'entrata in vigore della qualifica giuridica (Cap. I). Successivamente, verrà esaminato il sistema di *governance* della società benefit e *à mission*, indagando sugli specifici doveri imposti ai gestori di tale società e ai nuovi organi societari creati *ad hoc*; si verificherà, inoltre, se i due legislatori abbiano riconosciuto delle prerogative agli *stakeholder*, ed eventuali forme di responsabilità dei gestori nei confronti di questi (Cap. II). Infine, sarà verificata l'efficacia degli strumenti di controllo del perseguimento del beneficio comune e del regime sanzionatorio applicabile alle società non aventi rispettato i loro impegni statutari (Cap. III).

CAPITOLO I – L’INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI PER DIVENTARE UNA SOCIETÀ BENEFIT E *SOCIÉTÉ À MISSION* E LE DIFFICOLTÀ INTORNO ALL’ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA GIURIDICA

La ricostruzione del procedimento di qualificazione presenta una serie di incertezze, legate innanzitutto all’iter procedurale che le società devono seguire, e altre invece connesse alla natura delle modifiche richieste nel momento in cui decidono di adottare lo status. Tali incertezze potrebbero rendere difficile l’individuazione delle specificità caratterizzanti le società benefit e *société à mission* rispetto alle società non aventi assunto tali qualifiche, rendendo così complicato anche comprendere il loro valore innovativo nei due Paesi. Si procederà dunque ad analizzare tali questioni nel primo paragrafo.

Nel secondo paragrafo, invece, si intende concentrare l’attenzione intorno al rapporto che sussiste tra le società benefit (e le *société à mission*) e quelle “ordinarie”. Questo tipo di verifica potrebbe risultare utile non solo per individuare con più chiarezza le condizioni per l’assunzione dello status, ma soprattutto per comprendere quali siano stati gli effetti che l’introduzione delle due qualifiche giuridiche ha avuto sul regime generale delle società nei due ordinamenti. In questo modo si inizierà a riflettere sulla portata innovativa dell’introduzione delle società benefit e *à mission* nei rispettivi regimi, che è una delle principali domande che muove la ricerca.

1. Come si diventa società benefit e société à mission: caratteristiche e problemi di definizione

In entrambi gli ordinamenti il procedimento di acquisizione della qualifica presenta una serie di problematiche. Alcune di queste hanno un carattere propriamente formale, poiché riguardano il procedimento da seguire per l’ottenimento dello status giuridico. Si discute in effetti, vista la vaghezza della formulazione legislativa, riguardo a cosa sia necessario modificare per ottenere la qualifica benefit e *à mission* e quali elementi occorra introdurre all’interno dello statuto della società. Si tratteranno in primo luogo questi problemi.

Successivamente, una volta individuati gli elementi che devono essere aggiunti all’interno dello statuto, si tenterà di definire il contenuto delle modifiche statutarie. In questo modo si potrà comprendere che cosa si intende per finalità di beneficio comune, obiettivi sociali e ambientali, *raison d’être* (che rappresentano i principali contenuti aggiunti agli statuti della società benefit e *à mission*), e come queste nuovi concetti si debbano coordinare con quelli tradizionali, già esaminati, di interesse, scopo ed oggetto sociale.

1.1. L'acquisizione della qualifica in Italia e Francia

Nella disciplina italiana, l'art. 1, comma 376 unitamente al comma 377 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede che le società che intendono qualificarsi come società benefit per ottenere la qualifica debbano indicare in maniera specifica nell'oggetto sociale le finalità di beneficio comune di cui al comma 376⁴⁹⁰, e perseguirle mediante una gestione volta al bilanciamento con lo scopo di lucro e l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto.

Possono diventare benefit sia le società già costituite, o quelle di nuova costituzione e non c'è nessun limite riguardo alla forma sociale poiché possono ottenere la qualifica le società di persone, di capitali o cooperative⁴⁹¹. Inoltre, trattandosi di una qualifica, le società che decidono di ottenere lo status di "benefit" continuano ad essere assoggettate alla disciplina riguardante lo specifico tipo societario adottato, il cui regime generale deve essere coordinato con le particolari regole previste per le società qualificate come "benefit"⁴⁹².

La qualifica di società benefit, stando alla scarna lettera della legge, si dovrebbe perciò ottenere attraverso la modifica dell'oggetto sociale, inserendo gli scopi di beneficio comune "specifico", e cioè una o più specifiche finalità benefiche da perseguire unitamente allo scopo di lucro o allo scopo mutualistico⁴⁹³. Si tratterebbe dunque di un requisito di natura costitutiva o statutaria⁴⁹⁴. Per alcuni, si dovrebbero indicare anche gli scopi di beneficio comune "generale" (e cioè, secondo il comma 376, l'«operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti degli stakeholder») ⁴⁹⁵ al fianco di quelle finalità specifiche. Non si crede però che la dicitura generica del comma 376 debba essere indicata espressamente nello statuto al pari delle finalità di beneficio comune "specifiche", e che questa rilevi ai fini qualificatori. Sembra piuttosto che la disposizione disponga un'obbligazione generale che discende in capo alla società dal momento in cui essa ottiene la qualifica di società benefit. Pertanto, la disposizione rileva al più a fini

⁴⁹⁰ Si noti che quando nel testo si indica solo il comma, ci si riferisce sempre all'art. 1 della L. 208/2015 che dal comma 376 al 384 regola la disciplina della società benefit in Italia.

⁴⁹¹ Il comma 377 indica tutte le società del libro V, titoli V e VI del codice civile, dunque da tutte le società lucrative, di persone e di capitali, e anche dalle società cooperative e mutue assicuratrici, nonostante il riferirsi del comma 376 al solo scopo della divisione degli utili, che indica comunque nelle società lucrative la principale e caratterizzante area di interesse della nuova figura (G. D. MOSCO, *Scopo e oggetto nell'impresa sociale*, cit., p. 83).

⁴⁹² Si v. A. DENTONI-LITTA, *Aspetti normativi essenziali delle società benefit*, in BELLAVITE PELLEGRINI e CARUSO, *op. cit.*, p. 33. Anche le modifiche dell'atto costitutivo ai fini dell'acquisizione della qualifica di benefit sono soggette alla specifica disciplina riguardante la forma sociale.

⁴⁹³ Per le cooperative che acquisiscono la qualifica di benefit la peculiarità è rappresentata dalla integrazione dello scopo sociale tradizionale di natura mutualistica con una o più finalità di beneficio comune. Per approfondire l'applicazione della disciplina "benefit" alle società cooperative si v. B. PAGAMICI, *Aspetti operativi per la costituzione e la gestione della società benefit*, in *Cooperative e enti non profit*, 2017, p. 29, p. 30.

⁴⁹⁴ V. B. PAGAMICI, *op. cit.*, p. 30.

⁴⁹⁵ Si v. B. PAGAMICI, *op. cit.*, p. 30. In questo senso si legge anche nel sito di Assobenefit <https://assobenefit.org/cosa-sono-le-societa-benefit/domande-frequenti-sulle-societa-benefit> (consultato il 24 ottobre 2023) in cui indicano che secondo la normativa tutti i tipi societari previsti dal codice civile possono utilizzare il modello della Società Benefit modificando il proprio Atto costitutivo/Statuto e inserendo nell'oggetto sociale gli scopi di beneficio comune generale (operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti degli *stakeholder*) e specifico (il perseguimento una o più specifiche finalità di beneficio comune).

gestori della società⁴⁹⁶, seppure, come si vedrà nel prosieguo della trattazione, alcuni mettano in discussione l'effettività della formulazione⁴⁹⁷.

Al di là dell'aggiunta delle finalità di beneficio comune nell'oggetto sociale (certamente quelle "specifiche", ed eventualmente pure quelle "generiche", sia pure senza funzione qualificatoria), non sembrano essere previsti ulteriori aggiustamenti statutari individuati come necessari per ottenere l'acquisizione della qualifica. Manca, in realtà più in generale, qualsiasi forma di chiarimento da parte della legge rispetto all'intero procedimento che le società sono tenute a seguire se intendono acquisire lo status di "benefit", causando quindi dubbi e incertezze riguardo alle condizioni e ai requisiti necessari che la società deve rispettare nel processo qualificatorio.

Da tali elementi incerti, alcuni hanno ritenuto che per ottenere lo status di società benefit, la società non dovrebbe semplicemente modificare l'oggetto sociale con l'indicazione delle finalità di beneficio comune ai sensi del comma 377, ma che il rilascio sia sottoposto anche al rispetto delle altre norme contenute nei commi 376 e seguenti che non si riferiscono però direttamente alla qualificazione della società come "benefit", come ad esempio le modalità di gestione della società⁴⁹⁸, la nomina di un responsabile del beneficio comune⁴⁹⁹, e la redazione di una relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune da allegare al bilancio societario⁵⁰⁰. Per alcuni perciò sia la società già esistente, che quella di nuova

⁴⁹⁶ In questo senso si v. A. BARTOLACELLI, «*Predicare bene e razzolare male*», cit., p. 328 che chiarisce che per quanto la norma del comma 376 detti entrambe le condizioni appena osservate, solo l'inserimento nella clausola dell'oggetto sociale di una finalità di beneficio comune è rilevante per la qualificazione. Infatti, per l'autore se venisse attribuito tale valore anche alla disposizione regolante la modalità di gestione della società, «si otterrebbe il paradossale risultato di qualificare una società come benefit o meno a seconda delle modalità in cui essa sia in concreto amministrata, con incertezza da un lato sulla quantità di atti amministrativi da considerare ai fini della valutazione, e dall'altro sulla stessa qualificazione che sarebbe ondivaga a seconda dell'essere la gestione improntata ora più, ora meno, ai canoni di responsabilità, sostenibilità e trasparenza». Per l'autore allora la società assume la qualifica di società benefit solo in quanto all'interno della clausola dell'oggetto sociale si può rinvenire la menzione di una specifica finalità di beneficio comune, che è quindi condizione necessaria e sufficiente ai fini di tale qualificazione.

Ne è messa in discussione l'effettività della norma anche per le possibili contraddizioni che si creerebbero da un punto di vista pragmatico. In effetti, come sostiene A. BARTOLACELLI, *The Unsuccessful pursuit of sustainability in Italian Business Law*, cit., p. 302; ID, «*Predicare bene e razzolare male*», cit., p., 328 se la disposizione avesse davvero una portata concreta si potrebbe sostenere che le società non benefit siano per legge autorizzate ad operare in modo insostenibile, irresponsabile e non trasparente. (Similmente anche C. CAMARDI, *Enti collettivi e formazioni sociali, dal libro I al libro V attraverso il terzo settore*, in *Contratto e Impresa*, 2023, p. 470, p. 491 (nt. 51)). La disposizione allora potrebbe avere una portata meramente stilistica. Come fa notare L. VENTURA, *Le società benefit nel mondo*, cit., p. 120 la disposizione in questione intende riprodurre la normativa del Delaware in materia di *Public Benefit Corporation* che prevede accanto al *general public benefit*, uno speciale quale è lo *specific public benefit*. Il legislatore italiano avrebbe quindi trapiantato tale divisione tra beneficio comune generico e specifico, ma si crede che solo le clausole di beneficio comune specifico debbano essere indicate nell'atto costitutivo, vista appunto la necessità per la società di individuare e declinare in maniera caratteristica lo o gli scopi di natura benefica prescelti, a differenza invece del contenuto della clausola generica del comma 376 che deve essere perseguito indipendentemente dalla sua introduzione nell'atto costitutivo perché previsto direttamente dalla legge. Si crede quindi che l'indicazione del beneficio comune "generale" (e cioè l'«operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti degli stakeholder») nell'atto costitutivo non è necessaria per l'acquisizione della qualifica, ma al contempo certamente non è impedito ai soci di riprodurre in sede statutaria la disposizione del comma 376.

⁴⁹⁸ Art. 1 comma 380 e 381 riguardo all'inadempimento di quanto imposto al comma 380.

⁴⁹⁹ Art. 1 comma 380, ultimo periodo.

⁵⁰⁰ Art. 1 comma 382.

costituzione, che intendono conseguire lo status di società benefit non potrebbero limitarsi a livello pratico a modificare solo l'oggetto sociale con l'indicazione delle specifiche finalità di beneficio comune, ma dovrebbero, invece, procedere ad ulteriori modifiche statutarie riguardanti anche le clausole inerenti i doveri specifici degli amministratori, e introdurre anche un'apposita clausola statutaria, oppure integrare le clausole recanti la disciplina del bilancio, che contemplino l'obbligo di redigere annualmente la relazione concernente il perseguimento del beneficio comune e la disciplina legale dei criteri di redazione e degli obiettivi della medesima relazione annuale⁵⁰¹.

Nonostante si riconosce l'utilità di indicare tali elementi nell'atto costitutivo⁵⁰² già nel momento dell'acquisizione della qualifica "benefit"⁵⁰³, si crede comunque che tali disposizioni non regolino il procedimento qualificatorio, cioè il passaggio da società "normale" a società benefit, ma piuttosto siano espressione del regime "speciale" che la società deve rispettare in virtù dell'assunzione della qualifica di società benefit. Dette disposizioni, quindi, dovrebbero solamente regolare il funzionamento e il controllo a cui la società è sottoposta nel momento immediatamente successivo all'assunzione dello status di società benefit.

Anche nel regime francese, le modifiche statutarie rappresentano la fase principale del procedimento di qualificazione come *société à mission*, ancorché sia stato chiarito in maniera più esaustiva in che cosa debbano consistere le modifiche a differenza dei dubbi lasciati dal legislatore italiano.

⁵⁰¹ V. B. PAGAMICI, *op. cit.*, p. 34 secondo l'autore tali modifiche statuarie devono riguardare anche le società di nuova costituzione, e quindi anche quelle che intendono fin dalla loro nascita qualificarsi come società benefit. Anche tali società dovrebbero indicare all'interno del proprio atto costitutivo, oltre alle finalità di beneficio comune nell'oggetto sociale, anche delle particolari clausole contrattuali riguardanti gli obblighi degli amministratori per la redazione e la pubblicazione della relazione annuale riguardante il perseguimento del beneficio comune, ma anche l'indicazione di una clausola specifica che preveda i poteri riconosciuti al responsabile del beneficio comune (*ivi*, p. 31). Anche nel sito del CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Società Benefit*, <https://notariato.it/it/impresa/societa-benefit/> (consultato il 24 ottobre 2023) sono indicate come condizioni per essere una società benefit l'inserimento di indicazioni riguardanti la modalità secondo cui gli amministratori devono gestire la società in modo da bilanciare i vari interessi, la necessità di individuare uno o più soggetti responsabili dell'effettivo perseguimento da parte della società delle finalità di beneficio comune e l'obbligo di redigere la relazione annuale in cui presentare i suoi risultati. In particolare, è rilevante anche quanto è indicato nel sito rispetto al ruolo del notaio, il quale può consigliare le clausole più adatte alle necessità della società, in modo da garantire a questa di poter essere considerata come una società benefit. Questa precisazione rispetto al ruolo del notaio, seppur potrebbe essere considerata senza valore, in realtà mostra come nella pratica l'acquisizione della qualifica "benefit" non sia soggetta a particolari requisiti prestabiliti in maniera chiara e definita dalla legge, ma sia piuttosto sottoposta ad un regime variabile e flessibile, in cui è difficile individuare quali siano quelli necessari per l'assunzione dello status, oltre alla modifica dell'oggetto sociale con l'indicazione delle finalità di beneficio comune scelte.

⁵⁰² Si usa il termine atto costitutivo, anche per riferirsi alle eventuali modifiche operate sullo statuto della società per azioni. Si v. in particolare M. STELLA RICHTER jr., *Forma e contenuto dell'atto costitutivo della società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO e PORTALE, Torino, UTET, 2004, p. 167, p. 171 che precisa come parlare di atto costitutivo significhi riferirsi anche e soprattutto allo statuto.

⁵⁰³ Secondo G. MARASÀ, *Scopo di lucro e scopo e scopo di beneficio comune nelle società benefit*, cit., p. 5 visto che il legislatore per quanto riguarda la disciplina statutaria si è limitato ad imporre solo l'indicazione delle finalità specifiche di beneficio comune, questo non impedirebbe che lo statuto contenga altre clausole per regolare il funzionamento della società, come ad esempio quelle che definiscono il punto di equilibrio tra scopi economici e scopi di beneficio comune a cui gli amministratori per bilanciare i diversi interessi coinvolti e limitare la discrezionalità gestoria. In ogni caso, tali clausole non avrebbero carattere qualificatorio per l'ottenimento dello status di società benefit, ma sarebbero semplicemente utili per il funzionamento della società.

Per prima cosa, anche in Francia l'assunzione della qualifica è aperta a tutte le società commerciali⁵⁰⁴, ma a differenza dell'Italia, i requisiti qualificatori e le condizioni del procedimento assumono già a prima lettura contorni più chiari e definiti. All'art. L210-10 del *Code commerce* è prescritto che una società possa dichiarare pubblicamente la qualità di *société à mission*⁵⁰⁵ qualora rispetti le condizioni indicate nell'elenco puntato contenute nell'articolo, e cioè per prima cosa i suoi statuti precisino una *raison d'être* ai sensi dell'art. 1835 *code civil*; indichino poi uno o più obiettivi sociali e ambientali che la società si dà come missione di perseguire nell'ambito della sua attività. Ma non solo questo, poiché al terzo punto è richiesto anche alla società di indicare nei suoi statuti le modalità di monitoraggio dell'esecuzione degli obiettivi sociali e ambientali⁵⁰⁶, affidate ad un comitato di controllo, il *comité de mission*⁵⁰⁷. Tale nuovo organo, creato *ad hoc* per la nuova disciplina delle *société à mission*⁵⁰⁸, è distinto dagli altri organi societari esistenti ed è incaricato di verificare dall'interno della società l'esecuzione della *mission*, secondo le modalità specificate nello statuto⁵⁰⁹, e di presentare poi una relazione annuale che dia atto dei risultati⁵¹⁰.

⁵⁰⁴ V. E. COHEN, *op. cit.*, p. 81 che precisa che «l'article L210-10 du *Code commerce* ne s'appliquera qu'aux sociétés commerciales, aux sociétés d'assurances, aux mutuelles et aux coopératives». In effetti l'articolo è collocato nelle disposizioni preliminari relative alle società commerciali, subito dopo gli articoli L. 210-1 e seguenti del codice di commercio francese, che stabiliscono gli elementi fondamentali delle società commerciali. Riguardo alle mutue assicuratrici si v. A. COURET, *Le décret du 2 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission*, in *Bulletin Joly Sociétés*, 2020, p. 6 che chiarisce come la loi PACTE ha dichiarato applicabile alle mutue assicuratrici il regime delle *société à mission* e stabilito, inoltre, un regime per le *mutuelles à mission* o *unions à mission* contenuto nel *Code de la mutualité* (C. mut., art. L110-1-1 à C. mut., art. L110-1-3 nouv.). Sono escluse quindi dalla possibilità di acquisire lo status di *société à mission* i gruppi d'interesse economico (*groupement d'intérêt économique*) e le *sociétés civiles* poiché non sono società commerciali, ed anche le fondazioni e le associazioni (si v. sull'opportunità di estendere il regime delle *société à mission* ai *groupement d'intérêt économique* e le *sociétés civiles*, RAPPORT ROCHER, *op. cit.*, p. 32; sulla possibilità di estendere il regime delle *société à mission* alle associazioni si v. H. DURAND, *Faut-il étendre la qualité d'organisme «à mission» aux associations?*, in *Juris associations*, 2022, p. 33).

⁵⁰⁵ «Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées: (...)». Si v. art. L210-10 *Code commerce*, comma 1. L'inciso «peut faire publiquement état» si dovrebbe intendere come la possibilità concessa dal legislatore alle società d'assumere, volontariamente, la qualifica di *société à mission* ove procedano ad inserire gli elementi richiesti dalla legge e indicati nell'elenco puntato che segue all'art. L210-10 *Code commerce*.

⁵⁰⁶ All'art. L210-10, 3° è previsto solo la definizione di modalità di controllo dell'esecuzione riferito solo al secondo punto, e cioè la missione che sarebbe rappresentata dagli obiettivi sociali e ambientali. Secondo l'interpretazione letterale del testo allora resta esclusa dal controllo la *raison d'être*. Per un'interpretazione letterale si v. R. MORTIER, B. ZABALA, S. VENDEUIL, *op. cit.*, pt. 22.

⁵⁰⁷ Inoltre, l'art. L210-10, 3° prosegue prescrivendo che almeno uno dei membri del comitato di missione deve essere un dipendente assunto dalla società. Inoltre, per ragioni di semplificazione del regime per le società non impieganti più di 50 dipendenti, è previsto all'art. L210-12 che queste possano decidere di nominare solo un referente di missione piuttosto che il comitato di missione. In questo caso il referente può essere anche un dipendente della società. Inoltre, si v. per una breve ricostruzione dei tre requisiti dell'art. L210-10 per l'acquisizione della qualifica *société à mission*, D. HEIZ, *The Suitability of French Law to B Corp*, in PETER et al., *op. cit.*, p. 580; E. MASSET, *L'introduction de nouveaux modèles. Les sociétés à mission et les fonds de pérennité*, in *Droit des sociétés*, 2019, p. 581; A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 63; R. MORTIER, B. ZABALA, S. VENDEUIL, *op. cit.*, pt. 17.

⁵⁰⁸ V. E. COHEN, *op. cit.*, p. 97.

⁵⁰⁹ Lo statuto deve specificare infatti le procedure per il controllo dell'adempimento della missione scelta; ma non solo poiché, secondo quanto previsto dall'art. L 210-10 n° 3, sono riconosciuti al *comité de mission* anche i poteri di effettuare le verifiche e ricevere i documenti che ritiene necessari per monitorare l'andamento della missione.

⁵¹⁰ Art. L210-10, n 3° prosegue prescrivendo anche i poteri che competono al nuovo organo, il *comité de mission* della società qualificata come *société à mission*, e cioè che questo è incaricato esclusivamente del controllo della missione e di presentare una relazione annuale, allegata alla relazione sulla gestione di cui all'articolo L232-1 *Code*

Le tre modifiche statutarie sopra esposte rappresentano, stando a quanto indicato al punto 5° del medesimo articolo L210-10, le condizioni che l'ufficiale del registro di commercio presso il tribunale commerciale deve verificare⁵¹¹ affinché la società possa dichiarare pubblicamente il suo status di *société à mission* nel registro⁵¹². Dagli elementi necessari alla qualificazione di *société à mission* resta perciò escluso quanto previsto al punto quarto del medesimo art. L210-10, e cioè che la società è soggetta a verifica del perseguimento della missione da parte di un organismo terzo e indipendente⁵¹³. Si crede che la disposizione rientri tra le norme che disciplinano il regime di funzionamento e di controllo applicabile alla società avente già acquisito lo status di *société à mission*, piuttosto che una delle condizioni qualificatorie per l'acquisto della qualifica, parimenti all'indicazione degli obiettivi sociali e ambientali o all'indicazione riguardanti il *comité de mission*⁵¹⁴. In effetti, la società avente acquisito la qualifica è sottoposta, proprio in virtù dell'acquisizione del suo status, ad un controllo "esterno" da eseguire per la prima volta entro i diciotto mesi dalla pubblicazione della dichiarazione dello status di *société à mission* nel Registro del Commercio⁵¹⁵.

Riguardo all'aggiunta delle clausole statutarie per l'acquisizione dello status di società benefit e di *société à mission* degli interrogativi sono sorti, in particolare in Italia, riguardo alla necessità di modificare la denominazione sociale.

In Italia, il comma 379, ultimo periodo, dispone solo la possibilità di modificare la denominazione sociale con le parole «Società benefit» o l'abbreviazione «SB» e perciò si può immediatamente desumere che la modifica non rientra nei requisiti necessari all'acquisizione della qualifica della società benefit. Anzi, stante la lettera della legge, nulla impedirebbe alla società di non modificare

commerce, all'assemblea generale incaricata di approvare i conti della società. La disposizione prevede anche che tale comitato effettui tutte le verifiche che ritiene opportune e si procuri tutti i documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni. Si approfondiranno più nel dettaglio le modalità di nomina dei membri del *comité de mission*, il funzionamento del nuovo organo e anche le speciali funzioni in questa sezione al Cap. II §1.2.

⁵¹¹ In questo senso anche R. MORTIER, B. ZABALA, S. VENDEUIL, *op. cit.*, pt. 20.

⁵¹² Per una ricostruzione a livello pratico del procedimento d'acquisizione della qualifica di *société à mission* si v. COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES À MISSION, *Comment devenir entreprise à mission?*, <https://www.entreprisesamission.org/comment-devenir-entreprise-a-mission/> (consultato il 30 ottobre 2023).

⁵¹³ In questo caso, perciò, il legislatore ha inteso precisare il regime di controllo esterno a cui la società qualificata come *a mission* è sottoposta, unitamente, si crede alle altre disposizioni contenute al punto 3° che regolano invece i poteri del *comité de mission* incaricato di eseguire un controllo dall'interno della società.

⁵¹⁴ In realtà secondo alcuni, si v. R. MORTIER, *Top départ pour les sociétés à mission!*, in *Droit des sociétés*, 2020, comm. 35, la sottoposizione al controllo esterno dell'organismo terzo e indipendente costituisce invece una delle condizioni formali, imposte dalla legge, a cui è subordinata l'acquisizione dello status di *société à mission*, insieme all'indicazione di un *comité de mission*, e alla dichiarazione dello status di "*société à mission*" al cancelliere del tribunale commerciale, che lo pubblica nel registro di commercio. Secondo l'autore accanto alle condizioni formali, ci sono quelle sostanziali, ai fini dell'acquisizione dello status di società a missione, che consistono nell'indicazione di una *raison d'être* ai sensi dell'articolo 1835 del *Code civil*, e nell'adozione di una missione ai sensi del L210-10, 2° *Code commerce*.

⁵¹⁵ Art. R210-21, così come modificato dal Décret n° 2020-1, 2 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission e più recentemente dall'art. 19 del Décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 pris en application de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales. Lo stesso articolo precisa anche che nel caso di società con meno di 50 dipendenti (L210-12) il primo controllo da parte dell'organismo terzo ha luogo nei 24 mesi dalla pubblicazione della dichiarazione dello status di *société à mission* nel Registro del Commercio.

la sua denominazione, o di modificarla successivamente una volta ottenuta la qualifica di società benefit. Perciò, come è stato fatto notare in dottrina, l'inclusione del riferimento alla società benefit nel nome della società non è un presupposto per la sua qualificazione, poiché a differenza dei tipi sociali⁵¹⁶ o di alcuni regimi speciali⁵¹⁷, non è attraverso la spendita di un certo *nomen juris* che si concretizza l'antecedente logico per l'applicazione della disciplina delle società benefit.

Nel caso delle società benefit allora, la mera possibilità di introdurre la sigla SB nella denominazione ricade solo sul terreno «identitario/reputazionale in chiave concorrenziale»⁵¹⁸, poiché la scelta dell'apposizione della qualifica o la sigla non è dettata da un'imposizione della legge per esercitare una certa attività o per accedere ad un regime agevolato, ma solo per rivolgersi ad un segmento di utenti/clienti particolarmente sensibili alle istanze della responsabilità sociale d'impresa⁵¹⁹. In ogni caso la scelta di non modificare la denominazione sociale e rinunciare ai possibili vantaggi reputazionali⁵²⁰ non esenta la società da forme di responsabilità e dalle

⁵¹⁶ In questo senso si v. M. STELLA RICHTER jr, *Società Benefit e Società non Benefit*, in *Orizzonti de Diritto Commerciale*, cit., p. 3; D. CATERINO, *Denominazione e labeling della società benefit, tra marketing "reputazionale" e alterazione delle dinamiche concorrenziali*, in *Giur. comm.*, 2020, p. 787, p. 798.

⁵¹⁷ In questo senso è utile lo studio condotto da A. BARTOLACELLI, «*Predicare bene e razzolare male*», cit., p. 331; ed anche quello di D. CATERINO, *op. cit.*, p. 790 che evidenzia come il fenomeno della società benefit e della mera "possibilità" di modificare la denominazione sociale sia anomalo rispetto ad altre disposizioni previste per gli altri particolari regimi di categoria esistenti nell'ordinamento italiano. L'autrice si sofferma sul regime delle banche, delle imprese assicuratrici e anche degli enti del terzo settore (ETS). In questi casi infatti «alla denominazione sociale in senso stretto si accompagna (talora obbligatoriamente) una espansione che vale a qualificare il soggetto che la utilizza; più precisamente, vale a definire non tanto una classificazione tipologica, ma un'appartenenza a categorie soggettivamente piuttosto variegate, unificate dalla circostanza di essere soggette a regimi speciali». Invece per quanto riguarda il regime delle società benefit, (*ivi*, p. 797) la qualificazione del soggetto benefit prescinde totalmente dall'attribuzione del *nomen*. L'etichetta non assume valore qualificante del soggetto né della sua attività tipica, e la sua apposizione accanto alla denominazione sociale è assolutamente facoltativa.

⁵¹⁸ D. CATERINO, *op. cit.*, p. 799. Così anche A. BARTOLACELLI, «*Predicare bene e razzolare male*», cit., p. 331 che sottolinea come la maggior parte delle società modifica la denominazione «perché interessate a presentarsi al mercato nella sua veste "sostenibile"» e quindi per un vantaggio reputazionale che è il principale vantaggio riconosciuto dal legislatore con l'introduzione della legislazione benefit. Al contempo però la normativa non esclude che vi possano essere anche casi in cui la società non decida di modificare la denominazione sociale.

⁵¹⁹ D. CATERINO, *op. cit.*, p. 799. La tendenza nella prassi è che le società che assumono la qualifica benefit, modificano anche la propria denominazione sociale, così da poter nell'immediato trarre un vantaggio reputazionale. Ciononostante, in questi anni un numero non indifferente avrebbe deciso di assumere lo status di società benefit, modificando il proprio atto costitutivo con una o più finalità di beneficio comune, senza però aggiungere nulla alla propria denominazione sociale. Si v. ad esempio lo studio condotto da C. SANESI, F. SANESI, *L'Universo delle SB in Italia: l'analisi dei dati del Registro delle Imprese in I Quaderni: La Società Benefit – Commissione Start Up Innovative, Microimprese e Settori Innovativi* a cura di RIZZO, n. 83, 2021, p. 58, p. 59 (disponibile online: <https://www.odcec.mi.it/quaderni/n-83---la-società-benefit>) il quale ha mostrato come al 4 gennaio 2020 vi erano 441 società benefit nel Registro delle Imprese. Sul totale, 320 avevano utilizzato le parole "società benefit" o "SB" accanto alla denominazione, mentre 121 avevano scelto di non farlo. L'assenza di una sezione speciale nel registro dedicata all'iscrizione delle società benefit, così come la mancanza di un obbligo di modificare la denominazione sociale avrebbe condotto lo studio a dover considerare diversi elementi per poter calcolare il numero totale delle società benefit. Tra questi per prima cosa avrebbe preso in considerazione le società che usavano «Società benefit» o dell'abbreviazione: «SB» nella denominazione; poi la presenza nell'oggetto sociale delle finalità specifiche di beneficio comune; e inoltre «la presenza codice atto 075 (Decreto 11 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico - Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica: Specifiche Fedra 6.8 Codici tabelle variati al 01/04/2016)»; e infine il «codice documento R09 (decreto 13 settembre 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico – Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica: Relazione perseguimento beneficio comune società benefit – Specifiche Fedra 6.9 variazioni al 05/08/2017)».

⁵²⁰ Le ragioni dietro alla decisione di rinunciare ad un possibile vantaggio reputazionale, potrebbe risiedere nella volontà di non mostrarsi al pubblico come società benefit, in modo da non generare aspettative rispetto al proprio

sanzioni previste dalla disciplina benefit nel caso di mancato perseguimento delle finalità di beneficio comune. In effetti, poiché la modifica della denominazione non qualifica la società come benefit, ma la società lo è a prescindere dalla sua denominazione, questa è comunque sottoposta all'applicazione del regime giuridico speciale e pure a quello sanzionatorio del comma 384⁵²¹, quando alle finalità specificamente dichiarate non corrisponda l'effettivo perseguimento del beneficio comune.

In Francia, la stessa chiarezza impiegata dal legislatore all'art. L210-10 nel precisare gli elementi che vanno inseriti nello statuto per l'acquisizione dello status di *société à mission*, non è stata però estesa anche all'eventuale necessità di modificare la denominazione sociale. In effetti all'articolo non si fa alcun riferimento alla modifica della denominazione o la documentazione societaria con l'indicazione dello status "*société à mission*"⁵²². La modifica si potrebbe però desumere dalla combinazione di diverse disposizioni, in particolare dall'art. L210-10, 5°, e dall'art. L210-11 *Code commerce*. Dal combinato delle due norme si potrebbe credere che la società che decide di assumere volontariamente la qualifica⁵²³ («peut faire publiquement état»), aggiungendo nello statuto gli elementi necessari sopra richiamati (quindi quelli dal 1° al 3° punto dell'art. L210-10), debba poi rendere noto pubblicamente il suo status di società *à mission*, innanzitutto dichiarandolo all'ufficiale del registro di commercio, e poi modificando anche tutti gli atti e la documentazione della società con la menzione di *société à mission*⁵²⁴. Quest'ultimo adempimento si dovrebbe, per l'appunto, dedurre implicitamente dal regime sanzionatorio specifico previsto dal legislatore all'art. L210-11. L'articolo, nel caso di non rispetto di una delle condizioni dell'art. L210-10 o nel caso in cui l'organismo terzo e indipendente concluda ritenendo che gli obiettivi sociali e ambientali prescelti dalla società non siano stati rispettati, dispone la condanna del rappresentante legale

comportamento da parte dei clienti e dei concorrenti, e forse, anche, nella speranza di non subire le sanzioni previste dalla disciplina benefit nel caso di mancato perseguimento delle finalità di beneficio comune. In questo senso si v. anche D. CATERINO, *op. cit.*, p. 800.

⁵²¹ Comma 384: «La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. (...)». Il regime sanzionatorio si applica quindi indipendentemente dalla modifica della denominazione sociale. In questo senso si v. D. CATERINO, *op. cit.*, p. 808-809. Sul tema si v. A. BARTOLACELLI, «*Predicare bene e razzolare male*», cit., p. 335 il quale ritiene che l'espresso rinvio alla disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette e della pubblicità ingannevole del comma 384 avrebbe permesso di eliminare ogni dubbio riguardo allo loro applicazione anche alle società benefit che non hanno, legittimamente, indicato nella denominazione la sigla SB o la qualifica "società benefit". Per l'analisi del regime sanzionatorio si rinvia a quanto si dirà in questa sezione al Cap. III §2.2.

⁵²² In dottrina non ci sono riflessioni riguardo all'obbligo di modifica o meno della denominazione per indicare la qualifica di *société à mission*. In molti fanno riferimento alle suddette disposizioni per dire che la società fa pubblicamente dichiarazione se rispettando le condizioni richieste per l'assunzione della qualifica, le dichiara al cancelliere del tribunale che accerta i presupposti richiesti.

⁵²³ Come già detto sopra si ritiene che il dettato del primo comma del L210-10 «peut faire publiquement état» vada inteso come la possibilità concessa alle società di assumere la qualifica di *société à mission*, ove procedano ad inserire gli elementi richiesti dalla legge, e non avrebbe invece niente a che vedere con la possibilità di modificare la denominazione sociale.

⁵²⁴ Si v. A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 340 (nt. 179) che riflette rispetto alla portata dell'art. L210-10 comma 1 sulla facoltà o meno della modifica della denominazione.

della società all'obbligo di rimuovere la menzione "*société à mission*" da tutti gli atti, documenti e supporti elettronici emanati dalla società⁵²⁵. Anche in questo caso non si fa, in realtà, espressamente riferimento alla denominazione sociale, ma si potrebbe facilmente ricomprendere anch'essa in virtù del fatto che la norma è volta ad evitare il perdurarsi di comportamenti ingannatori e abusivi nei confronti dei terzi derivanti dallo sfruttamento della qualifica⁵²⁶. Sembra perciò insensato che la società sanzionata possa continuare a mantenere la dicitura *société à mission* nella denominazione sociale, e rimuoverla solo da alcuni atti e documenti. In ogni caso vista l'assenza di una norma espressa che obbliga alla modifica della denominazione sociale, si può ritenere che, la modifica della denominazione o dell'indicazione nei documenti dello status di *société à mission*, non sia un requisito necessario per l'assunzione della qualificazione⁵²⁷ (al pari dei requisiti indicati dal 1° al 3° punto dell'art. L210-10), ma piuttosto un adempimento specifico che dovrebbe discendere con l'acquisizione dello status di *société à mission*. Un'interpretazione in questo senso sarebbe sia coerente con il regime sanzionatorio specificamente individuato dal legislatore francese, sia con quanto dovrebbe contraddistinguere la *société à mission* dalle altre ordinarie, e cioè l'aver deciso di aggiungere una serie di elementi al proprio statuto per fare pubblicamente uso della menzione di *société à mission*, che è pure il principale vantaggio che discende dalla decisione di acquisire la qualifica giuridica⁵²⁸. In questo senso, non sarebbe da escludere l'ipotesi in cui nel mercato siano presenti società con la qualifica di *société à mission*, poiché hanno indicato i requisiti necessari per l'acquisto dello status nel proprio statuto, ma che non ne hanno però dato atto nella denominazione. In quest'ultimo caso si dovrebbe trattare di una violazione di tale adempimento dedotto dalle disposizioni in materia (di cui mancherebbe però una sanzione nel caso d'inottemperanza), ma che non avrebbe comunque nessun effetto riguardo alla qualità della società come *société à*

⁵²⁵ R. MORTIER, B. ZABALA, S. VENDEUIL, *op. cit.*, pt. 20. Si rinvia per approfondire riguardo al regime sanzionatorio speciale individuato dal legislatore francese in questa sezione al Cap. III §2.1, in particolare riguardo agli effetti dell'ordinanza del giudice in modo da comprendere se dia luogo alla perdita della qualifica di *société à mission*, o solo al divieto di sfruttare la menzione "*société à mission*", pur mantenendo però lo status giuridico.

⁵²⁶ E. MASSET, *L'introduction de nouveaux modèles*, cit., p. 586 ha precisato che le denominazioni giuridiche di "*société à mission*" e anche di "*fonds de pérennité*" (entrambe adottate con la Loi Pacte) devono essere protette per garantire il messaggio "positivo" che possono trasmettere a terzi, e per dissuadere eventuali abusi da parte di strutture che potrebbero tentare di utilizzarle senza rispettare i vincoli richiesti. Da tale necessità di protezione si comprende anche il valore che discende dallo sfruttamento della qualifica per le società che modificano i propri statuti.

⁵²⁷ In questo senso si v. A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "benefício comum"*, cit., p. 340 che riguardo alla denominazione di *société à mission* ritiene che vista l'ambiguità delle norme occorre ritenere che la modifica della denominazione sia facoltativa, ma che gli amministratori debbano comunque informare gli organismi pubblici incaricati della registrazione delle società della natura di *société à mission*.

⁵²⁸ Come è stato fatto notare anche nella dottrina francese al momento dell'entrata in vigore della Loi PACTE la società che acquisisce lo status di *société à mission* dovrebbe godere di un ampio vantaggio reputazionale nel mercato per via dell'immagine che crea di sé come società attenta e impegnata nelle istanze di natura sociale e ambientale. Si v. R. DALMAU, *Les sociétés à mission: quelle nature et quelles sanctions?*, in *JCP E*, n. 13, 2020, p. 1136 che crede, talaltro, che il vantaggio in termini di immagine è acquisito a "costi" davvero bassi poiché la disciplina delle *société à mission* non impone obblighi stringenti, se non la costituzione di un *comité de mission* tenuto ad un controllo "interno" che si sostanzia nella relazione di gestione presentata all'Assemblea generale, e poi alla sottoposizione ad controllo "esterno" da parte di un organismo terzo e indipendente accreditato che verifica l'adempimento della missione, in linea di principio almeno ogni 2 anni (art. R210-21 *Code commerce*).

mission, e quindi alla sottoposizione di questa al regime specifico applicato alle società aventi lo status giuridico e all'art. L210-11⁵²⁹.

In entrambi gli ordinamenti le società che assumo la qualifica di società *benefit* e *à mission* devono procedere all'adempimento degli obblighi di pubblicità legale nei rispettivi registri italiani e francesi.

Nella disciplina italiana, il comma 379 terzo periodo richiama espressamente le disposizioni in materia di pubblicità in caso di modifica dell'atto costitutivo/statuto della società a seconda dello specifico modello societario⁵³⁰, ma naturalmente l'obbligo di pubblicità nel registro delle imprese riguarda anche le società di nuova costituzione secondo la disciplina ordinaria in materia di pubblicità⁵³¹. Nel registro per l'imprese non è stata istituita alcuna sezione speciale; perciò, le società aventi individuato le finalità specifiche di beneficio comune da perseguire nel proprio statuto – che a questo punto si ritiene essere il solo ed unico presupposto necessario per ottenere la qualifica *benefit*⁵³² – normalmente restano iscritte (nel caso di modifica), o si iscrivono per la prima volta, nella sezione ordinaria⁵³³.

Anche in Francia, la società che assume la qualifica di *société à mission* è tenuta agli adempimenti di pubblicità legale. L'art. L 210-10, 5° dispone che la società sia tenuta a dichiarare la sua qualità di *société à mission* al «greffier du tribunal de commerce, qui la publie (...)»⁵³⁴. Questo adempimento dovrebbe

⁵²⁹ Si deve quindi applicare l'art. L210-11 *Code de commerce* indipendentemente dalla modifica della denominazione poiché non è un adempimento determinate per l'assunzione dello status giuridico, come lo sono l'indicazione della *raison d'être*, degli obiettivi sociali e ambientali e quelle riguardo al *comité de mission*. È in dubbio quale debba essere però la sanzione nel caso in cui la società non adempia a tale onere di modifica della denominazione sociale. Inoltre, il regime sanzionatorio all'art. L210-11, senza la modifica della denominazione, potrebbe risultare ampiamente indebolito, nonostante non è da escludere che la società che non adempia a tale dovere di modifica della denominazione, abbia comunque proceduto a sfruttare la qualifica di *société à mission* in altri documenti societari, potendosi perciò ordinare la rimozione della qualifica.

⁵³⁰ Si v. A. DENTONI-LITTA, *op. cit.*, p. 36. Le modifiche statutarie dovranno essere effettuate secondo i dettami già previsti dalla normativa vigente ai relativi tipi societari, anche per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità al registro dell'imprese. In particolare, si applicano allora le disposizioni dell'art. 2480 c.c. per le società a responsabilità limitata; l'art. 2436 c.c. per le società per azioni.

⁵³¹ Si v. ad esempio l'artt. 2330 e 2476 codice civile rispettivamente per le s.p.a. e le s.r.l.

⁵³² Concorde nel ritenere che è quindi l'unico presupposto espressamente richiesto ai fini dell'assunzione della qualifica *benefit* anche E. CODAZZI, *Scopo di lucro e di beneficio comune nel passaggio da società non benefit a società benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2021, p. 1243, p. 1261.

⁵³³ In realtà come è precisato dalla Circolare del 6 maggio 2016, n. 3689/C del Ministero dello sviluppo economico, la società *benefit* non deve essere iscritta in una sezione speciale, ma in quella ordinaria e oltretutto, non ha alcun obbligo di pubblicare la relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune nel registro delle imprese ma solo su sito internet. S. v. E. CODAZZI, *Scopo di lucro e di beneficio comune*, cit., p. 1262 (nt. 41).

⁵³⁴ Secondo R. MORTIER, *Top départ pour les sociétés à mission!*, cit., comm. 35 la dichiarazione dello status di "*société à mission*" all'ufficiale del tribunale commerciale rientrerebbe nelle condizioni formali, imposte dalla legge, a cui è subordinata l'acquisizione dello status. In Francia, più in generale rispetto alla costituzione, il *greffier* è l'autorità che verifica la regolarità della costituzione della società (art. L210-7, R123-94 et R123-95 *Code de commerce*) e il controllo del *greffier* è un controllo formale (art. L210-7, R123-94 e R123-95 *Code de commerce*). Tuttavia, in qualsiasi momento della vita della società, l'ufficiale del registro può verificare che la società sia stata costituita in conformità alle disposizioni legali e regolamentari (art. R123-100 *Code de commerce*, che rimanda all'art. R123-95, par. 2 *Code de commerce*). Si v. sul punto B. LECOURT, *La loi «DDADUE» du 9 mars 2023 et le droit des sociétés: de l'art français de transposer les directives européennes*, in *Revue des sociétés*, 2023, p. 333 (nt. 20); B. LECOURT, *La lutte contre les sociétés fictives: le regard du commercialiste*, in *JCP E*, 2022, p. 1397. È poi previsto che nel caso in cui lo statuto non abbia tutte le indicazioni necessarie (art. L210-7 comma 2) una forma di controllo giudiziario azionabile da ogni interessato o dal PM: «Si les statuts ne contiennent pas toutes les

considerarsi come un requisito legale affinché la qualificazione sia effettiva⁵³⁵, e le modifiche statutarie opponibili ai terzi⁵³⁶.

Come si è già detto, l'ufficiale del registro di commercio del tribunale deve verificare il rispetto delle condizioni dal n. 1° al 3° dell'art. L210-10 *Code commerce*, prima di procedere alla pubblicazione dello status di *société à mission* nel registro pubblico⁵³⁷. E proprio riguardo a tale adempimento dell'ufficiale del registro che emergono le problematiche legate alla necessità di individuare chiaramente i requisiti per l'acquisizione dello status di *société à mission* poiché sono state rivelate difformità nel riconoscimento della qualifica da parte degli ufficiali nei vari registri in Francia⁵³⁸. Su tale punto, anche il Rapport Rocher del 2021 ha evidenziato la necessità di chiarire quali siano i requisiti che devono essere verificati dai conservatori del registro prima di procedere all'iscrizione, al fine di eliminare ogni tipo di contraddizione e di confusione negli elementi necessari all'ottenimento della qualificazione⁵³⁹. La mancanza di uniformità nei controlli da parte dei conservatori dei registri potrebbe far sì che alcune società si ritrovino ad essere *société à mission* senza in realtà possedere tutti i requisiti necessari richiesti dalla legge. In realtà a questo problema si dovrebbe ovviare ricorrendo al particolare regime sanzionatorio

énonciations exigées par la loi et les règlements ou si une formalité prescrite par ceux-ci pour la constitution de la société a été omise ou irrégulièrement accomplie, tout intéressé est recevable à demander en justice que soit ordonnée, sous astreinte, la régularisation de la constitution. Le ministère public est habile à agir aux mêmes fins». (Si applicano gli artt. R210-12 e R210-13 *Code commerce* nel caso di esercizio controllo giudiziario). La Francia sarebbe disallineata rispetto alle disposizioni comunitarie, in particolare riguardo all'art. 10 della prima direttiva (dir. 68/151/CEE del Consiglio del 9 marzo 1968, ormai abrogata e codificata dalla dir. 2017/1132/UE, in cui la previsione è presente all'art. 11), poiché per la costituzione della società le disposizioni comunitarie richiedono un controllo amministrativo, giudiziario o da parte del notaio. In Francia invece si è proceduto all'allargamento delle competenze del *greffier* del tribunale di commercio (si v. B. LECOURT, *Droit des sociétés de l'Union européenne*, in *Répertoire de droit européen*, Dalloz, 2021, § 97 che sottolinea come la legge francese si sia sottratta ai suoi obblighi in materia di controllo della regolare costituzione delle società poiché si è limitata ad aggiungere, con il Décret n. 67-236 del 24 décembre 1969, un paragrafo all'articolo 6 della Loi du 24 luglio 1966, il cui scopo è quello di ampliare i poteri dell'ufficiale del registro (art. L210-7 *Code commerce*).

⁵³⁵ A-F. ZATTARA-GROS, *Actions de préférence et groupements à mission dans la loi Pacte*, in *Gazette du Palais*, 2019, p. 73; v. anche E. COHEN, *op. cit.*, p. 93 che chiarisce anche i documenti che devono essere depositati alla cancelleria del tribunale di commercio ai sensi dell'art. R123-5 del *Code commerce*, tra cui una copia del verbale dell'Assemblea generale straordinaria che ha deciso di modificare l'oggetto sociale; una copia dello Statuto aggiornato; un certificato di pubblicazione di un avviso in una gazzetta ufficiale; un modulo M2 debitamente compilato e firmato. Inoltre, il Décret n° 2020-1 che ha integrato le disposizioni del *Code commerce* relative agli obblighi di comunicazione dello status di *société à mission* per le società di nuova costituzione e quelle già esistenti, ha previsto che l'iscrizione lo status sia menzionata anche nel registro SIRENE gestito dall'INSEE. Sulla dichiarazione della qualità si v. anche R. MORTIER, *Top départ pour les sociétés à mission!*, *cit.*, comm. 35.

⁵³⁶ L'articolo R123-53 *Code commerce*, così come modificato dal Décret n° 2020-1, ha aggiunto alle varie dichiarazioni che la società al momento della sua immatricolazione deve indicare, e cioè oltre alla sua ragione sociale o denominazione (n° 1), alla sua forma giuridica (n° 2), all'ammontare del capitale sociale (n° 3) ecc... anche, nel caso, il suo status di *société à mission* (n° 12).

⁵³⁷ RAPPORT ROCHER, *op. cit.*, p. 33.

⁵³⁸ *Ibidem*, il quale fa presente che sono state inviate segnalazione riguardo ad un registro che ha rifiutato una dichiarazione in quanto i membri del comitato di missione non erano stati designati nello statuto. Oppure, altre segnalazioni di società che hanno ottenuto la qualifica di *société à mission* seppur non hanno incluso gli obiettivi sociali e ambientali nei loro statuti. In queste circostanze, potrebbe essere utile che il *Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce* emetta una circolare per ricordare le condizioni per dichiarare una società come *société à mission*.

⁵³⁹ RAPPORT ROCHER, *op. cit.*, p. 9. La raccomandazione n. 6 invita il *Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce* ad emettere una circolare per i *greffiers* dei tribunali al fine di omologare le condizioni di dichiarazione della qualità di *société à mission*.

individuato dal legislatore all'art. L210-11 *Code commerce*⁵⁴⁰ che potrebbe essere invocato anche qualora l'ufficiale dello stato civile abbia proceduto all'iscrizione nel registro di commercio della società come *société à mission*, nonostante l'assenza di alcune delle indicazioni richieste nello statuto. In questo caso, al controllo preventivo messo in atto al momento dell'iscrizione, se ne aggiungerebbe un altro, a posteriori ed eventuale, compiuto dal *juge de réfère* e invocabile da chiunque ne abbia interesse, oltre che dal pubblico ministero, per condannare la società a rimuovere la qualifica di "*société à mission*"⁵⁴¹.

In Italia, invece, il controllo dei requisiti precedente all'iscrizione nel registro dell'impresa, dovrebbe essere in capo al notaio⁵⁴², piuttosto che all'ufficio del registro che effettua un mero controllo di regolarità formale della documentazione sia in caso di costituzione che in occasione della modifica dello statuto⁵⁴³. Anche in Italia, però, i requisiti da verificare da parte del notaio sembrano essere sfuggenti, e come è stato evidenziato, è poco chiaro cosa sia necessario indicare nello statuto, oltre all'indicazione delle specifiche finalità di beneficio comune nell'oggetto sociale, affinché la società possa qualificarsi come benefit⁵⁴⁴.

Il legislatore, nonostante le già note incertezze, in occasione del D.L. rilancio del 2020⁵⁴⁵ – che ha riconosciuto un credito d'imposta alle società che si costituivano o si "trasformavano" in società benefit entro il 31 luglio 2022 – non ha deciso di

⁵⁴⁰ La disciplina dell'art. L210-11 *Code commerce*, si applica sia nel caso in cui l'OTI abbia reso un'*avis* negativo riguardo al perseguimento della *mission* che nel caso in cui la società sfrutti la qualifica di *société à mission* senza rispettare le condizioni dell'art. L210-10. Quest'ultima precisazione della norma farebbe in modo che la sanzione possa essere applicata anche quando la società non dia l'incarico all'OTI ai sensi dell'art. L210-10, 5°, e venga perciò sanzionata per non aver rispettato il regime che caratterizza la qualifica giuridica, ma anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile abbia proceduto all'iscrizione nel registro di commercio, nonostante l'assenza di alcune delle indicazioni richieste nello statuto. In quest'ultimo caso anche Si v. B. TEYSSIE, *Les sociétés à mission*, in *La Semaine du Droit - Édition Générale*, 2021, p. 477 (pt. 10).

⁵⁴¹ Riguardo al regime sanzionatorio dell'art. L210-11 *Code commerce*, ai presupposti per invocare l'intervento del giudice, così come alla specialità della sanzione individuata, si rinvia in questa sezione al Cap. III §2.1.

⁵⁴² Nel caso di modifiche statutarie nelle società di capitali, come si è già detto, la delibera modificativa deve essere iscritta nel registro delle imprese. È richiesto al notaio di procedere all'iscrizione, e similmente come avviene per la costituzione, è il notaio a verificare l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge. Il notaio deve perciò procedere ad un controllo di legalità sostanziale sul rispetto delle norme prima dell'iscrizione nel registro imprese. Si v. gli artt. 2436 e 2480 c.c. rispettivamente per le s.p.a. e per le s.r.l.

⁵⁴³ Per i poteri del conservatore del registro delle imprese si v. F. FIMMANÒ, R. RANUCCI, *Poteri di controllo del conservatore del registro delle imprese: nuove (e vecchie) incertezze applicative alla luce del D. L. 91/2014*, in *Riv. not.*, 2016, p. 201.

⁵⁴⁴ Tali dubbi sono ancora più fondati se vede il sito del CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Società Benefit*, <https://notariato.it/it/impresa/societa-benefit/> (consultato il 24 ottobre 2023) in cui sono indicate come condizioni per essere una società benefit: la modalità secondo cui gli amministratori devono gestire la società in modo da bilanciare i vari interessi, la necessità di individuare uno o più soggetti responsabili dell'effettivo perseguimento da parte della società delle finalità di beneficio comune, e l'obbligo di redigere la relazione annuale in cui presentare i suoi risultati. Tali indicazioni nel sito potrebbero svelare quali siano gli elementi che concretamente il notaio possa suggerire o richiedere nel controllo alle società che si costituiscono o che decidano di modificare il loro statuto per diventare benefit. Pertanto, tali indicazioni statutarie, ulteriori rispetto all'indicazione delle finalità di beneficio comune, potrebbero diventare come necessarie nella prassi nel procedimento d'acquisizione dello status, poiché se sono i notai a consigliare le clausole più adatte alle necessità della società in modo da garantire a questa di poter essere considerata come una società benefit e a verificare il rispetto dei requisiti legali (che sono vaghi), non è escluso che tali ulteriori requisiti divengano inevitabili per ottenere la qualificazione.

⁵⁴⁵ Si v. d.m. 12 novembre 2021, Disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit.

intervenire per chiarire il procedimento di qualificazione ridefinendo gli adempimenti statuari né quelli di pubblicità legale⁵⁴⁶.

Ad oggi, pertanto, in Italia per l'acquisizione della qualifica di società benefit è necessario solo che i soci indichino nello statuto una o più finalità di beneficio comune specifico. Unicamente questo deve essere il requisito per l'assunzione dello status giuridico di benefit e per la conseguente sottoposizione al regime speciale individuato dal legislatore. Tutti gli altri aggiustamenti statuari qui richiamati, come l'aggiunta della finalità di beneficio "generale", o la modifica della denominazione con la sigla SB o società benefit, ecc., seppure utili, non sono perciò essenziali. Da quanto inteso finora, il legislatore francese è stato più chiaro rispetto a quello italiano nel fissare i contenuti fondamentali da inserire nello statuto, poiché devono essere indicati obbligatoriamente gli obiettivi sociali e ambientali che la società si dà come missione di perseguire nell'ambito della sua attività, la *raison d'être* e le modalità di monitoraggio dell'esecuzione degli obiettivi sociali e ambientali, affidate al *comité de mission*. Ma come si è visto, anche nella legislazione francese restano dei dubbi nella fase di qualificazione, in particolare rispetto a come tali clausole essenziali si debbano concretizzare e declinare nello statuto. In generale, in entrambi gli ordinamenti, l'alea di incertezza nel processo di qualificazione avrebbe condotto, nella peggiore delle ipotesi, ad un'arbitrarietà nel riconoscimento della qualifica, e il rischio è ancora serio, vista l'assenza di interventi normativi al riguardo.

Come si è anticipato però, le incertezze non sussistono solo su quali siano gli elementi statuari fondamentali, ma anche, e soprattutto, sulla loro definizione da un punto di vista sostanziale, e cioè nel loro contenuto. Risulta, allora, necessario dover procedere ad un'analisi per comprendere in che cosa si sostanzino le finalità di beneficio comune da indicare nell'oggetto sociale per la società italiana che si qualifica come benefit, e così pure per gli *objectifs sociaux et environnementaux* e la *raison d'être*. Tentare di definire il contenuto di tali modifiche statuarie è utile anche per comprendere come tali nuove definizioni di finalità di beneficio comune, obiettivi sociali e ambientali, *raison d'être*, si debbano coordinare con i concetti tradizionali, già esaminati, di interesse, scopo ed oggetto sociale⁵⁴⁷.

⁵⁴⁶ Il governo, anche in tale occasione, non ha richiamato un particolare procedimento per l'acquisizione della qualifica della società benefit, sia per quelle di nuova costituzione che per quelle già esistenti, ma ha semplicemente fatto riferimento a delle spese per la costituzione ovvero per la "trasformazione" in società benefit. Dall'indicazione delle spese ammesse, in particolare le spese notarili e di iscrizioni al registro e a quelle di consulenza e assistenza professionale destinate alla costituzione o alla "trasformazione" in società benefit non è possibile dedurre altro riguardo alla necessità di modificare altre clausole dell'atto costitutivo per qualificarsi come società benefit, o ulteriori adempimenti extrastatuari. Anche nei controlli che il Ministero e l'agenzia dell'Entrate, ai sensi dell'art. 13 del d.m. 12 novembre 2021 devono compiere per accertare la veridicità delle dichiarazioni depositate e l'eventuale indebita percezione, non si fa riferimento a particolari elementi di valutazioni che avrebbero potuto essere utilizzati per ricostruire a livello pratico il procedimento di acquisizione della qualifica.

⁵⁴⁷ Si rinvia a quanto già detto nella Sez. I Cap. I §1 riguardo alla ricostruzione dei concetti di scopo, d'interesse e oggetto sociale e alle loro differenze.

1.2. L'incertezza delle definizioni legislative: finalità di beneficio comune, *raison d'être, objectifs sociaux et environnementaux*

I termini di “finalità di beneficio comune” e di “objectifs sociaux et environnementaux” sono termini giuridici nuovi, nati nelle specifiche legislazioni nazionali in occasione dell'introduzione della società benefit e *à mission*. Il legislatore italiano ha dato una definizione di “beneficio comune” al comma 378 dicendo che si tratta del «perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376», e cioè «nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse». Quest'ultima categoria di portatori di interesse dovrebbe ricomprendere i soggetti o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile⁵⁴⁸. Dalla definizione normativa sembrerebbe che l'intenzione del legislatore sia stata quella di lasciare il concetto di “beneficio comune” ampio con la speranza così di promuovere il più possibile la qualifica giuridica, fornendo uno strumento duttile ai soci⁵⁴⁹, i quali possono indicare una (o più) finalità, di varia natura⁵⁵⁰, purché sia finalizzata a produrre effetti positivi, o a ridurre gli effetti negativi, verso una vastissima cerchia di soggetti, interni o esterni alla società stessa⁵⁵¹. Si noti che la stessa volontà

⁵⁴⁸ Questa è la definizione di “altri portatori di interesse” che si rinviene nel comma 378 lettera b).

⁵⁴⁹ P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., p. 16 (nt. 62). Si v. al riguardo le considerazioni che fanno F. DENOZZA, A. STABILINI, *op. cit.*, p. 7 i quali ritengono che restringere sostanzialmente la nozione di beneficio comune avrebbe come effetto quello di imporre ai soci di svolgere attività che non intendono svolgere, e quindi, come conseguenza, quella di astenersi dal costituire la società benefit. Probabilmente è in questo senso che va intesa la decisione del legislatore di lasciare il concetto di “beneficio comune” ampio.

⁵⁵⁰ Per quanto riguarda la normativa francese, l'art. L210-10 *Code commerce* nella definizione degli obiettivi, li qualifica come obiettivi di natura sociale e ambientale, ed è possibile ritrovare una vicinanza con i termini impiegati al comma 2 del 1833 *code civil*, che in questo caso si riferisce alle problematiche sociali e ambientali da prendere in considerazione per la gestione dell'attività. In ogni caso si crede che la dicitura *sociaux et environnementaux* possa ricomprendere anche obiettivi di natura più specifica, vista appunto l'ampiezza degli aggettivi impiegati dal legislatore francese. Allora, nella definizione di sociale possono rientrare anche obiettivi culturali e sportivi, aggettivi che sono stati espressamente richiamati agli artt. L225-35 e L225-64 *Code commerce* per riferirsi alle problematiche di cui la *société anonyme* deve preoccuparsi insieme agli *enjeux sociaux et environnementaux*. Come già detto le disposizioni L225-35 e L225-64 *Code commerce* sono state solo un'inutile precisazione poiché queste potevano già essere ricomprese nella dicitura di *enjeux sociaux et environnementaux*. In questo senso si v. A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 46.

⁵⁵¹ In questo senso A. FRIGNANI, P. VIRANO, *op. cit.*, p. 503. Gli autori riflettono sulle affinità tra i soggetti che possono essere beneficiari e agli obiettivi dell'attività «sociale» contenuti nella disciplina delle imprese sociali con le finalità di beneficio comune che le società benefit possono individuare. Si veda però per approfondire le differenze tra beneficio comune e interesse generale: M. BIANCHINI, C. SERTOLI, *op. cit.*, p. 218; anche A. FICI, *Tipo e status nella nuova disciplina dell'impresa sociale*, in *Contratto e impresa*, 2023, p. 112, p. 149 che ricorda anche l'importanza di mantenere distinti gli istituti; A. ZOPPINI, *Un raffronto tra società benefit ed enti non profit: implicazioni sistematiche e profili critici*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2017, p. 1. In ogni caso, l'approccio seguito dal legislatore italiano in materia di società benefit è decisamente molto distante da quello scelto in materia di imprese sociali in cui ha indicato una specifica e dettagliata descrizione all'art. 2 della relativa disciplina d.lgs. n. 112/2017. La ragione di tali differenze tra i due modelli, nonostante la probabile convergenza nella loro missione, potrebbe essere legata al fatto che per le imprese sociali il legislatore ha riconosciuto un regime tributario agevolato che non esiste invece per le società benefit. L'assenza di un'agevolazione fiscale potrebbe spiegare la decisione di lasciare più ampia e vaga la definizione del beneficio comune. In questo senso, anche M. BIANCHINI, C. SERTOLI, *op. cit.*, p. 219.

d'allargare e diffondere maggiormente l'istituto della *société à mission*, per il tramite di uno strumento flessibile, ha guidato anche il legislatore francese⁵⁵². Nell'articolato del *Code commerce* non sono fornite precisazioni rispetto a come si debbano concretizzare, formulare, esternare gli obiettivi di natura sociale e ambientale che costituiscono la missione che la società deve perseguire nell'ambito della propria attività, né viene chiarito in che cosa debba consistere la *raison d'être* per le società che intendono qualificarsi come *société à mission*⁵⁵³.

Si ricordi che entrambi i legislatori hanno optato per richiedere ai soci d'individuare nello statuto delle finalità e degli obiettivi benefici "specifici", anziché indicare solo una clausola di beneficio comune (*general public benefit*)⁵⁵⁴ di perseguimento di istanze benefiche di vario genere. Quest'ultima opzione è stata invece la soluzione promossa da B Lab con il suo modello di legge, e adottata dalla maggior parte delle legislazioni statunitensi. I due legislatori europei hanno invece deciso di optare per un doppio binario richiedendo, sia l'indicazione da parte dei soci dello *specific public benefit* (rappresentato dalla finalità benefiche e dagli obiettivi sociali e ambientali), che gli adempimenti legislativi o le clausole statuarie che incarnino invece il *generale public benefit*⁵⁵⁵. Ci si riferisce in particolare al comma 376 che prescrive alla società benefit di operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente⁵⁵⁶, e alla necessità di specificare la *raison d'être*⁵⁵⁷ per divenire una *société à mission*. In

⁵⁵² Si v. al riguardo E. COHEN, *op. cit.*, p. 73.

⁵⁵³ L'art. 210-10 *Code de commerce* precisa solo la necessità di una *raison d'être* rinviando a quanto prescritto dall'art. 1835 *Code civil*. Non sono state fornite indicazioni particolari per la previsione della *raison d'être* nella società che intende assumere lo status di *société à mission*.

⁵⁵⁴ Si v. G. FERRARINI, S. ZHU, *op. cit.*, p. 4 nt. 15 che riprende il *Model Legislation*, § 102 per definire il *General public benefit*, il quale è definito come: «a material positive impact on society and the environment, taken as a whole, from the business and operations of a benefit corporation assessed taking into account the impacts of the benefit corporation as reported against a third-party standard». Invece lo *Specific public benefits* che dovrebbe essere inteso come: «(1) providing low-income or underserved individuals or communities with beneficial products or services; (2) promoting economic opportunity for individuals or communities beyond jobs in the normal course of business; (3) protecting or restoring the environment; (4) improving human health; (5) promoting the arts, sciences, or advancement of knowledge; (6) increasing the flow of capital to entities with a purpose to benefit society or the environment; and (7) conferring any other particular benefit on society or the environment».

⁵⁵⁵ Il legislatore italiano nel prevedere delle finalità di beneficio comune specifiche ha seguito quello del legislatore del Delaware, che a sua volta si era discostato dal Model Act proposto da B Lab che invece indicava come necessaria la sola l'indicazione di un *general public benefit*, lasciando la scelta di una finalità benefica specifica come facoltativa (*specific public benefit*). Si v. A. GALLARATI, *op. cit.*, p. 814.

⁵⁵⁶ Per alcuni la disposizione del comma 376 dovrebbe essere intesa come il *general public benefit* (si v. A. GALLARATI, *op. cit.*, p.813). Per altri invece la disposizione sembra più una modalità di svolgimento dell'attività di impresa (in questo senso si v. P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., p. 17). Per A. LUPOI, *op. cit.*, p. 831 dovrebbe riferirsi solo alle modalità con cui devono porsi in essere gli scopi di beneficio comune prescelti, e non come modello generale da adottare nell'attività della società generalmente intesa della società benefit. Invece A. BARTOLACELLI, *Le società benefit*, cit., p. 265 ritiene che, affinché la società benefit assuma un reale significato come società che effettivamente promuove un modello sostenibile nel suo complesso, l'azione "responsabile, sostenibile e trasparente" debba essere dalla società utilizzata non solo per il perseguimento delle attività di beneficio comune, ma anche per il normale realizzo delle attività espressione dell'anima lucrativa della società. Si v. anche M. CIAN, *Clausole statutarie per la sostenibilità dell'impresa: spazi, limiti e implicazioni*, in *Riv. soc.*, 2021, p. 475, p. 482 che evidenzia come la «formula manifesta una specifica significatività: il beneficio comune non è identificato nella pura e semplice sostenibilità e la società benefit sembra chiamata ad essere sostenibile oltre che benefica».

⁵⁵⁷ Si v. A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 340, che per categorizza la *raison d'être* come il beneficio comune generale (*general public benefit*), e uno o più obiettivi sociali e ambientali, cioè *la mission*, come gli obiettivi di beneficio specifico (*specific public benefit*).

questa impostazione, però la decisione di mantenere la definizione delle finalità “specifiche” di beneficio comune e degli obiettivi sociali e ambientali così ampia – senza criteri di definizione e limitazione, e soprattutto senza richiedere l’indicazione di finalità almeno astrattamente misurabili nella produzione di effetti positivi o di riduzione di quelli negativi – allo scopo di promuovere la qualifica caratterizzandola da un’ampia flessibilità nell’utilizzo, ha notevoli conseguenze sugli aspetti giuridici legati alla vita e al funzionamento della società benefit e *à mission*. Per prima cosa ha una ricaduta sull’assunzione e sulla perdita della qualifica, creando dubbi anche sull’ammissibilità del diritto di recesso del socio; ma naturalmente incide anche sulle questioni riguardanti i poteri degli amministratori della società qualificata come benefit o *à mission*, visto il conseguente ampliamento della discrezionalità gestoria che deriva dall’ampiezza della definizione delle finalità e obiettivi benefici specifici; e infine, non mancano anche le problematiche legate al controllo e alla verifica dell’effettivo perseguimento delle finalità e obiettivi di beneficio comune specifici e al rischio di generare fenomeni di *greenwashing* e *purpose washing*. Oltre a tali problematiche giuridiche che verranno presto esaminate⁵⁵⁸, è interessante anche riflettere sulle possibili contraddizioni sostanziali che i legislatori potrebbero non aver considerato nel momento in cui hanno deciso di definire in maniera così vasta il “beneficio comune” allo scopo di favorire la diffusione e l’utilizzo della qualifica giuridica.

Ad esempio, né legislazione italiana né quella francese hanno limitato l’accesso alla qualifica alle società che svolgono attività in determinati settori del commercio, quale la produzione di armi e di tabacchi, o del gioco d’azzardo ecc., a differenza di B Lab che ha limitato l’ottenimento della certificazione B Corp a talune società operanti in aree definite come “controverse” per il rischio specifico nel settore in cui operano o per le pratiche intrinseche al loro modello di business⁵⁵⁹. A ciò si aggiunga anche che entrambe le normative non hanno richiesto espressamente la connessione delle finalità benefiche e obiettivi sociali e ambientali con l’attività principale svolta dalla società⁵⁶⁰, né hanno chiarito che debba essere esclusa come

⁵⁵⁸ In particolare, le ricadute sugli aspetti gestori e di controllo saranno riprese in questa sezione ai Cap. II e III dedicati al regime di gestione e di controllo a cui sono sottoposte le società benefit e le *société à mission*.

⁵⁵⁹ B Lab ha disposto dei particolari standard di rischio specifico per alcuni settori/pratiche definiti come controversi per via degli impatti negativi intrinseci nella loro attività (ad esempio: per aziende di consulenza ingegneristica con clienti nel settore della difesa; per le aziende del settore del gioco d’azzardo, ecc.). Allo stesso tempo, B Lab ha previsto che per le società impegnate in questioni controverse con potenziale impatto negativo, per le quali non è ancora stato sviluppato un insieme formale di requisiti, l’impossibilità di procedere con la certificazione fino a quando non saranno definiti gli standard (ad esempio, al momento, stando a quanto dichiarato nel sito di B Lab, le società nell’industria della gioielleria, dell’olio di palma, dei pesticidi e dei fertilizzanti, della plastica monouso, ecc...). Per approfondire si v. il sito di B Lab <https://www.bcorporation.net/en-us/standards/controversial-issues/> (consultato il 24 novembre 2023). Si v. anche l’articolo M. CALDERINI, *Timbro «benefit» sul casino, il rischio delle certificazioni se non si guarda la sostanza*, in *Corriere della Sera*, 5 Settembre 2023.

⁵⁶⁰ Per A. GALLARATI, *op. cit.*, p. 819 ad esempio non è necessario che la società debba scegliere una finalità di beneficio comune coerente o in linea con l’attività dell’oggetto sociale. Nello stesso senso anche B. PAGAMICI, *op. cit.*, p. 29; in Francia ugualmente non è necessaria la connessione della *mission* con l’attività principale (si v. E. COHEN, *op. cit.*, p. 91 che naturalmente precisa come alcune società nel settore agricolo o farmaceutico possano trovare più facilmente missioni che si sposano bene con l’attività). Inoltre, sia in Italia che in Francia è escluso che

possibile finalità di beneficio comune per qualificarsi come benefit, la devoluzione di una somma di utili ad associazioni o organizzazioni operanti nel settore sociale⁵⁶¹. In un simile contesto legislativo, non dovrebbero esserci dei limiti giuridici alla possibilità per una società produttrice di armi di qualificarsi come una società benefit o a *mission*, scegliendo come finalità di beneficio comune di devolvere annualmente una percentuale degli utili ad associazione locale che si occupa di centri di recupero per ragazzi, o di impegnarsi a ridurre il suo impatto ambientale⁵⁶². La decisione di non prevedere dei requisiti e degli elementi precisi per delineare e definire come devono essere strutturate e formulate le finalità di beneficio comune e gli obiettivi sociali e ambientali da inserire nello statuto, potrebbe dar luogo a rischi di

talune società, per via del settore in cui operano possano essere già in possesso di una *raison d'être* o una missione e finalità di beneficio comune *sui generis* (ad es. A. FRIGNANI, P. VIRANO, *op. cit.*, p. 503 riflettevano sull'industria farmaceutica che aveva come finalità la produzione di medicinali che servono alla salute dei pazienti). È stato però sottolineato che occorre indicare nello statuto un avanzamento dell'oggetto sociale, un impegno nuovo come missione e finalità di beneficio comune (si v. E. COHEN, *op. cit.*, p. 70; e oltre tutto che la finalità di beneficio comune deve essere determinata e specifica, si v. D. SICLARI, *Società benefit e beni ed attività ultraturali*, in *Arte e Diritto*, 2023, p. 179).

⁵⁶¹ Nella classificazione compiuta da A. GALLARATI, *op. cit.*, p. 819-820 rispetto alle quattro possibili conformazioni dell'oggetto sociale di una società benefit, la terza, secondo l'autore, potrebbe essere l'indicazione di un impegno relativo al no profit ma «assunto indirettamente, mediante la destinazione di risorse in favore di terzi. In questo scenario, la società non si adopera affinché si produca un beneficio sugli *stakeholders*, ma eroga sostanze ad enti (o, meno probabile, persone fisiche) che si occupino di arrecare un beneficio a terzi. Si pensi ad esempio al caso in cui sia statutariamente previsto un impegno ad effettuare erogazioni annue in denaro o in natura, utilizzando i beni prodotti ovvero acquistandoli, per poi attribuirli in proprietà alle citate organizzazioni prive di scopo di lucro, affinché li destinino in conformità con lo statuto dalle stesse adottato»; in questo senso anche D. DE ROSSI, L.A.M. ROSSI, *Società Benefit: i costi sostenuti per il perseguimento delle finalità di beneficio comune*, in *Corriere Tributario*, 2021, p. 521, p. 524; A. LUPOI, *op. cit.*, p. 832-833. Anche A. BARTOLACELLI, «*Predicare bene e razzolare male*», *cit.*, p. 330 (nt. 59) distinguendo tra modalità di perseguimento di finalità tipiche e atipiche, ritiene che la devoluzione di parte degli utili annui a un'associazione, ove previsto nell'oggetto sociale, sia una modalità atipica ammessa di perseguimento delle finalità di beneficio comune, senza dare rilievo al fatto che la dazione all'organizzazione benefica non sia stato effettuato in termini di atto di gestione, ma come atto di destinazione (in parte) del risultato di gestione. Si v. infine M. CIAN, *Clausole statutarie per la sostenibilità dell'impresa*, *cit.*, p. 481 che esprime anche delle riserve. Non tutti sono d'accordo nella possibilità di configurare la finalità di beneficio comune attraverso la diretta devoluzione di una parte dei risultati positivi dell'attività, in favore della categoria beneficiata, si v. ad esempio: G.D. MOSCO, *Scopo e oggetto nell'impresa sociale*, *cit.*, p. 89; P. GUIDA, *op. cit.*, p. 512. Replica all'esclusione G. A. RESCIO, *L'oggetto della Società Benefit*, in *Rivista dir. civ.*, 2022, p. 462, p. 467; per E. CODAZZI, *Scopo di lucro e di beneficio comune*, *cit.*, p. 1254, dovrebbero essere ammesse le clausole volte a realizzare una parziale destinazione degli utili a scopi altruistici o a finalità di interesse collettivo, purché si accompagnino ad una contestuale attività di bilanciamento tra scopo di lucro e di beneficio comune. In Francia, anche E. COHEN, *op. cit.*, p. 73 ritiene che la *mission* possa assumere numerose forme, tra cui la possibilità di reinvestire i profitti, devolverli per azioni filantropiche, o scegliere di ridurre l'impatto ambientale dell'attività. Non ci sono quindi limitazioni.

⁵⁶² Crede che sia possibile qualificarsi come società benefit, vista l'assenza di qualsiasi limitazione da parte del legislatore, A. BARTOLACELLI, *Beneficio comune e società non-benefit tra attività e finalità*, in occasione del convegno *Le Società Benefit*, Università Cattolica Milano, 16 ottobre 2020, che fa l'esempio della società produttrice di mine antiuomo che ha indicato come finalità il benessere dei dipendenti, o dell'ambientale. In questo caso, infatti, la società potrebbe qualificarsi come benefit decidendo di perseguire finalità benefiche che si concretizzano in atti non necessariamente pertinenti all'esercizio usuale dell'attività d'impresa, e cioè producendo ad esempio mine antiuomo, ma decidendo di perseguire e attuare trattamenti privilegiati per i lavoratori o per la comunità in cui svolge l'attività. In un simile esempio, non rivelerebbero le critiche sollevate da coloro che escludono che la società possa divenire benefit, solo perché decide di indicare come scopo di beneficio la devoluzione di una parte dei risultati positivi dell'attività in favore della categoria beneficiata, visto che per costoro sarebbe necessario che il beneficio comune venga perseguito nel corso dell'attività della società (si v. ad esempio G.D. MOSCO, *Scopo e oggetto nell'impresa sociale*, *cit.*, p. 89; P. GUIDA, *op. cit.*, p. 512). Nell'esempio soprarichiamato, infatti, la società perseguirebbe il beneficio comune attraverso atti gestori e non ci sarebbe perciò nessuno ostacolo interpretativo affinché la società possa validamente qualificarsi come società benefit dall'indicazione di tali finalità specifiche nello statuto.

contraddizione di fondo e ad abusi rispetto all'accesso alla qualifica giuridica, i quali non farebbero altro che svalutare e screditare lo strumento giuridico della società benefit che invece dovrebbe promuovere un modello d'impresa sostenibile nel suo complesso⁵⁶³.

Non si crede comunque che tali problemi si possano risolvere con la soluzione promossa da B Lab nel suo modello di legge di *benefit corporation*, e cioè con la sola l'indicazione di una clausola di beneficio comune generale (*general public benefit*)⁵⁶⁴ che i suoi promotori ritenevano, invece, la soluzione migliore per prevenire i rischi di *green e purpose washing*, in particolare evitando la possibilità di perseguire scopi eccessivamente ristretti, tralasciando e trascurando altre importanti istanze sociali e ambientali che non rientrano nello *specific public benefit* scelto dai soci⁵⁶⁵. Si ritiene che anche questa soluzione, sul piano pratico, proprio come una definizione specifica del beneficio comune (come si è appena visto), potrebbero comunque condurre all'instaurarsi di pratiche di *purpose washing* e di *greewashing*. In effetti, anche qualora sia indicato il solo *general public benefit* nello statuto, deve comunque operarsi una scelta nella gestione della società nel perseguire talune istanze benefiche piuttosto che altre, vista l'impossibilità di perseguire ogni tipo interesse di "beneficio comune" per la diversa natura e la contrapposizione tra le varie istanze ricomprese nella nozione⁵⁶⁶. Nel caso in cui si indicato solo il *general public benefit*, perciò la scelta è rimessa all'organo gestorio nel momento in cui assume la decisione, anziché ai soci come accade negli ordinamenti che richiedono la definizione specifica del beneficio comune. Nell'assumere la decisione gli amministratori potranno essere condizionati dalle vicende economico-politiche, sociali e ambientali di quel momento con il vantaggio di adottare una decisione che si presti a soddisfare le esigenze dei tempi attuali. Questo vantaggio potrebbe, invece, mancare nel caso di regimi che hanno imposto l'indicazione di *specific public benefit*⁵⁶⁷, poiché le finalità specifiche sono cristallizzate nello statuto e rappresentano la decisione dei soci nel preferire talune istanze sociali e ambientali. In questo modo, la definizione delle finalità specifiche, quale incarnazione della volontà dei soci, ha il beneficio di limitare (almeno, potenzialmente) l'eccesso di discrezionalità amministrativa che deriva, invece, dall'adozione di un regime che impone solo una clausola di *general*

⁵⁶³ Questo nelle intenzioni dei due legislatori. Si rimanda alla Sez. I Cap. II § 2 per approfondire le motivazioni dei legislatori.

⁵⁶⁴ Si v. P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., p. 20. L'indicazione dello *specific public benefit* è facoltativa. Il modello di B Lab è stato adottato da vari Stati, tra cui il Maryland. Si rimanda alla Sez. I, Cap. II, § 2 per un approfondimento riguardo l'attività di lobbying di B Lab.

⁵⁶⁵ Si v. P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., p. 20. Si v. anche D. G. MARTIN, *Contenu et application de la Loi PACTE*, in AUTISSIER et al., *op. cit.*, p. 43, p. 49.

⁵⁶⁶ Si v. E. FORGET, *op. cit.*, p. 583; L. VILANOVA, *Neither Shareholder nor Stakeholder Management. What Happens When Firms are Run for their Short-term Salient Stakeholder?*, in *European Management Journal*, vol. 25, 2007, p. 146 i quali analizzano i conflitti di interesse fra *stakeholder*; si v. pure M. LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali*, cit., p. 1, (nt. 28) per una sistematizzazione del concetto di *stakeholder* che possa essere in grado di comprendere le varie e contrastanti tipologie di portatori di interessi. Infine, si v. pure per un'analisi del concetto di "bene comune" e della soggettività della sua definizione che rende necessario l'intervento della politica Si v. E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 108 ss.

⁵⁶⁷ Come lo Stato del Delaware, e naturalmente l'Italia e la Francia.

*public benefit*⁵⁶⁸. Sussistono però anche in questo caso una serie di problemi, e cioè che tali finalità specifiche possono avere una ricaduta positiva solo su alcune categorie di portatori di interesse della società⁵⁶⁹, ed anche che le decisioni gestorie nell'esercizio dell'attività, seppur coerenti con il perseguimento e il rispetto delle finalità benefiche specifiche individuate dai soci, possano risultare irrispettose di altre istanze ESG, nonostante le prescrizioni generali di operare secondo taluni principi di trasparenza e responsabilità⁵⁷⁰. In questo modo, allora anche la scelta di una finalità di beneficio specifico potrebbe condurre a fenomeni di *purpose washing*, o di *greenwashing*, poiché la società rimane a tutti gli effetti una società "benefica" per via dell'indicazione delle finalità nello statuto, ma allo stesso tempo potrebbe non essere rispettosa di altri valori ritenuti come meritevoli di tutela nel contesto e nel momento in cui la società opera.

Di fronte alle problematiche di entrambe le opzioni, e cioè del richiedere solo l'indicazione *general public benefit* o dello *specific public benefit*, si ritiene più conveniente la seconda, così da limitare, almeno potenzialmente, la discrezionalità gestoria lasciando ai soci la scelta di quali interessi perseguire e privilegiare. Condividendo perciò l'impostazione seguita dai legislatori italiani e francesi d'optare per l'indicazione nello statuto dello *specific public benefit*, si crede comunque che questi, per limitare ancora di più i rischi sopra richiamati e gli eventuali abusi delle qualifiche giuridiche, avrebbero dovuto indicare dei criteri per orientare la scelta della/e finalità specifiche di beneficio comune e prevedere delle limitazioni di accesso alla qualifica per talune società operanti in settori "controversi". Vi è perciò la necessità di delimitare la scelta delle possibili finalità specifiche di beneficio comune poiché, come è stato sostenuto, «un restringimento del benefit non avrebbe soltanto l'evidente vantaggio della maggior fruibilità dello

⁵⁶⁸ Come fanno notare G. FERRARINI, S. ZHU, *op. cit.*, p. 5 il perseguimento delle finalità benefica "generale" e quelle specifiche invece come opzionali (che è l'impostazione seguita dalla maggior parte degli Stati in Usa) comporta però come conseguenza che gli amministratori non hanno indicazioni su quali sono gli interessi degli *stakeholder* a cui dovrebbero dare priorità per volontà dei soci e in questo modo godono di ampi poteri discrezionali nell'esercizio del loro mandato. Nella letteratura statunitense si v. tra i tanti: J. HASKELL MURRAY, *Defending Patagonia*, cit., p. 485.

⁵⁶⁹ Come si è già detto, i soci definendo le finalità di beneficio comune specifico compiono una scelta rispetto a quali istanze privilegiare, il che dà luogo ad una cristallizzazione statutaria. Questa fissità avrebbe però come svantaggio di determinare una maggiore farraginosità del sistema nel rispondere tempestivamente a sfide socio-ambientali che dovessero eventualmente emergere in un momento successivo alla modifica statutaria. In effetti, secondo questa impostazione normativa, i soci dovrebbero modificare ogni volta lo statuto per rimuovere certe finalità risultanti ormai superate, o per aggiungerne delle nuove rispondenti alle esigenze contemporanee.

⁵⁷⁰ Secondo il comma 376 l'azione "responsabile, sostenibile e trasparente" deve essere dalla società benefit utilizzata non solo per il perseguimento delle attività di beneficio comune, ma anche per il normale realizzo delle attività espressione dell'anima lucrativa della società, e lo stesso per i principi che caratterizzano la *raison d'être* della società., i quali dovrebbero guidare la gestione in generale e non solo l'adempimento della *mission*. Ciononostante, come fa notare il RAPPORT ROCHER, *op. cit.*, p. 42 evidenzia il problema di comportamenti contrari ad altre istanze ESG messi in atto dalla *société à mission*, i quali rischiano di screditare le *société à mission*: «des sociétés peuvent obtenir la qualité de société à mission tout en ayant des pratiques ESG contestables. En effet, une société à mission s'assigne une mission ciblée qui ne préjuge pas de ses pratiques sur les sujets ESG plus généralement. Ainsi, une société à mission peut avoir un impact positif en générant des externalités positives (par exemple, en faveur d'une cause sociale) tout en ignorant ses externalités négatives (par exemple, contrôle des pratiques sociales de ses fournisseurs potentiellement à risque)». Su questo tema si ritonerà più avanti nella trattazione dedicata alla gestione della società benefit e *à mission*. Si rinvia in questa sezione al Cap. II §1.1.

strumento, aumentandone la diffusione e, conseguentemente gli effetti benefici, ma renderebbe anche più agevole agli amministratori ed alle corti rispettivamente il bilanciamento e la valutazione del bilanciamento degli interessi tra il profit ed il sociale»⁵⁷¹; e si aggiunga, permetterebbe di mantenere più sotto controllo i fenomeni di abuso e sfruttamento delle qualifiche nel mercato.

A tal riguardo si potrebbe riflettere sulla possibilità di seguire l'approccio adottato dal legislatore italiano nel caso delle imprese sociali. In questo caso, l'ottenimento della qualifica è condizionato alla scelta di una o più attività all'interno di un elenco che definisce legalmente quali debbano essere considerate "d'interesse generale"⁵⁷², da svolgere in via stabile e principale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a cui l'impresa sociale deve essere devota. La stessa modalità di selezione all'interno di una lista predisposta a priori potrebbe essere estesa anche all'ottenimento della qualifica di società benefit e di *société à mission*. I due legislatori potrebbero pensare d'individuare a priori le finalità di "beneficio comune" e gli *objectifs sociaux et environnementaux* che le società possono scegliere di perseguire se intendono assumere la qualifica benefit e *à mission*. In questo caso, non si crede utile che vengano definite le attività da svolgere, come per le imprese sociali, ma piuttosto le finalità e gli obiettivi, lasciando così un margine di autonomia nella definizione delle attività che devono concretizzare il perseguimento delle finalità e degli *objectifs*. La lista potrebbe essere aggiornata periodicamente per far sì che le finalità e gli obiettivi corrispondano alle sfide e le necessità del momento. Inoltre, i due legislatori potrebbero ricorrere a modalità di consultazione pubblica periodica con associazioni di categorie, rappresentati di gruppi di *stakeholder*, ONG, per individuare le necessità avvertite dalla società. Oltre alla lista, i due legislatori dovrebbero fissare anche dei limiti negativi per l'accesso alla qualifica, per far sì che le società operanti in aree definite come "controverse", per il rischio specifico nel settore in cui operano, o per le pratiche intrinseche al loro modello di business, non possano ottenere la qualifica giuridica.

Seguendo l'impostazione di una definizione a priori dei limiti negativi che blocca l'accesso alla qualifica a certe società, unitamente alla fissazione di limiti positivi, che individua a priori delle finalità benefiche eleggibili, si potrebbe rimediare al problema della vaghezza e l'astrattezza con cui i soci definiscono le finalità di beneficio comune nello statuto e alle conseguenze negative che genera. In questo modo si riuscirebbe anche a far fronte al

⁵⁷¹ A. GALLARATI, *op. cit.*, p. 831.

⁵⁷² Si v. l'art. 2 del d.lgs. 112/2017 che individua un elenco di attività ritenute di interesse generale che devono essere svolte dall'impresa sociale in via stabile e principale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a cui questa è devota.

problema insuperabile della soggettività nell'identificazione di finalità benefiche, poiché sarebbe la politica a definire come le società possano contribuire e collaborare al "bene comune"⁵⁷³, pur continuando a perseguire lo scopo tradizionale di lucro senza limitazioni. Così facendo si orienterebbero le scelte dei soci verso dei bisogni concretamente individuati dalla politica come necessari, aumentando sostanzialmente la cooperazione tra il settore pubblico e privato⁵⁷⁴, e limitando i rischi di sfruttamento e abuso delle due qualifiche pubbliche.

Fintantoché si attende un possibile intervento dei legislatori, si noti che per quanto riguarda l'Italia, la scelta del legislatore di lasciare ampio il concetto di beneficio comune avrebbe già causato i suoi primi effetti negativi, preannunciati da una parte della dottrina italiana nel momento dell'adozione della società benefit⁵⁷⁵. Come si legge in vari statuti di società aventi acquisito la qualifica di società benefit, vi è la tendenza a formulare delle finalità di beneficio comune in maniera vaga che mette in dubbio il loro valore giuridico⁵⁷⁶. Come si è già anticipato, una formulazione

⁵⁷³ Si v. E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 108 che sostiene, vista la soggettività della sua definizione, necessario l'intervento della politica.

⁵⁷⁴ Sul punto si rinvia a C. CAMARDI, *op. cit.*, p. 492-493 che riflettendo più in generale sull'approccio adottato dal legislatore in questi ultimi anni nell'avvicinare i due libri (il I e il V) del codice civile, ritiene che la strategia seguita in questi anni è proprio quella di «rafforzare il paradigma produttivistico dell'attività d'impresa, e comunque economica, allargandolo ad altri ambiti, e al di là delle vecchie barriere soggettive; peraltro integrandolo in maniera non antagonista con altri principi, sinteticamente riconducibili alla solidarietà, alla sostenibilità o alla partecipazione alla vita civile. L'ibridazione, dunque, è la condizione della generalizzazione: essa serve a rendere più accettabile e affidabile il paradigma produttivistico, a legittimarlo presso una platea politica più ampia, a farne il punto di equilibrio non conflittuale tra l'istanza egoistico-lucrativa e quella solidale nella produzione di beni e servizi anche di interesse generale. A garantire nel contempo un modello collaborativo delle relazioni tra pubblico e privato, nella dimensione da tempo non più espansiva della spesa pubblica».

⁵⁷⁵ Si v. M. STELLA RICHTER jr, *Società Benefit e Società non Benefit*, in *Orizzonti de Diritto Commerciale*, cit., p. 8 (nt. 9) sui rischi di vaghezza dell'effettiva formulazione, visti anche i primi esempi di società benefit. Per P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., p. 16 in realtà i rischi ci sarebbero sia nel caso di un'eccessiva genericità, che potrebbe rendere non verificabile il beneficio comune e ampliare conseguentemente anche la discrezionalità dell'organo amministrativo per la concreta individuazione, sia se ci fosse un'eccessivo dettaglio nella sua definizione al punto da poter rendere il beneficio irrilevante. Si v. anche F. DENOZZA, A. STABILINI, *op. cit.*, p. 8 in questo senso. In realtà, alcuni credono che, poiché le finalità di beneficio devono essere inserite nell'oggetto sociale queste devono rispettare i requisiti essenziali dell'oggetto sociale, dovendo quindi essere possibili, lecite, ma soprattutto avere un certo grado di specificità e determinatezza, che dovrebbe in teoria rendere inammissibile ogni tipo di formulazione di finalità per le quali non sia possibile alcuna forma di verifica o misurazione con criteri oggettivi. In questo senso (G. A. RESCIO, *op. cit.*, p. 474; D. SICLARI, *Profili giuridici della società benefit*, cit., p. 68).

⁵⁷⁶ Per P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., p. 109; per una rassegna delle varie finalità di beneficio comune indicate in alcuni statuti di società benefit si v. D. SICLARI, *Profili giuridici della società benefit*, cit., p. 74 e ss.; anche M. BIANCHINI, C. SERTOLI, *op. cit.*, p. 209-210 le quali precisano anche di aver rinvenuto clausole piuttosto generiche o previsioni che rappresentano una valorizzazione delle attività economiche prevalenti indicate nell'oggetto sociale e che non sembrano comportare un cambiamento significativo dell'attività della società. Le stesse autrici (*ivi*, p. 211) parlano anche di finalità idealistiche e non misurabili; anche in Francia il RAPPORT ROCHER, *op. cit.*, p. 35 ha sollevato i rischi di *purpose washing* riguardo alla *société à mission* (e anche nel caso di indicazione della sola *raison d'être* per le società non-à mission) per rendere effettivi gli impegni assunti; inoltre, si v. BPI FRANCE, *Se doter d'une raison d'être, devenir une société à mission. Guide pratique à destination des dirigeants et des dirigeants des Pme-Eti*, 2023, p. 52 (disponibile al sito: <https://lelab.bpifrance.fr/Etudes/guide-pratique-se-doter-d-une-raison-d-etre-devenir-une-societe-a-mission> consultato il 24 ottobre 2023) che indica una procedura da seguire per poter definire la propria *mission* affinché questa contenga degli impegni chiari, ben definiti e in grado di modificare concretamente le regole operative dell'azienda.

fumosa delle finalità di beneficio comune ha delle conseguenze di considerevole rilevanza nella disciplina della società benefit. Tralasciando i problemi riguardo al perseguimento delle finalità di beneficio comune da parte dell'organo gestorio e di verifica dell'effettivo perseguimento⁵⁷⁷, ancora prima, infatti, l'incertezza della definizione e delimitazione della finalità benefica rende dubbiosa la possibilità di esercitare il diritto di recesso da parte del socio di fronte alla decisione dell'assemblea di modificare lo statuto per acquisire o perdere la qualifica giuridica di società benefit⁵⁷⁸. Le problematichità legate al recesso riguardano principalmente la disciplina italiana, che a differenza di quella francese⁵⁷⁹, ha previsto una serie di ipotesi in cui al socio è concesso esercitare il diritto di recesso⁵⁸⁰. Ai fini della

⁵⁷⁷ Già S. CORSO, *op. cit.*, p. 1013 evidenziava come la formulazione delle finalità benefica avrebbe inciso sui vari aspetti; D. LENZI, *Le società benefit*, cit., p. 907 (nt. 12) fa notare come la mancata previsione da parte dell'autonomia statutaria di parametri stringenti per individuare il beneficio comune possa determinare due opposte conseguenze, entrambe tali da vanificare la ratio della normativa (ovvero, quella di creare un'eccessiva espansione del potere degli amministratori o, al contrario, di non riuscire a vincolarli per indeterminatezza dello scopo di beneficio comune); sull'impossibilità di verificare il perseguimento si v. anche G. A. RESCIO, *op. cit.*, p. 474.

⁵⁷⁸ La dottrina italiana si è a lungo interrogata sulla possibilità di configurare il diritto di recesso del socio nel momento di acquisizione e perdita della qualifica di società benefit e nel corso della vita della società. Si v. M. BIANCHINI, C. SERTOLI, *op. cit.*, p. 215; A. DENTONI-LITTA, *op. cit.*, p. 41 ss.; D. SICLARI, "Trasformazione" in società "benefit" e diritto di recesso, in *Rivista Trimestrale di Diritto dell'Economia*, 2019, p. 80; più recentemente P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., p. 93 ss.; G. MARTINA, *Note di lettura: Società benefit e diritto di recesso*, di Paolo Butturini, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2023, p. 349.

⁵⁷⁹ In Francia il diritto di recesso (*droit de retrait*) non ha contorni perfettamente definiti, tanto che è dubbio se esista un principio generale che stabilisca tale diritto a beneficio dei soci. In realtà, non è frequente incontrare tale diritto poiché, vi è tradizionalmente una certa ostilità al fatto che il socio possa imporre agli altri soci o alla società di acquistare le proprie parti e azioni. Vi sono perciò casi assai limitati nel diritto societario francese, e ove invece sia previsto statutariamente, in assenza di disposizioni di legge, le corti mostrano una certa avversione. (si v. H. LE NABASQUE, *Les droits des associés. À propos de leur droit de retrait*, in *Revue des sociétés*, 2023, p. 767, p. 768). I casi in cui è riconosciuto sono tradizionalmente il diritto di recesso sono limitati alle società di diritto civile ordinarie, ai GIE e alle società commerciali a capitale variabile (si v. l'articolo L231-6, comma 1, del *Code de commerce*, il quale prevede che il socio possa recedere quando lo ritiene opportuno). Si tratta chiaramente di un'eccezione, nonostante gli inviti dei parlamentari a estendere questo diritto di recesso: si v. D. GIBIRILLA, *Parts sociales: droits et obligations de l'associé*, in *JurisClasseur Code Civil Art. 1832 à 1844-17*, 2023, § 40. Inoltre, nel silenzio della legge, è controverso se lo statuto possa contemplare clausole di recesso nelle società a capitale fisso (Y. GUYON, *Les sociétés. Aménagements statutaires et conventions entre associés*, in *Traité des contracts*, diretto da GHESTIN, Paris, LGDJ, 1999, p. 186), poiché queste non sembrerebbero ben accolte dalla giurisprudenza (si v. H. LE NABASQUE, *Les droits des associés*, cit., p. 768). Ciononostante, a seguito dell'Ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales, un diritto di recesso è stato riconosciuto ai soci in disaccordo con la decisione di realizzare un'operazione di fusione, scissione trasformazione transfrontaliera (si v. l'art. L236-40 *Code de commerce*; in commento si v. H. LE NABASQUE, *Les droits des associés*, cit., p. 769 ss.). Si v. poi per una breve descrizione dell'ordinamento francese in materia di recesso del socio P. PISCITIELLO, "Valore di disinvestimento" e tutela del recedente nelle società per azioni, in *Riv. soc.*, 2015, p. 835 (in particolare nt. 79) il quale precisa che in Francia, l'istituto del recesso del socio di società di capitali ha un ruolo tradizionalmente marginale, essendo espressamente previsto – come già detto – per le sole società a capitale variabile (art. L231-6 *Code de commerce*; M. GERMAIN, V. MAGNIER, *Les sociétés commerciales*, in *Traité de droit des affaires Ripert et Roblot*, diretto da GERMAIN, Paris, LGDJ, 2011, p. 779). Per una breve riflessione comparata sul *right to withdrawal* nei vari ordinamenti europei, compresi quelli esaminati, si v. A. VICARI, *European Company Law*, Berlino, De Gruyter, 2021, p. 158. Pertanto, questa differente impostazione normativa potrebbe spiegare l'assenza di riflessioni da parte della dottrina francese nel verificare quali siano i poteri a disposizione del socio in caso di modifica dello statuto per l'acquisto della qualifica di *société à mission*. Si v. N. BLANC et al., *Droit des affaires*, LGDJ, Paris, 2021, § 389. Si v. anche per una riflessione comparata sul tema: HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIÈRE DE PARIS (HCJP), *Rapport du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris (HCJP) concernant le droit de retrait des minoritaire de sociétés non-cotées*, 26 marzo 2018, (disponibile online: https://www.banque-france.fr/system/files/2023-10/rapport_15_f.pdf).

⁵⁸⁰ Sul diritto di recesso del socio in generale si v. V. CALANDRA BUONAURA, *Il recesso del socio di società di capitali*, in *Giur. comm.*, 2005, I, p. 291; D. GALLETI, *Il recesso nelle società di capitali*, Milano, Giuffrè, 2000;

ricerca, rileva, per prima cosa, quanto previsto dal legislatore per le s.p.a., all'art. 2437, comma 1, lett. a, codice civile, il quale riconosce il diritto di recesso al socio non consenziente qualora la modifica dell'oggetto sociale abbia dato luogo ad un cambiamento significativo dell'attività, che si configurerebbe, secondo l'orientamento pacifico in dottrina, quando la modifica in esame sia idonea ad alterare le condizioni di rischio d'investimento effettuato dal socio⁵⁸¹. In dottrina, alcuni ritengono che per potersi riconoscere tale ipotesi di diritto di recesso per l'acquisto o la perdita della qualifica di società benefit, la modifica dell'oggetto sociale con l'indicazione delle finalità di beneficio comune deve essere concretamente esaminata in base al caso di specie per accertare che sia idonea ad alterare le condizioni di rischio d'investimento per il socio⁵⁸². Seguendo questa impostazione pragmatica, una modifica generica dell'oggetto sociale non dovrebbe condurre al riconoscimento del diritto di recesso del socio poiché non dovrebbe essere considerata come idonea ad alterare in concreto il rischio d'investimento⁵⁸³. In questo senso allora, la configurazione del diritto di recesso del socio – perlomeno

I. DEMURO, *Il Recesso*, in *La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative*, a cura di FARINA et al., Milano, Giuffrè, 2003, p. 165; M. STELLA RICHTER jr, *Il recesso dalla società per azioni*, in *Recesso ed esclusione dalle società di capitali*, a cura di STELLA RICHTER e PONTECORVI, Esi, Napoli, 2022, p. 12; P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., p. 34.

⁵⁸¹ Si v. P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., p. 103 che chiarisce che la condizione richiesta dalla norma ricorre quando la modifica in esame sia idonea ad alterare le condizioni di rischio d'investimento effettuato dal socio, non necessariamente nel senso dell'aumento di tale rischio, ma potendosi ritenere rilevante anche una modifica da cui il rischio d'investimento risulti diminuito. Sull'orientamento pacifico in dottrina si v. P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., p. 103 (nt. 36), tra cui M. STELLA RICHTER jr, *Il recesso dalla società per azioni*, cit., p. 12; ASSONIME, *Il diritto di recesso nella società per azioni*, Circolare n. 68/2005, in *Rivista delle società*, 2005, p. 1390; M. BIANCA, *Contratto di società e recesso: breve chicane attorno all'oggetto sociale*, in *RDS*, 2012, p. 707.

⁵⁸² In questo senso P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., p. 107 che ritiene questa ipotesi dello scrutinio del caso concreto come una terza ipotesi, una terza "via" intermedia, rispetto alla posizione della dottrina maggioritaria (che riconosce come naturale il diritto di recesso nel caso di modifica dello statuto per l'ottenimento della qualificazione come società benefit poiché deriverebbe dall'acquisizione della qualifica benefit un preciso vincolo al perseguimento del beneficio comune in capo agli amministratori (*ivi*, p. 106 (nt. 56). Tra i vari autori si v. E. CODAZZI, *Scopo di lucro e di beneficio comune*, cit., p. 1271; S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 951 (nt. 120); F. DENOZZA, A. STABILINI, *op. cit.*, p. 9. S. ROSSI, *L'impegno multistakeholder della società benefit*, cit., p. 6) e quella minoritaria che invece esclude il diritto di recesso (si v. D. SICLARI, *Trasformazione in società benefit e diritto di recesso*, cit., 2019, p. 80 perché ritiene che la modifica dello statuto per l'acquisizione della qualifica benefit assicuri una convenienza alla società in termini di competitività della stessa, e ritiene ammissibili il diritto di recesso al socio solo in via eccezionale nel caso in cui la società tramite l'acquisizione della qualifica cambi radicalmente rotta). L'autore è a favore del riconoscimento del diritto di recesso al socio, ma ritiene che sia comunque necessario un esame del caso di specie per poter conoscere di volta in volta la significatività della modifica dell'oggetto sociale da cui deve derivare l'alterazione del rischio d'investimento per il socio e, di conseguenza il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a, codice civile. Infatti, se dovessero risultare minimamente alterate le condizioni di rischio dell'investimento operato dai soci dalla variazione dell'oggetto sociale sarebbe ragionevole escludere il diritto di recesso, e viceversa da reputare sussistente nel caso inverso.

⁵⁸³ P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., p. 108 presenta alcuni esempi in cui il diritto di recesso potrebbe essere escluso al socio non assenziente per via di un'indicazione delle finalità di beneficio comune che non darebbero luogo ad una variazione significativa dell'attività (ad es. nel caso di finalità che consistono nella riduzione delle esternalità negative, oppure la scelta di uno scopo benefit che in concreto affianca l'oggetto sociale esistente, rappresentando solo una diversa modalità di perseguimento dello stesso).

nella disciplina delle s.p.a.⁵⁸⁴ secondo l'art. 2437, comma 1, lett. a, Codice civile⁵⁸⁵ – è strettamente dipendente dalla formulazione delle finalità di beneficio comune che vengono inserite nell'oggetto sociale⁵⁸⁶ ed per questo che è necessaria una precisa identificazione degli scopi benefit, «poiché meno sono chiari gli obiettivi nuovi della società che diventa benefit, meno è prevedibile l'esito dell'analisi del loro impatto sulle condizioni di rischio e sulla conseguente configurabilità del diritto di recesso in capo ai soci. Di conseguenza, meno chiari sono gli obiettivi, più elevato è il rischio di contenzioso in relazione al (preteso o meno) diritto di recesso dei soci non consenzienti; rischio, viceversa, contenibile se sia possibile identificare precisamente l'impatto di tali obiettivi»⁵⁸⁷.

Un'altra ipotesi di recesso, peculiare della s.p.a.⁵⁸⁸, è quella contemplata all'art. 2437, comma 1, lett. g, codice civile, correlata alle «modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione»⁵⁸⁹, che ha sollevato quesiti riguardo alla sua configurabilità nel caso di modifica statutaria per l'acquisto della qualifica di società benefit⁵⁹⁰. L'ambigua formulazione della norma avrebbe già a lungo interrogato la dottrina riguardo a quali siano i “diritti”, oltre a quelli di voto, in grado di far sorgere il diritto di recesso, ed è stato chiarito, in via interpretativa dalla dottrina maggioritaria, come l'espressione «diritti di partecipazione» si riferisca ai diritti patrimoniali⁵⁹¹ e, in particolare, a quelli afferenti alla

⁵⁸⁴ P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., p. 192, analizza anche la configurabilità del diritto di recesso nelle s.r.l. che acquisiscono o perdono la qualifica di società benefit. Per le s.r.l., l'autore fa notare che l'art. 2473 codice civile non prevede, a differenza del 2437 comma 1, lett. a, codice civile, il requisito di un cambiamento significativo dell'attività che alteri effettivamente le condizioni di rischio dei soci, e tale assenza non deve essere intesa come una lacuna da colmare applicando a tal proposito quanto stabilito per il regime delle s.p.a. Pertanto, pur escludendo il rilievo ai fini del diritto di recesso di modifiche dell'oggetto meramente formali, l'autore conclude nel senso che l'acquisto o la perdita della qualifica benefit da parte di una s.r.l. comporti la nascita del diritto di recesso in capo ai non consenzienti. Lo stesso autore (*ivi*, p. 191) riconosce il diritto di recesso anche al socio non consenziente nelle società di persone, come avviene in altri casi di modifiche assunte a maggioranza secondo la disciplina legale.

⁵⁸⁵ Si v. per le altre ipotesi di recesso, P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., p. 93 ss. che non solo verifica l'esistenza o meno di un diritto di recesso nel caso di acquisizione o perdita della qualifica, ma anche quelle ipotesi di recesso configurabili nel momento successivo all'acquisizione della qualifica, cioè nel corso della vita della società benefit (*ivi*, p. 195 che per l'autore sembra però pressoché irrilevante rispetto invece al momento dell'acquisizione o della perdita qualifica). Tra le varie ipotesi riflette anche sulla possibilità di equiparare l'acquisizione della qualifica di società benefit a una trasformazione eterogenea con conseguente possibile configurabilità della corrispondente causa di recesso (*ivi*, p. 136, però ritiene di escludere tale equiparazione; vi riflette anche E. CODAZZI, *Scopo di lucro e di beneficio comune*, cit., p. 1274).

⁵⁸⁶ Si v. P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., p. 111.

⁵⁸⁷ P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., p. 109.

⁵⁸⁸ Sull'esclusione dell'applicazione di tale causa di recesso alla s.r.l. sia per il tenore letterale dell'art. 2473 codice civile che per le differenze di disciplina si v. P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., p. 144; si v. pure E. CODAZZI, *Scopo di lucro e di beneficio comune*, cit., p. 1279.

⁵⁸⁹ In questo caso, il socio, che non ha concorso alla delibera che dà luogo alla modifica statutaria riguardo a diritti di voto e di partecipazione, ha diritto di recedere da tutte o parte delle azioni.

⁵⁹⁰ Sul tema si v. M. STELLA RICHTER jr., *Società benefit e società non benefit*, in *Dalla benefit corporation alla società benefit*, a cura di DE DONNO e VENTURA, Bari, Cacucci, 2018, p. 49, p. 69; P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., p. 146; E. CODAZZI, *Scopo di lucro e di beneficio comune*, cit., p. 1276; anche S. CORSO, *op. cit.*, p. 1013 e ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, 20 giugno 2016, p. 15 ss. (diponibile online: <https://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/266544.aspx>).

⁵⁹¹ L'orientamento prevalente in dottrina che in giurisprudenza, per l'esigenza di non dilatare eccessivamente i casi di recesso, ritiene che l'espressione «diritti di partecipazione» si riferisca solo ai diritti patrimoniali, anziché pure a quelli di natura amministrativa (P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., p. 146 (nt. 188 e 189)). Si

partecipazione agli utili⁵⁹². Per alcuni in dottrina, in linea di principio, si deve ammettere che i soci della società che modifica lo statuto per l'acquisto della qualifica benefit possano far valere l'ipotesi della lett. g, «stante la limitazione del diritto (aspettativa) agli utili che deriva dall'introduzione di una o più finalità di beneficio comune e quindi dall'adozione della delibera di cui al comma 379»⁵⁹³. In realtà, però la causa di recesso dovrebbe essere più facilmente configurabile nelle ipotesi in cui si sia «in presenza di previsioni statutarie volte ad ammettere una parziale ma significativa etero-destinazione degli utili»⁵⁹⁴, per cui nei casi in cui alle specifiche previsioni statutarie per l'acquisizione della qualifica benefit (e cioè, l'indicazione delle finalità di beneficio comune specifiche) si affianchino anche disposizioni che incidono sulla ripartizione degli utili⁵⁹⁵. Nella prassi però sono assai inusuali variazioni statutarie di destinazione dei risultati⁵⁹⁶, mentre, come si è già detto, sono assai più frequenti definizioni vaghe e fumose delle finalità di beneficio comune specifiche che potrebbero mettere in discussione la capacità di generare delle conseguenze alla modifica dei diritti di partecipazione dall'ottenimento della qualifica benefit, e quindi nel configurarsi dell'ipotesi di recesso per il socio alla lett. g)⁵⁹⁷.

L'applicazione delle disposizioni in materia di recesso del socio alla disciplina delle società benefit italiana sarebbe stata facilitata, anche dal fatto che l'articolato legislativo (comma 376 e 379)⁵⁹⁸ ha previsto espressamente che, per acquisire la qualifica giuridica di società benefit, i soci debbano procedere alla modifica dell'oggetto sociale, inserendo le finalità di beneficio comune che si intendono

v. pure E. CODAZZI, *Scopo di lucro e di beneficio comune*, cit., p. 1276 (nt. 80 e 81) in cui ricostruisce le varie posizioni dottrinali e giurisprudenziali.

⁵⁹² In questo senso si v. E. CODAZZI, *Scopo di lucro e di beneficio comune*, cit., p. 1276. Si v. anche P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., p. 146.

⁵⁹³ E. CODAZZI, *Scopo di lucro e di beneficio comune*, cit., p. 1279, che sulla base della recente giurisprudenza al riguardo, chiarisce che la causa di recesso in esame «deve essere correlata ad una modifica *in peius* del diritto all'utile e, dall'altro, che il recesso può essere riconosciuto quando il pregiudizio colpisca, non solo i diritti già esistenti dei soci, ma anche la mera aspettativa al loro conseguimento».

⁵⁹⁴ E. CODAZZI, *Scopo di lucro e di beneficio comune*, cit., p. 1279, la quale ritiene che questa causa di recesso sia più facilmente configurabile nelle ipotesi in cui le «clausole di beneficio comune evidenzino una contrapposizione netta tra gli interessi (lucrativi) dei soci e quelli (non lucrativi) degli stakeholders». Per P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., p. 155 anche la modifica della disciplina delle riserve statutarie mostrerebbe una chiara somiglianza con la fattispecie di una clausola specificamente relativa alla destinazione degli utili che si aggiunga alle finalità benefit.

⁵⁹⁵ In questo senso, P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., p. 155. Questo però ritiene che la configurabilità tale ipotesi recesso sarebbe da limitare ai soli casi in cui vi siano specifiche opzioni statutarie che accompagnano il passaggio alla qualifica benefit, non potendosi dedurre in automatico conseguenze di modifica dei diritti di partecipazione dall'ottenimento della qualifica benefit, e cioè dalla sola indicazione delle finalità benefiche. Quanto sostenuto dall'autore, sembrerebbe essere ancora più vero ove quest'ultime siano pure indicate in termini vaghi. Seguendo questa interpretazione sembrerebbe molto difficile ipotizzare il ricorso del socio dissenziente a tale fattispecie di recesso, tanto più se si considera che nella prassi sono assai inusuali variazioni statutarie di destinazione dei risultati.

⁵⁹⁶ Così P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., p. 155.

⁵⁹⁷ P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., p. 156.

⁵⁹⁸ Comma 377: «Le finalità di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit (...)». Comma 379: «La società benefit, fermo restando quanto previsto nel Codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. (...)».

perseguire nell'esercizio dell'attività economica della società⁵⁹⁹. Il legislatore francese, invece, non ha previsto esplicitamente che gli obiettivi sociali e ambientali da aggiungere nello statuto della società debbano riguardare la clausola dell'oggetto sociale. Dovrebbe perciò essere sufficiente che questi vengano aggiunti allo statuto, e così si crede anche per quanto riguarda la *raison d'être* che ugualmente dovrebbe costituire un'ulteriore clausola statutaria distinta dalle altre⁶⁰⁰.

Seppure la formulazione italiana possa sembrare a prima lettura più chiara di quella francese, in realtà non sarebbero mancate riflessioni e perplessità in dottrina rispetto alla scelta di arricchire l'elemento dell'oggetto sociale, invece di prevedere che le finalità benefiche risultassero semplicemente all'interno dello statuto⁶⁰¹, come accaduto invece in Francia. In questa maniera, l'oggetto sociale della società benefit comprenderebbe non più solo le attività economiche da esercitare (e quindi lo scopo-mezzo), ma anche le finalità da perseguire con l'attività (e perciò lo scopo-fine)⁶⁰². Ad essere messa in discussione è allora la natura di tali finalità, poiché il legislatore italiano nell'intero articolato si riferisce talvolta al beneficio comune come *finalità*,

⁵⁹⁹ Nel senso che, poiché è la legge a prevedere espressamente che ad essere modificato è l'oggetto sociale, si può ritenere che sia stata agevolata in Italia la riflessione intorno alla possibilità di considerare le modifiche per l'acquisizione della società benefit come idonee a configurare il diritto di recesso per la modifica dell'oggetto sociale ai sensi degli artt. 2473 e 2437 comma 1, lett. a, codice civile, a differenza invece di quanto accaduto in Francia in cui il legislatore non ha previsto espressamente la modifica dell'oggetto sociale e le ipotesi di recesso del socio sono limitate rispetto al regime italiano.

⁶⁰⁰ BPI FRANCE, *op. cit.*, p. 45. Riguardo alle modifiche statutarie necessarie per ottenere lo status di *société à mission* (la *mission*, la *raison d'être* e le indicazioni riguardo al *suivi de la mission*) sembrerebbe pacifico che per procedere a tali modifiche, si debba applicare il regime previsto per ciascun tipo di società (si v. E. COHEN, *op. cit.*, p. 88). Si noti che la dottrina, riflettendo sull'ipotesi in cui la società proceda solo ad indicare statutariamente la *raison d'être* ai sensi del 1835 *code civil*, si è domandata se per procedere a tale modifica statutaria fosse necessario rispettare l'unanimità del consenso dei soci ai sensi dell'art. 1836 *code civil*, pretesa nel caso in cui la modifica dia luogo ad un aumento *des engagements des associés* (si v. sul tema in particolare L. GODON, *Détermination d'une augmentation des engagements des associés : méthode d'analyse*, in *Bulletin Joly Sociétés*, 2010, p. 474; F. RIZZO, *Le principe d'intangibilité des engagements des associés*, in *RTD com.*, 2000, p. 27; G. TAORMINA, *Réflexions sur l'aggravation des engagements de l'associé*, in *Revue des sociétés*, 2002, p. 267). Tale necessità sarebbe però stata esclusa poiché è stato ritenuto che «la stipulation d'une raison d'être ne constitue pas une augmentation des engagements des associés. Elle n'entraîne ni une aggravation de la dette de l'associé à l'égard de la société, ni une limitation de son autonomie comme une clause de non-concurrence» (S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 11). Nonostante non sia messo in discussione nella prassi e dalla dottrina che la modifica dello statuto per l'acquisto dello status di *société à mission* debba avvenire nel rispetto dei regimi del tipo sociale e secondo i *quorum* dell'assemblea straordinaria, si potrebbe comunque riflettere riguardo all'ipotesi di un possibile aumento *des engagements des associés* dall'assunzione della qualifica di *société à mission*. D'interesse sulla questione è quanto sottolinea B. TEYSSIE, *op. cit.*, p. 477 (pt. 5) il quale ritiene che l'acquisto dello status di *société à mission* procurerebbe «non seulement les avantages susceptibles d'en résulter, mais aussi les obligations qui s'y attachent, génératrices d'«investissements sociaux» susceptibles d'affecter négativement, du moins dans un premier temps, le montant des dividendes distribués».

⁶⁰¹ G. A. RESCIO, *op. cit.*, p. 463. L'autore nel saggio si chiede se l'inclusione delle finalità nell'oggetto abbia una sua rilevanza applicativa, o se invece si tratti di una opinabile e trascurabile “qualificazione” azzardata dal legislatore storico, anche in ossequio ad una certa tradizione incline a propendere per una nozione ampia di oggetto sociale comprensiva tanto dell'attività quanto dei fini perseguiti e degli interessi che la ispirano.

⁶⁰² G. A. RESCIO, *op. cit.*, p. 463. In realtà già S. CORSO, *op. cit.*, p. 1008 sollevava l'ambiguità nel considerare le finalità di beneficio comune come componenti dello scopo o attività dell'oggetto sociale. G.D. MOSCO, *Scopo e oggetto nell'impresa sociale*, cit., p. 89, rispetto alla lamentata confusione tra scopo fine e scopo mezzo che è stata generata dalla modificazione dell'oggetto società precisa che «non c'è negli statuti delle nostre società una clausola sullo scopo che, quando è ricordato – di solito allorché non è lucrativo, ma consortile, mutualistico, ecc. – lo è proprio nell'ambito dell'oggetto».

e talvolta come *attività*⁶⁰³, non chiarendo però in questo modo se tali finalità afferiscano all'oggetto sociale, come le attività che l'organo gestorio deve svolgere⁶⁰⁴, o se invece vadano a comporre lo scopo, affiancandosi a quello lucrativo⁶⁰⁵. La questione è solo apparentemente terminologica poiché rivela una scarsa attenzione alle reciproche relazioni tra le diverse categorie dell'oggetto e dello scopo e alle sue conseguenze, avendo i concetti un ruolo nella definizione del contenuto dei poteri e dei doveri degli organi sociali⁶⁰⁶. Tale scelta del legislatore di modificare l'oggetto sociale in realtà, si accompagna ad una tendenza, già in uso nella prassi, di inserire, in mancanza di una precisa clausola sullo scopo, ogni indicazione a riguardo nella previsione statutaria relativa all'oggetto sociale⁶⁰⁷. Si condivide allora quanto sostenuto in dottrina, e cioè che «la peculiarità della società benefit sembrerebbe riconducibile, non tanto o non solo ad un possibile ampliamento delle attività esercitabili rispetto a quelle inizialmente dedotte nell'oggetto sociale, ma anche e soprattutto ad un'alterazione sotto il profilo causale della generale fattispecie societaria ex art. 2247 c.c.»⁶⁰⁸; e questo anche in virtù del fatto che non necessariamente l'introduzione delle finalità di beneficio comune «si riflette in una modifica dell'attività esercitata, potendo anche tradursi nello svolgimento di una

⁶⁰³ Cfr. l'art. 1, comma 378, lett. d) che rinvia all'allegato B per l'individuazione degli ambiti settoriali «che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune». In questo caso si discute di attività invece che di finalità. Anche nella Relazione si legge che «tali finalità sono contenute nell'atto costitutivo o nello statuto della società, indicate nell'ambito delle attività dell'oggetto sociale». Così l'art. 1, commi 376 e 377, l. 208/2015. Si v. S. CORSO, *op. cit.*, p. 1008. Riprende la confusione terminologica tra causa e oggetto (ovvero, tra le “finalità” perseguite dalla società e le “attività”) anche E. CODAZZI, *Scopo di lucro e di beneficio comune*, cit., p. 1254.

⁶⁰⁴ L'inserimento nell'oggetto sociale mira a vincolare gli amministratori al perseguimento degli scopi benefit durante la vita della società poiché, come ha precisato S. CORSO, *op. cit.*, p. 1008 «l'oggetto sociale, nonostante la rilevanza ormai meramente interna come limite ai poteri degli amministratori, possiede tuttora un'indiscutibile funzione organizzativa, chiaramente scolpita dall'art. 2380 bis c.c., secondo cui gli amministratori compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale».

⁶⁰⁵ V. S. CORSO, *ivi*, p. 1008. Se si legge il comma 376, invece si ha l'impressione che il termine finalità di beneficio comune debba necessariamente far riferimento allo scopo, poiché la formulazione «oltre allo scopo di dividerne gli utili perseguono una o più finalità di beneficio comune» non lascerebbe intendere altro che l'affiancamento di tali finalità benefiche allo scopo lucrativo (o mutualistico per le cooperative). Non resterebbe comunque chiarito se queste siano equiparate o subordinate allo scopo di lucro.

⁶⁰⁶ S. CORSO, *ivi*, p. 1009. L'autrice infatti precisa come la legge «da un lato, afferma che la società benefit persegue una “duplice finalità”, in quanto nell'esercizio della sua attività economica, “oltre allo scopo di dividerne gli utili”, promuove anche una o più “finalità di beneficio comune” (definendo in tal modo, parrebbe, lo scopo-fine della società); dall'altro lato, stabilisce che le finalità di beneficio comune debbano essere “indicate specificatamente nell'oggetto sociale” e dunque nell'ambito del c.d. scopo-mezzo della società. Infine, prevede che esse siano perseguite “mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto”, evocando, di riflesso, il tema dell'interesse sociale».

⁶⁰⁷ G.D. MOSCO, *Scopo e oggetto nell'impresa sociale*, cit., p. 89; si v. anche M. S. SPOLIDORO, *Interesse, funzione e finalità. Per lo scioglimento dell'abbraccio tra interesse sociale e Business Purpose*, in *Riv. soc.*, 2022, p. 322, p. 327 che sottolinea come nel dato positivo la nozione di scopo-fine è resa ambigua per la tendenza a ricalcarvi sopra quella del mutamento dell'oggetto sociale. In realtà per E. CODAZZI, *Scopo di lucro e di beneficio comune*, cit., p. 1255 (nt. 27) il fatto di ricondurre le finalità di beneficio comune nel novero delle attività esercitabili (e quindi al piano dell'oggetto e non dello scopo) avrebbe avuto il vantaggio «di limitare, perlomeno in parte, l'incongruenza della legge, che, se da un lato, consente l'utilizzo del modello benefit anche alle società cooperative, dall'altro lato, però, incentra l'intera disciplina sul bilanciamento tra scopo di lucro e finalità di beneficio comune».

⁶⁰⁸ E. CODAZZI, *Scopo di lucro e di beneficio comune*, cit., p. 1255

stessa attività secondo modalità maggiormente compatibili con gli interessi degli stakeholders»⁶⁰⁹.

Pertanto, le finalità di beneficio comune rilevano nel rapporto con lo scopo di lucro, il quale viene ad essere compresso, sebbene permanga come elemento essenziale «tanto sotto il profilo c.d. oggettivo (le società benefit perseguono il beneficio comune “nell’esercizio dell’attività economica”), quanto sotto il profilo c.d. soggettivo (la finalità di beneficio comune è perseguita “oltre allo scopo di dividere gli utili”»)⁶¹⁰. Nella società benefit è dunque lo scopo della società a dover essere ibridato⁶¹¹, ma il livello di commistione varia in funzione dalla genericità o specificità delle clausole benefiche⁶¹², e delle modalità con cui viene effettuato il bilanciamento da parte dell’organo amministrativo per «la realizzazione dello scopo (“duale”) della società»⁶¹³.

Nonostante la natura duplice dello scopo della società benefit, tuttavia, non è stato chiarito dalla legge il rapporto che dovrebbe sussistere tra i due scopi (quello di lucro e di beneficio comune), e cioè se uno dei due sia principale e prevalente rispetto all’altro⁶¹⁴, o se si debbano posizionare entrambi su un piano paritario⁶¹⁵. La definizione di una graduatoria tra gli scopi, come si vedrà nel prosieguo, avrebbe avuto un’immediata ricaduta sulle disposizioni in materia di gestione della società benefit, e quindi sul dovere degli amministratori di bilanciare i diversi scopi⁶¹⁶. In ogni caso, vale la pena chiarire fin da subito che non si crede possibile che le finalità di beneficio comune possano essere perseguite in via prevalente rispetto allo scopo

⁶⁰⁹ E. CODAZZI, *ivi*, p. 1256 l’autrice fa l’esempio di una finalità di beneficio che non comporta la modifica dell’attività esercitata, ma delle modalità con cui è svolta la stessa attività, come potrebbe accadere nel caso in cui la società decida di impiego nel processo produttivo solo sostanze non inquinanti al fine di determinare effetti positivi sull’ambiente.

⁶¹⁰ E. CODAZZI, *ivi*, p. 1252. Tale interpretazione si fonda anche sul dato testuale dell’art. 1 comma 376 «Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 382 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune (...)».

⁶¹¹ *Ibidem*; S. ROSSI, *L’impegno multistakeholder della società benefit*, cit., p. 6; I. SPEZIALE, *Il nuovo paradigma dell’impresa sostenibile*, in *Contratto e impresa*, 2022, p. 752, p. 760 ritiene che il beneficio comune è parte del c.d. scopo-fine della società benefit, proprio come lo è lo scopo lucrativo; C. CAMARDI, *op. cit.*, p. 492; per G. RIOLFO, *Sostenibilità sociale/ambientale dell’attività d’impresa: la proposta di direttiva sul “Dovere di diligenza ai fini della sostenibilità” e l’esperimento delle società benefit*, in *Contratto e Impresa*, 2023, p. 184, p. 222 nella società benefit si assisterebbe ad una ibridazione dell’oggetto sociale e, di conseguenza, degli scopi (o fini) della società.

⁶¹² E. CODAZZI, *Scopo di lucro e di beneficio comune*, cit., p. 1253.

⁶¹³ E. CODAZZI, *Scopo di lucro e di beneficio comune*, cit., p. 1253.

⁶¹⁴ Per G. D. MOSCO, *Scopo e oggetto nell’impresa sociale*, cit., p. 86 la formulazione del comma 376 in cui è previsto che la società benefit persegua il beneficio comune «oltre» allo scopo di divisione degli utili suggerirebbe una prevalenza dello scopo di lucro su quello di beneficio comune. Per l’autore dunque sussiste «anche letteralmente, non solo nelle intenzioni del legislatore, un prius (il lucro) e un ultra (il beneficio comune), almeno nel senso che si tratta di società costituite for profit che si prefiggono anche una finalità non profit a vantaggio generale, senza che la legge preveda una qualsiasi limitazione alla distribuzione degli utili».

⁶¹⁵ G. MARASÀ, *Scopo di lucro e scopo e scopo di beneficio comune nelle società benefit*, cit., p. 2; anche ID., *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, Torino, Giappichelli, 2019, p. 15. Tra coloro in dottrina che ritengono vi debba essere un equilibrio paritario tra gli scopi si v. U. TOMBARI, *“Poteri” e “interessi” nella grande impresa azionaria*, cit., p. 74 ss.

⁶¹⁶ Comma 380: «La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376, conformemente a quanto previsto dallo statuto».

lucrativo, poiché si snaturerebbe la natura della società benefit, adottata per permettere di perseguire *anche* finalità benefiche *oltre* a quelle lucrative⁶¹⁷. La difficoltà starebbe semmai nel comprendere in che misura lo scopo lucrativo possa essere ristretto per il perseguimento delle finalità di beneficio comune, ma su questo punto si ritornerà più avanti nella trattazione⁶¹⁸.

Le incertezze riguardo alla natura degli obiettivi sociali e ambientali non sono risparmiate neanche agli interpreti della legge francese, poiché anche Oltralpe non è chiaro se la *mission* riveli come una componente dell'oggetto sociale, dello scopo, dell'interesse della società o addirittura della nuova nozione di *raison d'être*⁶¹⁹.

Il termine *mission* è ambiguo nella sua definizione, poiché nel testo legislativo sembra essere impiegato come sinonimo degli obiettivi sociali e ambientali senza ricomprendere quindi la *raison d'être*⁶²⁰, che dovrebbe essere mantenuta distinta dagli obiettivi sociali e ambientali⁶²¹. In realtà per taluni, *les objectifs sociaux et environnementaux* potrebbero essere forme di specificazione della *raison d'être*, essere cioè un «*texte*» *spécial précisant l'utilisation de la raison d'être pour les sociétés commerciales*⁶²². Al tal riguardo va però ricordato sia che la ragion d'essere può essere di varia e diversificata natura (e non per forza riguardare elementi di natura sociale e ambientale)⁶²³, sia che il legislatore ha voluto mantenere i due

⁶¹⁷ In senso simile si v. A. GALLARATI, *op. cit.*, p. 822 che ritiene che il bilanciamento ai sensi del comma 380 non potrebbe risultare in prevalenza per il beneficio comune sullo scopo di lucro, tipico scopo dei modelli che, in accordo con le nuove norme, possono ospitare una clausola benefit nel proprio statuto. Sarebbe sennò trasformato in altruistico un veicolo che non lo è in via esclusiva ovvero lo è solo in via strumentale o mediata».

⁶¹⁸ Si rinvia a quanto verrà trattato in questa sezione al Cap. I §1.1, in particolare per declinare le conseguenze che discendono sul piano gestorio dalla decisione di perseguire un duplice scopo acquisendo la qualifica benefit.

⁶¹⁹ R. DALMAU, *op. cit.*, p. 1136. In realtà, l'autore precisa che in una delle prime versioni della *société à mission*, la *mission* poteva essere facilmente equiparata all'oggetto sociale poiché era stato adottato un emendamento dall'*Assemblée Nationale* che aveva proposto che all'articolo L. 210-10 fosse indicato che: «les actes pris, pour la mise en œuvre de la mission [...], par les dirigeants investis par la loi du pouvoir d'engager la société sont réputés ne pas dépasser l'objet social. Ces dirigeants sont responsables à l'égard de la société de la mise en œuvre de la mission». Tale emendamento però fu eliminato dal Senato francese per timore che si potessero verificare abusi, e pertanto l'accostamento della *mission* all'oggetto sociale non risulta più così evidente. Sulla possibile associazione v. Y. CHAPUT, *Objet social*, in *Répertoire des sociétés*, 2020, §121. Esprime delle perplessità al riguardo E. COHEN, *op. cit.*, p. 103.

⁶²⁰ Art. L210-10, 2° *Code commerce*: «Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité». Dalla formulazione sembrerebbe che il termine *mission* riguardi sono gli obiettivi sociale e ambientali. In questo senso sembra doversi concludere se si legge il comma seguente: «3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l'exécution de la mission mentionnée au 2°. (...)». La *mission* dovrebbe essere solo quella che riguarda gli obiettivi sociali e ambientali, non anche la *raison d'être*.

⁶²¹ In questo senso si v. I. TCHOTOURIAN, *L'entreprise à mission: solution ou miroir aux alouettes pour la responsabilité sociale? Une comparaison critique franco-canadienne*, in *Les Cahiers de Droit*, vol. 62, 2021, p. 757, p. 784 che ritiene che «la raison d'être est le projet d'entreprise à long terme imprégné de valeurs qui renvoient à des préoccupations d'intérêt général». La *raison d'être*, perciò si dovrebbe identificare con l'impresa e con quello a cui questa aspira e intende realizzare. Per l'autore non deve quindi confondersi né con l'oggetto sociale né tanto meno con la missione.

⁶²² R. DALMAU, *op. cit.*, cit., p. 3.

⁶²³ In ogni caso da un punto di vista pragmatico, si crede che anche riconoscendo che la *mission* faccia parte della *raison d'être*, questo non aiuterebbe a fare chiarezza rispetto al ruolo della *mission* nella definizione del contenuto dei poteri e dei doveri degli organi sociali, vista la difficoltà originaria di comprendere la natura e la portata della *raison d'être*. Si rimanda per una trattazione più approfondita della *raison d'être* e la configurazione del nuovo concetto con quelli tradizionali di scopo e interesse a quanto già esaminato nella Sez. I Cap. I par. 2. Si ricordi però in questa sede quanto sostenuto da S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 9 che chiarisce come la *raison d'être* sia distinta dall'oggetto sociale, poiché «elle ne vient pas préciser la nature de l'activité de la société. La

elementi (*la mission e la raison d'être*) come distinti. Per tali motivi, non sembra assai convincente ritenere che *la mission* sia un elemento che compone la *raison d'être* per le *société à mission*, nonostante si creda che gli obiettivi sociali e ambientali debbano essere coerenti e non contrari con i principi in cui si sostanzia la *raison d'être* della società⁶²⁴. In ogni caso, si condividono i timori di chi crede che nella formulazione degli statuti societari ci possano essere delle buone probabilità che la ragion d'essere e la missione si sovrappongano, se non addirittura si confondano⁶²⁵.

Riguardo all'uso dei termini “sociali” e “ambientali” per definire gli obiettivi, alcuni hanno provato a riflettere se la missione potesse essere una componente della nozione d'interesse sociale allargato del 1833 comma 2 *Code civil*⁶²⁶, che obbliga tutte le società a prendere in considerazione le questioni sociali e ambientali (*les enjeux sociaux et environnementaux de son activité*)⁶²⁷. Non si crede però che, al di là della similarità dei termini “sociali” e “ambientali”, si possano accumulare le due disposizioni che invece prevedono due obblighi di natura diversa. L'art. 1833 comma

raison d'être détermine comment l'activité doit être exercée». Inoltre, per quanto riguarda lo scopo, la *raison d'être* non deve essere vista come uno scopo concorrente a quello, sancito dalla legge, per il quale la società è stata costituita, e cioè il profitto. Dovrebbe essere considerata come una descrizione di come la società intende comportarsi per raggiungere lo scopo legale o una realizzazione *illuminata* di tale scopo attraverso l'ambizione della società per il suo posto e il suo ruolo nella comunità (in questo senso anche A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 61). Non è invece così netta la distinzione della *raison d'être* con l'interesse sociale, poiché seppure questa viene talvolta presentata come un concetto distinto, in realtà la *raison d'être* dovrebbe avere una funzione di guida per le decisioni sociali, cioè la medesima funzione che dovrebbe essere assolta dall'interesse sociale. Pertanto, si crede perfettamente possibile che la *raison d'être* abbia un ruolo nella definizione dell'interesse sociale della società, semplicemente perché specificherebbe secondo quali principi l'attività della società debba essere svolta. Per la *raison d'être* intesa come componente accessorio dell'interesse sociale si v. I. DESBARATS, *Les sociétés à mission: l'épreuve du feu à l'heure de la crise économique déclenchée par la pandémie de COVID-19? L'expérience française*, in *Cahiers de Droit*, 2021, p. 731, p. 741 che ritiene come: «la *raison d'être* en est l'intérêt accessoire, éventuellement non patrimonial, qui ne contredit pas [cet] intérêt social mais que l'activité de la société doit contribuer à satisfaire».

⁶²⁴ In questo senso anche I. TCHOTOURIAN, *L'entreprise à mission: solution ou miroir aux alouettes pour la responsabilité sociale?*, *cit.*, p. 784, «la *raison d'être* est le projet d'entreprise à long terme imprégné de “valeurs qui renvoient à des préoccupations d'intérêt général”. Identifiant l'entreprise, la *raison d'être* est ce qu'elle veut et aspire à accomplir, et ne doit se confondre ni avec l'objet social ni avec la mission d'une entreprise. Alors que le profit est vu par plusieurs comme l'objectif premier de l'entreprise, la *raison d'être* ne saurait lui y être assimilée. En donnant un souffle nouveau aux modes de gestion et en faisant le pont entre désir de rentabilité et de prospérité des entreprises et satisfaction des besoins sociétaux, la *raison d'être* dépasse la course aux profits pour y intégrer les intérêts publics et sociétaux, ainsi que les facteurs ESG».

⁶²⁵ Sulla poco chiara distinzione tra *raison d'être* e *mission*: si v. E. MASSET, *L'introduction de nouveaux modèles*, *cit.*, p. 583; R. MORTIER, B. ZABALA, S. VENDEUIL, *op. cit.*, pt. 19 che sottolineano anche che alcune società iniziano la loro dichiarazione di missione con le parole “la nostra missione”. In pratica, accade che la missione possa corrispondere parola per parola alla ragion d'essere. Può anche darsi che la missione sia più limitata o addirittura più specifica e concreta della ragion d'essere. Gli autori ricordano anche che secondo la legge, la ragion d'essere dovrebbe riguardare i “principi”, mentre la missione corrisponde a uno o più obiettivi sociali e ambientali. Sui dubbi delle società che intendono costituirsi come *société à mission*, riguardo alla distinzione tra *raison d'être* e la *mission*, ha cercato di rispondere anche BPI FRANCE, *op. cit.*, p. 31.

⁶²⁶ In questo senso riflette R. DALMAU, *op. cit.*, *cit.*, p. 1136.

⁶²⁷ Si rinvia a quanto già esaminato nella Sez. I Cap. I par. 2 riguardo all'art. 1833 comma 2 *Code civil* rispetto alla portata della modifica del comma 2 del 1833, che secondo alcuni avrebbe introdotto una nozione di interesse allargato (solo per citarne alcuni P. H. CONAC, *L'article 1833 et l'intégration de l'intérêt social*, *cit.* p. 570; A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 45), mentre per il *Conseil d'État* (CE, avis préc., 14 giugno 2018) si sarebbe trattato solo di una nuova obbligazione che impone gli amministratori di tenere in conto delle preoccupazioni sociali e ambientali nella gestione della società, ma senza che queste problematiche vadano a comporre l'interesse sociale, che rimane distinto e sovraordinato.

2 prescrive un dovere di presa in considerazione (*en prenant en considération*) delle sfide ambientali e sociali che riguardano la società, e quindi, ha una portata generale potendo riferirsi a qualsiasi tipo di problematica sociale e ambientale. Nel caso del L210-10, 2° è previsto invece che la missione si componga di obiettivi sociali e ambientali specifici. Inoltre, al di là della differenza terminologica di *enjeux* e *objectifs*⁶²⁸ a cui gli aggettivi sociali e ambientali si riferiscono, la principale differenza dovrebbe però sussistere nel tipo di dovere a cui gli amministratori sono chiamati nei confronti di tali problematiche e obiettivi. In effetti, il comma 2 del 1833 prevede un dovere di presa in considerazione, che potenzialmente potrebbe essere assolto dalla discussione dell'esistenza del problema sociale e ambientale nella fase precedente all'adozione della decisione, la quale poi non dovrebbe necessariamente tenerne conto. La formulazione della norma riflette perciò l'intenzione di ritenere le questioni sociali e ambientali solo come delle preoccupazioni generali che la società deve prendere in esame nella gestione della sua attività, e non invece, come degli obiettivi da perseguire⁶²⁹. Al contrario, invece la missione indicata nello statuto della *société à mission* deve essere perseguita nell'attività sociale. Pertanto, il tipo di dovere previsto all'art. L210-10 *Code commerce* è tipologicamente diverso, oltre che più stringente rispetto alla semplice presa in considerazione⁶³⁰. La previsione di un dovere molto più rigoroso all'art. L210-10 rispetto alla semplice presa in considerazione, sarebbe confermata anche dall'individuazione di strumenti di controllo interni e esterni per verificare l'effettivo perseguimento e esecuzione degli obiettivi specifici indicati nello statuto che costituiscono la *mission*⁶³¹. Per tali ragioni non si crede perciò che la *mission* possa essere considerata come una componente specifica dell'*intérêt social élargi* all'art. 1833 *code civil*⁶³².

Probabilmente allora, proprio come per l'Italia, la *mission* dovrebbe riguardare la *finalité de la société*, il suo scopo, senza che ne venga messa in discussione però la natura di società lucrativa⁶³³. Questo si potrebbe desumere anche da come è

⁶²⁸ Si crede non sia una differenza centrale quella tra preoccupazione e obiettivo, perché la *mission* potrebbe essere sia costituita da obiettivi sia volti produrre effetti positivi che a ridurre gli effetti negativi.

⁶²⁹ Si veda D. SCHMIDT, *La loi Pacte*, cit., p.633; CE, *avis préc.*, 14 giugno 2018 riguardo alla proposta dell'art. 1833 *Code civil*; A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 47.

⁶³⁰ La natura del dovere verrà approfondita nel Cap. II §1.1 in questa sezione dedicato alla modalità gestoria della società.

⁶³¹ L. 210-10, 3° prevede il controllo interno da parte del *comité de mission*, e al n. 5° il controllo esterno da parte dell'organismo terzo e indipendente.

⁶³² Anche I. DESBARATS, *Les sociétés à mission: l'épreuve du feu*, cit., p. 743 riflette sul rapporto tra la *mission* e l'art. 1833 comma 2 e ritiene di escludere ogni tipo di associazione al di là della natura sociale e ambientale degli obiettivi e delle problematiche.

⁶³³ B. SEGRESTIN, K. LEVILLAIN, *La mission de l'entreprise responsable: principes et normes de gestion*, Paris, Mines ParisTech, 2018, p. 17 precisano che l'entreprise à mission che avevano costruito nella loro ricerca condotta Mines Paritech (che aveva poi ispirato il legislatore francese per l'adozione della *société à mission*), questa era concepita come una società la cui *mission* doveva essere una «finalité collective, d'ordre technique, social, environnemental, humain ou scientifique, qui dépasse la réalisation et la distribution d'un profit, mais n'en limite pas sa distribution pour autant». I. DESBARATS, *Les sociétés à mission: l'épreuve du feu*, cit., p. 756 vista la natura lucrativa della società, l'autrice evidenzia le difficoltà di conciliare il perseguimento di obiettivi sociali, societari e ambientali con il perseguimento della redditività, al fine di soddisfare le richieste degli azionisti; per G. FERRARINI, S. ZHU, *op. cit.*, p. 24 «the recourse to this form of company is a potent signal of the company's

concepita la *société à mission* dal legislatore, e cioè come un modo per far coesistere gli interessi tradizionali della società con obiettivi o interessi più generali⁶³⁴. Per alcuni, invece sembrerebbe preferibile risolvere tali incertezze considerando il concetto di *mission* come un ibrido tra le varie nozioni di interesse, scopo e oggetto sociale, e da intendere anch'essa come una nuova forma di limitazione dei poteri degli organi sociali, al punto che questi debbano rispettare l'oggetto sociale e l'interesse della società, nei limiti della missione e della *raison d'être*⁶³⁵. Ma anche qualora si decidesse d'adoptare un simile approccio, non sarebbe comunque chiarito l'ordine di precedenza tra i vari elementi in caso di conflitto⁶³⁶, poiché né la legislazione francese, né quella italiana si sono preoccupate di dettare i criteri da utilizzare per raggiungere un equilibrio tra gli scopi di lucro e lo scopo benefico e la missione, e ancora prima, di chiarire se un equilibrio formale tra i vari scopi sia effettivamente necessario⁶³⁷.

Vista l'incidenza di tali questioni sugli aspetti di funzionamento della società avente assunto la qualifica di *société à mission* e benefit, risulta necessario verificare la natura della missione e dello scopo di beneficio comune, alla luce delle questioni pratiche che si potrebbero verificare nel momento in cui la società deve essere gestita e controllata rispetto al suo operato. Pertanto, è necessario riflettere come gli scopi di beneficio comune e gli obiettivi sociali ambientali incidano concretamente sui doveri e poteri degli organi sociali nel corso della "vita" della società benefit in Italia in Francia.

Prima di esaminare tale regime giuridico, è però necessario per concludere la trattazione riguardo al procedimento di qualificazione per l'assunzione dello status di società benefit e *société à mission*, cercare di comprendere le specificità di tali società aventi assunto la qualifica rispetto, invece a quelle che hanno deciso di non diventare benefit (per comodità da ora in poi saranno le società non-benefit)⁶³⁸. Non solo questo tipo di verifica è necessario per comprendere con più chiarezza quali siano gli elementi qualificatori per l'assunzione dello status – che come si è visto è un procedimento caratterizzato da una serie di incertezze che vanno dalla fase di definizione degli scopi e obiettivi sociali fino alla pubblicità legale della modifica statutaria – ma anche per comprendere l'utilità dell'introduzione delle benefit nel

commitment to the care of stakeholder interests and social values, in addition to the pursuit of profit which remains a core component of corporate purpose also in benefit corporations».

⁶³⁴ E. MASSET, *L'introduction de nouveaux modèles*, cit., p. 586 per l'autore la legge postulerebbe comunque una certa supremazia degli interessi propri della società.

⁶³⁵ Conclude in questo senso R. DALMAU, *op. cit.*, p. 1136.

⁶³⁶ R. DALMAU, *op. cit.*, p. 1136. (nt. 21). Non solo nel contrasto tra mission e l'interesse sociale ma anche nel caso di conflitto tra oggetto sociale e mission se si dovesse condividere la posizione dell'autore che valuta gli obiettivi sociali e ambientali come non rientranti nell'oggetto sociale. L'autore aggiunge che «la poursuite de la mission ne rend pas automatiquement l'acte conforme à l'objet de la société».

⁶³⁷ A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 340; si v. anche G. FERRARINI, S. ZHU, *op. cit.*, p. 5 per un'analisi comparata con le legislazioni statunitensi, che evidenzia come le difficoltà nel risolvere il *trade-off* tra *corporate profits* e *public benefits* sia una difficoltà comune alle varie legislazioni aventi adottato la *benefit corporation* nel loro ordinamento.

⁶³⁸ Con il termine ci si riferisce sia alle società italiana che non sono società benefit sia a quelle francesi che non sono *société à mission*.

panorama legislativo nazionale, in considerazione degli altri istituti giuridici esistenti. In questo modo si inizierà a riflettere sulla portata innovativa dell'introduzione di tali qualificazioni giuridiche nei rispettivi regimi e sugli effetti che l'introduzione delle due qualifiche giuridiche ha avuto sul regime generale delle società.

2. *Il rapporto delle società non benefit con il beneficio comune*

Per esaminare come la disciplina delle società benefit e delle *société à mission* abbia inciso sulla disciplina delle società lucrative non-benefit, risulta d'estrema importanza mettere in evidenza le differenze tra i due ordinamenti esaminati. Come si è già ricordato nei capitoli precedenti, il legislatore italiano nel momento in cui ha introdotto la società benefit non ha previsto ulteriori istituti a disposizioni delle società che non intendono divenire benefit, né ha imposto oneri a tutte le società per obbligarle a prendere in considerazione istanze di varia natura nella gestione della propria attività d'impresa. Questo invece è quanto accaduto in Francia con l'adozione della Loi PACTE che ha modificato gli artt. 1835 e 1833, comma 2 *Code civil*, oltre a disciplinare la *société à mission*.

Tale scelta legislativa in Italia ha condotto la dottrina a riflettere su che cosa siano ammesse a fare ormai le società non-benefit, e quindi a ricercare il discrimine tra le società aventi acquisito la qualifica giuridica e quelle non aventi adottato lo status, così da cogliere per prima cosa le differenze di regime, e quindi l'innovatività dell'istituto.

L'autorevole dottrina, prima dell'entrata in vigore delle società benefit, riteneva che le società lucrative potessero compiere erogazioni a titolo gratuito o destinare una parte degli utili distribuibili a scopi di beneficenza o operazioni volte a realizzare finalità altruistiche, purché fossero state per natura e/o entità in misura tale da non compromettere la realizzazione dello scopo lucrativo, e dovendo perciò assumere una rilevanza occasionale e secondaria rispetto all'attività dedotta in via principale nell'oggetto sociale⁶³⁹. Per altri, prima dell'entrata in vigore della disciplina era anche permesso circoscrivere l'oggetto dell'attività sociale con finalità di beneficio comune, operando sulla relativa clausola statutaria⁶⁴⁰, purché gli elementi ideali non contraddicessero la funzione societaria, che restava quella di svolgere una attività economica per il fine di lucro⁶⁴¹.

⁶³⁹ E. CODAZZI, *Scopo di lucro e di beneficio comune*, cit., p. 1257. Per approfondire più nel dettaglio, si rinvia a quanto già evidenziato nella Sez. I, Cap. I, §2 per ricostruire il quadro normativo delle società lucrative in generale in Italia.

⁶⁴⁰ M. STELLA RICHTER jr, *Società Benefit e Società non Benefit*, in *Orizzonti de Diritto Commerciale*, cit., p. 4. Anche G. MARASÀ, *Scopo di lucro e scopo e scopo di beneficio comune nelle società benefit*, cit., p. 4; non sono invece convinti che prima dell'introduzione della benefit fosse possibile F. DENOZZA, A. STABILINI, *op. cit.*, p. 11.

⁶⁴¹ G. MARASÀ, *Scopo di lucro e scopo e scopo di beneficio comune nelle società benefit*, cit., p. 4 condivide che ad una società ordinaria era consentito, entro i limiti derivanti dal rispetto della funzione societaria, realizzare finalità di beneficio comune, e ciò non solo di fatto, ma anche attraverso apposite previsioni statutarie. M. STELLA RICHTER jr, *Società Benefit e Società non Benefit*, in *Orizzonti de Diritto Commerciale*, cit., p. 3 nelle ipotesi che

Vista l'esistenza di tali possibilità nella pratica degli anni precedenti l'entrata in vigore della società benefit, alcuni hanno messo in discussione la necessità di adottare la società benefit nell'ordinamento italiano poiché ritenevano che le società, già prima dell'art. 1 commi 376-384, l. 208/2015, potevano sia realizzare atti di varia natura che riguardassero il beneficio comune, che perseguire finalità ideali inserendole nel proprio statuto⁶⁴².

Se si concorda con questa posizione dottrinale, effettivamente risulta lecito e necessario chiedersi in cosa oggi si distinguano le società benefit rispetto alle soprarichiamate ipotesi⁶⁴³. I dubbi non riguardano tanto l'ipotesi in cui le società mettano in atto scelte gestionali orientate al beneficio comune senza la previsione statutaria, poiché in questo caso la differenza con la società benefit è apparentemente più evidente (almeno fino a quando non ci si imbatta nella disposizione del secondo periodo del comma 379), visto che per ottenere la qualifica occorre indicare le finalità di beneficio comune nell'oggetto sociale⁶⁴⁴. I problemi sorgerebbero, invece, nell'ipotesi in cui le società, già prima dell'entrata in vigore delle società benefit, avessero menzionato elementi ideali nel proprio statuto. In questo caso, poiché le società benefit diventano tali per aver inserito delle finalità di beneficio comune nello statuto della società (senza peraltro la necessità di modificare la denominazione sociale), tale modalità di acquisizione della qualifica potrebbe condurre a ritenere che le società che già prima dell'entrata in vigore, avevano modificato il proprio oggetto sociale con finalità ideali o di beneficio comune, si ritrovino "involontariamente" ad essere delle benefit di fatto, senza aver espresso tale volontà⁶⁴⁵.

In realtà, il problema di cosa distingue le società benefit dalle non-benefit, è stato ulteriormente complicato dell'infelice previsione del secondo periodo del comma 379⁶⁴⁶ che dispone: «(...). Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto (...)».

Per alcuni, la previsione di cui al comma 379 dovrebbe essere riferita alle società non-benefit che vogliono divenire benefit, e non a quelle che intendono

fa l'autore in ogni caso la previsione di elementi ideali nell'atto costitutivo non contraddice lo scopo tradizionale della società, che resta quello di svolgere una attività economica per un fine di lucro.

⁶⁴² M. STELLA RICHTER *jr*, M. L. PASSADOR, C. SERTOLI, *op. cit.*, p. 220. Però è stato fatto notare in dottrina che seppure modificare l'atto costitutivo era di fatto possibile, si riscontravano delle difficoltà nella registrazione al Registro imprese che variavano anche in base alle aree regionali (A. BARTOLACELLI, *The unsuccessful pursuit of sustainability in Italian Business Law*, cit., p. 294).

⁶⁴³ M. STELLA RICHTER *jr*, *Società Benefit e Società non Benefit*, in *Orizzonti de Diritto Commerciale*, cit., p. 4.

⁶⁴⁴ *Ibidem*.

⁶⁴⁵ A. BARTOLACELLI, *La società benefit*, p. 258. Per E. CODAZZI, *Scopo di lucro e di beneficio comune*, cit., p. 1264 «non convince l'idea di procedere ad operazioni di automatica riqualificazione in società benefit nei confronti di quelle società che, di fatto o in via statutaria, abbiano espresso una volontà di perseguire finalità altruistiche, magari attraverso atti significativi in tal senso, essendo imprescindibile l'accertamento dell'intenzione delle parti di creare una tale formula organizzativa e quindi di affidare in modo stabile all'organo amministrativo la funzione di bilanciamento del lucro con scopi di diversa natura».

⁶⁴⁶ M. STELLA RICHTER *jr*, *Società Benefit e Società non Benefit*, in *Orizzonti de Diritto Commerciale*, cit., p. 4 per l'autore si tratta di una disposizione infelice che però non può essere ignorata.

restare non-benefit⁶⁴⁷. La previsione acquisterebbe un significato se la si intende «come volta a chiarire che il perseguimento in via sistematica del beneficio comune è prerogativa esclusiva della società benefit, qualifica che può essere assunta solo in virtù della modifica dell'oggetto sociale mediante l'inclusione di una o più finalità di beneficio comune»⁶⁴⁸.

Ma un'altra parte della dottrina ritiene, invece, che la disposizione statuirebbe su almeno due punti, e cioè «da un lato, che società che perseguono anche finalità di beneficio comune possono anche essere società non-benefit (“le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune...”); e, dall'altro, che società, ancorché non-benefit, che intendano perseguire anche finalità di beneficio comune sarebbero tenute a prevederlo nello statuto»⁶⁴⁹. Un'interpretazione in questo senso condurrebbe a chiedersi, in prima battuta, in cosa si debbano distinguere società benefit che perseguono finalità di beneficio comune da società non-benefit che perseguono anche finalità di beneficio comune, se sia le società benefit che quelle non-benefit dovrebbero avere statuti che indicano il perseguimento di finalità di beneficio comune⁶⁵⁰. Di fronte a tale domanda sarebbe derimente la modalità con cui è redatta la clausola statutaria che esprime i termini del perseguimento di finalità di beneficio comune specifico. Solo nel caso in cui la clausola è formulata in termini di *dovere*, anziché di *potere* si dovrebbe essere di fronte ad una società benefit⁶⁵¹.

L'altro interrogativo, ben più complesso, riguarderebbe invece la possibilità per una società (non avente modificato, e che non intende modificare il suo statuto con la possibilità di perseguire finalità di beneficio comune) di porre in essere un atto (o una attività) di beneficio comune, e cioè che abbia uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi⁶⁵². Il comma 379 renderebbe più complesso dare una risposta univoca a tale interrogativo.

Per taluni è da escludere che il comma 379 subordini l'esercizio di atti o attività di beneficio comune per la società non-benefit alla previsione di una clausola statutaria che li autorizzi⁶⁵³, anche perché quest'interpretazione condurrebbe ad un risultato paradossale, visto che difficilmente tutte le società modificherebbero il proprio statuto per prevedere la possibilità di porre in essere atti finalizzati anche al

⁶⁴⁷ E. CODAZZI, *Scopo di lucro e di beneficio comune*, cit., p. 1262.

⁶⁴⁸ E. CODAZZI, *ivi*, p. 1263. Anche A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades “especiais” com fim adicional de “beneficio comum”*, cit., p. 313 che fa notare come il comma 379 sia da interpretare nel senso che: la società che intende perseguire scopi di beneficio comune deve includere questa decisione nello statuto; tuttavia, quando modifica il proprio statuto dovrebbe diventare una società benefit, poiché per acquisire la qualifica è sufficiente includere lo scopo di beneficio comune nella clausola dell'oggetto sociale.

⁶⁴⁹ M. STELLA RICHTER jr, *Società Benefit e Società non Benefit*, in *Orizzonti de Diritto Commerciale*, cit., p. 5.

⁶⁵⁰ *Ibidem*.

⁶⁵¹ *Ibidem*. Per l'autore ciò spiegherebbe perché la legge preveda per i soli amministratori di società benefit, e non anche per quelli delle società non benefit, lo specifico obbligo di «bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi» degli stakeholder (comma 380).

⁶⁵² *Ibidem*.

⁶⁵³ E. CODAZZI, *Scopo di lucro e di beneficio comune*, cit., p. 1263 tali ipotesi interpretativa, creerebbe incertezze nella distinzione tra le due fattispecie (società benefit e le altre società) nonché una lacuna nella disciplina della costituzione delle società benefit.

soddisfacimento di benefici comuni, e quindi si giungerebbe alla conclusione di negare quanto è considerato come pacifico da anni in dottrina rispetto alla possibilità di porre in essere atti, o meglio attività, di beneficio comune a prescindere dalle specifiche previsioni statutarie⁶⁵⁴. Per alcuni però il comma 379 condurrebbe a ritenere, da una parte che la società non benefit che opera la modifica statutaria nel senso previsto dalla legge, diventa benefit a tutti gli effetti⁶⁵⁵, e dall'altra che le società lucrative potranno continuare a compiere solo occasionali e marginali atti (o attività) di beneficenza che siano nell'immediato non remunerativi, ma che possano essere comunque considerati come indirettamente strumentali rispetto ai fini lucrativi della società⁶⁵⁶. Le attività che non siano neppure indirettamente connesse con il perseguimento dello scopo di lucro sociale, se anche potevano essere esercitate prima, dall'entrata in vigore delle società benefit non potranno più essere esercitate⁶⁵⁷.

Allora risulta d'interesse richiamare un'altra posizione dottrinale che, per poter investigare sull'impatto del comma 379 sulle società che non rivestono la qualifica di benefit, ritiene necessario distinguere tra *finalità* di beneficio comune e *attività* che può eventualmente determinare la creazione di un beneficio comune⁶⁵⁸. Se il perseguimento di una finalità di beneficio comune è da ritenersi nell'esclusività delle società benefit⁶⁵⁹, non dovrebbe essere così, invece, con riferimento alle attività di beneficio comune, il cui compimento è quindi da ritenersi possibile anche da parte delle società non-benefit⁶⁶⁰, con la precisazione però che «l'entità delle attività compiute dalla società non-benefit non potrà assumere una rilevanza tale da farle ritenere espressione di finalità di beneficio comune»⁶⁶¹. Seguendo questa interpretazione, «gli amministratori delle società non-benefit saranno legittimati a svolgere singoli atti, o attività complesse di interesse comune, ma senza che ciò determini l'insorgenza di una specifica finalità della società in concorso con quella

⁶⁵⁴ M. STELLA RICHTER jr, *Società Benefit e Società non Benefit*, in *Orizzonti de Diritto Commerciale*, cit., p. 5. Si ricordi infatti quanto già detto nella Sez. I, Cap. I, §2, secondo cui una larga parte della dottrina è giunta negli anni a condividere la convinzione che, nel momento in cui ciò sia utile nel lungo periodo alla società, anche a fini reputazionali che sarebbero pertanto vantaggiosi sul mercato, gli amministratori hanno la possibilità di perseguire interessi che, ove pure non massimizzano nel breve periodo l'utilità economica dei soci, possano rivelarsi comunque economicamente proficui (perlomeno anche) per i soci in un'ottica di più ampio respiro. Si v. A. BARTOLACELLI, «*Predicare bene e razzolare male*», cit., p. 327, e in particolare si v. (nt. 45) dove richiama in termini simili, V. CALANDRA BUONAURA, *Responsabilità sociale dell'impresa*, cit., p. 531; R. COSTI, *Responsabilità sociale dell'impresa e diritto azionario italiano*, cit., p. 102; M. LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali*, cit., p. 25.

⁶⁵⁵ F. DENOZZA, A. STABILINI, *op. cit.*, p. 9.

⁶⁵⁶ F. DENOZZA, A. STABILINI, *ivi*, p. 10.

⁶⁵⁷ *Ibidem*.

⁶⁵⁸ A. BARTOLACELLI, «*Predicare bene e razzolare male*», cit., p. 329. Per E. CODAZZI, *Scopo di lucro e di beneficio comune*, cit., p. 1260 distinzione invece sarebbe tra atto e attività: «la differenza tra una società lucrativa che persegue scopi di beneficio comune e una società benefit sia riconducibile allo schema che distingue tra "atto" e "attività": se può consentirsi ad una società lucrativa il compimento occasionale di atti rivolti al beneficio comune, conformemente a quanto sinora sostenuto dalla dottrina maggioritaria, solo la società benefit può e, anzi, deve realizzare una sistematica "attività" di bilanciamento tra interessi lucrativi e non lucrativi».

⁶⁵⁹ A. BARTOLACELLI, «*Predicare bene e razzolare male*», cit., p. 329.

⁶⁶⁰ A. BARTOLACELLI, *ivi*, p. 330.

⁶⁶¹ *Ibidem*.

lucrativa»⁶⁶². Resta però un problema di fondo, e cioè che la distinzione tra una pluralità di atti (o la pluralità di attività) volti al beneficio comune e una finalità di beneficio comune non è per nulla agevole⁶⁶³.

In questa maniera, si può giungere alla conclusione che, dall'introduzione delle società benefit e dalla formulazione del secondo periodo del comma 379, tutte le società che intendono perseguire finalità di beneficio comune devono necessariamente assumere la qualifica di società benefit⁶⁶⁴. Si sarebbe, perciò, creata una sostanziale segregazione del perseguimento delle finalità di beneficio comune come perseguibili solo dalle società benefit, escludendo le società ordinarie (che non intendono diventare benefit) dalla possibilità di perseguire (anche) finalità di beneficio comune⁶⁶⁵. Le società non-benefit non interessate ad acquisire lo status in questo contesto legislativo potranno al massimo limitarsi a svolgere (occasionalmente, e quindi in modo non programmatico) attività di beneficio, purché non se ne riconosca l'eventuale continuità come perseguimento di un vero e proprio scopo⁶⁶⁶. Pertanto, l'introduzione delle società benefit potrebbe avere avuto come effetto, quello di inibire le società non-benefit da svolgere anche attività programmatiche nelle aree del bene comune⁶⁶⁷, piuttosto che promuoverlo nel suo complesso (come invece auspicato dal legislatore), e questo a causa della confusione (e scarsa precisione) nelle modalità di acquisizione della qualifica, e soprattutto dei dubbi lasciati dalla legge riguardo a ciò che le società benefit e non-benefit sono ammesse a fare dopo l'entrata in vigore della legislazione benefit⁶⁶⁸.

Più complesso è il discorso con riferimento alla Francia, dove nel 2019, oltre all'introduzione della *société à mission*, sono state apportate modifiche agli articoli

⁶⁶² *Ibidem*.

⁶⁶³ *Ibidem*.

⁶⁶⁴ A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 314

⁶⁶⁵ *Ibidem*.

⁶⁶⁶ *Ibidem*. Si noti che per M. STELLA RICHTER jr, *Società Benefit e Società non Benefit*, in *Orizzonti de Diritto Commerciale*, cit., p. 6 in ultimo ritiene le società non-benefit possono porre in essere non solo atti, ma anche attività che, nel rispetto delle finalità di lucro oggettivo della società e nell'ambito del perseguimento di un oggetto sociale avente a contenuto una attività economica produttiva di nuova ricchezza, siano anche di interesse per categorie di soggetti diversi dai soci, e che quindi possano qualificarsi di beneficio comune. M. STELLA RICHTER jr, M. L. PASSADOR, C. SERTOLI, *op. cit.*, p. 221. Per F. DENOZZA, A. STABILINI, *op. cit.*, p. 10 «le società lucrative potranno continuare a compiere occasionali e marginali atti di beneficenza e, ovviamente, atti e attività che siano nell'immediato non remunerative, ma che possano essere comunque considerate come indirettamente strumentali rispetto ai fini lucrativi della società (come nel classico esempio delle attività filantropiche in grado di assicurare all'impresa sociale una positiva visibilità in maniera non diversa da una spesa di tipo direttamente pubblicitario). Attività che non siano neppure indirettamente connesse con il perseguimento dello scopo di lucro sociale, se anche potevano essere esercitate prima, non possono più essere esercitate adesso».

⁶⁶⁷ A. BARTOLACELLI, *The Unsuccessful pursuit of sustainability in Italian Business Law*, cit., p. 302.

⁶⁶⁸ A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 357. L'autore fa notare come l'incerta formulazione della norma ha lasciato spazio a interpretazioni molto variegata che hanno generato una situazione giuridica molto più ambigua di quanto lo fosse prima dell'entrata delle società benefit. Ciononostante, l'autore crede che se anche si trovasse una soluzione preferibile, il contenuto della norma è chiaro nel riservare il perseguimento del beneficio comune alle società benefit, con la conseguenza che le società non-benefit sono escluse dalla possibilità di perseguire il duplice scopo. Aggiunge anche che poiché non tutte le società potrebbero avere lo stesso desiderio di diventare una società benefit (visto che l'assunzione della qualifica nonostante i vantaggi reputazionali comporta maggiori costi di gestione), la previsione d'introdurre una riserva solo per le società benefit di perseguire il beneficio comune potrebbe rivelarsi controproducente.

1833 e 1835 del *Code civil*, che hanno permesso di delineare un quadro generale più articolato in materia di società e sostenibilità⁶⁶⁹.

Da un lato, la modifica dell'articolo 1833 ha introdotto un secondo comma in base al quale, oltre a essere costituita nell'interesse comune degli azionisti e ad avere un oggetto lecito (il contenuto del primo comma, che è rimasto invariato), la società è gestita nel suo interesse sociale, tenendo conto delle conseguenze sociali e ambientali della sua attività⁶⁷⁰.

D'altra parte, l'articolo 1835 ha aggiunto anche la possibilità di modificare lo statuto prevedendo la *raison d'être*, consistente nei principi di cui la società è dotata e rispetto ai quali intende destinare le risorse nell'esercizio della propria attività⁶⁷¹. Infine, la Loi PACTE ha introdotto nel *code commerce*, la *société à mission*.

Di fronte alla costruzione di tale struttura legislativa che, come più volte si è ricordato avrebbe dovuto rappresentare la forma di un “razzo”⁶⁷², alla cui base vi è l'obbligo per gli amministratori di tutte le società di tenere conto delle conseguenze sociali e ambientali delle loro attività (articolo 1833 del *Code civil*), nel mezzo invece la possibilità per le società che lo desiderano (o meglio i soci di tali società) di inserire nello statuto la *raison d'être* della società (che come si avuto modo di osservare, per la vaghezza del suo significato potrebbe assumere anche la forma di un obiettivo specifico, e non solo di principi generali⁶⁷³), alcuni si sono chiesti se avesse avuto davvero senso adottare anche la qualifica della *société à mission* all'apice del “razzo”⁶⁷⁴. Probabilmente, per poter rispondere a questa questione è necessario esaminare le particolari modalità di gestione e di controllo a cui la *société à mission* è sottoposta nel momento in cui assume tale status giuridico, poiché dovrebbe proprio essere il regime specifico a far comprendere la specialità della *société à mission*, rispetto alle due altre novelle del *Code civil*.

Non si può non notare la maggiore coerenza della costruzione legislativa francese, che a differenza del legislatore italiano ha cercato di regolamentare i vari impegni di sostenibilità, partendo innanzitutto da un obbligo generale per tutte le società, e solo successivamente individuando due specifiche possibilità offerte alle società interessate ad una attenzione maggiore alle istanze sociali e ambientali e che intendono svolgere l'attività sociale, guidate non solo da una *raison d'avoir* ma anche una *raison d'être*.

⁶⁶⁹ A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades “especiais” com fim adicional de “beneficio comum”*, cit., p. 314.

⁶⁷⁰ *Ibidem*.

⁶⁷¹ *Ibidem*.

⁶⁷² E. COHEN, *op. cit.*, p. 61; E. MASSET, *Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission*, cit., p. 207; RAPPORT ROCHER, *op. cit.*, p. 11.

⁶⁷³ Si v. E. MASSET, *L'introduzione di nuovi modelli*, cit., p. 583); R. MORTIER, B. ZABALA, S. VENDEUIL, *op. cit.*, pt. 19. In commento in Italia anche C. AMATUCCI, *Responsabilità sociale dell'impresa e nuovi obblighi degli amministratori. La giusta via di alcuni legislatori*, in *Giur. comm.*, 2022, p. 612.

⁶⁷⁴ A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades “especiais” com fim adicional de “beneficio comum”*, cit., p. 315. Ma anche prima dell'adozione, come si è visto alcuni avevano obiettato all'introduzione della *société à mission* ritenendo che non se ne avvertisse la necessità vista la modifica del 1833 e del 1835 *Code civil*. Si rinvia alla Sez. I, Cap. II, §2 dedicato all'approfondimento delle novelle del *Code civil* francese.

Infatti, il sistema imprenditoriale francese che emerge da questa ricostruzione è chiaramente guidato dalla volontà di offrire un'ampia scelta di soluzioni alle imprese che intendono perseguire sia obiettivi di profitto che di interesse generale. La pluralità degli istituti rappresenta un sistema di diritto societario nazionale molto interessato al tema del beneficio comune e della sostenibilità in generale, e i vari gradini della scala testimoniano la possibilità di avere livelli molto diversi di impegno per la sostenibilità.

Nonostante si riconosca il merito di un simile sistema si condividono le preoccupazioni di chi crede che però tale sistema possa generare un rischio di dispersione tra le diverse possibilità, al punto che quelle in cima al “razzo” (come le *société à mission*) non vengano quasi mai utilizzate perché percepite come troppo impegnative per il regime specifico a cui sono sottoposte⁶⁷⁵.

Volendo concludere l'analisi su come la legislazione delle società benefit e delle *société à mission* abbia impattato sul regime generale di diritto societario, non si può non notare come l'approccio del legislatore italiano sia stato tanto differente da quello francese che ha cercato di sistematizzare maggiormente gli istituti, modificando anche le disposizioni di ordine generale applicabili alle società.

In Italia, l'introduzione delle società benefit non ha fatto altro che confermare che le società devono perseguire solo ed esclusivamente lo scopo di lucro, a meno che non decidano di adottare lo status di società benefit, che invece permetterebbe loro di affiancare allo scopo lucrativo anche il perseguimento di finalità di beneficio comune (senza peraltro chiarire la gradazione dei vari scopi). Un'autorevole conferma di tale interpretazione è stata espressa anche nel parere del Consiglio di Stato⁶⁷⁶, «il quale, dopo aver premesso la centralità sistematica dello scopo sociale, ha sottolineato come la stessa introduzione di novità normative, quali appunto le società benefit e le imprese sociali, abbia finito “per riaffermare (anziché sminuire) la forza della categoria giuridica tipizzante, imperniata (proprio e tra l'altro) sul fine di lucro”, altresì precisando come la disciplina delle società benefit rinvenga il suo “centro connotativo” nella regolazione del fine di lucro e il suo “senso”, nell'aggiunta, oltre allo scopo di dividere gli utili, anche di una o più finalità di beneficio comune»⁶⁷⁷. La posizione del Consiglio di Stato potrebbe confermare le perplessità di chi crede che l'introduzione delle società benefit in Italia abbia avuto come effetto la sostanziale segregazione del perseguimento delle finalità di beneficio comune in capo alle sole società benefit⁶⁷⁸, inibendo potenzialmente, in via generale,

⁶⁷⁵ A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades “especiais” com fim adicional de “beneficio comum”*, cit., p. 343.

⁶⁷⁶ Consiglio di Stato atti norm., 14/05/2019, n. 1433, p. 8.

⁶⁷⁷ E. CODAZZI, *Scopo di lucro e di beneficio comune*, cit., p. 1248.

⁶⁷⁸ A. BARTOLACELLI, *The Unsuccessful pursuit of sustainability in Italian Business Law*, cit., p. 302. Per E. CODAZZI, *Scopo di lucro e di beneficio comune*, cit., p. 1258 invece l'introduzione della società benefit nel nostro ordinamento non impedirebbe alle società ordinarie di realizzare anche scopi di beneficio comune, essendo una diversa lettura in contrasto con le finalità promozionali del legislatore, il quale, al di là dell'assunzione della qualifica formale di società benefit, intenderebbe favorire scopi di interesse generale e comportamenti responsabili da parte di tutte le imprese. La differenza tra le società benefit e quelle non benefit starebbe, perciò, essenzialmente nel fatto che le une «devono» perseguire anche finalità di beneficio comune e le altre «possono» farlo». La stessa (*ivi*, p. 1260) però conclude anche ritenendo che «se qualsiasi società potesse compiere, attraverso sistematici

il perseguimento del benefico comune poiché si stenta a credere che tutte le società lucrative vorranno diventare società benefit. La normativa delle società benefit non avrebbe fatto altro che sortire l'effetto di precludere a tutte le società diverse dalle benefit di continuare a fare quello che prima in realtà facevano, o che comunque avrebbero potuto fare⁶⁷⁹. In questo la legislazione francese si è distinta positivamente, poiché nonostante i rischi di ripetizione e confusione tra i vari istituti, ha avuto l'accortezza di sistematizzare i vari impegni offrendo una scala di possibilità alle società ma, pur sempre garantendo un minimo di impegno richiesto a tutte le società indipendentemente dalla loro volontà. Probabilmente, allora, il legislatore italiano prima di aggiungere le società benefit nel nostro ordinamento avrebbe dovuto fissare un livello minimo di attenzione ai problemi sociali e ambientali per tutte le società, oppure riflettere prima sulla concreta opportunità di trapiantare il modello giuridico statunitense nel sistema giuridico italiano⁶⁸⁰.

Conclusioni capitolo

Dalla trattazione svolta in questo capitolo, si è avuto modo di comprendere come il procedimento di acquisizione dello status di società benefit e *société à mission* sia puntellato da varie questioni problematiche, non solo dal punto di vista procedurale ma anche da quello sostanziale. Volendo brevemente ricapitolare, si è per prima cosa inteso che sia in Italia che in Francia per ottenere la qualifica è necessario procedere alla modifica dello statuto, anche se l'Italia è stata più chiara nell'indicare che le modifiche devono interessare l'oggetto sociale, a differenza della Francia che non ha specificato nulla al riguardo.

Entrambi gli Stati prevedono l'indicazione di finalità e obiettivi di benefico comune specifici nello statuto, ma la legislazione francese richiede anche all'indicazione riguardanti il funzionamento del *comité de mission* e della *raison d'être*. Quest'ultima non dovrebbe confondersi con la *mission* (e cioè con gli obiettivi sociali e ambientali), ma rimanere una clausola distinta, seppure gli obiettivi debbano coordinarsi con la *raison d'être*.

Nessuno dei due legislatori ha previsto la modifica della denominazione sociale come condizione obbligatoria per ottenere la qualifica, per cui

bilanciamenti, atti di benefico comune potenzialmente idonei a limitare gli interessi lucrativi dei soci, l'aver creato un modello societario ad hoc (dotato di una propria disciplina e, in particolare, di un sistema apposito di controlli e di sanzioni) diverrebbe completamente inutile, laddove, come si è precisato, l'introduzione di tale normativa avrebbe appunto la funzione di legittimare tale opzione e, indirettamente, di riaffermare, quale regola generale, l'intangibilità dello scopo di lucro nelle altre società».

⁶⁷⁹ A. BARTOLACELLI, *Le società benefit*, cit., p. 279; ID., *The Unsuccessful pursuit of sustainability in Italian Business Law*, cit., p. 302 ritenendo in conclusione che «the creation of a *Benefit* is thus more likely to prevent standard partnerships and companies from occasional activities in areas of common good, than promoting it overall»; in questo senso anche M. STELLA RICHTER jr, M. L. PASSADOR, C. SERTOLI, *op. cit.*, p. 221 che ritengono che l'adozione della società benefit sarebbe una base argomentativa per sostenere che «le attività altruistiche (che prima della introduzione delle società benefiche non si dubitava potessero essere poste in essere dalle società, non foss'altro in chiave strumentale al perseguimento del *main corporate purpose*) non siano (da quel momento in avanti) che esercitabili dalle società benefiche».

⁶⁸⁰ A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 358.

potenzialmente potranno esistere società benefit e *société à mission* che hanno modificato il loro statuto con delle finalità e obiettivi benefici e aggiunto nella denominazione lo status di “società benefit” e “*société à mission*”; ed altre invece che pur avendo modificato il proprio statuto non ne diano conoscenza nella loro denominazione. La pubblicità del loro status di società benefit e *à mission* dovrebbe risultare solo dal registro delle imprese di ogni Paese, senza che sia però prevista l’iscrizione in una sezione speciale.

In estrema sintesi, dunque l’acquisizione della qualifica sia in Francia che in Italia dovrebbe ottenersi attraverso la modifica statutaria con le indicazioni richieste dalla legge e la seguente pubblicità nei pubblici registri, previo controllo della completezza degli elementi richiesti. Come è stato rilevato, tale controllo, in particolare in Francia⁶⁸¹ potrebbe però condurre a situazione arbitrarie per via dell’incertezza delle condizioni richieste dalla legge per l’acquisizione della qualifica, e soprattutto per la vaghezza delle formulazioni delle finalità e obiettivi presentati negli statuti.

Riguardo infatti agli aspetti sostanziali, per la modifica statutaria è necessario per entrambe le legislazioni l’indicazione in maniera specifica delle finalità di beneficio comune e degli obiettivi di natura sociale e ambientale. Inoltre, i due legislatori hanno previsto dei potenziali rimedi per prevenire le possibili contraddizioni che discenderebbero dalla definizione di una finalità di beneficio troppo specifica⁶⁸².

Tuttavia, le due impostazioni legislative non escluderebbero ogni tipo di rischio legato ai fenomeni di *greenwashing* e *purpose washing*, o al verificarsi di situazioni paradossali, come accaduto anche in altri ordinamenti aventi introdotto la *benefit corporation*. In effetti, i legislatori non hanno né limitato l’accesso alla qualifica giuridica, né circoscritto in maniera chiara quali possano essere individuate come finalità di beneficio comune. Com’è stato dimostrato dalla pratica di questi anni, nonostante la richiesta di indicare in maniera specifica le finalità di beneficio comune e gli obiettivi sociali e ambientali, talvolta le clausole inserite nello statuto dalla società sono assai vaghe e astratte. Tale modalità approssimative di redazione però hanno conseguenze di ampia rilevanza innanzitutto sul procedimento d’acquisizione della qualifica, avendo ricadute sul riconoscimento del diritto di recesso del socio (per lo meno in Italia), ma anche sul funzionamento e sul controllo dell’operato della società benefit e *à mission*.

Come si è compreso dalla breve ricostruzione delle problematiche giuridiche, la maggior parte di queste deriverebbero dalle lacune lasciate dai rispettivi legislatori

⁶⁸¹ RAPPORT ROCHER, *op. cit.*, p. 33.

⁶⁸² Ci si riferisce in particolare al comma 376 che prescrive alla società di operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente e alla necessità di specificare la *raison d’être* per divenire *société à mission*, così da individuare i principi che devono guidare in generale l’attività della società. Così anche A. BARTOLACELLI, *Le società benefit*, cit., p. 265 il quale crede che l’azione “responsabile, sostenibile e trasparente” debba essere dalla società utilizzata non solo per il perseguimento delle attività di beneficio comune, ma anche per il normale realizzo delle attività della società in generale.

nella definizione del procedimento di qualificazione. Entrambi i legislatori hanno deciso di regolamentare la qualifica della società benefit e *à mission* in un modo molto meno rigido di quanto hanno invece previsto per altre qualifiche giuridiche. Si pensi ad esempio alla normativa in materia di imprese sociali o dell'ESS in cui le due leggi sono state molto più precise e imperative. Probabilmente, il diverso approccio legislativo si potrebbe spiegare con il fatto che i legislatori, non avendo previsto forme di incentivi in termini fiscali, potrebbero aver trascurato i rischi connessi all'introduzione della qualifica all'interno dei rispettivi ordinamenti, e degli effetti nei confronti delle altre società.

In effetti, le incertezze che discendono dalla scarsa chiarezza della disciplina non hanno delle conseguenze solo sulle modalità di funzionamento della società benefit, visto che non è stato chiarito quale ruolo assuma la *mission* e la finalità benefica nel riconoscimento di prerogative e nella limitazione dei poteri degli organi sociali, ma tali vaghezze hanno effetti anche sulle società non-benefit, e quindi sul regime generale delle società. Si pensi infatti all'Italia, ove l'infelice formulazione del comma 379 e l'assenza di altre previsioni per le società non-benefit, ha condotto gli interpreti a ritenere, giustamente, che dall'introduzione della società benefit in Italia, le società non-benefit non potranno più perseguire finalità di beneficio comune. In questo caso, il legislatore francese è stato molto più scrupoloso avendo deciso di inserire la disciplina delle *société à mission* in quadro di disposizioni più ampio che ha regolato vari stadi di impegno sostenibile e di responsabilità, limitando così le problematiche che hanno interessato l'Italia.

CAPITOLO II - GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ BENEFIT E DELLA *SOCIÉTÉ À MISSION*

La Francia e l'Italia hanno espressamente concesso alle società lucrative di perseguire un duplice scopo, attraverso la creazione della qualifica della società benefit e della *société à mission*. Come si è compreso nel capitolo precedente, per l'ottenimento della qualifica è necessario la modifica dello statuto della società da parte dei soci e l'indicazione degli specifici obiettivi benefici da perseguire, insieme allo scopo di lucro.

In questo capitolo si intende indagare la particolare disciplina individuata dai due legislatori per le società con lo status di società benefit e *à mission*. Lo scopo della ricerca è comprendere se, alla decisione di introdurre un peculiare strumento giuridico che elimini ogni dubbio rispetto alla possibilità di perseguire una duplice finalità per le società lucrative, i due legislatori abbiano affiancato anche una disciplina specifica in grado di adattare l'organizzazione e il funzionamento delle società al perseguimento del doppio scopo.

Si intende per questo motivo appurare se i due legislatori abbiano adattato i doveri dei gestori, che sono i principali incaricati dell'effettivo perseguimento del duplice scopo, prevedendo specifiche disposizioni riguardo ai loro obblighi. Inoltre, si vuole verificare se siano stati creati degli organi *ad hoc* per tali società, così da affiancare i gestori nel perseguimento delle finalità benefiche, o piuttosto per controllare il loro operato, monitorando dall'interno il rispetto degli specifici doveri.

Un altro aspetto merita poi di essere analizzato, e cioè se nelle società in parola siano state anche imposte forme di partecipazione degli *stakeholder* all'interno della *governance* della società, in modo che questi possano attivamente prendere parte al perseguimento della finalità benefica che li riguarda.

In ultimo, la ricerca è interessata ad approfondire il regime di responsabilità applicabile ai gestori di tali società, per accertarsi se siano mutati i presupposti per poter ritenere responsabili civilmente i gestori per l'inadempimento dei loro doveri, e soprattutto se dall'indicazione delle finalità benefiche sia derivata anche la possibilità per gli *stakeholder* interessati di invocare la responsabilità degli amministratori per il mancato perseguimento del beneficio comune.

Poiché i principali modelli societari aventi introdotto la società benefit e la società *à mission*, sono le società per azioni (S.p.A, SA, SAS)⁶⁸³ e le società a

⁶⁸³ Si v. D. CORAPI, *Le società per azioni*, in *Diritto privato comparato: istituti e problemi*, a cura di ALPA et al., Roma-Bari, GLF editori Laterza 2012, p. 437 per chiarire i sistemi di "amministrazione e controllo" delle società per azioni in Italia e Francia. Per le SA in Francia, il sistema di "amministrazione e controllo" maggiormente diffuso è quello definito come *moniste*, che si differenzia da quello *dualiste*. Il sistema *moniste* francese viene, indipendentemente dal suo nome, assimilato al sistema tradizionale italiano (*ivi*, p. 469), e non a quello *monista* importato dal sistema anglosassone in Italia nel 2003. In effetti, il sistema francese si caratterizza dalla presenza dell'assemblea dei soci incaricata di nominare e revocare le persone che compongono il consiglio d'amministrazione, la cui attività è soggetta al controllo dei *commissaires aux comptes* (che sono esterni alla società, e le cui competenze dovrebbe assimilarsi al revisore contabile, piuttosto che al collegio sindacale, che in Italia è un organo interno incaricato di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e può svolgere il

responsabilità limitata (S.r.l. e SARL), l'indagine sul regime speciale è verificato riguardo a tali forme sociali. Si ricordi infatti, che in Italia e in Francia i legislatori hanno introdotto solamente delle qualifiche e non delle nuove forme giuridiche, pertanto, ove non siano state elaborate norme speciali, si devono applicare le disposizioni previste per il tipo societario prescelto⁶⁸⁴. Una volta individuata la disciplina delle due qualifiche, è necessario comprendere la sua effettiva applicazione e ed il coordinamento con le disposizioni previste dalla disciplina della forma societaria.

1. Il ruolo degli amministratori e le scelte di bilanciamento tra diversi interessi

La normativa italiana sulle società benefit impone agli amministratori all'art. 1, comma 380 lo specifico dovere di bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376. Lo stesso articolo, riguardo alla gestione della società benefit dispone anche l'obbligo di individuare uno o più soggetti cui affidare una serie di responsabilità per il perseguimento delle finalità di beneficio comune. Entrambe le previsioni hanno un carattere vincolante e l'eventuale violazione costituirebbe un inadempimento dei gestori e, conseguentemente, una loro esposizione a responsabilità⁶⁸⁵, come verrà esaminato nel terzo paragrafo.

La disciplina francese, al contrario, non prevede una particolare disposizione dedicata alla gestione della *société à mission*, e devono perciò applicarsi le

controllo contabile solo per le società chiuse che non sono tenute al bilancio consolidato (art. 2403 c.c.) Si v. per una ricostruzione delle competenze dei vari organi interni e esterni alle società in base ai sistemi di "amministrazione e controllo" diffusi in Europa, A. VICARI, *op. cit.*, p. 92. Sulle competenze *conseil d'administration* nel sistema *moniste* in via comparata con quello "tradizionale" italiano si v. G. POLIDORO, *Le gouvernement du conseil d'administration des sociétés cotées. Etude comparée du droit français et italien des sociétés*, Thèse de doctorat, Université Paris Panthéon-Assas, 2019, p. 108 che precisa come «la structure de la gouvernance de la société moniste française concentre dans le conseil d'administration, pris dans son ensemble, l'exercice des fonctions d'administration et de contrôle». Il *conseil d'administration* può delegare il potere di rappresentanza solo al presidente, che è normalmente anche il direttore generale (*Pdg*), ma in realtà dopo la *Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques* è possibile dissociare le funzioni del *Président* dal *directeur général*. Il sistema monista nelle sue due varianti (cioè d'accorpate o di dissociare le funzioni di *Président* dal *directeur général*) è quello più diffuso tra le *sociétés anonymes* (SA). Il sistema dualistico, in Francia come in Italia, è stato importato dalla tradizione tedesca. In Francia, vi sarebbe una ripartizione dei poteri tra il *directoire* e il *conseil de surveillance*, ma non ha trovato ampio successo. In Italia il sistema dualistico si compone di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza. Invece, quello monistico, importato in Italia ugualmente con la riforma del 2003, è d'ispirazione anglosassone e si caratterizza per la presenza all'interno dell'organo amministrativo di un comitato di controllo per la gestione composto da amministratori indipendenti. Si v. per approfondire il sistema monistico e dualistico in Italia A. MIRONE, *I sistemi alternativi di amministrazione e controllo: il sistema dualista e il sistema monista*, in CIAN, *op. cit.*, p. 577. Poiché il modello più diffuso in Italia è quello tradizionale e in Francia quello "moniste" nel corso della trattazione si farà riferimento in via principale a tali modelli per le società per azioni italiane e francesi, eccetto i casi in cui verrà specificato in nota il particolare riferimento ad un altro tipo di sistema di gestione e controllo.

⁶⁸⁴ Come si è già detto, poiché la società benefit è una qualifica, la disciplina contenuta dalla l. 208/2015 è una disciplina trans-tipica che regola solo alcuni aspetti caratteristici, rimandando per il resto all'applicazione delle norme codicistiche relative a ciascun tipo societario (si v. L. VENTURA, *Le società benefit nel mondo*, cit., p. 120). Lo stesso vale per la disciplina della *société à mission*, poiché anche quest'ultima non è un nuovo tipo societario. Si rinvia per la natura di qualifica giuridica a quanto già detto al Sez. I Cap. III §2.

⁶⁸⁵ S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 940.

disposizioni tradizionali in materia gestoria in base al tipo di società⁶⁸⁶. L'art. L210-10 n°3 prevede però la costituzione di un nuovo organo, il *comité de mission*, che ha facoltà e oneri connessi alla realizzazione della *mission*. I suoi poteri potrebbero avere anche particolari riflessi su quello gestorio con conseguenti ricadute sull'effettivo perseguimento degli obiettivi sociali e ambientali.

Nei paragrafi che seguono si cercherà di analizzare per prima cosa il declinarsi del dovere gestorio nel perseguire le istanze benefiche con lo scopo di lucro, mettendo in evidenza le particolarità della disciplina italiana e francese. Si porrà particolare attenzione riguardo al problema dell'ampia discrezionalità gestoria e alla difficoltà di controllare l'operato degli amministratori nell'adozione delle decisioni riguardanti il perseguimento della missione benefica. Tale questione è una delle principali problematiche riscontrate nei vari Stati aventi adottato la *benefit corporation* nel proprio ordinamento che ha messo anche in discussione l'utilità della sua introduzione⁶⁸⁷.

In un secondo momento, si cercherà di inquadrare la figura del responsabile del beneficio comune in Italia e del *comité de mission*. Oltre a verificare se effettivamente le due figure sono davvero assimilabili, indagandone i poteri e le responsabilità, si intende anche comprendere come i ruoli di tali nuovi organi si intersechino con i doveri degli amministratori incaricati di perseguire le finalità benefiche, e soprattutto se questi possano rappresentare concretamente un limite all'ampia discrezionalità gestoria e un ausilio per garantire il perseguimento delle istanze benefiche.

1.1. Il ruolo degli amministratori e le difficili scelte di bilanciamento tra vari e diversi interessi. Un eccesso di discrezionalità per gli amministratori?

La legislazione francese, a differenza di quella italiana, non si preoccupa di indicare alcuna disposizione specifica riguardo alle modalità di gestione della *société à mission* e di chiarire come debba essere coordinato il perseguimento dello scopo di lucro nell'interesse dei soci⁶⁸⁸ con la *mission*. L'art. L210-10 n°2 *Code commerce* ha

⁶⁸⁶ L'assenza di disposizioni specifiche di natura gestoria per la *société à mission* spiegherebbe anche all'assenza di contributi dottrinali in analisi al processo decisionale e ai connessi problemi, all'interno della *société à mission*, poiché la maggior parte della dottrina si è invece interrogata sulle ricadute delle modifiche degli art. 1833 e 1835 *Code civil*.

⁶⁸⁷ C. LIAO, *Limits to corporate reform and alternative legal structures*, in SJÄFJELL e RICHARDSON, *op. cit.*, p. 309; Si v. anche A. DACCÒ, *Le società benefit tra interesse dei soci e interesse dei terzi: il ruolo degli amministratori e i profili di responsabilità in Italia e negli Stati Uniti*, in *Banca, borsa tit. cred.*, 2021, p. 40, p. 57 (nt. 61) secondo cui alcuni autori statunitensi (tra cui si v. B. GALLE, *Social Enterprise: Who Needs it?*, in *Boston College Law Review*, 2013, p. 2025) sarebbero pervenuti alla conclusione che l'eccessiva discrezionalità dell'operato degli senza *accountability* e efficaci *enforcement mechanism* renderebbero addirittura sconsigliabile l'adozione della *benefit corporation*. Sui problemi legati all'ampia discrezionalità gestoria che rende complesso il controllo del loro operato si v. anche J. HASKELL MURRAY, *Choose your own master*, *cit.*, p. 27; M.J. LOEWENSTEIN, *Benefit Corporations: A Challenge in Corporate Governance*, in *The Business Lawyer*, 2013, p. 1007.

⁶⁸⁸ Si ricorda infatti che essendo la *société à mission*, una società commerciale, il suo scopo resta comunque quello del lucro soggettivo, seppure non sia più l'unico. Si v. quanto già sostenuto dal HAUT CONSEIL DE LA VIE ASSOCIATIVE, *Reflexions du HCVA sur l'entreprise à mission et le lien entre entreprise et intérêt general*, 28 febbraio 2018, p. 7 (disponibile online: <https://www.associations.gouv.fr/reflexions-du-hcva-sur-l-entreprise-a-mission-et-le-lien-entre-entreprise-et-interet-general.html>) prima dell'entrata in vigore della Loi PACTE, riguardo

precisato solo che quest'ultima deve essere perseguita nell'ambito dell'attività della società⁶⁸⁹, ed è quindi abbastanza plausibile che gli amministratori dovranno bilanciare tali obiettivi sociali e ambientali nella gestione dell'attività commerciale, proprio come è stato espressamente previsto dalla legge italiana al comma 380⁶⁹⁰. Infatti, secondo la normativa italiana la gestione della società benefit si dovrebbe sostanziare nel bilanciamento tra l'interesse dei soci, le finalità specifiche di beneficio comune indicate nell'oggetto sociale, e infine con l'interesse di coloro sui quali l'attività possa avere un impatto. Si tratterebbe, pertanto, di una triade di elementi che gli amministratori sarebbero tenuti a bilanciare⁶⁹¹. Il legislatore italiano ha importato⁶⁹² le disposizioni dalla legislazione dello Stato del Delaware che ha previsto per la *public benefit corporation* un sistema di gestione basato sul bilanciamento tra il beneficio comune specifico, l'interesse finanziario degli azionisti e l'interesse di coloro che possono essere interessati dall'attività societaria.

In assenza di specifiche norme, alla *société à mission* si debbono applicare le disposizioni in materia gestoria relative al tipo di forma sociale prescelto e quelle di natura generale. In questo senso, allora gli amministratori dovranno gestire la società secondo i principi enunciati nella *raison d'être*, specificata anch'essa nello statuto della *société à mission* insieme agli *objectifs sociaux et environnementaux*, e tenendo anche conto delle questioni sociali e ambientali (*les enjeux sociaux et environnementaux*) legate all'attività della società, in conformità all'articolo 1833 comma 2 del *Code civil*⁶⁹³.

alle riflessioni intorno alla *société à mission* come entità distinta dagli altri modelli giuridici e forme sociali che invece limitano, anche solo parzialmente, lo scopo lucrativo (ivi, p. 9): «le statut de l'entreprise à mission n'est en aucun cas hybride. Il est totalement lucratif et intéressé du point de vue fiscal de sa gestion et sa viabilité comme sa complémentarité avec les autres formes dépendent précisément de cette lucrativité». Per approfondire riguardo alla natura lucrativa della *société à mission* e l'assenza di disposizioni che limitano il lucro soggettivo, si rinvia a quanto già detto nella Sez. II Cap. I §2 in particolare da B. SEGRESTIN, K. LEVILLAIN, *La mission de l'entreprise responsable*, cit., p. 17; v. anche G. FERRARINI, S. ZHU, *op. cit.*, p. 24.

⁶⁸⁹ A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 341.

⁶⁹⁰ Art. 1 comma 380 l. 208/2015.

⁶⁹¹ S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 13.

⁶⁹² A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 329 che sottolinea come si sia trattato di una traduzione quasi letterale; L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli*, cit., p. 18 la disciplina del Delaware richiedeva già agli amministratori, non solo di considerare gli interessi dei diversi stakeholder, ma di operare un vero e proprio bilanciamento tra l'interesse economico degli azionisti, l'interesse dei soggetti sui quali l'attività della società ha un impatto significativo e lo *Specific public benefit* indicato nell'atto costitutivo.

⁶⁹³ L'art. 169 Loi n° 2019-486 ha modificato sia l'art. L225-35, riguardante le competenze generali del *conseil d'administration* che l'art. L225-64 *Code commerce* riguardante quelle del *directoire* (peraltro, poi le disposizioni L225-35 e L225-64 del *Code commerce* sono le sole ad essere state modificate dall'art. 6 della Loi n° 2022-296, che ha affiancato agli *enjeux sociaux, environnementaux* anche quelli *culturels et sportifs de son activité*). Per cui, ad esempio nella *société anonyme* qualificata come *société à mission*, il consiglio di amministrazione – che in base all'art. L225-35 del *Code commerce* ha la responsabilità di determinare la direzione delle attività aziendali e di supervisionarne l'attuazione, in conformità con gli interessi aziendali, tenendo conto delle sfide sociali e ambientali (anche culturali e sportive) della sua attività e della *raison d'être* – dovrà anche integrare gli obiettivi sociali e ambientali stabiliti nello statuto della società nella strategia aziendale. Si v. RAPPORT ROCHER, *op. cit.*, p. 48. Nonostante la sola modifica della disciplina della SA (vista l'importanza di specificare le competenze riguardo ai nuovi obblighi all'interno di un'organizzazione complessa come quella della SA) anche gli organi gestori delle altre forme sociali (SAS, SARL) sono gravati dai medesimi obblighi (v. HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIÈRE DE PARIS, *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants*, cit., p. 46).

Secondo alcuni, l'art. 1833 comma 2 riconoscerebbe però un ampio potere discrezionale in capo agli amministratori, i quali dovrebbero utilizzare forme di *arbitrages* per risolvere i potenziali conflitti tra le varie questioni ambientali e sociali, e gli eventuali contrasti con l'interesse sociale⁶⁹⁴. Nella *société à mission* probabilmente i rischi di conflitti saranno ancora più acuitizzati, visto che gli amministratori della *société à mission* dovranno perseguire lo scopo di lucro nell'interesse dei soci (il quale non è stato né derogato né ridimensionato da alcuna disposizione legislativa)⁶⁹⁵, perseguendo al contempo gli *objectifs sociaux et environnementaux* specifici, e rispettando anche i principi stabiliti dai soci nella definizione della *raison d'être*, da cui è possibile cogliere, in base alla sua formulazione, anche altre eventuali istanze da ricomprendere nella gestione della società⁶⁹⁶. In questo processo decisorio, inoltre, saranno tenuti anche a considerare *gli enjeux sociaux et environnementaux* (come qualsiasi altra società) connessi all'attività della società e, nel caso, anche a rispettare le altre eventuali disposizioni dell'ordinamento di natura imperativa, come ad esempio gli obblighi in materia di *devoir de vigilance*⁶⁹⁷. Si crede che l'insieme di tutti questi elementi possa ampliare ancora di più i poteri discrezionali dei gestori della *société à mission*, rispetto a quanto accade in una società non *à mission*, vista la necessità di coordinamento dei vari adempimenti e il conflitto tra le varie e molteplici istanze considerate.

L'applicazione dell'art. 1833 comma 2 nella gestione della *société à mission* potrebbe generare taluni spunti di riflessioni peculiari in ordine ai poteri gestori, anche in virtù dell'assenza di una posizione dottrinale unitaria riguardo all'interpretazione del comma 2⁶⁹⁸, che da una parte lo reputa come avente aggiunto

⁶⁹⁴ Per approfondire riguardo alla riforma dell'art. 1833 comma 2 *Code civil* si rinvia a quanto già osservato alla Sez. I. Cap. I § 2. Sul tema del bilanciamento a cui è chiamato l'organo gestorio nella risoluzione dei conflitti dopo la modifica dell'art. 1833 *Code civil* si v. anche il rapporto de HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIÈRE DE PARIS, *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants*, cit., p. 41-42.

⁶⁹⁵ E. MASSET, *L'introduction de nouveaux modèles*, cit., p. 586 pt. 37; HAUT CONSEIL DE LA VIE ASSOCIATIVE, *Reflexions du HCVA sur l'entreprise à mission et le lien entre entreprise et intérêt general*, cit., p. 9.

⁶⁹⁶ Si v. ad esempio, A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 340, che per categorizza la *raison d'être* come il beneficio comune generale (*general public benefit*), assimilabile al comma 376 della legislazione italiana che pure dovrebbe essere intesa come il *general public benefit* (in questo senso si v. A. GALLARATI, *op. cit.*, p. 813).

⁶⁹⁷ Si pensi al caso in cui la *société à mission* sia anche sottoposta agli obblighi in materia di *devoir de vigilance* agli artt. L225-102-4 et L225-102-5 *Code commerce* (ad esempio il Gruppo *La Poste*). In quest'ultimo caso, gli amministratori, in base alle previsioni richiamate in materia di vigilanza, sono gravati da un obbligo di garantire l'attuazione di procedure per prevenire la corruzione o gravi violazioni dei diritti umani e ambientali (si v. per approfondire i vari obblighi B. FRANÇOIS, *Devoir de vigilance: enjeux et perspectives*, in *Revue des sociétés*, 2023, p. 582). Come li definisce M. GERMAIN, *Extension du domaine de la responsabilité des dirigeants: ambitions et réalités*, in *Actes pratiques & ingénierie sociétaire*, 2021, p. 37, p. 38 si tratterebbero di obblighi di natura prudenziale in capo agli amministratori, i quali dovranno aggiungersi a quelli gravanti alla società per il suo status di *société à mission*. Sempre M. GERMAIN, *ivi*, p. 38 ritiene che il nuovo obbligo al 1833 *Code civil* per le grandi società rientri negli obblighi di prevenzione dai rischi sociali e ambientali, proprio come previsto per il dovere di vigilanza (mentre per le società medie tale obbligo assumerebbe una forma più semplicistica che dovrebbe essere semplicemente legata alla considerazione dei rischi possibili in materia sociale e ambientale).

⁶⁹⁸ Ricostruisce la divisione dottrinale riguardo all'interpretazione dell'art. 1833 comma 2 anche il rapporto HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIÈRE DE PARIS, *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants en*, cit., p. 44 che ritiene che da una parte alcuni reputino il 1833 come se imponesse «désormais à la société et à ses dirigeants de considérer l'impact social et environnemental de leurs décisions prises en matière de gestion sans toutefois exiger de leur part que ces décisions soient favorables à ces enjeux». Si aggiunga che tale lettura sarebbe quella restrittiva sostenuta dal *Conseil d'État* (CE, *avis, préc.*, p. 39, §99). L'altra lettura, più

un'obbligazione nuova per la società (in particolar modo per i suoi gestori) di dover prendere in considerazione gli *enjeux* sociali e ambientali nella gestione, senza mutare la nozione d'interesse sociale; e dall'altra invece lo giudica come avente introdotto una nozione di interesse sociale allargato.

Se si segue la prima impostazione, i gestori della *société à mission* dovranno perseguire gli obiettivi sociali e ambientali statutariamente indicati insieme allo scopo lucrativo, trovando quindi un equilibrio tra i possibili conflitti che potrebbero sorgere, e rispettando a loro volta i principi della *raison d'être*. In tale processo decisionario gli amministratori dovrebbero anche adempiere al nuovo obbligo del comma 2 del 1833 e tenere conto, prima di prendere la decisione, anche dell'eventuali problematiche ambientali e sociali derivanti dal perseguimento dello scopo di lucro unitamente alla *mission* statutaria e al rispetto della *raison d'être*. Si tratterebbe quindi di un ulteriore step della fase procedimentale per l'adozione della decisione gestoria, che gli amministratori potranno facilmente adempiere provando di aver tenuto conto dei rischi connessi alla decisione, senza però necessariamente modificarla⁶⁹⁹, purché i gestori rispettino l'interesse sociale⁷⁰⁰.

estensiva invece, ritiene che «les enjeux sociaux et environnementaux ne sont pas extérieurs à l'intérêt social mais en constitue une composante à part entière. Les dirigeants disposeraient alors d'un pouvoir sans impératif précis pour arbitrer entre les différents intérêts inclus dans l'intérêt social». Si comprende bene che quest'ultima interpretazione allarga di molto la discrezionalità gestoria dei gestori. Tale interpretazione sarebbe sostenuta; P.-H. CONAC, *L'article 1833 et l'intégration de l'intérêt social*, cit., p. 570; da M. TIREL, *La réforme de l'intérêt social et la «ponctuation signifiante»*, in *Recueil Dalloz*, 2019, p. 2317.

⁶⁹⁹ Gli amministratori non sono obbligati a prendere decisioni a favore delle questioni sociali e ambientali o a raggiungere determinati risultati in questo ambito, poiché è imposto solo l'obbligo di prendere in considerazione tali questioni. È perciò imposto di considerare l'impatto sociale e ambientale delle loro decisioni di gestione, senza tuttavia richiedere che tali decisioni siano favorevoli a tali questioni. Si v. HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIÈRE DE PARIS, *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants*, cit., p. 44. Si v. anche D. G. MARTIN, *Contenu et application de la Loi PACTE*, cit., p. 44 che ritiene che i dirigenti siano sottoposti ad un obbligo di esaminare formalmente questi aspetti prima di prendere decisioni e che tale obbligo avrà sicuramente un impatto sul lavoro di preparazione delle decisioni da parte degli organi di gestione e sulla formalizzazione delle decisioni. Ciononostante, l'autore ritiene che sia probabile che gli amministratori siano tenuti a giustificare perché una decisione più redditizia nel breve periodo sia più in linea con gli interessi della società rispetto a una decisione meno redditizia nel breve periodo, ma più rispettosa delle questioni sociali e ambientali. Si v. pure HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIÈRE DE PARIS, *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants*, cit., p. 8 che l'espressione *prendre en considération* è stata voluta proprio dal *Conseil d'État* che l'ha preferita al termine *en considérant* poiché avrebbe espresso una sorta di preoccupazione generale di cui si deve essere consapevoli, piuttosto che un obiettivo preciso da raggiungere. Il *Conseil d'État* ha creduto che in questo modo avrebbe meglio tradotto le intenzioni dei legislatori con la modifica dell'art. 1833.

⁷⁰⁰ Si aggiunga anche però che, come si è cercato di spiegare nei precedenti capitoli (Sez. I Cap. I §2), manca pur sempre una definizione unanime di interesse sociale (visto il disallineamento tra le posizioni dottrinali e la giurisprudenza, la quale si accontenta solo di indicare l'interesse sociale come l'interesse autonomo della persona morale distinto da quello dei soci, senza però definirlo). In ogni caso, però, secondo questa interpretazione del comma 2 del 1833 la presa in considerazione *des enjeux sociaux et environnementaux de son activité* sarebbe da considerare come subordinata all'interesse sociale che resta quindi distinto. Si rinvia anche D. PORACCHIA, D. MARTIN, *Regard sur l'intérêt social*, cit., p. 475 che hanno tentato di allineare le posizioni dottrinali e quelle giurisprudenziali definendo l'interesse sociale come «l'intérêt de la société qui traduit bien l'intérêt collectif «abstrait» des associés ou actionnaires consiste en la recherche de la prospérité de l'entreprise pendant la durée de la société, prospérité dont découle celle du patrimoine social. Dans cette perspective, la décision apparaît contraire à l'intérêt social si elle porte atteinte au patrimoine social car elle limite ou plus encore hypothèque la capacité de la société à prospérer. On l'aura compris, l'intérêt social correspond à l'intérêt commun des parties au contrat de société pris abstraitement mais peut ne pas toujours correspondre à l'intérêt commun des actionnaires présents à un instant donné dans la société puisque ces derniers, sauf à sortir du jeu sociétaire et à mettre fin au contrat de société, ne peuvent poursuivre une cause distincte de celle que la loi leur impose, c'est-à-dire la recherche de

Se invece si considerasse il comma 2 dell'art. 1833 *Code civil* come ampliamento dell'interesse sociale – che comprenderebbe quindi anche le istanze sociali e ambientali – la decisione gestoria di bilanciamento tra lo scopo lucrativo e il perseguimento della *mission*, non potrà essere adottata contravvenendo nessuna delle eventuali istanze ambientali e sociali connesse con l'attività della società poiché altrimenti sarebbe in contrasto con l'interesse sociale “allargato”⁷⁰¹. Si comprende bene che adottando una simile posizione, a causa dell'incontrollato dilatarsi della definizione d'interesse sociale, non sarebbe più facile determinare i poteri dei gestori né controllare le decisioni di questi ultimi verificando se siano conformi o meno all'interesse sociale, poiché tale concetto si presterebbe ad interpretazioni arbitrarie e mutevoli⁷⁰².

In ogni caso, non è ancora chiara quale interpretazione del comma 2 debba prevalere, e di conseguenza non è possibile affermare quali effetti si producano per i gestori della *société à mission* nel caso di violazione dell'art. 1833 comma 2 *Code civil*. Indipendentemente dall'interpretazione che si intenda adottare del comma 2 del 1833, è però certo che gli *enjeux sociaux et environnementaux* che devono prendersi in considerazione nella *société à mission* devono riferirsi non solo a quelli connessi all'attività commerciale della società, ma anche ai rischi sociali e ambientali connessi al perseguimento della *mission* e al rispetto della *raison d'être*. Per cui potenzialmente, i gestori avranno più elementi da tenere in considerazione di quanti ne abbiano invece i gestori di una *société non à mission*, che si deve limitare a tenere in conto solo i rischi connessi all'attività della società.

Di conseguenza, l'assenza di specifiche disposizioni previste per la gestione della *société à mission* (che però per sua natura è noto che deve perseguire oltre ai fini lucrativi anche obiettivi benefici nell'ambito della sua attività), unitamente alla sottoposizione della *société à mission* alla disposizione del comma 2 dell'art. 1833 comma 2 *Code civil*, lasciano intendere come gli amministratori di tale società siano in possesso di un'ampia discrezionalità nell'assunzione delle decisioni⁷⁰³, vista

bénéfices pendant toute la durée de la société et donc la préservation et le développement du patrimoine social pour permettre à la société de prospérer».

⁷⁰¹ V. HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIÈRE DE PARIS, *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants*, cit., p. 41.

⁷⁰² Anche HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIÈRE DE PARIS, *ivi*, p. 44 fa notare che una lettura più estensiva che ritiene «les enjeux sociaux et environnementaux ne sont pas extérieurs à l'intérêt social mais en constitue une composante à part entière» avrebbe come conseguenza il riconoscimento in capo agli amministratori «d'un pouvoir sans impératif précis pour arbitrer entre les différents intérêts inclus dans l'intérêt social». Si comprende bene che quest'ultima interpretazione allargherebbe di molto allora la discrezionalità gestoria.

⁷⁰³ Come fa notare A. MENAIS, *La société à mission*, in *Raison d'être, responsabilité et engagement. L'entreprise au-delà du capitalisme*, a cura di MENAIS, Paris, LexisNexis, 2021, p. 35, p. 36 la creazione dello status di *société à mission* sembrerebbe essere quella, tra le altre innovazioni della Loi PACTE, più idonea ad ampliare i poteri degli amministratori visto che, consentendo ad una società di specificare nel proprio statuto uno o più obiettivi sociali e ambientali da perseguire nel corso della propria attività, è difficile immaginare che ciò non comporti un ampliamento dei poteri degli amministratori. Ciononostante, la stessa autrice (*ivi*, p. 37) riflette anche sulla possibilità che i poteri degli amministratori della *société à mission* siano invece limitati anziché ampliati dalla *mission*. «La formulation de l'article L. 210-10 du Code de commerce, qui mentionne des objectifs sociaux et environnementaux à poursuivre par la société - dans le cadre de son activité » laisse entendre, en réalité, que l'on va plutôt vers une réduction : le contrat que conclura la société dans le cadre de son activité pourrait se trouver contesté s'il ne permet pas la réalisation de sa mission, à moins que l'on accepte l'idée que la société a la possibilité,

l'abbondanza di elementi e interessi sia da "prendere in considerazione" che da "perseguire" nella gestione della società. L'allargamento del potere discrezionale ha conseguenze inevitabile riguardo al controllo delle decisioni⁷⁰⁴ e alla verifica del perseguimento della *mission*.

In realtà però tale problema non è stato risparmiato neanche alla legislazione italiana che, a differenza di quella francese, ha previsto una specifica disposizione al comma 380 per chiarire la modalità di gestione della società benefit. Proprio questo comma, in realtà, riconoscerebbe un ampio potere discrezionale agli amministratori, i quali sono investiti espressamente dalla legge da un dovere di bilanciare una serie elementi, tra cui l'interesse dei soci, le finalità di beneficio specifiche indicate nell'oggetto sociale, e infine l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Seppure l'intento della legge sia stato quello di chiarire quali particolari obblighi competono agli amministratori di una società benefit, in realtà la disposizione ha lasciato una serie dubbi di difficile risoluzione su cui la dottrina si è interessata in questi anni.

In primis sorgono dei quesiti in ordine all'identificazione dei tre elementi. Per quanto riguarda l'interesse dei soci, che è la prima componente della triade di interessi a dover essere bilanciata, questo non viene espressamente specificato come essere di natura "finanziaria", a differenza invece di quanto previsto nella legislazione del Delaware⁷⁰⁵. L'intero impianto legislativo della società benefit però parrebbe suggerire che l'interesse dei soci corrisponda alla ripartizione degli utili, e quindi al lucro soggettivo, essendo presentato tale interesse come in continua alterità rispetto agli obiettivi di beneficio comune⁷⁰⁶.

Ciononostante, dei dubbi potrebbero sorgere visto che i soci di una società benefit potrebbero avere un interesse non esclusivamente orientato alla ripartizione degli utili, poiché sono gli stessi soci (per lo meno la maggioranza di essi) ad aver modificato l'oggetto sociale per inserire delle finalità benefiche⁷⁰⁷. Per cui la dicitura

dans certaines circonstances, d'oublier tempo rairement sa mission, ou qu'il est possible que celle-ci ne concerne pas l'ensemble des activités de la société et qu'existent des zones franches » non concernées par la mission... ».

⁷⁰⁴ Riguardo al controllo delle decisioni gestorie da parte del giudice a seguito della riforma dell'art. 1833 comma 2 si v. quanto sostenuto dal HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIÈRE DE PARIS, *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants*, cit., p. 45 che ritiene improbabile che il giudice possa pronunciarsi sull'adeguatezza della decisione di gestione, contravvenendo alla tradizionale regola di non ingerenza del giudice. Al massimo però il ruolo del giudice potrebbe verificare se e in che misura tali questioni sociali e ambientali siano state prese in considerazione nel processo decisionale, ma non di arbitrare tra di esse. Il giudice dovrebbe valutare le conseguenze della decisione in termini di responsabilità per la società e per i terzi, ma non avrebbe il potere di mettere in discussione la decisione, né tantomeno di annullarla.

⁷⁰⁵ S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 931 nella legge del Delaware invece si parla di interessi finanziari degli azionisti, che devono essere bilanciati con quelli dei soggetti materialmente investiti dall'attività della società ed uno o più specifici scopi di beneficio comune indicati nell'atto costitutivo.

⁷⁰⁶ Si v. ad esempio il comma 376 che definisce la società benefit come che quella che «nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune» per cui l'interesse dei soci dovrebbe corrispondere al perseguimento dello scopo di lucro soggettivo. S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 939; non sarebbe d'accordo con questa interpretazione G. RIOLFO, *Sostenibilità sociale/ambientale dell'attività d'impresa: la proposta di direttiva sul "Dovere di diligenza ai fini della sostenibilità"*, cit., p. 188.

⁷⁰⁷ G. RIOLFO, *Sostenibilità sociale/ambientale dell'attività d'impresa*, cit., p. 187 per l'autore in effetti l'interesse dei soci sarebbe sia «quello al (parziale) lucro sia quello al perseguimento del beneficio comune (avendo essi, o

del legislatore potrebbe aver minimizzato nel ritenere l'interesse dei soci come un interesse unitario che, per come la normativa è impostata, corrisponderebbe alla ripartizione degli utili⁷⁰⁸. Probabilmente allora avrebbe creato meno confusione la scelta di una formulazione più impersonale e indiretta, come è stato previsto al comma 376 dove si discorre di «scopo di dividerne gli utili», che è una delle componenti dell'interesse dei soci, ma non necessariamente l'unica nell'interesse dei soci di una società benefit.

Riguardo al secondo elemento della triade, il legislatore ha mantenuto la stessa dicitura del comma 376, indicando con la locuzione “finalità di beneficio comune” il secondo elemento oggetto di un giudizio di bilanciamento degli amministratori. Si tratta perciò delle finalità specifiche individuate dai soci nell'oggetto sociale della società, che, come già detto, rappresenterebbero il beneficio comune di natura specifica (*specific public benefit*)⁷⁰⁹.

Sorgono però difficoltà nell'individuazione del terzo elemento oggetto di bilanciamento, e cioè degli interessi di coloro che possono essere influenzati dall'attività della società. Tale elemento, potrebbe non essere immediatamente distinguibile dal secondo⁷¹⁰, e cioè dal «perseguimento delle finalità di beneficio comune», con il rischio di trovarsi di fronte ad una ripetizione senza un reale valore giuridico. In realtà, visto l'espresso richiamo al comma 376, tali altri interessi dovrebbero riferirsi a quanto precedentemente qualificato come il *general public benefit*, distinto quindi dallo *specific public benefit*, e cioè riguardo alla necessità per gli amministratori delle società benefit di operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti dei soggetti che potrebbero essere influenzati dall'attività della società benefit⁷¹¹.

almeno la maggioranza di essi, deciso l'inserimento di quest'ultimo nello statuto)»; l'autore ritiene perciò che l'interesse dei soci (o parte di essi) non sia necessariamente in antinomia con quello dei terzi beneficiari.

⁷⁰⁸ In ultima istanza, si potrebbe sostenere che il legislatore così facendo avrebbe “confermato” che l'interesse dei soci rappresenterebbe l'interesse alla ripartizione degli utili, che in ultimo dovrebbe essere l'interesse della società “tradizionale”, visto che la società benefit è stata introdotta per creare un'alternativa a tale impostazione permettendo di perseguire, oltre al lucro soggettivo, anche le finalità benefiche. Si v. quanto già detto Sez. II Cap. I §2; ma anche G. RIOLFO, *Sostenibilità sociale/ambientale dell'attività d'impresa*, cit., p. 195 (nt. 25).

⁷⁰⁹ Il legislatore non ha perciò riportato una visione personalistica di tali finalità, facendo riferimento all'interesse dei beneficiari degli obiettivi di beneficio comune prescelti dai soci Secondo S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 939 (nt. 81) questa impostazione sarebbe stato invece più corretta poiché si sarebbe trattato di un bilanciamento dell'interesse dei soci, e dell'interesse di coloro che sono coinvolti dall'attività della società con l'interesse dei beneficiari degli obiettivi di comune beneficio, e non direttamente con le finalità.

⁷¹⁰ Per A. FRIGNANI, P. VIRANO, *op. cit.*, p. 511 il terzo interesse da «bilanciare», cioè quello delle categorie dei beneficiari (al comma 380), genererebbe dubbi rispetto alla misurazione e a come si possa distinguere tale interesse dal «perseguimento delle finalità di beneficio comune».

⁷¹¹ Si rinvia a A. BARTOLACELLI, «*Predicare bene e razzolare male*», cit., p., 328 per i dubbi riguardo al fatto che tale disposizione sia applicabile solo alle società benefit e ai paradossi a cui condurrebbe: infatti si potrebbe sostenere che le società non benefit siano per legge autorizzate ad operare in modo insostenibile, irresponsabile e non trasparente. Similmente anche C. CAMARDI, *op. cit.*, p. 491 (nt. 51). Sarebbe stato più coerente con l'intero apparato legislativo, procedere per il legislatore italiano come ha fatto quello francese che ha applicato il 1833 comma 2 a tutte le società (e quindi come si è visto anche alle *société a mission*) in modo che tutte abbiano un obbligo di tenere conto delle varie istanze sociali e ambientali connesse alla propria attività. Se avesse proceduto come il legislatore francese, probabilmente non si sarebbe dovuto precisare tale terzo elemento nella triade del bilanciamento al comma 380.

Si potrebbero così sistematizzare i vari interessi richiamati stabilendo che gli amministratori⁷¹² dovrebbero assumere le decisioni gestorie bilanciando l'interesse dei soci alla ripartizione degli utili, con gli interessi di una o più categorie richiamate al comma 376, nell'ambito delle specifiche finalità di beneficio comune ai sensi del comma 378, lett. a), che espressamente indica quali possibili destinatarie della produzione di effetti positivi o della riduzione di effetti negativi, ed infine con gli interessi di coloro che non dovessero risultare beneficiari di una specifica finalità della società, ma che in ogni caso potenzialmente “dovrebbero essere” destinatari dell'azione benefit generale, individuabile quale terzo ramo del bilanciamento ai sensi del comma 380⁷¹³.

Il comma 380 racchiuderebbe in altre parole i tre elementi che si rinvencono al comma 376 nella definizione di società benefit⁷¹⁴.

Uno degli altri dubbi sollevati dalla dottrina riguardo al comma 380, riguarda il significato del termine “bilanciare” e come concretamente si debbano graduare i vari interessi sopra richiamati⁷¹⁵, visto che la norma non chiarisce né se alcuni siano prioritari rispetto ad altri, né se debba sussistere un equilibrio tra tutti i vari elementi⁷¹⁶. Tale interrogativo interessa in realtà anche la *société à mission* visto che neanche il legislatore francese ha chiarito l'esistenza di una gerarchia tra i vari interessi coinvolti nel processo decisionale.

Un primo problema dovrebbe sorgere già nel comprendere come il perseguimento delle finalità di beneficio comune (il secondo elemento del comma 380) e il beneficio generale, compendiato nell'azione responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di un'amplissima platea di soggetti (il terzo elemento del comma 380) si debbano coordinare. Si potrebbe credere che le finalità specifiche abbiano un peso maggiore nella valutazione precedente all'assunzione della

⁷¹² Seppure si faccia riferimento agli amministratori, in realtà secondo alcuni E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi: alcune considerazioni sull'organizzazione interna*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2020, p. 589, p. 604, l'attività gestionale potrebbe essere condivisa con i soci, nella misura in cui la legge lo consenta, come nel caso della s.r.l., dove vi sono diverse disposizioni che prevedono o presuppongono un'ingerenza dei soci nell'amministrazione. Un coinvolgimento allora dei soci pare potersi rendere opportuno anche nella fase bilanciamento tra scopo lucrativo e finalità di beneficio comune. Per l'autrice infatti, (*ivi*, p. 603) «il riconoscimento in capo ai soci di spazi decisionali su materie di carattere gestionale non parrebbe del tutto precluso dal sistema di ripartizione delle competenze tra soci e amministratori, così come discende dal Codice della crisi e dell'insolvenza (che estende ex art. 377, d.lgs. n. 14/2019, a tutte le altre società il principio previsto per le s.p.a. ex art. 2380-bis, codice civile, secondo cui “la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori”). Come ha, infatti, precisato una parte della dottrina e successivamente confermato il relativo schema di decreto correttivo, tale riserva di competenza varrebbe solo per l'istituzione di adeguati assetti organizzativi (spettante, perciò, in via esclusiva agli amministratori) e non anche per l'attività gestionale», che quindi può essere condivisa con i soci dove la legge lo consenta (come nel caso della s.r.l.).

⁷¹³ S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 958.

⁷¹⁴ I gestori, pertanto, nell'esercizio di una attività economica devono perseguire lo scopo di lucro soggettivo, bilanciandolo con il perseguimento delle finalità specifiche di beneficio comune, senza dimenticare di operare in maniera responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

⁷¹⁵ Come chiaramente precisato da A. BARTOLACELLI, *The Unsuccessful pursuit of sustainability in Italian Business Law*, cit., p. 296: «Balance does not mean an equal balance; the board could appeal much more to the members' interests, leaving the common good in the background, as the common good must only be pursued in addition to the main purpose».

⁷¹⁶ G. MARASÀ, *Scopo di lucro e scopo e scopo di beneficio comune nelle società benefit*, cit., p. 2; v. anche A. BARTOLACELLI, *The Unsuccessful pursuit of sustainability in Italian Business Law*, cit., p. 296.

decisione rispetto al beneficio generico⁷¹⁷, visto che le finalità specifiche sono state scelte dai soci e rappresenterebbero, quindi, la loro volontà ad attribuire un peso e una rilevanza maggiore rispetto agli altri interessi che in generale possono entrare in contatto con l'attività della società. Questo ragionamento però non terrebbe conto del fatto che anche il beneficio generale è espressione della volontà dei soci, poiché discende dallo status di società benefit, e quindi anch'esso dalla decisione dei soci di adottare la qualifica. Tale preordinazione delle finalità specifiche su quelle generiche ugualmente non potrebbe essere sostenuta neanche per la *société à mission*, poiché sia gli obiettivi di natura specifica che quelli generali desumibili dai principi della *raison d'être*, quale *general public benefit*⁷¹⁸, sono entrambi espressione della volontà dei soci.

Ancora più complesso è poi comprendere il rapporto che deve sussistere tra lo scopo di lucro soggettivo con quello delle finalità benefiche⁷¹⁹. Come si è già detto, non si crede possibile che le finalità di beneficio comune possano essere perseguite in via prevalente rispetto allo scopo lucrativo poiché si snaturerebbe la natura della società benefit e della *société à mission*, adottate per permettere di perseguire *anche* finalità benefiche *oltre* a quelle lucrative⁷²⁰. Per cui la questione, ad avviso di chi scrive, non riguarda tanto quale finalità (tra quella lucrativa e quella benefica debba prevalere nel giudizio di bilanciamento, visto che si ritiene che quella lucrativa resti comunque prioritaria), ma in che misura tale finalità lucrativa possa essere ristretta per perseguire le finalità di beneficio comune. Quello che crea dubbi è quindi come il giudizio di bilanciamento possa essere composto dalle varie istanze, e l'ammontare

⁷¹⁷ S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 958 il quale ritiene che la prevalenza delle finalità specifiche si può cogliere dall'uso dei termini impiegati per riferirsi agli interessi: da una parte si tratta di "perseguire" finalità di beneficio comune, che hanno ricadute su interessi di alcuni soggetti (producendo un impatto positivo o riducendo quello negativo), e dall'altra invece si discute di "operare" l'azione amministrativa per attuare l'oggetto sociale in maniera responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di un'amplessima pletera di soggetti. Questi altri portatori di interesse "generale" non sarebbero quindi destinatari di una finalità.

⁷¹⁸ Si rinvia ad A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 340, che associa la *raison d'être* al beneficio comune generale (*general public benefit*), e uno o più obiettivi sociali e ambientali, cioè la *mission*, agli obiettivi di beneficio specifico (*specific public benefit*).

⁷¹⁹ Come fa notare però G. RIOLFO, *Sostenibilità sociale/ambientale dell'attività d'impresa*, cit., p. 188 esistono in ogni caso due limiti invalicabili per le varie e diverse gradazioni di bilanciamento: «da un lato, la necessaria copertura dei costi con i ricavi in ogni caso sempre senza mai mettere a rischio la sopravvivenza della società (in termini "attuali", va garantita la sostenibilità economica e il rispetto del principio della continuità aziendale, o *going concern*); dall'altra, il necessario perseguimento (o la dimostrazione di aver almeno tentato, illustrando le ragioni del mancato raggiungimento) del beneficio comune – o di uno dei vari benefici comuni potenzialmente indicabili nello statuto – inserito dai soci nell'oggetto sociale della società».

⁷²⁰ Si v. A. GALLARATI, *op. cit.*, p. 822 «Sembra dunque abbastanza scontato che il bilanciamento non possa risultare in una prevalenza del beneficio comune sul tipico scopo dei modelli che, in accordo con le nuove norme, possono ospitare una clausola benefit nel proprio statuto. Qualsiasi differente riflessione parrebbe pertanto non cogliere nel segno, perché rovescerebbe l'ordine delle cose, trasformando in altruistico un veicolo che non lo è in via esclusiva ovvero lo è solo in via strumentale o mediata»; in Francia si ricordano i lavori di ricerca dell'*École des Mines* che avevano condotto al progetto di una società à *Objet Social Étendu* (antenata della *société à mission* si v. K. LEVILLAIN, *Les entreprises à mission*, cit.; B. SEGRESTIN, K. LEVILLAIN, S. VERNAC, A. HATCHUEL, *La «société à objet social étendu»*, cit.; per approfondire si rinvia alla Sez. I Cap. II §2) che avrebbe dovuto consentire alle società di andare oltre al perseguimento della massimizzazione dei profitti, e fornire la possibilità di perseguire nell'attività anche obiettivi ambientali o sociali, senza vincolare gli amministratori esclusivamente alla massimizzazione del profitto (si v. HAUT CONSEIL DE LA VIE ASSOCIATIVE, *Reflexions du HCVA sur l'entreprise à mission et le lien entre entreprise et intérêt general*, cit., p. 9; E. MASSET, *L'introduction de nouveaux modèles*, cit., p. 586 (pt. 37).

delle risorse destinabili alle finalità e gli obiettivi benefici. È sarebbe proprio tale giudizio a rilasciare un'ampissima discrezionalità all'organo gestorio, il quale, in assenza di indicazioni specifiche da parte dei soci, si trova a dover contemperare i vari interessi nella misura che ritiene più convincente⁷²¹. Risulta, perciò, estremamente problematico individuare i parametri che gli amministratori devono considerare nel bilanciamento e il peso specifico da attribuire a ciascuno dei fattori da valutare, soprattutto in assenza di esplicite indicazioni fornite dal legislatore⁷²².

Per tali ragioni, gli amministratori di tali società benefit e *à mission* dovranno trovare un equilibrio, che non significa però che ogni elemento avrà la stessa importanza⁷²³. In questo senso sarà perciò perfettamente possibile e legittimo sia che gli amministratori di una società benefit riconoscano una considerazione maggiore agli interessi di coloro che sono interessati dall'attività della società e al perseguimento dell'obiettivo del beneficio comune, unitamente allo scopo di profitto, ma pure che questi perseguano le finalità "filantropiche" solo in posizione del tutto marginale mantenendo il fine del profitto come obiettivo assoluto⁷²⁴.

Sussistono allora anche delle difficoltà nel definire se esista un limite minimo⁷²⁵ (o massimo) che deve essere garantito affinché gli amministratori possano

⁷²¹ Secondo S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 957 l'azione gestoria nella società benefit si arricchisce di interessi ulteriori rispetto al profitto, interessi scelti e voluti dai soci nella definizione della clausola benefica, i quali avrebbero però ampliato e sfocato i margini di condotta dei gestori sotto il profilo della discrezionalità loro concessa aprendo una prospettiva di notevole incertezza. Lo stesso autore (*ivi*, p. 970) crede anche che "operatività" in maniera responsabile, sostenibile e trasparente, non si pone in alcun modo come un limite all'azione gestoria, bensì, vista la genericità del termine e la vastità di soggetti verso cui è rivolto l'obbligo, sarebbe un ulteriore fattore sfocamento, che amplia ancor più, lo spazio di discrezionalità a disposizione degli amministratori.

⁷²² S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 957. Si v. A. CAPRARA, *I principi di corretta Amministrazione. Struttura, funzioni e rimedi*, Torino, Giappichelli, 2021, p. 302 il quale ritiene che i principi di corretta amministrazione impongano che gli amministratori sviluppino una programmazione d'impresa coerente con la finalità lucrativa e di beneficio comune. Per l'autore ne dovrebbe conseguire per prima cosa che la mediazione tra interessi deve essere declinata nella programmazione d'impresa (nella quale si potrà esprimere il momento valutativo); inoltre, ne consegue anche che «i criteri alla luce del quale operare il bilanciamento non devono essere generici o vaghi, né idonei a consentire di precludere il conseguimento dello scopo lucrativo. Tali criteri devono agevolare un controllo di corretta amministrazione in termini di coerenza in termini della scelta adottata rispetto all'attività sia di beneficio comune che lucrativa e nella programmazione strategica. Per verificare l'avanzamento verso i risultati previsti come attività di beneficio comune è doveroso elaborare appositi indici di performance». In questo modo la discrezionalità gestoria sarà sindacabile se è esercitata all'esterno della cornice delle possibili scelte strategiche ammesse e se la scelta assunta si pone in contrasto con il fine lucrativo della società disapplicando, senza adeguata motivazione, i criteri di bilanciamento.

⁷²³ Inoltre, come fa notare E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 619 l'organo amministrativo di una società benefit di capitali, anche alla luce delle previsioni introdotte dal Codice della crisi e dell'insolvenza di cui al d.lgs. n. 14/2019 (ex artt. 2086, 2380-bis, 2475 codice civile) è tenuto ad istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla peculiare natura benefit della società e, in particolare, allo svolgimento delle attività di beneficio comune individuate nell'oggetto sociale. Per l'autrice questo comporta che gli assetti di una società benefit possano essere adeguati nella misura in cui predispongano strumenti atti a consentire un effettivo perseguimento del beneficio comune, un corretto svolgimento del bilanciamento tra l'interesse dei soci e quello dei diversi portatori di interessi, e creino i presupposti affinché la società possa agire in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Di conseguenza, l'organo amministrativo, per quanto di sua competenza, dovrà attivarsi al fine di rendere l'intera organizzazione sociale adeguata alla realizzazione di tali obiettivi, e non farlo sarebbe contrario a tale obbligo di istituire assetti adeguati. Per approfondire il tema dell'adeguatezza degli assetti e della corretta amministrazione nella società benefit si v. A. CAPRARA, *op. cit.*, p. 302.

⁷²⁴ A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 330

⁷²⁵ A. BARTOLACELLI, *The Unsuccessful pursuit of sustainability in Italian Business Law*, cit., p. 296. Per A. CAPRARA, *op. cit.*, p. 302 si dovrebbero elaborare appositi indici di performance per verificare l'avanzamento verso i risultati previsti come attività di beneficio comune.

essere considerati come aventi rispettato le finalità benefiche e gli obiettivi sociali e ambientali indicate nello statuto, senza incorrere in forme di responsabilità. La principale difficoltà legata all'ampia discrezionalità gestoria probabilmente risiede nel valutare la sufficienza o l'eccesso dell'ammontare delle risorse da destinare⁷²⁶ a uno, o all'altro interesse da bilanciare. Non è perciò facile poter controllare l'operato degli amministratori, sapere se questi hanno fatto abbastanza per tentare di perseguire le finalità benefiche, ma al contempo adottato scelte gestorie profittevoli per i soci (pur sempre operando in modo responsabile, sostenibili e trasparente) o sbilanciato invece le decisioni gestorie nell'esclusivo interesse dei soci senza perseguire le finalità benefiche. La misura del bilanciamento operato all'interno delle scelte gestorie potrebbe quindi sfuggire a forme di controllo nel merito da parte del giudice, soprattutto se si considera che le decisioni dell'organo amministrativo, proprio come nelle società non-benefit, sono sottoposte alla *business judgment rule*⁷²⁷. Tale regola di non ingerenza del giudice fortificherebbe ancora di più l'ampio potere di discrezionalità degli amministratori poiché le loro scelte non potranno essere sindacate nel merito (anche, e soprattutto, a fronte della mancanza di parametri univoci di orientamento dell'azione gestoria)⁷²⁸, a meno che non si tratti di decisioni palesemente sprovviste di una base razionale o adottate in conflitto di interessi⁷²⁹.

⁷²⁶ In questo senso A. GALLARATI, *op. cit.*, p. 822, il quale ritiene che «l'indagine degli amministratori debba essere attenta, trattando *pari passu* tutti gli *stakeholder* coinvolti in ciascuna decisione da assumere, e possa essere guidata da una clausola statutaria che fissi lo standard minimo di consapevolezza dei terzi a cui attenersi, rinviando, per eventuali miglioramenti, ai nuovi obiettivi di cui alla terza sezione della relazione prevista dal comma 382 della l. di stabilità 2016».

⁷²⁷ Anche in Francia, come è stato più volte chiarito nei capitoli precedenti, il giudice sarebbe sottoposto al principio di non ingerenza nella gestione delle società, e perciò dovrebbe limitarsi a stabilire se la decisione è stata presa in modo ragionevole da un organo normalmente diligente, senza dover controllare l'adeguatezza delle decisioni di gestione (per approfondire riguardo al principio di *non-immixtion du juge* si v. CA Versailles, 11 juin 1998, n°346-96, CA Versailles, 12 mai 2010, n°08-9130, CA Douai, 13 septembre 2018, n°16/04789). Tale principio è stato messo in discussione con la modifica dell'art. 1833 *Code civil*, più che con riguardo alle decisioni degli amministratori delle *société à mission*. In effetti, alcuni hanno creduto che con l'entrata in vigore della modifica del 1833 il giudice sia diventato un arbitro della gestione aziendale, contraddicendo la tradizionale regola di *non-immixtion du juge* (in questo senso si v. M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY, *Droit des sociétés*, cit., p. 72.), mentre per altri è pacifico che il principio di *non-immixtion du juge* non si venuto meno e si applichi anche riguardo alla gestione delle società che, conformemente all'art. 1833 comma 2, tenga conto degli interessi dei soci e delle preoccupazioni sociali e ambientali (si v. HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIÈRE DE PARIS, *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants*, cit., p. 57 che ritiene che il ruolo del giudice sarà quello di verificare se e in che misura tali questioni siano state prese in considerazione nel processo decisionale, e non di arbitrare tra di esse. Il giudice dovrà valutare le conseguenze della decisione in termini di responsabilità per la società e per i terzi, ma non avrà il potere di mettere in discussione la decisione, né tantomeno di annullarla»). V. anche K. LEVILLAIN, B. SEGRESTIN, *Les conditions cachées de la RSE: leçons du mouvement des Profit-with-Purpose Corporations*, cit., p. 124. Si ritiene che tali riflessioni della dottrina riguardo al comma 2 del 1833 possano riferirsi ancora di più alle decisioni dei gestori delle *société à mission*, chiamati a dover bilanciare vari elementi nelle decisioni, e non solo a considerare gli *enjeux sociaux et environnementaux*.

⁷²⁸ S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 963. Per A. CAPRARA, *op. cit.*, p. 302 la discrezionalità gestoria potrebbe essere sindacabile se è esercitata all'esterno della cornice delle possibili scelte strategiche ammesse e se la scelta assunta si pone in contrasto con il fine lucrativo della società disapplicando, senza adeguata motivazione, i criteri di bilanciamento. Tale conclusione presuppone che gli amministratori abbiano, secondo i principi di corretta amministrazione, sviluppato una programmazione d'impresa coerente con la finalità lucrativa e di beneficio comune e individuato i criteri alla luce del quale operare il bilanciamento.

⁷²⁹ Secondo alcuni, gli adempimenti in termini di report gravanti sugli amministratori, così come formulati in Italia, contribuirebbero ad allargare il potere discrezionale dell'organo gestorio, aggravando ancora di più le possibilità di sindacare nel merito le decisioni. In questo senso si v. S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 962 che precisa come gli obblighi di trasparenza imposti dal comma 382 non sarebbero idonei a garantire «una compensazione tra i rispettivi

In realtà alcuni autori ritengono che nella società benefit sia ancora più difficile individuare la responsabilità degli amministratori rispetto ad una società non-benefit, poiché, l'azione manageriale sarebbe soggetta anche ad una ipotetica *benefit judgment rule*⁷³⁰, oltre che alla *business judgment rule*. Il risultato sarebbe quindi che gli amministratori di una società benefit godrebbero di una più ampia (doppia) discrezionalità, con l'ulteriore conseguenza di essere meno responsabili delle loro scelte nei confronti dei soci rispetto agli amministratori di società non-benefit⁷³¹.

Sembrerebbe allora concretamente impossibile discorrere di bilanciamento tra i vari elementi, senza il riconoscimento di un ampio potere discrezionale nelle mani degli amministratori⁷³². Tale potere sarà ancora più ampio però, ove i soci nell'individuare le finalità benefiche e gli obiettivi statutari non siano sufficientemente chiari⁷³³. Laddove manchi una precisa definizione delle finalità

vantaggi e sacrifici che determinate scelte operative possono comportare sui diversi interessi coinvolti», atteso che la possibilità di assegnare la priorità a uno qualsiasi di questi si risolve nell'arbitrio degli amministratori nel momento in cui, redigendo la relazione annuale, sono tenuti a descrivere le modalità con cui il beneficio comune è stato perseguito, ad indicare le eventuali circostanze impeditive (potenzialmente illimitate, purché razionalmente giustificabili), a valutare l'impatto generato dall'attività della società (applicando i gestori stessi lo standard prescelto) e a dettare le future linee di condotta per l'esercizio successivo. Perciò, a meno che non si tratti di scelte palesemente sprovviste di una base razionale o adottate in conflitto di interessi, alle determinazioni gestionali potrà essere facilmente accordata la protezione fornita dal canone della *business judgment rule*. Si approfondiranno tali aspetti in questa sezione al Cap. III §1 dedicato alle particolari regole di rendicontazione previste per le società benefit e le *société à mission*.

⁷³⁰ M. STELLA RICHTER jr., *Società benefit e società non benefit*, in *Orizzonti de Diritto Commerciale*, cit., p. 6.

⁷³¹ M. STELLA RICHTER jr., *Società benefit e società non benefit*, in *Orizzonti de Diritto Commerciale*, cit., p. 6-7 ritiene perciò che gli amministratori sono in pratica meno responsabili delle loro scelte nei confronti dei soci e sostanzialmente irresponsabili nei confronti dei terzi (come si avrà modo di approfondire nei successivi paragrafi). L'autore infatti fa l'esempio di come gli amministratori della società non benefit dovranno porre in essere le loro scelte solo alla luce della ordinaria *business judgment rule* (si v. per una recente ricostruzione delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali al riguardo L. BENEDETTI, *L'applicabilità della business judgment rule alle decisioni organizzative degli amministratori*, in *Riv. soc.*, 2019, p. 413 ss.) per cui una gestione socialmente responsabile degli amministratori che funzioni anche dal punto di vista economico non farà sorgere contraddizione tra scopo tipico della società e scopo di beneficio comune, ma una eventuale scelta gestoria socialmente utile che non funzioni economicamente dovrebbe costituire una giusta causa di revoca degli amministratori (fermo restando che, se assunta nel rispetto della *business judgment rule*, non ne dovrebbe comportare la responsabilità). V. anche M. STELLA RICHTER jr., *Corporate social responsibility, social enterprise, benefit corporation*, cit., p. 962. Più recentemente anche M. STELLA RICHTER, L. PASSADOR, C. SERTOLI, *op. cit.*, p. 230 che sottolineano come il risultato sia che gli amministratori «possono invocare un doppio ambito di discrezionalità nei confronti dei soci; un ambito di discrezionalità che si amplia tanto più gli interessi di beneficio comune sono indicati in modo vario o generico nello statuto (come peraltro appare la norma); con la ulteriore conseguenza che essi risultano meno responsabili delle loro scelte nei confronti dei soci di quanto non siano in una società non benefit». La definizione di *benefit judgment rule* è stata ripresa anche da M. VENTORUZZO, *On «Prosperity» by Colin Mayer: Brief Critical Remarks*, cit., p. 50 per sottolineare come nella *benefit corporation*, la *business judgment rule* è ampliata, proprio com'è ampliata la discrezionalità gestoria dall'individuazione di più obiettivi da perseguire per gli amministratori. Si v. anche G. RIOLFO, *The New Italian Benefit Corporation*, in *European Business Organization Law Review*, 2020, p. 279, p. 314.

⁷³² M. VENTORUZZO, *On «Prosperity» by Colin Mayer: Brief Critical Remarks*, cit., p. 50.

⁷³³ Si v. S. ROSSI, *L'impegno multistakeholder della società benefit*, cit., p. 8 che ritiene come la vaghezza e la genericità della formulazione degli obiettivi espande la libertà di azione degli amministratori, già amplificata dalla moltiplicazione degli interessi loro affidati nell'approccio multistakeholder, rendendo quasi impraticabile un efficace controllo sulla correttezza del loro operato. Si pensi ad esempio alla definizione di finalità di beneficio comune indicata nello statuto della società Nativa s.r.l., che è presa spesso come esempio (si v. sul punto, A. BARTOLACELLI, *Le società benefit*, cit., p. 260; anche L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli*, cit., p. 1166 (nt. 147); E. CODAZZI, *Scopo di lucro e di beneficio comune*, cit., p. 1254 (nt. 21)). In quel caso i soci intendevano perseguire come finalità benefica la felicità di tutti quanti facciano parte della società. Un simile obiettivo si potrebbe declinare in maniera assai varia e differente, anche con azioni che potrebbero solo

benefiche specifiche, non sarà infatti facile attribuire la responsabilità agli amministratori, i quali dimostrando di aver agito nel migliore interesse dei soci, perseguendo un qualche obiettivo (presumibilmente) di beneficio comune⁷³⁴, potranno sfuggire a forme di responsabilità.

Di fronte alle conseguenze discendenti dall'ampio potere discrezionale si potrebbe credere che la situazione sia quasi sfuggita di mano ai legislatori. Infatti, come si ricorda, le *benefit corporation* negli USA sono state adottate per tutelare gli amministratori da azioni di responsabilità da parte dei soci nel caso di mancata massimizzazione del profitto a favore degli azionisti, permettendo così agli amministratori di considerare nell'impianto gestorio anche l'impatto delle decisioni sugli *stakeholders* di natura non esclusivamente finanziaria⁷³⁵. Autorizzando però gli amministratori a considerare interessi di soggetti diversi da quelli dei soli soci si sarebbe giunti ad un ampliamento della loro discrezionalità⁷³⁶, generando complicazione nel controllo delle scelte gestorie che non sarebbero più misurabili e controllabili⁷³⁷, anche in virtù dell'applicazione della *business judgement rule*⁷³⁸. Si sarebbe perciò eccessivamente sbilanciato il potere discrezionale degli amministratori a fronte di una contestuale diminuzione della loro responsabilità, a causa delle difficoltà nel monitorare il loro operato⁷³⁹. E questo è quello che, in base

indirettamente generare un giovamento per i dipendenti. L'esempio è solo per far comprendere come un obiettivo benefico astratto, e non declinato dai soci nelle azioni in cui questo si dovrebbe sostanziare, potrebbe condurre facilmente a problemi ancora più seri di quanto non siano già presenti in una società *benefit* avente definito l'obiettivo benefico in modo chiaro e misurabile, poiché si renderebbe quasi impraticabile un efficace controllo sulla correttezza dell'operato gestorio.

⁷³⁴ A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 345

⁷³⁵ Si v. D. SICLARI, *Le società benefit nell'ordinamento italiano*, cit., p. 40 che ricorda come la *benefit corporation* negli Stati Usa avrebbe dovuto garantire agli amministratori la tutela da eventuali azioni in responsabilità per essersi discostati dai loro doveri fiduciari nel caso di mancata massimizzazione del profitto a favore degli azionisti, e contestualmente allargare i loro doveri fiduciari alla considerazione dell'impatto delle decisioni sugli *stakeholder* di natura non esclusivamente finanziaria. Si v. pure C. LIAO, *Limits to corporate reform and alternative legal structures*, cit., p. 308 che precisa come la *benefit corporation*, solleva gli amministratori dall'obbligo di massimizzare il valore per gli azionisti in una situazione di acquisizione, in contrasto con quanto disposto dal caso Revlon.

⁷³⁶ Più in generale negli Stati Uniti tutte le legislazioni *benefit*, anche quelle che hanno ricalcato la disciplina del Model Act che non prevede un obbligo di bilanciare (ad esempio nel Maryland ove è richiesto agli amministratori della *benefit corporation* «to consider the effects of any action or decision not to act on stockholders, employees, subsidiaries, suppliers, customers, community and societal considerations, and the local and global environment», v. C. LIAO, *Limits to corporate reform and alternative legal structures*, cit., p. 308) hanno ricevuto critiche riguardo alla gestione della *benefit corporation* e ai problemi di discrezionalità amministrativa.

⁷³⁷ V. A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 56; si v. J. HASKELL MURRAY, *Choose your own master*, cit., p. 27; B. GALLE, *Social Enterprise: Who Needs it?*, cit., p. 2025; M.J. LOEWENSTEIN, *Benefit Corporations: A Challenge in Corporate Governance*, cit., p. 1007.

⁷³⁸ C. LIAO, *Limits to corporate reform and alternative legal structures*, cit., p. 309 «Shareholders, and shareholders of any parent company, can bring proceedings against the benefit corporation for violating the broader, codified stakeholder interests. However, directors have the same immunity from liability as directors of regular for-profit corporations. So, unless they did not act diligently, or their acts constitute fraud or negligence, the courts are unlikely to intrude upon a director's business judgement».

⁷³⁹ C. LIAO, *Limits to corporate reform and alternative legal structures*, cit., p. 309; Si v. anche A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 57 (nt. 61) che sottolinea come alcuni autori statunitensi sarebbero pervenuti alla conclusione che l'eccessiva discrezionalità dell'operato degli amministratori in presenza di una *benefit corporation*, la mancanza di *accountability* e di un efficace *enforcement mechanism* renderebbero addirittura sconsigliabile l'adozione del modello. Tra i tanti si v. B. GALLE, *Social Enterprise: Who Needs it?*, cit., p. 2025.

all'impianto legislativo qui esaminato, in teoria si sarebbe verificato anche in Italia⁷⁴⁰ e in Francia, nonostante manchino però a livello empirico evidenze giurisprudenziali in grado di dimostrare tale andamento nella prassi delle corti e nei rapporti contrattuali all'interno della società.

Il fenomeno dell'ampia discrezionalità gestoria caratterizza perciò sia la società benefit in Italia che la *société à mission* in Francia, seppure in maniera diversa per le particolarità di ciascuna legislazione, vista l'indicazione da una parte di specifiche regole di bilanciamento, e dall'altra parte dell'applicazione di disposizioni di carattere generale che allargano considerevolmente gli elementi che i gestori delle *société à mission*, già dediti al perseguimento di una missione insieme allo scopo lucrativo, sono tenuti a considerare. L'ampio potere discrezionale sarebbe in grado di scoraggiare i soci dalla scelta di ottenere tale qualifica giuridica, vista la fondata preoccupazione di rimettere un potere difficilmente controllabile nelle mani dei soli gestori. A tali rischi connessi dall'allargamento del potere gestorio, si potrebbe però cercare di rimediare in vari modi ed alcuni di questi correttivi sarebbero stati proposti direttamente dagli stessi legislatori.

Innanzitutto, si potrebbe procedere alla definizione in maniera più stringente della clausola benefica da parte dei soci⁷⁴¹. Come si è compreso, infatti sono i soci, che nel formulare le finalità, possono dosare l'intensità del vincolo benefico, e decidere se e in che misura accettare il rischio di espandere la libertà e il potere degli amministratori. Se questi adotteranno una definizione più stringente e circoscritta delle finalità benefiche, si avranno delle efficaci ripercussioni sul controllo riguardo al loro perseguimento e sulla verifica del rispetto da parte degli amministratori dei limiti contenuti nelle indicazioni statutarie⁷⁴².

Come suggerito da alcuni, sarebbe conveniente prevedere nello statuto, accanto all'indicazione delle finalità benefiche, uno specifico procedimento decisionale che gli amministratori dovranno seguire in modo da garantire un elevato grado di trasparenza e una preventiva fase istruttoria⁷⁴³. La previsione di specifici oneri procedurali a carico degli amministratori avrebbe l'effetto di ridurre gli spazi di discrezionalità, e quindi anche l'ambito di operatività della *business judgment rule*, rendendo così più facile per i soci agire nei confronti dei gestori⁷⁴⁴.

⁷⁴⁰ M. STELLA RICHTER jr., *Società benefit e società non benefit*, in *Orizzonti de Diritto Commerciale*, cit., p. 6-7 per l'autore, infatti, la discrezionalità di cui godono gli amministratori della società benefit è ampliata e la loro responsabilità diminuita, con un conseguente accrescimento dei costi di agenzia in queste realtà societarie.

⁷⁴¹ S. ROSSI, *L'impegno multistakeholder della società benefit*, cit., p. 9.

⁷⁴² Dei limiti, impliciti o espliciti, alla piena discrezionalità degli amministratori possono essere posti dai soci al momento dell'inserimento della finalità di beneficio comune in una clausola dell'atto costitutivo, valendo come linee guida per gli amministratori nell'esercizio del concreto bilanciamento. Si v. S. ROSSI, *L'impegno multistakeholder della società benefit*, cit., p. 9; A. BARTOLACELLI, *Le società benefit*, cit., p. 264 (nt. 16); E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 605.

⁷⁴³ Così E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 616 (nt. 63).

⁷⁴⁴ Sul punto, si v. Così E. CODAZZI, *ivi*, p. 618 che ritiene che eventuali «specifiche regole volte a "procedimentalizzare" l'attività di bilanciamento e le relative decisioni avrebbe l'effetto, non solo di contenere la discrezionalità dell'organo amministrativo, ma anche di limitare gli spazi di operatività della *business judgment rule* rispetto alle loro condotte. L'autrice fa riferimento riguardo alla *business judgment rule* a quanto sostenuto

Peraltro, la legge francese avrebbe imposto ai soci di definire una procedura per controllare l'esecuzione della missione di cui è responsabile il *comité de mission*⁷⁴⁵, ma senza obbligarli a prevedere delle specifiche modalità di perseguimento della missione⁷⁴⁶. Si crede però che l'assenza di ogni disposizione al riguardo, non escluda invece la possibilità per i soci di stabilire un procedimento di ponderazione delle varie istanze che l'organo gestorio dovrà seguire nella gestione della *société à mission*⁷⁴⁷.

Altri hanno proposto che siano i soci a formulare un ordine di prevalenza degli interessi dei vari *stakeholder* da privilegiare nelle decisioni gestorie⁷⁴⁸ (anche se non sono mancate obiezioni a tale tipo di rimedio all'ampia discrezionalità amministrativa⁷⁴⁹).

Anche gli stessi legislatori avrebbero previsto delle particolari disposizioni nel dettato normativo per cercare di limitare il potere discrezionale degli amministratori: si pensi innanzitutto agli obblighi di rendicontazione, che verranno esaminati nel successivo capitolo, e all'istituzione di nuove figure che dovrebbero affiancarsi nella gestione e/o sorvegliare dall'interno l'operato dell'organo gestorio. In questo il legislatore francese, che per le regole gestorie della *société à mission* ha rinviato alle disposizioni generali (peraltro riformate nella medesima occasione con

anche da C. AMATUCCI, *Adeguatezza degli assetti, responsabilità d' gli amministratori e Business Judgment Rule*, in *Giur. comm.*, 2016, I, p. 643.

⁷⁴⁵ O il *référé de mission* per le società qualificate come *société à mission* con meno di 50 dipendenti (v. art. L210-12 *Code commerce*). Si rinvia al paragrafo successivo per approfondire.

⁷⁴⁶ In senso contrario si v. E. COHEN, *op. cit.*, p. 98 che ritiene che l'art. L210-10, °3 si riferisca alle modalità di perseguimento degli obiettivi. In senso simile anche A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 341 che ritiene che spetti ai soci stabilire nello statuto le modalità di realizzazione della missione. Per T. DE RAVEL D'ESCLAPON, *Etude de droit positif à la lumière de la loi PACTE*, in *La société à mission: perspectives critiques sur l'entreprise sous l'angle de la loi PACTE*, a cura di LARONZE e NEAU-LEDUC, Strasburg, Presses Universitaires de Strasburg, 2021, p. 123, p. 137 lo statuto dovrebbe prevedere le condizioni che regolano sia il controllo che l'esecuzione della missione.

⁷⁴⁷ Riguardo alla possibile ingerenza dei soci nel potere gestorio che potrebbe discendere da tale ipotesi, va precisato che nella SA francese, l'art. L225-35 *Code commerce* prevede che «Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs de son activité (...)». L'*arrêt Motte* del 4 giugno del 1946 (Cass. civ., 4 juin 1946, S. 1947, I, 153) è più volte richiamato dalla dottrina per affermare che il potere gestorio è esclusivamente in capo al consiglio d'amministrazione e per ribadire che l'assemblea dei soci non può invadere tali prerogative gestorie («la société anonyme est une société dont les organes sont hiérarchisés et dans laquelle l'administration est exercée par un conseil, élu par l'assemblée générale, qu'il n'appartient donc pas à l'assemblée d'empiéter sur les prérogatives du conseil en matière d'administration»). Si v. I. URBAIN-PARLEANI, *Les relations assemblées et organes de direction: les résolutions climatiques*, in *Revue des sociétés*, 2023, p. 494 (pt. 10) che comunque ricorda che tale sentenza della Corte di Cassazione francese ha, si annullato una delibera di modifica dello statuto che trasferiva le prerogative del Consiglio di amministrazione al Presidente del Consiglio di amministrazione ritenendo, appunto, l'invasione dell'assemblea dei soci nelle competenze gestorie. Tuttavia, tale sentenza ha convalidato anche un'altra delibera, il cui scopo era quello di introdurre nello statuto una clausola che stabiliva le modalità di nomina del presidente del consiglio di amministrazione. La sentenza ha ritenuto infatti che «l'assemblée ne s'est nullement substituée au conseil d'administration lequel est demeuré libre de son choix». Per l'autrice allora il criterio per giudicare l'invadenza o meno dei soci nel potere gestorio e riconoscere la validità delle clausole statutarie dovrebbe risiedere nel margine di libertà che è lasciata al consiglio nella formulazione statutaria.

⁷⁴⁸ S. CORSO, *op. cit.*, p. 995.

⁷⁴⁹ A. GALLARATI, *op. cit.*, p. 822 l'autore fa obiezione ritenendo che «seguendo questa impostazione, tuttavia, occorrerebbe ritenere tale ordine compatibile con il dettato di legge, il quale, per contro, parrebbe porre sul medesimo piano tutte le categorie portatrici di interessi di cui fa menzione, impedendo così alla società benefit di privilegiarne una a scapito dell'altra».

la Loi PACTE), ha invece deciso di adottare disposizioni specifiche che caratterizzassero il regime della *société à mission* dal punto di vista del controllo del suo operato⁷⁵⁰. Ha perciò predisposto forme di controllo sia internamente che esternamente alla società per verificare il perseguimento e il rispetto della missione da parte degli amministratori. Questi tipi di controlli potrebbero essere degli strumenti in grado di limitare gli ampi poteri discrezionali in capo agli amministratori delle *société à mission*. Lo stesso potrebbe essere riguardo alla figura del responsabile del beneficio comune ai sensi del comma 381 in Italia.

Nella trattazione che segue, si cercherà di cogliere quindi le similitudini e le differenze del *comité de mission* con il responsabile di beneficio comune, chiarendo al contempo le loro funzioni e i loro obblighi. Si tenterà infine di comprendere se tali strumenti innovativi caratterizzanti le società benefit e *à mission* siano davvero in grado di controllare e limitare l'operato gestorio e l'eccesso di discrezionalità amministrativa.

1.2. Il *comité de mission* e il responsabile del beneficio comune: come si coordinano con l'organo amministrativo e agiscono concretamente per il perseguimento della/e finalità di beneficio comune?

Entrambi i legislatori in occasione dell'introduzione della *société à mission* e della società benefit hanno ritenuto necessario istituire due nuovi organi all'interno della società. Si tratta, nell'esperienza francese del *comité de mission* (L210-10 n° 3 *Code commerce*), di natura collegiale nel caso di società con almeno 50 dipendenti, o individuale (il *référént de mission*) nel caso di *société à mission* con un numero inferiore a 50 dipendenti (L210-12 *Code commerce*)⁷⁵¹. Il legislatore italiano ugualmente ha previsto l'obbligo di individuare all'interno della società benefit il soggetto o i soggetti definiti come i responsabili a cui affidare le funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità benefit⁷⁵². Tali soggetti sono comunemente chiamati nella dottrina e nella prassi *responsabile del beneficio comune*⁷⁵³.

A prima vista dalla definizione normativa italiana si potrebbe già credere di conoscere quali dovrebbero essere le funzioni in capo a tale nuovo soggetto, creato *ad hoc* per la società avente ottenuto lo status di benefit, ma in realtà la definizione

⁷⁵⁰ D. G. MARTIN, *Contenu et application de la Loi PACTE*, cit., p. 52.

⁷⁵¹ In realtà non è vietato alla società con meno di 50 dipendenti di istituire un organo collegiale e quindi, il *comité de mission*, ma il legislatore ha previsto come requisito minimo la presenza di un *référént de mission*. Ciononostante, nella prassi sono molte le società di piccole dimensioni che hanno deciso di istituire comunque il *comité de mission* anziché nominare solo un *référént* (si v. RAPPORT ROCHER, *op. cit.*, p. 48). Inoltre, mentre per le società con più di 50 dipendenti è obbligatoria la presenza di almeno un lavoratore nel *comité de mission*, per le società di dimensioni inferiori è possibile nominare un lavoratore come referente di missione, ma non è obbligatorio (si v. art. L210-12 *Code commerce*).

⁷⁵² Art. 1 comma 380, ultimo periodo l. 208/2015.

⁷⁵³ Ad esempio, così REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO, Società benefit responsabile del perseguimento del beneficio comune, Direttiva n° 2 Maggio 2022 (disponibile online: http://www.camcomtaranto.com/Doc_Pdf/RI/Direttive/Direttiva_2022-2-Societa%27_benefit_responsabile_perseguimento_beneficio_comune.pdf). In dottrina recentemente anche G. BOVENZI, *Il responsabile del beneficio comune ed i doveri degli amministratori nella società benefit*, in RDS, 2023, p. 493.

del suo ruolo non è così ovvia, e lo stesso riguardo al *comité de mission*⁷⁵⁴. Prima di delineare i poteri e gli oneri di tali nuovi organi per comprendere sia le eventuali similitudini e differenze tra questi, che la capacità d'ausilio e di limitazione all'ampia discrezionalità gestorie di tali nuovi organi, è necessario comprendere quali soggetti possano assumere tali ruoli e le modalità di nomina all'intero della società.

Innanzitutto, vale la pena ricordare che le modalità con cui il *comité de mission* deve procedere al controllo dell'esecuzione della missione devono essere indicate nello statuto e costituirebbero una delle condizioni necessarie per l'acquisizione dello status di *société à mission*, che l'addetto al registro dovrebbe verificare⁷⁵⁵. Da questi elementi è già possibile comprendere l'importanza che il legislatore avrebbe inteso riconoscere a tale nuovo organo nel caratterizzare la specialità del regime della *société à mission*⁷⁵⁶. Anche in Italia l'individuazione del responsabile del beneficio comune è obbligatoria, seppure non condizioni l'acquisizione della qualifica, come in Francia. In effetti in Italia è prescritto al comma 381 che la mancata osservanza degli obblighi del comma 380, per cui la mancata nomina del responsabile del beneficio comune (oltre che la gestione secondo i principi di bilanciamento) darebbe luogo ad un inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto con la conseguente applicazione di quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

Si può già evidenziare allora una prima differenza tra i due regimi. Infatti, in Francia sarebbero i soci ad avere un ruolo determinante per il funzionamento del *comité de mission*⁷⁵⁷: sono infatti questi che devono indicare nello statuto i requisiti richiesti per assumere tale incarico, designare concretamente quale organo dovrà nominarli, stabilire la durata dell'incarico, definire il procedimento d'azione, determinare le procedure decisionali del comitato (ad es. il quorum costitutivo, la maggioranza richiesta per la validità delle decisioni), ecc...⁷⁵⁸. In Italia il

⁷⁵⁴ In Italia sono in molti dopo l'entrata della società benefit ad essersi interrogati sul tema. Per citarne alcuni si v. E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 620; A. DACCÒ, *op. cit.*, 53; A. GALLARATI, *op. cit.*, 823; anche in Francia le riflessioni intorno al ruolo del *comité de mission* hanno molto interessato la dottrina. Si v.: E. COHEN, *op. cit.*, p. 97; più recentemente anche B. LECOURT, *Le comité des parties prenantes*, in *Revue des sociétés*, 2023, p. 487. In chiave comparata rispetto al ruolo dei due organi hanno riflettuto A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 341; ma anche G. FERRARINI, S. ZHU, *op. cit.*, p. 12; e più recentemente anche G. BOVENZI, *op. cit.*, p. 493.

⁷⁵⁵ Stando a quanto indicato al punto all'art. L 210-10, 5° tali indicazioni, unitamente alla *raison d'être* e alla *mission*, sarebbero le condizioni che l'ufficiale del registro di commercio presso il tribunale commerciale deve verificare affinché la società possa dichiarare pubblicamente il suo status di *société à mission* nel registro. V. D. PORACCHIA, *De l'intérêt social à la raison d'être des sociétés*, cit., p. 40.

⁷⁵⁶ V. E. COHEN, *op. cit.*, p. 97.

⁷⁵⁷ In realtà non è chiaro se siano i soci a dover nominare nello statuto i membri del *comité de mission*, o se invece debbano indicare le figure che dovrebbero assumere tale ruolo (ad esempio definendo i criteri di scelta, individuando dei parametri per la nomina). Nella prassi tale questione è di rilevanza centrale poiché sono stati riportati casi in cui il *greffe* di un tribunale ha rifiutato l'iscrizione della qualifica di *société à mission* ad una società che non aveva nominato nello statuto i membri del *comité de mission* (si v. RAPPORT ROCHER, *op. cit.*, p. 34).

⁷⁵⁸ Si v. D. PORACCHIA, *De l'intérêt social à la raison d'être des sociétés*, cit., p. 40 che ritiene che negli statuti sia possibile determinare liberamente la composizione del comitato (poiché la legge richiede solo che almeno uno dei suoi membri sia un dipendente) e allo stesso modo, è possibile determinare le procedure decisionali del comitato (come il quorum, la maggioranza, ecc.). Si v. COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES À MISSION, *Le comité de mission*.

responsabile del beneficio comune sembrerebbe, per come presentato nella scarna normativa, essere invece strettamente connesso con gli organi di gestione piuttosto che con i soci, già per il semplice fatto che sono gli amministratori a dover nominare il responsabile o i responsabili⁷⁵⁹. In realtà, alcuni in dottrina sono convinti che gli amministratori oltre alla nomina, devono anche determinare i relativi compiti, definire se sia opportuno o no istituire un organo collegiale, poiché tali doveri dovrebbe rientrare nel più generale obbligo gravante sugli amministratori di dotare la società di assetti organizzativi adeguati alle dimensioni e alla natura dell'impresa⁷⁶⁰.

Riguardo a chi può assumere l'incarico in Italia, secondo la formulazione della norma, pare che possa essere nominato responsabile del beneficio comune chiunque, poiché la disposizione non ha fissato alcun limite, neppure minimo, come invece accaduto nella disciplina francese dov'è prescritta la presenza di almeno un lavoratore nel *comité de mission*. Perciò non è escluso che il soggetto possa essere, ad esempio, un dipendente della società, o anche un terzo esterno alla società, assunto esclusivamente per questa funzione⁷⁶¹. Come hanno fatto notare alcuni, non vi sarebbero nemmeno preclusioni a che tale ruolo venga rivestito (in particolare nelle s.p.a.), da un dirigente incaricato di funzioni di compliance o di vigilanza (ai sensi del d.lgs. n. 231/2001)⁷⁶², e neppure che sia investito un amministratore

Une nouvelle gouvernance pour stimuler l'innovation des sociétés à mission, Febbraio 2021, p. 18 e ss. (disponibile online: <https://www.entreprisesamission.org/gt-comite-mission/#>) che riportano esempi di *comité de mission* di società à mission in Francia (es. Danone, Groupe Rocher, Maif, ecc...) e stralci dei loro statuti nelle parti in cui definiscono la composizione e il funzionamento del *comité de mission* (a titolo esemplificativo, Danone ha previsto che il proprio *comité de mission* nel 2021 fosse composto da 6 a 12 persone fisiche e morali, di cui 1 lavoratore e 9 esterni tra cui un amministratore indipendente. La nomina dei membri deve competere al consiglio d'amministrazione).

⁷⁵⁹ Nella Direttiva n° 2/2022 (Registro delle Imprese presso la Camera di commercio di Taranto, cit.) è chiarito che il compito di procedere alla nomina spetta all'organo amministrativo, coerentemente con le disposizioni dei commi 380 e 381. Però è evidenziata anche una criticità di attuazione, legata alla difficoltà di perimetrare lo specifico obbligo di diligenza degli amministratori. Infatti, non essendo prevista alcuna forma di pubblicità dell'avvenuta nomina del suddetto responsabile, non è chiaro come sia possibile garantire la trasparenza e la pubblicità all'operato della società benefit e consentire ai terzi (operatori economici, cittadini e autorità di vigilanza) di verificare che l'adempimento di cui al comma 380 sia compiuto. La disposizione normativa, nella sua attuale formulazione, non ha individuato un obbligo pubblicitario verso il registro delle imprese, sebbene la stessa disposizione possa essere ritenuta concretamente quale presupposto per l'iscrizione, su base volontaria, della figura del responsabile del perseguimento del beneficio comune.

⁷⁶⁰ Così E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 621 la quale ritiene che sebbene la legge ammetta che il responsabile possa essere anche uno soltanto, andrà valutata dagli amministratori, a seconda del caso concreto, l'opportunità di costituire un organo collegiale (un comitato), che meglio potrebbe rappresentare la sintesi di quella pluralità di soggetti, soci e terzi (eventualmente riconducibili a più categorie di portatori di interessi) che interagiscono con la società benefit. Si v. anche ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., p. 23 ss. Non si potrebbe però neanche escludere che nelle s.r.l. siano i soci investiti di particolari diritti di amministrazione di cui all'art. 2468, terzo comma, c.c., a investire di tale ruolo taluni componenti dell'organo amministrativo (si v. E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 623; vedi anche A. GALLARATI, *op. cit.*, p. 826).

⁷⁶¹ V. A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 335.

⁷⁶² In questo senso E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 622; anche ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., p. 23 che ipotizza anche l'affidamento del ruolo del responsabile ad un comitato per il controllo interno. Per una critica a tale posizione si v. G. BOVENZI, *op. cit.*, p. 497.

indipendente⁷⁶³. Per altri, invece, l'utilizzo dell'espressione "funzioni e compiti" al comma 380, lascerebbe intendere che il legislatore avrebbe inteso ricorrere alla delega da parte dell'organo amministrativo ad uno o più amministratori per la funzione di perseguimento del beneficio comune⁷⁶⁴, con il vantaggio di inserire il soggetto responsabile nell'organo collegiale, sottoponendolo ai doveri previsti a carico degli amministratori delegati (in particolare, quello di attivare flussi informativi nei confronti dell'organo collegiale), e, dall'altro, di dotare il consiglio di amministrazione di correlativi poteri, nonché di assoggettarlo alla responsabilità di cui all'art. 2392, secondo comma, c.c.⁷⁶⁵. Infine, non è neanche escluso che nelle s.r.l. i relativi compiti in capo al responsabile del beneficio comune vengano svolti da uno o più soci investiti dei particolari diritti di amministrazione di cui all'art. 2468, terzo comma, codice civile⁷⁶⁶. La formulazione della norma italiana lascia dunque un ampissimo margine di libertà agli amministratori nell'investire taluni soggetti delle relative funzioni di responsabile del beneficio comune, ma non senza conseguenze, poiché non sono mancate osservazioni di chi ha fatto notare come la nomina di un certo soggetto piuttosto che un altro (ad esempio amministratore piuttosto che un terzo esterno) potrebbe addirittura condizionare il ruolo rivestito e i poteri del responsabile del beneficio comune⁷⁶⁷. Si noti che la stessa libertà non mancherebbe neppure in Francia dove è prescritto solo il limite minimo di un dipendente (che può quindi essere superato e, per altro, solo nelle società con più di 50 dipendenti). Per gli altri membri in realtà non c'è nessuna regola, per cui potranno essere nominati amministratori, soci (anche di minoranza)⁷⁶⁸, ed anche soggetti

⁷⁶³ E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 623 in questo modo l'autrice ritiene che si possa giungere allo stesso risultato di sottoporre detto soggetto allo statuto degli amministratori. Esprime dei dubbi riguardo alla nomina di amministratore indipendente G. BOVENZI, *op. cit.*, p. 499.

⁷⁶⁴ Si v. E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 622 l'autrice ritiene che se così fosse, l'amministratore delegato dell'esercizio di tale funzione dovrebbe astenersi dal prendere parte all'operazione di bilanciamento, che resterebbe di esclusiva competenza dell'organo collegiale. Già dall'entrata in vigore della legge italiana, S. CORSO, *op. cit.*, p. 1023 sosteneva l'ipotesi della delega di amministrazione per le funzioni di responsabile del beneficio comune.

⁷⁶⁵ V. E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 622.

⁷⁶⁶ E. CODAZZI, *ivi*, p. 623; vedi anche A. GALLARATI, *op. cit.*, p. 826; si v. anche P. BUTTURINI, *Società benefit e diritto di recesso*, cit., p. 50 sui rilievi dell'art. 2468 codice civile in materia di recesso del socio.

⁷⁶⁷ Si interroga su tali punti A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 335. In effetti, se ad essere nominato è un amministratore, il primo potrebbe più facilmente avere un ruolo di gestione attivo rispetto invece ad un terzo, in particolare se si considera che nelle s.p.a. esiste una riserva di gestione rigida in capo agli amministratori (in realtà l'autore non manca di riflettere anche per gli altri modelli in cui la riserva non è così rigida, come nelle s.r.l.). Per tali motivi è discutibile quali poteri possa avere un terzo (non amministratore) nominato responsabile del beneficio comune in una s.p.a. Probabilmente, in questo caso (ma pure nel caso in cui sia nominato un amministratore come responsabile del beneficio comune, ma il consiglio d'amministrazione decida che le decisioni in materia di beneficio comune vengano adottate secondo il metodo collegiale, senza lasciare un'autonomia al responsabile) la funzione del responsabile dovrà essere intesa come una consulenza istruttiva, senza alcun potere gestorio. Per cui gli amministratori manterranno la piena capacità di gestire la società (e quindi naturalmente anche la responsabilità dell'adempimento) ma dovendo avvalersi del responsabile che, oltre alla funzione operativa di redigere la relazione (del cui contenuto sono comunque responsabili gli amministratori), sembra avere funzioni di programma e di suggerimento per gli amministratori, e di facilitazione della trasmissione della forma e della sostanza delle decisioni prese dagli amministratori ai dipendenti della società.

⁷⁶⁸ T. DE RAVEL D'ESCLAPON, *op. cit.*, p. 139; D. PORACCHIA, *De l'intérêt social à la raison d'être des sociétés*, cit., p. 40 (nt. 88) è d'accordo sulla possibilità di conferire l'incarico ad un socio, ma crede possibile, per via della

esterni alla società⁷⁶⁹. Alcuni però ritengono che l'espressa indicazione all'art. L210-10, n. 3° del *Code commerce* riguardo all'indicazione del *comité de mission* come di un organo separato dagli altri organi societari, debba essere interpretato nel senso che la partecipazione di membri degli altri organi societari (come del *comité exécutif*, il *comité de direction*, e il *conseil d'administration*) debba essere una minoranza molto ristretta, se non addirittura limitata alla sola qualità di ospite, poiché la loro partecipazione rappresenterebbe un rischio in termini di indipendenza, nonostante l'evidente vantaggio di ottenere informazioni rilevanti per il funzionamento del comitato⁷⁷⁰. In questo senso rileva comprendere quale sia il compito di cui deve essere investito tale *comité de mission*.

All'art. L210-10, 3° si comprende che il *comité de mission* è incaricato *exclusivement du suivi de l'exécution de la mission*, che si traduce quindi con l'incarico in via esclusiva di monitorare⁷⁷¹ l'esecuzione degli obiettivi sociali e ambientali che costituiscono la missione scelta dai soci⁷⁷². Inoltre, l'articolo conferisce al *comité de mission* l'incarico di presentare una relazione annuale che dia atto dei risultati, allegata al *rapport de gestion*, e presentata all'assemblea generale chiamata ad approvare il bilancio⁷⁷³. Per adempiere alle sue funzioni, la legge riconosce la possibilità di effettuare tutte le verifiche che ritiene opportune e di procurarsi tutti i documenti necessari. Si ricordi poi che nello statuto dovrebbero essere individuate anche le procedure che il *comité* deve seguire per effettuare il controllo dell'adempimento della missione scelta⁷⁷⁴. E, poiché è rimessa alla volontà dei soci la definizione del procedimento di controllo, saranno questi a definire il grado d'intensità del monitoraggio, senza però poter derogare alle funzioni e poteri riconosciuti *ex lege* all'art. L210-10, 3°⁷⁷⁵.

Dalla disposizione di legge si capisce che l'intenzione del legislatore con l'istituzione del *comité de mission* era quella di consentire ai soci di verificare

natura della funzione, conferire l'incarico al *dirigeant social* (l'autore si pone in questo senso riguardo al *réfèrent de mission* nelle società con meno di 50 dipendenti).

⁷⁶⁹ Così E. COHEN, *op. cit.*, p. 99 che incita alla nomina di terzi indipendenti, di associazioni e di organizzazioni no-profit, oppure di ricercatori o esperti in materia di *société à mission*.

⁷⁷⁰ RAPPORT ROCHER, *op. cit.*, p. 48. Secondo il rapporto del COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES À MISSION, *Le comité de mission*, cit., p. 16 ugualmente sarebbe una buona pratica selezionare più membri esterni alla società, indipendenti, e non in conflitto d'interesse.

⁷⁷¹ La parola *suivi* nel dizionario di lingua francese è intesa come: «ensemble d'opérations consistant à suivre et à contrôler un processus pour parvenir dans les meilleures conditions au résultat recherché»; ma anche come un «contrôle permanent sur une période étendue d'une expérience, d'un traitement». Si v. DICTIONNAIRE LAROUSSE ONLINE, *suivi*, <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/suivi/75313> (consultato il 27 dicembre 2023).

⁷⁷² Così anche B. SEGRESTIN, A. HATCHUEL, K. LEVILLAIN, *When the Law Distinguishes Between the Enterprise and the Corporation*, cit., p. 7.

⁷⁷³ Art. L210-10, 3° la relazione annuale, allegata alla relazione sulla gestione di cui all'articolo L232-1 *Code commerce*, è presentata all'Assemblea generale incaricata di approvare i conti della società.

⁷⁷⁴ Art. L210-10, 3°. Si v. R. MORTIER, B. ZABALA, S. VENDEUIL, *op. cit.*, pt. 20.

⁷⁷⁵ Si v. ad esempio COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES À MISSION, *Le comité de mission*, cit., p. 30 e ss. dove sono indicati vari stralci di statuti di *société à mission* che hanno definito in maniera diversa nei loro statuti i poteri e le funzioni del *comité de mission*: si v. in particolare quello di *Nuova Vista* che ha particolarmente articolato i poteri, il ruolo, lo scambio con gli organi gestori e il *comité de mission*, e le modalità d'esercizio dei poteri di controllo (*ivi*, p. 33); o ad esempio quello di Danone che molto più sintetico ha però espressamente indicato nello statuto l'esclusione di qualsiasi forma di potere decisivo o di rappresentanza nei confronti dei terzi in capo al *comité de mission*, chiarendo che questo è esclusivamente tenuto al controllo dell'esecuzione della missione (*ivi*, p. 31).

dall'interno della società che la missione da loro scelta venisse rispettata e perseguita dall'organo gestorio⁷⁷⁶. In questo senso allora il *comité de mission* dovrebbe essere un organo di controllo a posteriori, che non dovrebbe invadere le prerogative del *conseil d'administration*, il quale sarebbe il solo organo incaricato ad integrare gli obiettivi sociali e ambientali nella strategia perseguita dalla società⁷⁷⁷. In questo modo si evitano sovrapposizione di poteri e confusione delle loro competenze, mantenendoli entrambi chiaramente distinti⁷⁷⁸.

Si tratterebbe quindi di una forma di controllo dall'interno⁷⁷⁹, che si dovrebbe coordinare con l'altra di natura esterna messa in atto da *Organismes Tiers Indépendants* (OTI)⁷⁸⁰, altra principale novità della riforma francese in materia di *benefit corporation*. Mentre però il controllo del *comité de mission* è principalmente rivolto ai soci, quello dell'OTI sarebbe invece stato pensato come un controllo a servizio dei terzi, e più in generale del mercato⁷⁸¹.

Inoltre, il controllo di cui è incaricato potrebbe essere un valido strumento per limitare l'ampio potere discrezionale degli amministratori, almeno in via indiretta, per la consapevolezza dei controlli a cui sono sottoposti per mezzo del *comité*⁷⁸² secondo le modalità previste nello statuto dai soci.

Alcuni ritengono che per come concepito attualmente nel testo di legge, il ruolo del *comité de mission* non sia sufficientemente funzionale a garantire una

⁷⁷⁶ T. DE RAVEL D'ESCLAPON, *op. cit.*, p. 139. Si crede che, per come è stato voluto dal legislatore francese, il *comité de mission* dovrebbe essere un organo a disposizione dei soci, i quali ne dispongono le modalità di funzionamento, di procedimentalizzazione del loro operato nello statuto e la cui funzione sarebbe proprio quella di riportare ai soci riguardo all'operato degli amministratori in merito alla *mission*.

⁷⁷⁷ Conformemente ai principi di diritto societario che attribuiscono al *Conseil d'administration* nella SA le competenze per definire la strategia d'impresa. Riguardo ai poteri gestori nella SA si v. l'art. L225-35 *Code commerce* che espressamente dispone che «Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs de son activité (...)». Per il sistema dualista si v. L225-64 *Code commerce*.

⁷⁷⁸ Una simile interpretazione decisamente letterale della norma, che si limita a riconoscere un poter di controllo e monitoraggio in capo *comité de mission* senza alcuna forma d'incidenza nell'assunzione delle decisioni gestorie, sarebbe coerente anche con l'impianto normativo del diritto societario francese e con l'esclusiva attribuzione dei poteri di gestione e direzione in capo all'organo amministrativo. Si v. però RAPPORT ROCHER, *op. cit.*, p. 48 il quale tenta di fornire suggerimenti e indicazioni per avvicinare maggiormente l'organo gestorio al *comité de mission* al fine di rafforzare la collaborazione tra i vari organi.

⁷⁷⁹ E. COHEN, *op. cit.*, p. 97.

⁷⁸⁰ Art. L210-10, 4° *Code commerce*. L'organo esterno e indipendente deve essere designato dall'organo di gestione (art. R210-21, 2° *Code Commerce*), a meno che lo statuto non preveda diversamente. Deve essere uno degli organismi accreditati a tal fine dal Comitato francese di accreditamento (COFRAC) secondo l'art. R210-21, 1°, o da qualsiasi altro organismo di accreditamento firmatario dell'accordo di riconoscimento multilaterale. Si v. A. COURET, *Le décret du 2 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission*, cit., p. 6; E. MASSET, *Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission*, cit., p. 207; D. HIEZ, *op. cit.*, p. 580.

⁷⁸¹ A riprova di ciò vi sarebbe la sanzione che ha individuato il legislatore all'art. L210-11 *Code commerce*, e cioè che in caso l'organismo terzo indipendente concluda ritenendo che uno o più degli obiettivi sociali e ambientali non sono stati raggiunti, il pubblico ministero o qualsiasi parte interessata può rivolgersi al presidente del tribunale per ordinare al rappresentante legale della società di eliminare la dicitura "*société à mission*" da tutti gli atti, documenti o supporti elettronici emessi dalla società.

⁷⁸² COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES À MISSION, *Le comité de mission*, cit., p. 25 per come è stato concepito dalla legge, il comitato dovrebbe identificare ed evidenziare le carenze da parte dell'organo gestorio nell'esecuzione dell'incarico e indicarle nella relazione annuale. In questo modo, il comitato orienterebbe anche il controllo esterno dell'organismo terzo e indipendente, il quale se riterrà fondate le carenze evidenziate potrà includerle nella sua relazione e la società potrà essere assoggetta, per ordine del tribunale, all'obbligo di rimuovere il suo status di *société à mission* nei suoi documenti pubblici. Naturalmente questo condurrà un danno d'immagine per la società, e in alcuni casi potrebbe essere il fondamento per invocare la responsabilità degli amministratori.

governance migliore alla *société à mission*, e a permettere un perseguimento più soddisfacente della missione⁷⁸³. È stato perciò proposto di adattare i poteri del *comité de mission*, e metterlo più a servizio dell'organo gestorio che dell'assemblea dei soci⁷⁸⁴. Alcuni hanno pensato di riconoscere al *comité de mission* «un rôle non seulement de suivi, mais également de conseil et d'alerte sur les objectifs et résultats de la mission, et si besoin un rôle consultatif sur des sujets stratégiques pouvant affecter la mission»⁷⁸⁵. Per fare ciò alcuni hanno proposto ai soci di prevedere nello statuto, oltre al procedimento di controllo, anche forme di collaborazione del *comité de mission* con gli organi gestori⁷⁸⁶. Per altri, non sarebbe neanche necessaria la modifica statutaria per riconoscere al *comité de mission* le competenze come organo consultivo poiché farebbero già parte del suo *pouvoir de suivi de la mission*⁷⁸⁷.

Ciononostante, non si crede possibile che tale organo si ritrovi ad avere poteri decisionali (diretti o indiretti) sulla gestione della *société à mission*, perché per prima cosa verrebbe snaturato completamente il suo ruolo di controllo sul perseguimento della missione, prescritto dalla legge; ma soprattutto perché il *comité de mission* non potrebbe invadere i poteri riservati al consiglio di amministrazione, in conformità con i principi che regolano l'organizzazione dei poteri nelle società per azioni⁷⁸⁸ (a

⁷⁸³ Questo è quanto hanno cercato di dimostrare K. LEVILLAIN, B. SEGRESTIN, J. LÉVÊQUE, *Toward "Generative" Corporate Governance for Responsible Innovation: The Case of a French Mission Committee*, in *Journal of Innovation Economics & Management*, 2023, p. XIX nella loro ricerca empirica riguardo al ruolo e funzionamento del *comité de mission*. Questi ritengono che l'introduzione di uno scopo nello statuto non sia sufficiente a fornire processi di governance soddisfacenti per la *responsible innovation* e che invece il *comité de mission* avrebbe diverse proprietà che lo renderebbero un organo di governance originale rispetto ai percorsi esplorati nella letteratura economica e giuridica di questi anni.

⁷⁸⁴ RAPPORT ROCHER, *op. cit.*, p. 49.

⁷⁸⁵ Questo è quanto sostiene e consiglia di fare anche BPI France nella sua guida pratica (si v. BPI FRANCE, *Se doter d'une raison d'être, devenir une société à mission.*, 7 luglio 2021, p. 69, https://lelab.bpifrance.fr/content/download/2461/file/Bpifrance%20Le%20Lab_GUIDE%20RAISON%20DETR E_WEB_080821%20VDEF.pdf?version=1&disposition=inline) poiché ritengono che il *comité de mission* «(...) a un double rôle: "mettre à l'épreuve et enrichir le parcours de l'entreprise vers sa mission"» per cui dovrebbe accompagnare gli amministratori nel controllo della realizzazione della missione.

⁷⁸⁶ In questo senso anche COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES À MISSION, *Le comité de mission*, cit., p. 13 riprendendo una citazione di D. Martin ritiene che «La loi indique que le comité de mission est chargé exclusivement du suivi de l'exécution de la mission, il s'agit de ses prérogatives, mais cela n'empêche pas qu'il puisse être saisi à titre consultatif sur d'autres sujets».

⁷⁸⁷ Secondo la COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES À MISSION, *Le comité de mission*, cit., p. 13 la valutazione di cui è incaricato il *comité de mission* può puntare a due livelli: al livello base che riguarda la valutazione di efficacia delle azioni in relazione agli obiettivi sociali e ambientali. Si tratta del minimo richiesto dalla legge; e poi al livello d'interrogazione strategica che consiste invece nell'interrogarsi sulla pertinenza delle azioni e delle strategie scelte per soddisfare al meglio la propria missione. A questo secondo livello, il *comité de mission* dovrebbe considerare anche strategie alternative e acquisire una migliore comprensione dei problemi e dei rischi. Il comitato di missione sarebbe allora secondo gli autori del rapporto lo strumento ideale per realizzare questi due livelli di valutazione e interrogazione. Però solo il primo livello corrisponde alla missione legale del comitato, mentre per il secondo livello consisterebbe nell'estendere al comitato una funzione consultiva.

⁷⁸⁸ Si rinvia all'art. L225-35 *Code commerce* per la riserva del potere gestorio in capo al consiglio d'amministrazione. Si v. anche il RAPPORT ROCHER, *op. cit.*, cit., p. 40 che delinea la responsabilità del *comité de mission* e da cui si comprende come questa sia legate alle sue competenze in materia di controllo, e non gestorie: «Il n'existe pas de régime de responsabilité spécifique pour les membres du comité de mission. Il peut néanmoins être supposé que, en raison de l'absence de pouvoirs de direction du comité de mission, la responsabilité de ses membres ne pourra être engagée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun en l'absence de texte spécifique. Seul un cas de défaut d'exécution ou d'exécution fautive de suivi de la mission ayant causé un préjudice pourrait alors être source de responsabilité. Il faudra néanmoins attendre les premières décisions de justice en la matière pour être sur la responsabilité des membres du comité de mission»

meno che non sia il legislatore a prevederlo espressamente). Allo stato attuale allora, gli si potrebbe al massimo riconoscere (come peraltro avviene già nella prassi) un ruolo consultivo e d'informazione⁷⁸⁹ nei confronti dei gestori ma senza condizionare il potere gestorio, nonostante i rischi che questo possa però accadere *de facto*⁷⁹⁰.

Anche per l'Italia, ovviamente l'individuazione di uno o più soggetti cui affidare compiti e funzioni inerenti al perseguimento delle finalità benefiche esprime la chiara volontà del legislatore di rafforzare l'impegno della società al rispetto di quanto dichiarato in via statutaria⁷⁹¹, seppure non è chiaro quali siano concretamente i suoi poteri e oneri. Per come concepito sembrerebbe però essere molto più a servizio dell'organo gestorio che dei soci, e non solo perché dovrebbe essere nominato dagli amministratori.

Come per le altre disposizioni già esaminate, anche la figura del responsabile del beneficio comune è stata importata dal Model Act⁷⁹². Tuttavia, il suo ruolo sembrerebbe essere molto diverso da quello del *benefit director* e del *benefit officer* della legislazione modello, poiché si tratterebbe di figure cui è assegnata una funzione prevalentemente di vigilanza e che sembrano rispondere all'esigenza di rafforzare il perseguimento del beneficio generale o speciale⁷⁹³. Semmai, questi ruoli

⁷⁸⁹ BPI FRANCE, *op. cit.*, p. 77 suggerisce già ai gestori delle *société à mission* di mantenere degli scambi diretti con i membri del comitato di missione così da rendere note le sfide della gestione del progetto e da far conoscere le pratiche messe in atto dai gestori ai membri del comitato. In questo modo si promuoverebbe anche un coinvolgimento interno del comitato.

⁷⁹⁰ COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES À MISSION, *Le comité de mission*, cit., p. 25 in effetti il *comité de mission* potrebbe anche esercitare forme di pressioni "indirette" se contrario a una determinata decisione, ad esempio, se il presidente del comitato decidesse di dimettersi perché contrario ad una decisione, questo potrebbe produrre degli effetti reputazionale e avere un impatto sul valore società nel mercato. Si v. anche P. H. CONAC, *Le comité des parties prenantes*, in *Mélanges en l'honneur d'Isabelle Urbain-Parleani*, Paris, Dalloz, 2023, p. 57, p. 68 che nella sua riflessione fa riferimento ai *comité des parties prenantes* (e non al *comité de mission*) che non dovrebbero, neanche di fatto, condizionare il potere gestorio (per una definizione delle *parties prenantes* si rinvia al §2.1 in questo capitolo). Secondo l'autore questo potrebbe accadere: ove i comitati siano interpellati su questioni specifiche e non sull'andamento generale della politica aziendale; oppure nel caso di eventuale sottoposizione di una particolare questione a un voto del comitato; o anche per il numero di volte in cui il comitato è riunito poiché una frequente consultazione potrebbe dare l'impressione di una partecipazione attiva alla gestione); si v. anche B. LECOURT, *Le comité des parties prenantes*, cit., p. 490, anche lui riflette più in generale per i comitati di *parties prenantes* e riconosce il rischio, nonostante la sola funzione consultiva, d'incidere sul potere gestorio per via della pressione dei media e in considerazione del vantaggio reputazionale che ne potrebbe derivare. Queste riflessioni riguardano più in generale i comitati di *stakeholder* che non sono disciplinati dal *Code commerce* e sono istituiti per volontà della società; nel caso del *comité de mission* invece esiste una disposizione che obbliga a costituire tale comitato. Questa è una differenza importante, ma si ritiene che tali riflessioni possano essere utili riguardo alla possibilità invocata da molti di allargare le competenze del *comité de mission* nella prassi, senza attendere delle disposizioni legislative, tanto più perché si incita a inserire nel *comité de mission* soggetti terzi, rappresentanti di categorie di *stakeholder* (sull'incitazione ad allargare le competenze del *comité de mission*: COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES À MISSION, *Le comité de mission*, cit., p. 13; anche BPI FRANCE, *op. cit.*, p. 63).

⁷⁹¹ G. BOVENZI, *op. cit.*, p. 496.

⁷⁹² A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 335.

⁷⁹³ G. BOVENZI, *op. cit.*, p. 500-501: «il § 302 e il § 304 del Model Benefit Corporation Legislation consentono alla società di prevedere, rispettivamente, la presenza di un *benefit director* e di un *benefit officer*. Il primo, nominato dai soci in statuto o tramite successiva delibera, è un componente indipendente del board, cui sono riconosciuti gli stessi diritti, doveri e responsabilità degli *executive directors*, ma incaricato specificatamente di monitorare sul perseguimento dello scopo di beneficio comune, dandone attestazione in una specifica relazione da inserire nel benefit report. Diversamente, il *benefit officer*, in assenza di previsione statutaria, può essere nominato discrezionalmente dal consiglio di amministrazione e viene considerato, di norma, alla stregua di un direttore indipendente, incaricato di predisporre la relazione d'impatto». In questo senso anche A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 335.

sarebbero più assimilabili a quanto è prescritto per legge per le funzioni del *comité de mission*⁷⁹⁴. Invece, l'ambito di competenza del responsabile del beneficio comune sembrerebbe essere più ampio⁷⁹⁵. Nella formulazione della norma italiana, al soggetto, o ai soggetti, sono affidate funzioni e compiti finalizzati al perseguimento dello scopo di beneficio comune⁷⁹⁶. Sono perciò in molti in dottrina a ritenere che al responsabile del beneficio comune non parrebbe allocabile il solo e mero ruolo di controllore dell'operato degli amministratori (e neanche della relativa relazione annuale, che andrebbe redatta dagli amministratori della società⁷⁹⁷).

Dall'assenza di chiarezza riguardo al ruolo del responsabile del beneficio comune deriva un'ampia libertà per gli amministratori nel definire quale ruolo il responsabile possa in concreto assumere. Per cui gli amministratori potrebbero attribuire a tale soggetto (o a tali soggetti) ampi poteri e funzioni, ovvero limitarsi a richiedere di coadiuvarli nel perseguimento delle suddette finalità, o di supervisionare che le procedure aziendali siano coerenti e idonee a garantire l'efficiente raggiungimento degli obiettivi sociali dell'impresa⁷⁹⁸. Alla libertà che la legge lascia agli amministratori per l'individuazione di colui o coloro che devono assumere l'incarico, si aggiungerebbe allora anche quella di definizione del ruolo⁷⁹⁹.

Ciononostante, per alcuni in dottrina soltanto certe soluzioni parrebbero incontrare opportunità ed efficienza⁸⁰⁰, in particolare per il coordinamento con le disposizioni di ordine generale del diritto societario, che conferiscono in via esclusiva (nelle società per azioni) l'attività di gestione ai soli amministratori⁸⁰¹. Di

⁷⁹⁴ Similmente si v. anche G. BOVENZI, *op. cit.*, p. 503.

⁷⁹⁵ A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 335.

⁷⁹⁶ *Ibidem*.

⁷⁹⁷ A. GALLARATI, *op. cit.*, p. 823; Anche G. BOVENZI, *op. cit.*, p. 518 crede che la relazione sia onere dell'organo collegiale (al massimo il responsabile coadiuva); anche ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., p. 25.

⁷⁹⁸ A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 54. L'autrice precisa che la nomina non riduce le competenze degli (altri) amministratori, i quali mantengono tutti i doveri (e conseguenti responsabilità) espressamente previsti dal legislatore (art. 1, comma 382°, l. 208/2015). In senso simile anche L. VENTURA, *Social Enterprises and Benefit Corporations in Italy*, in PETER et al., *op. cit.*, p. 651, p. 663.

⁷⁹⁹ Sarebbe conveniente allora che i soci definiscano i poteri con clausole: G. BOVENZI, *op. cit.*, p. 508-509 «potrebbe essere utile pensare all'utilizzo di clausole attraverso cui i soci non solo prevedano specifiche finalità benefiche nell'oggetto sociale per indirizzare in maniera puntuale l'operato dei gestori; ma anche la nomina di un organo delegato cui attribuire la gestione relativa al perseguimento del beneficio comune, specificandone i compiti ed i requisiti di professionalità necessari, secondo quanto previsto dall'art. 2387 c.c., sia pure nella consapevolezza dei costi che una tale scelta potrebbe comportare. Ciò non vorrebbe dire spogliare il consiglio di amministrazione delle principali competenze di cui tradizionalmente dispone, in primo luogo il potere di stabilire le concrete modalità di esercizio attraverso specifiche direttive e la possibilità di avocare a sé le funzioni delegate qualora il responsabile non risulti idoneo ai compiti assegnatogli; così come si ritiene che spetti in ogni caso agli amministratori in seduta collegiale valutare l'opportunità di affidare la funzione ad un comitato esecutivo ovvero ad un singolo amministratore delegato, a seconda degli impegni assunti dalla singola società. La presenza di clausole di questo tipo consentirebbe ai soci di adattare la gestione alle caratteristiche proprie di una società, come la s.p.a. benefit, che richiede flessibilità e celerità di azione e, al contempo, competenze specifiche e decisioni frutto del bilanciamento tra istanze spesso molto divergenti».

⁸⁰⁰ Così A. GALLARATI, *op. cit.*, p. 824.

⁸⁰¹ Come si è già accennato altrove nella s.r.l., invece la regola della gestione esclusiva prescritta all'art. 2380 *bis* in capo ai gestori della S.p.a., e ripresa all'art. 2475 c.c. per le s.r.l., va interpretata nel contesto sistematico della particolare disciplina della s.r.l. e coordinata con gli artt. 2468, comma 3 e 2479 codice civile. Questo significa che i soci possono essere tributari di competenze gestorie e le loro decisioni vincolano in linea di principio gli amministratori, ma a questi ultimi compete la valutazione in ultima istanza circa l'eventuale nocività delle decisioni e conseguentemente il dovere di discostarsi ove possa recare danno alla società, ai creditori, e ai terzi (M. CIAN, *La s.r.l.: la struttura organizzativa*, in CIAN, *op. cit.*, p. 740). Più in generale la competenza gestoria

conseguenza nella s.p.a. società benefit il perseguimento dello scopo di beneficio comune non può che essere affidato all'organo gestorio⁸⁰². In questa situazione, perciò l'ipotesi migliore sarebbe quella di conferire una delega specifica ad un membro del consiglio d'amministrazione, e dunque d'includere il responsabile del beneficio comune nell'organo amministrativo⁸⁰³. In questa maniera il consiglio di amministrazione individuerebbe al proprio interno il responsabile come delegato incaricato specificatamente della gestione relativa ai settori benefit. Tale delega specifica dovrebbe essere in grado di garantire un adeguato bilanciamento nel rapporto tra delegati e consiglio ed evitare un'eccessiva concentrazione di potere decisionale in capo a certi amministratori, giungendo così ad un corretto temperamento dei diversi interessi di cui gli stessi sono rappresentanti all'interno del collegio⁸⁰⁴.

Il responsabile del beneficio comune, nella veste di delegato, dovrebbe essere chiamato in primo luogo a gestire e curare gli assetti organizzativi nei limiti delle competenze che gli sono attribuite e nello stesso tempo (al pari di ogni altro delegato non rilevando l'ampiezza ed il contenuto della delega)⁸⁰⁵, operare sulla base di un disegno unitario, «coordinando la propria attività con quella di altri eventuali delegati incaricati della gestione “lucrativa”, attraverso un costante scambio di

generale nella s.r.l. è affidata agli amministratori, i quali hanno il compito di elaborare i piani strategici imprenditoriali e darvi attuazione. Tuttavia, i soci conservano una competenza legale concorrente sull'intera gestione (art. 2479, comma 1 c.c.) e l'atto costitutivo può sottrarre talune prerogative agli amministratori per attribuirle in via esclusiva proprio ai soci (*ivi*, p. 739). L'assetto di governance che si delinea è caratterizzato dunque da una compenetrazione delle prerogative dei soci in quelle degli amministratori, che l'atto costitutivo può anche rinforzare e articolare (*ivi*, p. 740). Questo chiarimento per far capire come nella s.r.l. la società benefit il ruolo dei soci riguardo a tale carica non è limitato. Infatti, A. GALLARATI, *op. cit.*, p. 825 ritiene compatibile con «i principi del diritto societario l'attribuzione ad uno o più soci del diritto particolare – ex art. 2468, secondo comma, c.c. – di nomina del responsabile del beneficio comune, a prescindere dal fatto che questi sia membro nel consiglio di amministrazione della società. Più nel dettaglio, quindi, uno dei soci potrebbe riservarsi il diritto di: (i) essere nominato responsabile del beneficio comune; (ii) nominare e revocare detto responsabile; (iii) indicare una rosa di nomi entro cui il responsabile del beneficio comune dovrà essere scelto; o, ancora, (iv) esprimere il proprio gradimento rispetto ai nomi proposti dall'organo amministrativo, subordinando così la nomina alla sua approvazione». Si v. anche E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 623.

⁸⁰² A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades “especiais” com fim adicional de “beneficio comum”*, cit., p. 335.

⁸⁰³ A. GALLARATI, *op. cit.*, p. 824 che ritiene che per «esprimere una propria opinione e controllare il bilanciamento degli interessi che deve guidare le decisioni degli amministratori, facendo eventualmente constare il proprio dissenso, anche al fine di evitare possibili effetti patrimoniali in termini di responsabilità, sarà svolta in maniera più efficiente e più coerente con il funzionamento delle regole societarie nella misura in cui lo stesso responsabile siede nel consiglio di amministrazione della società e detenga una delega agli affari relativi al settore altruistico o non profittevole. In questo scenario, tuttavia, egli sarà responsabile anche nella sua qualità di amministratore della società, e, quindi, tanto per il bilanciamento di interessi quanto per i «compiti e funzioni» relativi al beneficio comune, rispetto ai quali, per contro, gli altri manager non dovrebbero essere chiamati a rispondere in solido, in ragione del comma 380, che, riterrei, andrebbe in tal senso interpretato. Diversamente, laddove il responsabile del benefit non facesse parte del consiglio di amministrazione, sarebbe opportuno che lo statuto prevedesse un minimo set di poteri, unitamente ad un flusso obbligatorio di informazioni proveniente dall'organo amministrativo e corredato da meccanismi di consultazione. Tale flusso sarà giustificato dall'assenza, dal consiglio di amministrazione, del responsabile del beneficio comune, nonché dalla regola che ne equipara la responsabilità a quella degli amministratori».

⁸⁰⁴ G. BOVENZI, *op. cit.*, p. 508 per l'autrice, infatti, la delega non può essere generale o illimitata, in modo da evitare deleghe che conferiscono l'intera gestione sociale, o deleghe generiche, prive di puntuali delimitazioni dei poteri.

⁸⁰⁵ G. BOVENZI, *op. cit.*, p. 510.

informazioni con questi e, in ogni caso, tenendo in conto le esigenze dell'impresa complessivamente considerata»⁸⁰⁶.

Anche seguendo l'impostazione di un responsabile del beneficio comune come membro del consiglio a cui è conferita una delega specifica, si concorda con quanti ritengono però che solo al *plenum* del consiglio della s.p.a. benefit debba comunque essere riservata l'operazione di bilanciamento del comma 380 e la redazione della relazione d'impatto del comma 382⁸⁰⁷. In effetti, l'operazione di bilanciamento, essendo una decisione che determina l'interesse sociale concreto nelle singole operazioni dovrebbe rientrare «nel potere di indirizzo strategico ed organizzativo del plenum, quale risultato della funzione ponderatoria e compositoria propria del confronto in sede collegiale»⁸⁰⁸, e non potrebbe, quindi, essere delegata al responsabile del beneficio comune. In questa maniera l'attività di alta amministrazione e indirizzo, qual è per l'appunto l'operazione di bilanciamento dei diversi interessi, dovrebbe essere impostata dal consiglio nel suo insieme, e poi eseguita dai delegati, e quindi pure dal responsabile del beneficio⁸⁰⁹. Il ruolo di quest'ultimo poi dovrebbe essere di fondamentale importanza, non solo nella fase d'esecuzione, ma anche nel momento di definizione del bilanciamento, poiché dovrebbe consentire al consiglio, attraverso il buon funzionamento dei flussi informativi, di disporre delle specifiche competenze richieste per i settori benefit, giungendo così «ad un'azione unitaria che responsabilizzi i singoli componenti a beneficio della società, degli interessati alle finalità benefiche e di tutti i destinatari della gestione “responsabile, sostenibile e trasparente”»⁸¹⁰.

Ugualmente, riguardo alla relazione d'impatto, per la natura (anche) programmatica di come è presentata al comma 382⁸¹¹, porterebbe a ritenere che la sua redazione rientri tra le competenze non delegabili nella s.p.a. benefit da parte del consiglio d'amministrazione. Seguendo questa impostazione, il responsabile sarà chiamato alla predisposizione di report preparatori, ma dovranno essere poi tutti i

⁸⁰⁶ *Ibidem*.

⁸⁰⁷ In questo senso G. BOVENZI, *ivi*, p. 513 che precisa che «la necessità di avere deleghe specifiche consente di riservare al consiglio di amministrazione della s.p.a. benefit tutte quelle scelte che richiedono la valutazione e la decisione collegiale, tanto con riguardo alle materie indelegabili espressamente contemplate dal comma 4 dell'art. 2381 c.c., che rispetto a tutte quelle decisioni attraverso cui si definiscono gli obiettivi strategici e le linee programmatiche della società. Tali compiti, di cui il consiglio non si può spogliare a favore di singoli componenti in quanto nucleo essenziale delle proprie competenze, appaiono prodromici alla valutazione sull'adeguatezza della complessiva organizzazione predisposta dai delegati». Per l'autrice, perciò, l'operazione di bilanciamento (comma 380) e la redazione della relazione d'impatto (comma 382) che, all'interno della gestione benefit appaiono di fondamentale importanza, non potrebbero essere delegati ma necessariamente in capo al consiglio.

⁸⁰⁸ *Ibidem*. Si v. S. CORSO, *op. cit.*, p. 1023 che ritiene che pure pur in presenza della delega, il bilanciamento resta di competenza dell'organo consiliare.

⁸⁰⁹ In questo senso G. RIOLFO, *Le società “benefit” in Italia*, cit., p. 729 (nt. 54).

⁸¹⁰ G. BOVENZI, *op. cit.*, p. 513.

⁸¹¹ Ai sensi dell'art. 1 comma 382 l. 208/2015 nella relazione devono infatti essere indicati: «a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge; c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo».

gestori ad essere chiamati a valutare collegialmente le informazioni. Pertanto, la relazione d'impatto nella s.p.a. benefit potrebbe essere considerata il prodotto finale di un processo che parte da una precisa attività di rendicontazione del responsabile, fino a giungere ad un "progetto" di relazione, il cui consiglio dovrà verificare se le misure operative proposte dal responsabile siano idonee agli obiettivi da perseguire, in base alle informazioni ricevute, e in forza delle conoscenze di cui ciascun amministratore deve essere provvisto per lo svolgimento del proprio incarico⁸¹².

Quanto presentato però sarebbe solo una possibile interpretazione della norma che permetterebbe di coordinare le disposizioni di diritto societario (per il regime della s.p.a.) con quelle speciali della disciplina della società benefit. Non è escluso perciò, come si è visto sopra, che le società benefit nella forma delle s.p.a. possano decidere di nominare altri soggetti piuttosto che conferire una delega specifica a un membro del consiglio. Si potrebbe perciò legittimamente nominare anche un terzo come responsabile, nonostante si crede che non possa avere poteri d'ingerenza nell'attività gestoria, ma al massimo poteri di natura consultiva⁸¹³, anche se quest'ultimi non sono stati riconosciuti a livello normativo, visto che il comma 380 non fissa nemmeno un contenuto minimo dei poteri del responsabile.

Si potrebbe ritenere perciò che in Italia, l'ufficio del responsabile sia necessariamente condizionato dal ruolo ricoperto dal soggetto nominato. E di fronte a questa incertezza, non si può che ritenere la scelta del legislatore francese molto più convincente poiché ha fissato almeno il grado minimo di competenza del *comité de mission*, che consisterebbe nel controllo dell'esecuzione della *mission* e nella redazione della relazione annuale, ma senza però averlo definito in maniera stringente, così che le disposizioni si prestino anche ad interpretazioni più estensive dei poteri, come stanno cercando di fare le associazioni di promozione delle *société à mission* e le stesse società nella prassi dei loro statuti.

La vaghezza della formulazione della norma in Italia causerebbe un'incertezza nella definizione nel ruolo del responsabile del beneficio comune, e che potrebbe condurre ad interpretazioni arbitrarie e strumentali che non permetterebbero di sfruttare al massimo il potenziale di tale figura all'interno della società benefit e di trarne vantaggio per il corretto e effettivo perseguimento del beneficio comune. In molti hanno sostenuto che la sua funzione non si debba limitare a quella di controllare, ma per come è formulata la disposizione non si può neanche affermare

⁸¹² G. BOVENZI, *op. cit.*, p. 518 L'assunto secondo l'autrice troverebbe conferma nella disciplina relativa ai piani strategici, industriali e finanziari, i quali ricomprendono tutti i documenti programmatici necessari a pianificare l'attività sociale. Il potere di "esame" affidato in questo caso al consiglio viene inteso come coinvolgimento dello stesso nell'attività previsionale, non tanto nel senso di valutazione e controllo, ma come vera e propria approvazione coerente con la funzione di indirizzo strategico tipica del *plenum*.

⁸¹³ Si v. infatti A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 335 che si interroga su quali poteri possa avere un terzo (non amministratore) nominato responsabile del beneficio comune in una S.p.a. Ritiene che la sua funzione dovrà essere intesa come una consulenza istruttoria, senza alcun potere gestorio. Per cui gli amministratori mantenendo la piena capacità di gestire la società si avvarranno del responsabile che potrebbe avere funzioni di programma e di suggerimento e di facilitazione della trasmissione della forma e della sostanza delle decisioni prese dagli amministratori all'interno e all'esterno della società.

con certezza tale potere di controllo. È per queste ragioni auspicabile che intervengano il prima possibile integrazioni e chiarimenti da parte del legislatore nel definire almeno il grado minimo di competenza del responsabile del beneficio comune. Nel frattempo, si potrebbe riflettere però se valga la pena di suggerire ai soci, proprio come accade in Francia, di chiarire le competenze da affidare al responsabile del beneficio e di fissare i criteri per la nomina da parte degli amministratori⁸¹⁴ (a cui non si potrebbe derogare vista la disposizione del comma 380). Naturalmente nel fare ciò si dovrà prestare la massima attenzione a non violare le disposizioni in materia di ripartizione di competenze tra gli organi societari previste per il singolo modello societario, e si crede che nella s.r.l. non ci saranno particolari problemi di compatibilità⁸¹⁵.

Per rispondere al quesito di partenza – riguardo alla possibilità di considerare il responsabile del beneficio comune come un soggetto in grado di limitare l'ampio potere discrezionale degli amministratori – è difficile oggi, così per come concepito, poterlo ritenere tale. Anzi probabilmente non sarebbe neanche una figura pensata dal legislatore per limitare il potere discrezionale dell'organo gestorio. Di certo l'incertezza della formulazione della norma non aiuta ancora una volta a chiarire i compiti specifici che si intendevano attribuire a tale organo. Al contrario, il *comité de mission*, concepito da principio come un organo al servizio dei soci per controllare il perseguimento della *mission* nell'attività, potrebbe essere in grado d'incidere sull'ampio potere discrezionale dei gestori, almeno indirettamente. E questa incidenza potrebbe aumentare qualora venissero allargate le sue competenze come organo consultivo, non senza il rischio però d'invadere il potere gestorio⁸¹⁶.

Visto l'allargamento delle funzioni proposte, risulterà sempre più importante la selezione dei membri del *comité de mission*, e meritano perciò di essere verificate le proposte di coloro che, nella prassi e in dottrina, hanno ritenuto utile allargare il ruolo di membri del *comité de mission*, anche a rappresentanti di *stakeholder* aventi

⁸¹⁴ Si v. anche G. BOVENZI, *op. cit.*, p. 508-509 che suggerisce l'utilizzo di clausole attraverso cui i soci nomino un organo delegato cui attribuire la gestione relativa al perseguimento del beneficio comune, specificandone i compiti ed i requisiti di professionalità necessari, secondo quanto previsto dall'art. 2387 c.c., sia pure nella consapevolezza dei costi che una tale scelta potrebbe comportare. Anche A. GALLARATI, *op. cit.*, p. 825 suggerisce che «sarebbe stata più efficiente una norma che avesse attribuito, in maniera esplicita, all'assemblea dei soci, il potere di nominare e revocare, con le stesse maggioranze previste per il consiglio di amministrazione, il responsabile del beneficio comune. Un assetto di questo tipo avrebbe anche garantito la più completa indipendenza di tale figura dal consiglio di amministrazione, assicurandone così una maggior libertà di comportamento».

⁸¹⁵ A. GALLARATI, *op. cit.*, p. 825 crede che per la società benefit della s.r.l. il ruolo dei soci nella nomina di tale carica potrebbe comunque già essere valorizzato e compatibile con i principi del diritto societario ex art. 2468, secondo comma, c.c. Si rinvia a quanto già detto riguardo alla struttura di governance della s.r.l. M. CIAN, *La s.r.l.: la struttura organizzativa*, cit., p. 740) in cui i soci conservano una competenza legale concorrente con gli amministratori sull'intera gestione (art. 2479, comma 1 c.c.) e lo stesso atto costitutivo può sottrarre talune prerogative agli amministratori per attribuirle in via esclusiva proprio ai soci (*ivi*, p. 739). L'assetto di governance che si delinea è caratterizzato dunque da una compenetrazione delle prerogative dei soci in quelle degli amministratori, che l'atto costitutivo può anche rinforzare e articolare (*ivi*, p. 740).

⁸¹⁶ Anzi, ove si aumentasse l'interrelazione del *comité de mission* con i poteri gestori probabilmente si aumenterebbe l'influenza esercitata dal comitato sull'organo di gestione con rischi anche che tale comitato arrivi ad assumere *de facto* dei poteri gestori violando le disposizioni in ordine all'esclusiva competenza gestoria (ex art. L. 225-35 *Code Commerce*). Si v. per approfondire sul tema P.H CONAC, *Le comité de parties prenantes*, cit., p. 64.

un interesse al perseguimento degli obiettivi sociali e ambientali⁸¹⁷. Più in generale, risulta necessario analizzare le varie possibilità di includere i soggetti terzi interessati nella compagine societaria della società benefit e della società *à mission*, attribuendo prerogative e poteri di vario genere, e non solo negli organi ora esaminati.

Pertanto, si è deciso di dedicare il paragrafo successivo all'analisi del ruolo degli *stakeholder*. Si intende verificare se e come i legislatori francesi e italiani li abbiano inclusi all'interno della *governance* della società benefit e *à mission*, o se piuttosto, ancora una volta, abbiano deciso di lasciare tale possibilità come un'opzione nelle mani dei soci "illuminati" che intendono davvero perseguire il beneficio comune. In ultima battuta si rifletterà sulla concreta utilità d'implementare la loro presenza, e se sia più conveniente in termini d'effettività procedere attraverso aggiustamenti legislativi obbligatori, o invece facoltativi attraverso le modifiche statutaria.

2. Il ruolo degli stakeholder nella società benefit e nella société à mission

L'introduzione della società benefit e della *société à mission* ha sollevato diversi interrogativi riguardo all'esistenza di prerogative in capo agli *stakeholder* nella gestione e nel controllo di tali società. Le due legislazioni non hanno né previsto né escluso forme di partecipazione degli *stakeholder*, né concesso o negato diritti in capo a questi in caso di accertata violazione del perseguimento della missione e dei doveri degli amministratori. L'esclusione di un diritto ad agire per gli *stakeholder* in caso di violazione nell'attuazione degli scopi di pubblica utilità è stata invece espressamente prevista dalle principali legislazioni statunitensi, che hanno più o meno influenzato i due legislatori europei, come il *Model Act* e la *Public Benefit Corporation* del Delaware⁸¹⁸. Quest'ultime però, proprio come accaduto in Italia e

⁸¹⁷ COMMUNAUTÉ DES ENTRERPRISES À MISSION, *Le comité de mission*, cit., p. 16 esorta a nominare membri esterni nel comité de mission; ugualmente BPI FRANCE, *op. cit.*, p. 26 che aggiunge anche come «quatre sociétés à mission sur cinq ont intégré dans leur comité des chercheurs, des actionnaires, des clients, des représentants de territoires, des fournisseurs»; un esempio recente nella prassi è la società Doctolib, che ha deciso di comporre il suo comité de mission con personalità ruotanti intorno all'ecosistema sanitario (ad esempio, rappresentanti della professione medica, dei pazienti, presidenti di associazioni, ecc.).

⁸¹⁸ Si v. L. VENTURA, *Philanthropy and the For-profit Corporation: The Benefit Corporation as the New Form of Firm Altruism*, in *European Business Organization Law Review*, 2021, p. 21 (nt. 120) che chiarisce come sia il *Model Act* che il Del. Code Ann. hanno espressamente escluso che gli *stakeholder* abbiano un diritto ad agire in caso di violazione nell'attuazione degli scopi di pubblica utilità. Entrambe precisano espressamente che gli unici ad avere il diritto di agire in caso di violazione nell'attuazione degli scopi di pubblica utilità sono la società e i suoi azionisti. V. *Model Act* § 301 (d) «A director does not have a duty to a person that is a beneficiary of the general public benefit purpose or a specific public benefit purpose of a benefit corporation arising from the status of the person as a beneficiary»; e anche § 305 (b) «A benefit corporation shall not be liable for monetary damages under this [chapter] for any failure of the benefit corporation to pursue or create general public benefit or a specific public benefit»; anche nel Del. Code Ann. tit. 8, § 365 (b) «A director of a public benefit corporation shall not, by virtue of the public benefit provisions or § 362(a) of this title, have any duty to any person on account of any interest of such person in the public benefit or public benefits identified in the certificate of incorporation or on account of any interest materially affected by the corporation's conduct and, with respect to a decision implicating the balance requirement in subsection (a) of this section, will be deemed to satisfy such director's fiduciary duties to stockholders and the corporation if such director's decision is both informed and disinterested and not such that no person of ordinary, sound judgment would approve»; Del. Code Ann. tit. 8, § 367 § «Any action to enforce the

Francia, non hanno chiarito nulla riguardo alla partecipazione degli *stakeholder* alla gestione della società⁸¹⁹.

Si ritiene perciò necessario indagare come debba essere interpretata—tale mancata statuizione da parte dei due legislatori: se sia da intendere come la volontà di escludere ogni tipo d'ingerenza degli *stakeholder* (anche se non è stata espressamente dichiarata), o molto più semplicemente come l'intenzione di rinviare alle disposizioni di ordine generale di diritto societario applicabili in base alla particolare forma di società, e quindi alle disposizioni già esistenti (o future) che riconoscano diritti e forme di partecipazione agli *stakeholder* nei confronti delle società.

L'analisi riguardo al ruolo degli *stakeholder* all'interno delle due normative è necessaria per comprendere se la *benefit corporation* debba essere intesa come un mero «strumento di valorizzazione dell'autonomia privata dei soci»⁸²⁰, o piuttosto come uno strumento in grado di coinvolgere anche i terzi, i quali potranno partecipare al perseguimento della missione e fare affidamento su quanto indicato nello statuto e sui benefici derivanti da una certa attività⁸²¹.

Nell'analisi che segue, per prima cosa si tenterà di fare chiarezza rispetto all'individuazione degli *stakeholder* di tali società aventi un duplice scopo, lucrativo e di beneficio comune. Successivamente, si intende verificare quale sia il ruolo (ove ne abbiano davvero uno) degli *stakeholder* e di comprendere se esistono delle concrete possibilità per poter allargare le competenze degli *stakeholder* all'interno del funzionamento della società, non mancando di evidenziare i costi e benefici di una tale maggiore apertura. Si prenderà spunto dalle soluzioni offerte dalla prassi delle società che in Italia e Francia hanno già la qualifica, e soprattutto dalle riflessioni della dottrina in materia.

Invece, i possibili diritti d'azione in capo agli *stakeholder* nel caso di violazione da parte dei gestori dei loro obblighi saranno esaminati nel paragrafo successivo dedicato, più in generale, alla responsabilità degli amministratori. Un focus particolare sarà dedicato alla verifica dell'esistenza di una forma di responsabilità degli amministratori nei confronti degli *stakeholder*.

2.1. Chi sono gli *stakeholder* della società *benefit* e della *société à mission*?

Prima d'investigare sulla partecipazione degli *stakeholder* all'interno della *governance*, è necessario tentare di definire quali siano le varie categorie di

balancing requirement of § 365(a) of this title, including any individual, derivative or any other type of action, may not be brought unless the plaintiffs in such action own individually or collectively, as of the date of instituting such action, at least 2% of the corporation's outstanding shares or, in the case of a corporation with shares listed on a national securities exchange, the lesser of such percentage or shares of the corporation with a market value of at least \$2,000,000 as of the date the action is instituted. This section shall not relieve the plaintiffs from complying with any other conditions applicable to filing a derivative action including § 327 of this title and any rules of the court in which the action is filed».

⁸¹⁹ Si v. L. VENTURA, *Philanthropy and the For-profit Corporation*, cit., p. 21.

⁸²⁰ Si v. in particolare F. DENOZZA, A. STABILINI, *op. cit.*, p. 2; anche S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 969.

⁸²¹ A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 46.

stakeholder di tali società. La nozione di *stakeholder* è di per sé controversa⁸²², e varie sono le posizioni dottrinali che hanno provato a categorizzare le varie figure rientranti nella definizione di portatori d'interesse o *parties prenantes*⁸²³.

⁸²² F. DENOZZA, *Due concetti di stakeholderism*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2022, p. 37, p. 38. B. LECOURT, *Le comité des parties prenantes*, cit., p. 488 precisa infatti che non esiste una definizione giuridica «mais on s'accorde pour considérer qu'il s'agit des parties qui sont influencées, directement ou indirectement, par les activités de l'entreprise».

⁸²³ In Italia si riporta la divisione tripartita di M. LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali*, cit., p. 11 (nt. 28) che ritiene che comunemente e correttamente vi siano almeno tre diverse categorie di portatori di interessi tra cui: i soggetti «che hanno realizzato investimenti propri – e ne corrono i relativi rischi – per entrare in contatto con l'impresa (per esempio: subfornitori, lavoratori che hanno acquisito una preparazione professionale ad hoc, consumatori che si sono vincolati per un certo periodo di tempo all'uso di un certo prodotto, etc.); soggetti che, pur non avendo realizzato investimenti propri e funzionali all'attività dell'impresa principale, subiscono externalità positive o negative a seconda delle scelte gestionali che l'impresa principale realizza; soggetti che hanno solo un interesse indiretto, che può essere anche solo di ordine morale, in relazione alle scelte gestionali dell'impresa». Si v. anche ID., *Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell'impresa*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2013, p. 4 (nt. 11); in Francia si v. per una ricostruzione delle varie teorie di categorizzazione dei vari *stakeholder* si v. E. FORGET, *op. cit.*, p. 595 che riporta ad es. in ambito manageriale la teoria di S. Damak-Ayadi et Y. Pesqueux che si fonda sulla distinzione tra *stakeholder* “primari”, che sono quelli che hanno un rapporto diretto e contrattualmente determinato (...) con l'azienda, e *stakeholder* “secondari” che sono quelli situati intorno all'azienda e che ne sono influenzati dalle sua azione, ma che non hanno un rapporto contrattuale con la società; La stessa autrice (*ivi*, p. 596) riporta poi la categorizzazione di A. Bennini, peraltro mostrando anche le sue criticità. La tesi di A. Bennini propone una categorizzazione che possa essere prevedibile e oggettiva e perciò ritiene necessario fissare la distinzione tra le categorie in base all'esistenza o meno di un legame giuridico, contrattuale o no, tra la società e le persone che le circondano. La prima categoria di *stakeholder* contrattuali dovrebbe comprendere i creditori, fornitori, subappaltatori, partner o manager; l'altra categoria sarebbe composta dagli *stakeholder* definiti come istituzionali, cioè gli *stakeholder* legati alla società da un diritto conferito dal legislatore. Naturalmente la società deve includere questi *stakeholder* nella base degli interessi aziendali per non andare contro interessi legittimamente protetti, creandosi così implicitamente una comunità di interessi definita come *stakeholder* primari (che possono essere i dipendenti, lo Stato, le associazioni o gli azionisti...). Tuttavia, questa categoria sembra talvolta sovrapporsi alla categoria precedente, poiché alcuni soggetti farebbero parte di entrambe le classi di *stakeholder*. Per evitare sovrapposizioni, A. Bennini raccomanda di classificare come “istituzionali” solo le persone fisiche o giuridiche che detengono un diritto di natura esclusivamente giuridica. Però come fa notare l'autrice la soggettivizzazione del diritto societario avrebbe condotto all'emergere di nuovi diritti sostanziali e procedurali a beneficio di persone o cose inizialmente esterne alla società (fa l'esempio del riconoscimento dei danni all'ambiente, o e l'obbligo di trasparenza per le società ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato che fanno parte di questo dinamismo giuridico che ha ampliato il numero degli *stakeholder* istituzionali). Inoltre, l'autrice (E. FORGET, *ivi*, p. 596) crede anche che trattare gli amministratori e gli azionisti come terzi è una contraddizione poiché nel diritto societario, entrambi sono coinvolti nella struttura stessa della società e nel suo funzionamento. D'altra parte, non ritiene convincente neanche la proposta di mettere sullo stesso piano soci, dipendenti e fornitori poiché i legami di ciascuna categoria con la società sono diversi per natura e intensità. A questa distinzione, l'autrice (E. FORGET, *ivi*, p. 597) ne presenta un'altra, che riterrebbe da preferire, e cioè una categorizzazione basata sull'interesse dei vari *stakeholder* secondo la teoria di F-T Trébulle e A. Viander. Questi sostengono una tripartizione della categoria di *stakeholder*: La prima categoria sarebbe composta dai soli soci in virtù del loro status speciale nella società. Un secondo gruppo sarebbe invece costituito dai “partecipanti”, cioè da coloro i cui interessi sono stati istituzionalizzati dalla legge; questo gruppo comprende i dirigenti, gli investitori e i dipendenti. Poi un terzo gruppo, composto dai clienti, i fornitori di credito e le altre categorie che rimangono essenzialmente terzi rispetto alla società, non sono legati ad essa da una relazione strutturale e non sono soggetti di diritto societario. Vengono definiti con l'espressione “terzi interessati” per esprimere sia l'esistenza di un interesse che non può essere ignorato, sia lo status di terzi che li tiene al di fuori della tradizionale sfera di influenza del diritto societario. Saranno incluse in questo terzo gruppo tutte le altre categorie di *stakeholder* che non beneficiano del trattamento riservato ai partecipanti. Le tre categorie sarebbero permeabili poiché vi potrebbe essere un'azionista-dipendente, e allo stesso tempo un'azionista e/o dipendente che è un attivista ambientale. Per F.T. Trébulle si dovrebbe quindi stabilire una gerarchia degli interessi. In generale, però, per l'autrice (E. FORGET, *ivi*, p. 597) tale ultima categorizzazione sarebbe da preferire rispetto alle altre due poiché sarebbe più conveniente se si tiene conto del fatto che il diritto di intentare un'azione di responsabilità civile è subordinato alla dimostrazione dell'interesse ad agire (oltre a dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra il danno e la presunta violazione). L'applicazione, dunque, dell'una o dell'altra teoria potrebbe determinare il successo o l'insuccesso di un'azione giudiziaria intentata da un terzo interessato che sostiene di aver subito un pregiudizio a causa di una decisione aziendale.

In Italia, il legislatore nella disciplina delle società benefit ha fornito una definizione ampia di *stakeholder*, definendo i portatori di interesse come: «il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile» (comma 378, lett. b), a cui si sommano le categorie del comma 376 espressamente richiamate: «persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse». L'elenco dei soggetti non sarebbe esaustivo, potendo comprendere anche altre categorie non espressamente richiamate. In Francia, invece, le disposizioni riguardanti la disciplina della *société à mission* non hanno né fornito una definizione delle *parties prenantes*, né predisposto un elenco delle categorie di portatori di interesse.

Al di là delle più o meno chiare definizioni legislative, in generale l'identificazione degli *stakeholder* delle società benefit e delle *société à mission* è un'attività complessa, poiché dipende dalla definizione dello scopo di beneficio comune specifico che i soci decidono di individuare nell'atto costitutivo⁸²⁴. A ciò si aggiunge anche un'ulteriore difficoltà d'individuazione degli altri *stakeholder* connessi all'obbligo di rispettare un *general public benefit* (obbligo che, come si è visto, riguarda sia la *société à mission*, che quella benefit), che si aggiunge a quello specifico scelto dai soci⁸²⁵.

Inoltre, a tali categorie di *stakeholder* derivanti dallo *special e general public benefit*, se ne dovrebbero aggiungere anche delle altre in base alle ulteriori disposizioni di legge a cui le società benefit e *à mission* potrebbero essere sottoposte. Si pensi ad esempio, all'obbligo di prendere in considerazione gli *enjeux sociaux et environnementaux* (secondo l'art. 1833 comma 2 *Code civil*). Da tale disposizione dovrebbero discendere anche altri portatori d'interesse, i quali, probabilmente, potrebbero anche coincidere con quelli derivanti dalla definizione degli obiettivi sociali e ambientali, o della *raison d'être*, inseriti nello statuto. Inoltre, anche dai doveri imposti alla società dalla *Loi sur le devoir de vigilance*, o dalle disposizioni riguardanti l'informazione di natura extra-finanziaria in entrambi i Paesi, dovrebbero derivare anche altre categorie di portatori d'interesse della *société à mission* e benefit, e così via per tutte le altre disposizioni obbligatorie a cui tali società sono sottoposte⁸²⁶.

⁸²⁴ In questo senso anche A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 70.

⁸²⁵ Riguardo a tale obbligo, il legislatore italiano avrebbe già provveduto ad individuare in maniera non esaustiva i destinatari del dovere di operare «in modo responsabile, sostenibile e trasparente», trattandosi dei medesimi soggetti contenuti nell'elenco al comma 376 e 378 lett. b). In Francia, l'individuazione di tali altri *stakeholder* è invece legata alla formulazione della *raison d'être* che dipenderà, come per la *mission*, da come i soci decideranno di formularla. Una definizione troppo ampia e generica, ad esempio, potrebbe essere quasi inutile per distinguere chi è interessato e chi no al rispetto della *raison d'être* (o della *mission*).

⁸²⁶ Vi sarebbero però altri riferimenti normativi che individuano alcune delle principali categorie di *parties prenantes*, seppure anch'esse non dovrebbero essere esaustive. Si pensi, ad esempio, art. L225-102-1 *Code commerce* rispetto alla dichiarazione di performance extra finanziaria che individua al comma 4 una serie di informazioni da indicare riguardo al «*changement climatique de l'activité de la société et de l'usage des biens et services qu'elle produit, à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie*

Probabilmente, le categorie di *stakeholder* che ruotano intorno alla società *benefit* e *société à mission* non sono neanche facilmente identificabili *a priori*, visto non solo la sottoposizione di queste società a talune disposizioni obbligatorie che individuano espressamente le categorie di *stakeholder* da considerare (ad es., l'art. L. 225-102-4 ss. *Code commerce*.), ma soprattutto la stretta correlazione dell'individuazione con la definizione delle clausole statutarie, e anche la velocità con cui mutano le problematiche sociali, politiche e ambientali che inevitabilmente influenzano tali questioni⁸²⁷.

Fermo restando l'adempimento degli obblighi a cui la società qualificata come *benefit* e *à mission* è sottoposta⁸²⁸, rispetto agli altri tipi *stakeholder* derivanti dallo *specific public benefit* e dal *general public benefit*, probabilmente si potrebbe ritenere che quelli individuati come destinatari delle finalità specifiche di beneficio comune siano in qualche maniera più "qualificati" rispetto agli altri, e cioè di quelli che non dovessero risultare beneficiari di una specifica finalità⁸²⁹. I primi *stakeholder*, infatti, sarebbero l'espressione della volontà dei soci e sono individuati come i destinatari di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi. Probabilmente, la distinzione degli *stakeholder* delle società *benefit* in due macrocategorie (quelli interessati dallo *special public benefit* e quelli interessati dal *general public benefit*) potrebbe tornare utile per concepire dei possibili allargamenti dell'ingerenza degli *stakeholder* nella *governance* della società. In questa maniera si potrebbero concedere forme di partecipazione solo agli *stakeholder* "statutari", riconoscendo che questi godono di un interesse "qualificato" rispetto a tutti gli altri, in virtù della volontà dei soci d'inserirli nello statuto come destinatari del benefico

circulaire, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la lutte contre la précarité alimentaire, du respect du bien-être animal et d'une alimentation responsable, équitable et durable, aux accords collectifs conclus dans l'entreprise et à leurs impacts sur la performance économique de l'entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés, aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités, aux actions visant à promouvoir le lien Nation-armée et à soutenir l'engagement dans les réserves, aux actions visant à promouvoir la pratique d'activités physiques et sportives et aux mesures prises en faveur des personnes handicapées. Les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique mentionnées à la première phrase du présent alinéa comprennent les postes d'émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l'activité et sont accompagnées d'un plan d'action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial ainsi qu'aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux et à l'électromobilité»; agli artt. L225-102-4 et L225-102-5 *Code commerce* riguardo alla disciplina sul *devoir de vigilance*; oppure alla più volte citata disposizione art. L225-35 (modificato dall'art. 6 Loi n°2022-296) riguardo i consigli d'amministrazione nella *Société Anonyme* (SA) che hanno da tenere in considerazione anche le questioni riguardanti l'ambiente, il sociale, la cultura e lo sport, per determinare gli orientamenti dell'attività della società. Lo stesso per il *directoire* (art. L225-64 *Code commerce*). Dalla lettura delle varie disposizioni, nonostante la differenza di linguaggio in alcuni casi, si comprende che le categorie sono sempre più o meno le stesse.

⁸²⁷ In senso simile anche B. LECOURT, *Le comité des parties prenantes*, cit., p. 492 che riguardo alla composizione di comitati di *parties prenantes* nelle società lucrative evidenzia la necessità di mantenere un procedimento d'identificazione degli *stakeholder* continuo, poiché le questioni sociali e ambientali influenzate dalle attività dell'azienda evolvono velocemente.

⁸²⁸ Anche per gli obblighi che non sono connessi alla qualifica di *société à mission* o *benefit*, ma che sono applicati alle società sulla base di altri criteri (come quelli dimensionali, di fatturato, ecc). Si pensi, ad esempio, art. L225-102-1 *Code commerce* rispetto alla dichiarazione di performance extra finanziaria, o agli artt. L225-102-4 et L225-102-5 *Code commerce* riguardo alla disciplina sul *devoir de vigilance*.

⁸²⁹ S. PRATAVIERA, *op. cit.*, cit., p. 958. Non si è sicuri che questa distinzione possa valere anche per la Francia per i soggetti interessati dalla *raison d'être* (quale *general public benefit*). Forse tale distinzione tra gli *stakeholder* sarebbe più coerente nel sistema francese tra quelli desumibili dalla *mission* e dalla *raison d'être* (scelte dai soci nello statuto), con quelli invece derivanti dal comma 2 del 1833 *Code civil*.

comune. Mantenendo tale distinzione si potrebbe evitare d'allargare in maniera indiscriminata a tutte le categorie di *stakeholder* esistenti (vista, peraltro, la difficile individuazione aprioristica) forme di partecipazione alla *governance*, e conseguentemente anche pretese risarcitorie in caso di violazione dei doveri gestori di perseguimento del beneficio comune.

Perché questa sistematizzazione possa aver un senso, però, è necessario ribadire l'importanza che i soci formulino nello statuto degli obiettivi benefici in maniera precisa e chiara, così da rendere più facile l'individuazione degli *stakeholder* interessati dal beneficio comune specifico⁸³⁰.

La difficile individuazione degli *stakeholder* è tuttavia solo una, o forse la prima, delle difficoltà poiché anche addivenendo ad una identificazione, non è facile comprendere se e quali siano le prerogative riconosciute a tali soggetti.

2.2. La (non) partecipazione degli *stakeholder* nella *governance* della società benefit e della *société à mission*

Come già detto, entrambe le legislazioni non hanno né previsto né escluso forme di partecipazione degli *stakeholder* all'interno della *governance* della società.

In Italia, né ai beneficiari del beneficio comune specifico, né tanto meno a quelli del beneficio comune generico sono stati riconosciuti diritti di voto nell'assemblea generale, o è stata prevista una qualche forma di rappresentanza negli organi di amministrazione o di controllo⁸³¹; o è stata istituita un'assemblea speciale per gli *stakeholder*⁸³². Anche riguardo alla decisione di divenire società benefit, e individuare le finalità di beneficio comune non è stata imposta dalla legge alcuna consultazione preventiva con i futuri beneficiari per elaborare la clausola benefica da iscrivere nello statuto⁸³³. Da come sono state elaborate le norme dedicate alla società benefit si può già affermare che le principali decisioni siano comunque sempre in capo ai soci⁸³⁴.

In questo regime, l'unico momento in cui gli *stakeholder* assumono una rilevanza "concreta" è quando gli amministratori sono obbligati a bilanciare i loro interessi con quelli dei soci. Anche in questo caso, però, non sono state imposte dalla disciplina delle forme di consultazione, o di dialogo con gli *stakeholder* (e neppure con quelli destinatari del beneficio specifico), al punto che gli amministratori potrebbero considerare tali portatori d'interesse alla stregua di un fattore distaccato e inerme. L'assenza di qualsiasi tipo di previsione legislativa nel regime specifico delle società benefit che obblighi (o che per lo meno inviti) gli amministratori di società benefit alla consultazione degli *stakeholder* stupisce, tanto più se si considera che la promozione del dialogo con i portatori d'interesse rilevanti è stata promossa

⁸³⁰ Si v. A. GALLARATI, *op. cit.*, p. 821.

⁸³¹ L. VENTURA, *Philanthropy and the For-profit Corporation*, cit., p. 22.

⁸³² *Ibidem*.

⁸³³ A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 48.

⁸³⁴ *Ibidem*.

pure dal Codice di Autodisciplina delle società quotate del 2020 all'art. 1. IV. Tali società quotate aderenti al codice sono tenute, secondo quanto disposto dall'art.1 del Codice, a perseguire il «successo sostenibile»⁸³⁵, che sembra essere una forma d'impegno nettamente meno gravoso rispetto al perseguimento di scopi di beneficio comune indicati statutariamente e alla gestione responsabile, sostenibile e trasparente a cui è sottoposta invece la società benefit⁸³⁶. Stupisce perciò l'assenza di ogni disposizione che inviti almeno al dialogo con gli *stakeholder* principali della società benefit. Le disposizioni della legislazione benefit sembrerebbero allora “fuori tempo” rispetto ai, seppur minimi, passi in avanti presenti in altre fonti giuridiche.

Per alcuni, il silenzio del legislatore nel regime delle benefit non sarebbe casuale, ma anzi confesserebbe una precisa scelta di fondo basata «sulla diffusa convinzione che l'attribuzione agli *stakeholder* di specifiche forme di partecipazione e/o di tutela possa dar luogo ad una serie di costi a carico, sia della società (in termini di aumento dei conflitti tra le diverse categorie di soggetti interessati e di rallentamento dei processi decisionali interni), che degli amministratori (esposti ad una possibile moltiplicazione di azioni di responsabilità nei loro confronti)»⁸³⁷. Ma anche un'altra ragione potrebbe spiegare l'assenza di ogni tipo di previsione. Si pensi, infatti, che solo un anno più tardi il legislatore, riformando la disciplina delle imprese sociali con il d.lgs. n. 112/2017, ha seguito tutto un altro tipo approccio rispetto a quello adottato per la società benefit. In questo caso, ha cercato di promuovere il coinvolgimento degli *stakeholder* all'interno dell'impresa sociale attraverso l'introduzione di specifiche disposizioni⁸³⁸, che consentissero da una parte di individuare particolari strumenti per talune categorie di *stakeholder*, così da esercitare un'influenza sulle decisioni, e dall'altra parte, di nominare i rappresentanti di talune categorie di parti interessate sia nell'organo di amministrazione che in quello di controllo⁸³⁹. In base a quanto dichiarato nella relazione illustrativa del d.lgs.

⁸³⁵ Si v. ASSONIME, *Doveri degli amministratori e sostenibilità*, 18 febbraio 2021, p. 27 (nt. 74) (disponibile online: https://www.assonime.it/attivita-editoriale/studi/Pagine/Note-e-Studi-6_2021.aspx) secondo cui il nuovo Codice di Corporate Governance, ha integrato una disciplina civilistica tendenzialmente orientata al primato degli interessi degli azionisti, definendo, però «quale principio guida del consiglio di amministrazione delle società quotate, il cd. 'successo sostenibile', inteso quale obiettivo di perseguire la creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per la società». Si rinvia a quanto già detto riguardo al Codice di Corporate Governance alla Sez. I Cap. I §2.

⁸³⁶ Naturalmente ove la società benefit sia una società quotata, avente aderito al codice, i suoi amministratori saranno tenuti a instaurare un dialogo con gli azionisti e gli *stakeholder* rilevanti per la società, che in questo caso potrebbero proprio essere i destinatari del beneficio comune specifico.

⁸³⁷ E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 608.

⁸³⁸ Secondo E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 608 (nt. 46) però il legislatore avrebbe confinato l'applicazione del coinvolgimento degli stakeholders a casi marginali, finendo così per attribuirgli una valenza di mero principio; sul punto si v. anche A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 48.

⁸³⁹ E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 608 (nt. 46) fa notare che «ad una più attenta analisi della suddetta normativa non sfugge però come le previsioni volte a garantire il più ampio coinvolgimento degli stakeholders trovino un limitato ambito di applicazione, stante l'esenzione prevista per società cooperative a mutualità prevalente ed enti religiosi (art. 11, comma 5), che costituiscono, come noto, le forme organizzative di gran lunga più utilizzate dalle imprese sociali». Si v. per una critica all'effettiva applicazione dell'art. 11 d.lgs. 112/2017 (G. MARASÀ, *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, cit., p. 79). In commento alla disposizione dell'art. 11 d.lgs. 112/2017 si v. A. ZOPPINI, *Le società "benefit" e le società "imprese sociali"*, in *Trattato delle Società*, Torino, Utet, 2022, p. 1089, p. 1103; M. CORTI, *Il coinvolgimento degli stakeholder nelle imprese sociali. Un utile laboratorio partecipativo anche per l'economia*

112/2017, queste specifiche previsioni di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e più in generale degli *stakeholder*, sarebbero state adottate perché l'impresa sociale dovrebbe rappresentare, a detta del legislatore, «la sede naturale per l'adozione di comportamenti socialmente responsabili nei confronti dei lavoratori dell'impresa stessa, dei destinatari dei beni e dei fruitori dei servizi e della società in generale»⁸⁴⁰. Invece, la disciplina delle società benefit dimostrerebbe la volontà del legislatore di fornire uno strumento giuridico ai soci per perseguire anche delle finalità benefiche oltre allo scopo di lucro, ma senza però voler stravolgere il rapporto proprietario alla base delle società lucrative, mantenendo la struttura di governance identica a quella di una qualsiasi società non-benefit, e perciò decidendo di non spogliare i soci di alcun potere, o di allargare l'ingerenza a soggetti ritenuti comunque “terzi”, a meno che non siano direttamente i soci a volerlo.

In Francia, in realtà, nel regime delle *société à mission* potrebbe essere stata individuata una forma espressa di coinvolgimento di perlomeno una categoria di *stakeholder* nella *société à mission*. Si tratta dell'art. L210-10, 3° *Code commerce* che richiede la presenza nel *comité de mission* di almeno un lavoratore. L'ingerenza del *salarié* nel nuovo organo societario potrebbe essere classificata come una modalità innovativa di aprire la *governance* anche agli *stakeholder*, giudicando così l'ordinamento francese come più all'avanguardia rispetto agli altri Stati aventi adottato il regime della *benefit corporation*. Senza farsi trascinare dall'entusiasmo, si deve contestualizzare tale disposizione all'interno della tradizione del diritto societario francese, il quale ha riconosciuto negli anni forme d'ingerenza ai lavoratori all'interno delle società, via via sempre più importanti, come la presenza nel *conseil d'administration* di amministratori nominati direttamente dai dipendenti, o dai *salariés actionnaires*⁸⁴¹. Pertanto, il solo ed unico articolo della disciplina, che

convenzionale? Spunti dalle linee guida ministeriali, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, n. 174, 2022, p. 295.

⁸⁴⁰ Relazione Illustrativa del d.lgs. 112/2017; in commento si v. G. MARASÀ, *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, cit., p. 72 (nt. 18).

⁸⁴¹ V. E. SCHLUMBERGER, *La participation des salariés à la vie sociale*, in *Regards sur l'évolution du droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966*, a cura di URBAIN-PARLEANI e CONAC, Paris, Dalloz, 2018, p. 229 che ricostruisce le varie riforme dagli anni 60 in avanti che hanno dato sempre maggiore spazio ai dipendenti, anche con ruoli “diretti” all'interno degli organi di gestione. L'autore, però ritiene che in Francia non si sia mai arrivati alla co-determinazione come in Germania, poiché nonostante i dipendenti siano sempre di più implicati nella gestione, questi hanno per lo più ruoli di controllo più che d'impulso. Si v. E. FORGET, *op. cit.*, p. 604 che sottolinea come nel diritto societario, gli interessi categoriali dei dipendenti sono stati riconosciuti per la prima volta con la Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale: da quel momento i dipendenti potevano acquisire *partie social* sotto forma di *bons d'option* e partecipare alle decisioni collettive. Il riconoscimento degli interessi categoriali dei dipendenti da parte del diritto societario francese è diventato ancora più marcato dopo l'adozione della Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (art. L225-27-1 *Code commerce*). A partire da tale legge, modifica dalla Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (Loi Rebsamen) e ancora più recentemente dalla Loi Pacte (Loi n° 2019-486) i rappresentanti dei lavoratori eletti dai dipendenti siedono nel Consiglio di amministrazione e hanno la stessa *voix délibérative* che hanno gli altri amministratori eletti dagli azionisti. (Come precisa B. LECOURT, *Le comité des parties prenantes*, cit., p. 489 tali amministratori rappresentanti dei dipendenti sono almeno due se gli amministratori sono più di otto, o almeno uno se sono otto o meno. Ciò si applica alle *sociétés anonymes* e alle *sociétés en commandite par actions* che, alla fine di due esercizi consecutivi, impiegano almeno 1.000 dipendenti a tempo indeterminato nella società e nelle sue controllate dirette o indirette, con sede legale in Francia, o almeno 5.000 dipendenti a tempo indeterminato nella società e nelle sue controllate dirette o indirette, con sede legale in Francia o all'estero). Inoltre, è previsto anche per i *salariés actionnaires*, ai sensi dell'art. L225-23 *Code commerce*, che detengano almeno il 3% del capitale

potrebbe rappresentare l'espressione, di almeno un poter di controllo in capo ad una delle diverse e varie categorie di *stakeholder*, i lavoratori, non può essere interpretato in assoluto come una forma d'apertura all'ingerenza degli *stakeholder* nella *governance* della *société à mission*⁸⁴², ma solo come l'estensione dei principi del diritto societario francese alle novità legislative⁸⁴³.

Nonostante l'assenza di un regime specifico per l'inclusione delle *parties prenantes*, comunque alla *société à mission* si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento francese in base alla particolare forma sociale, e gli altri obblighi imposti dall'ordinamento francese. Per cui, ad esempio, nella *société à mission* sottoposta agli obblighi del *devoir de vigilance*, deve instaurarsi obbligatoriamente un dialogo con gli *stakeholder* affinché sia redatto il *plan de vigilance* ai sensi dell'art. L225-102-4 *Code commerce*. Alcuni di questi *stakeholder* potrebbero essere convocati e consultati in virtù della *mission* o della *raison d'être* che è stata individuata all'interno dello statuto⁸⁴⁴. Si tratta, però, di una forma di dialogo volta

sociale di nominare uno o più amministratori (sono eletti dall'assemblea degli azionisti su proposta *salariés actionnaires*). Dalla Loi Pacte, questa misura si applica anche alle società non quotate che superano le soglie di 1.000 o 5.000 dipendenti, e non più solo alle società quotate. E. SCHLUMBERGER, *op. cit.*, p. 228 solleva però delle problematiche riguardo alla presenza dei dipendenti nell'organo amministrativo, e cioè che gli amministratori nominati dai dipendenti sono uno o due, e si è quindi molto lontani da poter avere una minoranza di blocco. Non manca di evidenziare anche i rischi di possibili conflitti di interesse in cui si potrebbero venire a trovare tali amministratori nominati dai dipendenti, poiché essendo membri dell'organo gestorio devono comunque difendere l'interesse sociale, e non il proprio. Per approfondire maggiormente l'impatto della *Loi Pacte* su le *salariés actionnaires* si v. A. COURET, B. DONDERO, *Loi Pacte et droits des affaires*, cit., p. 108). Per gli spunti comparatistici sul regime francese con quello americano e tedesco si v. K. J. HOPT, R. VEIL, *Gli stakeholder nel diritto azionario tedesco: il concetto e l'applicazione. Spunti comparatistici di diritto europeo e statunitense*, in *Riv. soc.*, 2020, p. 921.

⁸⁴² In questo senso anche B. LECOURT, *Le comité des parties prenantes*, cit., p. 490 che ritiene che il «comité de mission n'est pas à proprement parler un comité des parties prenantes. En effet, mis à part un salarié dont la présence est en principe obligatoire, les parties prenantes ne font pas nécessairement partie de ce comité (afin que le comité exerce bien un contrôle, il reste que leur participation y serait souhaitable)».

⁸⁴³ Si noti che anche nell'ordinamento italiano esistono istituti giuridici di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa e su cui la dottrina e la pratica ha riaccessò l'attenzione con il diffondersi degli orientamenti volti a tutelare anche gli interessi degli *stakeholder*, in cui rientrano a pieno titolo anche i dipendenti (si v. M. L. VITALI, *Le azioni emesse a favore dei prestatori di lavoro*, in *Trattato delle società*, diretto da DONATIVI, Torino, UTET, 2022, p. 594). Ci si riferisce in particolare all'art. 2349 c.c. che prevede per le società per azioni la possibilità che, a fronte dell'autorizzazione statutaria, l'assemblea straordinaria possa deliberare l'assegnazione di utili a favore di prestatori di lavoro mediante l'emissione di speciali categorie di azioni e strumenti finanziari, diversi dalle azioni, con diritti patrimoniali e anche amministrativi (per approfondire si v. *ivi*, p. 595; in commento all'articolo C. ANGELICI, *Le azioni. Art. 2346-2356*, in *Il Codice Civile. Commentario*, diretto da SCHLESINGER, Milano, Giuffrè, 1992, p. 85; S. NUCCIO, *Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro (comm. art. 2394 c.c.)*, in *Commentario al codice civile*, a cura di CENDON, Milano, Giuffrè, 2010, p. 503, p. 524). Si riveli fin d'ora che tale istituto giuridico è stata richiamato dalla dottrina (si v. in particolare, E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 610) per poter innovare la disciplina italiana delle società benefit sull'inclusione degli *stakeholder* (come presto si vedrà nel prosieguo della trattazione), vista la possibilità di riconoscere attraverso gli strumenti finanziari diritti di voto su argomenti specificamente indicati e anche il diritto di nominare un componente indipendente del consiglio d'amministrazione o del consigli di sorveglianza o del sindaco, secondo quanto indicato all'art. 2351 c.c. (S. NUCCIO, *op. cit.*, p. 528).

⁸⁴⁴ L'art L225-102-4 *Code commerce* riguardo al *devoir de vigilance*, il comma 6 prevede che il *plan de vigilance* è elaborato in associazione con le *parti prenantes* della *société*, «le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale». Per approfondire si rinvia alla Sez. I Cap. I §2. Si ricordi che «il *plan de vigilance* deve contenere le misure di controllo appropriate a identificare i rischi e prevenire le minacce gravi ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali, la salute, la sicurezza delle persone e dell'ambiente, che possano derivare dalla sua attività o da quella delle sue controllate, dirette o indirette, così come dall'attività dei suoi fornitori, con i quali intrattiene una relazione commerciale stabile» Esso deve prevedere le seguenti misure: a) una mappa dei rischi per la loro identificazione, analisi e gerarchia; b) le procedure per la valutazione

alla redazione dello specifico piano, e non a mettere in atto forme di consultazione per l'elaborazione di strategie gestorie che permettano di perseguire efficacemente la *mission* e rispettare la *raison d'être*.

Fin dall'entrata in vigore della legislazione benefit, sia in Francia che in Italia in molti (tra i promotori delle speciali leggi, i ricercatori e le società aventi adottato la qualifica), hanno cercato di elaborare modalità di coinvolgimento attivo delle *parties prenantes*, che potessero essere coerenti con «i limiti di quanto consentito alla singola società sotto il profilo tipologico, delle sue concrete esigenze e caratteristiche»⁸⁴⁵.

È stato proposto di coinvolgere gli *stakeholder* nella fase preliminare, e cioè riguardo alla decisione di assumere la qualifica di società benefit/*à mission*, e/o nella definizione delle particolari cause benefiche da perseguire e indicare nello statuto⁸⁴⁶, e alcune società hanno già provveduto in tal senso⁸⁴⁷.

Alcuni, cercando d'innovare il più possibile la disciplina italiana sull'inclusione degli *stakeholder*, hanno proposto anche una serie di modalità di coinvolgimento nelle decisioni che, direttamente o indirettamente, possano incidere significativamente sui loro interessi. Tali ipotesi variano secondo il tipo societario e in base alla specifica categoria di portatori di interessi presa in considerazione⁸⁴⁸. Ad esempio, alcuni hanno riflettuto sulla possibilità che nella società benefit costituita in forma di s.p.a., i terzi beneficiari «possano sottoscrivere particolari categorie di azioni (ad esempio, azioni correlate al progetto benefit o con voto limitato a particolari argomenti di loro interesse)»⁸⁴⁹, divenendo però in questo modo soci della società; oppure per mantenere la terzietà, si è ipotizzato di prevedere la possibilità di sottoscrizione (per i dipendenti e finanziatori) di «strumenti finanziari partecipativi che, nelle s.p.a., attribuiscono ai loro titolari ex artt. 2346, 2349, 2526 c.c., sia il diritto di voto su specifici argomenti (in forma assembleare o meno), sia il diritto di nomina di propri rappresentanti nell'organo amministrativo e di controllo,

regolare della situazione delle filiali, dei fornitori e dei subappaltatori con i quali ci sono rapporti commerciali stabili relativi ai rischi mappati; c) la previsione di azioni per la mitigazione o la prevenzione delle minacce gravi; d) un meccanismo di allerta e di raccolta di segnalazione relative all'esistenza o al verificarsi di rischi, stabilito d'accordo con le organizzazioni sindacali; e) un sistema per monitorare le misure attuate e valutarne l'efficacia; f) il piano di vigilanza e la relazione sulla sua effettiva attuazione sono resi pubblici e inclusi nella relazione sulla gestione» (si v. ASSONIME, *Doveri degli amministratori e sostenibilità*, cit., p. 64).

⁸⁴⁵ E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 616

⁸⁴⁶ E. COHEN, *op. cit.*, p. 93 invita le società ad elaborare la *mission* da inserire nello statuto con gli *stakeholder* che dovrebbero poi far parte del *comité de mission*; lo stesso autore infatti (*ivi*, p. 99) consiglia di includere nel *comité de mission* anche i clienti, fornitori e altri *stakeholder* esterni alla società, e non solo dipendenti.

⁸⁴⁷ Si v. FRANCE STRATÉGIE, *Quatrième rapport du Comité de suivi et d'évaluation de la loi Pacte*, Ottobre 2023, p. 143 (disponibile online. <https://www.strategie.gouv.fr/publications/comite-de-suivi-devaluation-de-loi-pacte-quatrieme-rapport>) che fa gli esempi del Group La Poste e della società Maif che hanno consultato i loro dipendenti prima di assumere la qualifica di *société à mission*.

⁸⁴⁸ Per E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 610 infatti, potrebbero essere impiegati diversi strumenti, che si diversificano a seconda sia del tipo societario considerato e della specifica categoria di portatori di interessi presa in considerazione.

⁸⁴⁹ E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 610 la quale crede che in questo modo tali soggetti “terzi” «avrebbero la possibilità di riunirsi in un'assemblea speciale e di approvare in tale sede le delibere della società che possano arrecare pregiudizio alla categoria di appartenenza ex art. 2376 c.c.», divenendo però a loro volta, soci.

e sono assoggettati alla disciplina delle assemblee speciali di cui all'art. 2376 c.c.»⁸⁵⁰. Ugualmente, è stato proposto di prendere ispirazione dalla disciplina del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017)⁸⁵¹, riconoscendo «ai terzi beneficiari la facoltà di nominare i propri rappresentanti nell'organo amministrativo, o posti dei limiti ai requisiti di professionalità richiesti a taluni amministratori, d'appartenenza o collegamento a una o più delle categorie di stakeholder interessate e la competenza in merito ai relativi settori»⁸⁵². Oppure, come accaduto in Francia, si è ipotizzata la possibilità d'allargare a tutti gli *stakeholder* la partecipazione al *comité de mission*⁸⁵³, visto che la legge francese non ha escluso che in tale comitato possano essere nominati come membri, soggetti terzi esterni alla società (quali ad esempio ricercatori, rappresentanti di associazioni, categorie di *stakeholder*, ecc...). Tale allargamento, rimesso alla libertà statutaria dei soci, è già stato seguito da alcune *société à mission* che hanno incluso nel proprio comitato i rappresentanti dei principali *stakeholder*⁸⁵⁴. Non tutti però in dottrina sono a favore con quest'ipotesi poiché rischierebbe di snaturare il ruolo del *comité de mission* che non è stato pensato come un “agorà” per tutti gli *stakeholder*, ma per mettere in discussione l'orientamento strategico della società in relazione ai suoi impegni sociali e ambientali⁸⁵⁵. Altri invece hanno ritenuto che l'eventuale allargamento della composizione del *comité de mission*, seguito da un contestuale ampliamento delle sue competenze⁸⁵⁶, possa addirittura condurre alla violazione di disposizione di diritto societario riguardanti l'esclusiva attribuzione delle competenze di gestione e direzione in capo all'organo amministrativo⁸⁵⁷. Tale obiezione potrebbe valere anche per le s.p.a. in Italia nel caso

⁸⁵⁰ E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 610. L'autrice aggiunge anche che «se si condivide la tesi per cui i diritti partecipativi non costituiscono un *numerus clausus*, i portatori di strumenti finanziari avrebbero perciò la possibilità di esercitare varie forme di influenza, la cui intensità potrebbe astrattamente spaziare dal mero controllo ad una più penetrante ingerenza sulla gestione».

⁸⁵¹ d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

⁸⁵² E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 611. Infatti, il Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) prevede che «L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati» (art. 26, quarto comma), e che «La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dal- l'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea» (quinto comma)». Per quanto riguarda l'impresa sociale, si è già detto prima. Si rinvia all'art. 7 d.lgs. 112/2017 primo comma che prevede la possibilità che «L'atto costitutivo o lo statuto possono riservare a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali. In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è riservata all'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale» (art. 7, primo comma).

⁸⁵³ Tra quelli già citati al §1.2, si v. E. COHEN, *op. cit.*, p. 99.

⁸⁵⁴ Come si è già detto, Doctolib, è un esempio di *société à mission* che ha allargato il suo *comité de mission* a vari rappresentanti di *stakeholder*.

⁸⁵⁵ Così v. K. LEVILLAIN, B. SEGRESTIN, J. LÉVÊQUE, *Toward “Generative” Corporate Governance for Responsible Innovation*, cit., p. VII.

⁸⁵⁶ Si rinvia a quanto già detto riguardo alla proposta di taluni d'allargare le competenze di tale organo, e non limitarle a solo organo di controllo. Si v. ad esempio, COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES À MISSION, *Le comité de mission*, cit., p. 13; e anche BPI FRANCE, *op. cit.*, p. 63.

⁸⁵⁷ In Francia, come si è già detto l'art. L225-35 *Code commerce* prescrive che la gestione è riservata al *conseil d'administration*. Si v. G. POLIDORO, *op. cit.*, p. 108. Per approfondire si v. anche P. LE CANNU, *Les brumes de l'article L.225-35 - Attributions générales du conseil d'administration de la société anonyme*, in *Revue des sociétés*, 2010; anche in Italia (come già chiarito sopra) per le s.p.a. esiste una riserva di gestione rigida il compito

in cui l'incarico del responsabile del benefico comune fosse attribuito a un terzo, come uno *stakeholder*⁸⁵⁸.

Invece di modificare l'assetto di tali organi speciali del regime della *société à mission* e della società benefit, alcuni hanno proposto di costituire dei veri e propri comitati di *stakeholder* con le attribuzioni di talune funzioni⁸⁵⁹. Anche questa ipotesi è proposta come facoltativa e rimessa alla libertà della società, vista l'assenza di un divieto espresso al riguardo. Per garantire la compatibilità di tali comitati di *stakeholder* con i principi dell'ordinamento, sia francese che italiano, si crede che questi possano avere solo funzioni di *disclosure*, di ascolto, o consultive su questioni generali⁸⁶⁰. Peraltro, si aggiunga anche che la possibilità di prevedere un'ingerenza degli *stakeholder* all'interno della società, non sarebbe neanche vietata alle altre società lucrative non-benefit, che nel silenzio della legge, possono già istituire tali comitati di *stakeholder* con le suddette funzioni⁸⁶¹. Allora, la libertà di scegliere una certa forma di ingerenza non è una caratteristica esclusiva del regime delle società

di attuare l'oggetto sociale in capo agli amministratori all'art. 2380-bis codice civile; per approfondire nel dettaglio la declinazione di tale competenza si v. anche A. CAPRARA, *op. cit.*, p. 179 ss; A. CERRATO, *op. cit.*, p. 81 ribadisce che all'organo amministrativo è demandato (in via esclusiva nelle S.p.A.; v. anche C. RICCHETTI, *Corporate governance - say on climate, dall'attivismo all'obbligo: nuovi doveri degli amministratori*, in *Riv. dott. comm.*, 2023, p. 91, p. 99 che si interroga riguardo alla linea di demarcazione tra le competenze dell'assemblea e degli amministratori in caso di piani di transizione climatica, concludendo per l'esclusiva competenza dell'organo gestorio anche in questo specifico caso.

⁸⁵⁸ Si rinvia a quanto già detto nel paragrafo precedente riguardo ai possibili scenari e i poteri che concretamente il terzo nella veste di responsabile di beneficio comune potrebbe avere, senza violare le disposizioni che impongono nella s.p.a. una riserva di gestione rigida in capo agli amministratori. In breve, si tratterebbe di riconoscere al terzo poteri di consulenza istruttoria, senza alcun potere gestorio (si v. A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 335).

⁸⁵⁹ K. LEVILLAIN, B. SEGRESTIN, J. LÉVÊQUE, *Toward "Generative" Corporate Governance for Responsible Innovation*, cit., p. VII.

⁸⁶⁰ Per M. CIAN, *I comitati rappresentativi degli stakeholders e l'organizzazione societaria*, in *Banca, borsa, tit., cred.*, 2023, p. 356 i comitati esterni agli organi caratteristici di *stakeholder* potrebbero sorgere, o per iniziativa degli amministratori, e dunque nell'esercizio del loro potere gestorio, o per volontà statutaria dei soci. L'autore sottolinea (*ivi*, p. 361) che tali comitati non «possano agire mai nella struttura di governance della società e si pongono necessariamente e sempre al suo esterno». Questi potrebbero fungere come meccanismi di informazione, o di consultazione dei comitati, mediante la previsione anche di pareri non vincolanti da formulare sulle tematiche di loro interesse, seguendo le direttrici delle Linee guida ministeriali per le imprese sociali. L'autore (*ivi*, p. 366) non manca peraltro di considerare la compatibilità di tali comitati con il principio di tipicità del codice, che non dovrebbe rendere ammissibili, al di fuori degli spazi di manovra concessi dalla legge stessa, declinazioni "alternative" o "ibride" dei tre modelli legislativamente disciplinati, come pure l'adozione di modelli del tutto atipici. L'autore conclude ritenendo che «la funzione che l'innesto spontaneo di un comitato rappresentativo degli *stakeholders* all'interno dell'organizzazione societaria può svolgere è dunque essenzialmente una funzione di *disclosure* e di ascolto». Si v. anche P.H. CONAC, *Le comité de parties prenantes*, cit., p. 65 che precisa però che non si dovrebbero trattare di *comité de conseil* (come i *comité d'audit*) del consiglio d'amministrazione e non potrebbero avere poteri decisori poiché non sarebbe legale (sarebbe infatti contrario all'art. L225-35 *Code commerce* e agli imperativi della responsabilità collettiva dell'organo amministrativo). Si tratterebbero però di comitati consultivi, nonostante l'assonanza dei termini, caratterizzati però pur sempre da un certo legame con l'organo amministrativo e che nella pratica potrebbero però esercitare *de facto* un potere gestorio nella società.

⁸⁶¹ M. CIAN, *I comitati rappresentativi degli stakeholders*, cit., p. 356 analizza la questione della compatibilità dei comitati di *stakeholder* con le società lucrative in generale, e non solo per quelle qualificate benefit; si v. pure M. HOUBEN, *La distribuzione della responsabilità nei consigli di amministrazione con comitati interni investiti di funzioni istruttorie, propositive e consultive*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2022, p. 439 ss. Per quanto riguarda la Francia, B. LECOURT, *Le comité des parties prenantes*, cit., p. 489 precisa che «Il est possible de considérer d'ores et déjà que la participation des parties prenantes à la gestion pourrait se réaliser par le biais d'un comité des parties prenantes, celui-ci ayant un rôle consultatif auprès des organes de direction et d'administration». L'autore fa come esempio AXA, Michelin, Veolia, Sanofi, Carrefour che hanno istituito un comitato di *stakeholder* con funzioni consultive (tutte queste società, inoltre, hanno anche individuato una *raison d'être*).

benefit e delle *société à mission* e giustificata dalla loro specialità nel perseguire un duplice scopo.

Si può concludere perciò che la normativa italiana e quella francese non hanno innovato, rispetto a quanto disposto per le altre società non-benefit, imponendo obblighi di partecipazione (di vario genere) in capo agli *stakeholder*. Anzi, finora le soluzioni esaminate sono solo ipotesi proposte in dottrina, o al massimo messe in atto da alcune società nella prassi. Ma tutte queste sono lasciate alla libertà dei rispettivi soci, che istituendole possono anche correre il rischio, come si è visto, di dar luogo a violazioni di disposizioni di ordine generale riguardo alla ripartizione delle competenze tra gli organi societarie e all'esclusività delle specifiche attribuzioni riconosciute in capo a ciascuno.

Per risolvere tale enigma, di innovare da una parte, senza violare le disposizioni del diritto societario, non è sufficiente la sola elaborazione di teorie o pratiche da parte della dottrina e della prassi, ma è necessario l'intervento del legislatore che individui un regime speciale, anche derogatorio rispetto alle regole principali del diritto societario, per le società benefit e *à mission*. In questo modo, il regime di tali società a duplice scopo si qualificherebbe come davvero originale. I legislatori devono perciò cogliere l'occasione di contraddistinguere la qualifica societaria per una marcata innovazione riguardo al ruolo degli *stakeholder*, e non limitarla solo dal riconoscimento esplicito del perseguimento di una duplice finalità.

L'assenza di disposizioni speciali per le società qualificate benefit e *à mission* conduce a equiparare i suoi *stakeholder* (citati direttamente o indirettamente nello statuto come beneficiari degli scopi sociali e ambientali) a quelli di una qualsiasi società lucrativa non-benefit che decide *una tantum* di intraprendere una determinata azione benevola nei confronti di alcuni *stakeholder*. Non hanno quindi uno status speciale, e possono solo accogliere la benevolenza che la società (o meglio, i soci) decideranno di fare, ma non possono in alcun modo pretendere di prendere parte alla sua messa in atto. Resta ora da verificare se, almeno, possano agire nei confronti degli amministratori nel caso in cui quest'ultimi non perseguano il beneficio comune.

3. Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori

Dopo aver trattato nei paragrafi precedenti gli obblighi che discendono in capo agli amministratori e la centralità del loro ruolo, in virtù della scelta dei soci di assumere lo status di società benefit e *à mission*, in questo ultimo paragrafo si intende verificare che cosa accade nel caso in cui tali amministratori non adempiano gli specifici obblighi, in particolare modo ove questi non perseguano le finalità di beneficio comune o *la mission* nell'esercizio dell'attività d'impresa. Come si è compreso, è proprio tale obbligo per l'organo gestorio che caratterizza e conferisce specialità al regime giuridico delle società aventi assunto la qualifica giuridica. Ma è lo stesso obbligo che ha generato dubbi riguardo alla sua concreta applicazione e problemi rispetto alla verifica dell'effettivo adempimento, in virtù dell'ampia

discrezionalità di cui i gestori godono e dell'applicazione della *business judgement rule* alle decisioni gestorie.

Al di là di tali problemi che rendono ardua l'identificazione della responsabilità gestoria, si intende verificare quali siano i rimedi che la disciplina speciale delle società benefit e delle *société à mission*, unitamente al diritto societario di ciascun Paese, hanno messo a disposizione per far valere la responsabilità degli amministratori.

Lo scopo di questo paragrafo è però anche quello individuare chi avrà il diritto ad esercitare un'azione di responsabilità nei loro confronti. Quest'ultima questione è uno dei principali punti su cui la dottrina si è lungo interrogata e che sarebbe in grado di caratterizzare il regime di specialità di tali società con duplice scopo. Come si è già osservato nel precedente paragrafo, il regime di tali società è carente nel riconoscere prerogative all'interno della *governance* societaria agli *stakeholder* destinatari del benefico comune (anche specifico). Pertanto, ove venisse provato che, oltre i soci, anche altri soggetti tradizionalmente "esterni" alla società possano vantare diritti nei confronti dei suoi amministratori, questo significherebbe attribuire alla società una funzione sociale realmente esigibile, almeno dal punto di vista risarcitorio⁸⁶², e che, come è stato fatto notare, potrebbe condurre però verso una forma d'istituzionalismo che al momento pochi legislatori sembrano volere⁸⁶³. Se dalla ricerca si arrivasse a comprendere che ancora una volta i beneficiari dello scopo di benefico comune non dispongano di alcuno strumento, (nemmeno in via successiva ed eventuale in grado d'incidere ad aumentare la probabilità che la società realizzi la missione per la quale si è impegnata), questo si dovrebbe tradurre come una grave mancanza di efficacia per il regime delle società con duplice finalità⁸⁶⁴.

Alla luce di tali considerazioni, si intende verificare per prima cosa quali siano i soggetti "interni" alla società che possano agire contro gli amministratori e gli strumenti giuridici a loro disposizione; e successivamente, indagare sulle concrete possibilità che i soggetti tradizionalmente "esterni" abbiano per invocare la responsabilità di coloro che sono incaricati di perseguire (anche) lo scopo benefico.

Non si intende in questa sede verificare quali possano essere invece gli strumenti riconosciuti ai terzi per agire nei confronti della società messi a disposizione nelle varie aree del diritto. Tali altre azioni si esamineranno nel capitolo successivo, insieme alla preventiva disamina degli strumenti di rendicontazione e valutazione a cui le società benefit e le *société à mission* sono sottoposte.

3.1. La responsabilità degli amministratori verso la società e i soci

Gli amministratori delle società benefit in Italia, come si è visto nei paragrafi precedenti, sono gravati da alcuni specifici obblighi che derivano dal regime proprio

⁸⁶² A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 346.

⁸⁶³ *Ibidem*.

⁸⁶⁴ *Ibidem*.

disposto dal legislatore italiano per le società che assumono tale status giuridico. Tali doveri “speciali” naturalmente si aggiungono a quelli imposti dalla legge agli amministratori di una qualsiasi società non-benefit⁸⁶⁵. Per ricapitolare, i gestori di una società benefit sono gravati innanzitutto dal dovere di amministrare la società bilanciando l’interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle altre categorie di *stakeholder* (comma 380); dal dovere di nominare il responsabile del beneficio comune (comma 380)⁸⁶⁶, oltre che da quello di redigere la relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario (comma 382). Per espresso richiamo del comma 381, la violazione di dei primi due speciali obblighi individuati al comma 380 dà luogo all’applicazione del regime di responsabilità previsto dal diritto societario in base alla disciplina del tipo sociale. Pertanto, agli amministratori si applicheranno le disposizioni codicistiche in tema di responsabilità⁸⁶⁷ contenute agli artt. 2392 e ss. e 2476 del Codice civile rispettivamente per le S.p.a. e per le S.r.l. E ugualmente si applicherà la medesima disciplina (anche se non espressamente richiamata) nel caso d’inosservanza del comma 382 riguardo alla relazione annuale, poiché si tratta della violazione di un obbligo previsto dalla legge⁸⁶⁸.

La Francia, come si è già detto nel primo paragrafo, non ha istituito espressamente dei nuovi doveri per i gestori della *société à mission*, come accaduto in Italia, ma non ci sono dubbi riguardo al fatto che l’organo gestorio di tale società sia gravato dall’obbligo di perseguire gli obiettivi statutari di natura sociale e ambientale nell’esercizio dell’attività d’impresa⁸⁶⁹, oltre che al rispetto della *raison d’être* e tenendo conto degli *enjeux sociaux et environnementaux* che invece sono

⁸⁶⁵ Si v. ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., p. 26 che, per l’appunto, precisa che gli amministratori nel gestire la società benefit sono tenuti a rispettare il dovere di agire con diligenza e in modo informato, nonché quello di perseguire l’interesse sociale senza conflitti di interesse. L’inosservanza di tali doveri dà luogo alle responsabilità previste dal diritto societario, con alcune specificità derivanti dalla peculiare natura di questa società. Si rinvia per approfondire nel dettaglio i doveri gestori a S. AMBROSINI, *La responsabilità degli amministratori*, in *Trattato delle società*, diretto da DONATIVI, Milano, UTET, 2022, p. 2002; Si v. anche M. FRANZONI, *Società per azioni (comm. art. 2392 c. c.)*, in *Comm. Scialoja e Branca*, a cura di GALGANO, Bologna-Roma, Zanichelli Editore, 2010; A. CAPRARA, *op. cit.*, p. 83.

⁸⁶⁶ E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 623 ritiene infatti che «gli amministratori saranno responsabili per non aver individuato tale soggetto, investendolo dei compiti e delle funzioni necessarie al perseguimento del beneficio comune, laddove la nomina dello stesso non costituirà causa di esonero da responsabilità né per l’organo amministrativo che non abbia saputo gestire l’impresa in modo da bilanciare l’interesse dei soci con gli altri interessi, né per l’organo di controllo che non abbia vigilato sul rispetto di tale dovere da parte degli amministratori».

⁸⁶⁷ E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 606.

⁸⁶⁸ ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., p. 27. Infatti, l’art. 2392 codice civile prescrive che: «Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo con la diligenza del mandatario, e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri (...)». Si v. anche art. 2476 codice civile per le S.r.l.

⁸⁶⁹ In questo senso si v. I. TCHOTOURIAN, *L’entreprise à mission: solution ou miroir aux alouettes pour la responsabilité sociale?*, cit., p. 782 che chiarisce che la *société à mission* ha creato una nuova norma gestoria per il *conseil d’administration*: «L’entreprise à mission a permis de définir une nouvelle norme de gestion de l’entreprise, qui est apte à donner corps à un équilibre entre les parties prenantes. En ce sens, pour certains experts, il est clair qu’avec l’entreprise à mission le CA de cette dernière n’encourt aucune responsabilité dès lors qu’il tient compte d’autres intérêts que ceux des actionnaires».

stati espressamente indicate nelle disposizioni legislative applicate al *conseil d'administration* e al *directoire* per le SA⁸⁷⁰.

Ugualmente, la scelta di non disporre previsioni specifiche riguardo al regime della responsabilità dell'organo gestorio nel caso di violazione della *mission* o della *raison d'être* è stata pacificamente interpretata come il rinvio al regime di responsabilità previsto per ciascuna forma sociale e l'applicazione, perciò, del *droit commun des sociétés*⁸⁷¹.

Le due discipline, non prevedendo alcuna previsione speciale riguardo al regime di responsabilità dei propri gestori, si sono differenziate dalle legislazioni benefit di altri Stati che invece hanno optato per limitare in certi termini la loro responsabilità verso taluni soci o terzi⁸⁷².

Seppure in astratto sembrerebbe semplice definire il regime di responsabilità a cui gli amministratori delle società benefit e delle *société à mission* sono sottoposti nel caso di violazione dei loro doveri, però non è altrettanto semplice applicare concretamente tali disposizioni in materia di responsabilità gestoria. Come si è già avuto modo di approfondire nel paragrafo precedente, non è facile poter controllare l'operato degli amministratori, sapere se questi hanno compiuto quanto necessario per il perseguimento delle finalità benefiche, ma al contempo adottato scelte gestorie profittevoli per i soci (pur sempre operando in modo responsabile, sostenibili e trasparente), o sbilanciato invece le decisioni gestorie nell'esclusivo interesse dei soci senza perseguire le finalità benefiche. L'ampia discrezionalità di cui godono

⁸⁷⁰ Questo è quanto prescritto espressamente all'art. L225-35 *Code commerce* per il *conseil d'administration* e all'art. L225-64 per il *directoire* (nel caso di sistema dualista) per la *Société anonyme*, ma il rispetto *raison d'être* e la presa in considerazione degli *enjeux sociaux et environnementaux* si applicano a tutte le società (ex artt. 1833 comma 2 e 1835 *Code civil*).

⁸⁷¹ In questo senso di v. A. PIETRACOSTA, *op. cit.*, p. 62; H. FLEISCHER, *Corporate Purpose*, cit., p. 12; e anche S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 14. Più complicato invece è il discorso che riguarda la violazione del 1833 comma 2 *Code civil* di cui la dottrina si interroga ancora sulla portata della disposizione (poiché alcuni ritengono che si tratti di una nuova obbligazione in capo all'organo gestorio, mentre altri sostengono che la modifica del 1833 abbia allargato la nozione d'interesse sociale). Nonostante i dubbi riguardo alla natura della modifica, per cui si rinvia alla Sez. I Cap. I §2 si v. però G. LERAY, *op. cit.*, p. 513 ritiene comunque che violazione della disposizione dia luogo alle sanzioni previste dalla dottrina specialistica del diritto societario. Infatti, si ritiene che ove la decisione dell'organo gestorio sia stata adottata in violazione all'interesse sociale "allargato" o in violazione del nuovo dovere di presa in considerazione delle problematiche sociali e ambientali, si dovrebbero applicare le disposizioni in materia di responsabilità degli amministratori ai sensi degli artt. L225-251 e ss. e L223-22 *Code commerce* rispettivamente per la SA e per la Sarl che sanzionano il comportamento gestorio sia in caso di «*infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion*». Si v. anche M. GERMAIN, *Extension du domaine de la responsabilité des dirigeants*, cit., p. 40 che si interroga riguardo alla natura della colpa nel caso di mancata considerazione delle questioni sociali e ambientali. Per l'autore sarebbe una colpa prudenziale. Non comporterebbe conseguenze proprie, ma produrrebbe un rischio sociale o ambientale, a seconda del significato che si dà al termine «*considération*»: (M. GERMAIN, *ivi*, p. 40) «*en l'absence de consultation, pourrait-on considérer que la société est responsable du risque qui survient? Sans doute: encore faudrait-il qu'un lien de causalité puisse être trouvé entre l'absence de consultation et la survenance du risque, situation qui paraît des plus difficiles à prouver*». Sul tema della responsabilità per la violazione dell'art. 1833 comma 2 si v. anche HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIÈRE DE PARIS, *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants*, cit., p. 57.

⁸⁷² Si v. per esempio la legislazione della provincia canadese della British Columbia in materia di *benefit company* che ha escluso ogni possibilità di condannare gli amministratori ai *monetary damages* per la violazione dei nuovi doveri indicati alla sottosezione 1 del §51.993 (perciò caratteristici per gli amministratori di una *benefit company*), ed escluso espressamente l'applicazione di qualsiasi altra norma di legge contraria. Si rinvia alla Sez. I Cap. II §1. Inoltre, in commento alle disposizioni del Model Act e della legislazione del Delaware si v. A. GALLARATI, *op. cit.*, p. 821; anche L. VENTURA, *Philanthropy And The For-profit Company*, cit., p. 21 (nt. 120).

rende estremamente difficile individuare le loro responsabilità, tanto più se si considera che le scelte gestorie sono comunque sottoposte alla *business judgement rule* (principio di *non-immixtion du juge*), per cui le loro decisioni non possono essere sindacate nel merito se si rivelino a posteriori erranee o dannose, a meno che non siano del tutto irrazionali, o adottate contravvenendo agli obblighi di diligenza⁸⁷³. Per semplificare, allora, gli amministratori potranno essere ritenuti responsabili solo per i danni imputabili al difetto di normale diligenza nella condotta degli affari sociali o all'inadempimento degli specifici obblighi previsti dalla legge, «ma non potranno essere chiamati in responsabilità per i risultati negativi della gestione che riguardino sia l'interesse dei soci che gli interessi di beneficio comune, ove abbiano adempiuti i propri oneri gestori»⁸⁷⁴. In definitiva, la valutazione da parte dell'autorità giudiziaria si dovrà concentrare nel verificare se l'attività di bilanciamento tra i diversi interessi sia stata svolta diligentemente. Ma nel rispetto della *business judgement rule*, la decisione adottata all'esito di tale attività di bilanciamento non potrà essere sindacata nel merito da parte dell'autorità giudiziaria «qualora siano rispettati alcuni presupposti: e cioè la decisione è stata assunta in buona fede, non in conflitto di interessi e a seguito di una adeguata procedura volta ad ottenere ed elaborare tutte le informazioni necessarie»⁸⁷⁵.

Nonostante le evidenti difficoltà nel poter riconoscere nella pratica la responsabilità degli amministratori a causa dell'ampio potere discrezionale, vale la pena chiarire in questa sede quali siano gli strumenti di diritto societario che l'ordinamento italiano e quello francese, mettono a disposizione per sanzionare i comportamenti gestori contrari ai loro obblighi, in particolare riguardo a quello “speciale” che caratterizza il regime delle società benefit e *à mission*, e cioè il “dovere” di perseguire gli obiettivi benefici indicati nello statuto dai soci all'interno dell'attività gestoria. Senza approfondire ogni singola ipotesi che possa almeno astrattamente configurare la responsabilità gestoria, si intende elencare quali

⁸⁷³ ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., p. 26; inoltre per alcuni, come si è già detto, alle decisioni gestorie delle società benefit, oltre alla *business judgement rule* si dovrebbe applicare anche la *benefit judgment rule* con l'effetto d'espone ancor meno gli amministratori a forme di responsabilità nei confronti dei soci e dei terzi (si v. M. STELLA RICHTER jr., *Società benefit e società non benefit*, in *Orizzonti de Diritto Commerciale*, cit., p. 6-7). Per la Francia, si rinvia a quanto già detto riguardo principio di *non-immixtion du juge*. Infatti come è stato più volte il giudice sarebbe sottoposto al principio di non ingerenza nella gestione delle società, e perciò dovrebbe limitarsi a stabilire se la decisione è stata presa in modo ragionevole da un organo normalmente diligente, senza dover controllare l'adeguatezza delle decisioni di gestione (per approfondire riguardo al principio di *non-immixtion du juge* si v. CA Versailles, 11 juin 1998, n°346-96, CA Versailles, 12 mai 2010, n°08-9130, CA Douai, 13 septembre 2018, n°16/04789). Tale principio è stato messo in discussione da alcuni con la modifica dell'art. 1833 *code civil*, e non tanto invece per le decisioni degli amministratori delle *société à mission* (in questo senso si v. M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY, *Droit des sociétés*, cit., p. 72.). Per altri invece è pacifico che il principio di *non-immixtion du juge* non si venuto meno e si applichi anche riguardo alla gestione delle società dopo la riforma dell'art. 1833 comma 2 (si v. HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIÈRE DE PARIS, *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants*, cit., p. 57).

⁸⁷⁴ ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., p. 26.

⁸⁷⁵ A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 60.

possono essere le azioni di responsabilità a cui gli amministratori sono soggetti nei confronti della società e dei singoli soci⁸⁷⁶.

Nelle s.p.a. e nelle s.r.l., i soci (ex art. 2393 e 2476 c.c.) possono esercitare l'azione nei confronti degli amministratori per inadempimento dei «doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto»⁸⁷⁷ che gli amministratori devono adempiere con la diligenza richiesta dall'incarico e dalle loro specifiche competenze⁸⁷⁸. Pertanto, i soci potranno far valere la responsabilità degli amministratori per non aver perseguito il beneficio comune⁸⁷⁹. In questo caso, la decisione di proporre l'azione è assunta dall'assemblea ordinaria con i normali quorum costitutivi e deliberativi⁸⁸⁰. Tale azione sembrerebbe essere l'azione fisiologica di reazione agli atti di *mala gestio* dei gestori; ma, come ha fatto notare la dottrina, poiché gli amministratori sono espressione dello stesso gruppo di comando che governa l'assemblea, questi sono fortemente restii ad istaurare azione risarcitorie nei confronti dei soggetti da loro prescelti⁸⁸¹. Per tale motivo, il legislatore ha permesso di esercitare l'azione sociale anche ai soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto (ma comunque non superiore al terzo)⁸⁸². Tale azione esercitata dai soci di minoranza (ex art. 2393 bis) è la stessa che può essere promossa dall'assemblea, ed è perciò tesa al risarcimento del danno per *mala gestio* arrecato dagli amministratori alla società, e il cui risarcimento andrà direttamente ed esclusivamente a favore della società stessa⁸⁸³. Pertanto, l'ipotesi di azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 (e all'art. 2393 bis per le azioni promosse dalle minoranze) si traducono nell'attribuzione di una pretesa risarcitoria idonea a neutralizzare il danno arrecato alla società causato dall'atto gestorio⁸⁸⁴; perciò, per

⁸⁷⁶ Si rinvia a G. POLIDORO, *op. cit.*, p. 269 che nel lavoro di comparazione riguardo ai ruoli dei consigli d'amministrazioni nelle società per azioni francesi e italiane precisa anche il ruolo degli amministratori e la loro responsabilità in via generale. In effetti, «en France et en Italie l'administrateur est membre d'un organe collégial. Cela veut dire que les décisions sont prises collégialement et que, le cas échéant, tous les administrateurs sont par principe solidairement responsables pour l'inobservation de la loi et des statuts ainsi que de la faute commise ensemble. En France comme en Italie, la responsabilité de l'administrateur demeure personnelle. Le Code de commerce, en France, et le Code civil, en Italie, disposent que l'administrateur engage sa responsabilité en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, de violation des statuts, ainsi qu'en cas de fautes de gestion». Si v. anche D. CORAPI, *op. cit.*, p. 475 per dei cenni comparati riguardo alla responsabilità degli amministratori nelle società azioni.

⁸⁷⁷ Artt. 2392 e 2476 comma 1 codice civile.

⁸⁷⁸ Si v. M. FRANZONI, *Società per azioni*, cit., p. 470 che precisa che «sullo sfondo c'è sempre l'idea che le scelte di gestione degli amministratori non sono sindacabili, sicché il giudice chiamato a decidere di un caso di responsabilità degli amministratori deve limitarsi a valutare se l'adempimento sia esatto sotto il profilo dell'osservanza del dovere di diligenza. Più volte si è ricordato che il mancato risultato non rientra nell'obbligazione degli amministratori poiché costituisce rischio d'impresa, dunque grava sui soci. L'obbligazione degli amministratori resta di mezzi e non è diventata di risultato neppure dopo la riforma, salvo l'errore macroscopico la cui portata è capace di escludere rilievo alla distinzione nell'ambito delle diverse obbligazioni».

⁸⁷⁹ ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., p. 26.

⁸⁸⁰ S. AMBROSINI, *op. cit.*, p. 2018.

⁸⁸¹ Per S. AMBROSINI, *op. cit.*, p. 2018 perciò tale tipo d'azione è proposta in momenti particolari, quali mutamento dei soci di controllo, o in situazioni in cui la gravità del comportamento gestorio giustifichi la rottura del *pactum fiduciae* con i soci. Tale legame tra i soci di maggioranza e gli amministratori giustifica la decisione del legislatore di aver legittimato anche l'esercizio dell'azione da parte del collegio sindacale con maggioranza dei due terzi (ex art. 2393 comma 3); e l'azione ad opera dei soci di minoranza (ex art. 2393 bis).

⁸⁸² S. AMBROSINI, *op. cit.*, p. 2021.

⁸⁸³ *Ibidem*.

⁸⁸⁴ Cass. sez. I, 7 luglio 2017, n. 16846.

la concreta applicazione è necessario che l'inadempimento dei doveri gestori da parte degli amministratori abbia causato un danno patrimoniale alla società da risarcire⁸⁸⁵. Tale tipo d'azione sembrerebbe facilmente ammissibile ove gli amministratori, mancando di perseguire le «finalità di beneficio comune», si rendessero colpevoli di un inadempimento dei loro doveri gestori tale da causare un danno economico al patrimonio della società. La necessità di un danno al patrimonio della società pone dei dubbi riguardo a talune ipotesi in cui si potrebbe in concreto verificare una violazione dei doveri degli amministratori nel perseguire le finalità benefiche, ma senza che ciò abbia dato luogo alla produzione di un danno patrimoniale della società. Talvolta, come è stato fatto notare, dall'inadempimento delle finalità benefiche potrebbe essere derivato per la società un guadagno molto più elevato di quello che la società avrebbe ottenuto nel caso in cui gli amministratori avessero perseguito le finalità benefiche⁸⁸⁶. In questo caso, sembrerebbe difficile il configurarsi del danno economico prodotto al patrimonio della società necessario per esercitare l'azione sociale, e sarebbe perciò impedito il ricorso a tale tutela anche ai soci con le migliori intenzioni e impegnati nel perseguire gli obiettivi di beneficio comune⁸⁸⁷. In altri termini, ove non sia riscontrabile un pregiudizio di natura patrimoniale, i soggetti astrattamente titolari della legittimazione non possono assumere alcuna iniziativa poiché difettano dell'interesse ad agire. Si comprende bene che non ogni volta che si verifica la violazione di legge o di statuto, questa è necessariamente foriera di danno, tanto più patrimoniale⁸⁸⁸.

In questa specifica ipotesi, si potrebbe configurare per il socio la possibilità di ricorrere alla tutela contenuta all'art. 2395 c.c.⁸⁸⁹ (ex art. 2476 per le srl). Il codice attribuisce al socio individualmente (o al terzo) un'azione che è volta al risarcimento del danno patito direttamente al suo patrimonio in conseguenza del fatto illecito degli amministratori, collegato causalmente alla gestione societaria⁸⁹⁰. In effetti, in questo caso il fatto del gestore che ha prodotto un danno direttamente nel patrimonio dei soci o dei terzi, potrebbe assumere rilievo anche qualora la gestione amministrativa fosse volta a realizzare l'interesse della società, e non si sia verificato alcun danno al patrimonio sociale⁸⁹¹. In questo caso è pur sempre necessario il verificarsi di un danno patrimoniale prodottosi, però direttamente nel patrimonio del socio o del terzo, non essendo ammesso come danno il riflesso della perdita patita dalla società sul

⁸⁸⁵ Si v. C. ANGELICI, *Società benefit*, cit., p. 10; anche S. AMBROSINI, *op. cit.*, p. 2030 che precisa come nel caso di azione sociale di responsabilità, il nesso causale tra *mala gestio* e pregiudizio arrecato alla società è onere degli amministratori provare l'assenza del nesso di causa fra inadempimento e danno, vista la natura contrattuale dell'azione.

⁸⁸⁶ Si interroga in questo senso C. ANGELICI, *Società benefit*, cit., p. 11; anche A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 347.

⁸⁸⁷ Si v. A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 348 (nt. 201) che precisa che l'interpretazione generalmente data al concetto di perdita in questa disposizione è limitata alle perdite economiche.

⁸⁸⁸ S. AMBROSINI, *op. cit.*, p. 2030.

⁸⁸⁹ C. ANGELICI, *Società benefit*, cit., p. 11. Il problema per l'autore (*ivi*, p. 12) sarebbe semmai determinare chi sono i terzi legittimati ad agire.

⁸⁹⁰ M. FRANZONI, *Società per azioni*, cit., p. 576.

⁸⁹¹ *Ibidem*.

patrimonio personale⁸⁹². Un esempio di legittimazione del socio all'esercizio dell'azione individuale potrebbe essere quella in cui questo, basandosi su un progetto di bilancio falso, si sia determinato ad entrare in società (o ad aumentare la propria partecipazione)⁸⁹³. In realtà però, più in generale «l'azione è esercitabile tutte quelle volte in cui da un atto colposo o doloso compiuto dagli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni derivi di per sé, anche indipendentemente da una qualsiasi azione strumentalizzatrice e fraudolenta di costoro, un pregiudizio del socio o del terzo»⁸⁹⁴.

Alcuni ritengono che nella società benefit un'ipotesi di pregiudizio diretto in capo al socio o al terzo, che permetterebbe d'azionare la responsabilità dei gestori ai sensi dell'art. 2395 c.c., si potrebbe configurare ove gli amministratori si siano resi inadempienti riguardo al dovere di perseguire il beneficio comune, il quale era stato specificato in maniera molto accurata ed entrando profondamente nel dettaglio, da fare sì che l'aspettativa da parte di soci (e terzi) rispetto al perseguimento della finalità di beneficio comune da parte della società potesse avere nei fatti elevato l'aspettativa di tali soggetti al livello di vero e proprio diritto soggettivo⁸⁹⁵. Oppure potrebbe essere ipotizzabile il ricorso all'art. 2395 ove il socio, basandosi sulle informazioni contenute nella relazione annuale di beneficio comune⁸⁹⁶, combinate con le cifre contenute nel bilancio, abbia appreso che dal perseguimento del beneficio comune sia derivato anche un aumento dei guadagni per la società, ma, nella realtà, tali informazioni siano false e non corrispondenti alle concrete azioni messe in atto dai gestori. Tali informazioni false però potrebbero essere state determinanti per il socio a non vendere o acquistare altre azioni della stessa società⁸⁹⁷. Naturalmente

⁸⁹² Per M. FRANZONI, *Società per azioni*, cit., p. 576 è un'azione non facilmente proponibile perché il danno conseguente alla cattiva gestione sociale normalmente si produce in capo alla società o ai creditori sociali sicché la perdita dei soci o dei terzi appare come riflesso del pregiudizio subito dalla società. Si v. anche S. AMBROSINI, *op. cit.*, p. 2028.

⁸⁹³ *Ibidem*.

⁸⁹⁴ S. AMBROSINI, *ivi*, p. 2029 che precisa che in questo caso, colui che agisce il socio (o il terzo) dovrà provare che è stato un determinato comportamento doloso o colposo degli amministratori a compiere l'atto da cui in via diretta è scaturito il danno. L'onere probatorio è più rigoroso (*ivi*, p. 2031).

⁸⁹⁵ Si v. A. BARTOLACELLI, «*Predicare bene e razzolare male*», cit., p. 334 (nt. 74).

⁸⁹⁶ Al comma 382 è prescritto che la società benefit rediga annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario. Tale relazione è redatta dall'organo gestorio.

⁸⁹⁷ Un'ipotesi simile è stata presentata anche da A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 64 riguardo ai terzi in generale, i quali «potrebbero sostenere che gli amministratori hanno posto in essere dichiarazioni infedeli o carenti in violazione degli specifici obblighi di informazione al pubblico, così da averli indotti a compiere atti che altrimenti non avrebbero posto in essere». L'ipotesi presentata si potrebbe fondare sull'orientamento della giurisprudenza che tende ad ammettere tali tipi di azione risarcitori ove gli amministratori abbiano redatto il bilancio, dei prospetti informativi o informazioni per il pubblico false. È necessario che venga fornita la prova del nesso di causalità, e cioè che il deprezzamento delle relative azioni non sia mera conseguenza dell'andamento del mercato e che la stessa informazione abbia effettivamente determinato il processo motivazionale che ha indotto l'azionista ad acquisire o a non alienare (si v. P. M. SANFILIPPO, *Gli amministratori*, in CIAN, *op. cit.*, p. 465, p. 547). Si v. anche S. AMBROSINI, *op. cit.*, p. 2028 secondo cui il socio non sarebbe carente di legittimazione attiva se le proprie azioni hanno visto diminuire il loro valore a causa della redazione di un bilancio falso e sulla scorta di questo il socio si sia deciso ad entrare in società (o aumentare la partecipazione). In effetti come è stato fatto notare questa specie di responsabilità (M. FRANZONI, *Società per azioni*, cit., p. 579) può assumere una certa importanza in relazione al fenomeno della circolazione ed alla collocazione presso il pubblico dei risparmiatori di prodotti finanziari; di prodotti che per la loro specifica funzione richiedono un preciso e dettagliato prospetto informativo onde consentire ai terzi una oculata scelta. Nel fare ciò gli amministratori devono mediare tra opposti interessi: quelli della società; degli acquirenti, per la protezione del risparmio, delle esigenze di finanziamento imprese: in questo

risulterà complicato fornire la prova del nesso di causalità. In generale, non risulta mai di facile prova per il socio dimostrare che dall'inadempimento gestorio sia dipeso un pregiudizio patrimoniale diretto, poiché nella maggior parte dei casi, o i soci subiscono un danno patrimoniale che è però il riflesso di quello causato alla società, o un danno che non è necessariamente patrimoniale e perciò non idoneo ad attivare l'azione di responsabilità degli amministratori⁸⁹⁸. Ed è proprio su tale punto che alcuni autori hanno proposto di riconsiderare la natura (direttamente) patrimoniale della perdita subita per provare l'interesse ad agire, e non solo per i soci, (i quali fra i molti sarebbero comunque quelli più facilitati nel fornire la prova), ma anche riguardo agli altri terzi che avrebbero un interesse diretto a che la società realizzi effettivamente la missione per la quale si è impegnata nel suo statuto⁸⁹⁹. Le azioni di responsabilità esaminate sono tutte legate alla necessità del danno patrimoniale perché seguono l'impostazione tradizionale in cui lo scopo della società è lo scopo di lucro, e il contratto sociale è stipulato tra i soci al fine di ripartire utili, e le azioni di responsabilità sono garantite in virtù di questa impostazione. Però probabilmente il fattore economico non dovrebbe più essere l'unico motore che garantisce il ricorso a dei mezzi di tutela, soprattutto in una società in cui lo scopo lucrativo è accompagnato anche da considerazioni di natura sociale e ambientale, vista la duplice finalità che compone lo scopo della società benefit. In sintesi, nel quadro generale della disciplina in materia di responsabilità, potrebbe risultare difficile da parte dei soci (ma ancora più per i terzi, come si vedrà nel proseguo) azionare gli strumenti giuridici a disposizione per sanzionare l'inosservanza degli obblighi di gestione della società benefit, poiché si rivelerebbe decisamente complicato sia fornire la prova in giudizio non solo di un danno (difficilmente traducibile in termini monetari), sia della sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta gestoria e il danno in ipotesi prodotti⁹⁰⁰.

In Francia, gli amministratori sono responsabili nei confronti dei soci e della società per le violazioni delle disposizioni statutarie e legislative, oltre che degli

settore gli amministratori si trovano ad impersonificare la mediazione tra gli opposti interessi, tutti meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico.

⁸⁹⁸ S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 966.

⁸⁹⁹ Si v. sul punto Sí v. A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 351 che propone una soluzione e cioè: «uma proposta que parece realista para dar uma melhor eficácia à disciplina, e não apenas nos casos das sociedades benefit, seria de reconsiderar como necessária a natureza (diretamente) patrimonial no conceito de prejuízo: tratar-se-ia de uma modificação epocal na forma de pensar dos juristas, e dos juízes em particular, de que naturalmente aqui não se podem desenvolver nem sequer as principais linhas de argumentação; uma tal solução parece contudo em termos gerais muito mais adequada aos tempos em que vivemos, em que a sociedade já não é perspctivada apenas como meio para realizar entradas, mas também com as suas implicações sociais. Afinal, se o fator económico já não é mais o propulsor exclusivo na constituição de uma sociedade comercial, bem podendo ser acompanhado por considerações mais latamente sociais e que se consagram na finalidade complexa das sociedades benefit, não se entende por que razão tais considerações sociais não devam ter um papel na garantia de que a sociedade cumpra a missão que os sócios quiseram que esta prosseguisse, abrindo a porta à possibilidade de ações legais iniciadas por parte de quem tem um interesse direto em que a sociedade efetivamente cumpra a missão a que se comprometeu nos seus estatutos».

⁹⁰⁰ S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 965.

illeciti commessi nella gestione della società⁹⁰¹ ai sensi degli artt. L223-22 e L225-251 *Code commerce* (rispettivamente per *SARL* e la *SA*). Tali disposizioni si applicano dunque sia nel caso di violazione della *raison d'être*⁹⁰², che riguardo al dovere di perseguire la *mission*⁹⁰³. Nell'ordinamento francese, perciò è regola comune a tutte le società che l'azione sociale di responsabilità possa essere esercitata, oltre che dal rappresentante legale (ad es., il nuovo gestore, definita come l'*action sociale ut universi*)⁹⁰⁴, da ciascun associato (c.d. *action sociale ut singuli*) ai sensi degli artt. L225-252 e L225-253 (per la *SA*) e l'art. L223-22 *Code commerce* (per la *SARL*)⁹⁰⁵. Perciò nel caso di mancato perseguimento della *mission*, così come nel caso di mancato rispetto della *raison d'être*, un socio potrebbe intentare un'azione *ut singuli* dimostrando come dalla violazione gestoria sia derivato un pregiudizio alla società, e agendo perciò allo scopo di riparare tale danno (secondo alcuni anche di natura reputazionale)⁹⁰⁶.

⁹⁰¹ Si v. P. DURAND-BARTHEZ, *Le guide de la gouvernance des sociétés*, Dalloz, Paris, 2020, p. 633 che spiega come esistono tre tipi *faute civile* in cui gli amministratori possono essere condannati a riparare il pregiudizio causato nei confronti della società, dei soci e dei terzi: la violazione di una disposizione di legge specifica del diritto societario (come il mancato rispetto di una regola riguardo al funzionamento del consiglio d'amministrazione); la violazione di una disposizione statutaria; e la «*faute de gestion*» (come possono essere gli atti contrari all'interesse sociale). La *faute de gestion* è l'ipotesi più ampia che lascia ampio margine di applicazione (ad esempio, dall'assenza nella legge e nella giurisprudenza di una nozione di interesse sociale, le corti hanno dedotto, su ispirazione del diritto inglese, il «*devoir de loyauté qui s'impose au dirigeant à l'égard de tout associé*». La violazione del *devoir de loyauté* costituisce un esempio di *faute de gestion*, in particolare nel caso di conflitto d'interesse (*ivi*, p. 634)). Per approfondire sul *devoir de loyauté* si v. S. SCHILLER, *Les fautes des dirigeants sociaux*, in *Mélanges en l'honneur du professeur Michel Germain*, Paris, LGDJ, 2015, p. 753, p.757.

⁹⁰² Si pronunciano in questo senso sia A. PIETRANCOSTA, *op. cit.*, p. 62; H. FLEISCHER, *Corporate Purpose*, cit., p. 12; e anche S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 14 riguardo alla violazione della *raison d'être* (anche ove sia extra-statutaria, ma in questo caso però «*le fondement de cette responsabilité ne serait plus la violation des statuts, mais la faute de gestion*»).

⁹⁰³ T. DE RAVEL D'ESCLAPON, *op. cit.*, p. 142 crede che: «*De la même façon que l'on peut imaginer que le dirigeant engage sa responsabilité à l'égard de la société s'il ne respecte pas la raison d'être, il engagerait sa responsabilité, dans des conditions similaires, s'il venait à agir en méconnaissance des engagements impliqués par la mission*». Ne era già convinta anche E. FORGET, *op. cit.*, p. 567, prima ancora che venisse adottato lo statuto di *société à mission*, interrogandosi sulla possibilità di adottare lo status di *société à l'objet social élargi* o di aggiungere degli impegni all'interno dello statuto societario. L'autrice riteneva in termini di responsabilità per i gestori che: «*la violation par le dirigeant d'un engagement statutaire est potentiellement génératrice de responsabilité à l'égard de la société; elle engage au demeurant la responsabilité du dirigeant dans les mêmes conditions que s'il avait commis une faute de gestion*».

⁹⁰⁴ Si v. D. GIBIRILA, *Responsabilité civile des dirigeants de sociétés*, Levallois, Lefebvre, 2019, p. 54 che precisa come «*La société, personne morale, a qualité pour ester en justice lorsqu'elle subit personnellement le dommage causé par la faute du dirigeant. On parle dans ce cas d'action sociale exercée ut universi qui a pour objet le maintien ou la reconstitution du patrimoine social spolié par les dirigeants fautifs. (...) Bien que la société soit seule titulaire de l'action, celle-ci est exercée par l'organe ou les représentants déterminés par la loi ou les statuts et dotés du pouvoir d'agir au nom de cette société: le gérant dans les sociétés civiles, en nom collectif, en commandite et a responsabilité limitée, le président du conseil d'administration (...)*».

⁹⁰⁵ A. ZANARDO, *Legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nelle società di persone: una questione ancora aperta*, in *Giur. comm.*, 2017, I, p. 407, p. 415 (nt. 33), che rinvia altresì a P. LE CANNU, B. DONDERO, *Droit des sociétés*, Paris, LGDJ, 2015, p. 317 s., i cui autori rilevano che «*[l]e risque d'inaction des dirigeants justifie l'attribution, à chaque associé, du droit d'agir "ut singuli" [...] l'associé n'agit pas pour lui-même, mais pour la société, dont il devient un "organe occasionnel". Il supplée la carence des dirigeants*». Si v. anche D. GIBIRILA, *Responsabilité civile des dirigeants de sociétés*, cit., p. 55 «*Dans les SARL et les sociétés par actions, être exercée ut singuli par un associé, en réparation d'un préjudice causé à la société entière mais dont il ne subit qu'indirectement les répercussions*». J. PIDOUX, *Le déclenchement des actions en responsabilité, in Les responsabilités du dirigeant de société. Regards croisés de droit civil et de droit pénal*, a cura di DEXANT-DE BAILLIENCOURT e LAPÉROU-SCHENEIDER, Dalloz, Paris, 2018, p. 35.

⁹⁰⁶ T. DE RAVEL D'ESCLAPON, *op. cit.*, p. 142; anche R. DALMAU, *op. cit.*, p. 5; anche I. DESBARATS, *Les sociétés à mission: l'épreuve du feu*, cit., p. 750.

Lo stesso socio, però, potrebbe agire anche individualmente ove provi di aver subito un danno personale, che non deve essere però semplicemente il riflesso di quello eventualmente subito dalla società (ex art. l'art. L223-22 comma 3 e L225-251 *Code commerce*)⁹⁰⁷. Come è stato fatto notare, però, questo tipo di azione individuale è poco comune poiché la giurisprudenza è molto rigorosa nel valutare il danno personale di un azionista. Ad esempio, non potrebbe essere considerata ammissibile tale azione individuale contro la condotta dell'amministratore ove l'azionista sostenga di aver subito una perdita di valore delle sue azioni, poiché tale perdita sarebbe esclusivamente il risultato di un danno subito dalla società e mancherebbe perciò il danno personale. Ciononostante, sembrerebbe che «la question du préjudice personnel pourra cependant à nouveau se poser lorsque l'actionnaire pourra établir que son investissement a été guidé par les principes RSE violés ou méconnus par le dirigeant fautif, une telle faute pouvant au moins avoir causé un préjudice moral à cet actionnaire particulier»⁹⁰⁸. Pertanto, non è escluso che anche il socio della *société à mission* possa riuscire a provare tale danno personale derivato dal comportamento illecito dei gestori⁹⁰⁹.

Come è stato rilevato in dottrina il ricorso a tali sanzioni nei confronti degli amministratori delle *société à mission* potranno essere più facilmente applicate, ove la missione venga specificata in maniera chiara, anche negli specifici obiettivi che gli amministratori devono raggiungere. Ma soprattutto ad incidere positivamente rispetto al ricorso agli strumenti di responsabilità potrebbe essere l'esistenza del controllo del *comité de mission* e dell'organo di certificazione terzo, i quali con i

⁹⁰⁷ Si v. D. GIBIRILA, *Responsabilité civile des dirigeants de sociétés*, cit., p. 55 sarebbe la natura personale o collettiva del danno a determinare la natura individuale o sociale dell'azione intrapresa dal socio.

⁹⁰⁸ HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIÈRE DE PARIS, *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants*, cit., p. 58. Si v. D. GIBIRILA, *Responsabilité civile des dirigeants de sociétés*, cit., p. 55 che precisa che la mera svalutazione delle azioni della società non può essere considerata un danno personale distinto dalla perdita subita dalla società. Questo danno è causato alla società e solo indirettamente all'azionista. Risarcire la società per la perdita di valore delle sue azioni, e poi i soci che le detengono, equivarrebbe a risarcire due volte la stessa perdita. Tuttavia, come ha riconosciuto la *Court de Cassation* nel 2010, la perdita subita dagli azionisti per aver investito o mantenuto le azioni a causa di false informazioni diffuse dagli amministratori, di omissione di informazioni e di presentazione di conti inesatti da parte degli amministratori è distinta dalla perdita derivante dalla svalutazione delle azioni. Tale perdita deriva dalla «perdita di opportunità di investire il proprio capitale in un'altra sede o di rinunciare a quello realizzato» (D. GIBIRILA, *ivi*, p. 56 che cita Cass. com. 9-3-2010 n° 08-21.547; e CA Limoges 17-1-2013 n° 11/01356, in cui i giudici avrebbero ritenuto che gli azionisti, incoraggiati a sottoscrivere o mantenere le azioni per via del comportamento gestorio che si è sostanziato nel fornire un quadro incompleto della situazione della società, hanno subito un danno personale. La Corte d'appello avrebbe perciò ritenuto che il danno dell'azionista consistesse nella perdita dell'opportunità di investire il proprio capitale in un altro investimento o di rinunciare a quello già effettuato). Si v. anche in commento alla Cass. com. 9-3-2010 n° 08-21.547 P. DURAND-BARTHEZ, *Le guide de la gouvernance des sociétés*, cit., p. 639 che ritiene che la sentenza abbia compiuto un *revirement* riguardo all'orientamento fino a quel momento costante, che escludeva come danno personale del socio, causato dalla *faute* dell'amministrazione, la perdita di valore dell'azione poiché riteneva tale danno come corollario di quello subito dalla società. Invece la *Cour de Cassation* in tale sentenza riconosce il nesso di causalità tra la diffusione d'informazioni false e il pregiudizio di perdita di chance subito dall'azionista personalmente.

⁹⁰⁹ Per alcuni il danno non dovrebbe essere esclusivamente di natura patrimoniale, come richiesto invece in Italia (HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIÈRE DE PARIS, *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants*, cit., p. 22; RAPPORT ROCHER, *op. cit.*, p. 39).

loro rapporti potranno facilitare la prova di «*tous les manquements des dirigeants*»⁹¹⁰ e del nesso causale rispetto al danno verificatosi alla società o al socio. Lo stesso vantaggio potrebbe non esistere in Italia, come presto si vedrà nel capitolo successivo, poiché la relazione di benefico è redatta dal consiglio d'amministrazione stesso, secondo dei parametri esterni, ma non è soggetta ad un controllo esterno. Questo non significa che gli amministratori indicheranno informazioni false, ma poiché i parametri impiegati per la misurazione del perseguimento del benefico comune non sono standardizzati (e neppure troppo precisi), non sarà estremamente semplice comprendere da tale relazione se sia verificata o meno una violazione dei loro doveri gestori, da poter usare come prova in giudizio contro gli amministratori stessi⁹¹¹.

Va rilevato, infine, che nella maggior parte dei casi, i soci, sia in Francia che in Italia, piuttosto che ricorrere alle azioni sociali esaminate per invocare la responsabilità civile degli amministratori, preferiscono ricorrere alla revoca o a non rinnovare l'incarico qualora non siano soddisfatti dell'operato gestorio⁹¹² (sia perché non perseguono il beneficio comune, o perché non sono d'accordo con le scelte discrezionali). Saranno perciò più i singoli soci o la minoranza⁹¹³ a scontrarsi con i limiti e le difficoltà di tali strumenti giuridici messi a disposizione dal diritto societario per far valere la responsabilità civile dei gestori.

Resta però da verificare se esistano delle azioni a disposizione degli *stakeholder* per invocare la responsabilità civile degli amministratori per gli inadempimenti dei loro specifici doveri.

3.2. La responsabilità degli amministratori nei confronti degli *stakeholder*. Esiste davvero?

Agli *stakeholder* delle società benefit e delle *société à mission* non sono state riconosciute dai rispettivi legislatori alcune particolari prerogative all'interno degli organi gestori della società, non partecipando in alcun modo al procedimento interno per il perseguimento degli obiettivi benefici che li riguardano. Resta perciò da verificare se questi abbiano dei poteri e/o dei diritti nei confronti degli amministratori, i soli incaricati di elaborare strategie e assumere decisioni riguardanti gli obiettivi benefici nell'esercizio dell'attività d'impresa, in modo da far valere a posteriori, in caso di violazione, le loro pretese.

⁹¹⁰ R. DALMAU, *op. cit.*, p. 5; anche I. DESBARATS, *Les sociétés à mission: l'épreuve du feu*, cit., p. 750 ritengono che il ricorso a *un tiers certificateur pourrait être utile* per provare la violazione della *mission* e il nesso di causalità tra che la violazione e il danno alla società per l'esercizio dell'azione *ut singuli*.

⁹¹¹ M. SQUEGLIA, *Il welfare aziendale tra CSR e trasformazioni d'impresa. Le società benefit e il welfare aziendale. Verso una nuova dimensione della responsabilità sociale delle imprese*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, 2020, p. 61 (nt. 30) ritiene che la scelta di effettuare una autovalutazione, per quanto esaustiva e approfondita possa rivelarsi, non è congrua allo scopo e neppure rispondente agli obblighi di trasparenza, di attendibilità e di responsabilità verso tutti gli stakeholder.

⁹¹² F. DENOZZA, A. STABILINI, *op. cit.*, p. 14; S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 966; S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 15; v. anche I. URBAIN-PARLEANI, *L'article 1835 et la raison d'être*, cit., p. 546; H. FLEISCHER, *Corporate Purpose*, cit., p. 12.

⁹¹³ F. DENOZZA, A. STABILINI, *op. cit.*, p. 14.

Le ipotesi potrebbero essere di vario genere, come ad esempio quella in cui gli *stakeholder* sostengano che gli amministratori abbiano violato il dovere di bilanciare i vari interessi e, ignorandoli, abbiano ad essi determinato un danno⁹¹⁴; oppure sia stata violata la *raison d'être*⁹¹⁵ da cui è dipeso un pregiudizio; o anche nell'ipotesi in cui gli amministratori abbiano «posto in essere dichiarazioni infedeli o carenti in violazione degli specifici obblighi di informazione al pubblico, così da averli indotti a compiere atti che altrimenti non avrebbero posto in essere»⁹¹⁶. Come già puntualizzato *supra*, si intende esaminare in questa sede solo i rimedi previsti dal diritto societario italiano e francese, sia nel regime “speciale” applicato alle società con duplice finalità che quello “ordinario”, applicabile in virtù della specifica forma societaria. Gli altri strumenti giuridici riconosciuti ai terzi nelle varie aree del diritto per agire nei confronti della società saranno esaminati successivamente⁹¹⁷ (in particolare riguardo alle disposizioni in materia civile per la responsabilità extracontrattuale, diritto dei consumatori, della pubblicità ingannevole, ecc)⁹¹⁸.

Fin da subito è necessario chiarire che né la legislazione francese né quella italiana hanno espressamente riconosciuto e/o escluso la possibilità che i terzi *stakeholder* della società *benefit e à mission* agiscano nei confronti degli amministratori per aver violato i loro doveri generali e speciali⁹¹⁹. Seguendo la via del silenzio si sono ancora una volta distinti dalle legislazioni statunitensi in materia di *benefit corporation* a cui sono entrambi ispirati, che invece hanno espressamente escluso tali forme di responsabilità per i gestori⁹²⁰. In assenza di disposizioni speciali, è pacifica l'applicazione della disciplina prevista in funzione della forma sociale, tanto più se si ricorda che sia l'Italia che la Francia, ha creato una qualifica giuridica, e non un nuovo modello societario. Perciò l'assenza di disposizioni speciali “derogatorie” inevitabilmente dovrebbe comportare l'applicazione del regime ordinario previsto per la forma societaria.

Entrambi gli ordinamenti prevedono espressamente forme di responsabilità degli amministratori nei confronti dei terzi, e non solo verso la società e i soci (si v.

⁹¹⁴ A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 64.

⁹¹⁵ Si rinvia alla Sez. I Cap. I §2 per quanto già detto riguardo ai rimedi in capo ai terzi in caso di violazione della *raison d'être* (indipendentemente dal fatto che la società sia una *société à mission*). Si richiameremo in questa parte solo quelli specifici del *droit des sociétés*, per cui le possibili azioni di responsabilità contro gli amministratori in caso di violazione della *raison d'être*.

⁹¹⁶ A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 64

⁹¹⁷ Si rinvia in questa Sezione al Cap. III §2.2.3.

⁹¹⁸ A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 63 che precisa come, in effetti, dei profili di responsabilità (oltre alle sanzioni previste nel codice dei consumatori e nella disciplina sulla pubblicità ingannevole) dovrebbero sorgere anche in capo alla società (avendo la stessa non adempiuto a quegli impegni assunti con determinati *stakeholder* e in relazione all'operato dei suoi amministratori).

⁹¹⁹ L. VENTURA, *Philanthropy And The For-profit Company*, cit., p. 22; S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 964 che precisano l'assenza di previsioni attribuenti poteri o diritti in ambito societario a tali soggetti per far valere l'inadempimento gestorio riguardo (anche) al perseguimento del beneficio comune. Si v. Anche E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 606 secondo cui il rinvio del comma 381 alle disposizioni del codice civile per inadempimento degli oneri gestori “speciali” contenuti al comma 380 confermerebbe l'esclusione di una specifica azione per gli *stakeholder*.

⁹²⁰ A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 65 fa l'esempio del Model Benefit Corporation Legislation § 301 (d) che esclude l'esistenza di doveri fiduciari nei confronti degli *stakeholder*; e che questi ultimi non possono agire contro gli amministratori (Model Benefit Corporation Legislation § 305 (a)).

artt. 2395 e 2476 Codice civile c.; e artt. L223-22 e L225-251 *Code commerce*)⁹²¹. Tali disposizioni hanno interrogato, e interrogano tuttora, la dottrina sulla possibilità di ricomprendere nella definizione di “terzo” anche gli *stakeholder* delle società *benefit* e *à mission*⁹²².

Riguardo alla Francia, va chiarito che la giurisprudenza ha espressamente richiesto, senza che fosse prescritto dalla legge, che per la configurazione della responsabilità civile dell'amministratore sia necessaria la prova di una *faute séparable* del gestore⁹²³. L'invenzione dei tribunali ha dunque vietato di ritenere gli amministratori responsabili nei confronti dei terzi per una *faute simplee*, pretendendo invece la prova di una *faute détachable*, la cui definizione è però estremamente complessa⁹²⁴. La *Cour de Cassation* ha ritenuto che sussista una *faute separable* «lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice des fonctions sociales»⁹²⁵. Secondo questa

⁹²¹ Gli amministratori sono responsabili civilmente anche nei confronti dei creditori sia in Italia che Francia. Si v. G. POLIDORO, *op. cit.*, p. 269 che precisa come «Dans les deux pays, l'action en réparation collective, devant un tribunal, peut être intentée par les associés et par les créanciers, tandis que l'action en réparation individuelle peut être intentée par un associé ou par un tiers». Si v. anche D. CORAPI, *op. cit.*, p. 475. L'ordinamento italiano attribuisce un'azione di responsabilità anche ai creditori ex art. 2394 codice civile. (si v. M. FRANZONI, *Società per azioni*, cit., p. 552, secondo cui l'azione è sottoposta a un duplice presupposto: per prima cosa, l'inosservanza da parte degli amministratori degli obblighi che la legge prescrive loro in ordine alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale; secondo, la conseguente insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le ragioni dei creditori. Cronologicamente questi presupposti possono essere ulteriormente scomposti in tre momenti: il compimento di un atto degli amministratori che viola il primo punto; il prodursi di un danno quale conseguenza dell'insufficienza del patrimonio; l'emergere in concreto dell'insufficienza patrimoniale, che può anche non essere contestuale al compimento dell'atto. Tali elementi sono oggetto di prova specifica da parte dei creditori sociali, i quali non si possono limitare a dedurre la perdita dell'integrità del patrimonio, ma devono dimostrare la specifica violazione compiuta dagli amministratori in rapporto di causalità con il danno subito). Riguardo all'ipotesi in cui non si sia perseguita la «finalità di beneficio comune», C. ANGELICI, *Società benefit*, cit., p. 11 crede che sia ben difficile pensare a un'azione dei creditori sociali ex art. 2394 codice civile: «ciò se non altro in quanto tale finalità direttamente o indirettamente implica un trasferimento di ricchezza dal patrimonio sociale e non si vede quindi in che modo il suo mancato perseguimento potrebbe pregiudicarne l'integrità»; per la approfondire responsabilità dei gestori nei confronti dei creditori in Francia si v. D. GIBIRILA, *Responsabilité civile des dirigeants de sociétés*, cit., p. 51 ss.

⁹²² Tale disposizione è stata a lungo esaminata dalla dottrina italiana per verificare la fattibilità e utilità di applicare tale strumento del diritto societario anche ai terzi delle società *benefit*, e in particolar modo ai beneficiari del beneficio comune. Si v. ad esempio tra i molti, C. ANGELICI, *Società benefit*, cit., p. 11; F. DENOZZA, A. STABILINI, *op. cit.*, p. 12; S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 956; A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 67; A. BARTOLACELLI, *Le società benefit*, cit., p. 270; ID., *Modelos de sociedades “especiais” com fim adicional de “beneficio comum”*, cit., p. 351; E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 606; M. MAUGERI, «Pluralismo» e «monismo» nello scopo della s.p.a., cit., p. 599 non ritiene che l'art. 2395 c.c., sia in grado d'assolvere il ruolo di “norma” che legittimi gli *stakeholder* ad agire nei confronti degli amministratori in ragione delle difficoltà connesse alla dimostrazione di un danno diretto al patrimonio personale del terzo nel caso di violazione di un interesse “diffuso” al rispetto di generiche istanze ambientali o di equità sociale. In Francia si v. in particolare RAPPORT ROCHER, *op. cit.*, p. 36; S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 15; v. anche I. URBAIN-PARLEANI, *L'article 1835 et la raison d'être*, cit., p. 546; E. COHEN, *op. cit.*, p. 103; HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIÈRE DE PARIS, *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants*, cit., p. 58.

⁹²³ RAPPORT DU GROUP DE TRAVAIL, *La réforme du droit français de la responsabilité civile et les relations économiques*, Avril 2019, p. 86 (disponibile online: https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/migrations/portail/art_pix/Rapport_CA_PARIS_reforme_responsabilite_civile.pdf).

⁹²⁴ La giurisprudenza civile nel creare la “*faute séparable*” avrebbe preso ispirazione dal diritto pubblico e dalla nozione di “*faute de service*” creata dalla giurisprudenza del *Conseil d'État*. Si v. S. SCHILLER, *Les fautes des dirigeants sociaux*, cit., p. 760. Si v. D. GIBIRILA, *Responsabilité civile des dirigeants de sociétés*, cit., p. 40 ss.

⁹²⁵ Si v. Cass. com. 20 mai 2003 n° 99-17.092 in cui la *Chambre commerciale* considerava che ci fosse *faute separable* «lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice des fonctions sociales». Si v. E. FORGET, *op. cit.*, p. 570 (nt. 2340); anche S. SCHILLER, *Les fautes des*

impostazione, il terzo per invocare la responsabilità personale del dirigente deve dimostrare che il mancato perseguimento degli obiettivi sociali e ambientali costituisce una colpa separabile dai suoi doveri. Pertanto, «cette faute doit être, même dans le cadre des limites des attributions du dirigeant, une faute (i) intentionnelle, (ii) d'une particulière gravité et qui soit (iii) incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales»⁹²⁶. L'esistenza di una colpa separabile è valutata in maniera estremamente rigorosa dalla giurisprudenza, che quindi ammette solo eccezionalmente la responsabilità personale dell'amministratore⁹²⁷.

Seguendo tale regime giurisprudenziale, è comune nella dottrina ritenere che la responsabilità dell'amministratore nei confronti dei terzi sia più teorica, che pratica⁹²⁸. In effetti, anche riguardo alle novità della Loi Pacte, ad esempio per la violazione della *raison d'être*, è stato ritenuto che fornire la prova che l'atto concluso in violazione della *raison d'être* costituisca una colpa scindibile dalle funzioni del gestore, al fine di condannarlo alla responsabilità civile, sembra quasi impossibile⁹²⁹. E lo stesso alcuni hanno creduto riguardo alla violazione della «prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux» che essendo «principalement envisagée comme une règle de gestion, il paraît en l'état peu probable qu'une violation de celle-ci suffise à établir l'existence d'une faute séparable des fonctions»⁹³⁰. E tali riflessioni sembrano potersi estendere facilmente anche riguardo alla violazione della *mission*. Non dovrà essere affatto facile però dimostrare che l'atto concluso in violazione della *mission* costituisce una colpa scindibile dalle funzioni gestorie, e ritenere perciò responsabili civilmente gli amministratori verso le *parties prenantes* per la *faute* commessa, anche qualora sia provato il *préjudice* e la *causalité*.

Si concorda con quanti hanno sostenuto che i rischi per gli amministratori, dopo l'entrata in vigore della Loi Pacte, di essere chiamati a rispondere con la loro responsabilità civile sono estremamente limitati, vista l'applicazione stringente da

dirigeants sociaux, cit., p. 760 che individua perciò tre criteri per cercare di definire la *faute separable*: «1) la gravité de la faute: la faute doit être d'une particulière gravité; 2) l'intention de son auteur: la faute doit avoir été commise intentionnellement; 3) incompatibilité avec l'exercice normal des fonctions sociales de la faute ainsi commise». Si v. anche E. NICOLAS, *La notion de faute séparable des fonctions des dirigeants sociaux à la lumière de la jurisprudence récente*, in *Revue des sociétés*, 2013, p. 535.

⁹²⁶ HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIÈRE DE PARIS, *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants*, cit., p. 59.

⁹²⁷ Per una ricostruzione dei vari casi giurisprudenziali in cui i giudici francesi hanno ritenuta provata la *faute détachable* dell'amministratore così da condannarlo come responsabile civilmente si v. D. GIBIRILA, *Responsabilité civile des dirigeants de sociétés*, cit., p. p. 42; (ivi, p. 44) sono invece riportati i casi in cui è stata esclusa la responsabilità personale del gestore vista la mancata prova di una *faute séparable* dalle funzioni (un esempio Cass. Com. 24-9-2002, n° 1477 in cui non è stata riconosciuta la *faute séparable* dalla funzione per l'amministratore che nel concludere un contratto di prestito con la banca ha commesso un *erreur d'appréciation sur le risque d'insolvabilité de la société* nel momento della sottoscrizione del contratto. In questo caso la *faute* commessa dal gestore sarebbe rientrata nell'esercizio delle sue funzioni e non poteva essere invocata la responsabilità personale da parte della banca).

⁹²⁸ S. SCHILLER, *Les conséquences de la nouvelle rédaction des articles 1833 et 1835*, cit., p. 1034; S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 15.

⁹²⁹ S. SCHILLER, *Les conséquences de la nouvelle rédaction des articles 1833 et 1835*, cit., p. 1034.

⁹³⁰ HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIÈRE DE PARIS, *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants*, cit., p. 59.

parte delle corti nel riconoscere la *faute détachable*⁹³¹. Pertanto, quando non è provata la colpa separabile dei gestori, la responsabilità è assunta dalla stessa società⁹³², ed è proprio questa a dover essere soggetta alle varie forme di responsabilità nei confronti dei terzi secondo le altre disposizioni del *droit spécial* (del *droit du travail* nel caso del *salarié* che lamenta la violazione della *mission*; del consumatore secondo il *droit de la consommation*, ecc.) e del *droit commun*, piuttosto che del diritto societario.

In Italia, in via di principio, alcuni ritengono che non ci dovrebbero essere problemi riguardo all'applicazione dell'art. 2395 c.c. agli *stakeholder* beneficiari, poiché: «è espressamente sottolineato dalla legge, che il perseguimento della “finalità di beneficio comune” sia un obbligo degli amministratori nei confronti della società»⁹³³ e sarebbe fuori questione «che l'inadempimento a tale obbligo possa arrecare un danno a coloro che in sua mancanza ne ricaverebbero un beneficio»⁹³⁴. A ciò si aggiunga anche che il comma 381 rinvia alle disposizioni del codice civile, il quale prevede una forma di responsabilità civile degli amministratori verso i terzi. I principali problemi sorgono però in via applicativa, e in particolare il punto di maggiore criticità è «individuare i profili di specificità che possono consentire l'individuazione dei terzi legittimati ad agire»⁹³⁵. Su questo punto rileva anche sottolineare che sembrerebbe oramai pacifico in giurisprudenza che tale azione presupponga una forma di responsabilità extracontrattuale⁹³⁶. In questo modo, almeno teoricamente, chiunque provi la condotta dolosa o colposa degli amministratori, il danno e il nesso causale è legittimato ad agire ai sensi di tale norma nei confronti degli amministratori⁹³⁷. Naturalmente l'onere della prova a carico dell'attore è assai oneroso, vista la difficoltà di provare tutti questi elementi, rendendo perciò tale azione esperibile più nelle pagine della dottrina che negli atti processuali.

Alcuni hanno perciò cercato di tentare di qualificare il rapporto dello *stakeholder* con la società benefit attraverso gli istituti contrattuali esistenti, in modo da verificare se esista per gli *stakeholder* la possibilità di invocare una forma

⁹³¹ RAPPORT ROCHER, *op. cit.*, p. 39.

⁹³² V. M. GERMAIN, *Extension du domaine de la responsabilité des dirigeants*, cit., p. 40; S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 15.

⁹³³ C. ANGELICI, *Società benefit*, cit., p. 12.

⁹³⁴ *Ibidem.*

⁹³⁵ *Ibidem.*; anche E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 606 ritiene perciò che gli *stakeholder* (ferma restando la difficoltà di rivenire un danno patrimoniale nella mancata realizzazione dello scopo di beneficio comune) «potranno agire esclusivamente ai sensi dell'art. 2395 c.c. (nella misura in cui abbiano subito un pregiudizio diretto riconducibile ad un atto doloso o colposo degli amministratori)».

⁹³⁶ A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 68; si v. anche S. AMBROSINI, *op. cit.*, 2029 secondo cui la giurisprudenza ha negli anni chiarito natura extracontrattuale di tale responsabilità all'art. 2395 c.c. Così, «non è riferibile al pregiudizio patito dal terzo in conseguenza dell'inadempimento contrattuale della società: invero l'inadempimento contrattuale di una società di capitali non può di per sé implicare responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti di altro contraente o del socio secondo la previsione dell'art. 2395 atteso che tale responsabilità di natura extracontrattuale postula fatti illeciti imputabili a comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi».

⁹³⁷ E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 606.

contrattuale di responsabilità che renda più agevole l'onere probatorio a carico dell'attore. Rispetto a tali riflessioni potrebbero ritornare utili le valutazioni che si sono già compiute riguardo all'esistenza di almeno due macrocategorie di *stakeholder* della società benefit: quelli interessati dal beneficio comune specifico e tutti gli altri, destinatari del dovere generale di "operare in maniera sostenibile, trasparente, e responsabile" e di qualsiasi altra disposizione di legge. I primi rappresenterebbero in via "diretta" la volontà dei soci di favorire tali categorie.

In questi anni, alcuni in dottrina hanno proposto di investigare i «contratti con protezione del terzo»⁹³⁸, per verificare se gli *stakeholder* destinatari delle finalità statutarie abbiano uno specifico «contatto sociale»⁹³⁹ in grado di qualificare l'esercizio dell'azione ai sensi del 2395 c.c. come avente natura contrattuale. In questo caso si manifesterebbe secondo tale dottrina la necessità che gli statuti individuino espressamente i beneficiari nell'atto costitutivo, così che questi possano avere legittimamente fatto affidamento su quanto indicato⁹⁴⁰. La difficoltà, perciò, risiederebbe nel «comprendere quale terzo possa dirsi titolare di un sufficientemente specifico interesse di protezione e, dunque, quale terzo possa considerarsi destinatario di un corrispondente dovere in tal senso gravante sugli amministratori: questo perché "la contrattualizzazione della responsabilità conseguente alla violazione di un interesse di protezione può darsi solo in caso di determinatezza (o di determinabilità) dei soggetti destinatari del presunto obbligo"»⁹⁴¹. Pertanto, tale dottrina ritiene che se effettivamente «da attenta (ri)costruzione delle clausole statutarie e di una accurata valutazione volta a verificare se gli attori possano essere considerati beneficiari a fronte delle suddette clausole» il risultato sia positivo, in questo caso a tali *stakeholder* «resterà da dimostrare l'esistenza del danno (comunque difficilmente individuabile e ancor meno quantificabile) e il nesso di causalità»⁹⁴², ma non l'inadempimento (e cioè la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori), poiché vista la natura contrattuale della responsabilità, spetterà all'amministratore convenuto dimostrare di aver correttamente adempiuto i propri doveri.

⁹³⁸ In particolare, si v. C. ANGELICI, *Società benefit*, cit., p. 12; A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 69.

⁹³⁹ Si v. Cass., sez. II, 29 dicembre 2020, n. 29711 che ricorda come la responsabilità da «contatto sociale», soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza di un vincolo tra danneggiato e danneggiante, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità con l'ordinamento giuridico. Si v. anche Cass., sez. III, 13 ottobre 2017, n. 24071.

⁹⁴⁰ A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 69.

⁹⁴¹ *Ibidem*.

⁹⁴² A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 70. Si rinvia inoltre a quanto già detto nel precedente sottoparagrafo riguardo al ricorso dell'art. 2395 da parte del socio, e in particolare riguardo alla difficoltà (anche nel caso di configurabilità come azione aquilana) di individuare e, soprattutto, quantificare un danno patrimoniale, che è comunque ineludibile presupposto per l'attivazione della responsabilità degli amministratori per mancato perseguimento del beneficio comune (siano essi soci o terzi). Si v. S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 966.

Seguendo questa impostazione dottrinale, si comprendono ancora una volta gli importanti effetti che derivano dalla definizione in maniera specifica degli obiettivi di beneficio comune statutari e degli *stakeholder* interessati. In effetti, una descrizione precisa delle finalità e degli interessati può facilitare il riconoscimento in capo ai terzi beneficiari di diritti soggettivi e pretese risarcitorie⁹⁴³ che possono essere fatte valere nei confronti dei gestori, ma soprattutto nei confronti della società, secondo le altre azioni di responsabilità esistenti nei due ordinamenti⁹⁴⁴. Probabilmente, è anche per tale motivo che assai di frequente i soci completano lo statuto con clausole vaghe e generiche che rendono difficile l'individuazione dei beneficiari. Questi potrebbero avere il timore che dalla clausola statutaria derivino degli impegni e degli oneri "seri" per la società e per gli amministratori. In effetti, non si possono trascurare i rischi che sono stati paventati in dottrina, anche da coloro che sono favorevoli all'estensione dei rimedi di diritto societario agli *stakeholder*. Fra tutti prevalgono le preoccupazioni riguardo ai comportamenti opportunistici dei terzi⁹⁴⁵, dell'*overdeterrence*⁹⁴⁶ e dell'ampio potere che verrebbe rimesso nelle mani dei giudici⁹⁴⁷, ma anche più pragmaticamente l'aumento dei costi delle polizze assicurative per gli amministratori⁹⁴⁸.

L'esame svolto riguardo alle possibilità messe in capo ai terzi dalla disciplina societaria di ciascuno Stato e rispetto all'interpretazione di tali strumenti da parte della dottrina e della giurisprudenza dei due Paesi, dimostrerebbe come prevalga ancora una visione piuttosto precauzionale, se non addirittura "difensiva", riguardo all'apertura di tali strumenti agli *stakeholder* per agire nei confronti degli amministratori, anche quando la società abbia una duplice finalità e individuato obbligazioni speciali per i suoi gestori. Pertanto, si può affermare come all'estensione dei doveri a cui gli amministratori sono tenuti «non è corrisposto un ampliamento dei destinatari dei doveri fiduciari gravanti sui gestori»⁹⁴⁹, e questo lo si crede tanto più se si osserva come al di là delle disposizioni di diritto societario esaminate (art. 2395 c.c. per l'Italia; L225-251 *Code commerce*) che prevedono il diritto del terzo ad agire – con le conseguenti difficoltà pratiche di azionare tali strumenti sia in Italia che in Francia per gli *stakeholder* visto l'ampio onere probatorio richiesto – non è

⁹⁴³ Riguardo all'importanza di definire in maniera specifica gli obiettivi benefici e i soggetti destinatari si v. A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 334 (nt. 74) il quale crede che la formulazione specifica possa far sorgere diritti in capo ai terzi; anche C. ANGELICI, *Società benefit*, cit., p. 11 che ritiene che dal grado di specificità si possa inferire un certo grado di affidamento di cui si possa lamentare la lesione; similmente anche A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 70. In Francia ugualmente si v. D. G. MARTIN, *Contenu et application de la Loi PACTE*, cit., p. 48.

⁹⁴⁴ Di cui si rinvia per la trattazione, in questa sezione, al Cap. III §2.2.

⁹⁴⁵ A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 64 solleva il rischio che i terzi «potrebbero essere indotti a promuovere azioni anche strumentali con il rischio di condizionare fortemente non soltanto l'amministrazione della società, ma anche la stessa costituzione di società *benefit*, che potrebbe conseguentemente essere disincentivata».

⁹⁴⁶ E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 607; si v. anche J. MAC LEOD HEMINWAY, *Corporate purpose and litigation risk in publicly held U.S. benefit corporations*, in *Seattle University Law Review*, vol. 40, 2017, p. 611.

⁹⁴⁷ Per M. MAUGERI, «*Pluralismo*» e «*monismo*» nello scopo della s.p.a., cit., p. 602 per il pensiero di M. Libertini; anche *ivi*, p. 597 per quello di V. Calandra Buonauro.

⁹⁴⁸ A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 64.

⁹⁴⁹ S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 964.

stato espressamente attribuito alcun diritto o potere di diritto societario specificamente connesso alla qualifica benefit e di *société à mission* che legittimi i destinatari del beneficio comune o della *mission* a far valere l'inadempimento degli amministratori all'obbligo di perseguire le finalità di beneficio comune⁹⁵⁰.

Come si è già più volte osservato, la disciplina è stata pensata non per riconoscere diritti e conseguenti pretese che possano essere fatte valere dagli *stakeholder* (neppure quelli specifici derivanti dall'indicazione statutaria), ma solo per fornire uno strumento ai soci per esercitare la loro libertà⁹⁵¹. Gli amministratori, perseguendo gli interessi degli *stakeholder*, rispondono all'interesse dei soci che hanno scelto di modificare il loro statuto. Sono sempre i soci ad aver un ruolo centrale nella disciplina: sono questi che esclusivamente nominano i gestori, esercitano più facilmente le azioni di responsabilità nei loro confronti, e li revocano se non sono soddisfatti della gestione. Pertanto, gli *stakeholder* di tali società possono solo sperare che i soci facciano quanto in loro potere per il perseguimento del beneficio comune, ma come si è già detto i soci di una società benefit vivrebbero in un continuo ed eterno conflitto interno tra trattenere i profitti che possono derivare dal mancato perseguimento degli obiettivi benefici, o invece sanzionare amministratori per non aver perseguito il beneficio comune, sempre fermo restando che per quest'ultima soluzione deve essere presente un danno patito dalla società⁹⁵².

Conclusioni capitolo

Nel capitolo si è cercato di comprendere se i legislatori italiani e francesi, introducendo le società con duplice scopo, abbiano regolamentato un regime speciale applicabile a tali società, e quindi innovato (o per lo meno chiarito) su talune questioni che interrogano da anni il diritto societario dei due Paesi (e non solo)⁹⁵³, in particolare riguardo allo scopo della società; ai doveri di cui sono investiti i gestori; e alla possibilità (oltre che l'utilità) d'includere nella *governance* gli *stakeholder*, fino al punto di riconoscere a costoro delle pretese risarcitorie nei confronti della società.

In sintesi, si è cercato di capire se i due legislatori si siano interessati a elaborare una disciplina specifica che si prestasse a una società devota al perseguimento di una duplice finalità, quella lucrativa e quella benefica.

In effetti, come è stato fatto notare da un'autorevole dottrina, è necessario che tra la definizione dello scopo della società e la disciplina della sua struttura esista

⁹⁵⁰ In questo senso per l'Italia conclude S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 964.

⁹⁵¹ In questo senso si v. S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 969 il quale ritiene che la società benefit rappresenta «uno strumento messo a disposizione dei soci per consentire di ordinare e coordinare le loro divergenti visioni in ordine al tipo e alla natura degli equilibri ottimali di volta in volta realizzabili», atteso che essa non è stata concepita come uno strumento di empowerment degli stakeholders non finanziari, bensì come uno strumento di valorizzazione dell'autonomia dei soci-investitori». Si v. in particolare F. DENOZZA, A. STABILINI, *op. cit.*, p. 2.

⁹⁵² A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 347.

⁹⁵³ Si rinvia alla Sez. I Cap. I §1.

coerenza, sia sul piano pratico che su quello sistematico⁹⁵⁴. Non avrebbe molto senso «stabilire che un certo interesse deve essere protetto, e poi non creare nessuno strumento di tutela del medesimo in caso di sua lesione»⁹⁵⁵; o ugualmente «ammettere che la società deve perseguire gli interessi di diverse categorie di stakeholders e poi prevedere che però solo una di queste categorie (i soci) nomina tutti i gestori»⁹⁵⁶.

Oltre alla necessità di garantire una coerenza tra lo scopo e l'organizzazione della società, un regime speciale (più rigoroso e serio in termini d'impegno) dovrebbe essere la sola giustificazione ai vantaggi di cui godono tali società con la qualifica benefit attraverso l'utilizzo di tale etichetta sul mercato, per volontà degli stessi legislatori che le hanno introdotte⁹⁵⁷.

Dalla analisi che si è svolta, però, non sembra i due legislatori siano riusciti ad elaborare un regime giuridico speciale in grado di dare coerenza ed efficienza a tale società con duplice scopo, e soprattutto in grado di giustificare i benefici che la società trae dall'adozione dello status. La disciplina applicabile a tali società, nel complesso, non sembra essere così più gravosa in termini di obblighi e di responsabilità rispetto a quanto richiesto ad una società non-benefit, sia in Italia che in Francia, nonostante la decisione d'assumere degli impegni statutari. Infatti, i soli elementi di particolarità (oltre alla modifica dello statuto per inserire una o più finalità) risiedono principalmente nella previsione dell'onere (espressamente individuato per le società benefit, e implicitamente desunto dall'insieme della riforma operata dalla Loi Pacte per le *société à mission*) di bilanciare vari interessi degli *stakeholder* e dei soci; e di costituire dei nuovi organi nell'organizzazione societaria (il responsabile del beneficio comune e il *comité de mission*) i cui compiti non sono però estremamente chiari. Manca, invece, ogni tipo specialità riguardo agli adempimenti che si immaginerebbe d'applicare ad una società che persegue anche finalità benefiche, oltre allo scopo di lucro, come ad esempio previsioni che obblighino la società e i suoi gestori a coordinarsi e consultarsi con i destinatari delle finalità benefiche, creando canali di dialogo e scambio d'informazione; o ancora a riconoscere un particolare status giuridico almeno agli *stakeholder* "statutari" (e cioè quelli individuati dalla clausola benefica nello statuto) da cui possa discendere una qualche pretesa risarcitoria nel caso di mancato adempimento degli impegni assunti.

Naturalmente, tali previsioni possono essere integrate volontariamente da parte dei soci che decidono di fare diventare la propria società una benefit o una *à mission*. Perciò questi soci "illuminati" e con le migliori intenzioni di perseguire una duplice finalità, non avranno alcun problema a prevedere che nel *comité de mission*

⁹⁵⁴ F. DENOZZA, *Lo scopo della società tra short-termism e long-termism*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2021, p. 51

⁹⁵⁵ *Ibidem*.

⁹⁵⁶ *Ibidem*.

⁹⁵⁷ Come è stato fatto notare nella dottrina francese al momento dell'entrata in vigore della Loi Pacte la società che acquisisce lo status di *société à mission* dovrebbe godere di un ampio vantaggio reputazionale nel mercato per via dell'immagine che crea di sé come società attenta e impegnata nelle istanze di natura sociale e ambientale. Si v. R. DALMAU, *op. cit.*, p. 1136 che crede, talaltro, che il vantaggio in termini di immagine è acquisito a "costi" davvero bassi.

siedano membri rappresentanti degli *stakeholder*; o a creare dei comitati speciali di *stakeholder*; o a istituire degli speciali canali di comunicazione; o ancora a prevedere in maniera assai chiara e precisa l'impegno benefico assunto e i soggetti beneficiari, così da orientare concretamente l'azione gestoria, e al contempo creare un legittimo affidamento nei portatori d'interesse che potranno agire contro gli amministratori (e la società) per la violazione della clausola di beneficio comune. Tutte questi impegni e oneri possono essere legittimamente assunti dalla società benefit liberamente, vista l'assenza di disposizioni che lo vietano. Il problema, però risiede in quello che sono tenuti a fare tutte le altre società, costituite da soci non aventi una spiccata dedizione e affezione alle problematiche sociali e ambientali, ma che decidono comunque d'assumere la qualifica. Si presume che queste società non faranno altro che il "minimo indispensabile" richiesto dalla legge, senza assumere onere più impegnativi volontariamente. Ma è proprio questo "minimo indispensabile" ad essere troppo "minimo" (e oltre tutto nemmeno facilmente verificabile e sanzionabile, ove non rispettato) per giustificare i vantaggi che discendono dall'uso della qualifica nel mercato.

In sintesi, il regime speciale imposto dai legislatori, non si discosterebbe a sufficienza da quello che invece è previsto e possono fare le società non-benefit, senza che queste però godano dei medesimi vantaggi derivanti dall'uso della qualifica. In questo modo, si potrebbe rischiare di spingere tutte le società a diventare benefit e *à mission* sapendo che potranno ottenere dei buoni vantaggi competitivi da un impegno piuttosto minimo, con conseguenze negative nei confronti di tutti gli attori del mercato (verso i consumatori che saranno sempre più sfiduciati nei confronti delle società che usano la qualifica senza un impegno reale; verso i concorrenti che invece intendono usare lo strumento per impegnarsi concretamente; o gli investitori che fanno affidamento sulla qualifica per orientare i loro investimenti, ecc...).

Allora, un intervento dei due legislatori si presenta come necessario per definire il regime di specialità applicabile a tali società con duplice finalità. A tal riguardo non si credono totalmente fondate le obiezioni che potrebbero essere avanzate riguardo al timore che, dalla previsione di un regime giuridico più stringente, derivi un allontanamento dei soci dalla decisione d'adottare lo status di benefit. Questo timore potrebbe essere anche in parte infondato, se si considera che dalla previsione di forme di collaborazione e dialogo con i beneficiari, possa derivare anche una diminuzione dei rischi di contenzioso⁹⁵⁸, agendo in questo modo in via preventiva.

In ogni caso si crede che tale strumento legislativo debba essere mantenuto nell'ordinamento solo ove sia garanzia di un elevato impegno assunto verso la comunità nel compiere la propria attività sociale. La società benefit dovrebbe essere

⁹⁵⁸ E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 610 evidenza che l'inclusione degli *stakeholder* si potrebbe tradurre anche come «un opportuno strumento di tutela preventiva».

nata per differenziarsi da quella ordinaria (prevedendo un duplice scopo), e per farlo deve necessariamente caratterizzarsi però da un carico maggiore di responsabilità, degno di una società che persegue due finalità. Con questo, si intende dire che, poiché la società benefit e *à mission* non sono i soli strumenti giuridici a disposizione per responsabilizzare le società verso i loro impegni sociali e ambientali, se i legislatori intendono mantenerli devono far in modo che i loro oneri diventino più impegnativi e affidabili. Questo significa anche che, ove decidano di aumentare il livello di responsabilità per tutte le società ordinarie non-benefit, dovranno necessariamente accrescere quello richiesto alle società benefit, affinché la qualifica continui ad essere sinonimo di garanzia ed efficienza dell'effettivo impegno statutario benefico. Solo in questo modo si può giustificare il vantaggio competitivo e d'immagine che deriva dall'uso delle due qualifiche.

Fin tanto che si attendono le revisioni delle disposizioni dei due regimi per implementare e adattare gli oneri delle società benefit e *à mission*, è necessario verificare quali siano gli strumenti già esistenti per tutelare il mercato da eventuali abusi di tali qualifiche da parte delle società che non sono davvero intenzionate a perseguire le finalità benefiche.

CAPITOLO III – LA VERIFICA DEL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE E LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

Dall'analisi svolta finora si è compresa l'importanza di tutelare il mercato da eventuali abusi delle due qualifiche pubbliche da parte di quelle società non davvero intenzionate a perseguire le finalità benefiche. Quest'ultimo capitolo, perciò, intende esaminare i dispositivi che i due legislatori hanno individuato per garantire che all'impegno assunto formalmente con la modifica dello statuto, corrispondano sostanzialmente dei comportamenti e delle azioni messe in atto dalla società per perseguire e rispettare gli obiettivi benefici.

Si è deciso di analizzare in un primo momento gli strumenti di misurazione e verifica del beneficio comune che ciascun legislatore ha individuato per lo specifico regime applicato alle società con duplice finalità, evidenziando in particolare le principali differenze che esistono tra le due legislazioni. Lo scopo dell'indagine è verificare la loro l'efficacia e l'attendibilità, anche alla luce delle recenti novità introdotte dalla direttiva CSRD⁹⁵⁹, la quale potrebbe avere avuto importanti ricadute sui sistemi di reportistica delle società benefit e *à mission*.

Nello stesso capitolo verrà esaminato anche il regime sanzionatorio applicato, qualora sia provato che la società non abbia effettivamente rispettato gli impegni statutari e normativi che discendono dallo status di società benefit e *à mission*. Si è deciso di trattare insieme gli strumenti di valutazione con l'apparato sanzionatorio poiché le informazioni rese nelle speciali comunicazioni sociali potrebbero essere utili per invocare la responsabilità delle società e sanzionarle davanti alle autorità amministrative e giurisdizionali.

1. Gli specifici strumenti di misurazione del beneficio comune: sono efficaci per verificare il loro operato?

Nelle maggior parti delle legislazioni aventi adottato la *benefit corporation* sono stati previsti degli obblighi di trasparenza volti a fornire indicazioni circa il beneficio comune prodotto, che generalmente deve essere assolto con la redazione di un report annuale⁹⁶⁰.

⁹⁵⁹ La dir. 2022/2464/UE, in inglese *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)*. Come già anticipato il 20 febbraio 2020 la Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica e il 21 aprile ha presentato una proposta di modifica denominata Direttiva relativa alla pubblicazione delle informazioni sulla sostenibilità delle imprese. La direttiva è stata approvata e pubblicata in GUUE il 16 dicembre 2022.

⁹⁶⁰ L. VENTURA, *Le società benefit nel mondo*, cit., p. 119 fa presente che negli USA, tendenzialmente, per assolvere l'onere di trasparenza, le *benefit corporation* procedono alla pubblicazione di un report annuale con l'utilizzo di standard di valutazione. Nel Model Act §102 è previsto che tali standard devono essere elaborati da soggetti terzi. Non è prevista alcuna regolamentazione pubblica sugli standard, ma è richiesto solo che siano credibili, trasparenti e sviluppati da organizzazioni indipendenti dalla *benefit corporation* che ne fa uso. La maggior parte degli Stati ha seguito il Model Act, ad eccezione del Delaware che invece si è discostato notevolmente. (*ivi*, p. 118). Infatti, le *public benefit corporation* del Delaware devono produrre biennialmente il report sul perseguimento degli scopi di beneficio comune e non sono tenute a renderlo pubblico. Inoltre, non sono imposti standard di organizzazioni terze per la misurazione del *public benefit* realizzato, prevenendo, invece, che

L'affidabilità di tali strumenti muta in base ad una serie di scelte legislative, in primis rispetto all'organo o il soggetto incaricato di redigere la relazione; poi in funzione della scelta di imporre un certo contenuto; di adottare degli standard per misurare i risultati e l'impatto della società; ma soprattutto è condizionata dalla decisione di sottoporre la relazione, e le informazioni ivi contenute, ad un controllo da parte di un organismo esterno.

Si anticipi già che, seppure in maniera assai diversa, sia il legislatore francese che quello italiano hanno cercato di trovare delle soluzioni alle principali criticità riscontrate nelle legislazioni statunitensi⁹⁶¹, tentando cioè di colmare l'assenza di ogni tipo di attività di controllo della *benefit corporation* da parte delle autorità statali o federali⁹⁶².

Si intende perciò esaminare in primo luogo il regime elaborato dal legislatore italiano e quello francese nell'assolvere tale onere di trasparenza, mettendo in evidenza le diverse scelte fatte da ciascuno e il loro impatto in termini d'efficacia rispetto all'assolvimento dello scopo ultimo di questi oneri, e cioè informare i soci e soprattutto il mercato delle attività svolte e del beneficio comune prodotto.

Successivamente, una sommaria riflessione deve essere effettuata riguardo all'impatto della nuova direttiva in materia di rendicontazione di sostenibilità. La ricerca intende verificare per prima cosa come in concreto la disciplina di società *benefit* e *à mission* possa essere interessata dalla nuova direttiva, ed anche se sia possibile estendere alcuni dei principi introdotti dalla direttiva CSRD al regime d'informazione applicato a tali società in modo da rafforzare e superare una parte delle loro principali criticità.

1.1. Le comunicazioni sociali delle *société à mission* e delle società *benefit*: riflessioni riguardo alla loro affidabilità e garanzia

Il legislatore francese ha previsto per il regime della *société à mission* la preparazione annuale di una relazione che dia conto del perseguimento della *mission*, da allegare al bilancio e al rapporto di gestione, e presentata all'assemblea dei soci⁹⁶³.

gli amministratori possano avvalersi di standard di misurazione da loro prodotti per l'autovalutazione (Del. Code Ann. Tit. 8, §366(b) (2)).

⁹⁶¹ Si v. G. FERRARINI, S. ZHU, *op. cit.*, p. 12 (nt. 3); L. VENTURA, *Social Enterprises and Benefit Corporations in Italy*, cit., p. 663 (nt. 23).

⁹⁶² L. VENTURA, *Le società benefit nel mondo*, cit., p. 119 che precisa come il report annuale, secondo il Model Act §401, non è sottoposto ad alcuna certificazione esterna, e nemmeno ad un *public enforcement* da parte di autorità statali o federali.; si v. poi A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 305 che fa notare come vi sia un fondato rischio di non conformità tra quanto dichiarato e quanto concretamente svolto quando non esistono autorità incaricate di controllare e sanzionare.

⁹⁶³ Art. L210-10, 3° *Code commerce*. Si v. T. DE RAVEL D'ESCLAPON, *op. cit.*, p. 139; anche J. L. NAVARRO, *Droit comptable*, in *JCP E*, 2022, p. 1357 (pt. 45) il quale precisa che il rapport del comitato di missione non è parte del *rapport de gestion* e questo significa perciò che: «son contenu n'est donc pas soumis aux vérifications du CAC (commissaire aux comptes). En effet, ce rapport ne fait pas partie intégrante du rapport de gestion (il est simplement joint au rapport de gestion). Par ailleurs, il ne répond pas aux critères des "autres documents sur la situation financière et les comptes" au sens de la NEP 9510, c'est-à-dire des documents à caractère rétrospectif dont l'objectif est d'expliciter les comptes annuels ou consolidés soumis aux actionnaires et qui ne font pas l'objet d'un rapport ou d'une attestation de la part du CAC».

In Francia, tale adempimento è stato espressamente riconosciuto in capo al *comité de mission*, o al *réfèrent de mission*, il quale, come si è già detto, è l'organo incaricato di controllare dall'interno della società il perseguimento degli obiettivi sociali e ambientali da parte dell'organo gestorio⁹⁶⁴. Tale relazione dovrebbe, quindi, rappresentare il risultato dei controlli effettuati dal comitato durante il corso dell'anno⁹⁶⁵.

Il rapport del *comité de mission* nel regime francese però non è il solo a dare atto dell'effettivo perseguimento e rispetto degli obiettivi sociali e ambientali, poiché il legislatore ha previsto anche un processo di valutazione esterna da parte dell'*organisme tiers et indépendant* (OTI)⁹⁶⁶. L'*avis* reso dall'OTI, almeno ogni due anni⁹⁶⁷, dovrebbe assicurare un giudizio imparziale rispetto al raggiungimento delle finalità benefiche, che il rapporto del solo *comité de mission* non potrebbe garantire, tanto più se i membri designati sono soggetti interessati in vario modo alle finalità benefiche indicate nello statuto.

In Francia, allora, le due relazioni rappresenterebbero una duplice valutazioni, una "interna" e l'altra "esterna", affidati a soggetti ed organi diversi da quelli che è invece sono incaricati di perseguire *la mission* nell'attività gestoria. Questa è una delle prime differenze rispetto al regime italiano, come presto si dirà, per la preparazione della relazione di beneficio del comma 382.

Il legislatore francese non ha imposto degli elementi minimi che la relazione annuale del *comité de mission* deve contenere, né ha imposto al comitato di adottare uno standard di misurazione esterno. Queste mancanze hanno fin dai primi anni dall'entrata in vigore della disciplina creato molti dubbi rispetto alla struttura del *rapport* e al suo contenuto⁹⁶⁸, con il risultato che ogni comitato procede diversamente

⁹⁶⁴ Si ricordi quanto già detto rispetto all'espressa indicazione dell'art. L210-10, 3° del *Code commerce* riguardo all'indicazione del *comité de mission* come di un organo separato dagli altri organi societari. Questa disposizione è da interpretare nel senso che la partecipazione di membri degli altri organi societari (come del *comité exécutif*, il *comité de direction*, e il *conseil d'administration*) debbano essere una minoranza molto ristretta, se non addirittura limitata alla sola qualità di ospite, poiché la loro partecipazione rappresenterebbe un rischio in termini di indipendenza, in particolare per la funzione che il *comité de mission* deve assolvere, ed evitare che il rapport reso diventi una forma *autovalutazione* da parte dell'organo gestorio.

⁹⁶⁵ Si v. B. TEYSSIE, *op. cit.*, p. 477 (pt. 18).

⁹⁶⁶ Art. L210-10, 4° *Code commerce*. L'OTI deve essere nominato dall'organo di gestione, se non diversamente previsto nello statuto (Art R210-21, 2° *Code commerce*). Deve essere accreditato al COFRAC o da qualsiasi altro organismo di accreditamento firmatario dell'accordo di riconoscimento multilaterale stabilito dal Coordinamento europeo degli organismi di accreditamento (art. R210-21, 1° *Code commerce*). Fino ora i principali OTI accreditati in Francia sono società di consulenze, di revisione contabile, o studi di avvocati, i quali dopo aver depositato il dossier al COFRAC ricevono l'abilitazione ufficiale per svolgere l'audit alle *société de mission*. Una lista degli OTI accreditati in Francia è presente al sito (<https://www.observatoiredeassociesamission.com/organismes-tiers-independants-references/>). Inoltre, l'OTI incaricato è sottoposto alle medesime «incompatibilités prévues à l'article L. 821-31» (art. R210-21, 1°) per il *commissaire aux comptes*. Si v. poi in commento D. HIEZ, *The Suitability of French Law to B Corp*, cit., p. 580; anche A. COURET, *Le décret du 2 janvier 2020*, cit., p. 6.

⁹⁶⁷ Art. R210-21, 2° *Code commerce*. I tempi possono essere allungati per le società con meno di 50 dipendenti. In generale, poi è la *lettre de mission* che formalizza l'accordo tra l'OTI e la società *à mission* e indica «les objectifs, le périmètre, la nature des travaux, les méthodes et moyens en jeu (côté OTI, côté entreprise), un calendrier précis, un délai de livraison du rapport et le prix» (si v. COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES À MISSION, *Vers une vérification OTI contribuant au progrès de la société à mission*, Marzo 2022, p. 9 (disponibile online: <https://www.entreprisesamission.org/wp-content/uploads/2022/03/Guide-methodologique-de-verification-des-societes-a-mission-par-les-OTI.pdf>)). Infatti, è la società che deve pagare l'*audit* reso dall'organismo.

⁹⁶⁸ Si v. COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES À MISSION, *Vers une vérification OTI*, cit., p. 9.

nel definire il giudizio riguardo al perseguimento degli obiettivi statutari e alla coerenza della *mission* nell'esercizio dell'attività d'impresa. Probabilmente tali mancanze si potrebbero giustificare alla luce del fatto che il rapporto del comitato ha più una valenza interna alla società, rispetto invece a l'*avis* reso dall'OTI che è concepito come uno strumento d'informazione nei confronti di chiunque ne abbia interesse, e per questo affidato ad un soggetto esterno e indipendente.

Ciononostante, la disomogeneità del contenuto e dei parametri impiegati per redigere il rapporto, renderebbe complessa la loro comparazione (anche per quelli della medesima società a distanza di anni), con ricadute dirette anche sullo svolgimento del controllo dell'OTI. Infatti, il rapporto del *comité de mission* rappresenta la base su cui l'organismo deve fondare le proprie valutazioni, insieme a tutti gli altri documenti e informazioni a cui l'OTI può avere accesso, e agli elementi che può raccogliere direttamente attraverso le verifiche compiute in loco alla società e nelle entità interessate da uno o più obiettivi sociali e ambientali⁹⁶⁹.

Per rendere i rapporti dei *comité de mission* il più possibile uniformi, la *Communauté des entreprises à mission*⁹⁷⁰ ha cercato di chiarire quali elementi debbano esservi indicati. Tra questi vi dovrebbe essere: *l'appréciation du comité de mission structurée selon le modèle pour chaque objectif statutaire, la pertinence et ambition de l'objectif statutaire et des objectifs opérationnels associés*, e infine *atteinte des résultats*⁹⁷¹. In sintesi, il *comité de mission*, attraverso i poteri riconosciuti di accesso ai documenti e alle informazioni necessari⁹⁷² dovrebbe essere in grado di elaborare annualmente un rapporto che: per prima cosa si esprima sulla coerenza complessiva (in particolare tra la *raison d'être*, gli obiettivi statutari e l'attività della società, e tra le azioni realizzate e gli obiettivi statutari o operativi); inoltre valuti se gli obiettivi fissati sono ambiziosi, raggiungibili, o non raggiungibili; e infine attesti il raggiungimento o meno degli obiettivi statutari, verificando se le azioni messe in atto siano sufficienti a giustificarne il

⁹⁶⁹ L'art. R210-21, III indica i poteri a disposizione dell'OTI, tra cui l'accesso «à l'ensemble des documents détenus par la société, utiles à la formation de son avis, notamment au rapport annuel mentionné au 3° de l'article L. 210-10». COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES À MISSION, *Vers une vérification OTI*, cit., p. 10 precisa che «l'intervention de l'OTI s'appuie en grande partie sur l'exploitation des travaux du comité de mission. Les travaux de l'OTI seront d'autant plus simples que les travaux du comité de mission auront été bien réalisés». Si v. in commento ai poteri dell'OTI A. COURET, *Le décret du 2 janvier 2020*, cit., p. 6; E. MASSET, *Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission*, cit., p. 207. Inoltre, si v. anche J. L. NAVARRO, *Droit comptable*, cit., p. 1357, pt. 45.

⁹⁷⁰ La *Communauté des entreprises à mission* è l'associazione di riferimento più importante in Francia per le *société à mission*, la quale ha predisposto in questi anni una serie di studi per chiarire la disciplina e promuovere la *société à mission* (si rinvia per le origini dell'associazione alla Sez. I Cap. III §2). La *Communauté des entreprises à mission* avrebbe chiarito in questi anni anche gli elementi che i comitati di mission devono indicare nei rapporti in modo da uniformare le informazioni ivi contenute e le modalità di preparazione (si v. COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES À MISSION, *Vers une vérification OTI*, cit., p. 10).

⁹⁷¹ Si v. COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES À MISSION, *ivi*, p. 10 che specifica di indicare nel rapporto anche la *présentation générale de l'entreprise, la présentation de la mission, la composition et fonctionnement du comité de mission*, e la *présentation du modèle de la mission*.

⁹⁷² Contenuti all'art. L210-10, 3° *Code de commerce*.

raggiungimento e indicando le eventuali circostanze che lo hanno impedito o accelerato⁹⁷³.

Riguardo invece a l'*avis* dell'OTI, il legislatore è intervenuto nel 2021⁹⁷⁴ sia per chiarire il contenuto del parere dell'organismo terzo, che per precisare gli oneri a cui è tenuto e i poteri a sua disposizione. Questi ultimi sarebbero molto pervasivi⁹⁷⁵ e riconosciuti allo scopo d'assicurare il compimento di una valutazione il più completa e imparziale possibile. L'OTI, ad esempio, deve interrogare il comitato di missione sulla valutazione espressa riguardo al risultato e, nel caso, può anche decidere di interrogare le parti interessate al perseguimento dello specifico beneficio comune; inoltre, è tenuto ad interpellare l'organo responsabile della gestione sul modo in cui la società ha realizzato gli obiettivi benefici, sulle azioni intraprese e sulle risorse finanziarie e non finanziarie stanziare⁹⁷⁶.

Riguardo all'*avis* è stato precisato il suo contenuto⁹⁷⁷ che deve includere gli obiettivi e il periodo oggetto della verifica; la due diligence svolta, citando i principali documenti consultati e le entità o persone che sono state oggetto delle verifiche e specificando, nel caso, anche le difficoltà incontrate; una valutazione per ogni singolo obiettivo statutario (a partire dall'ultima verifica) riguardo ai mezzi impiegati, ai risultati raggiunti, all'adeguatezza delle risorse impiegate anche in base all'evoluzione subite d'attività e all'esistenza di circostanze esterne che hanno influito sul rispetto dell'obiettivo. Il parere deve poi contenere una conclusione motiva che affermi, per ogni obiettivo statutario, se la società lo ha soddisfatto o meno, oppure si esprima riguardo all'impossibilità di poter dare un giudizio⁹⁷⁸, spiegando le ragioni di una simile conclusione⁹⁷⁹. In quest'ultimo caso sorge il dubbio

⁹⁷³ Si v. COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES À MISSION, *ivi*, p. 9, che fa notare come il *comité de mission*, grazie alla sua profonda conoscenza delle sfide dell'azienda e del suo settore di attività, nonché delle circostanze in cui ha operato, dovrebbe essere in grado di formulare un giudizio qualitativo, sfumato e collettivo, combinando i diversi punti di vista dei suoi membri sul raggiungimento degli obiettivi stabiliti dallo statuto.

⁹⁷⁴ Si v. Arrêté du 27 mai 2021 relatif aux modalités selon lesquelles l'organisme tiers indépendant chargé de vérifier l'exécution par les sociétés, mutuelles et unions à mission de leurs objectifs sociaux et environnementaux accomplis sa mission, che all'art. 1 ha creato gli art. A210-1 e A210-2 aggiunti al *Code commerce*.

⁹⁷⁵ A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 342.

⁹⁷⁶ Si v. art. A210-1 *Code commerce*. Riguardo ai poteri, come si è già detto, questo può esaminare tutti i documenti in possesso della società che sono rilevanti per il suo parere e svolgere le verifiche in loco presso la società per raccogliere gli elementi necessari (si rinvia all'art. R210-21, III).

⁹⁷⁷ Si v. art. A210-2 *Code commerce*; e anche COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (CNCC), *Avis Technique. Intervention du CAC. Intervention de l'OTI. Sociétés à mission*, Janvier 2022, p. 19 (disponibile online: <https://doc.cncc.fr/docs/avis-technique-stes-a-mission-2022>) che ha deciso di rendere un *avis technique* per i commissaires aux comptes incaricati di svolgere l'audit della *société à mission* come OTI, in modo da chiarire e uniformare i pareri resi.

⁹⁷⁸ Si v. J. L. NAVARRO, *Droit comptable*, cit., p. 1357, pt. 45 il quale precisa che «l'avis motivé indiquant si la société respecte ou non les objectifs fixés» è una *conclusion d'assurance modérée* «qui est moindre que celle de l'assurance raisonnable. Le taux de couverture généralement attendu pour exprimer une conclusion d'assurance modérée est de l'ordre de 20 % sur les informations considérées comme importantes». Si v. anche COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, *op. cit.*, p. 19.

⁹⁷⁹ Per B. TEYSSIE, *op. cit.*, p. 477 (pt. 28) un'ipotesi simile si può verificare quando l'OTI incontra delle difficoltà per «accéder à des documents d'une particulière importance pour bâtir une opinion fondée sur des données objectives incontestables ou pour procéder à des vérifications pourtant indispensables». Per COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES, *op. cit.*, p. 19 altre nel caso in cui l'OTI «rencontre des limitations, en raison d'une définition récente d'un objectif opérationnel lié à cet objectif social ou environnemental, du démarrage tardif des moyens alloués, de l'incertitude exprimée par le comité de mission».

di come debba essere interpretata questa risoluzione⁹⁸⁰, se si possa cioè dedurre che la società non abbia effettivamente raggiunto gli obiettivi statutari, ed essere quindi sottoposta al regime sanzionatorio specificamente indicato all'art. L210-11 *Code commerce*⁹⁸¹, o invece si debba trattare un “terzo tipo” di conclusione che non necessariamente e immediatamente rappresenterebbe il presupposto giuridico per l'applicazione della sanzione⁹⁸².

L'OTI non è tenuto all'uso di standard terzi per misurare i risultati dell'attività società. Per alcuni, tale scelta legislativa sarebbe legata alla volontà di privilegiare un controllo più dinamico (ed anche più costoso)⁹⁸³ da parte di un organismo indipendente in grado di compiere tutte le verifiche necessarie in base alle circostanze concrete, e in virtù delle ampie prerogative a sua disposizione.

La decisione di istituire una doppia fase di controllo per la *société à mission*, da parte di due diversi organi, potrebbe dar luogo a contrasti riguardo alle conclusioni a cui questi sono giunti⁹⁸⁴. Si condivide però l'opinione di quanti hanno ritenuto che, in caso di divergenze, debba prevalere il parere reso dall'OTI, poiché quello del *comité de mission* avrebbe un valore “interno” e dovrebbe rivolgersi principalmente ai gestori, i quali sarebbero tenuti a dare conto delle riserve eventualmente espresse⁹⁸⁵. In questo senso, si può sostenere che la relazione del *comité de mission* sia essa stessa sottoposta ad un controllo esterno in merito alla correttezza delle sue considerazioni e conclusioni riguardo al perseguimento della *mission*. Seppure lo

⁹⁸⁰ La questione ha importanti ricadute riguardo all'applicazione del regime sanzionatorio così fanno notare E. MASSET, *Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission*, cit., p. 207, (pt. 31); anche T. DE RAVEL D'ESCLAPON, *op. cit.*, p. 141.

⁹⁸¹ Si rinvia per la trattazione specifica in questo capitolo al §2.1.

⁹⁸² In taluni casi, secondo le recenti indicazioni dell'associazione *Communauté des entreprises à mission* ove l'OTI dovesse giungere al termine della verifica ad emettere un *avis* di impossibilità di concludere, questo non si dovrebbe automaticamente tradurre con la conclusione di non rispetto della *mission*, che fonda i presupposti per attivare il regime sanzionatorio dell'art. L210-11 *Code commerce*, ma potrebbe essere rinviata la conclusione negativa alla successiva verifica che l'OTI dovrà compiere, così da permettere alla *société à mission* di “recuperare”, anche in base alla indicazioni che l'organismo rende nel proprio *avis*. Un esempio sarebbe l'ipotesi in cui la società ha mobilitato risorse adeguate, ma almeno uno dei risultati non è stato raggiunto e le circostanze esterne non giustificano tale mancato risultato. In una simile circostanza, secondo l'interpretazione dell'associazione l'OTI dovrebbe rendere un *avis* in cui giudica *impossible conclure* riguardo all'obiettivo nel corso di una prima verifica, e solo ove questa situazione sarà riconfermata nella verifica successiva, allora OTI dovrebbe concludere nel senso in cui l'obiettivo non è stato raggiunto, e quindi con *avis* negativo (si v. COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES À MISSION, *Vers une vérification OTI contribuant au progrès de la société à mission*, Gennaio 2024, p. 27 (disponibile online: <https://www.entreprisesamission.org/wp-content/uploads/2024/02/2eme-version-Guide-methodologique-de-verification-des-societes-a-mission-par-les-OTI-5.pdf.pdf>). Secondo questa interpretazione si verrebbe perciò a creare una sorta di tripartizione rispetto alle conclusioni che l'OTI può rendere. Si noti che probabilmente questa impostazione potrà essere quella maggiormente seguita visto che sia gli OTI e che le *société à mission* fanno già ampio riferimento all'interpretazione e le indicazioni rese dall'associazione.

⁹⁸³ In questo senso si v. A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades “especiais” com fim adicional de “beneficio comum”*, cit., p. 342.

⁹⁸⁴ B. TEYSSIE, *op. cit.*, p. 477 (pt. 29).

⁹⁸⁵ B. TEYSSIE, *op. cit.*, p. 477 (pt. 29); in senso simile anche il RAPPORT ROCHER, *op. cit.*, p. 51 che puntualizza la differenza tra il ruolo del *comité de mission* e quello dell'OTI: «Ainsi, même si l'OTI vérifie la cohérence des objectifs sociaux et environnementaux, de la raison d'être de l'entreprise et de son activité au regard de ses enjeux sociaux et environnementaux pour pouvoir vérifier l'atteinte des objectifs statutaires, le périmètre de l'audit doit s'appuyer sur la vérification de l'atteinte des objectifs opérationnels déclarés par l'entreprise. Son rôle n'est pas de questionner le niveau d'ambition des objectifs statutaires, dès lors que le comité de mission assure cette mission et soumet ses interrogations aux organes de gestion et d'administration qui restent seuls décideurs en la matière».

scopo l'ultimo dell'OTI non sia la verifica del *rapport* del *comité*, questa fase dovrebbe comunque essere necessaria per poter definire se la *société à mission* abbia rispettato e eseguito gli impegni statutari⁹⁸⁶. Pertanto, l'OTI deve verificare che il *comité de mission* abbia adempiuto le prescrizioni previste dalla legge per l'esercizio delle sue funzioni, e ove ne costati una violazione, saranno messe in discussione anche le conclusioni a cui il comitato è giunto nel proprio *rapport*. In una simile circostanza, l'OTI dovrebbe darne atto nel proprio *avis* e l'accertamento di tali inadempienze dovrebbe rientrare in «un non-respect d'une des conditions de la qualité de la société à mission», che insieme al mancato rispetto degli obiettivi statutari, rappresentano i presupposti giuridici perché chiunque abbia interesse possa esercitare l'azione ai sensi dell'art. L210-11 *Code commerce*⁹⁸⁷.

In un simile sistema di verifica dell'operato della *société à mission*, la principale difficoltà è legata al disallineamento nel tempo dei due controlli, poiché l'OTI deve esprimere il suo parere almeno ogni due anni, a differenza del *comité de mission* che invece rende il rapporto con cadenza annuale⁹⁸⁸. Potrebbe perciò accadere che l'OTI riveli le difformità e le incoerenze compiute rispetto alla missione molti mesi dopo che si sono verificate⁹⁸⁹, permettendo, nell'attesa della prossima verifica, alla società di godere dei vantaggi legati allo sfruttamento della qualifica giuridica⁹⁹⁰.

Nonostante questo limite minimo, si crede che la decisione di sottoporre la *société à mission* ad un controllo esterno sarebbe in grado responsabilizzare maggiormente la società nel concreto perseguimento degli obiettivi sociali e ambientali. Tale forma di controllo, infatti, potrebbe condizionare l'operato degli amministratori e esortarli a compiere tutti gli accorgimenti necessari affinché le decisioni gestorie risultino coerenti con la *mission*. Come si è già anticipato *supra*, infatti, tale *avis* potrebbe fungere da prova per dimostrare la *faute* dell'amministratore, e invocare la sua responsabilità civile, oltre che lo strumento sulla base del quale il legislatore ha individuato il regime sanzionatorio⁹⁹¹. Di certo, per quanto i vantaggi siano notevoli, anche per la garanzia e l'affidamento dei soci e dei terzi riguardo al concreto impegno e alle risorse investite per perseguire gli

⁹⁸⁶ In questo senso si v. COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES À MISSION, *Vers une vérification OTI contribuant au progrès de la société à mission*, Gennaio 2024, cit., p. 19.

⁹⁸⁷ Si v. B. TEYSSIE, *op. cit.*, p. 477 (pt. 29); anche COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES À MISSION, *Vers une vérification OTI contribuant au progrès de la société à mission*, Gennaio 2024, cit., p. 19.

⁹⁸⁸ Si v. A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "benefício comum"*, cit., p. 344 che solleva delle difficoltà legate al disallineamento nel tempo dei due controlli.

⁹⁸⁹ A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "benefício comum"*, cit., p. 344.

⁹⁹⁰ In realtà, questo rischio è limitato poiché, anche se più tardi, l'OTI dovrebbe comunque segnalarle e sulla base dell'*avis* la società potrà essere sanzionata nei modi che presto verranno esaminati. Inoltre, una volta reso l'*avis* questo deve essere pubblicato sul sito internet della società, oltre che essere allegato al rapporto del comitato di missione (artt. L210-10, 4° et R210-21 *Code commerce*). Tale pubblicità dovrebbe far sì che chiunque sia interessato possa prenderne visione facilmente.

⁹⁹¹ R. DALMAU, *op. cit.*, p. 5; anche I. DESBARATS, *Les sociétés à mission: l'épreuve du feu*, cit., p. 750 ritengono che il ricorso a un *tiers certificateur pourrait être utile* per provare la violazione della *mission* e il nesso di causalità tra che la violazione e il danno alla società per l'esercizio dell'azione di responsabilità verso i gestori. Si rinvia a quanto già detto in questa sezione, al Cap. II §3.2.

obiettivi benefici; tuttavia, i costi dell'OTI possono dissuadere le società dalla decisione d'assumere la qualifica giuridica⁹⁹².

Gli effetti positivi del sistema di controllo francese non si rinvengono in quello italiano, probabilmente a causa della decisione del legislatore di rimanere troppo fedele alle discipline statunitensi⁹⁹³, perdendo così l'occasione d'innovare il regime delle società benefit, come accaduto invece in Francia.

Procedendo con ordine, si noti che il legislatore italiano ha completato il regime delle società benefit con la redazione di una "relazione di beneficio comune", ai sensi del comma 382. Tale relazione, da allegare al bilancio⁹⁹⁴, rappresenterebbe il principale strumento con cui la società dà atto del suo impegno nel perseguire le finalità benefiche, sia all'interno che all'esterno della società. Infatti, dovrebbe fungere da dispositivo d'informazione sia per i soci sull'operato gestorio, che per i terzi, in modo tale che quest'ultimi possano conoscere la consistenza dell'impegno assunto attraverso la decisione di divenire benefit⁹⁹⁵.

L'importante missione informativa che la relazione deve assolvere è affidata ai gestori, anche se la loro competenza non è espressamente richiamata dal comma 382⁹⁹⁶, ma si desume anche dal contenuto "minimo" imposto dal legislatore⁹⁹⁷. Nella

⁹⁹² Così RAPPORT ROCHER, *op. cit.*, p. 51, poiché la maggior parte delle società che sono interessate a ricorrere alla qualifica sono PMI, queste potrebbero essere spaventate dai costi del ricorso all'OTI. In questo senso anche A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 344.

⁹⁹³ Si v. A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 331 il quale precisa che, la legge italiana, nel minimalismo della formulazione relativa al contenuto della relazione ricorda le regole del Delaware; invece, nella cura con cui vengono descritti gli elementi necessari dello standard di terzi è pressoché identica a quella della legge modello di B Lab. Si rinvia a quanto già detto alla Sez. I Cap. II §2.

⁹⁹⁴ Si v. S. CORSO, *op. cit.*, p. 1027 la quale ritiene che tale documento, separato rispetto al bilancio, «assicura la possibilità di prendere visione contemporaneamente sia dei "risultati aziendali di tipo economico-finanziario-patrimoniale", sia di quelli più specificamente sociali, "senza intaccare la struttura essenziale del bilancio di esercizio"». Per L. VENTURA, *Social Enterprises and Benefit Corporations in Italy*, cit., p. 663 (nt. 23) il fatto che il report debba essere allegato al bilancio, non significa che vada considerato come «an integral part of the annual financial statements, but an autonomous document, which is not subject to approval at the general shareholders' meeting». Si v. però P. BUTTURINI, *La relazione annuale della società benefit nel sistema del bilancio d'esercizio*, in *Giur. comm.*, 2020, I, p. 572, p. 577 il quale ritiene che l'assenza della relazione allegata al bilancio ha possibili ricadute sulla delibera che approva il bilancio. Infatti, per l'autore poiché è la legge a stabilire che la relazione sia uno degli allegati al bilancio, «la delibera che dovesse approvare il bilancio della società benefit in assenza di un allegato previsto dalla legge potrà essere annullabile, visto quanto dispone l'art. 2377 comma 2 c.c.».

⁹⁹⁵ Per S. CORSO, *op. cit.*, p. 1027 infatti il corretto assolvimento dell'onere sarebbe in grado di «rappresentare all'esterno la misura del suo coinvolgimento nella realizzazione delle finalità sociali e di dare conto dei risultati ottenuti, accreditandosi agli occhi del pubblico come impresa socialmente orientata». Anche G. RIOLFO, *The new Italian benefit corporation*, cit., p. 303 ritiene che la relazione annuale sul beneficio non abbia il solo scopo di informare i soci sull'operato degli amministratori (che ovviamente, sono interessati a conoscere l'attività degli amministratori nel perseguire gli scopi di beneficio comune previsti dallo statuto), ma anche i beneficiari che hanno bisogno di tale informazione. I contenuti richiesti dalla legge dovrebbero confermare l'interpretazione che tale relazione sia uno come strumento d'informazione sia per i soci e che per i terzi.

⁹⁹⁶ Sulla competenza dei gestori a redigere la relazione si v. L. VENTURA, *Social Enterprises and Benefit Corporations in Italy*, cit., p. 663 (nt. 23); G. RIOLFO, *The new Italian benefit corporation*, cit., p. 296. Si v. G. BOVENZI, *op. cit.*, p. 513. Si rinvia inoltre a quanto già detto in questa sezione al Cap. II §3.1 sui doveri specifici in capo agli amministratori della società benefit.

⁹⁹⁷ Per G. BOVENZI, *op. cit.*, p. 513 nelle s.p.a. benefit la competenza deve essere in capo al consiglio d'amministrazione, vista anche la natura programmatica della relazione. Si noti che questo non impedisce una collaborazione del responsabile del beneficio comune alla redazione della relazione. Infatti, per l'autrice (*ivi*, p. 518) nella s.p.a. benefit, il responsabile dovrebbe essere chiamato alla predisposizione di report preparatori, che dovranno però poi essere sottoposti a tutti i gestori, chiamati a valutare collegialmente le informazioni. Si rinvia a

relazione gli amministratori sono tenuti a descrivere gli obiettivi specifici, i metodi e le azioni che hanno utilizzato per raggiungere le finalità di beneficio comune. Devono indicare anche le “eventuali circostanze” che hanno impedito o rallentato il perseguimento di tali obiettivi. Inoltre, una sezione deve essere dedicata (comma 382 lett. c)) ai “nuovi obiettivi” collegati alle finalità benefiche da perseguire nell'anno successivo⁹⁹⁸.

La relazione deve poi contenere una valutazione dell'impatto generato (382 lett. b), misurato in base a standard di valutazione esterni. Il legislatore ha lasciato liberi gli amministratori di adottare lo standard terzo che preferiscono, a patto che questo rispetti i requisiti individuati nell'allegato 4⁹⁹⁹. Inoltre, la valutazione d'impatto deve essere compiuta riguardo a determinate aree individuate dal legislatore all'allegato 5, e cioè al governo d'impresa, ai lavoratori, agli altri portatori d'interesse e all'ambiente¹⁰⁰⁰. Tali macroaree potrebbero non avere niente a che fare con gli obiettivi statuari specifici di beneficio comune¹⁰⁰¹, ma la misurazione dell'impatto della società in tali ambiti è da ritenersi necessaria per verificare l'altro adempimento a cui la società benefit è soggetta, e cioè di operare “in modo responsabile, sostenibile e trasparente” ai sensi del comma 376¹⁰⁰².

La relazione del beneficio italiana comparata con il sistema di controllo francese è piuttosto una forma di autovalutazione¹⁰⁰³, a cui i gestori si sottopongono per dar conto del loro operato e delle difficoltà incontrate, misurando anche l'impatto

quanto già detto riguardo al ruolo e ai poteri del responsabile del beneficio comune al in questa sezione al Cap. II §1.2.

⁹⁹⁸ Per G. RIOLFO, *The new Italian benefit corporation*, cit., p. 303 in questa sezione sarebbe permesso agli amministratori di individuare un nuovo obiettivo specifico per il perseguimento dello scopo di beneficio comune, anche nel caso in cui uno di questi è stato raggiunto (o è diventato impossibile).

⁹⁹⁹ Le caratteristiche individuate nell'allegato 4 alla l. 208/15, ripetono, pressoché fedelmente, quelle richieste dal MBCL per il *third-party standard* (così si v. S. CORSO, *op. cit.*, p. 1029; A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades “especiais” com fim adicional de “beneficio comum”*, cit., p. 331). Lo standard deve rispondere certe caratteristiche, in particolare deve essere: esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e le azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune; sviluppato da un ente non controllato dalla società benefit o collegato con la stessa; credibile perché utilizza l'approccio scientifico e multidisciplinare, e l'ente ha le competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale; e, in ultimo, trasparente, in modo che siano pubbliche le informazioni riguardo al governo dell'organismo, alle fonti di sostegno, ai criteri e alle ponderazioni applicate per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale.

¹⁰⁰⁰ Allegato 5 alla l. 208/2015. In commento si v. G. RIOLFO, *The new Italian benefit corporation*, cit., p. 303; anche M. PALMIERI, *Le società benefit*, in *Giur. comm.*, 2023, I, p. 1030, p. 1054 che sottolinea quanto dovrebbe essere complessa da misurare la terza area di indagine, ossia i rapporti con gli altri *stakeholder* – intesa quale valutazione delle «relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura» – poiché questo esame ha ad oggetto categorie del tutto disomogenee, che richiedono delle analisi separate. Analogamente, l'autore (M. PALMIERI, *ivi*, p. 1054) non ritiene di semplice valutazione neanche gli impatti della società in merito all'ambiente, visto che l'allegato precisa che occorre indagare in «una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita».

¹⁰⁰¹ Si v. G. RIOLFO, *The new Italian benefit corporation*, cit., p. 305 che fa l'esempio della società benefit che ha come obiettivo statutario di migliorare la qualità dell'ambiente. In questo caso gli amministratori saranno comunque tenuti nella relazione a descrivere gli effetti delle loro azioni anche riguardo alle altre aree dell'allegato 5.

¹⁰⁰² In questo senso anche G. RIOLFO, *The new Italian benefit corporation*, cit., p. 305.

¹⁰⁰³ Si v. A. A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades “especiais” com fim adicional de “beneficio comum”*, cit., p. 342; ugualmente anche M. SQUEGLIA, *op. cit.*, p. 61 (nt. 30); così pure G. RIOLFO, *The new Italian benefit corporation*, cit., p. 304.

delle loro decisioni e individuando dei nuovi obiettivi speciali funzionali al raggiungimento delle finalità benefiche. La scelta di seguire un sistema di autovalutazione giustifica la decisione del legislatore di prestabilire un contenuto “minimo” per la relazione, e imporre l’uso standard terzi per misurare l’impatto della società. Sarebbe proprio il ricorso a tali criteri formulati da un ente indipendente a dover rimediare al rischio di conflitto di interessi in cui incorrono gli amministratori nel momento in cui preparano la relazione. Tale rischio, infatti, è intrinseco in un sistema di autovalutazione che non prevede nemmeno una forma di verifica successiva da parte di un terzo indipendente, come invece richiesto in Francia¹⁰⁰⁴.

Come è facile intuire sono numerosi gli aspetti critici che sono stati rivelati in questi anni dalla dottrina italiana, in particolare riguardo all’adeguatezza dello strumento della relazione di beneficio per garantire un’informazione corretta, veritiera e completa verso i soci, i terzi e il mercato in generale.

A creare dei dubbi sarebbe proprio il ricorso agli standard terzi e indipendenti, i quali sarebbero insufficienti a sopperire all’elevato rischio di conflitto d’interesse in cui l’organo gestorio potrebbe ritrovarsi. Si noti, che attualmente, in assenza di criteri di misurazione nazionale, la maggior parte delle società benefit ricorre al *B Impact Assesment* (BIA)¹⁰⁰⁵, elaborato da B Lab per il rilascio della certificazione privata di B Corp¹⁰⁰⁶. E probabilmente questo era il progetto del legislatore italiano fin dal principio, poiché è già stata sottolineata la somiglianza tra le indicazioni dell’allegato 4 e 5 con il Model Act e il *BIA*, entrambi elaborati dall’organizzazione no-profit¹⁰⁰⁷. Sarebbe proprio tale similarità a fare da spia riguardo all’azione di *lobbying* compiuta da B Lab in Italia¹⁰⁰⁸.

C’è però un’importante differenza che è stata messa in evidenza dalla dottrina¹⁰⁰⁹, e cioè che per l’ottenimento della qualifica privata B Corp la società devono raggiungere al *BIA* un punteggio almeno pari ad 80 punti su 200, ed essere

¹⁰⁰⁴ Si v. A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades “especiais” com fim adicional de “beneficio comum”*, cit., p. 342. L’autore aggiunge anche che è probabilmente per questa ragione che in Francia, poiché vi è una forma di controllo esterna eseguita dall’organismo indipendente, che il legislatore francese non ha prescritto né al *comité de mission* né tanto meno l’OTI l’uso di standard di misurazione.

¹⁰⁰⁵ Si v. al riguardo la ricerca di GOODPOINT, *L’identità delle società benefit: beneficio comune e valutazione d’impatto*, 9 maggio 2023 (disponibile online: <https://goodpoint.it/cosa-facciamo/ricerca-sulle-societa-benefit/>) che sulla base di un campione di 105 Relazioni d’Impatto ha riportato che 70% impiega gli standard BIA.

¹⁰⁰⁶ Come fa notare G. RIOLFO, *The new Italian benefit corporation*, cit., p. 313 in Italia non esistono standard di valutazione (se non quelli adottati da enti stranieri). M. PALMIERI, *Le società benefit*, cit., p. 1054 (nt. 125) sottolinea che i più utilizzati, oltre al *B Impact Assesment* di B LAB, sono il *Global Compact Self Assessment Tool* sviluppato da parte dell’*ONU Global Compact* o la Linea Guida UNI ISO26000 (Responsabilità Sociale d’Impresa).

¹⁰⁰⁷ Si v. A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades “especiais” com fim adicional de “beneficio comum”*, cit., p. 332 il quale aggiunge anche che, tra l’allegato 4 della legge italiana e la legge modello di B Lab, vi è una differenza linguistica importante. Nella legge modello è l’attività della società nel suo complesso ad essere oggetto di valutazione; invece, nella norma italiana lo standard si applica per verificare solo l’impatto della società e delle sue azioni sul perseguimento dello scopo di beneficio comune, e non le altre attività della società che potrebbero benissimo non avere nulla a che fare con tale perseguimento.

¹⁰⁰⁸ A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades “especiais” com fim adicional de “beneficio comum”*, cit., p. 331. Sull’attività di *lobbying* esercitata da B Lab sui vari Stati aventi adottato la *benefit corporation* si rinvia a quanto già ampiamente detto nella Sez. I Cap. I.

¹⁰⁰⁹ A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades “especiais” com fim adicional de “beneficio comum”*, cit., p. 333.

sottoposte ad un controllo a posteriori da parte di B Lab per verificare la veridicità delle informazioni¹⁰¹⁰. Invece, le società benefit che scelgono il *BIA* per adempiere agli oneri del comma 382 non sono tenute a rispettare alcun punteggio minimo¹⁰¹¹, né è prevista una forma di verifica delle informazioni successiva¹⁰¹², a meno che, ovviamente, non siano società benefit con la certificazione di B Corp. In un simile scenario, allora, solo le società benefit con la certificazione privata garantirebbero un livello d'impatto almeno pari ad 80 punti¹⁰¹³, e sarebbero sottoposte ad una forma di revisione da parte di B Lab sui dati riguardo all'impatto della società su governo d'impresa, lavoratori, altri portatori d'interesse e ambiente. Si verrebbe perciò a creare una gradazione¹⁰¹⁴, al cui apice vi sarebbero le società benefit certificate B Corp, giudicate (se ci si fida, ovviamente, dello standard fornito da B Lab)¹⁰¹⁵ come realmente impegnate a perseguire lo scopo di beneficio comune e agire in questa direzione, e al gradino inferiore, invece, le società benefit con solo la qualifica pubblica a cui dovrebbe corrispondere ragionevolmente un livello d'affidamento più basso riguardo al concreto rispetto dell'impegno benefico assunto. Gli effetti di una simile struttura sarebbero, innanzitutto, lo screditamento della qualifica pubblica, e indirettamente la spinta da parte dello Stato a ricorrere agli strumenti di certificazione private (come il label di B Corp) perché la società possa essere in grado di trasmettere all'esterno una garanzia del livello d'impatto raggiunto e dell'impegno riguardo agli scopi benefici¹⁰¹⁶. Lo Stato si ritroverebbe, quindi, a

¹⁰¹⁰ Se all'esito finale del questionario di auto-valutazione (BIA) il punteggio è di almeno 80 punti su 200, la società potrà avviare il percorso di validazione, sottoponendosi all'*audit* delle proprie attività da parte di B Lab e ottenere la certificazione B Corp (si v. G. URTI, *Certificazione B-Corp per le imprese: cosa fare per ottenerla*, in *IPSOA Quotidiano*, 28 Marzo 2023 (disponibile online: <https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/28/certificazione-b-corp-imprese-ottenerla>). Si v. anche L. VENTURA, *Benefit corporation e circolazione di modelli*, cit., p. 1134 che ricorda che ciascuna società certificata, oltre all'*audit* per il rilascio per la prima volta della certificazione, possono essere soggette, ogni due anni, all'attività di revisione di B-Lab. Si rinvia a quanto detto per la certificazione B Lab alla Sez. I Cap. I §1.

¹⁰¹¹ A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 333.

¹⁰¹² A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 333; anche G. RIOLFO, *The new Italian benefit corporation*, cit., p. 305. Il discorso vale in generale per qualsiasi altro ente terzo (e non solo B Lab) che predispose lo standard di cui la società benefit si avvale per la redazione del report di beneficio: la società benefit, perciò, non è tenuta a far certificare la veridicità del contenuto da parte dell'ente esterno titolare degli standard di misurazione.

¹⁰¹³ A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 333. La ricerca svolta da GOODPOINT, *op. cit.*, sulla base di un campione di 105 Relazioni d'Impatto ha riportato che tra il 70% di società benefit che impiega gli standard BIA, il 37% sono società benefit con la certificazione B Corp e quindi hanno un punteggio pari almeno ad 80/200; il 32% delle società benefit non sono B Corp ma scelgono gli standard BIA ed hanno un punteggio superiore a 80 punti; e infine il 31% delle società benefit non B Corp che usa il BIA ha un punteggio al disotto degli 80 punti. In generale la ricerca mostra che il benchmark del Paese nel 2023 era di 67,8 punti su 200.

¹⁰¹⁴ È A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 334 a parlare di una gradazione che si verrebbe a creare in un simile scenario tra società benefit B-Corp certificate e quelle senza certificazione privata.

¹⁰¹⁵ *Ibidem*.

¹⁰¹⁶ *Ibidem*. Si noti anche che alcuni autori nella dottrina economica hanno evidenziato un aumento delle società diventante B Corp dopo l'entrata in vigore della legge sulle società benefit. In questo senso G. GERLI, et. al, *La sfida della misurazione d'impatto nelle società benefit italiane*, in BELLAVITE PELLEGRINI e CARUSO, *op. cit.*, p. 58, p. 62 i quali precisano che in Italia il numero di B Corp dopo il passaggio della legislazione benefit è aumentato significativamente (nel periodo dal 2016 al 2020 è passato da 8 a 85). Inoltre, dai medesimi dati indicati dagli autori (*ivi*, p. 63 figura 5.2) questi ritengono dimostrato a livello empirico che la presenza della legislazione benefit abbia avuto la capacità di potenziare il tessuto B Corp e dell'uso del BIA.

favorire lo sviluppo delle certificazioni private¹⁰¹⁷ e gli interessi personali di tali organismi¹⁰¹⁸.

Inoltre, a conferma dell'inadeguatezza dello strumento della relazione di beneficio per garantire un'informazione completa e veritiera, si noti che nella prassi di questi anni, in Italia, gli oneri informativi non sono stati assolti in maniera uniforme, né soddisfacente¹⁰¹⁹. A dire il vero, alcune società non avrebbero neanche prodotto la relazione¹⁰²⁰, e molte altre invece vi avrebbero adempiuto «in termini generici e scarsamente verificabili (anche a causa della indeterminatezza delle attività di beneficio comune individuate nell'oggetto sociale), che, di fatto, rendono sostanzialmente prive di significato le relazioni»¹⁰²¹. In questa maniera la relazione di beneficio, e più in generale l'intero sistema di autocontrollo prescritto per le società benefit, potrebbe favorire il sorgere di fenomeni di *greenwashing* e *purpose washing* connessi all'uso della qualifica.

Teoricamente, almeno a questi rischi però il legislatore potrebbe aver posto rimedio richiamando espressamente l'intervento dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM). Il comma 384 attribuisce all'AGCM il ruolo di vigilanza sulle società benefit per evitare, per quanto possibile, che il mercato venga ingannato da atteggiamenti opportunistici. L'inadempimento (totale o parziale) degli oneri informativi del comma 382 dovrebbe rientrare nel controllo compiuto dall'autorità nazionale¹⁰²², la quale in base alla normativa sulla pubblicità ingannevole e sulle pratiche commerciali scorrette¹⁰²³, dovrebbe verificare (e sanzionare, come si vedrà nel proseguo) le società benefit, che fregiandosi della qualifica non perseguono le finalità benefiche statutarie e non adempiono agli oneri prescritti dalla legge¹⁰²⁴. L'omessa predisposizione della relazione, così come l'indicazione di informazioni parziali o false riguardo al perseguimento delle finalità di beneficio comune potrebbero integrare sia delle fattispecie di pubblicità

¹⁰¹⁷ In questo senso A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 335. Si aggiunga che il rischio riguarda anche qualsiasi altro organismo che elabori una certificazione privata e non solo B Lab, che resta ad oggi però il più diffuso.

¹⁰¹⁸ Riassume in maniera molto chiara i rischi connessi al favorire l'uso delle certificazioni private e anche degli enti di valutazione esterni, M. PALMIERI, *Le società benefit*, cit., p. 1056 che sottolinea la possibilità che tali enti possano subire «lo stesso conflitto di interessi sofferto dalle agenzie di rating nel giudicare la solidità finanziaria delle società emittenti, essendo le prime pagate annualmente per il rilascio della attestazione (con l'aggravante specifica, nel caso di B Lab, che lo stesso ente è anche promotore del modello benefit e offre servizi di consulenza alle aziende esaminate per l'ottenimento della certificazione B Corp)». Si rinvia per una critica all'industria delle certificazioni a M. STELLA RICHTER jr., *Società benefit e Società non Benefit*, in *Orizzonti de Diritto Commerciale*, cit., p. 4 (nt. 39). Sul tema per una prospettiva comparata si v. pure F. MÖSLEIN, *op. cit.*, p. 680.

¹⁰¹⁹ M. PALMIERI, *Le società benefit*, cit., p. 1054.

¹⁰²⁰ Si v. P. BUTTURINI, *La relazione annuale della società benefit*, cit., p. 577 che evidenzia come l'assenza della relazione dovrebbe dare sicuramente luogo alla responsabilità dei gestori, e rendere la delibera che approva il bilancio annullabile, in mancanza di un allegato prescritta dalla legge al comma 382.

¹⁰²¹ M. PALMIERI, *Le società benefit*, cit., p. 1054.

¹⁰²² In questo senso A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 337. Si v. L. VENTURA, *Philanthropy and the For-profit Corporation*, cit., p. 17 che classifica l'intervento dell'AGCM come un meccanismo di *public enforcement* sul comportamento delle società benefit.

¹⁰²³ Art. 1 comma 380 l. 208/2015. Si v. L. VENTURA, *Philanthropy and the For-profit Corporation*, cit., p. 23 la quale precisa che «the Authority operates on a level other than corporate law, considering the violation of external limits imposed on corporations by the regulation aimed at safeguarding competition and consumers».

¹⁰²⁴ L. VENTURA, *Social Enterprises and Benefit Corporations in Italy*, cit., p. 664 (nt. 23).

ingannevole che di pratiche commerciali scorrette¹⁰²⁵. La questione è comprendere fino a dove si possano spingere i poteri dell'autorità, e se possa essere in grado di sanzionare anche le pratiche di beneficio comune "minime", cioè quelle che sono sufficienti ad ottenere la qualifica pubblica di società benefit, ma senza contribuire sostanzialmente ad un maggiore beneficio comune¹⁰²⁶.

Il tipo di controllo svolto dall'AGCM, (d'ufficio, o che su istanza dei soggetti interessati) per l'accertamento di eventuali infrazioni, anche riguardo alla relazione di beneficio, non ha nulla a che vedere con quello svolto dall'OTI in Francia¹⁰²⁷, e non solo perché quest'ultimo non è un'autorità indipendente (dotata di poteri ispettivi, inibitori e sanzionatori), ma in virtù della logica di base seguita dal legislatore francese. Quest'ultimo si è affidato all'OTI affinché tutte le *société à mission* periodicamente si sottopongano ad una verifica, e il controllo non è quindi svolto d'ufficio o su segnalazione come accade in Italia per mezzo dell'AGCM. Ove poi l'*avis* contenga un giudizio negativo, questo potrà essere utilizzato davanti al giudice da chiunque ne abbia interesse e dal PM per richiedere la rimozione della qualifica¹⁰²⁸. Il legislatore francese ha quindi inserito tra il regime di valutazione interna compiuto dal *comité de mission* e il regime sanzionatorio da parte del giudice una fase intermedia di *audit*, esterna e generalizzata, che invece manca in Italia. Probabilmente, si potrebbe prendere ispirazione dal sistema francese per rafforzare quello italiano, e introdurre anche per le società benefit del nostro Paese una forma di *audit* esterno sul contenuto della relazione benefit, da cui potrebbero derivare una serie di benefici, sia sul piano del regime sanzionatorio, che per aumentare l'affidamento riguardo all'informazioni contenute nella relazione con effetti diretti sulla credibilità della qualifica benefit.

Di notevole interesse sul tema potrebbero risultare le riflessioni presentate da alcuni in dottrina d'integrare la relazione benefit al rapporto di gestione, così che possa fare oggetto di revisione da parte del revisore legale dei conti¹⁰²⁹; o più

¹⁰²⁵ Si v. P. BUTTURINI, *La relazione annuale della società benefit*, cit., p. 575/I che ritiene che potrebbe essere integrata una fattispecie di pubblicità ingannevole (o una pratica commerciale scorretta) anche nel caso in cui il perseguimento delle finalità di beneficio comune venga falsamente attestato nella relazione.

¹⁰²⁶ Si interroga in questo senso A. BARTOLACELLI, «*Predicare bene e razzolare male*», cit., p. 340; ID., *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 339 ritenendo che se così fosse le autorità nazionali antitrust potrebbero diventare dei veri e propri "gatekeeper" dell'impegno delle società benefit. Per alcuni il legislatore avrebbe potuto approfittare per attribuire poteri di indagine e di azione più incisivi all'Autorità (così G. RIOLFO, *The new Italian benefit corporation*, cit., p. 312).

¹⁰²⁷ Come si è già detto prima l'OTI è un organismo privato accreditato presso il COFRAC (*Comité français d'accréditation*) che rilascia l'abilitazione ufficiale per svolgere l'audit alle *société de mission*.

¹⁰²⁸ Art. L210-11 *Code commerce*.

¹⁰²⁹ P. BUTTURINI, *La relazione annuale della società benefit*, cit., p. 573 (nt. 2) il quale riporta quando sostenuto da FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, *Le società benefit (parte III). Qualificazione giuridica e spunti innovativi*, 31 gennaio 2017, p. 16 (disponibile online: www.fondazionenazionalecommercialisti.it) che ha ammesso possibilità che la relazione benefit possa essere inclusa nella relazione di gestione, senza mantenere i due documenti distinti. Per l'autore ci sarebbero una serie di considerazioni, sia letterali che applicative, che dovrebbe propendere però nell'escludere tale integrazione delle due relazioni, e a mantenerle, quindi, come due allegati al bilancio distinti (P. BUTTURINI, *ivi*, p. 575). Per prima cosa, (P. BUTTURINI, *ivi*, p. 573) infatti, al comma 382 la relazione benefit è presentata come autonoma, e il legislatore non ha espressamente previsto che tale relazione sia inclusa nella relazione di gestione, come invece accaduto in altri casi (quale ad esempio la dichiarazione non finanziaria d. lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 che può essere integrata nella relazione di gestione).

realisticamente, mantenendo distinti i due allegati al bilancio, di sottoporre anche la relazione benefit alla revisione, visto che ciò non è stato oggetto di divieto da parte di nessuna norma¹⁰³⁰. Alcuni hanno pensato una possibile applicazione analogica dell'art. 142, lett. e), d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – che impone al soggetto incaricato della revisione legale dei conti di dichiarare l'eventuale presenza di errori significativi nella relazione sulla gestione – anche alla relazione di beneficio¹⁰³¹. In effetti, «data una certa somiglianza tra i due allegati al bilancio in considerazione, e dato il tenore della norma, che limita la verifica chiesta al revisore ai soli errori significativi, potrebbe avanzarsi l'ipotesi che il revisore sia tenuto a segnalare carenze o falsità della relazione benefit significative, e quindi atte, sia pur solo in casi limite, a influenzare la rappresentazione della situazione della società contenuta nel bilancio»¹⁰³². La sottoposizione al controllo del revisore, inoltre, potrebbe ancor più fondarsi sul fatto che la relazione di beneficio, oltre alle peculiari informazioni richieste da legislatore, potrebbe contenere anche riferimenti a dati di natura strettamente contabile, all'occorrenza omissibili¹⁰³³, come prescritto al comma 383¹⁰³⁴.

In questi anni, diversi autori hanno messo in risalto talune similitudine tra la relazione benefit e la dichiarazione non finanziaria prevista dal d. lgs. 30 dicembre

Inoltre, per l'autore, sarebbe da escludere l'integrazione della relazione benefit nella relazione di gestione per la già complessità e articolazione richiesta in quest'ultima relazione (P. BUTTURINI, *ivi*, p. 574).

¹⁰³⁰ Così P. BUTTURINI, *La relazione annuale della società benefit*, cit., p. 578 (nt. 22) che cita al riguardo F. FERDINANDI, *op. cit.*, p. 553. Quest'ultimo ha fatto notare come nella disciplina italiana, a differenza di quella *Model Benefit Corporation Legislation*, non c'è stato un espresso esonero da revisione, da cui allora si potrebbe dedurre quindi la necessità di assoggettare la relazione agli stessi controlli degli altri allegati al bilancio.

¹⁰³¹ Per P. BUTTURINI, *La relazione annuale della società benefit*, cit., p. 579 infatti «l'assenza di un espresso esonero da revisione della relazione in esame non è un dato decisivo, dal momento che, considerando la disciplina della revisione legale dei conti contenuta nel d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, si può, in linea di principio, dubitare che il revisore abbia l'obbligo di assoggettarla a revisione, dato che essa ben difficilmente può essere ricompresa nei documenti oggetto di controllo a mente dell'art. 142, lett. c), del menzionato decreto. Lo spunto interessante è, però, dato dal fatto che, pur con la dovuta cautela, la stessa soluzione può essere proposta sulla base di un diverso percorso argomentativo, e in particolare non facendo leva sull'assenza dell'esonero, ma su una possibile applicazione analogica dell'art. 142, lett. e), d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che impone al soggetto incaricato della revisione legale dei conti di dichiarare l'eventuale presenza di errori significativi nella relazione sulla gestione».

¹⁰³² P. BUTTURINI, *La relazione annuale della società benefit*, cit., p. 579. L'autore, infatti, verifica più in generale come le informazioni contenute nella relazione benefit possano influenzare la rappresentazione della situazione societaria contenuta nel bilancio d'esercizio (*ivi*, p. 575). Al riguardo ritiene che l'omissione o l'inesattezza di tali informazioni possa costituire un dato rilevante in generale per la rappresentazione della situazione societaria, seppure in casi limite (*ivi*, p. 579/I). Un esempio per l'autore potrebbe essere quello in cui (*ivi*, p. 580) «attraverso la descrizione di attività volte al perseguimento del beneficio comune relative alla gestione degli aspetti ambientali o dei rapporti di lavoro e collaborazione, in realtà mai poste in essere, si stiano occultando rischi che in futuro potrebbero verificarsi a danno della società. Rischi, in ipotesi, derivanti da una gestione in concreto tutt'altro che socialmente responsabile delle problematiche accennate, a dispetto di quanto falsamente attestato». Anche G. RACUGNO, D. SCANO, *Il dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità: verso un Green Deal europeo*, in *Riv. soc.*, 2022, p. 726, p. 742 evidenziano una affinità tra la relazione benefit e la relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 c.c. «per quanto concerne le informazioni di natura non contabile (“comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale”) e prospettica (“descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”) suscettibili di dare un contributo al raggiungimento dell'obiettivo informativo del bilancio d'esercizio».

¹⁰³³ Si v. art. 1 comma 383 l. 208/2015.

¹⁰³⁴ Così sempre P. BUTTURINI, *La relazione annuale della società benefit*, cit., p. 580 che sottolinea tale aspetto per evidenziare nel dettaglio i possibili punti di tangenza tra i due strumenti informativi (bilancio e relazione benefit), e gli specifici riferimenti a dati di bilancio che la relazione benefit potrebbe contenere.

2016, n. 254¹⁰³⁵, anche allo scopo di verificare se alla relazione benefit poteva applicarsi per analogia il regime prescritto per la DNF¹⁰³⁶. Nell'analisi che segue si intendono perciò approfondire non tanto le varie somiglianze (e differenze) esistenti tra i due documenti¹⁰³⁷, ma piuttosto se in virtù di talune analogie, si possano estendere alcuni dei principi della direttiva CSRD¹⁰³⁸ anche alla relazione benefit, in modo da rafforzare il regime d'informazione applicato a tali società e superare una parte delle criticità qui presentate. Naturalmente tale analisi merita di essere compiuta, non solo per l'Italia, in cui la direttiva non è stata ancora oggetto di trasposizione nell'ordinamento interno, ma anche per la Francia, dove invece la direttiva è già stata attuata nel diritto nazionale¹⁰³⁹, ma potrebbero rendersi necessari degli adattamenti per coordinare le disciplina delle *société à mission* con le novità in materia di rendicontazione.

1.2. L'impatto della CSRD sull'attendibilità degli strumenti di misurazione del beneficio comune delle società benefit e *société à mission*

La nuova direttiva CSRD ha ridefinito il sistema di rendicontazione di sostenibilità per le società, intervenendo su alcune delle principali criticità riguardo al sistema alla direttiva NFRD¹⁰⁴⁰. In effetti, la disciplina della dichiarazione non

¹⁰³⁵ Così P. BUTTURINI, *La relazione annuale della società benefit*, cit., p. 583 che ritiene si possa almeno fare un collegamento tra le due per via dell'oggetto dei due documenti, che in parte si sovrappone e presenta numerosi punti di tangenza; G. RIOLFO, *The new Italian benefit corporation*, cit., p. 306 che mette in evidenza una serie di punti di contatto tra le due relazioni; S. ROSSI, *L'impegno multistakeholder della società benefit*, cit., p. 7; G. RACUGNO, D. SCANO, *op. cit.*, p. 742 per l'affinità riguardo al contenuto.

¹⁰³⁶ Così G. RIOLFO, *The new Italian benefit corporation*, cit., p. 307; P. BUTTURINI, *La relazione annuale della società benefit*, cit., p. 583 ss. che si interroga rispetto alla possibilità d'applicare la disciplina della DNF anche alla relazione benefit per estendere il regime di pubblicità, o per verificare l'incidenza sulle delibere di bilancio, o per le sanzioni nel caso di omessa o deficitaria redazione della relazione benefit.

¹⁰³⁷ Si rinvia anche a G. RIOLFO, *The new Italian benefit corporation*, cit., p. 306 che oltre a mettere in evidenza una serie di punti di contatto, sottolinea anche le discrepanze. La principale differenza, sostanziale, è legata al fatto che da una parte gli amministratori di una società benefit devono perseguire le finalità benefiche; perciò, non "possono spiegare" perché non sono riusciti a perseguirle, ma devono evidenziare le difficoltà incontrate e i motivi dei tentativi falliti. Sono però sempre tenuti a perseguire gli scopi di beneficio comune stabiliti nello statuto. Invece nella comunicazione non finanziaria, gli amministratori di una società non-benefit non sono obbligati a perseguire politiche aziendali correlate ai temi della sostenibilità, ma semmai devono spiegare le ragioni per cui non ritengono che sia necessario o conveniente per la società farlo.

¹⁰³⁸ La dir. 2022/2464/UE (CSRD) come si è anticipato ha modificato il regolamento n. 537/2014/UE, la dir. 2004/109/CE, la dir. 2006/43/CE e la dir. 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e quindi le varie discipline nazionali riguardo alla dichiarazione extra-finanziaria o *déclaration de performance extra-financière*.

¹⁰³⁹ La CSRD è stata attuata in Francia con l'art. 12 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (DADUE). Per una critica a tale modalità di attuazione delle direttive europee si v. B. LECOURT, *La loi «DDADUE» du 9 mars 2023 et le droit des sociétés: de l'art français de transposer les directives européennes*, in *Revue de sociétés*, 2023, p. 333.

¹⁰⁴⁰ La dir. 2014/95/CE (NFRD o *Non-Financial Reporting Directive*) aveva emendato la Direttiva *Accounting* (2013/34/CE) con l'introduzione di una disciplina armonizzata in materia di informazione non finanziaria obbligatorie per enti di interesse pubblico rilevante di maggiori dimensioni, ossia società per azioni emittenti valori mobiliari quotati nei mercati UE, oltre a banche e assicurazioni. Per approfondire la vigente disciplina uniforme europea sull'informazione non finanziaria nella prospettiva della entrata in vigore della dir. 2022/246/UE si v. M. PALMIERI, *L'informazione non finanziaria*, cit., p. 273. Si noti anche che nelle more del recepimento della nuova direttiva le disposizioni vigenti restano quelle della legislazione nazionale di recepimento della precedente NFRD (v. A. GENOVESE, *La gestione ecosostenibile*, cit., p. 113-114).

finanziaria o *déclaration de performance extra-financière*¹⁰⁴¹ ha mostrato una serie di problematiche, riguardo all'assenza di parametri oggettivi e standard unitari¹⁰⁴², alla mancanza di chiarezza nella selezione e nella misurabilità degli obiettivi non finanziari, ed anche rispetto all'eccessiva genericità e inadeguata attenzione riguardo ai rischi climatici e sociali¹⁰⁴³. Tali manchevolezze avrebbero determinato in questi anni l'incapacità per il pubblico¹⁰⁴⁴ di accedere ad informazioni sufficientemente comparabili sulle modalità con cui le società affrontano le varie sfide connesse alla sostenibilità, e sull'impatto della loro attività sulla comunità e sull'ambiente¹⁰⁴⁵. La nuova direttiva CSRD nei considerando sottolinea perciò l'importanza di migliorare la qualità delle informazioni e l'affidabilità dello strumento, visto l'impatto generato su molteplici soggetti¹⁰⁴⁶, e più in generale sul funzionamento efficiente dell'economia sociale di mercato¹⁰⁴⁷.

Pertanto, l'obiettivo dichiarato della nuova direttiva è quello di definire un quadro di riferimento per la rendicontazione di sostenibilità solido e accessibile, accompagnato da pratiche di *audit* efficaci per garantire l'affidabilità dei dati ed evitare il *greenwashing*¹⁰⁴⁸. Il perseguimento di un simile scopo, visti gli immaginabili effetti positivi, dovrebbe attrarre tanto più gli strumenti d'informazione specifici delle società benefit e le *société à mission*, vista la necessità da parte loro di dover dimostrare e attestare che la società (impegnata rispetto al perseguimento di finalità benefiche, oltre a quella lucrativa) ha raggiunto gli obiettivi prefissati e legittimamente può sfruttare la qualifica pubblica nel mercato. Prima di comprendere se e come, in concreto, i principi della nuova direttiva possano interessare le società benefit e *à mission* (in particolare quando la società non rientra nei parametri che rendono la rendicontazione obbligatoria), è importante evidenziare

¹⁰⁴¹ In Italia la direttiva NFRD è stata attuata con d. lgs. 254/2016; mentre in Francia con Ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises che ha modificato l'art. L225-102-1 *Code commerce*. Inoltre, il Décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 ha precisato il format della *déclaration de performance extra-financière* (DPEF) modificando gli artt. L225-100 et s. e R225-104 - R225-105-2 *Code commerce*.

¹⁰⁴² In questo senso si v. J-C. DUHAMEL, *Déclaration de performance extra-financière des sociétés: bilan en matière d'économie circulaire*, in *Revue juridique de l'environnement*, 2022, p. 47.

¹⁰⁴³ Si v. G. FERRARINI, S. ZHU, *op. cit.*, p. 30 (nt. 157) secondo cui sono state le principali problematiche rilevate dagli studi empirici di questi anni ad aver spinto il legislatore europeo a riformare la disciplina. Si v. anche il considerando n. 13 della dir. 2022/2464/UE (CSRD).

¹⁰⁴⁴ Al considerando n. 10 della direttiva 2022/2464 (CSRD) si fa riferimento ad una serie di soggetti che hanno interesse ad accedere alle informazioni, tra cui ad es. i partner commerciali, i clienti, i consumatori, i singoli cittadini, i responsabili politici, le organizzazioni non governative, investitori, gestori di patrimoni.

¹⁰⁴⁵ J-C. DUHAMEL, *op. cit.*, p. 46.

¹⁰⁴⁶ Si v. considerando n. 10 della dir. 2022/2464/UE che evidenzia le possibili ricadute positive di una rendicontazione efficiente, ad es. nei confronti dei partner commerciali e i clienti, che potranno «basarsi sulle informazioni sulla sostenibilità per comprendere, comunicare, i propri rischi e impatti in termini di sostenibilità lungo tutte le proprie catene del valore». O per i responsabili politici che potranno utilizzare tali informazioni per monitorare gli sviluppi in materia ambientale e sociale e orientare le politiche pubbliche. Ma anche per i cittadini, i consumatori, e certamente anche per gli investitori e i gestori di patrimoni.

¹⁰⁴⁷ Si v. considerando n. 14 della dir. 2022/2464/UE che chiarisce appunto i rischi connessi ad una bassa qualità e affidabilità dello strumento informativo sia per gli investitori, ma anche per le organizzazioni non governative, le parti sociali, le comunità interessate dalle attività delle imprese e altri portatori di interessi, visto che si creerebbe un deficit di responsabilità che contribuirebbe a ridurre il livello di fiducia nelle imprese, con ripercussioni negativamente sul funzionamento efficiente dell'economia sociale di mercato.

¹⁰⁴⁸ Si v. considerando n. 13 della dir. 2022/2464/UE.

quali siano le principali novità della disciplina per comprendere se siano effettivamente utili per rafforzare e migliorare i rapporti informativi delle società benefit e delle *société à mission*.

Si noti che le maggiori innovazioni della CSRD, che qui interessano, non riguardano solo l'allargamento del campo d'applicazione dell'obbligo di rendicontazione di sostenibilità a tutte le società che scambiano titoli sui mercati regolamentati (eccetto le microimprese)¹⁰⁴⁹, ma tra le principali¹⁰⁵⁰, vi è anche quella di rafforzare gli obblighi di rendicontazione attraverso applicazione di standard di misurazione della sostenibilità uniformi, definiti dall'EFRAG, e di cui una prima serie è già stata pubblicata a dicembre 2023¹⁰⁵¹ e si è in attesa degli altri¹⁰⁵². Si noti anche che tali criteri di rendicontazione dovrebbero, almeno in teoria, essere improntati ad un'informazione *multi-stakeholder*, e non solo verso gli investitori. E sempre in quest'ottica alcuni ritengono che vada inteso il par. 5 degli artt. 19-bis e 29-bis dir. 2013/34/UE riguardo al coinvolgimento dei lavoratori, a mezzo di una necessaria discussione con i rappresentanti degli stessi, circa l'individuazione dei dati riguardanti gli aspetti sostenibili rilevanti, e in merito agli strumenti per ottenerli e procedere alla loro verifica¹⁰⁵³.

¹⁰⁴⁹ Si v. M. PALMIERI, *L'informazione non finanziaria*, cit., p. 294 che sistematizza i nuovi criteri e i tempi in cui la rendicontazione diviene obbligatoria per permettere alle PMI con i titoli scambiati sui mercati regolamentati d'adattare la propria organizzazione. La CSRD, per prima cosa conferma l'obbligo gravante su banche e assicurazioni, ed ha poi esteso «l'ambito delle c.d. «grandi imprese» che include ora le società con un attivo di bilancio di almeno € 20 milioni, un fatturato di almeno € 40 milioni e un numero di dipendenti medio nel corso di più di 250 addetti, e non più 500. Per le imprese già tenute alla dichiarazione finanziaria queste hanno già dovuto adottare la nuova misurazione contabile dal primo gennaio 2024 e pubblicheranno il bilancio integrato nel corso del 2025. Per le restanti «grandi imprese» i termini per implementare la nuova normativa e fornire il report sono posticipati di un anno. Dal primo gennaio 2026 infine, diverrà obbligatorio per le PMI con i titoli scambiati sui mercati regolamentati, le quali, però, potranno decidere di non adempiere ai nuovi obblighi per i primi due anni ed avere più tempo per adattare la propria organizzazione interna e contabile. Si v. anche A. GENOVESE, *La gestione ecosostenibile*, cit., p. 106.

¹⁰⁵⁰ Per approfondire più nel dettaglio le novità della direttiva si v. M. COSSU, *Sostenibilità e mercati: la sostenibilità ambientale dell'impresa dai mercati reali ai mercati finanziari*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2023, p. 558, p. 562; anche T. DI MARCELLO, *Strategia europea sulla finanza sostenibile, informazione societaria e possibili riflessi sulla gestione della società*, in *Giur. comm.*, 2023, I, p. 607, p. 611 che chiarisce come direttiva CSRD è diretta ad assicurare che «le società rientranti nel suo ambito di applicazione comunichino al pubblico, secondo il principio della doppia rilevanza del rapporto tra impresa e fattori ambientali o sociali (c.d. *double materiality*), le informazioni sull'impatto dei fattori ambientali e sociali sull'impresa (in una prospettiva «*outside-in*») e quelle sull'impatto dell'impresa sui fattori ambientali e sociali (in una prospettiva «*inside-out*»), e consentano quindi ad operatori e partecipanti ai mercati finanziari di conoscere le informazioni delle quali essi hanno necessità per adempiere ai propri obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088». Inoltre, si v. anche A. GENOVESE, *L'armonizzazione del reporting di sostenibilità delle imprese azionarie europee dopo la CSRD*, in *Contratto e impresa*, 2023, p. 88.

¹⁰⁵¹ Regolamento Delegato (UE) 2023/2772 della Commissione del 31 luglio 2023 che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità.

¹⁰⁵² Infatti, come precisato da M. PALMIERI, *L'informazione non finanziaria*, cit., 294 l'EFRAG entro il 30 giugno 2024 dovrà approntare anche dei criteri settoriali per le PMI. Inoltre, i criteri elaborati dovrebbero essere rivisitati a cadenza triennale. Poi, aggiunge «gli standard dovrebbero essere basarsi sui *Sustainable Development Goals* racchiusi nella Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, ma anche sulla tassonomia delle attività c.d. *green* fornita dal Regolamento UE 2020/852, sul Regolamento UE 2019/2088 in merito l'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, oltre che al contenuto della proposta di direttiva sulla *Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD)* formulata dalla Commissione Europea il 22 febbraio 2022».

¹⁰⁵³ Così M. PALMIERI, *L'informazione non finanziaria*, cit., p. 293 il quale ritiene che in questa maniera la nuova direttiva rinforzerà la tradizionale attenzione che l'ordinamento europeo già riserva al coinvolgimento,

Una tra le altre importanti novità sarebbe una forma di verifica obbligatoria delle informazioni contenute nella rendicontazione di sostenibilità da parte di un revisore legale o di un ente terzo indipendente (a scelta degli Stati membri) per il rilascio di un'attestazione di conformità. Tale previsione supererebbe alcuni limiti della NFRD che, invece, non prescriveva obblighi di attestazione sui report non finanziari, ma solo un controllo obbligatorio da parte dei revisori legali per verificare che la dichiarazione non finanziaria fosse stata fornita, lasciando poi i singoli Stati membri il potere discrezionale di richiedere che le informazioni incluse nella dichiarazione non finanziaria venissero controllate¹⁰⁵⁴. Perciò, ormai, con la direttiva CSRD è imposto a tutti gli Stati membri che anche il contenuto dell'informativa faccia oggetto di una verifica esterna e indipendente¹⁰⁵⁵.

In realtà, la Francia aveva già prescritto alle grandi società (attuando in maniera più stringente la direttiva NFRD), di ottenere un *avis motivé* d'un *organisme tiers indépendant* (OTI) che contenesse un parere motivato sulla conformità della dichiarazione non finanziaria, ed anche sulla correttezza delle informazioni fornite, dando conto della *due diligence* effettuata¹⁰⁵⁶. Ed anche l'Italia, che ugualmente aveva attuato la direttiva in maniera più rigorosa rispetto ad altri Stati UE¹⁰⁵⁷, aveva già previsto il rilascio di un'attestazione da parte di soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale sul rispetto della conformità della dichiarazione in termini di principi e metodologie di misurazione della performance non finanziaria, secondo quanto previsto in Italia al d.lgs. 254/2016¹⁰⁵⁸. In entrambi gli Stati, però, il livello di garanzia richiesto per tali attestazioni era pur sempre “moderato”¹⁰⁵⁹ (*limited assurance*), ed a dire il vero questo è rimasto invariato anche

quantomeno informativo, dei dipendenti sotto la spinta del riconoscimento riservato da taluni ordinamenti a questa categoria di portatori di interesse in merito alla gestione dell'attività economica.

¹⁰⁵⁴ G. FERRARINI, S. ZHU, *op. cit.*, p. 30 (nt. 156); anche M. SIRI, S. ZHU, *Will the EU Commission Successfully Integrate Sustainability Risks and Factors in the Investor Protection Regime? A Research Agenda*, in *Sustainability*, 2019, p. 1. A. GENOVESE, *L'armonizzazione del reporting di sostenibilità*, cit., p. 100 precisa che solo l'Italia, la Francia e la Spagna avevano previsto questo ulteriore obbligo in sede di recepimento.

¹⁰⁵⁵ Si v. B. FRANÇOIS, *La communication renouvelée du reporting financier au reporting de durabilité*, in *JCP E*, 2023, p. 1273 pt. 23 la quale precisa che la direttiva ha lasciato la libertà agli Stati Membri di poter conferire il controllo ad un soggetto diverso da quello incaricato di verificare il bilancio. Per quanto riguarda la Francia, questa ha deciso che «les futurs «auditeurs» de durabilité pourront être des commissaires aux comptes ou encore des experts-comptables, des entreprises de contrôle de conformité et de certification, des avocats, à condition d'être accrédités auprès du COFRAC».

¹⁰⁵⁶ Si v. l'oramai abrogato art. R225-105-2, I et II. In commento E. RAPONE, *Comment préparer plus de 2 000 sociétés françaises concernées par la publication d'informations en matière de durabilité dès fin 2023 ?*, in *Droit des sociétés*, 2021, p. 7, p. 9. Si trattava di un «avis motivé d'un organisme tiers indépendant (OTI) pour toutes les sociétés qui dépassent les seuils de 100 M € de chiffre d'affaires net ou de total bilan et d'un nombre moyen de 500 salariés permanents employés au cours de l'exercice». Inoltre, OTI doveva «établir un rapport qui comprend un avis motivé sur la conformité de la DPEF ainsi que sur la sincérité des informations fournies et qui rend compte des diligences effectuées».

¹⁰⁵⁷ Si v. F. RIGANTI, *op. cit.*, p. 476.

¹⁰⁵⁸ Si v. S. FORTUNATO, *op. cit.*, p. 425 che precisa che il soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale esprime un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal d.lgs. n. 254/2016 e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità previste dal comma 3 dell'art. 3. Sul regime della revisione della DNF si v. anche F. RIGANTI, *op. cit.*, p. 473; M. MAUGERI, *Informazione non finanziaria*, cit., p. 1029 (nt. 123). Si v. anche L. MARCHEGIANI, *Riflessioni su informazione non finanziaria*, cit., p. 134.

¹⁰⁵⁹ Si v. S. FORTUNATO, *op. cit.*, p. 425/I che precisa che in Italia tale attestazione sarebbe una *limited assurance* e non ad una *reasonable assurance*, quindi, per l'appunto, una attestazione e non un giudizio, «basato su più ridotte procedure di verifica rispetto a quelle che portano ad un esame completo per esprimere la reasonable assurance».

per quanto prescritto dalla nuova direttiva, nonostante, non sarebbe da escludere che nel 2028 venga richiesto un livello di garanzia “ragionevole” (*reasonable assurance*)¹⁰⁶⁰. Questo significa che per il momento il revisore è tenuto a dichiarare di non aver riscontrato nulla che lo porti a concludere che l'oggetto della revisione sia significativamente errato, e non invece a «certifier ces comptes extra-financiers»¹⁰⁶¹. Si tratta perciò di verificare la conformità dell'informativa sulla sostenibilità con i principi di redazione, le norme di legge e anche le disposizioni dell'Unione¹⁰⁶².

Occorre nondimeno comprendere come le società benefit e le *société à mission* possano essere interessate da tali novità della CSRD. Sicuramente per via dell'abbassamento delle soglie per imporre il report di sostenibilità a un gran numero di società, alcune di queste aventi la qualifica benefit e *à mission* si ritroveranno ad essere sottoposte a tale nuovo adempimento¹⁰⁶³, che dovrà quindi sommarsi agli oneri previsti dal regime speciale¹⁰⁶⁴, con potenziali ricadute diverse nei due Paesi¹⁰⁶⁵. In Francia, infatti, la *société à mission* dovrà ricorrere all'ottenimento di due distinte

Anche A. GENOVESE, *L'armonizzazione del reporting di sostenibilità*, cit., p. 100 (nt. 24) che rinvia al Regolamento Consob (Regolamento comunicazioni di carattere non finanziario) adottato con delibera n. 20267 del 18.1.2018 che ha previsto all'art. 5. Anche in Francia l'attestazione del revisore per la dichiarazione non finanziaria era *limited assurance* (si v. E. RAPONE, *op. cit.*, p. 9). Anche l'attestazione dell'OTI riguardo alla *société à mission* è *limited assurance* (Si v. J. L. NAVARRO, *Droit comptable*, cit., p. 1357 (pt. 45)) e non dovrebbe stupire visto che il legislatore per definire il regime delle *société à mission* ha preso come modello la *déclaration de performance extra-financière* (così si v. A. COURET, *Le décret du 2 janvier 2020*, cit., p. 6 (pt. 18)).

¹⁰⁶⁰ In questo senso AMF, *La nouvelle directive CSRD sur le reporting de durabilité des sociétés*, 17 gennaio 2023 (disponibile online: https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/la-nouvelle-directive-csrd-sur-le-reporting-de-durabilite-des-societes#Principales_dispositions_de_la_CSRD). Si v. pure B. FRANÇOIS, *La communication renouvelée du reporting financier*, cit., p. 1273, pt. 22. Anche M. PALMIERI, *L'informazione non finanziaria*, cit., p. 298 (nt. 76) ritiene che la direttiva abbia lasciato la porta aperta al *reasonable assurance* così da giungere ad una equiparazione dell'informazione contabile con quella di sostenibilità. Già L. MARCHEGIANI, *Riflessioni su informazione non finanziaria*, cit., p. 134 auspicava che la revisione della direttiva desse luogo a una *reasonable assurance*.

¹⁰⁶¹ B. FRANÇOIS, *La communication renouvelée du reporting financier*, cit., p. 1273 (pt. 11).

¹⁰⁶² A. GENOVESE, *L'armonizzazione del reporting di sostenibilità*, cit., p. 102 che più precisamente chiarisce che la CSRD stabilisce che «il revisore o l'impresa di revisione legale esprima un giudizio, basato su un incarico di *limited assurance*, sulla conformità dell'informativa sulla sostenibilità con le prescrizioni della CSRD. Segnatamente che il giudizio debba riguardare: a) la conformità dell'informativa sulla sostenibilità con i *sustainability reporting standard* adottati a norma dell'articolo 19-ter, b) il processo messo in atto dai soggetti obbligati per individuare le informazioni da comunicare secondo detti reporting standard, c) la conformità con l'obbligo di marcatura dell'informativa sulla sostenibilità ai sensi dell'articolo 19-quinquies, nonché d) l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 sugli ambiti ambientali e climatici di rischio e di impatto di cui al Regolamento (UE) 2020/852 (il “Regolamento Tassonomia”)». Si v. anche B. FRANÇOIS, *La communication renouvelée du reporting financier*, cit., p. 1273, pt. 22 la quale aggiunge che in Francia, l'*Haut Conseil du Commissariat aux Comptes* ha già preparato a giugno 2023 una nota tecnica per definire le linee guida per il revisore e il modo in cui dovrà esprimere le sue conclusioni per gli incarichi di *limited assurance* da svolgere sulle informazioni sulla sostenibilità richieste dalla CSRD (si v. HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES, *Avis technique. Mission d'assurance limitée sur l'information en matière de durabilité*, giugno 2023 (disponibile online: <https://doc.cncc.fr/docs/avis-technique-assurance-limitee-csrd/attachments/groupe-h3c-csrd-avis-technique-mission-assurance-limitee-juin-2023-5>)).

¹⁰⁶³ La CSRD ha previsto una gradualità del percorso di estensione dell'obbligo di reporting per le nuove società ricomprese nell'obbligo di *reporting*. Come già detto le PMI con i titoli scambiati sui mercati regolamentati, dovranno adottare la nuova misurazione contabile dal primo gennaio 2026 e pubblicare il bilancio integrato nel corso del 2027. Le stesse però potranno decidere di non adempiere ai nuovi obblighi per i primi due anni ed avere più tempo per adattare la propria organizzazione interna e contabile. Si v. anche A. GENOVESE, *La gestione ecosostenibile*, cit., p. 106.

¹⁰⁶⁴ Come già accadeva per le poche società benefit sottoposte alla DNF.

¹⁰⁶⁵ Si interrogano sulla questione G. FERRARINI, S. ZHU, *op. cit.*, p. 32.

attestazioni OTI, una riguardo al perseguimento del beneficio comune ai sensi dell'art. L210-10, 5° *Code commerce*, e l'altra riguardo alla conformità del report di sostenibilità imposto dalla direttiva. Si potrebbero però verificare delle “sovrapposizioni” e “ripetizioni” tra i contenuti delle due attestazioni, poiché si immagina che anche il report di sostenibilità dovrà contenere dei riferimenti riguardo alle particolari finalità sociali e ambientali perseguite nell'esercizio dell'attività sociale con ricadute, ovviamente, sull'impatto della società. In questo caso, sarà necessario verificare se la doppia attestazione possa concludere diversamente, visto anche che gli incarichi possono essere affidati a due organismi differenti, i quali potrebbero impiegare standard diversi¹⁰⁶⁶. Risulta perciò indispensabile attendere per sapere come si coordineranno le varie disposizioni¹⁰⁶⁷, anche riguardo ai costi che la *société à mission* PMI quotata¹⁰⁶⁸ si troverebbe a dover sopportare a causa del doppio ricorso all'OTI e alle complicazioni del regime di comunicazione.

In Italia, la società benefit che rientra nei nuovi parametri fissati dalla CSRD, dovrà presentare i due distinti documenti¹⁰⁶⁹, ma in questo caso solo il report di sostenibilità (in cui dovrebbero essere “ripetute” talune informazioni contenute anche nella relazione di beneficio) dovrebbe ricevere un'attestazione di conformità da parte del revisore¹⁰⁷⁰. In un simile scenario, potrebbe accadere che gli amministratori decideranno di concentrare sempre meno attenzione e precisione alla redazione del rapporto benefit¹⁰⁷¹, e molta di più invece nei confronti del report di sostenibilità, vista anche l'esponentiale crescita d'interesse degli attori del mercato verso tale informativa. Nella migliore delle ipotesi, invece, gli amministratori si troveranno a redigere i due rapporti in maniera simile seguendo gli stessi standard europei¹⁰⁷², e la revisione del report di sostenibilità con il livello di *limited assurance* potrebbe avere anche potenziali ricadute indirette sul rapporto di beneficio che

¹⁰⁶⁶ Come fa notare RAPPORT ROCHER, *op. cit.*, p. 52 l'OTI nominato per verificare la *mission* della *société à mission* «il n'est pas systématique ni automatique que ce soit leur commissaire aux comptes ni leur OTI chargé de la vérification de leur déclaration de performance extra-financière». Inoltre, non è precisato che l'OTI incaricato di verificare il perseguimento della missione sia tenuto ad applicare certi standard, come accade invece a colui che revisiona il report di sostenibilità.

¹⁰⁶⁷ B. LECOURT, *La loi «DDADUE»*, cit., p. 333 fa notare come il rapporto del HCJP avrebbe già messo in guardia sull'importanza di coordinare la regolamentazione francese con la CSRD: «Il sera alors nécessaire d'être particulièrement vigilant lors de cette transposition et notamment de veiller à la bonne localisation des dispositions harmonisées dans le code de commerce. Il est ajouté que l'occasion devra être saisie de réformer les dispositifs nationaux en vue de “simplifier et de rationaliser” le régime des obligations d'information extra-financières».

¹⁰⁶⁸ E naturalmente lo stesso discorso vale per gli enti di interesse pubblico rilevanti o le grandi imprese non quotate (abbiano superato almeno due dei criteri dimensionali) che sono *société à mission*, e sono sottoposte all'obbligo di report di sostenibilità.

¹⁰⁶⁹ Questo già accadeva per la società benefit sottoposta anche alla DNF: si v. P. BUTTURINI, *La relazione annuale della società benefit*, cit., p. 584 che richiamando il documento della FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, *op. cit.*, p. 17 (nt. 40) ricordava la necessità di un coordinamento nel caso di contestuale ricorrenza dei presupposti applicativi delle due discipline.

¹⁰⁷⁰ Così come accadeva già per la DNF. Si v. G. RIOLFO, *The new Italian benefit corporation*, cit., p. 307.

¹⁰⁷¹ E questo accadrebbe proprio a causa dei limiti del rapporto benefit, esaminati nel precedente sottoparagrafo. In particolare, riguardo all'assenza di un livello minimo che deve essere garantito, all'uso di standard di dubbio valore dal punto di vista della completezza dell'informazione e d'affidabilità, e soprattutto dall'assenza di un controllo esterno.

¹⁰⁷² In particolare, per la parte dedicata alla valutazione dell'impatto generato nelle aree di valutazione dell'Allegato 5 L. 208/2015 potrebbe essere utile l'uso degli standard EFRAG.

impiega i medesimi standard per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit.

Riguardo, invece, alle società benefit e *à mission* che non sono soggette all'obbligo di report di sostenibilità, nulla impedisce loro, come già accadeva per la dichiarazione non finanziaria¹⁰⁷³, di sottoporsi volontariamente a tale adempimento sulla base delle regole di cui sopra. La sottoposizione volontaria alla rendicontazione di sostenibilità non esclude tuttavia gli obblighi speciali connessi alla qualifica di società benefit e *à mission*, con le connesse possibili conseguenze appena citate, riguardo all'aumento dei costi, ai rischi di *avis* OTI contrastanti, e alla superficialità con cui si potrebbero ritrovare a redigere il rapporto benefit gli amministratori.

D'interesse, perciò, per garantire un coordinamento delle disposizioni per le società ricomprese nei doveri della direttiva CSRD, ma anche per rafforzare il regime delle società benefit e *à mission* non ricomprese nei parametri della direttiva, potrebbe essere l'ipotesi d'estendere l'uso degli standard EFRAG (in attesa anche che vengano pubblicati quelli differenziati per le PMI)¹⁰⁷⁴ anche alla disciplina specifica di tali società. Ad esempio, nel rapporto di beneficio, si potrebbe imporre l'uso di questi standard per misurare l'impatto della società (382 lett. b). L'applicazione di criteri uniformi permetterebbe di aumentare la qualità delle informazioni e facilitare la comparazione tra varie società benefit (ma anche per comparare l'impatto di una società benefit con una non-benefit, sottoposta al report di sostenibilità in una certa area di valutazione)¹⁰⁷⁵. Tali standard potrebbero essere impiegati anche dall'OTI in Francia, incaricato di verificare il perseguimento della *mission* e la coerenza dell'attività svolta con gli impegni statutari, il quale finora non ha degli standard unitari su cui basarsi per emettere l'*avis*.

Alcuni, invece, hanno proposto di rendere obbligatorio anche per le società benefit e *à mission* la predisposizione del report di sostenibilità, senza tenere conto dei parametri della direttiva¹⁰⁷⁶. Si crede che la sottoposizione a questo ulteriore obbligo potrebbe accrescere la credibilità delle società con duplice finalità¹⁰⁷⁷, visto che queste potrebbero ottenere lo status giuridico avendo delle pratiche ESG discutibili che potrebbero generare delle esternalità negative, e che non essendo sottoposte agli obblighi riformati dell'informazione di sostenibilità (ed in particolare agli standard europei) potrebbero avvantaggiarle rispetto alle altre società non-

¹⁰⁷³ Si v. G. RIOLFO, *The new Italian benefit corporation*, cit., p. 308, che ipotizzava che questo avrebbe giovato all'immagine della società, determinando un vantaggio competitivo sul mercato.

¹⁰⁷⁴ Questa è la proposta anche di G. FERRARINI, S. ZHU, *op. cit.*, p. 32. Infatti, la CSRD ha consentito alle PMI quotate di utilizzare di standard *ad hoc*, che rispettino il principio di proporzionalità (si v. A. GENOVESE, *L'armonizzazione del reporting di sostenibilità*, cit., p. 99). La Commissione dovrà adottare tali specifici atti delegati entro il 24 giugno 2024 per definire principi di informativa sulla sostenibilità proporzionati alle capacità e alle caratteristiche di questa categoria di imprese.

¹⁰⁷⁵ Tali standard potrebbero essere impiegati anche *comité de mission* per preparare il rapporto, e dall'OTI per verificare il perseguimento della *mission*, permettendo così che anche tali strumenti possano essere facilmente comprensibili, attendibili e comparabili.

¹⁰⁷⁶ In questo senso già nel 2021 il RAPPORT ROCHER, *op. cit.*, p. 47.

¹⁰⁷⁷ Si v. RAPPORT ROCHER, *op. cit.*, p. 47.

benefit rientranti nei criteri d'applicazione della direttiva¹⁰⁷⁸. Le conseguenze di una simile ipotesi ricadrebbero ovviamente sull'intero ecosistema delle qualifiche pubbliche, che risulterebbe screditato¹⁰⁷⁹.

La proposta di estendere l'obbligo di redigere anche il report di sostenibilità per tutte le società con la qualifica benefit si potrebbe giustificare anche da un punto di vista di coerenza dell'intero sistema. Infatti, non si comprende come le società benefit (e *à mission*) che *devono* (e non, semplicemente, *possono*) perseguire le istanze benefiche, non debbano anche esse essere tenute a mostrare in maniera più adeguata tutte le informazioni di sostenibilità, e non solo quelle connesse al perseguimento del beneficio comune, e quindi adattarsi ai revisionati adempimenti in modo tale che anche queste rendano delle «adeguate informazioni pubblicamente disponibili sui rischi (materiali) che le tematiche di sostenibilità pongono alle imprese e sugli impatti (materiali) che le attività delle stesse imprese producono sulle comunità e sull'ambiente (c.d. doppia materialità dell'informazione)»¹⁰⁸⁰.

In ogni caso, dai sommari cenni fin qui espressi sembrerebbe che lo scenario potrà essere altamente caotico e disorganizzato, con possibili sovrapposizioni di standard di misurazione (alcuni privati e altri comunitari), e di relazioni, le quali potrebbero ripetere alcune delle informazioni per la coincidenza dell'area di valutazione; e nel caso della Francia anche il raddoppio di controlli dei revisori. Si crede però che la sola ipotesi di estendere l'applicazione degli standard europei anche al regime della società benefit e *à mission* non debba essere così problematica, soprattutto se comparata ai vantaggi che ne potrebbero derivare, sul piano dell'uniformazione e della comparabilità dei risultati di tali società.

Resta però pur sempre un'ombra, in realtà intrinseca al problema della misurazione, e cioè la soggettività del “bene comune”, che non riguarda invece i risultati economici e finanziari della società¹⁰⁸¹. Si è davvero certi che l'elaborazione di tali standard uniformi sia in grado di superare le difficoltà legate all'eterogeneità del concetto di beneficio comune? Naturalmente questo problema non riguarda solo le società con doppia finalità, che sono certamente le più esposte a tale difficoltà, ma anche tutte le altre società, che pur non dovendo perseguire il beneficio comune insieme al lucro, sono comunque soggette a obblighi di misurazione e di informazione riguardo al loro impatto sulla comunità e l'ambiente¹⁰⁸². Verosimilmente, la soggettività della nozione di “bene comune” non sarà mai superata, ma la decisione di fissare degli standard unitari da parte del legislatore europeo potrebbe essere utile perché sarebbe in grado di tipizzare la forma e il livello di beneficio richiesto e preteso dalle società. In questo modo, poiché è la politica a

¹⁰⁷⁸ In senso simile anche G. FERRARINI, S. ZHU, *op. cit.*, p. 34.

¹⁰⁷⁹ Si preoccupa di questo il RAPPORT ROCHER, *op. cit.*, p. 46.

¹⁰⁸⁰ A. GENOVESE, *L'armonizzazione del reporting di sostenibilità*, cit., p. 95.

¹⁰⁸¹ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 109 sottolinea come «il criterio di misura del “bene comune” si rivela, conseguentemente, strutturalmente eterogeneo rispetto al criterio di misura del “profitto” cui ambisca, attraverso il mercato dei liberi scambi, l'impresa privata».

¹⁰⁸² Si v. E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 108.

definirne i tratti peculiari¹⁰⁸³, si crede che si possa ridurre, almeno in parte, l'arbitrarietà della declinazione di tale concetto.

2. Il regime sanzionatorio nel caso di violazione e/o mancato perseguimento della/ finalit  di beneficio comune

Come anticipato, l'importanza di strumenti informativi corretti e completi ha ricadute sulla possibilit  di sanzionare le societ , ove non abbiano perseguito il beneficio comune, nonostante si creda che le violazioni e il mancato rispetto delle istanze benefiche possano essere rivelate anche con altre modalit , a seconda del regime di responsabilit  invocato.

Nell'analisi che segue si intende perci  esaminare, in un primo momento, il regime sanzionatorio di diritto societario, ove esista, individuato dai due legislatori nella disciplina speciale delle societ  benefit e *  mission*.

Oltre a tali sanzioni, vi potrebbero essere anche altri regimi di responsabilit , al di fuori del diritto societario, a cui la societ  benefit e *  mission* potrebbe essere sottoposta. L'applicazione di altre discipline potrebbe rivelarsi utile per gli *stakeholder*, i quali potrebbero sfruttare tali ulteriori strumenti giuridici per invocare la responsabilit  della societ  che non ha adempiuto agli oneri legislativi e statutari.

2.1. Le sanzioni di diritto societario individuate nei regimi della societ  benefit e della *soci t    mission*

Si noti fin da subito che solo il legislatore francese ha previsto all'art. L210-11 *Code commerce* uno specifico regime sanzionatorio di diritto societario per le *soci t    mission*¹⁰⁸⁴, mentre il legislatore italiano non ha previsto nulla al riguardo per le societ  benefit. Come gi  anticipato, quest'ultimo si   solo preoccupato al comma 384 di richiamare espressamente l'applicazione della disciplina consumeristica e della pubblicit  ingannevole, che verr  perci  di seguito esaminata.

Riguardo, invece, all'art. L210-11 *Code commerce*, la disciplina si applica nel caso in cui l'OTI abbia reso un'*avis* negativo riguardo al perseguimento della *mission*¹⁰⁸⁵. La sanzione consiste nell'obbligo di dover rimuovere lo status di *soci t    mission*¹⁰⁸⁶. La rimozione della qualifica da tutti gli atti, documenti e supporti

¹⁰⁸³ Si v. E. BARCELONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 108 il quale ritiene che «la sola misura possibile del «bene comune»   quella che viene definita, secondo modalit  assolutamente non-razionali (e cio  niente affatto oggettive), ma inevitabilmente storico-sociali, solo e soltanto sul piano della politica».

¹⁰⁸⁴ M. TIREL, *Prendre le droit de la RSE au s rieux*, in *Bulletin Joly Soci t s*, 2022, p. 41, p. 51; I. DESBARATS, *Les soci t s   mission: l' preuve du feu*, cit., p. 749; S. SCHILLER, *Les cons quences de la nouvelle r daction des articles 1833 et 1835*, cit., p. 1034, pt. 25; ID., *Soci t s priv es pour r pondre aux d fis de l' conomie circulaire?*, in *Revue juridique de l'environnement*, 2022, p. 17, p. 26.

¹⁰⁸⁵ Per B. TEYSSIE, *op. cit.*, p. 477 (pt. 30)   assimilabile alla constatazione da parte del terzo indipendente del mancato raggiungimento di uno o pi  degli obiettivi sociali e ambientali prefissati, anche la conclusione dell'OTI rispetto all'impossibilit  di non poter trarre alcuna conclusione dal lavoro svolto. Anche E. MASSET, *D cret n  2020-1 du 2 janvier 2020 relatif aux soci t s   mission*, cit., p. 207 (pt. 32).

¹⁰⁸⁶ Si v. B. TEYSSIE, *op. cit.*, p. 477 (pt. 30); anche I. DESBARATS, *Les soci t s   mission: l' preuve du feu*, cit., p. 749.

elettronici¹⁰⁸⁷ può essere ordinata anche quando la società ne faccia uso senza rispettare le condizioni dell'art. L210-10¹⁰⁸⁸. Quest'ultima precisazione della norma farebbe in modo che la sanzione possa essere applicata anche quando la società non dia l'incarico all'OTI ai sensi dell'art. L210-10, 5°, e venga perciò sanzionata per non aver rispettato il regime che caratterizza la qualifica giuridica, ma anche nel caso in cui l'ufficiale dello stato civile abbia proceduto all'iscrizione nel registro di commercio, nonostante l'assenza di alcune delle indicazioni richieste nello statuto¹⁰⁸⁹.

Lo specifico rimedio è invocato davanti al presidente del tribunale commerciale nella cui giurisdizione si trova la sede legale della società. Sarebbe l'urgenza di porre fine a una situazione che potrebbe dar luogo a comportamenti principalmente di concorrenza sleale¹⁰⁹⁰ a giustificare la decisione del legislatore di ricorrere alla tutela del *référé*¹⁰⁹¹. Il giudice, nel caso di violazione di uno o più impegni sociali e ambientali (la cui principale prova è rappresentata dalle conclusioni dell'*avis* dell'OTI) può ordinare al rappresentante legale della società di eliminare la dicitura "*société à mission*" da tutti gli atti, documenti o supporti elettronici emessi dalla società¹⁰⁹², e anche se non richiamata, pure dalla denominazione delle società. L'ingiunzione contenuta nell'ordinanza può essere accompagnata anche da un'*astreinte*¹⁰⁹³, ai sensi dell'art. L210-11, il cui importo è fissato dal presidente del

¹⁰⁸⁷ La disposizione all'art. L210-11 *Code commerce* non fa riferimento alla rimozione dello status dalla denominazione della società, ma dovrebbe estendersi anche a questa. Come si è già visto, più in generale, l'art. L210-10 *Code commerce* non fa riferimento all'obbligo di modificare la denominazione, però tale adempimento si potrebbe desumere dal tipo di sanzione individuato dal legislatore all'art. L210-11 *Code commerce*, il quale sarebbe "sensato" solo ove la società abbia modificato la denominazione sociale con l'indicazione dello status di *société à mission*.

¹⁰⁸⁸ All'art. L 210-10 del *Code commerce* è prescritto che una società possa dichiarare pubblicamente la qualità di *société à mission* qualora rispetti le condizioni indicate nell'elenco puntato contenute nell'articolo, e cioè per prima cosa lo statuto precisi una *raison d'être* ai sensi dell'art. 1835 *Code civil*; indichi poi uno o più obiettivi sociali e ambientali che la società si dà come missione di perseguire nell'ambito della sua attività. Ed infine, è richiesto alla società di indicare nello statuto le modalità di monitoraggio dell'esecuzione degli obiettivi sociali e ambientali, affidate al *comité de mission*. Si rinvia, per un'analisi dei requisiti, in questa sezione al Cap. I §1.1.

¹⁰⁸⁹ In quest'ultimo caso anche B. TEYSSIE, *op. cit.*, p. 477 (pt. 10). Riguardo all'iscrizione al registro di commercio presso il tribunale commerciale si rinvia a quanto già detto in questa sezione al Cap. I §1.

¹⁰⁹⁰ *Ibidem*.

¹⁰⁹¹ Si v. art. 484 *Code de procédure civile*: «L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires». Per una spiegazione comparata tra diritto processuale civile francese e italiano si v. C. SILVESTRI, *Azione riformatrice e processo civile. Tendenze e mutazioni nell'ordinamento francese*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, p. 929, p. 939 la quale evidenzia che «Il *référé* costituisce storicamente l'incontrastato protagonista della tutela rapida e provvisoria d'Oltralpe», ed esistono diverse tipologie, tutte accomunate dalla «loro spiccata atipicità, che investe sia la situazione sostanziale a protezione della quale sono invocate, sia il contenuto della misura, sia la rilevanza giuridica dell'urgenza. La loro applicabilità è indipendente dall'esistenza di istituti tipici, si da evitare qualunque giudizio di "residualità" circa la loro ammissibilità». L'autrice (C. SILVESTRI, *ivi*, p. 939 nt. 39) fa notare che spesso tutela del *référé* è associata al ricorso dell'art. 700 c.p.c. (in particolare a seguito della l. n. 80/2005 che ne ha allentato la strumentalità rispetto al giudizio di merito, escludendo la necessità della sua attivazione (art. 669-*octies*, comma 6)); l'autrice però fa notare come in realtà la somiglianza del provvedimento d'urgenza italiano con il *référé d'urgence* è solo apparente, poiché quello francese è caratterizzato da una maggiore estensione applicativa, che non dipende «né da una sua necessaria residualità rispetto a misure tipizzate, né dalla ricorrenza di un'urgenza qualificata nella sua rilevanza giuridica».

¹⁰⁹² Art. L. 210-11 *Code commerce*.

¹⁰⁹³ Si v. C. SILVESTRINI, *Tra cultura e impegno riformatore. Il «sistema processo» francese e il procedimento di référé*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2021, p. 1135, p. 1137, nt. 7 che spiega il concetto di

tribunale tenendo conto della capacità di resistenza della società (in particolare dal punto di vista finanziario)¹⁰⁹⁴, per far sì che il rappresentante legale esegua il provvedimento giudiziario.

I soggetti legittimati ad esercitare l'azione, secondo l'art. L210-11 sono sia il pubblico ministero che chiunque dimostri di averne interesse. Come è stato fatto notare in dottrina, l'azione potrebbe essere promossa da un socio: «*détenteur d'une part du capital de l'entreprise, il a intérêt à ce qu'elle ne se prévale pas d'une fausse qualité*»¹⁰⁹⁵; ed ancora, più verosimilmente, da una società concorrente, che avrà interesse a far sì che la *société à mission* cessi d'impiegare illegittimamente la qualifica in grado d'attrarre i clienti sensibili a questo tipo di pubblicità e distorce ingiustamente la normale concorrenza¹⁰⁹⁶. Naturalmente, anche i consumatori potranno facilmente dimostrare il loro interesse e ricorrervi per far cessare lo sfruttamento della qualifica. Forse, anche se non con altrettanta facilità, potranno richiedere la sanzione anche gli altri *stakeholder*, e le varie associazioni e organizzazioni rappresentative degli interessi implicati negli *objectifs sociaux et environnementaux* perseguiti dalla società.

Riguardo agli effetti dell'ordinanza, ad alcuni sembrerebbe che al divieto d'avvalersi pubblicamente dello status di società *à mission* non corrisponda l'automatica perdita della qualifica¹⁰⁹⁷, che sarebbe conservata fin tanto che la società non decida spontaneamente di modificare lo statuto¹⁰⁹⁸, rimuovendo i presupposti per l'acquisizione della qualifica¹⁰⁹⁹. Si comprende che una simile interpretazione avrebbe una portata sanzionatoria decisamente minima, limitata solo al divieto di dichiarare il proprio status al pubblico; ed è per questo che altri ritengono, invece,

astreinte all'interno di un'analisi comparata del diritto processuale civile italiano e francese. Questa è «la condanna al pagamento di una somma di denaro per un periodo indicato dal provvedimento (per esempio giornaliero, settimanale), che il giudice può ordinare anche d'ufficio per costringere all'adempimento il debitore. Essa non subisce limitazioni in ragione della natura dell'obbligazione di cui si persegue l'adempimento, della presenza di specifiche procedure di esecuzione, del luogo processuale (e può essere ordinata dal giudice del merito, dal giudice del provvisorio, per esempio in *référé*, il giudice dell'esecuzione)». Per approfondire sull'istituto si rinvia a R. PERROT, *L'astreinte à la française*, in *Mélanges J. Van Campenolle*, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 487.

¹⁰⁹⁴ B. TEYSSIE, *op. cit.*, p. 477 (pt. 30).

¹⁰⁹⁵ *Ibidem*. Per l'autore anche i dipendenti della società potrebbero avere interesse ad invocare l'azione dell'art. L210-11 per far sì che non si crei una situazione la cui rivelazione sarà tanto più dannosa per l'immagine della società, quanto più si sarà protratta nel tempo. Ciononostante, si crede anche che l'esercizio dell'azione da parte dei dipendenti possa causare dei danni reputazionali alla società.

¹⁰⁹⁶ *Ibidem*.

¹⁰⁹⁷ *Ibidem*; in questo senso anche Compagnie Nationale des commissaires aux comptes, *op. cit.*, p. 6 «Ainsi, la seule sanction prévue par les textes consiste à ne plus pouvoir revendiquer publiquement la qualité de société à mission après saisie du Tribunal de commerce. Au-delà du retrait de cette qualité, il n'y a pas de sanction particulière (pas d'amende, pas de demande de retrait de la mission des statuts, i.e. et les objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre).

¹⁰⁹⁸ B. TEYSSIE, *op. cit.*, p. 477 (pt. 30). Seguendo questa interpretazione, per l'autore la società resterebbe a tutti gli effetti una *société à mission*, e qualora sia intenzionata a rivendicare il diritto di sfruttare lo status di *société à mission* dovrebbe rispettare e perseguire tutti gli impegni statutari in modo che il successivo *avis* dell'OTI sia positivo e attesti che, «après un temps d'errements» la società rispetti ormai *les objectifs sociaux et environnementaux* inseriti nello statuto. Sempre sulla base dell'*avis*, perciò, la società potrebbe chiedere al presidente del tribunale la revoca del provvedimento ricorrendo ugualmente alla tutela del *référé*. A tal riguardo rinvia all'art. 488 *Code de procédure civile*: «L'ordonnance de *référé* n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en *référé* qu'en cas de circonstances nouvelles».

¹⁰⁹⁹ B. TEYSSIE, *op. cit.*, p. 477 (pt. 30), e cioè le condizioni indicate all'art. L210-10 *Code commerce* per acquisire la qualifica.

che l'art. L210-11 disponga la perdita della qualifica di *société à mission*. Un simile effetto giuridico, secondo i sostenitori di questa interpretazione, spiegherebbe, infatti, la scelta del legislatore di ricorrere al giudice, senza far discendere in automatico dall'*avis* negativo reso dall'OTI la perdita della qualifica, in modo da garantire una forma di contraddittorio¹¹⁰⁰. In realtà quest'ultima interpretazione sembra essere quella maggiormente accolta e diffusa¹¹⁰¹, nonostante finora non siano stati ancora pronunciati provvedimenti del presidente del tribunale commerciale ai sensi dell'art. L210-11, in grado di poter fornire degli elementi interpretativi riguardo agli effetti dell'ordinanza.

In ogni caso, non si hanno dubbi nel ritenere che la sanzione individuata dal legislatore è stata predisposta al fine d'evitare che la *société à mission* diventi un'etichetta (*creux*) in sostanza vuota e usata nella comunicazione aziendale senza che vi corrisponda una *réalité tangible*¹¹⁰². L'unica forma di sanzione richiamata espressamente nella costruzione del regime delle *société à mission* confermerebbe ancora una volta che il vantaggio principale per la società nell'acquistare lo status è quello reputazionale con le ricadute economiche e finanziarie che ne derivano per la crescente attenzione degli attori del mercato ai temi della sostenibilità. In un simile contesto, perciò, la sanzione potrebbe essere efficace, visto che in una *société de l'information* la sfiducia dei consumatori e degli investitori è più costosa di una sanzione finanziaria¹¹⁰³. Per alcuni si tratterebbe più di una sanzione mediatica che di una sanzione legale in senso stretto, simile al meccanismo anglosassone del "name and shame"¹¹⁰⁴, che sanziona «le trop plein en paroles et le trop peu en actes [en jetant] le discrédit sur les entreprises qui embellissent la réalité à l'aide de logiques cosmétiques. Il vise, en érodant leur capital réputationnel, à les contraindre de modifier leur politique»¹¹⁰⁵.

Si noti che lo scopo perseguito dal legislatore francese nel garantire, attraverso la previsione di un regime specifico la tutela del mercato da comportamenti e atteggiamenti opportunistici, non si discosta in sostanza da quello che si cela dietro la decisione del legislatore italiano di incaricare della sorveglianza all'AGCM, rinviando alla disciplina del diritto del consumo e della pubblicità ingannevole.

¹¹⁰⁰ si v. Communauté des Entreprises à Mission, *Vers une vérification OTI*, Gennaio 2024, cit., p. 28 che ritengono come: «Il est significatif que le législateur a prévu une étape devant le juge qui laisse la place à la discussion plutôt qu'une perte automatique de la qualité de société à mission».

¹¹⁰¹ Per esempio R. MORTIER, B. ZABALA, S. VENDEUIL, *op. cit.*, pt. 24 che ritenevano che «la violation se traduit par une perte du statut de société à mission»; Communauté des Entreprises à Mission, *Vers une vérification OTI contribuant au progrès de la société à mission*, Gennaio 2024, cit., p. 28; si v. T. DE RAVEL D'ESCLAPON, *op. cit.*, p. 142 che fa riferimento alla sanzione come ad una «disqualification».

¹¹⁰² T. DE RAVEL D'ESCLAPON, *op. cit.*, p. 142; sul fatto che la sanzione riguarda esclusivamente l'aspetto reputazione si v. anche R. DALMAU, *op. cit.*, 1136 (pt. 11).

¹¹⁰³ Così si legge nell'*expose des motifs* della proposta di legge di M. P. LATOMBE, *Proposition de Loi n° 4884 à l'Assemblée nationale pour une éthique responsable des affaires*, 11 gennaio 2022, (disponibile online: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/115b4884_proposition-loi).

¹¹⁰⁴ *Ibidem*.

¹¹⁰⁵ *Ibidem* che cita quanto sostenuto da N. CUZACQ, *Le mécanisme du Name and Shame ou la sanction médiatique comme mode de régulation des entreprises*, in *RTD com.*, 2017, p. 473.

2.2. Uno sguardo agli altri rimedi al di fuori del diritto societario

Il legislatore italiano ha richiamato espressamente al comma 384 l'applicazione della disciplina consumeristica e della pubblicità ingannevole, e com'è stato giustamente fatto notare, avendo le discipline natura comunitaria, queste si dovrebbero applicare senza difficoltà anche alle *société à mission*, nonostante l'assenza di un espresso rinvio¹¹⁰⁶. Si aggiunga anche che, secondo alcuni la decisione di richiamare espressamente le ipotesi sanzionatorie e di responsabilità al comma 384 sarebbe solo ridondante, poiché queste si sarebbero già applicate alle società benefit senza la specifica disposizione¹¹⁰⁷. In realtà, però, si condivide quanto sostenuto da alcuni nel ritenere che l'espresso rinvio alla disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette e della pubblicità ingannevole avrebbe permesso di eliminare ogni dubbio riguardo allo loro applicazione anche alle società benefit che non hanno, legittimamente, indicato nella denominazione la sigla SB o la qualifica "società benefit" (visto che in Italia la modifica della denominazione è lasciata come possibilità per le società che modificano lo statuto)¹¹⁰⁸.

Le due discipline, inoltre, non sarebbero le sole a potersi applicare alle società benefit e *à mission*; anzi la dottrina francese, in questi anni, ha ampiamente riflettuto sul ricorso alla disciplina del *droit commun* per riconoscere altre forme di responsabilità della *société à mission* nel caso di mancato perseguimento delle finalità benefiche o di violazione delle speciali clausole statutarie. Tali ipotesi potrebbero estendersi anche alla società benefit.

Si intende, perciò, esaminare in un primo momento l'applicazione della disciplina consumeristica alle società benefit e *à mission* per sanzionare le pratiche commerciali scorrette; per poi esaminare la disciplina della concorrenza; ed infine presentare gli altri possibili rimedi per invocare la responsabilità della *société à mission* e benefit nel caso di mancato perseguimento delle finalità benefiche o di violazione delle speciali clausole statutarie.

2.2.1. I rimedi nella disciplina consumeristica

Come anticipato, nella dottrina francese è pacifico ritenere che la *société à mission* sia sottoposta alla disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette¹¹⁰⁹.

¹¹⁰⁶ In questo senso si v., A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 337.

¹¹⁰⁷ D. CATERINO, *op. cit.*, p. 806. Per M. PALMIERI, *Le società benefit*, cit., p. 1048 invece la previsione esplicita del comma 384 sarebbe un elemento a sostegno della «ricostruzione della società benefit quale compagine caratterizzata dalla ricerca di un fine egoistico a mezzo dello svolgimento di un'attività altruistica, codificata dai soci nello statuto sociale, in funzione pubblicitaria» e a tal fine sarebbe stata espressamente richiamata la disciplina.

¹¹⁰⁸ A. BARTOLACELLI, «*Predicare bene e razzolare male*», cit., p. 335 ritiene che il riferimento esplicito del comma 384 sia giustificato perché eliminerebbe ogni tipo di equivoco rispetto all'applicazione della disciplina anche alle società benefit che decidano, legittimamente, di non includere nella denominazione la sigla SB o la qualifica "Società benefit". Si rinvia per approfondire riguardo alla possibilità di modificare la denominazione a quanto già detto in questa sezione al Cap. I §1).

¹¹⁰⁹ Si v. S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 16 che rinvia alle norme del codice del consumo francese nel caso di violazione della *raison d'être*; anche D. STUCKI, *L'incidence sur la responsabilité des dirigeants*, in MENAIS, *op. cit.*, p. 41, p. 44 ritiene configurabili varie ipotesi di pratiche commerciali *trompeuse* nel caso di

Gli artt. L121-2 – L121-4 del *Code consommation* individuano una serie d'ipotesi di pratiche ingannevoli (*trompeuse*). Sono diverse le fattispecie in cui si potrebbe configurare una pratica ingannevole da parte della *société à mission* per la violazione dei suoi obiettivi statuari e della *raison d'être*¹¹¹⁰. Potrebbero essere, ad esempio, invocate le ipotesi contenute all'art. L121-2, n. 2° lett. e), per cui sarebbero ritenute come ingannevoli le affermazioni, indicazioni o presentazioni false o fuorvianti relative alla «portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services»; o riguardo a «l'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel» (lett. f).

Non si dovrebbe escludere neanche l'applicazione alle *société à mission* dell'ipotesi contenuta all'art. L121-4, 2° e cioè «d'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire». Questa ipotesi si potrebbe configurare nel caso in cui la società faccia uso della qualifica di *société à mission* senza aver proceduto all'iscrizione al registro da parte dell'ufficiale che verifica il rispetto delle condizioni; o anche nel caso in cui la società continui a sfruttare la qualifica, nonostante l'ordinanza del *juge de réfère* abbia ordinato al rappresentante legale di rimuoverla.

In questi casi, al di là delle sanzioni che possono essere adottate dall'autorità amministrativa¹¹¹¹, è possibile esercitare l'azione davanti al giudice ordinario, sia da parte del consumatore per la tutela del proprio interesse individuale¹¹¹², che da parte dell'associazione di rappresentazione dei consumatori per la difesa dell'interesse collettivo¹¹¹³. Inoltre, è anche possibile l'esercizio de *l'action de groupe* per la *protection d'intérêts individuels*¹¹¹⁴ ai fini del risarcimento del danno patrimoniale subito¹¹¹⁵.

violazione della *mission* e della *raison d'être*; è concorde anche D. MARTIN, *L'incidence sur la responsabilité des sociétés*, in MENAIS, *op. cit.*, p. 47, p. 56.

¹¹¹⁰ Si v. S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p.16; anche D. STUCKI, *op. cit.*, p. 44.

¹¹¹¹ L'*Autorité de la concurrence*, corrisponderebbe alla AGCM italiana poiché accentra i principali compiti di regolamentazione della concorrenza. Questa collabora con la *Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes* (DGCCRF), che la informa degli indizi e delle pratiche che rileva grazie alla sua presenza sul territorio e che ha specifiche competenze per la funzione di controllo e di sanzione per le infrazioni alle regole di concorrenza e di consumazione. Si v. per approfondire l'evoluzione del *droit de la consommation* in Francia su impulso dei vari interventi nazionale ed europei J. JÉRÔME, *Droit de la consommation*, Paris, LGDJ, 2019, p. 21-28, e sulle specifiche competenze in capo alla DGCCRF e il coordinamento con i poteri dell'*Autorité de la concurrence* (*ivi*, p. 70 ss). Si rinvia alle disposizioni L511-1 del *Code de la consommation* che individua le modalità di controllo e di sanzione.

¹¹¹² Si v. J. JÉRÔME, *op. cit.*, p. 682 per approfondire le specifiche regole riguardo alla competenza del tribunale, della prova e della prescrizione dell'azione.

¹¹¹³ Si v. l'art. L621-1 e ss. *Code de la consommation*; per approfondire si rinvia a J. JÉRÔME, *op. cit.*, p. 688.

¹¹¹⁴ Si v. art. L623-1 *Code de la consommation*. In commento con note comparate con l'Italia si v. S. RONCO, *La tutela di classe o di gruppo nell'ordinamento francese*, in *Politica del diritto*, 2014, p. 145. Inoltre, si noti che dal 2014 fino al 2020 sono state esperite in totale 21 azioni di gruppo, di cui 14 in materia di tutela dei consumatori, ma nessuna di queste ha dato luogo alla condanna di alcuna società (si v. <https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/272031-protection-des-consommateurs-les-actions-de-groupe-europeennes>).

¹¹¹⁵ Si v. art. L623-2 *Code de la consommation*. Si v. per approfondire riguardo all'esclusiva natura patrimoniale del danno J. JÉRÔME, *op. cit.*, p.701.

In Italia, ugualmente, dovrebbero esistere diverse ipotesi applicabili¹¹¹⁶ nel diritto del consumo¹¹¹⁷ per poter sanzionare il richiamo improprio al concetto di Società Benefit «sia esso contenuto nel label che (può) integra(re) la denominazione sociale, o derivi invece dalle dichiarazioni indirizzate al pubblico nei documenti della società»¹¹¹⁸. Ad esempio, potrebbe configurarsi la fattispecie contenuta all'art. 21 lett. c) comma 1 Codice del Consumo – cioè di pratiche idonee «a indurre in errore il consumatore relativamente alla “portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all’approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto”»¹¹¹⁹ – nel caso in cui la certificazione sia sfruttata dalla sedicente SB che non ha modificato il proprio statuto¹¹²⁰; oppure anche nel caso in cui la società abbia modificato il suo statuto con le finalità benefiche (e volendo anche la sua denominazione), ma senza poi concretamente perseguire la dichiarata finalità di beneficio comune, ingannando così i consumatori¹¹²¹. Si potrebbe rientrare in questa fattispecie anche ove la società formuli in maniera vaga e non concretamente verificabile le finalità benefiche che intende perseguire, al solo scopo di ottenere la qualifica di società benefit per ingannare il consumatore rispetto al suo impegno nel perseguire finalità benefiche.

Anche l’ipotesi contenuta alla lett. f) comma 1 del medesimo articolo potrebbe essere applicata nel caso di generica auto-attribuzione della qualità di SB, poiché in questo caso si tratterebbe di indurre in errore il consumatore riguardo «la natura, le qualifiche e i diritti del professionista (...), quali l’identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l’affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti»¹¹²². Una pratica commerciale scorretta ugualmente si potrebbe configurare anche nel caso di divulgazione di informazioni di sostenibilità, magari all’interno della relazione di beneficio, formulate in maniera vaga e non verificabile, di cui mancano riscontri nelle condotte concretamente attuate¹¹²³.

In simili circostanze, l’AGCM, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche

¹¹¹⁶ Si v. A. BARTOLACELLI, «*Predicare bene e razzolare male*», cit., p. 338.

¹¹¹⁷ D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

¹¹¹⁸ D. CATERINO, *op. cit.*, p. 803; si v. A. BARTOLACELLI, «*Predicare bene e razzolare male*», cit., p. 335 ss. per approfondire nel dettaglio le conseguenze qualora la società non abbia aggiunto la qualifica di “Società benefit” e la sigla “SB” nella denominazione sociale. L’assenza dell’indicazione non impedisce, grazie all’esplicita estensione della disciplina delle pratiche commerciali scorrette al comma 384 «di reprimere anche i comportamenti meno «attivamente scorretti» in quanto esenti da una specifica pubblicità rispetto al carattere benefit della società nella sua denominazione, ma che ugualmente potrebbero indebitamente influenzare i consumatori» (*ivi*, p. 337).

¹¹¹⁹ D. CATERINO, *op. cit.*, p. 803.

¹¹²⁰ D. CATERINO, *op. cit.*, p. 803.

¹¹²¹ Si v. A. BARTOLACELLI, «*Predicare bene e razzolare male*», cit., p. 335.

¹¹²² D. CATERINO, *op. cit.*, p. 803.

¹¹²³ Si v. F. BERTELLI, *I green claims tra diritti del consumatore e tutela della concorrenza*, in *Contratto e Impresa*, 2021, p. 286, p. 297.

commerciali scorrette e ne elimina gli effetti¹¹²⁴. Con tale provvedimento può applicare anche una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione ed anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista¹¹²⁵.

Ad oggi, solo un provvedimento è stata reso dall'AGCM nei confronti di una società benefit¹¹²⁶, la quale non è stata sanzionata per aver non perseguito la dichiarata finalità di beneficio comune e aver perciò ingannato i consumatori nell'uso della qualifica, ma più in generale perché la società aveva indicato nel proprio sito web dei vantii non corrispondenti al vero, ritenuti dall'Autorità come una pratica scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del consumo¹¹²⁷. Il fatto di essere una benefit è stato considerato come una sorta di “aggravante” per la società, nell'aver posto in essere una condotta non conforme «al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile in base ai generali principi di correttezza e buona fede ex articolo 20, comma 2, del Codice del consumo»¹¹²⁸. Si legge, infatti, nel provvedimento che tale diligenza professionale doveva essere tanto più rispettata dal momento che il professionista era «una società “benefit”, come tale statutariamente tenuta al perseguimento di finalità non solo di lucro, ma “ultrasociali” di beneficio comune e, tra l'altro, ad operare “in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente”»¹¹²⁹. Si comprende che la società per la sua condotta sarebbe stata ugualmente sanzionata, anche se non avesse avuto la qualifica di società benefit, però dal provvedimento reso dall'AGCM traspare l'idea, corretta, che da una società impegnata nel perseguimento di beneficio comune ci si deve attendere una diligenza maggiore rispetto ad una società non-benefit, tanto più perché è sottoposta ad una generale obbligazione di operare in maniera sostenibile, trasparente e responsabile.

Il diritto del consumo italiano, dopo il d. lgs 26/2023 di adattamento alla direttiva dir. UE 2019/2161/UE¹¹³⁰, si caratterizza, oramai, per un sistema di

¹¹²⁴ Art. 27, comma 2 d. lgs. n. 206/2005. Il comma 3 dell'articolo prevede che, in caso di particolare urgenza, l'Autorità possa disporre con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette.

¹¹²⁵ Art. 27, comma 9 d. lgs. n. 206/2005. Al comma 9-ter del medesimo articolo vengono anche precisati i criteri su cui l'Autorità deve basarsi per applicare la sanzione pecuniaria.

¹¹²⁶ AGCM, Provvedimento n. 31025 del 26 gennaio 2024 (Fileni Alimentare S.p.A.).

¹¹²⁷ Il presente procedimento ha avuto ad oggetto la comunicazione commerciale diffusa sul sito web della società, relativamente ad asserzioni circa l'impiego per l'alimentazione degli animali di prodotti agricoli integralmente coltivati dal professionista (direttamente o indirettamente, tramite coltivatori contrattualizzati), di natura biologica e d'origine totalmente italiana. L'AGCM ha ritenuto che tali vantii utilizzati dalla società nel sito web avessero carattere ingannevole e decettivo (ad es. lo stesso professionista avrebbe ammesso di aver acquistato sul mercato, nel 2022, una parte delle materie prime per la realizzazione dei mangimi biologici, poiché le derrate coltivate (direttamente o indirettamente) non riuscivano a coprire l'intero fabbisogno del proprio mangimificio biologico). Per l'AGCM i predetti vantii, rivelatisi ingannevoli, si pongono in contrasto con l'obbligo di diligenza professionale che incombe sul professionista, specie in considerazione delle sue rilevanti dimensioni ed esperienza nel settore avicolo, nonché della sua natura di società “benefit”. L'autorità ha condannato perciò la società ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro).

¹¹²⁸ AGCM, Provvedimento n. 31025, pt. 36.

¹¹²⁹ AGCM, Provvedimento n. 31025, pt. 37.

¹¹³⁰ Il comma 15-bis dell'art. 27 c. cons. Aggiunto dal d.lgs 26/2023 dà attuazione all'art. 11-bis della dir. 2005/29/CE (introdotto dall'art. 3 dir. UE 2019/2161/UE). G. DE CRISTOFARO, “*Rimedi*” *privatistici individuali*

enforcement misto, che poggia sia sulla dimensione pubblicistica (e quindi le sanzioni amministrative pecuniarie e le misure inibitorie e ripristinatorie affidata alla competenza esclusiva dell’Autorità¹¹³¹), che su quella privatistica. All’art. 27 comma 15-bis è ormai contenuto il fondamento giuridico che concede ai consumatori la possibilità d’agire *uti singuli* nei confronti dei professionisti che abbiano posto in essere pratiche commerciali scorrette lesive dei loro interessi individuali, secondo i “rimedi” di diritto privato, che fino all’adozione della direttiva 2019/2161, era in dubbio in Italia per l’assenza di disposizioni esplicite al riguardo¹¹³². Per quello che interessa la ricerca, perciò è ormai pacifico che sulla base dell’art. 27 comma 15-bis, i consumatori lesi da una pratica commerciale scorretta possano agire verso la società benefit per richiedere il risarcimento del danno¹¹³³, o nel caso, la riduzione del prezzo, o la risoluzione del contratto¹¹³⁴. Nel caso di risarcimento del danno¹¹³⁵, il consumatore, ai fini della dimostrazione della natura “scorretta” della pratica commerciale, potrà «giovarsi dell’eventuale giudicato formatosi su di un provvedimento (di accertamento e sanzionatorio) dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che nell’ambito di un procedimento amministrativo ex art. 27 c. cons. abbia accertato l’intervenuta violazione del divieto di cui all’art. 20, comma 1°, c.cons. e abbia disposto misure sanzionatorie e ripristinatorie a carico del professionista responsabile»¹¹³⁶. Riguardo all’onere della prova del danno, il consumatore deve fornire «la prova puntuale dei pregiudizi economico-patrimoniali concretamente ed effettivamente sofferti per aver assunto ed attuato una decisione di natura commerciale che non avrebbe preso se non fosse stata posta in essere nei suoi

e pratiche commerciali scorrette. Il recepimento nel diritto italiano dell’art. 11-bis della direttiva 2005/29/ce (comma 15-bis, art. 27 c. cons.), in Nuove leggi civ. comm., 2023, p. 441, p. 448 precisa che la legislazione europea ha introdotto la disposizione per armonizzare il regime normativo degli Stati membri affinché tutti prevedessero espressamente nella legislazione nazionale la possibilità per i consumatori destinatari di pratiche commerciali sleali di essere legittimati ad esperire rimedi privatistici individuali nei confronti dei professionisti responsabili.

¹¹³¹ G. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, p. 442.

¹¹³² G. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, p. 444 fa notare che la relativa lacuna dell’ordinamento italiano di non avere una disposizione che espressamente accordasse ai consumatori “vittime” di pratiche commerciali sleali la possibilità di far valere nei confronti del professionista responsabile diritti e rimedi di natura privatistica nell’ambito di giudizi “individuali” «aveva reso assai incerto e discusso fra gli interpreti se, a quali condizioni ed in presenza di quali presupposti, rimedi siffatti potessero considerarsi esperibili sulla base dei principi generali del diritto italiano dei contratti e della responsabilità civile». L’autore sottolinea che tale lacuna in Italia aveva suscitato un acceso dibattito fra gli interpreti con soluzioni fra loro eterogenee. A livello giurisprudenziale però (*ivi*, p. 448) «sono state rarissime le pronunce di merito che hanno accolto domande giudiziali volte a far valere pretese privatistiche individuali fondate direttamente sugli artt. 18 ss. c. cons. (segnatamente, pretese risarcitorie fondate sull’art. 20, comma 1°, c. cons., in combinato disposto con l’art. 2043 c.c.)».

¹¹³³ Il danno risarcibile dovrebbe essere solo quello patrimoniale (in questo si v. G. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, p. 477: «il comportamento del professionista che viola il divieto sancito dal comma 1° dell’art. 20 c. cons. costituisce infatti un illecito amministrativo e non un reato e, per altro verso, l’interesse del consumatore leso dalla sua condotta ha natura meramente patrimoniale non è tutelato da un diritto inviolabile della persona riconosciuto a livello costituzionale».

¹¹³⁴ Per approfondire tutti i limiti di tale recente disposizione, in particolare riguardo alla scarsa chiarezza rispetto al cumolo dei rimedi o rispetto alla natura tassativa dei rimedi individuali che il consumatore può esperire si v. G. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, p. 471 ss.

¹¹³⁵ Per approfondire i presupposti in presenza dei quali possono essere esperiti gli altri rimedi quale la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo si rinvia a G. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, p. 490 ss.).

¹¹³⁶ G. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, p. 480. L’autore aggiunge che quanto alla prova della colpevolezza, «una volta dimostrata ed accertata la natura scorretta della pratica commerciale, la colpa del professionista che l’abbia posta in essere si presume, in applicazione analogica del comma 2° dell’art. 2600 c.c.».

confronti la pratica commerciale scorretta»¹¹³⁷. Inoltre, è anche possibile l'esercizio di un'azione di classe, sia da parte di un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti, sia da parte di ciascun componente della classe al fine di agire nei confronti dell'autore della condotta lesiva per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni¹¹³⁸.

2.2.2. I rimedi nel diritto della concorrenza

Il comma 384 in Italia richiama espressamente la disciplina della pubblicità ingannevole per tutelare le imprese «dai comportamenti scorretti posti in essere, in questo caso, dalla sedicente SB»¹¹³⁹.

La dottrina di questi anni, vista l'assenza di procedimenti, ha immaginato che almeno due categorie di soggetti potrebbero essere interessati in tale prospettiva: «a) i competitors della società scorretta, che hanno interesse a rimuovere l'informazione al pubblico che produce effetti distorsivi di sviamento della clientela attuale e potenziale; b) le società benefit “vere”, che hanno interesse ad una costruzione della categoria corrispondente al dato della realtà fattuale»¹¹⁴⁰. In quest'ultima categoria dovrebbero rientrare anche quelle società benefit che realmente perseguono il beneficio comune, ed hanno un interesse diretto a che la qualifica pubblica venga scredata (con svantaggi diretti per chi la usa correttamente) da comportamenti opportunistici posti in essere da parte di coloro che la sfruttano senza adempiere ai rispettivi oneri. Anche in questo caso la tutela dell'AGCM può essere invocata sia da chi ne abbia interesse, che d'ufficio, per inibire la continuazione ed eliminare gli

¹¹³⁷ G. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, p. 481.

¹¹³⁸ Questo è quanto è prescritto in caso d'esercizio dell'azione ai sensi dell'art. 840-bis c.p.c.. Si v. per approfondire A. BASTIANELLI, *Nuova “class action” all'italiana: i lavoratori troveranno l'America?*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2023, p. 677, p. 693 la quale precisa anche che (*ivi*, p. 679 nt. 10) ai sensi dell'art. 840-sexies c.p.c., qualora a esperire l'azione sia un componente della classe, l'eventuale sentenza di accoglimento tenderà alla tutela restitutoria e risarcitoria di quest'ultimo, mentre nel caso in cui a proporre l'azione di classe sia un ente collettivo, la medesima l'azione avrà ad oggetto un mero accertamento (a tal proposito rinvia per approfondire anche a A. RONCO, *Il consumatore solitario (all'ombra dell'azione di classe)*, in *Giurisprudenza italiana*, 2021, p. 244; M. BONA, *La direttiva UE 2020/1828 sulla tutela rappresentativa dei consumatori*, in *Giurisprudenza italiana*, 2021, p. 252). Si noti anche l'art. 840-bis non è il solo strumento di tutela collettiva per i consumatori a seguito delle recenti modifiche legislative. Infatti, si è quindi di fronte ad un doppio binario di tutela, poiché da un lato, si ha l'azione rappresentativa nazionale e transfrontaliera, disciplinata dal Codice del consumo ed esperibile da parte degli enti legittimati ad agire per la tutela degli interessi dei consumatori, in relazione a disposizioni specificamente individuate. Questa è stata introdotta dal d.lgs. n. 28/2023 che ha aggiunto gli artt. 140-ter-140-quaterdecies al Codice del consumo, i quali disciplinano le azioni di classe per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori nelle materie di cui all'allegato II-septies Codice del consumo. Dall'altro lato si hanno, invece, i procedimenti collettivi, di cui al Codice di procedura civile (art. 840-bis ss.), esperibili senza una restrizione per materia, tanto da associazioni o organizzazioni quanto autonomamente da ciascun membro appartenente alla classe stessa. Queste disposizioni sono state adottate dalla l. 12 aprile 2019, n. 31 Disposizioni in materia di azione di classe, entrata in vigore solo il 19 maggio 2021 che ha introdotto un nuovo titolo VIII-bis “Dei procedimenti collettivi” inseriti al libro IV c.p.c. rubricato “Dei procedimenti speciali” contenete gli artt. 840-bis-840-sexiesdecies c.p.c. L'azione di classe ha assunto così la portata di uno strumento processuale tendenzialmente generale ed esperibile da chiunque. Contestualmente, sono stati abrogati gli artt. 139, 140, 140-bis Codice del consumo.

¹¹³⁹ D. CATERINO, *op. cit.*, p. 804.

¹¹⁴⁰ D. CATERINO, *op. cit.*, p. 804.

effetti della pubblicità ingannevole¹¹⁴¹. Inoltre, non è esclusa la possibilità per le imprese concorrenti di ricorrere anche alla giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, ai sensi dell'articolo 2598 c.c., invocando in particolare la contrarietà alla correttezza professionale ai sensi del n. 3 della norma¹¹⁴². Il giudice ordinario, una volta accertata la condotta sleale e l'idoneità a danneggiare anche solo potenzialmente l'azienda concorrente, oltre a inibire la continuazione, può disporre anche in ordine al risarcimento del danno subito¹¹⁴³.

Ugualmente, anche le società concorrenti della *société à mission* potranno utilmente intentare un'azione di concorrenza sleale contro l'impresa ai sensi dell'art. 1240 *Code civil*, poiché il mancato rispetto della *mission* e/o della *raison d'être* avrebbe garantito alla società un vantaggio competitivo indebito in grado di distorcere la concorrenza sul mercato¹¹⁴⁴. Questo rimedio sarebbe per la dottrina francese uno dei più efficaci per le società concorrenti, vista la tendenza della giurisprudenza francese nel favorire ampiamente il risarcimento dell'impresa vittima poiché «*lien de causalité et le préjudice sont présumés*»¹¹⁴⁵.

2.2.3. Gli altri possibili rimedi per sanzionare le *société à mission* e le società benefit

Di rilevanza per la dottrina francese è l'applicazione del regime di *droit commun*¹¹⁴⁶, in particolare per far sì il terzo possa invocare sul piano della disciplina

¹¹⁴¹ Art. 8 comma 2 del d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145, attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole.

¹¹⁴² Art. 8 comma 15 d. lgs. n. 145/2007. Si rinvia per una breve descrizione del sistema italiano della concorrenza sleale a A. BARTOLACELLI, «*Predicare bene e razzolare male*», cit., p. 318; si v. anche M. PALMIERI, *Le società benefit*, cit., p. 1048; D. CATERINO, *op. cit.*, p. 805 (nt. 37). Anche E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 67 (nt. 42).

¹¹⁴³ Si v. A. TROISI, *La comunicazione ambientale: il greenwashing dietro la sostenibilità*, in *AGE*, 2022, p. 353, p. 359. Un caso recente, che non riguarda direttamente le società benefit, ma che è interessante richiamare è l'ordinanza cautelare del Trib. Gorizia del 26 novembre 2021 con cui è stato accolto ricorso d'urgenza in ordine alla rimozione di messaggi pubblicitari ingannevoli integranti pratiche riconducibile al c.d. *greenwashing*. In questo caso, ricorrente era una società concorrente che chiedeva tutela cautelare anticipata avverso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c., domandando l'inibitoria, con effetto immediato, della diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, in quanto integranti ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. Il giudice ha accertato l'illecito concorrenziale ritenendo fondate le richieste della ricorrente. Si tratta della prima pronuncia, ad opera di un tribunale ordinario, che esplicitamente affronta il tema del *greenwashing*. In commento all'ordinanza si v. A. TROISI, *Enforcement e normative di contrasto al fenomeno del greenwashing*, in *Giur. comm.*, 2022, p. 1262.

¹¹⁴⁴ Si v. D. MARTIN, *L'incidence sur la responsabilité des sociétés*, cit., p. 47, p. 56.; ed anche S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 16.

¹¹⁴⁵ S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 16 precisa infatti che «*Cette action est d'autant plus intéressante que la jurisprudence favorise largement l'indemnisation de l'entreprise victime: le lien de causalité et le préjudice sont présumés. D'une part, il s'infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d'un acte de concurrence déloyale. D'autre part, comme lorsqu'une entreprise s'affranchit d'une réglementation, le préjudice en cas non-respect de la raison d'être pourrait être évalué en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes*».

¹¹⁴⁶ Alcuni ipotizzano anche «*le recours au droit commun des contrats, que ce soit sur le fondement de l'erreur, vice de consentement, au cas où "la qualité de société à mission [constituerait] une qualité essentielle de la personne morale", ou bien sur celui du dol, s'agissant d'une société qui se présenterait faussement, comme "étant à mission". Toujours sur le fondement du droit des obligations, le recours aux "engagements unilatéraux, aux quasi-contrats, ou encore à l'apparence qui est créée par la société qui se revendique comme société à mission sans respecter ses engagements" pourrait être mobilisé*» (I. DESBARATS, *Les sociétés à mission: l'épreuve du feu*, cit., p. 752). Inoltre, si v. anche anche R. DALMAU, *op. cit.*, p. 1136. Sur la *raison d'être* statutaria intesa come *engagements unilatéraux* si v. anche S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 16. In particolare, l'autrice (*ivi*,

extra-contrattuale ai sensi del 1240 *Code civil*¹¹⁴⁷ la responsabilità della società¹¹⁴⁸. Il terzo attore deve dimostrare di aver subito un danno personale, cagionatogli dalla violazione degli impegni statutari¹¹⁴⁹, che può riguardare tanto la violazione della *raison d'être* che degli obiettivi sociali e ambientali. La *Cour de Cassation*, anche più recentemente, ha infatti riconosciuto che un terzo può invocare l'inadempimento al rapporto contrattuale a cui è estraneo, se questo gli ha causato un danno¹¹⁵⁰. In una situazione simile, naturalmente, i limiti principali all'esercizio dell'azione da parte di una *partie prenante* è riuscire a dimostrare *l'intérêt et la qualité pour agir*¹¹⁵¹ a cui è subordinata la *recevabilité* della domanda. A tale difficoltà si aggiungono anche quelle legate alla prova «*triptyque classique de la responsabilité: faute, lien de causalité et préjudice*» per l'accoglimento della domanda di risarcimento¹¹⁵². Va ricordato, però, che l'*avis* da parte di un terzo indipendente potrebbe facilitare la possibilità d'invocare la responsabilità della società, visto che il terzo potrebbe fare affidamento su quanto attestato dall'OTI riguardo alla violazione di tutti o di alcuni degli impegni statutari da cui dovrebbe essere derivato il danno per l'attore¹¹⁵³.

p. 15), ipotizza che la società, poiché avrebbe dato comunicazione al pubblico della *raison d'être* (ed anche della *mission*) nello statuto, avrebbe compiuto un *engagement unilatéral de volonté de la société* che avrebbe fatto nascere un'obbligazione ai sensi dell'art. 1100 *Code civil*. Concorda con questa ipotesi anche il HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIÈRE DE PARIS, *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants*, cit., p. 23-24.

¹¹⁴⁷ Nonostante la giurisprudenza che riconoscere la responsabilità della società nei confronti del terzo per la violazione delle disposizioni statutarie sia particolarmente rara, la dottrina francese ritiene che tale possibilità sia effettivamente applicabile nel caso di violazione della *raison d'être* e anche degli obiettivi sociali e ambientali. Si v. sul punto D. MARTIN, *L'incidence sur la responsabilité des sociétés*, cit., p. 57. Concorda nell'applicazione della disciplina della responsabilità extracontrattuale per violazione dello statuto nei confronti del terzo anche D. STUCKI, *op. cit.*, p. 44; ugualmente I. URBAIN-PARLEANI, *L'article 1835 et la raison d'être*, cit., p. 575 (pt. 30).

¹¹⁴⁸ Si ricordi che in Francia quando non è provata la colpa separabile dei gestori, la responsabilità è assunta dalla stessa società, ed è proprio questa a dover essere soggetta alle varie forme di responsabilità nei confronti dei terzi secondo le altre disposizioni del *droit spécial* (del *droit du travail* nel caso del *salarié* che lamenta la violazione della *mission*; del consumatore secondo il *droit de la consommation*, ecc.) e del *droit commun*, piuttosto che del diritto societario. Si v. M. GERMAIN, *Extension du domaine de la responsabilité des dirigeants*, cit., p. 40; S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 15. (Si rinvia inoltre a quanto già detto *faute séparable* e sulla responsabilità degli amministratori in questa sezione al Cap. II §3.2).

¹¹⁴⁹ Così D. MARTIN, *L'incidence sur la responsabilité des sociétés*, cit., p. 57.

¹¹⁵⁰ In questo senso S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 15 riguardo alla violazione della *raison d'être*, ma le considerazioni dell'autrice possono estendersi anche all'eventuale violazione degli obiettivi sociali e ambientali, poiché anche questi sono inseriti nello statuto, e proprio come è inteso per la *raison d'être*, anche la loro violazione potrebbe essere interpretabile come un inadempimento contrattuale che un terzo potrebbe invocare contro la società se gli ha provocato un danno. In realtà, i rischi di responsabilità della società per «*le non-respect de ses objectifs sont plus importants que ceux encourus par les sociétés ayant adopté une raison d'être à formulation générale*» (in questo senso de HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIÈRE DE PARIS, *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants*, cit., p. 54); S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 15 inoltre richiama la decisione della *Cass. ass. plén.*, 6 oct. 2006, n° 05-13.255; e più recentemente *Cass. ass. plén.*, 13 janv. 2020, n° 17-19.963.

¹¹⁵¹ Si v. HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIÈRE DE PARIS, *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants*, cit., p. 55. S. SCHILLER, *L'évolution du rôle des sociétés*, cit., p. 257; si v. anche D. STUCKI, *op. cit.*, p. 44; D. MARTIN, *L'incidence sur la responsabilité des sociétés*, cit., p. 59 sottolinea che nel caso di assenza di una attribuzione legali del *droit d'agir*, «*la qualité à agir découlera de l'intérêt lui-même*». L'interesse è provato se si è subito un danno, poiché si ha il diritto d'agire in riparazione. Il danno deve essere *légitime, né et actuel, direct et personnel*.

¹¹⁵² Si v. HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIÈRE DE PARIS, *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants*, cit., p. 22.

¹¹⁵³ In molti in Francia invece hanno sottolineato l'importanza de l'*avis* OTI per poter invocare la responsabilità della società anche nella sua dimensione "esterna". Si v. R. DALMAU, *op. cit.*, p. 5; anche I. DESBARATS, *Les sociétés à l'épreuve du feu*, cit., p. 750.

Anche in Italia, come si è già visto, i terzi (e così anche i beneficiari del beneficio comune)¹¹⁵⁴ potranno agire in responsabilità sulla base della disciplina del diritto societario, verso gli amministratori della società benefit quando direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi posti in essere dagli stessi con l'azione di cui all'articolo 2395 del codice civile, ove applicabile¹¹⁵⁵. Tali terzi però potranno agire contro gli amministratori anche secondo i principi comuni di cui all'articolo 2043 c.c., quando questi abbiano subito, anche indirettamente, un danno ingiusto in conseguenza di un fatto doloso o colposo degli amministratori stessi¹¹⁵⁶. Come si è già avuto modo d'approfondire per la responsabilità extracontrattuale degli amministratori ai sensi del 2395 c.c. tali *stakeholder* però incontrerebbero una serie di ostacoli, segnatamente, di natura probatoria ed anche di giustificazione della legittimazione ad agire, che potrebbero inficiare la concreta operatività del rimedio, quand'anche ritenuto applicabile¹¹⁵⁷.

D'interesse sono inoltre i rischi avanzati dalla dottrina francese per la *société à mission* di essere citata in giudizio da parte di un'associazione o *organismes non gouvernementaux*, il cui scopo è quello di difendere gli interessi della comunità e dell'ambiente, se l'inosservanza degli impegni statutari possa aver causato un pregiudizio agli interessi protetti¹¹⁵⁸. I tribunali civili francesi rappresenterebbero un esempio di apertura all'ammissibilità di azioni da parte di associazioni per la difesa di un interesse collettivo nei confronti delle società, anche nei casi *hors habilitation législative* se le «associations agissent pour la défense d'intérêts collectifs distincts de ceux de ses membres et de l'intérêt général, dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social»¹¹⁵⁹. Al fianco di questa interpretazione estensiva dei tribunali civili, in determinati casi specifici la legittimazione ad agire in difesa degli interessi collettivi è invece attribuita direttamente dalla legge, come nel caso del danno ecologico¹¹⁶⁰, il

¹¹⁵⁴ Si rinvia a quanto già detto rispetto alla definizione puntuale delle finalità (si rinvia in questa sezione al Cap. II §3.2) Si v. C. ANGELICI, *Società benefit*, cit., p. 11 che ritiene che dal grado di specificità si possa inferire un certo grado di affidamento di cui si possa lamentare la lesione; similmente anche A. DACCÒ, *op. cit.*, p. 70.

¹¹⁵⁵ Si rinvia a quanto già detto riguardo all'esercizio del 2395 c.c. da parte del terzo e le difficoltà probatorie (si v. in questa sezione il Cap. II §3.2).

¹¹⁵⁶ In questo senso ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, cit., p. 27.

¹¹⁵⁷ Si v. A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 351; pure S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 972 (nt. 173) i quali non escludono che si possa ricorrere alla responsabilità extra-contrattuale, ma evidenziano le varie difficoltà riguardo agli oneri probatori.

¹¹⁵⁸ In questo senso HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIÈRE DE PARIS, *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants*, cit., p. 22, che, più in generale, fa valere questa ipotesi per tutte le società aventi assunto impegni etici, senza diventare *société à mission*. Perciò per queste società il rischio di essere citati da organizzazioni e associazioni dovrebbe essere ancora più concreto, vista la modifica statutaria.

¹¹⁵⁹ Si v. HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIÈRE DE PARIS, *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants*, cit., p. 32. Si v. S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 17 che sottolinea come i tribunali civili tendono ad ammettere l'azione delle associazioni per la difesa di un interesse collettivo anche sulla base di un'interpretazione estensiva dell'articolo 2 del *Code de procédure civile* in modo che un'associazione possa «agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social». I tribunali penali, invece, hanno ribadito che «l'action civile devant les juridictions répressives [étant] un droit exceptionnel qui en raison, de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, [de sorte que] l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient uniquement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction» (*ivi*, p. 17, ove cita Cass. crim., 7 sept. 2021, n° 19-87.031).

¹¹⁶⁰ Si v. HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIÈRE DE PARIS, *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants*, cit., p. 32; S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 17.

cui articolo 1248 del *Code Civil* riconosce che «l'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que (...) les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement»¹¹⁶¹.

Si noti anche che in Francia tutte le società potrebbero anche essere esposta ad azioni di gruppo, «exercée en vue soit de la cessation du manquement constaté, soit de l'engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins»¹¹⁶². Tali azioni dovrebbero essere circoscritte ad alcuni ambiti individuati dal legislatore, quali ad esempio il diritto del consumo, della salute, ed anche per la tutela ambientale¹¹⁶³. Alcuni, in dottrina ritengono che le azioni di gruppo possano essere esercitate anche nei confronti della una *société à mission*¹¹⁶⁴, non solo per il mancato rispetto delle disposizioni di legge, ma anche per la violazione degli impegni statutari assunti. Ad esempio, potrebbe accadere che la *société à mission* abbia causato dei danni all'ambiente che invece si prometteva di proteggere individuando tale impegno come un obiettivo statutario¹¹⁶⁵, e si ritrovi perciò convenuta delle *associations dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres*, o dalle *associations de protection de l'environnement agréées* che esercitano l'azione di gruppo (ai sensi dell'art. L142-3-1 *Code de l'environnement*) al fine di ottenere il risarcimento per i *préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l'environnement*¹¹⁶⁶.

Alla luce di queste minime considerazioni, si concorda con quanti hanno sostenuto che sarebbero proprio le associazioni e le organizzazioni non governative a rappresentare la principale fonte di potenziale contenzioso per le società che si impegnano con l'assunzione della qualifica di *société à mission*¹¹⁶⁷, (o anche solo con

¹¹⁶¹ I. VACARIE, *Travail et développement durable*, in *Revue de droit du travail*, 2020, p. 601 che precisa che «Le texte introduit dans le Code civil des modalités de réparation propres au préjudice écologique: priorité à la réparation en nature, à défaut les dommages et intérêts versés sont affectés à la réparation de l'environnement; à cette fin, ils sont alloués à l'État plutôt qu'au demandeur si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles».

¹¹⁶² HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIÈRE DE PARIS, *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants*, cit., p. 32.

¹¹⁶³ HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIÈRE DE PARIS, *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants*, cit., p. 33. L'art. L142-3-1 *Code de l'environnement* dispone che un'azione di gruppo può essere esercitata davanti una giurisdizione civile o penale «lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d'un dommage dans les domaines mentionnés à l'article L142-2», (come un danno all'acqua, al suolo, al paesaggio, ecc..) che è causato dalla medesima persona e «ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles». In questo caso l'azione di gruppo potrebbe essere esercitata sia dalle *associations dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres*, che dalle *associations de protection de l'environnement agréées* per «tendre à la cessation du manquement, à la réparation des préjudices corporels et matériels résultant du dommage causé à l'environnement ou à ces deux fins».

¹¹⁶⁴ Si v. D. STUCKI, *op. cit.*, p. 44.

¹¹⁶⁵ In questo senso R. DALMAU, *op. cit.*, p. 4.

¹¹⁶⁶ Art. L142-3-1 *Code de l'environnement*.

¹¹⁶⁷ Considerazioni simili potrebbe farsi anche in Italia. Si v. G. RIOLFO, *The new Italian benefit corporation*, cit., p. 309 che riteneva che l'ormai abrogato art. 140-bis del Codice consumo in materia di *class action* potesse applicarsi anche alle società benefit per esercitare un'azione di classe qualora la società che si fosse definita benefit, ma non avesse perseguito gli obiettivi dichiarati e li avesse con ciò ingannati. La *class action* potrebbe allora

l'indicazione di una *raison d'être*)¹¹⁶⁸. Allo stato attuale, però, mancano ancora delle pronunce giurisprudenziali che diano riscontro nei tribunali francesi degli orientamenti dottrinali¹¹⁶⁹ e come è stato fatto notare «il faudra “attendre la construction d'une jurisprudence pour identifier les réelles conséquences du label de “société à mission” sur la responsabilité civile des dirigeants et sur celle de la société en tant que personne morale”»¹¹⁷⁰.

Come si è evidenziato precedentemente, nel diritto societario mancano delle soluzioni facilmente azionabili da parte dei potenziali beneficiari per costringere le società a perseguire ciò che hanno promesso di realizzare nei loro statuti¹¹⁷¹. Probabilmente, il ricorso a tali forme di responsabilità, ulteriori rispetto alla disciplina societaria¹¹⁷², potrebbe rappresentare una forma di tutele indiretta e *ex post* a disposizione degli *stakeholder*¹¹⁷³, in grado anche di condizionare i comportamenti della società. Si potrebbe naturalmente correre il rischio che i soci, nel timore che la società possa essere citata in giudizio da terzi, o associazioni e organizzazioni, decida d'indicare in maniera più vaga possibile le finalità benefiche che intende perseguire, così da non fondare alcun affidamento dei terzi. Di fronte ad una simile possibilità, sarebbe d'interesse comprendere se l'applicazione della disciplina delle pratiche commerciali ingannevoli possa permettere di sanzionare la società, la quale scegliendo di indicare nel proprio statuto forme di impegno assai vaghe e non

ancora interessare, almeno in teoria, le società benefit, anche in virtù del fatto che è oramai divenuto uno strumento processuale tendenzialmente generale ed esperibile da chiunque, la cui disciplina è contenuta al titolo VIII-*bis* “Dei procedimenti collettivi” inseriti al libro IV c.p.c. rubricato “Dei procedimenti speciali” contenete gli artt. 840-*bis*-840-*sexiesdecies* c.p.c. I destinatari della nuova azione potranno essere i lavoratori, ma per alcuni anche gli stessi i professionisti e imprenditori (si v. si A. BASTIANELLI, *op. cit.*, p. 678 (nt. 5)). Si noti anche però, che fino a che l'azione di classe era riservata solo ai consumatori all'art. 140-*bis* Codice del consumo, comunque, sono state esercitate molto raramente, e pochissime hanno sortito esito positivo (così Si v. E. DALMOTTO, *Note introduttive sull'evoluzione della tutela del consumatore tra UE e Covid*, in *Giurisprudenza italiana*, 2021, p. 226). Nessuna di queste è mai stata esperita finora verso una società benefit.

¹¹⁶⁸ In questo senso si v. D. STUCKI, *op. cit.*, p. 44; anche S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 17.

¹¹⁶⁹ Si v. D. STUCKI, *op. cit.*, p. 42.

¹¹⁷⁰ Si v. I. DESBARATS, *Les sociétés à mission: l'épreuve du feu*, cit., p. 752.

¹¹⁷¹ Si v. A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades “especiais” com fim adicional de “beneficio comum”*, cit., p. 351.

¹¹⁷² Dalla breve ricostruzione fin qui condotta si può notare come in Francia, il ricorso alla responsabilità civile delle società per mancati connessi, più in generale alle questioni ricomprese nella sigla ESG, sia già ricorrenemente richiamata dalla dottrina, e questo probabilmente anche per via di interventi del legislatore che hanno espressamente disposto il rinvio alla disciplina, come è previsto, ad esempio, all'art. L225-102-5, in cui la violazione degli obblighi di vigilanza, comporta l'applicazione del regime di responsabilità della società ai sensi degli artt. 1240 et 1241 del *code civil*, per *réparer le préjudice que l'exécution de ces obligations aurait permis d'éviter*. La responsabilità civile in Francia è stata anche al centro di proposte di riforma al fine di «de prévenir mais aussi de sanctionner efficacement les entreprises qui ne respectent pas concrètement les règles induites par nos lois et l'éthique des affaires» (si v. M. P. LATOMBE, *Proposition de Loi n° 4884*, cit., p. 2). L'orientamento dottrinale in Italia riguardo alla responsabilità civile degli amministratori e della società per le questioni riguardo alla violazione degli impegni sostenibilità sembra essere invece molto più cauto (Si v. M. FRANZONI, *Il fatto illecito civile fra civile e commerciale nel codice del '42*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2023, p. 741, p. 764 ss.). Probabilmente la ragione di questa differenza risiede anche nel fatto che il legislatore francese ha già regolamentato all'interno dell'ordinamento una serie di obblighi per le società legati agli aspetti “ESG” e *l'éthique des affaires*, sottraendo alcune questioni di particolare importanza alla volontarietà delle società.

¹¹⁷³ Si v. A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades “especiais” com fim adicional de “beneficio comum”*, cit., p. 351 il quale ritiene che l'esercizio dell'azione in termini di responsabilità civile extracontrattuale da parte dei terzi beneficiari del perseguimento degli scopi di beneficio comune possa essere «é possível que um instrumento para obter este resultado, pelo menos ex post e no âmbito do civil law».

verificabili, potrebbe aver assunto la qualifica di società benefit o *à mission* al solo scopo di ingannare rispetto al suo impegno nel perseguire il beneficio comune¹¹⁷⁴.

Conclusioni capitolo

Nell'analisi condotta si è avuto modo di analizzare alcune delle principali problematiche legate ai sistemi di verifica e di misurazione dell'operato delle società benefit e *à mission*. Da quanto emerso, il sistema francese avrebbe predisposto una serie di meccanismi in grado di garantire un più elevato livello d'affidamento su quanto concretamente svolto dalla *société à mission* per adempiere gli oneri statutari e legislativi che discendono dall'acquisizione dello status. Di rilevanza, in particolare, è la decisione d'affidare ad un organo esterno e indipendente il controllo riguardo all'effettivo perseguimento della *mission*. È proprio questo tipo d'intervento da parte di un terzo a mancare nel regime italiano, che invece si è affidato ad un sistema di "autovalutazione" da parte degli amministratori, i quali dovrebbero servirsi di standard di enti privati per misurare l'impatto dell'attività della società benefit. Questi ultimi, però, non sarebbero in grado di superare il rischio di conflitto d'interesse che i gestori corrono nel momento in cui redigono la relazione benefit. Il sistema, così strutturato, potrebbe condurre le società a ricorrere anche alle certificazioni private per provare l'attendibilità degli impegni assunti come società benefit. Sarebbe, invece, più efficiente se il legislatore italiano prevedesse una forma di controllo preventivo e generalizzato per tutte le società benefit da parte di un revisore legale, piuttosto che rinviare solo al controllo all'AGCM nel caso di sospetti riguardo alla correttezza dei comportamenti della società.

L'analisi della CSRD avrebbe evidenziato ancora di più i limiti del sistema italiano e le discrepanze che si verrebbero a creare se non si decidesse di intervenire per coordinare le varie disposizioni, e non solo per le società benefit sottoposte al resoconto di sostenibilità, ma anche per le società benefit non incluse nei parametri della nuova direttiva. Dei riflessi problematici derivanti dall'applicazione della CSRD si potrebbero produrre anche nel regime della *société à mission*, in particolare riguardo alla sovrapposizione dei controlli e dei giudizi espressi da parte degli organismi OTI. Un primo passo potrebbe essere quello d'estendere l'uso degli standard unitari europei anche ai regimi della società benefit e *à mission*. Infatti, si

¹¹⁷⁴ Si noti che F. BERTELLI, *op. cit.*, p. 297 evidenzia questa ipotesi non per le finalità indicate nello statuto delle società benefit, ma per la divulgazione di informazioni di sostenibilità, le quali se formulate in maniera vaga e non verificabile rappresenterebbero una pratica commerciale scorretta, perché l'estrema genericità delle informazioni relative agli impegni verso la CSR assunti dal professionista, non trovando alcun riscontro nelle condotte concretamente attuate, che rappresenterebbe indice decisivo del fatto che la loro emanazione persegue l'unico obiettivo di ingannare il consumatore. D'interesse sul tema potrebbe essere anche la riflessione di A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 339 che si domanda fino a dove si possano spingere i poteri dell'AGCM, e se questa possa essere in grado di sanzionare anche le pratiche di beneficio comune "minime", cioè quelle che sono sufficienti ad ottenere la qualifica pubblica di società benefit, ma senza che contribuire sostanzialmente ad un maggiore beneficio comune. In effetti per l'autore in questa maniera le autorità antitrust nazionali potrebbero diventare dei veri e propri "gatekeeper" dell'impegno delle società benefit.

pensi agli effetti positivi che potrebbero discendere sul piano sanzionatorio (ed anche processuale): le autorità amministrative, l'OTI, così come i giudici, e chi agisce in responsabilità, potrebbero tutti avere dei parametri oggettivi di riferimento di cui servirsi per verificare l'adempimento degli oneri da parte della società benefit e *à mission*.

In generale, da un sistema d'informazione il più completo e affidabile possibile si produrrebbero degli effetti positivi nei confronti dell'intero mercato. Ed è il mercato che i due legislatori hanno sempre voluto tutelare, visto anche che l'apparato sanzionatorio espressamente individuato e richiamato (ad es. la tutela consumeristica nel caso dell'Italia) sono perfettamente coerenti per il principale vantaggio (quello reputazionale) che discende dall'acquisizione della qualifica. Seppure fino ad ora i provvedimenti sanzionatori sono stati quasi inesistenti, si crede che l'aumento della regolamentazione da parte dei singoli Stati e dell'Unione europea, così come la crescente attenzione alle tematiche della sostenibilità da parte dei vari attori del mercato (consumatori, concorrenti, investitori, ecc...), potranno avere effetti anche sul ricorso alle autorità amministrative e giurisdizionali per sanzionare le società benefit e *à mission* che risultino inadempienti riguardo ai loro specifici obblighi.

CONCLUSIONI

Dall'analisi svolta si è compreso che esistono una serie di criticità connesse alle legislazioni aventi introdotto la società benefit e la *société à mission*, che mettono seriamente in discussione l'utilità di mantenere le due qualifiche giuridiche all'interno dei due ordinamenti nazionali. Essenzialmente gli aspetti problematici si potrebbero racchiudere in due categorie: una prima serie è legata alle ragioni e alle modalità scelte dai due legislatori per introdurre gli istituti esaminati, le quali avrebbero avuto importanti conseguenze dal punto di vista della coordinazione e della sistematizzazione con le altre disposizioni dell'ordinamento. Ci si riferisce, più precisamente, alle principali questioni che sono state esaminate nella prima sezione della tesi. Una seconda serie, invece, è legata al regime giuridico predisposto per le società benefit e *à mission* dai legislatori nazionali. Come si è evidenziato nella seconda sezione della tesi, sono sorti una serie di dubbi riguardo agli impegni concretamente assunti con l'acquisizione dello status, e conseguentemente sull'affidabilità delle due qualifiche "pubbliche".

Riguardo alla prima serie di criticità, la ricerca ha cercato di verificare quali sono state le ragioni, dichiarate o meno, che hanno spinto i due legislatori ad adottare le società benefit e *à mission*, per comprendere la loro effettiva necessità e coerenza con gli scopi perseguiti.

In Italia i legislatori avevano dichiarato di voler offrire uno strumento giuridico in grado di compiere un "cambio di paradigma economico ed imprenditoriale", mentre in Francia di rendere le imprese più responsabili a livello sociale e ambientale, ripristinando la fiducia nelle società da parte della comunità. Questi obiettivi politici sono stati perseguiti in modalità diverse dai due legislatori, e le differenti scelte legislative hanno avuto importanti ricadute sul coordinamento della disciplina delle società benefit e *à mission* con le altre società non-benefit.

Come è emerso dalla ricerca, il legislatore italiano ha perseguito lo scopo dichiarato introducendo solo la società benefit nell'ordinamento, senza prevedere nessun'altra disposizione per le società non-benefit o intervenire sul regime giuridico generale applicabile alle società. Si è giunti alla conclusione che la decisione d'inserire una riserva solo per le società benefit di perseguire il benefico comune si sarebbe rivelata come inadeguata, e soprattutto come controproducente per il perseguimento dell'obiettivo desiderato dal legislatore. In effetti, si sarebbe creata una sorta di sostanziale segregazione del perseguimento delle finalità di beneficio comune come perseguibili solo dalle società benefit, escludendo le società ordinarie (che non intendono diventare benefit) dalla possibilità di perseguire (anche) finalità di beneficio comune, e almeno potenzialmente – stante la confusione riguardo a ciò che le società benefit e non-benefit sono ammesse a fare dopo l'entrata in vigore della legge (e la scarsa precisione nelle modalità di acquisizione della qualifica) –

dal poter inibire le società dallo svolgere attività programmatiche nelle aree del bene comune¹¹⁷⁵.

Si è ritenuto che il legislatore avrebbe fatto meglio a verificare lo stato attuale della disciplina in Italia e i possibili scenari che si sarebbero potuti verificare dalla decisione di trapiantare, senza adattamenti degni di nota, la disciplina della *benefit corporation*, proposta da B Lab per risolvere i problemi tipici degli Stati Uniti. In effetti, dall'analisi compiuta riguardo alle definizioni di scopo e di interesse sociale in entrambi i Paesi, si è compreso che né in Italia né in Francia esisteva un'applicazione stringente della massimizzazione dello scopo di lucro soggettivo, come accade invece negli Stati Uniti. In Italia, perciò, l'ingresso della società benefit sarebbe avvenuto più per le influenze subite da parte dell'ente B Lab, che da necessità evidenti, e ne è la prova il fatto che il legislatore non si sia preoccupato di ridefinire il quadro legislativo per regolamentare i vari impegni di responsabilità delle società riguardo ai profili connessi alla sostenibilità, ma semplicemente di adottare il modello promosso da B Lab.

In Francia, invece, si è notata una maggiore coerenza tra l'obiettivo dichiarato dal legislatore e le scelte legislative per attuarlo, visto che è stata adottata un'ampia riforma del diritto societario (preceduta da profonda riflessione politica ed accademica) che ha cercato di regolamentare i vari impegni di sostenibilità, partendo innanzitutto da un obbligo generale per tutte le società (art. 1833 comma 2 *Code civil*), e solo successivamente individuando due specifiche possibilità offerte alle società interessate ad internalizzare nello statuto una *raison d'être* (art. 1835 *Code civil*), e degli obiettivi sociali e ambientali, offrendo la qualifica della *société à mission* (L210-10 *Code Commerce*). Questa pluralità di istituti avrebbe fatto sì che ogni società, anche ove non interessata ad adottare una *raison d'être* o lo status di *société à mission*, sia comunque sottoposta ad un obbligo di dover almeno prendere in considerazione gli *enjeux sociaux et environnementaux* della propria attività. Si è reputato perciò l'approccio francese molto più attento a sistematizzare le varie forme d'impegno di quanto lo sia stato il legislatore italiano.

La prima critica che si è mossa alla riforma d'Oltralpe è stata però quella di aver offerto fin troppi strumenti di natura volontaria alle società (dalla *raison d'être* extra-statutaria o statutaria, con ricadute potenzialmente diverse in caso di violazione, e infine all'ultimo livello, la *société à mission*). Inoltre, non ha chiarito a sufficienza la portata giuridica delle disposizioni. Il legislatore francese avrebbe così deciso di lasciare il compito agli interpreti, con il vantaggio di poter adattare gli istituti giuridici alle concrete necessità, ma con il rischio che gli interventi risultino vani, o peggio ancora creino una grande incertezza giuridica. Ciononostante, si è concluso che l'intero apparato legislativo ha dimostrato la volontà del legislatore di

¹¹⁷⁵ Conclude in questo senso A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 357, poiché ritiene che le società non-benefit non interessate ad acquisire lo status in questo contesto legislativo in Italia, potranno al massimo limitarsi a svolgere (occasionalmente e quindi in modo non programmatico) attività di beneficio, purché non se ne riconosca l'eventuale continuità come perseguimento di un vero e proprio scopo.

responsabilizzare le società verso le questioni sociali e ambientali, ed il quadro normativo nazionale è risultato essere molto più coerente con tale obiettivo di quanto lo sia stato quello italiano a seguito dell'introduzione della società benefit.

La seconda area di criticità individuata nella ricerca è legata al regime ad hoc predisposto per le società benefit e *à mission* dai due legislatori. Come si è evidenziato nel corso della tesi, sono sorti una serie di dubbi riguardo agli impegni concretamente assunti con l'acquisizione dello status, e conseguentemente sull'affidabilità delle qualifiche "pubbliche" per dimostrare il più elevato livello di attenzione e responsabilità verso "il beneficio comune". Dall'analisi della disciplina speciale, si è giunti alla conclusione che i due legislatori non sono riusciti ad elaborare un regime giuridico in grado di dare coerenza ed efficienza a tale società con duplice scopo, e soprattutto in grado di giustificare i benefici che la società trae dall'adozione dello status.

La disciplina applicabile a tali società, nel complesso, non è sembrata essere così tanto più seria in termini di obblighi e di responsabilità rispetto a quanto ci si potrebbe attendere da un status giuridico che formalizza giuridicamente la possibilità d'assumere impegni statutari di natura sociale e ambientale da perseguire insieme allo scopo lucrativo. In effetti, una volta inseriti nello statuto della società gli elementi necessari per l'acquisto della qualifica, poi i principali elementi di tipicità dei due regimi, si concretizzano nella previsione dell'onere (espressamente individuato per le società benefit, e implicitamente desunto dall'insieme della riforma operata dalla Loi Pacte per le *société à mission*) di bilanciare vari interessi degli *stakeholder* e dei soci, oltre che dalla costituzione di nuovi organi nell'organizzazione societaria, quale il responsabile del beneficio comune e il *comité de mission*, i cui compiti però, come si è avuto modo d'approfondire, non sono stati chiariti in maniera precisa e sono soggetti ad una libera interpretazione anche nella prassi delle società benefit e *à mission*. Infine, sono stati previsti anche oneri specifici riguardo alla verifica del perseguimento degli obiettivi dichiarati nello statuto, e riguardo a tali adempimenti si è individuata una delle principali differenze tra i due regimi esaminati. In effetti, si è notato che solo la Francia avrebbe predisposto una forma di controllo da parte di un organismo terzo e indipendente per attestare il perseguimento della *mission*, a differenza del regime italiano che si è affidato esclusivamente ad un sistema "d'autovalutazione" da parte dei gestori, che è apparso, però, nella prassi di questi anni come inadeguato per garantire un'informazione completa e veritiera.

È mancata, invece, ogni tipo specialità riguardo agli adempimenti che si immaginerebbe d'applicare ad una società che persegue anche finalità benefiche, oltre allo scopo di lucro, come ad esempio previsioni che obblighino la società e i suoi gestori a coordinarsi e consultarsi con i destinatari delle finalità benefiche, creando canali di dialogo e scambio d'informazione; o ancora a riconoscere un particolare status giuridico almeno agli *stakeholder* "statutari" (e cioè quelli

individuati dalla clausola benefica nello statuto) da cui possa discendere una qualche pretesa risarcitoria nel caso di mancato adempimento degli impegni assunti.

L'analisi svolta sul regime giuridico della società benefit e della *société à mission* ha perciò dimostrato come tali qualifiche pubbliche non possano essere considerate come affini alle teorie *stakeholderist*, esaminate all'inizio della ricerca, nonostante la scelta di perseguire delle finalità benefica possa indurre in inganno. Infatti, la decisione di non prevedere una forma di partecipazione alla *governance* della società per gli *stakeholder*, né di aver fornito a questi degli strumenti speciali per poter agire in caso di mancato perseguimento degli scopi benefici da parte degli amministratori, farebbero in modo d'escludere la vicinanza della benefit alle teorie *stakeholderist*¹¹⁷⁶. Anzi, come si è già più volte osservato nel corso della tesi, la disciplina è stata pensata non per riconoscere diritti e conseguenti pretese che possano essere fatte valere dagli *stakeholder* (neppure quelli specifici derivanti dall'indicazione statutaria), ma solo per fornire uno strumento ai soci per esercitare la loro libertà¹¹⁷⁷. Gli amministratori, perseguendo gli interessi degli *stakeholder*, rispondono all'interesse dei soci che hanno scelto di modificare il loro statuto. Sono sempre i soci ad aver un ruolo centrale nella disciplina, poiché sono questi che esclusivamente nominano i gestori, esercitano più facilmente le azioni di responsabilità nei loro confronti, e li revocano se non sono soddisfatti della gestione. Per tali ragioni, si giunti a concordare con quanti hanno ritenuto che le legislazioni in materia di *benefit corporation* non facciano altro che confermare lo *shareholder approach*, piuttosto che porvi fine, come auspicato dai suoi promotori e sostenitori¹¹⁷⁸.

Alla luce delle varie criticità brevemente richiamate e delle parziali risultati della ricerca qui rievocati, si è giunti alla conclusione che queste due qualifiche abbiano ragione di essere mantenute nei due ordinamenti, solo ove si decida d'interviene su un duplice fronte. Da una parte, i legislatori dovrebbero rafforzare il loro regime speciale per far in modo che si contraddistinguano da una maggiore serietà riguardo agli impegni assunti, accrescendo la credibilità delle qualifiche pubbliche. Sull'altro fronte, è necessario che le qualifiche benefit e *à mission* vengano sistematizzate all'interno di un panorama legislativo che preveda una serie di obblighi e di adempimenti a carico di tutte le società per implementare la loro responsabilità verso la comunità e l'ambiente, cosicché le qualifiche pubbliche diventino uno strumento accessorio, sfruttato dalle società più devote alle istanze

¹¹⁷⁶ Conclude in questo senso, L. VENTURA, *Philanthropy and the For-profit Corporation*, cit., p. 21. che esclude anche la vicinanza della benefit alla *team production theory*.

¹¹⁷⁷ In questo senso, tra i principali si v. F. DENOZZA, A. STABILINI, *op. cit.*, p. 2.

¹¹⁷⁸ Conclude in questo senso E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 37 (nt. 9) che critica anche l'entusiasmo con cui Mayer considera le *benefit companies* (si rinvia a C. MAYER, *Prosperity*, cit., p. 42); anche per L. VENTURA, *Philanthropy and the For-profit Corporation*, cit., p. 24 la società benefit si dovrebbe collocare in una visione *shareholder*-centrica, poiché gli interessi perseguiti sono quelli dei soci. Per l'autrice, l'interesse dei soci racchiuderebbe da un lato, una componente economica (ma senza l'obiettivo della sua massimizzazione), e, dall'altro, gli altri valori "altruistici", come lo scopo di pubblica utilità.

sociali e ambientali che intendono perseguire delle finalità benefiche, oltre ad essere *complainte* con gli obblighi imposti dai legislatori.

Riguardo alla prima serie di interventi, risulta necessario accrescere gli obblighi a carico delle società che acquistano la qualifica giuridica, in maniera tale da giustificare i vantaggi di cui godono sul mercato con l'uso delle qualifiche, e soprattutto per disincentivare lo sfruttamento da parte delle società che decidono d'ottenere lo *status* solo per fini reputazionali e competitivi, che allo stato attuale della disciplina speciale si possono ottenere con un impegno minimo.

Una prima modalità per rafforzare la credibilità delle qualifiche potrebbe essere la decisione da parte dei due legislatori di individuare preventivamente le aree di beneficio comune, e fornire un elenco degli obiettivi benefici che possono essere perseguiti. Come già anticipato la definizione di beneficio comune, così come di *objectifs sociaux et environnementaux*, è molto soggettiva e di difficile identificazione, e conduce talvolta all'individuazione di finalità assai vaghe e generiche. Come si è compreso dall'analisi, la definizione delle finalità ha invece ricadute estremamente importanti sotto diversi aspetti, sia riguardo all'assunzione e alla perdita della qualifica, che sul regime specifico poiché è in grado d'incidere sulla gestione della società *benefit e à mission* e sui poteri degli amministratori, e soprattutto sugli adempimenti in materia di controllo e trasparenza. Dalla ricerca si è compreso come una definizione ambigua delle finalità benefiche sia capace di alimentare i principali problemi giuridici tipici del regime delle società con lo *status benefit e à mission*, poiché è in grado d'influenzare la già ampia discrezionalità dei gestori, di accrescere la difficoltà riguardo alla verifica del perseguimento del beneficio comune e d'individuazione di forme di responsabilità degli amministratori e della società. Vista la rilevanza della definizione degli obiettivi di beneficio comune si ritiene che è su questo primo punto che sia necessario intervenire.

Si è ipotizzato perciò di seguire l'approccio adottato dal legislatore italiano nel caso delle imprese sociali. In questo caso, l'ottenimento della qualifica è condizionato alla scelta di una o più attività all'interno di un elenco che definisce legalmente quali debbano essere considerate "d'interesse generale"¹¹⁷⁹, da svolgere in via stabile e principale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a cui l'impresa sociale deve essere devota. La stessa modalità di selezione all'interno di una lista predisposta a priori potrebbe essere estesa anche all'ottenimento della qualifica di società *benefit e di société à mission*. I due legislatori potrebbero pensare d'individuare preventivamente le finalità di "beneficio comune" e gli *objectifs sociaux et environnementaux* che le società possono scegliere di perseguire se intendono assumere la qualifica *benefit e à mission*. In questo caso, non si crede utile che vengano

¹¹⁷⁹ Si v. l'art. 2 del d.lgs. 112/2017 che individua un elenco di attività ritenute di interesse generale che devono essere svolte dall'impresa sociale in via stabile e principale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a cui questa è devota.

definite le attività da svolgere, come per le imprese sociali, ma piuttosto le finalità e gli obiettivi, lasciando così un margine di autonomia nella definizione delle attività che devono concretizzare il perseguimento delle finalità e degli *objectifs*. La lista potrebbe essere aggiornata periodicamente per far sì che le finalità e gli obiettivi corrispondano alle sfide e le necessità del momento. Inoltre, i due legislatori potrebbero ricorrere a modalità di consultazione pubblica periodica con associazioni di categorie, rappresentati di gruppi di *stakeholder*, ONG, per individuare le necessità avvertite dalla società. Oltre alla lista, i due legislatori dovrebbero poi fissare anche dei limiti negativi per l'accesso alla qualifica, per far sì che le società operanti in aree definite come "controverse", per il rischio specifico nel settore in cui operano, o per le pratiche intrinseche al loro modello di business, non possano ottenere la qualifica giuridica.

Seguendo l'impostazione di una definizione a priori dei limiti negativi che blocca l'accesso alla qualifica a certe società, unitamente alla fissazione di limiti positivi, che individua a priori delle finalità benefiche eleggibili, si potrebbe rimediare al problema della vaghezza e l'astrattezza con cui i soci definiscono le finalità di beneficio comune nello statuto e alle conseguenze negative che genera. In questo modo si riuscirebbe anche a far fronte al problema insuperabile della soggettività nell'identificazione di finalità benefiche, poiché sarebbe la politica a definire come le società possano contribuire e collaborare al "bene comune"¹¹⁸⁰, pur continuando a perseguire lo scopo tradizionale di lucro senza limitazioni. Così facendo si orienterebbero le scelte dei soci verso dei bisogni concretamente individuati dalla politica come necessari, aumentando sostanzialmente la cooperazione tra il settore pubblico e privato¹¹⁸¹, e limitando i rischi di sfruttamento e abuso delle due qualifiche pubbliche.

Si ritiene poi necessario che i due legislatori intervengano per predisporre delle forme di partecipazione, almeno nella fase consultiva, degli *stakeholder* destinatari delle finalità benefiche. Attraverso la standardizzazione delle clausole di beneficio da parte del legislatore, sarà molto più fattibile individuare quali

¹¹⁸⁰ Si v. E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 108 che sostiene, vista la soggettività della sua definizione, necessario l'intervento della politica.

¹¹⁸¹ Sul punto si rinvia a C. CAMARDI, *op. cit.*, p. 492-493 che riflettendo più in generale sull'approccio adottato dal legislatore in questi ultimi anni nell'avvicinare i due libri (il I e il V) del codice civile, ritiene che la strategia seguita in questi anni è proprio quella di «rafforzare il paradigma produttivistico dell'attività d'impresa, e comunque economica, allargandolo ad altri ambiti, e al di là delle vecchie barriere soggettive; peraltro integrandolo in maniera non antagonista con altri principi, sinteticamente riconducibili alla solidarietà, alla sostenibilità o alla partecipazione alla vita civile. L'ibridazione, dunque, è la condizione della generalizzazione: essa serve a rendere più accettabile e affidabile il paradigma produttivistico, a legittimarlo presso una platea politica più ampia, a farne il punto di equilibrio non conflittuale tra l'istanza egoistico-lucrativa e quella solidale nella produzione di beni e servizi anche di interesse generale. A garantire nel contempo un modello collaborativo delle relazioni tra pubblico e privato, nella dimensione da tempo non più espansiva della spesa pubblica».

stakeholder debbano essere ascoltati dai gestori. Probabilmente poi, per tali *stakeholder* “statutari”, individuati indirettamente dalla formulazione legislativa delle clausole benefiche, potrebbe essere anche più agevole accedere alle forme di tutela giurisdizionale per invocare la responsabilità degli amministratori e della società per non aver adempiuto ai propri oneri. In sintesi, dalla preparazione di un elenco di finalità di beneficio comune da cui i soci devono scegliere, si potrebbero far discendere con più facilità forme di partecipazione e di tutela per gli *stakeholder* destinatari delle clausole statutarie, avendo eliminato uno dei primi ostacoli esistenti nel regime attuale, e cioè la genericità e vaghezza delle formulazioni statutarie. In questa maniera, si potrebbe già fare un primo passo per riconoscere un particolare status giuridico agli *stakeholder* delle finalità di beneficio.

Per proteggere, invece, tutti gli altri *stakeholder*, anche quelli non direttamente destinatari del beneficio comune specifico, è necessario rafforzare gli strumenti giuridici impiegati per adempiere l’obbligo di trasparenza. In questo caso, l’Italia dovrebbe prendere ispirazione dal processo di verifica attuato dall’OTI in Francia per le *société à mission*, visto che tale sistema di controllo esterno è in grado di garantire un più elevato livello d’affidamento su quanto concretamente svolto dalla *société à mission* per adempiere gli oneri statutari e legislativi che discendono dall’acquisizione dello status. Si potrebbe ipotizzare perciò di adottare tale sistema di controllo anche nel regime italiano, in modo da abbandonare l’esclusivo processo “d’autovalutazione” compiuto dagli amministratori e sottoporre il contenuto della relazione benefit ad una forma di *audit* esterno. Con questo tipo di intervento potrebbero derivare una serie di benefici, sia sul piano del regime sanzionatorio, che riguardo all’aumento dell’affidamento dell’informazioni contenute nella relazione, con effetti diretti sulla credibilità della qualifica benefit.

In entrambi i Paesi, poi, si dovrebbero adottare degli standard di misurazione unitari riguardo all’impatto della società, non solo nelle aree di beneficio comune perseguite, ma riguardo a tutti gli aspetti dell’attività economica esercitata. Si è ipotizzato nella ricerca di impiegare gli standard unitari definiti dall’EFRAG (e quelli che verranno presentati entro il 30 giugno 2024 per le PMI) in modo che le informazioni rese possano essere comparabili anche con le società non aventi la qualifica giuridica e rendere uniforme l’informazione. Tali standard potrebbero essere impiegati sia dall’OTI in Francia che dai gestori della società benefit per misurare l’impatto della società ai sensi del comma 382 lett. b), ed eventualmente pure dal revisore esterno che dovesse occuparsi di verificare la relazione benefit se si scegliesse di adottare una forma di *audit* esterno. Inoltre, si crede che l’ipotesi di estendere l’applicazione degli standard europei anche al regime della società benefit e *à mission* avrebbe anche dei vantaggi sul piano dell’uniformazione, della comparabilità dei risultati e della coordinazione con i nuovi obblighi introdotti dalla direttiva CSRD.

L’insieme di queste proposte potrebbero rendere lo status di benefit e *à mission* meno attraente tra le società, con l’auspicio però che quelle che decideranno

di ricorrervi saranno davvero intenzionate a perseguire con serietà gli scopi di beneficio comune.

Come si accennava prima, la qualifica pubblica deve rimanere uno strumento accessorio, e non il principale meccanismo di cui i legislatori si servono per far sì che le società assumano un più elevato livello di responsabilità nei confronti delle problematiche sociali e ambientali. Per raggiungere questo scopo è necessario agire sull'altro fronte, e cioè fare in modo che, nell'ordinamento in cui le qualifiche pubbliche si inseriscono, sia presente un quadro legislativo che fissi degli obblighi a cui le società devono conformarsi. In sintesi, i legislatori nazionali, oltre ad avvalersi di tali qualifiche pubbliche, si dovrebbero servire di strumenti di *hard law* per regolamentare e rendere *enforceable* la responsabilità delle società verso la comunità e l'ambiente. Come si è visto, la Francia potrebbe aver già iniziato a percorrere questo cammino, regolamentando la responsabilità sociale e ambientale sul piano dell'*hard law*, nonostante si tratti di forma di coazione ancora troppo "timida"¹¹⁸².

In conclusione, per quello che interessa la ricerca è fondamentale ribadire che le due qualifiche pubbliche debbano rimanere due strumenti volontari e facoltativi, auspicabilmente affiancati a regolamentazioni nazionali – ed ipoteticamente pure europee – che seguano la via della coazione per fissare un certo grado di responsabilità sociale e ambientale di ordine generale per tutte le società. Lo status di *benefit* e *à mission* diventerebbe così uno strumento a disposizione dei soci che intendono impegnarsi e perseguire effettivamente un duplice scopo, oltre ad essere *compliant* con gli obblighi, già esistenti e futuri, che verranno imposti. Si ritiene perciò d'estrema importanza che i due legislatori intervengano, fin da subito, per rafforzare il regime specifico delle due qualifiche con un carico maggiore di responsabilità e serietà, in modo da differenziare legittimamente le società *benefit* e *à mission* da quelle ordinarie. E soprattutto che tale regime speciale venga rivisitato e accresciuto, ogni qualvolta che i legislatori decideranno di aumentare il livello di responsabilità per tutte le società, affinché la qualifica continui ad essere sinonimo di garanzia ed efficienza dell'effettivo impegno assunto, e soprattutto a contraddistinguere giustamente le società con la qualifica pubblica da tutte le altre.

¹¹⁸² Per usare l'espressione impiegata da M. CIAN, *Sulla gestione sostenibile e i poteri degli amministratori: uno spunto di riflessione*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2021, p. 1131, p. 1147.

ABSTRACT

A new role of lucrative companies? A comparative study of Italian and French Benefit Company model

There is an increasing political and economic debate about the role of companies in the current historical context, characterized by social inequality and growing environmental risks. Legal doctrine has also long questioned the notion of the corporate purpose. The search for a definition seems to be mostly related to the need to overcome the classical business approach based on the maximization approach for shareholder interest. This approach is considered by many as responsible for justifying behaviors that create inequality, environmental damage, and social fragmentation.

In addition, national and European legislators are increasingly interested in identifying ways to make companies more responsible and sustainable. France has been a pioneer in adopting hard law regulations for CSR. In 2019, Loi 486/2019 reformed Articles 1833 paragraph 2 and 1835 of the Civil Code and introduced the legal qualification of the *société à mission*.

As in many other jurisdictions, France adopted the *société à mission* to promote a model of a company that pursues one or more common benefit goals along with the usual subjective profit purpose, i.e., the shareholder's interest in getting the dividends.

A similar reform had already concerned Italy in 2016, which introduced the legal qualification of *società benefit* into the legal system with l. 208/2015.

The present research aims to assess the usefulness of such legal qualifications introduced in the Italian and French national legal systems to make companies more socially and environmentally responsible, as desired by lawmakers.

This study compares the Italian and French legislations to highlight differences and similarities in order to formulate reform proposals.

From the analysis carried out, it was understood that there are several critical issues related to the legislations having introduced the *società benefit* and the *société à mission*, which seriously question the usefulness of maintaining the two qualifications within the two national legislations.

Essentially, the problematic aspects could be grouped into two categories: the first series is related to the reasons and methods chosen by the two legislators to introduce the examined qualifications, which have had significant consequences from the point of view of coordination and systematization with the other provisions of the legal system. A second series, on the other hand, is related to the legal regime established for the *società benefit* and *société à mission* by the national legislators as several legal issues might arise concerning the commitment concretely assumed by the corporation with the acquisition of the legal status.

The study finally concludes that such legal instruments cannot be the main vehicle for promoting a new, more responsible, or sustainable model of company. In addition, in both legislations, accountability rules must be strengthened to ensure the efficiency and commitment of such companies qualified as benefit companies.

Keywords: Società benefit – Société à mission – Benefit company – corporate purpose – stakeholders – parties prenantes – corporate governance

Le nouveau rôle des sociétés à but lucratif : étude comparative de la Società Benefit italienne et de la Société à mission française

Dans le contexte historique actuel, caractérisé par des inégalités sociales et la crise climatique, les débats politiques et économiques sur le rôle des sociétés sont de plus en plus vifs. Ils rejoignent en cela la doctrine juridique qui s'interroge de même sur la finalité de la société. La recherche d'une définition renouvelée semble être principalement liée à la nécessité de surmonter l'approche entrepreneuriale classique de la société fondée sur la maximisation du profit pour les associés, considérée par certains comme l'un des principaux responsables des désastres de l'époque contemporaine.

En outre, les législateurs nationaux et européens sont de plus en plus intéressés à chercher la façon de rendre les sociétés plus responsables et engagées face aux défis sociaux et environnementaux. En Europe, la France a été pionnière dans l'adoption de dispositions législatives pour réglementer la RSE. Ainsi, en 2019, le législateur français, avec la loi 486/2019, a réformé, d'une part, l'article 1833, alinéa 2, du code civil afin de définir l'intérêt social et, d'autre part, l'article 1835 pour introduire la qualification juridique de « société à mission ».

Une réforme similaire, mais d'une moindre ampleur, avait déjà concerné l'Italie en 2016, lorsque la loi 208/2015 instaura la qualification de *società benefit*.

L'introduction de la société à mission dans ces deux pays européens s'insère dans une série de réformes qui, au niveau mondial, ont touché de nombreux systèmes juridiques nationaux, lesquels ont prévu un nouveau cadre juridique pour cette société. En effet, la société à mission poursuit, en plus de la recherche du profit pour ses associés, un voire plusieurs objectifs sociétaux et environnementaux.

En l'occurrence, les présents travaux ont entendu vérifier l'efficacité des dispositifs légaux, introduits en Italie et en France, pour rendre les entreprises plus responsables d'un point de vue social et environnemental.

Pour conduire cette recherche, il a été décidé de comparer les régimes italien et français afin de proposer soit d'étendre à l'un les mesures efficaces et les bonnes pratiques propres à l'autre, soit de soumettre aux deux législateurs de nouvelles préconisations.

L'analyse effectuée a mis en évidence l'existence de nombreuses difficultés liées aux dispositions légales relatives à la *società benefit* et à la société à mission,

qui remettent sérieusement en question l'utilité de maintenir les deux certifications publiques au sein des deux systèmes juridiques nationaux. Pour résumer, ces aspects problématiques peuvent être regroupés en deux catégories : une première série est liée aux critères et aux méthodes choisies pour introduire les qualifications examinées, ce qui a eu des conséquences considérables du point de vue de la coordination et de l'articulation des mesures propres aux sociétés à mission avec celles régissant les sociétés traditionnelles. Une seconde série est liée au régime juridique mis en place par les législateurs nationaux pour les sociétés ayant obtenu la qualification : nous avons observé plusieurs problèmes juridiques susceptibles de remettre en cause l'engagement concrètement assumé par ces sociétés, avec des conséquences sur la fiabilité desdites qualifications juridiques.

Il a été conclu que les deux qualifications, *società benefit* et société à mission, devaient rester un instrument accessoire, et non le principal mécanisme utilisé par les législateurs pour faire en sorte que les sociétés assument un niveau de responsabilité plus élevé en matière sociale et environnementale. En outre, l'intervention des deux législateurs a été jugée nécessaire pour renforcer le régime spécifique des deux qualifications en prévoyant un niveau plus élevé de responsabilité et de rigueur de manière à rendre la qualification de *società benefit* ou de société à mission, synonyme de garantie et d'efficacité de l'engagement pris.

Mots clés : *Società benefit* – Société à mission – Benefit company – corporate purpose – stakeholders – parties prenantes – corporate governance

RÉSUMÉ SUBSTATIEL DE LA THÈSE

Dans le contexte historique actuel, caractérisé par des inégalités sociales et la crise climatique, les débats politiques et économiques sur le rôle des sociétés sont de plus en plus vifs¹¹⁸³. Ils rejoignent en cela la doctrine juridique qui s'interroge de même sur la finalité de la société. La recherche d'une définition renouvelée semble être principalement liée à la nécessité de surmonter l'approche entrepreneuriale classique de la société fondée sur la maximisation du profit pour les associés, considérée par certains comme l'un des principaux responsables des désastres de l'époque contemporaine.

En outre, les législateurs nationaux et européens sont de plus en plus intéressés à chercher la façon de rendre les sociétés plus responsables et engagées face aux défis sociaux et environnementaux. En Europe, la France a été pionnière dans l'adoption de dispositions législatives pour réglementer la RSE. Ainsi, en 2019, le législateur français, avec la loi 486/2019, a réformé, d'une part, l'article 1833, alinéa 2, du code civil afin de définir l'intérêt social et, d'autre part, l'article 1835 pour introduire la qualification juridique de « société à mission ».

Une réforme similaire, mais d'une moindre ampleur, avait déjà concerné l'Italie en 2016, lorsque la loi 208/2015 instaura la qualification de *società benefit*. L'objectif du législateur était de dépasser la logique du seul profit et d'ouvrir légalement la voie à une *stakeholder economy*¹¹⁸⁴, en obligeant les dirigeants d'entreprise à poursuivre des objectifs multiples.

L'introduction de la société à mission dans ces deux pays européens s'insère dans une série de réformes qui, au niveau mondial, ont touché de nombreux systèmes juridiques nationaux, lesquels ont prévu un nouveau cadre juridique pour cette société¹¹⁸⁵. Dans le cas de la France et de l'Italie, la société à mission et la *società benefit* sont des qualifications juridiques que les sociétés peuvent obtenir afin de poursuivre, en plus de la recherche du profit pour ses associés, un voire plusieurs objectifs sociétaux et environnementaux ou, pour reprendre les termes italiens, des « bénéfices communs » (*beneficio comune*).

En l'occurrence, les présents travaux ont entendu vérifier l'efficacité des dispositifs légaux, introduits en Italie et en France, pour rendre les entreprises plus responsables d'un point de vue social et environnemental et restaurer la confiance de la communauté dans les sociétés¹¹⁸⁶.

Afin de pouvoir répondre à une telle question, il a été décidé de procéder à l'examen de deux questions préliminaires. La première concernait l'opportunité, d'un point de vue juridique, d'adopter et de maintenir les deux qualifications au sein des

¹¹⁸³ U. TOMBARI, *Corporate purpose e diritto societario?*, cit., p. 2.

¹¹⁸⁴ M. DEL BARBA, *Prefazione*, cit., p. 2.

¹¹⁸⁵ B. SEGRESTIN, A. HATCHUEL, K. LEVILLAIN, *When the Law Distinguishes Between the Enterprise and the Corporation*, cit., p. 6.

¹¹⁸⁶ V. B. SEGRESTIN, A. HATCHUEL, K. LEVILLAIN, *When the Law Distinguishes Between the Enterprise and the Corporation*, cit., p. 1.

deux systèmes législatifs, en fonction de l'état du droit des sociétés et de son évolution. L'autre, en revanche, se référait à la nature particulière du régime juridique préparé par les deux législateurs pour les sociétés qui obtiennent le statut juridique, et à son caractère novateur par rapport à une série de questions qui ont interrogé la doctrine depuis des années à propos des sociétés lucratives (par exemple, les profils de responsabilité des administrateurs dans la prise en compte d'intérêts qui ne sont pas directement financiers ; le rôle des parties prenantes au sein de la société ; l'utilisation de mécanismes de sanction pour accroître le niveau de responsabilité des sociétés à l'égard de la communauté et de l'environnement, etc.)

Pour conduire cette recherche, il a été décidé de comparer les régimes italien et français afin de proposer soit d'étendre à l'un les mesures efficaces et les bonnes pratiques propres à l'autre, soit de soumettre aux deux législateurs de nouvelles préconisations.

L'analyse effectuée a mis en évidence l'existence de nombreuses difficultés liées aux dispositions légales relatives à la *società benefit* et à la société à mission, qui remettent sérieusement en question l'utilité de maintenir les deux certifications publiques au sein des deux systèmes juridiques nationaux. Pour résumer, ces aspects problématiques peuvent être regroupés en deux catégories : une première série est liée aux critères et aux méthodes choisies pour introduire les qualifications examinées, ce qui a eu des conséquences considérables du point de vue de la coordination et de l'articulation des mesures propres aux sociétés à mission avec celles régissant les sociétés traditionnelles (1). Une seconde série est liée au régime juridique mis en place par les législateurs nationaux pour les sociétés ayant obtenu la qualification : nous avons observé plusieurs problèmes juridiques susceptibles de remettre en cause l'engagement concrètement assumé par ces sociétés, avec des conséquences sur la fiabilité desdites qualifications juridiques (2).

1. Une première série d'aspects problématiques liée à la coordination des deux qualifications juridiques avec les systèmes juridiques nationaux. La recherche a voulu vérifier les raisons, déclarées ou non, qui ont poussé les deux législateurs à adopter les sociétés à mission et les *società benefit*, afin de comprendre leur nécessité réelle et leur cohérence avec les objectifs poursuivis.

En Italie, les législateurs ont déclaré vouloir offrir un instrument juridique capable de provoquer un changement de paradigme économique et entrepreneurial¹¹⁸⁷, tandis qu'en France, ils ont voulu rendre les entreprises plus responsables sur le plan social et environnemental. Ces objectifs politiques ont été poursuivis de manière différente par les deux législateurs, et ces choix législatifs divergents ont eu des répercussions importantes sur la coordination de la réglementation des sociétés à mission et *benefit* avec le régime général des sociétés ordinaires (société *non-benefit*).

¹¹⁸⁷ M. DEL BARBA, *Prefazione*, cit., p. 2

De son côté, le législateur italien a introduit dans le système juridique uniquement la *società benefit*, sans prévoir d'autres dispositions pour les sociétés *non-benefit* ni intervenir sur le droit commun des sociétés. La décision d'inclure une condition spécifique concernant la poursuite d'un « bénéfice commun » uniquement pour les sociétés *benefit* s'est avérée inadéquate et, surtout, contre-productive pour la poursuite de l'objectif souhaité par le législateur. En effet, l'introduction de la société *benefit* avec la loi 208/2015 aura créé une sorte de ségrégation en excluant les sociétés ordinaires, qui n'ont pas l'intention de devenir des sociétés *benefit*, de la possibilité de poursuivre également ces finalités de bénéfice commun.

Le législateur aurait dû mieux connaître l'état actuel de la discipline en Italie et examiner les scénarii possibles qui auraient pu découler de la décision de transposer, sans adaptations notables, le régime de la *benefit corporation* proposée par B Lab pour résoudre les problèmes typiques des Etats-Unis. En effet, l'analyse des définitions de la finalité et de l'intérêt social dans les deux pays a permis de comprendre que ni en Italie ni en France, il n'y avait une application stricte de la maximisation du profit subjectif, comme c'est le cas aux Etats-Unis. En Italie, par conséquent, l'instauration de la *società benefit* est due davantage aux influences subies par l'entité B Lab, que par nécessité évidente.

En France, en revanche, il y a eu une plus grande cohérence entre l'objectif déclaré par le législateur et les choix législatifs pour le mettre en œuvre, puisqu'une réforme du droit des sociétés (précédée d'une profonde réflexion politique et académique) a été adoptée, laquelle a cherché à réglementer les différents engagements de durabilité, en commençant tout d'abord par une obligation générale pour toutes les sociétés (Art. 1833, al. 2, du Code civil), et seulement ensuite en identifiant deux possibilités spécifiques offertes aux sociétés intéressées à internaliser dans leurs statuts une raison d'être (Art. 1835 du Code civil), et des objectifs sociaux et environnementaux, offrant la qualification de société à mission (art. L. 210-10 du Code de commerce). Cela signifie que toute société, même si elle n'était pas intéressée par l'adoption d'une raison d'être ou du statut de société à mission, est soumise à l'obligation de prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. L'approche française a donc été jugée nettement plus fine que le législateur italien dans la systématisation des différentes formes d'engagement.

Cependant, le premier reproche fait à la réforme française est d'offrir beaucoup trop d'instruments à caractère volontaire aux sociétés. En outre, elle n'a pas suffisamment clarifié la portée juridique des dispositions. Le législateur français a donc décidé de laisser la tâche aux interprètes, avec l'avantage de pouvoir adapter les institutions juridiques aux besoins concrets, mais avec le risque que les interventions soient vaines, ou pire, créent une grande insécurité juridique. Néanmoins, nous avons conclu que l'ensemble de l'appareil législatif a démontré la volonté du législateur de responsabiliser les entreprises en matière sociale et environnementale, et que le cadre réglementaire national s'est avéré beaucoup plus

cohérent avec cet objectif que le cadre italien à la suite de l'introduction de la société *benefit*.

2. Une deuxième série d'aspects problématiques liée au régime juridique spéciale pour les sociétés ayant obtenu la qualification. L'examen des règles spéciales élaborées par les deux législateurs pour les sociétés à mission et *benefit* a permis d'identifier un certain nombre de questions critiques. En effet, des doutes sont apparus concernant les engagements concrètement pris avec l'acquisition du statut, et par conséquent concernant la fiabilité des qualifications "publiques" pour démontrer le plus haut niveau d'attention et de responsabilité envers "le bénéfice commun". En outre, un examen des règles applicables à la société *benefit* et à mission était nécessaire pour comprendre le caractère novateur du régime.

2.1 La procédure d'obtention du statut. En premier lieu, la procédure d'obtention du statut juridique des sociétés à mission et *benefit* a été examinée en raison des difficultés rencontrées dans la pratique et la doctrine au cours des dernières années. Dans les deux systèmes, la procédure se fonde sur l'indication d'un ou plusieurs éléments dans les statuts de la société.

En Italie, cependant, il existe un certain nombre de doutes quant aux conditions requises pour acquérir le statut de société *benefit*. Nous avons conclu qu'il suffit que les associés indiquent dans les statuts un ou plusieurs finalités spécifiques de "bénéfice commun". Le législateur français a été beaucoup plus clair que le législateur italien en ce qui concerne le contenu fondamental des statuts, puisque doivent être obligatoirement indiqués les objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité, la raison d'être et les modalités du suivi de l'exécution de la mission, confiés au comité de mission. Néanmoins, même en droit français, des doutes subsistent, notamment en ce qui concerne la manière dont ces conditions doivent être concrétisées et articulées dans les statuts¹¹⁸⁸. D'une manière générale, dans les deux systèmes juridiques, l'incertitude du processus d'obtention du statut aurait conduit, au pire, à une reconnaissance arbitraire de la qualification¹¹⁸⁹ et à une confusion quant à la distinction entre ces sociétés et les sociétés ordinaires¹¹⁹⁰.

Une fois que les éléments nécessaires ont été clarifiés, il existe toutefois dans les deux pays des difficultés à définir le contenu des "finalités de bénéfice commun", des objectifs sociaux et environnementaux et de la raison d'être. L'absence de définition a favorisé la diffusion d'objectifs et de finalités identifiés de manière

¹¹⁸⁸ RAPPORT ROCHER, *op. cit.*, p. 9.

¹¹⁸⁹ RAPPORT ROCHER, *op. cit.*, p. 9.

¹¹⁹⁰ Il s'agit d'un problème qui concerne principalement l'Italie puisque les sociétés *benefit* ne sont pas obligées de changer leur dénomination sociale pour l'indication « società benefit » ou « SB ».

vague et générique dans les statuts¹¹⁹¹, avec des conséquences considérables pour la gestion et la vérification de la poursuite¹¹⁹², et surtout en ce qui concerne le caractère sérieux des engagements pris.

2.2 *La gestion et le large pouvoir discrétionnaire des administrateurs.* Dans un deuxième temps, il a été décidé d'examiner le régime qui découle de l'acquisition du statut, afin de comprendre comment les deux législateurs ont adapté l'organisation et le fonctionnement des sociétés à la poursuite de la double finalité (le but lucratif et la mission social et environnemental).

La législation française, contrairement à la législation italienne, n'a pas indiqué de disposition spécifique concernant les modalités de gestion de la société à mission, ni précisé comment la poursuite du but lucratif¹¹⁹³ doit être coordonnée avec la mission. L'article L. 210-10, al. 2, du Code de commerce a seulement précisé que cette dernière doit être poursuivie dans le cadre de l'activité de la société¹¹⁹⁴. Il est donc tout à fait plausible que les administrateurs devront balancer ces objectifs sociaux et environnementaux dans la gestion de l'activité commerciale, comme cela a été expressément prévu par la loi italienne à l'article 1, paragraphe 380¹¹⁹⁵. En effet, selon la loi italienne, la gestion de la société *benefit* doit concilier les intérêts des actionnaires, les finalités spécifiques de "bénéfice commun" indiqués dans les statuts, et les intérêts des autres parties prenantes sur lesquelles l'activité peut avoir un impact.

En l'absence de règles spécifiques, les dispositions régissant la direction propre au type de société choisi, et celles de droit commun, doivent être appliquées à la société à mission. En ce sens, les administrateurs doivent donc gérer la société selon les principes énoncés dans la raison d'être (précisée dans les statuts), en poursuivant le but lucratif en même temps que les objectifs sociaux et environnementaux, et en tenant compte des enjeux sociaux, environnementaux, culturels et sportifs liés à l'activité de la société, conformément à l'article 1833, paragraphe 2, du code civil¹¹⁹⁶.

Les administrateurs de ces sociétés disposent d'un large pouvoir discrétionnaire dans la prise de décisions¹¹⁹⁷, en raison de l'abondance d'éléments et

¹¹⁹¹ V. M. BIANCHINI, C. SERTOLI, *op. cit.*, p. 209-210; v. aussi RAPPORT ROCHER, *op. cit.*, p. 35; BPI FRANCE, *Se doter d'une raison d'être, devenir une société à mission. Guide pratique à destination des dirigeantes et des dirigeants des Pme-Eti*, cit., 2023, p. 52.

¹¹⁹² S. CORSO, *op. cit.*, p. 1013 ; D. LENZI, *Le società benefit*, cit., 2016, p. 907 (nt. 12) ; aussi G. A. RESCIO, *op. cit.*, p. 474.

¹¹⁹³ HAUT CONSEIL DE LA VIE ASSOCIATIVE, *Réflexions du HCVA sur l'entreprise à mission et le lien entre entreprise et intérêt général*, cit., p. 9 : « le statut de l'entreprise à mission n'est en aucun cas hybride. Il est totalement lucratif (...) ». B. SEGRESTIN, K. LEVILLAIN, *La mission de l'entreprise responsable*, cit., p. 17 ; v. anche G. FERRARINI, S. ZHU, *op. cit.*, p. 24.

¹¹⁹⁴ A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 341.

¹¹⁹⁵ Art. 1 comma 380 l. 208/2015.

¹¹⁹⁶ Pour exemple l'art. L. 225-35 *Code de commerce* pour la société anonyme avec le statut de société à mission. RAPPORT ROCHER, *op. cit.*, p. 48.

¹¹⁹⁷ A. MENAIS, *La société à mission*, cit., p. 36.

d'intérêts à “prendre en compte” et à “poursuivre” dans le cadre de la gestion de la société.

En outre, il est très complexe de définir la relation qui doit exister entre la recherche du profit dans l'intérêt des associés et les objectifs sociaux et environnementaux. On ne croit pas qu'il soit possible de poursuivre les objectifs sociaux et environnementaux de manière préférentielle par rapport au but lucratif, car cela dénaturerait la nature de la société à mission et *benefit*, qui ont été adoptées pour permettre la poursuite des objectifs sociaux et environnementaux en plus de la poursuite du but lucratif¹¹⁹⁸.

La question est donc de comprendre dans quelle mesure la recherche du profit peut être limitée pour permettre la poursuite d'objectifs bénéfiques. Ce qui suscite le plus de doutes est le montant des ressources qui peuvent être allouées à des objectifs sociaux et environnementaux. C'est précisément ce jugement qui confère un très large pouvoir d'appréciation à l'organe de gestion, qui doit mettre en balance les différents intérêts dans la mesure qu'il juge la plus convaincante. L'ampleur de l'exercice de pondération effectué dans le cadre des choix de gestion pourrait échapper à des formes de contrôle au fond par le juge, surtout si l'on considère que les décisions de l'organe administratif devraient être soumises à la *business judgment rule* et au principe de non-immixtion du juge¹¹⁹⁹. Il semble alors pratiquement impossible de discuter de la pondération des différents éléments, sans la reconnaissance d'un large pouvoir discrétionnaire entre les mains des dirigeants¹²⁰⁰. Ce pouvoir sera encore plus large si les associés ne sont pas suffisamment clairs dans l'identification des objectifs sociaux et environnementaux statutaires¹²⁰¹.

2.3 Le rôle des parties prenantes. Ensuite, il a été examiné si les deux législateurs avaient expressément reconnu des prérogatives aux parties prenantes de ces sociétés. Les deux législateurs n'ont ni prévu ni exclu des formes de participation des parties prenantes à la gouvernance de la société. Aucune forme de représentation dans les conseils d'administration¹²⁰² ou la création d'une assemblée spéciale pour les parties prenantes n'a été prévue¹²⁰³, et aucune forme de consultation et de dialogue avec les parties prenantes n'a été imposée.

En France, en effet, une forme d'implication d'au moins une catégorie de parties prenantes dans la société à mission a été identifiée. Il s'agit de l'article L210-

¹¹⁹⁸ A. GALLARATI, *op. cit.*, p. 822 ; K. LEVILLAIN, *Les entreprises à mission*, cit. ; HAUT CONSEIL DE LA VIE ASSOCIATIVE, *Réflexions du HCVA sur l'entreprise à mission et le lien entre entreprise et intérêt général*, cit., p. 9 ; E. MASSET, *L'introduction de nouveaux modèles*, cit., p. 581 (pt. 37).

¹¹⁹⁹ Ce principe a été remis en question par certains en doctrine avec la modification de l'art. 1833 code civil. En fait, pour certains, une modification de l'art. 1833 aurait fait du juge un arbitre de la gestion des sociétés, en contradiction avec la règle traditionnelle de non-immixtion du juge (voir en ce sens M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY, *Droit des sociétés*, cit., p. 72). Dans le sens inverse, voir HAUT COMITE JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIERE DE PARIS, *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants*, cit., p. 57.

¹²⁰⁰ M. VENTORUZZO, *On « Prosperity » by Colin Mayer: Brief Critical Remarks*, cit., p. 50.

¹²⁰¹ S. ROSSI, *L'impegno multistakeholder della società benefit*, cit., p. 8.

¹²⁰² L. VENTURA, *Philanthropy and the For-profit Corporation*, cit., p. 22.

¹²⁰³ L. VENTURA, *Philanthropy and the For-profit Corporation*, cit., p. 22.

10, 3° du Code de commerce, qui exige la présence d'au moins un salarié au sein du comité de mission. L'implication du salarié dans le nouvel organe de la société pourrait être considérée comme une manière innovante d'ouvrir la gouvernance aux parties prenantes. Toutefois, il convient de replacer cette disposition dans la tradition du droit français des sociétés, qui, au fil des ans, a reconnu des formes de plus en plus importantes d'ingérence des salariés dans les sociétés, telles que la présence au sein du conseil d'administration, d'administrateurs directement nommés par les travailleurs ou par des salariés actionnaires¹²⁰⁴. Si l'article L210-10, 3° Code de commerce peut représenter l'expression d'au moins un pouvoir de contrôle à la tête d'une des catégories diverses et variées de parties prenantes, les salariés, il ne peut être interprété de manière absolue comme une forme d'ouverture à l'ingérence des parties prenantes dans la gouvernance de société à mission¹²⁰⁵, mais doit également être entendu comme le prolongement des principes du droit des sociétés français aux nouvelles dispositions législatives.

En l'absence de dispositions spécifiques, la doctrine et la pratique ont imaginé au cours des dernières années des solutions pour inclure les parties prenantes dans la gouvernance des sociétés à mission et *benefit*. Par exemple, en France, des auteurs ont proposé d'étendre la participation au comité de mission à toutes les parties prenantes¹²⁰⁶, étant donné que le droit français n'exclut pas la possibilité que des tiers extérieurs à la société puissent être nommés (tels que des chercheurs, des représentants d'associations, des catégories de parties prenantes, etc.). Cet élargissement, laissé à la liberté statutaire des associés, a déjà été suivie par certaines sociétés à mission qui ont intégré dans leur comité des représentants des principales parties prenantes¹²⁰⁷. Cette hypothèse n'est cependant pas soutenue par l'ensemble de la doctrine car elle risquerait de dénaturer le rôle du comité de mission qui n'a pas été conçu comme une "agora" pour l'ensemble des parties prenantes¹²⁰⁸. D'autres, en revanche, ont proposé la mise en place de véritables comités de parties prenantes avec l'attribution de certaines fonctions¹²⁰⁹. Cette solution a d'ailleurs été retenue en pratique par plusieurs sociétés en raison de l'absence d'interdiction expresse à cet égard. Pour garantir la compatibilité de ces comités de parties prenantes avec les principes des systèmes juridiques français et italien, nous avons estimé toutefois qu'ils ne peuvent avoir que des fonctions d'information, d'écoute ou de consultation

¹²⁰⁴ V. E. SCHLUMBERGER, *op. cit.*, p. 229 ; si v. E. FORGET, *op. cit.*, p. 604 ; si v. A. COURET, B. DONDERO, *Loi Pacte et droits des affaires*, cit., p. 108.

¹²⁰⁵ B. LECOURT, *Le comité des parties prenantes*, cit., p. 490 qui considère que le « comité de mission n'est pas à proprement parler un comité des parties prenantes. En effet, mis à part un salarié dont la présence est en principe obligatoire, les parties prenantes ne font pas nécessairement partie de ce comité (afin que le comité exerce bien un contrôle, il reste que leur participation y serait souhaitable) ».

¹²⁰⁶ E. COHEN, *op. cit.*, p. 99.

¹²⁰⁷ Pour exemple la société à mission Doctolib.

¹²⁰⁸ K. LEVILLAIN, B. SEGRESTIN, J. LÉVÊQUE, *Toward "Generative" Corporate Governance for Responsible Innovation*, cit., p. VII.

¹²⁰⁹ K. LEVILLAIN, B. SEGRESTIN, J. LÉVÊQUE, *Toward "Generative" Corporate Governance for Responsible Innovation*, cit., p. VII.

sur des questions d'ordre général¹²¹⁰. En outre, il convient d'ajouter que la possibilité de prévoir une « ingérence » des parties prenantes au sein de la société ne serait même pas interdite s'agissant des autres sociétés ordinaires (*non-benefit*), lesquelles, dans le silence de la loi, peuvent déjà mettre en place de tels comités de parties prenantes dotés des fonctions susmentionnées¹²¹¹. Ainsi, la liberté de choisir une certaine forme de participation n'est pas une caractéristique exclusive du régime des sociétés à mission et *benefit*.

Il a été conclu sur ce point que les réglementations italienne et française n'ont pas innové en imposant des obligations de participation (de divers types) aux parties prenantes. Au contraire, jusqu'à présent, les solutions examinées ne sont que des hypothèses proposées par la doctrine ou, tout au plus, mises en œuvre dans la pratique par certaines sociétés. Mais toutes sont laissées à la liberté des associés qui, en les mettant en place, risquent aussi de violer les dispositions générales relatives à la répartition des compétences entre les organes sociaux et à l'exclusivité des attributions spécifiques accordées à chacun d'entre eux. L'absence de dispositions particulières pour les sociétés à mission et *benefit* amène à assimiler leurs parties prenantes (mentionnées directement ou indirectement dans les statuts comme bénéficiaires des objectifs sociaux et environnementaux) à celles de n'importe quelle société (*non-benefit*). Ils n'ont donc pas de statut singulier et ne peuvent que se réjouir de la bienveillance dont la société décide de faire preuve à leur égard, mais ne sauraient, en aucun cas, être en capacité de revendiquer un droit de participation quelconque au fonctionnement de la société.

2.4 Actions des parties prenantes contre les administrateurs. Compte tenu de ce qui précède, nous avons décidé de vérifier si les parties prenantes ont au moins accès aux outils de protection du droit des sociétés pour intenter une action contre les administrateurs en cas de violation de leurs obligations générales et spéciales. Là encore, ni le droit français ni le droit italien ne reconnaissent et/ou n'excluent expressément cette possibilité pour les parties prenantes de la société *benefit* et de la société à mission.

Les deux législations prévoient expressément des formes de responsabilité des administrateurs à l'égard des tiers (voir les articles 2395 et 2476 du *codice civile* et les articles L. 223-22 et L. 225-251 du Code de commerce). Ces dispositions ont interrogé, et interrogent encore, la doctrine sur la possibilité d'inclure les parties prenantes des sociétés *benefit* et à mission dans la définition de “tiers”¹²¹². En ce qui

¹²¹⁰ M. CIAN, *I comitati rappresentativi degli stakeholders*, cit., p. 356 ; P.H. CONAC, *Le comité de parties prenantes*, cit., p. 65 pour le risque de violation de l'art. L. 225-35 *Code de commerce*.

¹²¹¹ M. CIAN, *I comitati rappresentativi degli stakeholders*, cit., p. 356 ; M. HOUBEN, *op. cit.*, p. 439 ss ; B. LECOURT, *Le comité des parties prenantes*, cit., p. 489 «Il est possible de considérer d'ores et déjà que la participation des parties prenantes à la gestion pourrait se réaliser par le biais d'un comité des parties prenantes, celui-ci ayant un rôle consultatif auprès des organes de direction et d'administration».

¹²¹² C. ANGELICI, *Società benefit*, cit., p. 11 ; F. DENOZZA, A. STABILINI, *op. cit.*, p. 12 ; S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 956 ; A. DACCO, *op. cit.*, p. 67 ; A. BARTOLACELLI, *Le società benefit*, cit., p. 270 ; ID., *Modelos de sociedades “especiais” com fim adicional de “benefício comum”*, cit., p. 351 ; E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e*

concerne la France, il convient de préciser que la jurisprudence a expressément exigé la preuve d'une faute séparable du dirigeant pour engager la responsabilité civile du dirigeant¹²¹³. L'existence d'une faute séparable est appréciée de manière extrêmement stricte par la jurisprudence, laquelle n'admet donc qu'exceptionnellement la responsabilité personnelle du dirigeant¹²¹⁴. Quant aux autres nouvelles dispositions de la loi 486/2019, la doctrine a estimé, par exemple en matière de violation de la "raison d'être", qu'il semble presque impossible de rapporter la preuve que l'acte conclu en violation de la raison d'être constitue une faute séparable des fonctions du gérant¹²¹⁵. Il en est de même pour la violation de la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux : en effet, « principalement envisagée comme une règle de gestion, il paraît en l'état peu probable qu'une violation de celle-ci suffise à établir l'existence d'une faute séparable des fonctions »¹²¹⁶. Ces réflexions nous semblent pouvoir être facilement étendues à la violation de la mission. Il ne devrait donc pas être facile de prouver que l'acte conclu en violation de la mission constitue une faute séparable des fonctions de gestion, et donc d'engager la responsabilité civile des dirigeants envers les parties prenantes pour la faute commise, même si le préjudice et la causalité sont prouvés¹²¹⁷.

En Italie, certains considèrent que l'application de l'article 2395 du *codice civile* aux parties prenantes ne devrait pas poser de problème. Les principaux obstacles se situent toutefois au niveau de la mise en œuvre, car, en pratique, la charge de la preuve qui pèse sur le plaignant est très lourde. Le demandeur doit prouver que le comportement intentionnel ou négligent des administrateurs lui a causé un préjudice (et seul le préjudice financier est admissible)¹²¹⁸. Étant donné la difficulté de prouver tous ces éléments, en particulier la nature pécuniaire du préjudice¹²¹⁹ et le lien de causalité, une telle action semble difficile à tenter pour une partie prenante.

L'examen de ces actions en droit des sociétés suggère qu'une orientation plus prudente, voire "défensive", prévaut en ce qui concerne l'ouverture aux parties

bilanciamento di interessi, cit., p. 606; M. MAUGERI, «Pluralismo» e «monismo» nello scopo della s.p.a., cit., p. 599. RAPPORT ROCHER, *op. cit.*, p. 36; S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 15; I. URBAIN-PARLEANI, *L'article 1835 et la raison d'être*, cit., p. 546; E. COHEN, *op. cit.*, p. 103; HAUT COMITE JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIERE DE PARIS, *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants*, cit., p. 58.

¹²¹³ RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL, *La réforme du droit français de la responsabilité civile et les relations économiques*, cit., p. 86 ; HAUT COMITE JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIERE DE PARIS, *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants*, cit., p. 59. S. SCHILLER, *Les fautes des dirigeants sociaux*, cit., p. 760 ; E. FORGET, *op. cit.*, p. 570 (nt. 2340) ; E. NICOLAS, *La notion de faute séparable des fonctions des dirigeants sociaux à la lumière de la jurisprudence récente*, cit., p. 535.

¹²¹⁴ Si v. D. GIBIRILA, *Responsabilité civile des dirigeants de sociétés*, cit., p. 42.

¹²¹⁵ S. SCHILLER, *Les conséquences de la nouvelle rédaction des articles 1833 et 1835*, cit., p. 1034.

¹²¹⁶ HAUT COMITE JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIERE DE PARIS, *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants*, cit., p. 59.

¹²¹⁷ Lorsque la faute séparable des dirigeants n'est pas prouvée, la responsabilité devra être assumée par la société M. GERMAIN, *Extension du domaine de la responsabilité des dirigeants*, cit., p. 40 ; S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 15.

¹²¹⁸ C. ANGELICI, *Società benefit*, cit., p. 12; E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 606.

¹²¹⁹ E. CODAZZI, *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi*, cit., p. 606.

prenantes de ces instruments pour agir contre les dirigeants, et cela, même si la société a une double finalité et a identifié des obligations spéciales pour ses dirigeants. L'on peut donc dire que l'extension des obligations des administrateurs ne s'est pas accompagnée d'une extension des destinataires des devoirs fiduciaires¹²²⁰. En fait, aucun droit ou pouvoir en vertu du droit des sociétés n'a été expressément conféré aux parties concernées de la société à mission pour faire respecter l'obligation des administrateurs de poursuivre les objectifs sociaux et environnementaux¹²²¹.

Bien entendu, les parties prenantes peuvent recourir à d'autres régimes de responsabilité, en dehors du droit des sociétés, pour agir contre la société à mission qui n'a pas respecté ses obligations législatives et statutaires. C'est ainsi que nous avons examiné, en droit de la consommation, le régime de la responsabilité pour comportement commercial déloyal¹²²², sans oublier, plus simplement, la responsabilité civile de droit commun, afin de déterminer si d'autres formes de responsabilité pouvaient être mises en œuvre à l'encontre de la société à mission en cas de manquement à la poursuite de ses objectifs sociaux ou environnementaux ou en cas de violation de clauses statutaires spéciales. À cet égard, la doctrine française s'est intéressée à l'application du régime de la responsabilité civile délictuelle de droit commun¹²²³, en particulier pour déterminer si un tiers peut invoquer la responsabilité de la société sur le fondement de l'article 1240 du Code civil¹²²⁴. Le recours à de telles formes de responsabilité, qui vont au-delà des règles du droit des sociétés, pourrait représenter une forme de protection indirecte et *ex post* à la disposition des parties prenantes. Il pourrait également être susceptible de « discipliner » le comportement de la société et obliger celle-ci à respecter ce qu'elle s'est engagée à faire dans ses statuts¹²²⁵.

2.5. *Les instruments de vérification de la poursuite de la mission.* Enfin, il a été décidé d'analyser les instruments de mesure et de contrôle de la mission. Nous avons pu alors identifier l'une des principales différences entre les deux régimes examinés. En effet, seule la France a mis en place une double voie de contrôle. Celle-

¹²²⁰ S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 964.

¹²²¹ S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 964.

¹²²² Si v. S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p.16; D. STUCKI, *op. cit.*, p. 44.

¹²²³ I. DESBARATS, *Les sociétés à mission: l'épreuve du feu*, cit., p. 752 «le recours au droit commun des contrats, que ce soit sur le fondement de l'erreur, vice de consentement, au cas où "la qualité de société à mission [constituerait] une qualité essentielle de la personne morale", ou bien sur celui du dol, s'agissant d'une société qui se présenterait faussement, comme "étant à mission". Toujours sur le fondement du droit des obligations, le recours aux "engagements unilatéraux, aux quasi-contrats, ou encore à l'apparence qui est créée par la société qui se revendique comme société à mission sans respecter ses engagements" pourrait être mobilisé ». R. DALMAU, *op. cit.*, p. 1136. Pour la raison d'être considérée comme *engagements unilatéraux* voir S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 16. HAUT COMITE JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIERE DE PARIS, *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants*, cit., p. 23-24.

¹²²⁴ D. MARTIN, *L'incidence sur la responsabilité des sociétés*, cit., p. 57. D. STUCKI, *op. cit.*, p. 44; I. URBAIN-PARLEANI, *L'article 1835 et la raison d'être*, cit., p. 575 (pt. 30). M. GERMAIN, *Extension du domaine de la responsabilité des dirigeants*, cit., p. 40; S. SCHILLER et al., *La raison d'être*, cit., p. 15.

¹²²⁵ A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "benefício comum"*, cit., p. 351.

ci prend la forme de deux types de vérification, l'une "interne" effectuée par le comité de mission, l'autre "externe" réalisée par un organisme tiers indépendant (OTI). Ces contrôles sont donc confiés à des acteurs et à des organes différents de ceux chargés de la gestion et de la mise en œuvre des objectifs poursuivis par la société à mission. En outre, le législateur a établi un régime spécial de sanctions à l'article L210-11 du Code de commerce lorsque l'avis de l'OTI est négatif.

Le régime italien, quant à lui, repose exclusivement sur un système "d'auto-évaluation" par les dirigeants à l'aide de standards élaborés par un tiers pour mesurer l'impact, mais sans vérification ultérieure par un organisme indépendant. Le recours à ces standards nous est apparu insuffisant pour compenser le risque élevé de conflit d'intérêts dans lequel se trouve l'organe de gestion lorsqu'il rédige la *relazione di beneficio comune*. En définitive, ce système de vérification s'est avéré inadéquat pour garantir une information complète et exact, contrairement au système français qui, avec la décision de soumettre la société à mission à un contrôle externe, garantit un niveau plus élevé de transparence de la société dans la poursuite de ses objectifs sociaux et environnementaux.

Pour confirmer la faible efficacité de la *relazione di beneficio comune*, nous avons observé que, ces dernières années, de nombreuses *società benefit* n'ont pas respecté de façon satisfaisante leurs obligations d'information¹²²⁶. De surcroît, la mise en œuvre de cette mesure est loin d'être homogène et varie grandement d'une société à l'autre. Plus encore, ce système d'autocontrôle finit par favoriser l'émergence de phénomènes de *greenwashing* et de *purpose washing* liés à l'utilisation de la qualification de société *benefit*. En théorie, le législateur semblait avoir remédié à ces risques en renvoyant expressément à l'intervention de l'Autorité antitrust italienne (AGCM). En effet, le paragraphe 384¹²²⁷ attribue à l'AGCM le rôle de surveillance des sociétés *benefit* afin d'éviter, dans la mesure du possible, que le marché ne soit trompé par des attitudes opportunistes. Le non-respect (total ou partiel) des obligations d'information visées au paragraphe 382¹²²⁸, ainsi que la non-réalisation des *finalità di beneficio comune*, relèvent du contrôle exercé par l'autorité nationale¹²²⁹ qui, en vertu de la législation sur la publicité trompeuse et les pratiques commerciales déloyales¹²³⁰, sanctionne les sociétés *benefit*¹²³¹. Mais l'examen du dispositif s'est révélé en pratique peu efficient.

3. *Remarques finales et propositions de réforme*. L'analyse des régimes spéciaux a permis de conclure que les deux législateurs n'ont pas réussi à développer

¹²²⁶ M. PALMIERI, *Le società benefit*, cit., p. 1054.

¹²²⁷ Art. 1 l. 208/2015.

¹²²⁸ Art. 1 l. 208/2015.

¹²²⁹ A. BARTOLACELLI, *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "beneficio comum"*, cit., p. 337. L. VENTURA, *Philanthropy and the For-profit Corporation*, cit., p. 17.

¹²³⁰ L. VENTURA, *Philanthropy and the For-profit Corporation*, cit., p. 23 «the Authority operates on a level other than corporate law, considering the violation of external limits imposed on corporations by the regulation aimed at safeguarding competition and consumers».

¹²³¹ L. VENTURA, *Social Enterprises and Benefit Corporations in Italy*, cit., p. 664 (nt. 23).

un régime juridique capable de donner de la cohérence et de l'efficacité à une telle société à double finalité, et surtout capable de justifier les avantages que la société retire en adoptant ce statut.

Dans l'ensemble, l'encadrement applicable à ces sociétés n'est pas apparu suffisamment sérieux et fiable en termes d'obligations et de responsabilités, contrairement à ce que l'on est en droit d'attendre d'un statut juridique qui formalise la possibilité d'assumer, parallèlement à la finalité lucrative, des engagements statutaires de nature sociale et environnementale. Les principaux éléments typiques des régimes français et italien se limitent à l'obligation de concilier différents intérêts afin de poursuivre des objectifs sociaux et environnementaux dans le cadre de l'activité sociale, à la constitution de nouveaux organes dans l'organisation de la société (tels que le responsable du bénéfice commun et le comité de mission, dont les tâches n'ont toutefois pas été clarifiées avec précision), et aux obligations spécifiques relatives à la vérification de la poursuite des objectifs déclarés dans les statuts. Dans ce dernier cas, seule la France a d'ailleurs mis en place un contrôle approprié pour assurer une information complète et sincère.

En revanche, il n'y a pas eu de mesures spécifiques en ce qui concerne les obligations que l'on pourrait imaginer devoir s'appliquer à une société qui poursuit des objectifs sociaux et environnementaux, en plus de son but lucratif, telles les dispositions obligeant la société et ses dirigeants à se coordonner et à consulter les bénéficiaires des objectifs sociaux et environnementaux, en créant des canaux de dialogue et d'échange d'informations, voire en leur reconnaissant un statut juridique spécial (au moins pour les parties prenantes identifiées par la clause statutaire) duquel découlerait une demande d'indemnisation en cas de non-respect des engagements pris.

L'analyse du régime juridique de la société *benefit* et de la société à mission a donc montré comment ces qualifications publiques ne peuvent pas être considérées comme assimilables aux théories *stakeholderist*, même si le choix de poursuivre des objectifs sociaux et environnementaux peut entraîner des confusions. En effet, le choix de ne pas avoir prévu, pour les parties prenantes, une forme de participation à la gouvernance de la société, ni de les avoir dotées d'instruments particuliers pour agir en cas d'échec des dirigeants à poursuivre les objectifs sociaux et environnementaux, permet d'exclure la proximité du statut de la société à mission et *benefit* avec les théories *stakeholderist*¹²³². Au contraire, nous partageons l'avis de ceux qui ont estimé que la législation sur les *benefit corporations* dans les différents États ne fait que confirmer la *shareholder approach*, plutôt que d'y mettre fin, comme ses promoteurs l'avaient souhaité¹²³³. En résumé, la réglementation des sociétés *benefit* et à mission est conçue pour permettre aux associés d'exercer leur liberté¹²³⁴

¹²³² L. VENTURA, *Philanthropy and the For-profit Corporation*, cit., p. 21.

¹²³³ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 37 (nt. 9) qui critique également l'enthousiasme avec lequel Mayer considère le *benefit companies* (C. MAYER, *Prosperity Better Business Makes the Greater*, cit., p. 42) ; L. VENTURA, *Philanthropy and the For-profit Corporation*, cit., p. 24.

¹²³⁴ S. PRATAVIERA, *op. cit.*, p. 964 ; F. DENOZZA, A. STABILINI, *op. cit.*, p. 2.

de poursuivre des objectifs autres que celui lucratif, et non pour reconnaître les droits des parties prenantes.

Nous avons conclu que ces deux qualifications peuvent être maintenues dans les deux systèmes seulement si des mesures sont prises sur deux fronts. D'une part, les législateurs devraient renforcer leurs régimes spéciaux afin que les engagements pris soient précisés, ce qui renforcerait la crédibilité des « qualifications » ainsi adoptées publiquement. D'autre part, les statuts de société *benefit* et de mission doivent s'ancrer dans un dispositif normatif plus large, lequel doit prévoir, pour l'ensemble des sociétés, une série d'obligations formalisant leur responsabilité envers la communauté et l'environnement, de sorte que les qualifications de société à mission ne deviennent qu'un outil accessoire, exploité par les sociétés les plus engagées sur le plan social et environnemental qui souhaitent poursuivre des objectifs de “bénéfice commun” en plus aux obligations imposées par les législateurs.

En ce qui concerne la première série de mesures, il semble nécessaire de renforcer les obligations des sociétés qui acquièrent la « qualification de société à mission », afin de justifier les avantages dont elles bénéficient sur le marché grâce à l'utilisation dudit label, et surtout de décourager l'exploitation par les sociétés qui décident d'obtenir le statut uniquement à des fins de réputationnel, ce qui, dans l'état actuel, peut être obtenu avec un minimum d'effort.

Une première façon de renforcer la crédibilité de cette qualification pourrait consister pour les deux législateurs à identifier préalablement les domaines des « bénéfices communs » et à fournir une liste d'objectifs sociaux et environnementaux qui peuvent être poursuivis. Comme nous l'avons déjà mentionné, la définition du “bénéfice commun”, ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux, est très subjective et difficile à identifier : elle conduit encore trop souvent à l'identification d'objectifs très vagues et génériques. Nous avons montré comment une définition ambiguë de ces objectifs est capable d'alimenter les principaux problèmes juridiques typiques du régime des sociétés *benefit* et à mission, puisqu'elle est susceptible d'accroître le pouvoir discrétionnaire déjà large des dirigeants, d'augmenter la difficulté de vérifier la poursuite des objectifs sociaux et environnementaux et d'identifier les formes de responsabilité des dirigeants et de la société.

Nous avons donc examiné l'hypothèse consistant à suivre l'approche adoptée par le législateur italien dans le cas de l'*impresa sociale*¹²³⁵, c'est-à-dire conditionner la prise en charge de la qualification de société *benefit* et à mission par la sélection au sein d'une liste des finalités de “bénéfice commun” et “d'objectifs sociaux et environnementaux”. La liste devrait être préparée à l'avance par les législateurs et mise à jour périodiquement. En outre, les deux législateurs pourraient recourir à des consultations publiques périodiques avec les associations professionnelles, les représentants des groupes de parties prenantes et les ONG afin d'identifier les besoins ressentis par la société. En plus, les deux législateurs devraient également fixer des

¹²³⁵ Art. 2 d.lgs. 112/2017.

limites négatives à l'accès à la qualification, de sorte que les sociétés opérant dans des domaines définis comme “controversés”, en raison du risque spécifique dans le secteur dans lequel elles opèrent, ou en raison de pratiques intrinsèques à leur modèle d'entreprise, ne puissent pas obtenir de qualification légale.

L'idée de définir *a priori* des limites négatives (qui bloquent l'accès à la qualification pour certaines sociétés) et de fixer des limites positives (qui identifient *a priori* les finalités admissibles) pourrait remédier au problème de l'imprécision et de l'abstraction avec lesquelles les associés définissent les objectifs dans les statuts et aux conséquences négatives qui en découlent. Cela permettrait en outre de résoudre le problème insurmontable de la subjectivité dans l'identification des finalités et des objectifs, puisque ce serait le pouvoir politique qui définirait comment les sociétés peuvent contribuer et collaborer au “bien commun”¹²³⁶. Cela permettrait d'orienter les choix des membres vers des besoins concrètement identifiés comme nécessaires par les pouvoirs publics, en augmentant substantiellement la coopération entre les secteurs public et privé¹²³⁷, et en limitant les risques d'exploitation et d'abus des deux qualifications publiques.

Nous avons estimé nécessaire aussi que les deux législateurs interviennent pour mettre en place des formes de participation (au moins dans la phase consultative) des parties prenantes visées par les objectifs sociaux et environnementaux. L'élaboration d'une liste d'objectifs pourrait aussi faciliter la reconnaissance de formes de participation et de protection des parties prenantes visées, puisque l'un des principaux problèmes serait éliminé (notamment l'imprécision et la généralité des formulations statutaires qui actuellement ne permettent pas d'identifier les parties prenantes concernées). Ainsi, un premier pas pourrait déjà être franchi pour reconnaître un statut juridique spécial aux parties prenantes de ces sociétés.

De plus, les obligations de transparence devraient être renforcées afin de protéger toutes les parties prenantes, y compris celles qui ne sont pas directement visées par les objectifs énoncés dans le statut de la société. Dans ce cas, l'Italie devrait s'inspirer du processus de vérification mis en œuvre en France par les organismes tiers indépendants (OTI) concernant les sociétés à mission, étant donné que seul un système de contrôle externe est en mesure de garantir un niveau de fiabilité élevé s'agissant des actions que la société à mission a concrètement réalisées afin de remplir les obligations statutaires et législatives découlant de l'acquisition de la qualité de société à mission. Il serait donc envisageable de soumettre le contenu du rapport, préparé par les dirigeants, à une forme d'audit externe et indépendant. Une série d'avantages pourraient résulter de ce type d'intervention, tant au niveau du régime de sanctions qu'au niveau de l'augmentation de la fiabilité des informations

¹²³⁶ E. BARCELLONA, *Shareholderism versus*, cit., p. 108.

¹²³⁷ C. CAMARDI, *op. cit.*, p. 492-493.

contenues dans le rapport, avec des effets directs sur la crédibilité du statut de *società benefit*.

Enfin, des standards de mesure harmonisés devraient être adoptés en ce qui concerne l'impact de la société, non seulement dans les domaines des objectifs sociaux et environnementaux poursuivis, mais aussi en ce qui concerne tous les aspects de l'activité économique exercée. Dans le cadre de notre recherche, nous avons relevé que les standards définis par l'EFRAG (et celles qui seront présentées d'ici le 30 juin 2024 pour les PME) pourraient être utilisées de manière très opportune afin que les informations fournies soient également comparables avec les sociétés « ordinaires » (société *non-benefit*) et que les informations soient uniformes. Ces standards pourraient être utilisés par les OTI en France, ainsi que par les dirigeants de la société *benefit* pour mesurer l'impact de la société conformément au paragraphe 382 (b)¹²³⁸, (et éventuellement aussi par le réviseur externe qui vérifierait le rapport de *beneficio comune*). En outre, nous avons estimé que l'hypothèse d'étendre l'application des standards européens au régime des sociétés *benefit* et de mission présenterait également des avantages en termes de standardisation, de comparabilité des résultats et de coordination avec les nouvelles obligations introduites par la CSRD.

Il est vrai que l'ensemble de ces propositions pourrait rendre le statut de la société *benefit* et à mission moins attractif pour les sociétés, mais celles qui décideraient alors d'y recourir seraient réellement déterminées à poursuivre des objectifs sociaux et environnementaux.

En effet, comme indiqué précédemment, la qualification publique doit rester un outil accessoire, et non le principal mécanisme utilisé par les législateurs pour obliger les sociétés à assumer un niveau de responsabilité plus élevé pour les questions sociales et environnementales. Pour ce faire, il est nécessaire d'agir sur l'autre front, c'est-à-dire de veiller à ce que, dans le système dans lequel les qualifications publiques de société à mission sont intégrées dans un cadre législatif qui fixe des obligations en la matière à l'ensemble des sociétés. En bref, les législateurs nationaux, en plus d'utiliser ces qualifications publiques, devraient utiliser des instruments de *hard law* pour réglementer et rendre exécutoire la responsabilité des sociétés à l'égard de la communauté et de l'environnement. Comme nous l'avons vu, la France s'est déjà engagée dans cette voie, en réglementant la responsabilité sociale et environnementale au niveau du droit dur, bien que cette forme de contrainte soit encore trop «timide»¹²³⁹.

En conclusion, il est essentiel de réitérer que les deux qualifications juridiques doivent rester deux instruments volontaires et optionnels, à côté des réglementations nationales et européennes qui suivent la voie de la contrainte pour établir un certain degré de responsabilité sociale et environnementale d'ordre général pour toutes les

¹²³⁸ Art. 1 l. 208/2015.

¹²³⁹ M. CIAN, *Sulla gestione sostenibile e i poteri degli amministratori: uno spunto di riflessione*, cit., p. 1147.

sociétés. Le statut de société à mission et *benefit* deviendrait ainsi un outil à la disposition des associés qui souhaitent s'engager et poursuivre effectivement une double finalité, en plus du respect des obligations existantes et futures qui seront imposées. Il est donc essentiel que les deux législateurs interviennent, dès à présent, pour revisiter le régime spécifique des deux qualifications en clarifiant et en renforçant les obligations qu'elles renferment, afin de différencier légitimement les sociétés à mission et *benefit* des sociétés ordinaires (sociétés *non-benefit*). Enfin, il convient que ce régime spécial soit revu et augmenté, chaque fois que le législateur décidera de rehausser le niveau de responsabilité pour toutes les sociétés, afin que la qualification continue à être synonyme de garantie et d'efficacité de l'engagement réel pris, et surtout pour distinguer, à juste titre, les sociétés à mission de toutes les autres.

BIBLIOGRAFIA

A

ABBADESSA P., *Le disposizioni generali sulle società*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da RESCIGNO, Torino, UTET, 1985, p. 25.

AMATUCCI C., *Adeguatezza degli assetti, responsabilità degli amministratori e Business Judgment Rule*, in *Giur. comm.*, 2016, I, p. 643.

AMATUCCI C., *Responsabilità sociale dell'impresa e nuovi obblighi degli amministratori. La giusta via di alcuni legislatori*, in *Giur. comm.*, 2022, I, p. 612.

AMBROSINI S., *La responsabilità degli amministratori*, in *Trattato delle società*, diretto da DONATIVI, Milano, UTET, 2022, p. 2002.

ANGELICI C., *Le azioni. Art. 2346-2356*, in *Il Codice Civile. Commentario*, diretto da SCHLESINGER, Milano, Giuffrè, 1992, p. 85.

ANGELICI C., *Le basi contrattuali della società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO e PORTALE, Torino, UTET, 2004, p. 101.

ANGELICI C., *Note sul «contrattualismo societario»: a proposito del pensiero di Francesco Denozza*, in *Riv. dir. comm.*, 2008, p. 201.

ANGELICI C., *Note minime su «La libertà contrattuale e i rapporti societari»*, in *Giur. comm.*, 2009, I, p. 403.

ANGELICI C., *Interesse sociale e Business Judgment Rule*, in *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 2012, p. 573.

ANGELICI C., *Note minime sull'«interesse sociale»*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2014, p. 255.

ANGELICI C., *Società benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2017, p. 1.

ANGELICI C., *Divagazioni sulla «responsabilità sociale» d'impresa*, in *Riv. soc.*, 2018, p. 3.

ANSAULT J.-J., *Regards sur l'évolution de l'intérêt des actionnaires en droit des sociétés*, in *Revue Droit & Affaire*, 2020, p. 140.

ASQUINI A., *Profili dell'impresa*, in *Riv. dir. comm.*, 1943, I, p. 1.

ASQUINI A., *I battelli del Reno*, in *Riv. soc.*, 1959, p. 617.

ASSONIME, *Il diritto di recesso nella società per azioni. Circolare n. 68/2005*, in *Riv. soc.*, 2005, p. 1390.

B

BARCELONA E., *Shareholderism versus stakeholderism*, Milano, Giuffrè, 2022.

BARNARD C., *The Functions of the Executive*, Cambridge, Harvard University Press, 1958.

BARTOLACELLI A., *Le società benefit: responsabilità sociale in chiaroscuro*, in *No Profit Paper*, 2017, p. 253.

BARTOLACELLI A., *The Unsuccessful pursuit of sustainability in Italian Business Law*, in *The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate*

Governance and Sustainability, a cura di SJÅFJELL e BRUNER, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, p. 290.

BARTOLACELLI A., «*Predicare bene e razzolare male*»: *la concorrenza sleale delle società dichiaratamente benefit ma che non perseguono una finalità di beneficio comune*, in *Desafios del regulador mercantil en materia de contratación y competencia empresarial*, diretto da SERRANO CANAS, NAVARRO, GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Madrid, Marcial Pons, 2021, p. 317.

BARTOLACELLI A., *Modelos de sociedades "especiais" com fim adicional de "benefício comum": benefit corporations dos EUA, società benefit italiane e sociétés à mission francesas (com uma nota anglo-alemã)*, in *VI Congresso direito das sociedades em revista*, a cura di COUTINHO DE ABREU E TARSO DOMINGUES, Coimbra, Almedina, 2022, p. 285.

BASTIANELLI A., *Nuova "class action" all'italiana: i lavoratori troveranno l'America?*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2023, p. 677.

BEBCHUK, R. TALLARITA, *The illusory promise of stakeholder governance*, in *Cornell Law Review*, vol. 106, 2020, p. 91.

BEBCHUK L. A., TALLARITA R., *Will Corporations Deliver Value to All Stakeholders?*, in *Vanderbilt Law Review*, 2022, p. 1031.

BEHAJA J., *La portée juridique et l'efficacité de la corporate governance et des codes de gouvernement d'entreprise*, in *Revue des sociétés*, 2019, p. 155.

BELLISARIO E., *Rischi di sostenibilità e obblighi di «disclosure»: il d.lgs. n. 254/2016 di attuazione della Dir. 2014/93/UE*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2017, p. 1.

BENEDETTI L., *L'applicabilità della business judgment rule alle decisioni organizzative degli amministratori*, in *Riv. soc.*, 2019, p. 413.

BERLE A., *Corporate powers as powers in trust*, in *Harvard Law Review*, vol. 44, 1931, p. 1049.

BERLE A., MEANS G. C., *The modern corporation and private property*, New York, Macmillan, 1956.

BERREY E., *Social Enterprise Law in action: organizational characteristics of U.S. Benefit Corporations*, in *Transactions: The Tennessee Journal of Business Law*, vol. 20, 2018, p. 21.

BERTELLI F., *I green claims tra diritti del consumatore e tutela della concorrenza*, in *Contratto e Impresa*, 2021, p. 286.

BERTREL J.P., *Liberté contractuelle et sociétés*, in *RTD com.*, 1996, p. 595.

BÉZARD P., *Face-à-face entre la notion française d'intérêt social et la gouvernance d'entreprise*, *Petites Affiches*, 2004, p. 45.

BIANCA M., *Contratto di società e recesso: breve chicane attorno all'oggetto sociale*, in *RDS*, 2012, p. 707.

BIANCHINI M., SERTOLI C., *Una ricerca Assonime sulle società benefit. Dati empirici, prassi statutaria e prospettive*, in *AGE*, 2018, p. 201.

- BIFULCO R., *La legge costituzionale 1/2022/ problemi e prospettive*, in *AGE*, 2022, p. 7.
- BISSARA V. P., *L'intérêt social*, in *Revue des sociétés*, 1999, p. 5.
- BLAIR M., STOUT L. A., *A team production theory of corporate law*, in *Virginia Law Rev*, 1999, p. 247.
- BLANC N. et al., *Droit des affaires*, Paris, LGDJ, 2021.
- BLANC M., CHENAUX J-L., PHILIPPIN E., *Corporate purpose: how the board of directors can achieve an inclusive corporate governance regime*, in *The International Handbook of Social Enterprise Law*, diretto da PETER, VASSEROT, SILVA, Springer, 2023, p. 114.
- BLONDEL C., LANCRI M., *Intérêt social élargi, raison d'être et société à mission dans la loi Pacte: la grande illusion?*, in *Revue Internationale de la Compliance et de l'Éthique des Affaires*, 2019, p. 142.
- BONA M., *La direttiva UE 2020/1828 sulla tutela rappresentativa dei consumatori*, in *Giurisprudenza italiana*, 2021, p. 252.
- BOSI G., *Impresa etica, etica d'impresa e diritto societario*, in *Giur. comm.*, 2011, I, p. 124.
- BUONOCORE V. *Le società*, in *Il Codice Civile. Commentario*, diretto da SCHLESINGER, Milano, Giuffrè, 2000, p. 19 ss.
- BOURGEOIS C., HOLLANDTS X., VALIORGUE B., *La Loi PACTE: enjeux et perspectives pour la gouvernance des sociétés françaises*, in *Revue Française de Gouvernance d'Entreprise*, 2021, p. 4.
- BOVENZI G., *Il responsabile del beneficio comune ed i doveri degli amministratori nella società benefit*, in *RDS*, 2023, p. 493.
- BOWEN H., *Social Responsibilities of the Businessman*, New York, Harper & Row, 1953, p. 276.
- BRADLEY S. P., *BCE Inc. v. 1976 Debentureholders: the new fiduciary duties of fair treatment, statutory compliance and good corporate citizenship?*, in *Ottawa Law Review*, vol. 41, 2010, p. 325.
- BRAKMAN REISER D., *Sustainability in US Corporate Law and Corporate Governance*, in *The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability*, a cura di SJÄFJELL e BRUNER, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, p. 131.
- BRIGNON B., GROSSI I., *Les nouvelles contraintes des sociétés*, Issy-les-Moulineaux, Joly éd., 2018.
- BRUNO S., *Dichiarazione «non finanziaria» e obblighi degli amministratori*, in *Riv. soc.*, 2018, p. 974.
- BRUNORI L., *Autour des «missions» des sociétés commerciales*, in *Tribonien*, 2019, p. 182.
- BUTTURINI P., *La relazione annuale della società benefit nel sistema del bilancio d'esercizio*, in *Giur. comm.*, 2020, I, p. 572.

BUTTURINI P., *Società Benefit e diritto di recesso*, Torino, Giappichelli, 2022.

C

CALAGNA F., *La nuova disciplina della «Società Benefit»: profili normativi e incertezze applicative*, in *RDS*, 2016, p. 709.

CALANDRA BUONAURA V., *Il recesso del socio di società di capitali*, in *Giur. comm.*, 2005, I, p. 291.

CALANDRA BUONAURA V., *Responsabilità sociale dell'impresa e doveri degli amministratori*, in *Giur. comm.*, 2011, I, p. 526.

CALDERINI M., *Timbro «benefit» sul casinò, il rischio delle certificazioni se non si guarda la sostanza*, in *Corriere della Sera*, 5 Settembre 2023.

CAMARDI C., *Enti collettivi e formazioni sociali, dal libro I al libro V attraverso il terzo settore*, in *Contratto e Impresa*, 2023, p. 470

CAMILLETTI F., *Il divieto di distribuzione degli utili nelle società sportive dilettantistiche e le sue principali implicazioni*, in *Il diritto degli affari*, 2020, p. 1.

CAPRARA A., *I principi di corretta Amministrazione. Struttura, funzioni e rimedi*, Torino, Giappichelli, 2021.

CASADEI A., *Società benefit: far impresa creando prosperità condivisa*, in *Amministrazione & Finanza*, 2017, p. 86.

CATERINO D., *Denominazione e labeling della società benefit, tra marketing “reputazionale” e alterazione delle dinamiche concorrenziali*, in *Giur. comm.*, 2020, I, p. 787.

CERRATO S. A., *Appunti per una via italiana all'ESG. L'impresa costituzionalmente solidale (anche alla luce dei nuovi artt. 9 e 41, comma 3, Cost.)*, in *AGE*, 2022, p. 63.

CHAMPAUD C., *Le pouvoir de concentration dans la société par actions*, Paris, Sirey, 1962.

CHAPUT Y., *Objet social*, in *Répertoire des sociétés*, Dalloz, 2020.

CHEVRIER E., ROYER E., *L'intérêt social dans la Loi PACTE*, Paris, Dalloz, 2019.

CIAN M., *L'organizzazione produttiva: elementi costitutivi*, in *Diritto delle società*, a cura di CIAN, Torino, Giappichelli, 2020, p. 1.

CIAN M., *La s.r.l.: la struttura organizzativa*, in *Diritto delle società*, a cura di CIAN, Torino, Giappichelli, 2020, p. 724.

CIAN M., *Clausole statutarie per la sostenibilità dell'impresa: spazi, limiti e implicazioni*, in *Riv. soc.*, 2021, p. 475.

CIAN M., *I comitati rappresentativi degli stakeholders e l'organizzazione societaria*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2023, p. 356.

CIAN M., *Sulla gestione sostenibile e i poteri degli amministratori: uno spunto di riflessione*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2021, p. 1131.

CLARK J. M., *The changing basis of economic responsibility*, in *Journal of Political Economy*, vol. 24, 1916, p. 209-229.

CLAVAGNIER B., *Entre les sociétés commerciales, la RSE et les entreprises de l'ESS, bientôt les «entreprises à mission»?*, in *Juris associations*, 2018, p. 3.

CODAZZI E., *Società benefit (di capitali) e bilanciamento di interessi: alcune considerazioni sull'organizzazione interna*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2020, p. 589.

CODAZZI E., *Scopo di lucro e di beneficio comune nel passaggio da società non benefit a società benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2021, p. 1243.

COHEN E., *La société à mission. La loi Pacte: enjeux pratiques de l'entreprise reinventée*, Parigi, Hermann, 2019.

CONAC P-H., *L'article 1833 et l'intégration de l'intérêt social et de la responsabilité sociale d'entreprise*, in *Revue des sociétés*, 2019, p. 570.

CONAC P-H., *Le nouvel article 1833 du Code civil français et l'intégration de l'intérêt social et de la responsabilité sociale d'entreprise: constat ou révolution?*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2019, p. 497.

CONAC P-H., *Le comité des parties prenantes*, in *Mélanges en l'honneur d'Isabelle Urbain-Parleani*, Paris, Dalloz, 2023, p. 57.

CONSTANTIN A., *L'intérêt social: quel intérêt?*, in *Mélanges Mercadal*, Levallois-Perret, Francis Lefebvre, 2002, p. 315.

CORAPI D., *Le società per azioni*, in *Diritto privato comparato: istituti e problemi*, a cura di ALPA et al., Roma-Bari, GLF editori Laterza, 2012, p. 437.

CORSO S., *Le società benefit nell'ordinamento italiano: una nuova "qualifica" tra profit e non profit*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2016, p. 995.

CORTI M., *Il coinvolgimento degli stakeholder nelle imprese sociali. Un utile laboratorio partecipativo anche per l'economia convenzionale? Spunti dalle linee guida ministeriali*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, n. 174, 2022, p. 295.

COSTI R., *Responsabilità sociale dell'impresa e diritto azionario italiano*, in *La responsabilità dell'impresa, Atti del Convegno per i trent'anni di Giurisprudenza Commerciale*, Bologna, 8-9 ottobre 2004, Milano, Giuffrè, 2006, p. 91.

COSTI R., *L'interesse sociale nella riforma del diritto azionario*, in *Diritto, mercato ed etica. Dopo la crisi. Omaggio a Piergaetano Marchetti*, a cura di BIANCHI, GHEZZI, NOTARI, Milano, Egea, 2010, p. 268.

COSSU M., *Sostenibilità e mercati: la sostenibilità ambientale dell'impresa dai mercati reali ai mercati finanziari*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2023, p. 558.

COURET A., *L'intérêt social*, in *Cahier de Droit de l'Entreprise*, 1996, p. 1.

COURET A., *La réforme de l'entreprise passe-t-elle nécessairement par une réécriture du code civil?*, in *Revue des sociétés*, 2018, p. 639.

COURET A., *La révision du Code AFEP-MEDEF et le droit des sociétés*, in *Bulletin Joly Sociétés*, 2018, p. 489.

COURET A., *Le décret du 2 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission*, in *Bulletin Joly Sociétés*, 2020, p. 6.

COURET A., DONDERO B., *Loi Pacte et droits des affaires*, Levallois-Perret, Francis Lefebvre, 2019.

COZIAN M., VIANDIER A. et DEBOISSY FL., *Droit des sociétés*, Paris, LexisNexis, 2012.

COZIAN M., VIANDIER A., DEBOISSY F., *Droit des sociétés*, Paris, LexisNexis, 2019.

CUOMO P., *Il consiglio di amministrazione e la gestione dell'impresa nel codice di corporate governance*, *Riv. soc.*, 2021, p. 79.

CUZACQ N., *La directive du 22 octobre 2014, nouvel horizon de la transparence extra-financière au sein de l'Union européenne*, in *Revue des sociétés*, 2015, p. 707.

CUZACQ N., *Le mécanisme du Name and Shame ou la sanction médiatique comme mode de régulation des entreprises*, in *RTD com.*, 2017, p. 473.

D

DACCÒ A., *Le società benefit tra interesse dei soci e interesse dei terzi: il ruolo degli amministratori e i profili di responsabilità in Italia e negli Stati Uniti*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2021, p. 40.

DAIGRE J-J., *Loi PACTE: ni excès d'honneur, ni excès d'indignité*, in *Bulletin Joly Sociétés*, 2018, p. 541.

DALMAU R., *Les sociétés à mission: quelle nature et quelles sanctions?*, in *JCP E*, 2020, p. 1136.

DALMOTTO E., *Note introduttive sull'evoluzione della tutela del consumatore tra UE e Covid*, in *Giurisprudenza italiana*, 2021, p. 226.

DE CRISTOFARO G., *"Rimedi" privatistici individuali e pratiche commerciali scorrette. Il recepimento nel diritto italiano dell'art. 11-bis della direttiva 2005/29/CE (comma 15-bis, art. 27 C. Cons.)*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2023, p. 441.

DE FRANCHIS F., *Dizionario giuridico*, Milano, Giuffrè, 1996.

DE RAVEL D'ESCLAPON T., *Etude de droit positif à la lumière de la loi PACTE*, in *La société à mission: perspectives critiques sur l'entreprise sous l'angle de la loi PACTE*, a cura di LARONZE e NEAU-LEDUC, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2021, p. 123.

DE ROSSI D., ROSSI L.A.M., *Società Benefit: i costi sostenuti per il perseguimento delle finalità di beneficio comune*, in *Corriere Tributario*, 2021, p. 521.

DEAKIN S., *The Corporation as Commons: Rethinking Property Rights, Governance and Sustainability in the Business Enterprise*, in *Queen's Law Journal*, 2012, p. 339.

DEL BARBA M., *Prefazione*, in *Società Benefit. Profili giuridici ed economico-aziendali*, a cura di BELLAVITE PELLEGRINI e CARUSO, Milano, Egea, 2020, p. 2.

DEL FRATE M., *La tutela dell'ambiente nel riformato art. 41, secondo comma, Cost.: qualcosa di nuovo nell'aria?*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, 2022, p. 907.

DEMURO I., *Il Recesso*, in *La nuova s.r.l. Prime letture e proposte interpretative*, a cura di FARINA et al., Milano, Giuffrè, 2003, p. 165.

DENOZZA F., *Quattro variazioni sul tema: "contratto, impresa e società nel pensiero di Carlo Angelici"*, in *Giur. comm.*, 2013, I, p. 480.

DENOZZA F., STABILINI A., *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2017, p. 1.

DENOZZA F., *Logica dello scambio e "contrattualità": la società per azioni di fronte alla crisi*, in *Giur. comm.*, 2019, I, p. 5.

DENOZZA F., *Lo scopo della società tra short-termism e long-termism*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2021, p. 51.

DENOZZA F., *Due concetti di stakeholderism*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2022, p. 37.

DENTONI-LITTA A., *Aspetti normativi essenziali delle società benefit*, in *Società Benefit. Profili giuridici ed economico-aziendali*, a cura di BELLAVITE PELLEGRINI e CARUSO, Milano, Egea, 2020, p. 33.

DESBARATS I., *De l'entrée de la RSE dans le code civil*, in *Droit social*, 2019, p. 47.

DESBARATS I., *Les sociétés à mission: l'épreuve du feu à l'heure de la crise économique déclenchée par la pandémie de COVID-19? L'expérience française*, in *Cahiers de Droit*, 2021, p. 731.

DI CESARE V. P., EZECHIELI E., *Rapporto e Interazione tra B Corp e Società Benefit*, in *Società Benefit. Profili giuridici ed economico-aziendali*, a cura di BELLAVITE PELLEGRINI e CARUSO, Milano, Egea, 2020, p. 127.

DI MARCELLO T., *Strategia europea sulla finanza sostenibile, informazione societaria e possibili riflessi sulla gestione della società*, in *Giur. comm.*, 2023, I, p. 607.

DÍAZ-FONCEA M., MARCUELLO C., *Social Enterprises: Conceptual Debates and Approaches*, in *The International Handbook of Social Enterprise Law*, diretto da PETER, VASSEROT, SILVA, Springer, 2023, p. 148.

DODD E., *For whom are corporate managers trustees?*, in *Harvard Law Review*, vol. 45, 1932, p. 1145-1163.

DOUGLAS S., *Corporate veil-piercing and structures of Canadian Business Law*, in *University of British Columbia Law Review*, vol. 55, 2022, p. 203.

DUHAMEL J-C., *Déclaration de performance extra-financière des sociétés: bilan en matière d'économie circulaire*, in *Revue juridique de l'environnement*, 2022, p. 47.

DUMONT R., *Devoir de vigilance des sociétés mères et compétence des tribunaux: la Cour de cassation et le législateur rendent concomitamment deux solutions différentes*, in *Recueil Dalloz*, 2020, p. 826.

DUPUIS B., *La notion d'intérêt social*, Thèse de doctorat, Université Sorbonne Paris Nord, 2001.

DURAND H., *Faut-il étendre la qualité d'organisme «à mission» aux associations?*, in *Juris associations*, 2022, p. 33.

DURAND P., *La notion juridique de l'entreprise*, in *La notion juridique de l'entreprise (journées de Luxembourg). Travaux de l'association Henri Capitant des amis de la culture juridique française*, Paris, Dalloz, 1948, p. 45.

DURAND-BARTHEZ P., *Le guide de la gouvernance des sociétés*, Dalloz, Paris, 2020, p. 633.

E

EDMANS A., *Grow the pie: How great companies deliver both purpose and profit*, Cambridge, Cambridge University Press, 2020.

ELHAUGE E., *Sacrificing Corporate Profits in the Public Interest*, in *New York University Law Review*, 2005, p. 733.

ENRIQUES L., *Il conflitto d'interessi degli amministratori di società per azioni*, Milano, Giuffré, 2000.

ESPOSITO R.T., *The Social Enterprise Revolution in Corporate Law: A Primer on Emerging Corporate Entities in Europe and the United States and the Case for the Benefit Corporation*, in *William & Mary Business Law Review*, 2013, p. 681.

F

FELICETTI R., *L'impresa sociale negli altri ordinamenti*, in *AGE*, 2018, p. 221.

FERDINANDI F., *La società «benefit»*, in *Vita not.*, 2017, p. 541.

FERRARINI G., *An Alternative View of Corporate Purpose: Colin Mayer on Prosperity*, in *Riv. soc.*, 2020, p. 28.

FERRONI A., *Causa lucrativa, causa mutualistica, tipi sociali e limiti all'autonomia privata*, in *Riv. not.*, 2006, p. 1387.

FICI A., *Tipo e status nella nuova disciplina dell'impresa sociale*, in *Contratto e impresa*, 2023, p. 112.

FILIPPELLI M., *Patto parasociale di voto a favore di terzo e legittimità del patto di nomina degli amministratori per una durata superiore al triennio*, in *Giur. comm.*, 2023, II, p. 263.

FIMMANÒ F., RANUCCI R., *Poteri di controllo del conservatore del registro delle imprese: nuove (e vecchie) incertezze applicative alla luce del D. L. 91/2014*, in *Riv. not.*, 2016, p. 201.

FLEISCHER H., *La definizione normativa dello scopo dell'impresa azionaria: un inventario comparato*, in *Riv. soc.*, 2018, p. 803.

FORGET E., *L'investissement étique: analyse juridique*, Strasburgo, Presses universitaires de Strasbourg, 2015.

FORTUNATO S., *L'informazione non-finanziaria nell'impresa socialmente responsabile*, in *Giur. comm.*, 2019, I, p. 415.

FRANÇOIS B., *Code 2018 de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF: une nouvelle version, en vain?* in *Revue des sociétés*, 2018, p. 575.

FRANÇOIS B., *Projet de loi PACTE: nouvelle réforme annoncée de la rémunération des dirigeants*, in *Revue des sociétés*, 2018, p. 614.

FRANÇOIS B., *Apports de la loi Pacte en matière de gouvernement d'entreprise*, in *Revue des sociétés*, 2019, p. 493.

FRANÇOIS B., *Devoir de vigilance: enjeux et perspectives*, in *Revue des sociétés*, 2023, p. 582.

FRANÇOIS B., *La communication renouvelée du reporting financier au reporting de durabilité*, in *JCP E*, 2023, p. 1273.

FRANZONI M., *Società per azioni (comm. art. 2392 c. c.)*, in *Comm. Scialoja e Branca*, a cura di GALGANO, Bologna-Roma, Zanichelli Editore, 2010.

FRANZONI M., *Il fatto illecito civile fra civile e commerciale nel codice del '42*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2023, p. 741.

FREEMAN R. E., *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, Boston, Pitman, 1984.

FRIEDMAN M., *Capitalism and Freedom*, Chicago-Londra, The university of Chicago press, 1962.

FRIEDMAN M., *The Social Responsibility of Business is to its increase profits*, in *New York Times Magazine*, 13 Settembre 1970.

FRIGNANI A., VIRANO P., *Le società benefit davvero cambieranno l'economia?*, in *Contratto e Impresa*, 2017, p. 503.

G

GAFFNEY R. J., *Hype and Hostility for Hybrid Companies: A Fourth Sector Case Study*, in *The Journal of Business, Entrepreneurship & Law*, 2012, p. 329.

GALGANO F., *Le società in genere. Le società di persone*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, diretto da CICU e MESSINEO, Milano, Giuffrè, 2007, p. 62.

GALLARATI A., *Incentivi e controllo del mercato nella società «benefit»*. *Un'analisi economica e comparata*, in *Contratto e impresa*, 2018, p. 2.

GALLE B., *Social Enterprise: Who Needs it?*, in *Boston College Law Review*, 2013, p. 2025.

GALLETTI D., *Il recesso nelle società di capitali*, Milano, Giuffrè, 2000.

GENOVESE A., *L'armonizzazione del reporting di sostenibilità delle imprese azionarie europee dopo la CSRD*, in *Contratto e impresa*, 2023, p. 88.

GENOVESE A., *La gestione ecosostenibile dell'impresa azionaria. Fra regole e contesto*, Bologna, Il Mulino, 2023.

GERLI G., BENGIO I., CALDERINI M., RANDAZZO R., *La sfida della misurazione d'impatto nelle società benefit italiane*, in *Società Benefit. Profili giuridici ed economico-aziendali*, a cura di BELLAVITE PELLEGRINI e CARUSO, Milano, Egea, 2020, p. p. 58.

GERMAIN M., MAGNIER V., *Les sociétés commerciales*, in *Traité de droit des affaires Ripert et Roblot*, diretto da GERMAIN, Paris, LGDJ, 2011, p. 779.

GERMAIN M., *Les propositions du Club des jurists*, in *L'intérêt social dans la loi PACTE*, a cura di CHEVRIER e ROYER, Paris, Dalloz, 2019, p. 175.

GERMAIN M., *Extension du domaine de la responsabilité des dirigeants: ambitions et réalités*, in *Actes pratiques & ingénierie sociétaire*, 2021, p. 37.

GIBIRILA D., *Responsabilité civile des dirigeants de sociétés*, Lefebvre, Levallois, 2019, p. 54

GIBIRILLA D., *Parts sociales: droits et obligations de l'associé*, in *JurisClasseur Code Civil Art. 1832 à 1844-17*, 2023, § 40.

GIRGIS J., *The Oppression remedy: Part II of the BCE Test*, in *Canadian Bar Review*, 2018, p. 484.

GOAUX-CALLEBAUT G., *La définition de l'intérêt social - Retour sur la notion après les évolutions législatives récentes*, in *RTD com.*, 2004, p. 35.

GODON L., *Détermination d'une augmentation des engagements des associés: méthode d'analyse*, in *Bulletin Joly Sociétés*, 2010, p. 474.

GUIDA P., *La «società benefit» quale nuovo modello societario*, in *Riv. not.*, 2018, p. 501.

GUYON Y., *Les sociétés. Aménagements statutaires et conventions entre associés*, in *Traité des contracts*, diretto da GHESTIN, Paris, LGDJ, 1999, p. 186.

H

HARPER HO V., *Enlightened Shareholder Value: Corporate Governance beyond the Shareholder- Stakeholder Divide*, in *Journal of Corporation Law*, 2010, p. 36.

HART O., ZINGALES L., *Companies Should Maximize Shareholder Welfare, not Market Value*, in *Journal of Law, Finance, and Accounting*, 2017, p. 247.

HASKELL MURRAY J., *Choose your own master: social enterprise, certifications, and benefit corporation statutes*, in *American University Business Law Review*, 2012, p. 1.

HASKELL MURRAY J., *Defending Patagonia: Mergers & Acquisitions with Benefit Corporations*, in *Hastings Business Law Journal*, 2013, p. 485.

HATCHUEL A., SEGRESTIN B., *Refonder l'entreprise*, Paris, Seuil et la République des Idées, 2012.

HEINICH J., *L'intérêt propre, intérêt supérieur, intérêt social*, in *L'intérêt social dans la loi PACTE*, a cura di CHEVRIER e ROYER, Paris, Dalloz, 2019, p. 182.

HEIZ D., *The Suitability of French Law to B Corp*, in *The International Handbook of Social Enterprise Law*, diretto da PETER, VASSEROT, SILVA, Springer, 2023, p. 580.

HENDERSON M. R., *Reimagining Capitalism. How Business Can Save the World*, London, Penguin Business, 2020.

HENDERSON M. R., *Changing the purpose of the corporation to rebalance capitalism*, in *Oxford Review of Economic Policy*, 2021, p. 838.

HENDERSON T. M., *The Story of Dodge v. Ford Motor Company: Everything Old is New Again*, in *Corporate Law Stories*, a cura di RAMSEYER, New York, Foundation Press, 2009, 37.

HOPT K. J., VEIL R., *Gli stakeholders nel diritto azionario tedesco: il concetto e l'applicazione. Spunti comparatistici di diritto europeo e statunitense*, in *Riv. soc.*, 2020, p. 921.

HOUBEN M., *La distribuzione della responsabilità nei consigli di amministrazione con comitati interni investiti di funzioni istruttorie, propositive e consultive*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2022, p. 439.

J

JAEGER P. G., *L'interesse sociale*, Milano, Giuffrè, 1964.

JAEGER P. G., *L'interesse sociale rivisitato (quarant'anni dopo)*, in *Giur. comm.*, 2000, p. 795.

JENSEN M., *Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function*, in *Business Ethics Quarterly*, 2002, p. 235.

JÉRÔME J., *Droit de la consommation*, Paris, LGDJ, 2019.

JOHNSON L., *Pluralism in Corporate Form: Corporate Law and Benefit Corporations*, in *Regent University Law Review*, 2013, p. 269.

K

KAHN-FREUND O., *On uses and misuses of comparative*, in *The Modern Law Review*, 1974, p. 1.

KLOEPFER-PÉLESE M., *Contribution à l'étude des offres publiques d'acquisition en droit français et américain*, Thèse de doctorat, Université Panthéon-Sorbonne, 2007.

L

LANGENFELD A., *Compte rendu de [Ivan Tchotourian et Margaux Morteo, avec la collaboration de Karine Morin, L'entreprise à mission sociétale. Analyse critique et comparative du modèle, Montréal, Éditions Yvon Blais]*, in *Les Cahiers de droit*, 2019, p. 1201.

LARSSON-OLAISON U., *Convergence of corporate governance systems: A legal transplant perspective*, in *Competition & Change*, 2020, p. 450.

LAUGEE J. C., *De la responsabilité sociale à l'entreprise à mission: in nouveau pacte entre l'entreprise et la société civile?*, in *Gazette du Palais*, 2019, p. 68.

LE CANNU P., DONDERO B., *Droit des sociétés*, Paris, LGDJ, 2015.

LE CANNU P., *Les brumes de l'article L.225-35 - Attributions générales du conseil d'administration de la société anonyme*, in *Revue des sociétés*, 2010, p. 17.

- LE NABASQUE H., *Genèse et objectifs de la loi PACTE*, in *Bulletin Joly Sociétés*, 2019, p. 33.
- LE NABASQUE H., *Les droits des associés. À propos de leur droit de retrait*, in *Revue des sociétés*, 2023, p. 767.
- LECOURT A., *Innové, se transformer, grandir, créer des emplois, repenser l'entreprise et sa gouvernance... un programme ambitieux*, in *RTD com.*, 2019, p. 385.
- LECOURT B., *Directive n° 2014/95/UE du 22 octobre 2014 sur la publication d'informations non financières par les sociétés*, in *Revue des sociétés*, 2015, p. 134.
- LECOURT B., *Droit des sociétés de l'Union européenne*, in *Répertoire de droit européen*, Dalloz, 2021.
- LECOURT B., *La lutte contre les sociétés fictives: le regard du commercialiste*, in *JCP E*, 2022, p. 1397
- LECOURT B., *La loi «DDADUE» du 9 mars 2023 et le droit des sociétés: de l'art français de transposer les directives européennes*, in *Revue des sociétés*, 2023, p. 333.
- LECOURT B., *Le comité des parties prenantes*, in *Revue des Sociétés*, 2023, p. 487.
- LENZI D., *Le società «benefit»*, in *Giur. comm.*, 2016, I, p. 894.
- LENZI D., *Sostenibilità delle imprese e dichiarazioni non finanziarie*, in *Corporate Governance*, 2022, p. 159.
- LERAY G., *Quelques réflexions civilistes sur la notion d'«enjeux environnementaux» dans l'article 1833 du code civil*, in *RTD Com.*, 2021, p. 513.
- LEVILLAIN K., *Les entreprises à mission. Un modèle de gouvernance pour l'innovation*, Paris, Vuibert, 2017.
- LEVILLAIN K., SEGRESTIN B., *Les conditions cachées de la RSE: leçons du mouvement des Profit-with-Purpose Corporations*, in *La mission de l'entreprise responsable*, a cura di SEGRESTIN e LEVILLAIN, Parigi, Presses des Mines, 2018, p. 124.
- LEVILLAIN K., SEGRESTIN B., LÉVÊQUE J., *Toward “Generative” Corporate Governance for Responsible Innovation: The Case of a French Mission Committee*, in *Journal of Innovation Economics & Management*, 2023, p. 1149.
- LIAO C., *Corporate Governance Reform for the 21st Century: A Critical Reassessment of the Shareholder Primacy Model*, in *Ottawa Law Review*, 2011, p. 187.
- LIAO C., *Limits to corporate reform and alternative legal structures*, in *Company Law and Sustainability. Legal barriers and opportunities*, diretto da SJÅFJELL E RICHARDSON, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 274.
- LIAO C., *A critical Canadian perspective on the benefit corporation*, in *Seattle University Law Review*, vol. 40, 2017, p. 683.

LIAO C., *Early lessons in social enterprise law*, in *The Cambridge Handbook for Social Enterprise Law*, a cura di MEANS e YOCKEY, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, p. 101.

LIAO C., *Social enterprise law: friend or foe to corporate sustainability?*, in *The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability*, a cura di SJÅFJELL e BRUNER, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, p. 655.

LIAO C., TAWFIK E.U., TEICHREB P., *The Global Social Enterprise Lawmaking Phenomenon: State Initiatives on Purpose, Capital, and Taxation*, in *Windsor Yearbook of Access to Justice*, 2019, p. 86.

LIBERTINI M., *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. soc.*, 2009, p. 1.

LIBERTINI M., *Economia sociale di mercato e responsabilità sociale dell'impresa*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2013, p. 1.

LIBERTINI M., *Ancora in tema di contratto, impresa e società. Un commento a Francesco Denozza, in difesa dello "istituzionalismo debole"*, in *Giur. comm.*, 2014, I, p. 669.

LOEWENSTEIN M. J., *Benefit Corporations: A Challenge in Corporate Governance*, in *The Business Lawyer*, 2013, p. 1007.

LUPOI A., *L'attività delle "Società Benefit"*, in *Riv. not.*, 2016, p. 811.

M

MAC LEOD HEMINWAY J., *Corporate purpose and litigation risk in publicly hel U.S. benefit corporations*, in *Seattle University Law Review*, vol. 40, 2017, p. 611.

MAGNIER V., *Droit des sociétés*, Paris, Dalloz, 2007.

MAGNIER V., *Old-fashioned yet innovative. Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability in France*, in *The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability*, a cura di SJÅFJELL e BRUNER, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, p. 276.

MALECKI C., *Publication de la directive RES ou comment faire confiance à la gouvernance d'entreprise durable*, in *Bulletin Joly Sociétés*, 2014, p. 732.

MARASÀ G., *Le "società" senza scopo di lucro*, Milano, Giuffrè, 1984.

MARASÀ G., *Le società*, in *Trattato di diritto privato*, a cura di IUDICA e ZATTI, Milano, Giuffrè, 2000, p. 267.

MARASÀ G., *Lucro, mutualità e solidarietà nelle imprese (Riflessioni sul pensiero di Giorgio Oppo)*, in *Giur. comm.*, 2012, I, p. 202.

MARASÀ G., *Impresa, scopo di lucro ed economicità*, in *AGE*, 2014, p. 33.

MARASÀ G., *Scopo di lucro e scopo e scopo di beneficio comune nelle società benefit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2017, p. 1.

MARASÀ G., *Imprese sociali, altri enti del terzo settore, società benefit*, Torino, Giappichelli, 2019.

MARCHEGIANI L., *Piccole e medie imprese societarie con scopo lucrativo e responsabilità sociale. Spunti per una riflessione*, in *Riv. soc.*, 2020, p. 1481.

MARCHEGIANI L., *Riflessioni su informazione non finanziaria, comunicazione d'impresa e fiducia degli stakeholders*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2021, p. 105.

MARCHETTI P., *Il nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate*, in *Riv. soc.*, 2020, p. 268.

MARTIN D., *L'intérêt des actionnaires se confond-il avec l'intérêt social?*, in *Mélanges en l'honneur de Dominique Schmidt : liber amicorum*, diretto da BRILL, GOYET, RIASSETTO, Paris, LGDJ, 2005, p. 359.

MARTIN D. G., *Contenu et application de la Loi PACTE*, in *Entreprises à mission et raison d'être*, a cura di AUTISSIER et al., Malakoff, Dunod, 2020, p. 43.

MARTIN D. G., *L'incidence sur la responsabilité des sociétés*, in *Raison d'être, responsabilité et engagement. L'entreprise au-delà du capitalisme*, a cura di MENAIS, Paris, LexisNexis, 2021, p. 47.

MARTINA G., *Note di lettura: Società benefit e diritto di recesso*, di Paolo Butturini, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2023, p. 349.

MASSART T., *Réforme des articles 1833 et 1835 du Code civil: l'équilibre entre performance financière et extra-financière des sociétés*, in *Gazette du Palais*, 2018, p. 51.

MASSART T., *Loi Pacte: intérêt social, raison d'être, fonds de pérennité, actions gratuites et BSPCE*, in *Gazette du Palais*, 2019, p. 71.

MASSET E., *L'introduction de nouveaux modèles: les sociétés à mission et les fonds de pérennité*, in *Revue des sociétés*, 2019, p. 581.

MASSET E., *Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission: la fusée peut désormais décoller!*, in *Revue des sociétés*, 2020, p. 207.

MAUGERI M., *Informazione non finanziaria e interesse sociale*, in *Riv. soc.*, 2019, p. 1022.

MAUGERI M., *«Pluralismo» e «monismo» nello scopo della s.p.a. (glosse a margine del dialogo a più voci sullo Statement della Business Roundtable)*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2019, p. 637.

MAYER C., *Prosperity: Better Business Makes the Greater Good*, Oxford, Oxford University Press, 2018.

MELI M., *In tema di ricadute privatistiche della riforma degli artt. 9 e 41 Cost.*, in *Rivista critica del diritto privato*, 2022, p. 549.

MENAIS A., *La société à mission*, in *Raison d'être, responsabilité et engagement. L'entreprise au-delà du capitalisme*, a cura di MENAIS, Paris, LexisNexis, 2021, p. 35.

MICHALAK S., *De la prise en compte à la prise en charge de l'intérêt général par l'entreprise Quelques réflexions en marge de la loi PACTE*, in *Revue du droit public*, 2019, p. 551.

MIRONE A., *I sistemi alternativi di amministrazione e controllo: il sistema dualista e il sistema monista*, in *Diritto delle società*, a cura di CIAN, Torino, Giappichelli, 2020, p. 577.

MONTALENTI P., *L'interesse sociale e amministratori*, in *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholder: in ricordo di Pier Giusto Jaeger. Atti del Convegno, Milano 9 ottobre 2009*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 83.

MONTALENTI P., *L'interesse sociale: una sintesi*, in *Riv. soc.*, 2018, p. 303.

MONTALENTI P., *La società per azioni: dallo shareholder value al successo sostenibile. Appunti*, in *Studi di diritto commerciale per Vincenzo Di Cataldo*, a cura di COSTA et al., Torino, Giappichelli, 2021, p. 673.

MORALES M., *La Loi PACTE et la prise en compte des considérations sociales et environnementales en droit des sociétés: une réforme en trompe l'œil?*, in *Revue juridique de l'environnement*, 2019, p. 339.

MORTIER R., ZABALA B., DE VENDEUIL S., *La réforme du droit des sociétés par la loi Pacte. Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019*, in *Droit des sociétés*, 2019, étude 8.

MORTIER R., *Top départ pour les sociétés à mission!*, in *Droit des sociétés*, 2020, comm. 35.

MOSCO G. D., *Scopo e oggetto nell'impresa sociale e nella società benefit*, in *AGE*, 2018, p. 81.

MOSLÈIN F., *Certifying 'Good' Companies. A comparative Study of Regulatory Design*, in *The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability*, a cura di SJÅFJELL e BRUNER, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, p. 669.

MOSSA L., *L'impresa nell'ordine corporativo*, Firenze, Sansoni, 1935.

MOSSA L., *Trattato del nuovo diritto commerciale secondo il codice civile del 1942*, Milano, Società editrice libraria, 1942.

MURRAY H., *Defending Patagonia: Mergers & Acquisitions with Benefit Corporations*, in *Hastings Business Law Journal*, 2013, p. 485.

N

NAVARRO J. L., *Droit comptable*, in *JCP E*, 2022, p. 1357.

NICOLAS E., *La notion de faute séparable des fonctions des dirigeants sociaux à la lumière de la jurisprudence récente*, in *Revue des sociétés*, 2013, p. 535.

NUCCIO S., *Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro (comm. art. 2394 c.c.)*, in *Commentario al codice civile*, a cura di CENDON, Milano, Giuffrè, 2010, p. 503.

P

PAGAMICI B., *Aspetti operativi per la costituzione e la gestione della società benefit*, in *Cooperative e enti non profit*, 2017, p. 29.

PAILLUSSEAU J., *La société anonyme, technique d'organisation de l'entreprise*, Paris, Sirey, 1967.

PAILLUSSEAU J., *Les fondements du droit moderne des sociétés*, in *JCP E*, 1984, p. 14193.

PAILLUSSEAU J., *Entreprise, société, actionnaire, salariés, quels rapports?*, in *Recueil Dalloz*, 1999, p. 157.

PALMIERI M., *L'informazione non finanziaria e il bilancio di sostenibilità*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2023, p. 273.

PALMIERI M., *Le società benefit*, in *Giur. comm.*, 2023, I, p. 1030.

PAPA FRANCESCO, *Laudato si'. Enciclica sulla cura della casa comune*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2015.

PARAMONOVA E., *Steering Toward "True North": Canadian Corporate Law, Corporate Social Responsibility, and Creating Shared Value*, in *McGill Journal of Sustainable Development Law*, 2016, p. 23.

PASSADOR M. L., *Su alcuni recenti sviluppi dell'autodisciplina*, in *Riv. soc.*, 2020, p. 302.

PENROSE E., *The Theory of the Growth of the Firm*, Oxford, Oxford University Press, 2009.

PERROT R., *L'astreinte à la française*, in *Mélanges J. Van Campenolle*, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 487.

PIDOUX J., *Le déclenchement des actions en responsabilité*, in *Les responsabilités du dirigeant de société. Regards croisés de droit civil et de droit penal*, a cura di DEXANT-DE BAILLIENCOURT e LAPÉROU-SCHENEIDER, Paris, Dalloz, 2018, p. 35.

PISCITIELLO P., *"Valore di disinvestimento" e tutela del recedente nelle società per azioni*, in *Riv. soc.*, 2015, p. 835.

PLERHOPLES A. E., *Social Enterprises and Benefit Corporations in the United States*, in *The International Handbook of Social Enterprise Law*, diretto da PETER, VASSEROT, SILVA, Springer, 2023, p. 903.

POLIDORO G., *Le gouvernement du conseil d'administration des sociétés cotées. Etude comparée du droit français et italien des sociétés*, Thèse de doctorat, Université Paris Panthéon-Assas, 2019.

PORACCHIA D., MARTIN D., *Regard sur l'intérêt social*, in *Revue des Sociétés*, 2012, p. 475.

PORACCHIA D., *Remarques sur la responsabilité de la société en cas de faute du dirigeant «séparable de ses fonctions» commise à l'occasion des fonctions*, in *Mélanges en l'honneur du Professeur Paul Le Cannu. Le droit des affaires à la confluence de la théorie et de la pratique*, Issy-les-Moulineaux, Lextenso, 2014, p. 377.

PORACCHIA D., *De l'intérêt social à la raison d'être des sociétés*, in *Bulletin Joly Sociétés*, 2019, p. 40.

PORTALE G., *Diritto societario tedesco e diritto societario italiano in dialogo*, su *Banca, borsa e tit. cred.*, 2018, I, p. 597.

PORTER M. E., KRAMER M. R., *Creating Shared Value: How to reinvent capitalism - and unleash a wave of innovation and growth*, in *Harvard Business Review*, 2011, p. 1.

PORZIO M., "...allo scopo di dividerne gli utili", in *Giur. comm.*, 2014, p. 661.

PRATAVIERA S., *Società benefit e responsabilità degli amministratori*, in *Riv. soc.*, 2018, p. 919.

PREITE D., *Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del socio nella società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO e PORTALE, Torino, UTET, 1993, p. 19.

R

RACUGNO G., SCANO D., *Il dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità: verso un Green Deal europeo*, in *Riv. soc.*, 2022, p. 726.

RAPONE E., *Comment préparer plus de 2000 sociétés françaises concernées par la publication d'informations en matière de durabilité dès fin 2023 ?*, in *Droit des sociétés*, 2021, p. 7.

RESCIGNO M., *Note sulle regole dell'impresa sostenibile. Dall'informazione non finanziaria all'informativa sulla sostenibilità*, in *AGE*, 2022, p. 165.

RESCIO G. A., *L'oggetto della Società Benefit*, in *Rivista dir. civ.*, 2022, p. 462.

RESTA G., SERTOLI C., *La società benefit in Italia: questioni e prospettive*, in *La Riforma del terzo settore e dell'impresa sociale*, a cura di FICI, Napoli, Editoriale scientifica, 2018, p. 457.

RICCHETTI C., *Corporate governance - say on climate, dall'attivismo all'obbligo: nuovi doveri degli amministratori*, in *Rivista dott. comm.*, 2023, p. 91.

RIGANTI F., *Disclosure non finanziaria e diritto delle società: aspetti di corporate governance e (possibili) ricadute in tema di interesse sociale*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2019, p. 458.

RIMINI E., *I valori della solidarietà sociale nelle dichiarazioni non finanziarie*, in *AGE*, 2018, p. 187.

RIOLFO G., *Le società «benefit» in Italia: prime riflessioni su una recente innovazione legislativa*, in *Studium iuris*, 2016, p. 720.

RIOLFO G., *The New Italian Benefit Corporation*, in *European Business Organization Law Review*, 2020, p. 279.

RIOLFO G., *Sostenibilità sociale/ambientale dell'attività d'impresa: la proposta di direttiva sul "Dovere di diligenza ai fini della sostenibilità" e l'esperimento delle società benefit*, in *Contratto e Impresa*, 2023, p. 184.

RIZZO F., *Le principe d'intangibilité des engagements des associés*, in *RTD com.*, 2000, p. 27.

ROJAS C. R., *An indeterminate theory of Canadian Corporate Law*, in *UBC Law Review*, v. 47, 2014, p. 62.

RONCO A., *Il consumatore solitario (all'ombra dell'azione di classe)*, in *Giurisprudenza italiana*, 2021, p. 244.

RONCO S., *La tutela di classe o di gruppo nell'ordinamento francese*, in *Politica del diritto*, 2014, p. 145.

ROSSI S., *Il diritto della Corporate Social Responsibility. The legal rules of Corporate Social Responsibility*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2021, p. 99.

ROSSI S., *L'impegno «multistakeholder» della società «benefit»*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2017, p. 1.

ROUSSEAU S., TCHOTOURIAN I., *L'intérêt social en droit des sociétés. Regards canadiens*, in *Revue des sociétés*, 2009, p. 735.

ROUSSILLE M., *Projet de loi PACTE: quel impact? – Réflexion sur la consécration de l'intérêt social et de la raison d'être de la société*, in *Droit des sociétés*, 2018, p. 8.

S

SANFILIPPO P. M., *Gli amministratori*, in *Diritto delle società*, a cura di CIAN, Torino, Giappichelli, 2020, p. 465.

SANTINI G., *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, p. 151.

SAVOUREY E., BRABANT S., *The French Law on the Duty of Vigilance: Theoretical and Practical Challenges Since its Adoption*, in *Business and Human Rights Journal*, 2021, p. 141.

SCHAPIRA S., *L'intérêt social et le fonctionnement de la société anonyme*, in *RTD com.*, 1971, p. 957.

SCHILLER S., *Les fautes des dirigeants sociaux*, in *Mélanges en l'honneur du professeur Michel Germain*, Paris, LGDJ, 2015, p. 753.

SCHILLER S., *Exégèse de la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre*, in *JCP G*, 2017, p. 1052.

SCHILLER S., *L'évolution du rôle des sociétés depuis la loi PACTE*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2019, p. 517.

SCHILLER S., *Le devoir de vigilance*, Paris, LexisNexis, 2019.

SCHILLER S., *Les conséquences de la nouvelle rédaction des articles 1833 et 1835 du Code civil sur l'ingénierie societarie*, in *JCP N*, 2020, p. 1034.

SCHILLER S. et al., *La raison d'être*, in *Actes Pratiques & Ingénierie Sociétaire*, 2021, p. 3.

SCHILLER S., *Sociétés privées pour répondre aux défis de l'économie circulaire?*, in *Revue juridique de l'environnement*, 2022, p. 17.

SCHLUMBERGER V. E., *La participation des salariés à la vie sociétaire*, in *Regards sur l'évolution du droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966*, a cura di URBAIN-PARLEANI e CONAC, Paris, Dalloz, 2018, p. 229.

- SCHMIDT D., *De l'intérêt social*, in *JCP E*, 1994, p. 488.
- SCHMIDT D., *Les conflits d'intérêts dans la société anonyme*, Paris, Éditions Joly, 2004.
- SCHMIDT D., *La loi Pacte et l'intérêt social*, in *Recueil Dalloz*, 2019, p. 633.
- SCHMIDT D., *Loi PACTE: l'intérêt social*, in *JCP E*, 2019, p. 18.
- SCOMACIGLIO E., *Tutela del socio e ragioni dell'impresa nel pensiero di Giorgio Oppo*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2012, p. 1.
- SEGRESTIN B., HATCHUEL A., *L'Entreprise comme dispositif de création collective: vers un nouveau type de contrat collectif*, Paris, Collège des Bernardins, 2011.
- SEGRESTIN B., HATCHUEL A., *Pour la création d'un nouveaux statut d'entreprise à objet social étendu*, *Les Échos*, 6 agosto 2013.
- SEGRESTIN B., LEVILLAIN K., VERNAC S., HATCHUEL A., *La «société à objet social étendu». Un nouveau statut pour l'entreprise*, Paris, Presses des Mines, 2015.
- SEGRESTIN B., LEVILLAIN K., *La mission de l'entreprise responsable : principes et normes de gestion*, Paris, Mines ParisTech, 2018.
- SEGRESTIN B., HATCHUEL A., LEVILLAIN K., *When the Law Distinguishes Between the Enterprise and the Corporation- The Case of the New French Law on Corporate Purpose*, in *Journal of Business Ethics*, 2020, p. 1.
- SIBIEUDE T., *L'émergence de la raison d'être: une notion qui vient de loi*, in *Entreprises à mission et raison d'être*, a cura di AUTISSIER et al., Malakoff, Dunod, 2020, p. 21.
- SICLARI D., *Le società benefit nell'ordinamento italiano*, in *Riv. trim. diritto dell'economia*, 2016, p. 36.
- SICLARI D., *Profili giuridici della società benefit*, Milano, Giuffrè, 2023.
- SICLARI D., *Società benefit e beni ed attività culturali*, in *Arte e Diritto*, 2023, p. 179.
- SICLARI D., *“Trasformazione” in società “benefit” e diritto di recesso*, in in *Rivista Trimestrale di Diritto dell'Economia*, 2019, p. 80.
- SILVESTRI C., *Azione riformatrice e processo civile. Tendenze e mutazioni nell'ordinamento francese*, in *Riv. dir. civ.*, 2021, p. 929.
- SILVESTRINI C., *Tra cultura e impegno riformatore. Il «sistema processo» francese e il procedimento di référé*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2021, p. 1135.
- SIRI M., ZHU S., *Will the EU Commission Successfully Integrate Sustainability Risks and Factors in the Investor Protection Regime? A Research Agenda*, in *Sustainability*, 2019, p. 1.
- SJÅFJELL B., JOHNSTON A., ANKER-SØRENSEN L., MILLON D., *Shareholder primacy: the main barrier to sustainable companies*, in *Company Law and Sustainability. Legal barriers and opportunities*, diretto da SJÅFJELL E RICHARDSON, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 79.

SOUSI G., *L'interet social dans le droit français des sociétés commerciales*, Thèse de doctorat, Université de Lyon, 1974.

SPEZIALE I., *Il nuovo paradigma dell'impresa sostenibile*, in *Contratto e impresa*, 2022, p. 752.

SPOLIDORO M. S., *Interesse, funzione e finalità. Per lo scioglimento dell'abbraccio tra interesse sociale e Business Purpose*, in *Riv. soc.*, 2022, p. 322.

SQUEGLIA M., *Il welfare aziendale tra CSR e trasformazioni d'impresa. Le società benefit e il welfare aziendale. Verso una nuova dimensione della responsabilità sociale delle imprese*, in *Diritto delle Relazioni Industriali*, 2020, p. 61.

STELLA RICHTER jr. M., *Forma e contenuto dell'atto costitutivo della società per azioni*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da COLOMBO e PORTALE, Torino, UTET, 2004, p. 167.

STELLA RICHTER jr. M., *Corporate social responsibility, social enterprise, benefit corporation: magia delle parole?*, in *Vita not.*, 2017, II, p. 953.

STELLA RICHTER jr. M., *Società Benefit e Società non Benefit*, in *Orizzonti di diritto commerciale*, 2017, p. 1.

STELLA RICHTER jr. M., *Società benefit e società non benefit*, in *Dalla benefit corporation alla società benefit*, a cura di DE DONNO e VENTURA, Bari, Cacucci, 2018, p. 49.

STELLA RICHTER jr. M., *Long-Termism*, in *Riv. soc.*, 2021, p. 16.

STELLA RICHTER jr. M., *Il recesso dalla società per azioni*, in *Recesso ed esclusione dalle società di capitali*, a cura di STELLA RICHTER e PONTECORVI, Napoli, Esi, 2022, p. 12.

STELLA RICHTER jr. M., PASSADOR M. L., SERTOLI C., *Tendenze e prospettive delle società benefit*, in *AGE*, 2022, p. 213.

STOUT L. A., *The Shareholder Value Myth*, Oakland, Berrett-Koehler, 2012.

STRAMPELLI G., *L'informazione non finanziaria tra sostenibilità e profitto*, in *AGE*, 2022, p. 145.

D. STUCKI, *L'incidence sur la responsabilité des dirigeants*, in *Raison d'être, responsabilité et engagement. L'entreprise au-delà du capitalisme*, a cura di MENAIS, Paris, LexisNexis, 2021, p. 41.

T

TAORMINA G., *Réflexions sur l'aggravation des engagements de l'associé*, in *Revue des sociétés*, 2002, p. 267.

TADROS A., *Regard critique sur l'intérêt social et la raison d'être de la société dans le projet de loi PACTE*, in *Recueil Dalloz*, 2018, p. 1765.

TADROS A., *Qui est dépositaire de l'intérêt social?*, in *JCP E*, 2020, p. 27.

TCHOTOURIAN I., *Légiférer sur l'article 1832 du code civil: une avenue pertinente pour la RSE?*, in *Revue des sociétés*, 2018, p. 211.

TCHOTOURIAN I., MORTEO M., *Une lecture juridique de l'économie «arrivante»: une autre financiarisation du droit des sociétés et des marchés*, in *Les Cahiers de droit*, 2019, p. 1151.

TCHOTOURIAN, *L'entreprise à mission: solution ou miroir aux alouettes pour la responsabilité sociale? Une comparaison critique franco-canadienne*, in *Les Cahiers de Droit*, vol. 62, 2021, p. 757.

TEYSSIE B., *Les sociétés à mission*, in *La Semaine du Droit - Édition Générale*, 2021, p. 477.

TIREL M., *La réforme de l'intérêt social et la «ponctuation signifiante»*, in *Recueil Dalloz*, 2019, p. 2317.

TIREL M., *Prendre le droit de la RSE au sérieux*, in *Bulletin Joly Sociétés*, 2022, p. 41.

TOFFOLETTO A., *Note minime a margine di Laudato si'*, in *Società*, 2015, p. 1203.

TOMBARI U., *L'organo amministrativo di S.p.A tra "interessi dei soci" ed "altri interessi"*, in *Riv. soc.* 2018, p. 20.

TOMBARI U., *Lo statement della Business Roundtable sugli scopi della società. Un dialogo a più voci*, a cura di PERRONE, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2019, p. 594.

TOMBARI U., *"Poteri" e "interessi" nella grande impresa azionaria*, Milano, Giuffrè, 2019.

TOMBARI U., *Corporate purpose e diritto societario: dalla "supremazia degli interessi dei soci" alla libertà di scelta dello "scopo sociale"?*, in *Riv. soc.*, 2021, p. 1.

TROISI A., *Enforcement e normative di contrasto al fenomeno del greenwashing*, in *Giur. comm.*, 2022, p. 1262.

TROISI A., *La comunicazione ambientale: il greenwashing dietro la sostenibilità*, in *AGE*, 2022, p. 353.

U

URBAIN-PARLEANI I., *L'article 1835 et la raison d'être*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2019, p. 533.

URBAIN-PARLEANI I., *Les relations assemblées et organes de direction: les résolutions climatiques*, in *Revue des sociétés*, 2023, p. 494.

V

VACAIRE I., *Travail et développement durable*, in *Revue de droit du travail*, 2020, p. 601.

VASUDEV P. M., *Corporate stakeholders in Canada: an overview and a proposal*, in *Ottawa Law Review*, vol. 45, 2014, p. 135.

VENTORUZZO M., *Brief Remarks on "Prosperity" by Colin Mayer and the often Misunderstood Notion of Corporate Purpose*, in *Riv. soc.*, 2020, p. 43.

VENTORUZZO M., *Il nuovo Codice di Corporate Governance 2020: le principali novità*, in *Le Società*, 2020, p. 439.

VENTURA L., *Benefit corporation e circolazione di modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, in *Contratto e impresa*, 2016, p. 1134.

VENTURA L., *Le società benefit nel mondo: un'analisi comparata*, in *Società Benefit. Profili giuridici ed economico-aziendali*, a cura di BELLAVITE PELLEGRINI e CARUSO, Milano, Egea, 2020, p. 115.

VENTURA, *Philanthropy and the For-profit Corporation: The Benefit Corporation as the New Form of Firm Altruism*, in *European Business Organization Law Review*, 2021, p. 21.

VENTURA L., *Social Enterprises and Benefit Corporations in Italy*, in *The International Handbook of Social Enterprise Law*, diretto da PETER, VASSEROT, SILVA, Springer, 2023, p. 651.

VERNAC S., *Du bon gouvernement de l'entreprise en société*, in *L'intérêt social dans la loi PACTE*, a cura di CHEVRIER e ROYER, Paris, Dalloz, 2019, p. 85.

VIANDIER A., *La notion d'associé*, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1978.

VIANDIER A., *La raison d'être d'une société (C. civ. art. 1835)*, in *Bullettin rapide Droit des affaires*, 2019, p. 30.

VICARI A., *European Company Law*, Berlino, De Gruyter, 2021.

VILANOVA L., *Neither Shareholder nor Stakeholder Management. What Happens When Firms are Run for their Short-term Salient Stakeholder?*, in *European Management Journal*, vol. 25, 2007, p. 146.

VISCONTI G., *La Società Benefit ed il credito di imposta per essa previsto dal decreto "rilancio"*, in *Finanziamenti su misura*, 2020, p. 52.

VITALI M. L., *Le azioni emesse a favore dei prestatori di lavoro*, in *Trattato delle società*, diretto da DONATIVI, Torino, UTET, 2022, p. 594.

W

WATSON A., *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*, Atene-Londra, University of Georgia Press, 1974.

WOOD D., *Corporate Social Performance Revisited*, in *Academy of Management Review*, 1991, p. 691.

X

XAVIER-LUCAS F., *L'inopportune réforme du Code civil par la loi PACTE*, in *Bulletin Joly Sociétés*, 2018, p. 477.

Z

ZANARDO A., *Legittimazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nelle società di persone: una questione ancora aperta*, in *Giur. comm.*, 2017, I, p. 407.

ZATTARA-GROS A-F., *Actions de préférence et groupements à mission dans la loi Pacte*, in *Gazette du Palais*, 2019, p. 73.

ZOPPINI A., *Un raffronto tra società benefit ed enti non profit: implicazioni sistematiche e profili critici*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2017, p. 1.

ZOPPINI A., *Le società “benefit” e le società “imprese sociali”*, in *Trattato delle Società*, Torino, UTET, 2022, p. 1089.

SITOGRAFIA

A

AMF, *La nouvelle directive CSRD sur le reporting de durabilité des sociétés*, 17 gennaio 2023, https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/la-nouvelle-directive-csrd-sur-le-reporting-de-durabilite-des-societes#Principales_dispositions_de_la_CSRD

ASSOBENEFIT, *Domande frequenti sulle Società Benefit*, <https://assobenefit.org/cosa-sono-le-societa-benefit/domande-frequenti-sulle-societa-benefit>

ASSONIME, *La disciplina delle società benefit*, 20 giugno 2016, <https://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/266544.aspx>

ASSONIME, *Doveri degli amministratori e sostenibilità*, 18 febbraio 2021, https://www.assonime.it/attivita-editoriale/studi/Pagine/Note-e-Studi-6_2021.aspx)

B

B LAB, *Legal Requirement Framework*, https://assets.ctfassets.net/l575jm7617lt/6A37vuIW0eINEyvK3G4n0m/f39c33e6f5165b98f96fba2b54d443ad/B_Lab_Legal_Framework_FRANCE_SARL.pdf

B LAB GLOBAL, *Stakeholder Governance. Making business accountable to people and planet*, <https://www.bcorporation.net/en-us/movement/stakeholder-governance/>

B LAB GLOBAL, *Overview of B Lab industry and practice-specific risk standards*, <https://www.bcorporation.net/en-us/standards/controversial-issues/>

BECHUK L. A., TALLARITA R., *The perils and questionable promise of ESG-based compensation*, ECGI Law Working Paper n° 671/2022, <https://ssrn.com/abstract=4048003>

BHAGAT S., GLENN HUBBARD R., *Should the Modern Corporation Maximize Shareholder Value?*, in *American Enterprise Institute*, 2020, <https://ssrn.com/abstract=3548293>

BPI FRANCE, *Se doter d'une raison d'être, devenir une société à mission, Guide pratique à destination des dirigeantes et des dirigeants des Pme-Eti*, 2021, https://lelab.bpifrance.fr/content/download/2461/file/Bpifrance%20Le%20Lab_GUIDE%20RAISON%20DETRE_WEB_080821%20VDEF.pdf?version=1&disposition=inline

BPI FRANCE, *Se doter d'une raison d'être, devenir une société à mission. Guide pratique à destination des dirigeantes et des dirigeants des Pme-Eti*, 2023 <https://lelab.bpifrance.fr/Etudes/guide-pratique-se-doter-d-une-raison-d-etre-devenir-une-societe-a-mission>

BRUNER C. M., *Methods of Comparative Corporate Governance*, University of Georgia School of Law. Research Paper Series, 2020, <https://ssrn.com/abstract=3520817>

BUSINESS ROUNDTABLE, *Statement on the Purpose of a Corporation*, 2019
<https://www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-corporation-to-promote-an-economy-that-serves-all-americans>

C

CIEPLEY D., *Corporate Directors as Purpose Fiduciaries: Reclaiming the Corporate Law We Need*, 2019,
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3426747

COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES À MISSION, *Comment devenir entreprise à mission?*,
<https://www.entreprisesamission.org/comment-devenir-entreprise-a-mission/>

COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES À MISSION, *Le comité de mission. Une nouvelle gouvernance pour stimuler l'innovation des sociétés à mission*, Febbraio 2021,
<https://www.entreprisesamission.org/gt-comite-mission/>

COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES À MISSION, *Vers une vérification OTI contribuant au progrès de la société à mission*, Marzo 2022,
<https://www.entreprisesamission.org/wp-content/uploads/2022/03/Guide-methodologique-de-verification-des-societes-a-mission-par-les-OTI.pdf>

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Società Benefit*,
<https://notariato.it/it/impresa/societa-benefit/>

COMPAGNIE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES (CNCC), *Avis Technique. Intervention du CAC. Intervention de l'OTI. Sociétés à mission*, Gennaio 2022,
<https://doc.cncc.fr/docs/avis-technique-stes-a-mission-2022>

D

DE LEONARDIS F., *La riforma «bilancio» dell'art.9 Cost. e la riforma «programma» dell'art. 41 Cost. nella legge costituzionale n.1/2022: suggestioni a prima lettura*, in *Aperta Contrada*, 2022,
<https://www.apertacontrada.it/wp-content/uploads/2022/02/FDeLeonardis28022022.pdf>

DEL BARBA M. et al., *Disegno di legge. Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune*, 17 aprile 2015,
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/0/934858/index.html?part=dlpres_ddlpres1

DICTIONNAIRE LAROUSSE ONLINE, *Suivi*,
<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/suivi/75313>

E

Projet de Loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, Étude d'impact 18 giugno 2018
https://www.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/autour-de-la-loi/legislatif-et-reglementaire/etudes-d-impact-des-lois/ei_art_39_2018/ei_ecot18106691_pjl_pacte_cm_18.06.2018.pdf

F

FERRARINI G., *Corporate Purpose and Sustainability*, ECGI Law Working Paper n° 559/2020, <https://ssrn.com/abstract=3753594>

FERRARINI G., ZHU S., *Is There a Role for Benefit Corporations in the New Sustainable Governance Framework?*, ECGI Law Working Paper n° 588/2021, <https://ssrn.com/abstract=3869696>

FERRARINI G., SIRI M., ZHU S., *The EU Sustainable Governance Consultation and the Missing Link to Soft Law*, ECGI Law Working Paper n° 576/2021, <https://ssrn.com/abstract=3823186>

FERRARINI G., *Firm Value versus Social Value: Dealing with the Trade-offs*, ECGI Law Working Paper n° 686/2023, <https://ssrn.com/abstract=4376480>

FICI A., *A statute for european cross-border associations and non-profit organizations*, Maggio 2021 https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2021/06/Fici_Resource2-1.pdf

FINK L., *A Sense of Purpose*, 2018, <https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/2018-larry-fink-ceo-letter>

FISH J. E., SOLOMON S. D., *Should Corporations have a Purpose?*, ECGI Law Working Paper n° 510/2020, <https://ssrn.com/abstract=3561164>

FLEISCHER H., *Corporate Purpose: A Management Concept and its implications for Company Law*, ECGI Law Working Paper n° 561/2021, p. 7-8 <https://ssrn.com/abstract=3770656>

FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI, *Le società benefit (parte III). Qualificazione giuridica e spunti innovativi*, 31 gennaio 2017, www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it

FRANCE STRATÉGIE, *Premier rapport du Comité de suivi et d'évaluation de la loi Pacte*, Settembre 2020, <https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-2020-rapport-impacte-septembre.pdf>

FRANCE STRATÉGIE, *Quatrième rapport du Comité de suivi et d'évaluation de la loi Pacte*, Ottobre 2023, <https://www.strategie.gouv.fr/publications/comite-de-suivi-devaluation-de-loi-pacte-quatrieme-rapport>

G

GENTILI A., *L'interpretazione giuridica: il contributo della dottrina*, in *Giustizia Civile.com*, 2014, p. 47, <https://giustiziacivile.com/giustizia-civile-riv-trim/linterpretazione-giuridica-il-contributo-della-dottrina>

GOODPOINT, *L'identità delle società benefit: beneficio comune e valutazione d'impatto*, 9 maggio 2023, <https://goodpoint.it/cosa-facciamo/ricerca-sulle-societa-benefit/>

H

HANSMANN H., KRAAKMAN R., *The end of History of Corporate Law*, Yale Law School. Law and Economics Working Paper n° 235/2000, <https://ssrn.com/abstract=204528>

HARNAY S., SACHS T., DECKERT K., LLENSE F., BALLOT-LÉNA A., et al.. *L'efficacité des codes de gouvernance. Perspectives comparées et pluridisciplinaires*, Rapport de recherche Mission de Recherche Droit et Justice, 2017, <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01701153>

HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIÈRE DE PARIS (HCJP), *Rapport du Haut Comité Juridique de la Place Financière de Paris (HCJP) concernant le droit de retrait des minoritaires de sociétés non-cotées*, 26 marzo 2018, https://www.banque-france.fr/system/files/2023-10/rapport_15_f.pdf

HAUT COMITÉ JURIDIQUE DE LA PLACE FINANCIÈRE DE PARIS (HCJP), *Rapport sur la responsabilité des sociétés et de leurs dirigeants en matière sociale et environnementale et examen des conséquences juridiques associées aux modifications apportées aux articles 1833 et 1835 du code civil*, 19 giugno 2020, https://www.banque-france.fr/system/files/2023-10/rapport_32_f.pdf

HAUT CONSEIL DE LA VIE ASSOCIATIVE, *Reflexions du HCVA sur l'entreprise à mission et le lien entre entreprise et intérêt général*, 28 febbraio 2018, <https://www.associations.gouv.fr/reflexions-du-hcva-sur-l-entreprise-a-mission-et-le-lien-entre-entreprise-et-interet-general.html>

HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES, *Avis technique. Mission d'assurance limitée sur l'information en matière de durabilité*, Giugno 2023, <https://doc.cncc.fr/docs/avis-technique-assurance-limitee-csr/attachments/groupe-h3c-csr/avis-technique-mission-assurance-limitee-juin-2023-5>

K

KERSHAW D., SCHUSTER E., *The Purposive Transformation of Corporate Law*, in ECGI Law Working Paper n° 616/2021, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3363267

L

LATOMBE M. P., *Proposition de Loi n° 4884 à Assemblée nationale pour une éthique responsable des affaires*, 11 gennaio 2022, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/115b4884_proposition-loi

M

MACLEOD A., *Taking care of business? Experts call new BC law a gift to corporations*, in *The Tyee*, 4 giugno 2019, <https://thetyee.ca/News/2019/06/04/Experts-Call-New-BC-Law-Gift-To-Corporations/>

MAYER C., *Shareholderism Versus Stakeholderism – a Misconceived Contradiction. A Comment on 'The Illusory Promise of Stakeholder Governance'* by

Lucian Bebchuk and Roberto Tallarita, ECGI Law Working Paper n° 522/2020, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3617847

N

NOTAT N., SENARD J.D, *L'entreprise, objet d'intérêt collectif, Rapport aux ministres de la Transition écologique et solidaire, de la Justice, de l'Économie et des Finances du travail*, Marzo 2018, https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2018/entreprise_objet_interet_collectif.pdf

P

PIETRANCOSTA A., *Codification in company law of general CSR requirements: pioneering recent French reforms and EU perspectives*, ECGI Law Working Paper n° 639/2022, <https://ssrn.com/abstract=4083398>

POLLMAN E., *The history and revival of the corporate purpose clause*, Research Paper n° 21-15, 2021, <https://ssrn.com/abstract=3803604>

R

REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO, *Società benefit responsabile del perseguimento del beneficio comune*, Direttiva n° 2 Maggio 2022, http://www.camcomtaranto.com/Doc_Pdf/RI/Direttive/Direttiva_2022-2-Societa%27_benefit_responsabile_perseguimento_beneficio_comune.pdf

RAPPORT DU GROUP DE TRAVAIL, *La réforme du droit français de la responsabilité civile et les relations économiques*, Avril 2019, https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/migrations/portail/art_pix/Rapport_CA_PARIS_reforme_responsabilite_civile.pdf

RAPPORT LE CLUB DES JURISTES, *Le rôle sociétal de l'entreprise éléments de réflexion pour une réforme*, Avril 2018, <https://www.leclubdesjuristes.com/les-commissions/role-societal-de-lentreprise-elements-de-reflexion-reforme/>

RAPPORT ROCHER, *Repenser la place des entreprises dans la société: bilan et perspectives deux ans après la Loi Pacte*, Ottobre 2021 https://www.economie.gouv.fr/files/files/2021/RAPPORT_ROCHER_EXE_PL.pdf

ROCK E., *For Whom is the Corporation Managed in 2020?: The Debate over Corporate Purpose*, ECGI Law Working Paper n° 515/2020, <https://ssrn.com/abstract=3589951>

S

SANESI C., SANESI F., *L'Universo delle SB in Italia: l'analisi dei dati del Registro delle Imprese in I Quaderni: La Società Benefit – Commissione Start Up Innovative, Microimprese e Settori Innovativi* a cura di RIZZO, n. 83, 2021, p. 58, <https://www.odcec.mi.it/quaderni/n-83---la-società-benefit>

U

URTI G., *Certificazione B-Corp per le imprese: cosa fare per ottenerla*, in *IPSOA Quotidiano*, 28 Marzo 2023, <https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/28/certificazione-b-corp-imprese-ottenerla>

V

VIE-PUBLIQUE, *Protection des consommateurs : les actions de groupe européennes*, 28 marzo 2023, <https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/272031-protection-des-consommateurs-les-actions-de-groupe-europeennes>

W

WORD ECONOMIC FORUM, *Davos Manifesto 2020: The Universal Purpose of a Company in the Fourth Industrial Revolution*, 2019, <https://www.weforum.org/agenda/2019/12/davos-manifesto-2020-the-universal-purpose-of-a-company-in-the-fourth-industrial-revolution/>

Z

ZINGALES L., KASPERKEVIC J., SCHECHTER A., *Milton Friedman 50 Years Later*, Chicago, Stigler Center, 2020, <https://www.promarket.org/wp-content/uploads/2020/11/Milton-Friedman-50-years-later-ebook.pdf>

NORMATIVA

1. Italia

l. 23 marzo 1981, n. 91, Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti.

d.l. 20 settembre 1996, n. 485, Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche.

l. 14 maggio 2005, n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.

d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118.

d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145, Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole direttiva 2005/29/CE.

d.lgs. 30 maggio 2008, n. 108, Attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.

d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE.

l. 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

circolare 6 maggio 2016 n. 3689/C, Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico ed amministrativo realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106.

d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Consob delibera 18 gennaio 2018, n. 20267, Adozione del regolamento di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.

d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

l. 12 aprile 2019, n. 31, Disposizioni in materia di azione di classe.

l. 19 dicembre 2019, n. 157, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

l. 17 luglio 2020, n. 77, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

d.m. 12 novembre 2021, Disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit.

l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1, Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.

l. reg. 12 agosto 2022, n. 18, Istituzione dell'Albo regionale delle società benefit e del relativo marchio. Indirizzi sugli incentivi alle società benefit regionali;

d.lgs. 7 marzo 2023, n. 26, Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

d.lgs. 10 marzo 2023, n. 28, Attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE.

2. Francia

Décret n°69-1226 du 24 décembre 1969 modifiant et complétant le décret n° 67-236 sur les sociétés commerciales.

Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale.

Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi.

Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.

Ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises.

Décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises.

Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

Décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 relatif aux sociétés à mission.

Arrêté du 27 mai 2021 relatif aux modalités selon lesquelles l'organisme tiers indépendant chargé de vérifier l'exécution par les sociétés, mutuelles et unions à mission de leurs objectifs sociaux et environnementaux accomplit sa mission.

Loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France.

Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.

Ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales.

Loi n° 2023-977 du 27 octobre 2023 relative à l'industrie verte.

Décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 pris en application de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d'informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de gouvernement d'entreprise des sociétés commerciales.

3. Unione Europea

Direttiva 2004/109/CE del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

Libro Verde del 17 luglio 2001, COM (2001) 366, Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese.

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento e del Consiglio dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»).

Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio regolamento (UE) 2019/2088.

Comunicazione della Commissione del 25 ottobre 2011, COM (2011) 681, Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese.

Direttiva 2013/34/UE del Parlamento del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

Direttiva 2014/95/UE del Parlamento del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

Regolamento (UE) 537/2014 del Parlamento e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione.

Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario.

Direttiva (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

Regolamento (Ue) 2020/852 del Parlamento e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088.

Direttiva 2022/2464/UE del Parlamento e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.

Regolamento (UE) 2023/2391 della Commissione del 4 ottobre 2023 che modifica i regolamenti (UE) n. 717/2014, (UE) n. 1407/2013, (UE) n. 1408/2013 e (UE) n. 360/2012 per quanto riguarda gli aiuti «de minimis» per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e il regolamento

(UE) n. 717/2014 per quanto riguarda l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica, il relativo periodo di applicazione ed altri aspetti.

Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità.

GIURISPRUDENZA

1. Italia

- Cass. sez. II, 14 ottobre 1958, n. 3251, in *Foro it.*, 1958, I, p. 1617.
Cass. sez. I, 11 dicembre 2000, n. 15599, in *Foro it.*, 2001, I, p. 1932.
Cass. sez. I, 12 aprile 2005, n. 7536, in *Foro it.*, 2006, I, p. 2889.
Cass. sez. I, 7 luglio 2017, n. 16846.
Cass. sez. III, 13 ottobre 2017, n. 24071.
Cons. Stato, sez. cons. atti norm., 14 maggio 2019, n. 1433.
Cass. sez. II, 29 dicembre 2020, n. 29711.

2. Francia

- Cass. civ., 4 juin 1946, S. 1947, I, p. 153.
Cass. crim., 27 octobre 1997, n° 96-83.698.
CA Versailles, 11 juin 1998, n°346-96.
Cass. com., 28 mars 2000, n° 96-19.620.
Cass. com., 24 septembre 2002, n° 1477.
Cass. com., 20 mai 2003 n° 99-17.092.
Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n° 05-13.255.
Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.547.
CA Versailles, 12 mai 2010, n°08-9130.
CA Limoges, 17 janvier 2013, n° 11-01356.
Cass. com., 24 mai 2016, n° 14-28.121.
CA Douai, 13 septembre 2018, n°16-04789.
Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n° 17-19.963.
Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 19-87.031.